

ACC 10000/146/153

LSC / 428 E

COLLECTIVE AGREEMENTS - CUNEO

(1 of 3 folders)

June - Dec. 1945

ITS - CUNEO

1/3

C U N E O
=====

- 1 Vermouth & wine
- 2 Agriculture (Strasking only)
- 3 Agriculture (Harvesting & Thrashing)
- 4 Banking
- 5 Metal Mechanical
- 6 Carpets
- 7 Wood working
- 8 Wood (forestry)
- 9 Sweets & sugar confectionary
- 10 Paper
- 11 Transport
- 12 Banking
- 13 Smoking
- 14 Beer
- 15 Alcohol
- 16 Marble trades
- 17 Mining
- 18 Cinemas & theatres
- 19 Marbles works
- 20 Pottery Industry
- 21 Glass & Murros
- 22 Transport & motorcar
- 23 Forwarding
- 24 Public Utilities
- 25 Hiring cars
- 26 Watchmakers
- 27 Mining
- 28 Minor groups
- 29 Commerce
- 30 All Industries
- 31 Home works.
- 32 Agriculture
- 33 Building (Home work)
- 34 Coco-nut Matting
- 35 Home Work Photographic
- 36 Printing
- 37 All Industries (Office Employees)
- 38 Cotton
- 39 Button Industry

5978

14.7.45

5978

14.7.45

- 22 Transport & Motorcar
23 Forwarding
24 Public Utilities
25 Hiring cars
26 Watchmakers
27 Mining
28 Minor groups
29 Commerce
30 All Industries
31 Home works.
32 Agriculture
33 Building (Home work)
34 Coco-nut Matting
35 Home Work Photographic
36 Printing
37 All Industries (Office Employees)
38 Cotton
39 Button Industry
40 Woollen Industry
41 Confectionary
42 Home Work Wood
43 Leather (Home work)
44 Building
45 Mining
46 Salvage Of Waste
47 Wine & Liquors
48 Spinelli Wool
49 Cocoonuts carpets
50 All Industries
51 Mass Male Underwear
52 All Industries (Managers Only)
53 Silk
54 Mechanical
55 Insurance (Assicurazioni d'Italia)
56 Shoe-making
57 Wood and cork
58 Pottery
59 Pharmaceutical Wholesale Trade
60 Siliceous Sand

BEST COPY POSSIBLE
FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

NOTES FOR GUIDANCE OF THOSE
COMPLETING STATEMENT

Col.1 -Classification

In groups A, B, and C one or two examples should be given of tradesmen to whom rate applies, i.e., tool room worker, turner, machinist, according to industry.

Col.2- Basic wage

Date of industrial agreement fixing rates quoted should be entered at head of col 2. If wage quoted is not based on agreement heading of col.2 should be amended to show this.

Col.3-6-Indemnities

Indemnities payable should be shown in separate column description being entered at head together with date of decree or collective agreement.

Col. 8 -"Irattenuate"

Reductions are calculated on percentage basis and this should be shown at head of column.

Remarks

Under this heading a note should be made of such items as the number of hours being worked daily of any exceptional pay arrangements etc.etc.

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

		MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE				
CLASSIFICATION	Official basic wage according to collective agreement Dated: 20/5/940	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated 1/9/44	Presence Indemnity Dated 12/43	War Indemnity Dated 1/45	Aliment Indemnity Dated 12/45	
1	2	3	4	5	6	
A Specialist tradesmen Such as <u>cabinet-makers</u>	35,20	16,40	18,=	20,=	8,=	
B Tradesmen grade I Such as Carvers 2nd cat. Carpenters 2nd Cat.	27,68	16,40	18,=	20,=	8,=	
C Tradesmen grade II Such as Carvers 3rd cat. Carpenters 3rd Cat.	24,48	16,40	18,=	20,=	8,=	
D Apprentices (18-20 years of age)						
E Specialist labourers artisans helpers etc (13 years and over)						
F Unskilled labourers (18 years and over)	20,80	16,40	18,=	20,=	8,=	
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	16,=		10,=		8,=	
H Women Semi-skilled	12,80		10,=	5,=	8,=	
I Women Unskilled						

SOURCE OF INFORMATION

Collective agreement Provincial work for wood, cork and
Prefect decrees various, the last dated 1-5-1945.REMARKS: The present collective agreement fixes different tariffs for each of
The same is for workmen indicated at col.B) and for workmen indicated at col.C).

E RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Wood, cork and analogous

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY

ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Gross Daily wage as at 1/5/45	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	Prevailing rate, i.e.... average rate of pay actual- ly being receiving
Family allo- cances on ba- sis of wife & 2 child- ren - Decree dated 1/9/44	Presence Indemnity Date 12/43	War Indemnity Date 8/1/45	Aliment Indemnity Date 12/45			
3	4	5	6	7	8	9
16,40	18,=	20,=	8,=	97,60	3,80	93,80
16,40	18,=	20,=	8,=	90,10	1,30	88,80
16,40	18,=	20,=	8,=	86,90	1,30	85,60
16,40	18,=	20,=	8,=	83,20	1,20	82,=
	10,=		8,=	34,=	0,50	33,40
	10,=	5,=	8,=	30,80	0,50	30,30

agreement Provincial work for wood, cork and analogous industry addicts and
 decrees various, the last dated 1-5-1945.

agreement fixes different tariffs for each of categories indicated at col. A).
 (col. B) and for workmen indicated at col. C). (behind)

08301

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NWDC NO.

785021

For the basic wage account was considered the middle wage by col.
categories indicated at Col.A),B) and C).

The charged I
(Dr.Mi Taram

0831

785021

ount was considered the middle wage by collective agreement for each
Col.A),B) and C).

The charged Inspector.
(Dr.Di Taranto Attilio)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE						
CLASSIFICATION	Official basic wage according to collective agreement Dated 2/3/45 valid from 1/1/45	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Grade as per 1/
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated 1/9/45	War Indemnity Dated 8/1/45	Aliment Indemnity Dated 1/3/45	Dated:	
1	2	3	4	5	6	
A Specialist tradesmen Such as (1)	74,=	16,40	20,=	8,=		1
B Tradesmen grade I Such as (2)	60,40	16,40	20,=	8,=		1
C Tradesmen grade II Such as						
D Apprentices (18-20 years of age)						
E Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)	60,=	16,40	20,=	8,=		1
F Unskilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=		
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=		
H Women Semi-skilled	41,20	=	5,=	8,=		
I Women Unskilled	34,40	=	5,=	8,=		

SOURCE OF INFORMATION Work Nat. Commissary Decree

Prefect Decrees and Liberation Provincial Committee Decree

REMARKS:

(1) Electrician ables - Autoclavimen - seamstresses

(2) Mechanics - Butchers - Saltmen - Screamers - baker

(IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Alimentation

OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY							Prevailing rate, i.e.... average rate of pay actual- ly being receiving
ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Gross Daily wage as at 1/5/45	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)		
allo- on ha- life child- cree 9/45	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 1/5/45	Dated: _____				
	4	5	6	7	8	9	
40	20,=	8,=		118,40	4,90	113,50	
40	20,=	8,=		110,80	4,48	106,32	
40	20,=	8,=		104,40	4,22	100,18	
40	20,=	8,=		99,40	3,93	95,47	
=	=	8,=		44,=	0,77	43,23	
=	5,=	8,=		54,20	0,96	53,24	
=	5,=	8,=		47,40	0,80	46,60	

Necessary Decree

Provincial Committee Decree

Aviemen - seasonmen

Migmen - Scramature - baker

Date d 12/5/945

The charged Inspector
(Carlo Molineri)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

CLASSIFICATION		MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN				
		Official basic wage according to collective agreement - Decree Dated 19/2/43 valid from 17/7/43	Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated 1/9/44	War Indemnity	Aliment Indemnity	
		2	3	4	5	6
A	Specialist tradesmen Such as (1)	72,=	16,40	20,=	8,=	
B	Tradesmen grade I Such as (2)	63,20	16,40	20,=	8,=	
C	Tradesmen grade II Such as (3)	58,40	16,40	20,=	8,=	
D	Apprentices (18-20 years of age)					
E	Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)					
F	Unskilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=	
G	Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=	
H	Women Semi-skilled	38,=	=	5,=	8,=	
I	Women Unskilled	34,40	=	5,=	8,=	

SOURCE OF INFORMATION: Work Minister Decree of 19/2/943 and Prefect Decrees

REMARKS: (1) Skin selection and classification men - Scarifying machine and drivers
(2) Peel, punge, husk, and prepared machine drivers - Polishers - Machine drivers
(3) Assisting peel, punge, husk, prepared machine - Cashmen, becoming verdant winders and skin washing basins men.

N^o 3WAGES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAYPLACE: Cuneo (2nd) group)INDUSTRY: Tan-houseTABLE OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRYADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS

by allo- s on ba- fwife child- Decree 1/9/44	War Indemnity Date 6/1/45	Aliment Indemnity Date 1/5/45	Dated:	Gross Daily wage as at 1/5/45	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	Prevailing rate, i.e.... average rate of pay actual- ly being receiving
	4	5	6	7	8	9
6,40	20,=	8,=		116,40	4,90	111,50
6,40	20,=	8,=		107,60	4,45	103,15
6,40	20,=	8,=		102,80	4,15	98,65
6,40	20,=	8,=		99,60	4,10	95,50
=	=	8,=		44,=	0,70	43,30
=	5,=	8,=		51,=	0,75	50,25
=	5,=	8,=		47,40	0,65	46,75

Decreets of 19/2/945 and Prefect Decreets varius ~~INDICE~~

Classification men - Scarifying machine and hand men - Shearing men- Cleave machin

Prepared machine drivers-Polishers - Rollermen.-

Lunsk, prepared machine-Caskmen,
es and skin washing basins men.The charged Inspector
(Amadio Anfosso)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

CLASSIFICATION		MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN				
		Official basic wage according to collective agreement Dated: 3/8/45 valid from 1/1/45	Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated: 1/9/44	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 1/5/45	Dated:
1		2	3	4	5	6
A	Specialist tradesmen Such as (1st)	72,40	16,40	20,=	8,=	
B	Tradesmen grade I Such as (2nd)	64,80	16,40	20,=	8,=	
C	Tradesmen grade II Such as (3rd)	59,60	16,40	20,=	8,=	
D	Apprentices (18-20 years of age)					
E	Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)					
F	Unskilled labourers (18 years and over)					
G	Unskilled labourers (16-18 years of age)					
H	Women Semi-skilled	40,40	=	5,=	8,=	
I	Women Unskilled	36,80	=	5,=	8,=	

SOURCE OF INFORMATION Work Minister Decree of 2/3/45 and Prefect Decree

REMARKS: (1)- Cutters and skin leather slashers mounters and sole mill
 (2)- Cutters and tissue milling machineman, fastens with nails,
 (3)- Accessorial works men of cut, erecting and bottom distrib

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Shoemaker's establishment

Prevailin

GROSS

War Indemnity

Aliment Indemnity

Daily
wage
as at
1/3/45

"Trattenute"
(social ins.
income tax
etc deduct-
ions)

rate, i.e. . . .
average rate
of pay actual-
ly being
receiving

Dated: 8/1/43

Dated: 1/5/45

Dated :

16.40

20. =

8. =

116.80

4.90

111.90

16,40

20, =

8. =

109.60

4.50

105.10

16.40

20. —

8. =

104.40

4.20

100.20

5. =

8.1

63.40

0.95

52.45

10

5. =

8. =

49,80

0.80

49. —

er Decree of 2/3/45 and Prefect Decrees various

leather slashers, mounters and sole milling machine men
milling machine man, fastens with nails, heel and soles, applies the glue

men of cut, erecting and bottom distributions.

The charged Inspector
(Dr. Amadio Anfosso)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE						
CLASSIFICATION	Official basic wage according to collective agreement Dated 2/3/45 valid from 1/1/45	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Gr Da wa as 1/
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated 1/9/44	War Indemnity Dated 8/1/45	Aliment Indemnity Dated 1/5/45	Dated:	
1	2	3	4	5	6	
A Specialist tradesmen Such as <u>machine-drivers</u>	72,=	16,40	20,=	8,=		11
B Tradesmen grade I Such as <u>Rollermen</u>	66,80	16,40	20,=	8,=		11
C Tradesmen grade II Such as <u>lie-washingmen</u>	64,40	16,40	20,=	8,=		10
D Apprentices (18-20 years of age)						
E Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)	60,80	16,40	20,=	8,=		10
F Unskilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=		9
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=		
H Women (Semi-skilled)	38,80	=	5,=	8,=		
I Women Unskilled	34,40	=	5,=	8,=		

SOURCE OF INFORMATION Work Nat. Commissary Decree, Various decrees and the last

REMARKS: The normal working hours observed in the wood matter and paper establish hours.-

RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Paper

TABLE OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY

ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Gross Daily wage as at 1/5/945	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	Prevailing rate, i.e.... average rate of pay actual- ly being receiving
ly allo- es on ba- of wife child- -Decree d 1/9/44	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 1/5/45	Dated:			
3	4	5	6	7	8	9
16,40	20,=	8,=		116,40	4,80	111,60
16,40	20,=	8,=		111,20	4,56	106,64
16,40	20,=	8,=		108,80	4,26	104,54
16,40	20,=	8,=		105,20	4,25	100,95
16,40	20,=	8,=		99,60	3,96	95,64
=	=	8,=		44,=	0,75	43,25
=	5,=	8,=		51,80	0,84	50,96
=	5,=	8,=		47,40	0,80	46,60

Missary Decree, Various decrees and the last Dated 1/5/945

observed in the wood matter and paper establishments is from 45 to 48 weekly

The charged Inspector
(Carlo Milineri)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

CLASSIFICATION	MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE				
	Official basic wage according to collective agreement Dated: 29/9/44	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS			
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated 1/9/44	War Indemnity Dated 8/1/45	Aliment Indemnity Dated 1/5/45	Dated:
1	2	3	4	5	6
A Specialist tradesmen Such as Decorators	72,40	16,40	20,=	8,=	
B Tradesmen grade I Such as Adjusters	72,40	16,40	20,=	8,=	
C Tradesmen grade II Such as Turners	64,80	16,40	20,=	8,=	
D Apprentices (18-20 years of age)	43,60	=	5,=	8,=	
E Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)	58,=	16,40	20,=	8,=	
F Unskilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=	
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=	
H Women Semi-skilled	38,=	=	5,=	8,=	
I Women Unskilled	34,40	=	5,=	8,=	

SOURCE OF INFORMATION Work Nat. Commissary Decree and Various decrees the last

REMARKS: For the apprentices from 18 to 20 years old, was considered the average collective agreement foresees different wages according to the title of st

WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Mechanical and

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY

ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Gross Daily wage as at 1/5/45	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	Prevailing rate, i.e.... average rate of pay actual- ly being receiving
Family allo- wances on ba- sis of wife & 2 child- ren - Decree Dated 1/9/44	War Indemnity Dated 8/1/45	Aliment Indemnity Dated 4/5/45	Dated:			
3	4	5	6	7	8	9
16,40	20,=	8,=		116,80	4,90	111,90
16,40	20,=	8,=		116,80	4,90	111,90
16,40	20,=	8,=		109,20	4,48	104,72
=	5,=	8,=		56,60	1,01	55,59
16,40	20,=	8,=		102,40	4,10	98,30
16,40	20,=	8,=		99,60	3,95	95,65
=	=	8,=		44,=	0,75	43,25
=	5,=	8,=		51,=	0,90	50,10
=	5,=	8,=		47,40	0,82	46,58

Commissary Decree and Various decrees the last Date 19/3/945

a 18 to 20 years old, was considered the average salary, because the present
 es different wages according to the title of study and the apprentice seniority
 (behind)

of the worker. The indicated wages refers to eight daily hours extra-
straordinary work, who has presently an exceptional character.-

the c

ed wages refers to eight daily hours excluding thence the hours of ~~extra~~
presently an exceptional charecter.-

The charged Inspector
(Mario Coppo)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE					
CLASSIFICATION	Official basic wage according to collective agreement & 2 children - Decree Dated 15/4/45 valid from 1/7/45	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS			
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated 1/9/44	War Indemnity Dated 8/1/45	Aliment Indemnity Dated 1/5/45	Dated:
1	2	3	4	5	6
A Specialist tradesmen Such as <u>Mounters ispe</u> <u>elettrici</u>	72,40	16,40	20,=	8,=	
B Tradesmen grade I Such as <u>Mounters 2nd</u>	64,80	16,40	20,=	8,=	
C Tradesmen grade II Such as _____					
D Apprentices (18-20 years of age)					
E Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)	60,40	16,40	20,=	8,=	
F Unskilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=	
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=	
H Women Semi-skilled					
I Women Unskilled					

SOURCE OF INFORMATION Work Nat. Commissary Decree and various decrees, of which

REMARKS For the nature of the works are not foreseen by collective agreement and who are not generally employed in this activity. The wages referred to extraordinary work?

RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Installation and maintenance of hydraulic, hygienic, warming establishments

UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY

ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS

ly allo es on ba of wife child- Decree d 1/9/44	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 4/5/45	Dated:	Gross Daily wage as at 1/5/45	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	Prevailing rate, i.e.... average rate of pay actual- ly being receiving
3	4	5	6	7	8	9
,40	20,=	8,=		116,80	4,90	111,90
,40	20,=	8,=		109,20	4,48	104,72
,40	20,=	8,=		104,80	4,25	100,60
,40	20,=	8,=		101,60	3,95	97,65
	=	8,=		44,=	0,75	43,25

Salary Decree and various decrees, of which the last dated 1/5/945
 are not foreseen by collective agreement minimum of wages for the workwoman,
 and in this activity. The wages referred to eight daily hours, excluding thence
 The charged inspector
 (Mario Coppo)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE

CLASSIFICATION		Official basic wage according to collective agreement Dated 19/2/45 Valid from 1/1/45	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS			
			Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated 1/9/44	War Indemnity Dated 8/1/45	Aliment Indemnity Dated 1/5/45	
	1	2	3	4	5	6
A	Specialist tradesmen Such as <u>Moulder Framers</u> <u>Mechanics</u>	68,40	16,40	20,=	8,=	
B	Tradesmen grade I Such as <u>Polishers etc.</u>	62,40	16,40	20,=	8,=	
C	Tradesmen grade II Such as <u>Kneaders ecc.</u>	58,=	16,40	20,=	8,=	
D	Apprentices (18-20 years of age)					
E	Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)					
F	Skilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=	
G	Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=	
H	Women Semi-skilled	40,=	=	5,=	8,=	
I	Women Unskilled	34,40	=	5,=	8,=	

SOURCE OF INFORMATION Work Minister Decree and Prefect various Decree the last

REMARKS: The collective agreement fixes the official hour basic wage for apprentices 18 years. is not contemplated the case of apprentices from 18 to 20 years. family.

ATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

Cement, lime-mortar and

INDUSTRY: Chalk

TABLE OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY

ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS

Additional Indemnities on basis of pay actually being receiving	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 1/5/45	Dated:	Daily wage as at 1/5/45	(social ins. income tax etc deduct-ions)	of pay actual-ly being receiving
3	4	5	6	7	8	9
6,40	20,=	8,=		112,80	4,64	108,16
6,40	20,=	8,=		106,80	4,32	102,48
6,40	20,=	8,=		102,40	4,09	98,31
16,40	20,=	8,=		99,60	3,94	95,66
=	=	8,=		44,=	0,75	43,25
=	5,=	8,=		53,=	0,94	52,06
=	5,=	8,=		47,40	0,82	46,58

Decree and Prefect various Decree the last

Date d 1/5/945

fixes the official hour basic wage for apprentices under 16 years and from 16 to
the case of apprentices from 16 to 20 years. Women are not considered chief of

The charged Inspector
(Dr. Giorgio Varaschini)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

		MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE				
CLASSIFICATION	Official basic wage according to collective agreement Dated: 28/9/44	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated: 1/9/44	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 1/10/45	Dated:	
1	2	3	4	5	6	
A Specialist tradesmen Such as <u>Masons</u> <u>Carpenters</u>	68,=	16,40	20,=	8,=		
B Tradesmen grade I Such as <u>Masons-Capern-</u> <u>ters</u>	64;80	16,40	20,=	8,=		
C Tradesmen grade II Such as <u>are at letter e)</u>						
D Apprentices (18-20 years of age)						
E Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)	58,=	10,40	20,=	8,=		
F Skilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=		
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	30,=	=	=	8,=		
H Women Semi-skilled						
I Women Unskilled						

SOURCE OF INFORMATION Work Nat. Commissary Decree and Prefect Decree the last

REMARKS The normal working hours are 8 daily and 48 hours weekly. The decree of Work Nat. Comm. don't establishes the tariffs for workwomen. The wages for the apprentices from 18 to 20 years, but those for apprentices under 16 years. In the building industry there are not workwomen and

(Dr. Di)

RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)
INDUSTRY: Building and skills

TABLE OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY

ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS

ly allo es on ha of wife child- - Decree d: 1/9/44	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment indemnity Dated: 1/5/45	Dated:	Gross Daily wage as at 1/5/45	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	Prevailing rate, i.e.... average rate of pay actual- ly being receiving
3	4	5	6	7	8	9
16,40	20,=	8,=		112,40	4,70	107,70
16,40	20,=	8,=		109,20	4,65	104,55
16,40	20,=	8,=		102,40	4,10	98,30
16,40	20,=	8,=		99,60	3,95	95,65
=	=	8,=		44,=	0,75	43,25

Issary Decree and Prefect Decree the last

Dated 19/3/945

8 daily and 48 hours weekly. The decree of work nat. comm. don't establishes
a from 18 to 20 years, but those for apprentices from 10 to 15 years and for
building industry there are not workwomen and therefore the decree of the
the tariffs for workwomen.

(Dr. Di Taranto Attilio)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE						
CLASSIFICATION	Official basic wage according to collective agreement Dated 28/9/44 valid from 17/1/945	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Grades as 1/
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated 1/9/44	War Indemnity Dated 8/1/945	Aliment Indemnity Dated 3/5/945	Dated:	
	1	2	3	4	5	6
A Specialist tradesmen Such as Firemen	74,40	16,40	20,=	8,=		
B Tradesmen grade I Such as						
C Tradesmen grade II Such as						
D Apprentices (18-20 years of age)						
E Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)						
F Unskilled labourers (18 years and over)						
G Unskilled labourers (16-18 years of age)						
H Women Semi-skilled	41,60		5,=	8,=		
I Women Spinners 1st cat. Unskilled						

SOURCE OF INFORMATION Work Nat. Commissary Decree and Prefect Decree, the last

REMARKS: Normal working hours are eight daily. Considering that the workwomen are wages of principal feminine categories are adjoined exposed behind.

(be

№ 10

Prevailing
rate, i.e....
average rate
of pay actual-
ly being
receiving

ommissary Decree and Prefect Decree, the last Date 1/3/943
are eight daily. Considering that the workwomen era the 99% on the totality, the
ne categories are adjoined exposed behind.

(behind)

	1	2	3	4	5
L	Specialist Workwomen Such as: able spinners-aereomete- rechs	44,=	=	5,=	8,=
M	Workwomen Grade II Such as: tyingwomen fixed recottine	39,20	=	5,=	8,=
N	Unskilled Workwomen (Spinning-mill and mass choosers- strusine)	37,60	=	5,=	8,=
O	Unskilled labourers under 15 years	28,40	=	=	8,=

2	3	4	5	6	7	8	9
44,=	=	0,=	8,=	=	57,50	1,02	55,98
39,20	=	0,=	8,=	=	52,20	0,92	51,28
37,60	=	5,=	8,=	=	50,60	0,89	49,71
26,40	=	=	8,=	=	34,40	0,50	33,80

the charged Inspector
(Riccardo Monti)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE

CLASSIFICATION	Official basic wage according to collective agreement & 2 children - Decree Dated 29/9/44	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Dated:
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated 1/9/44	War Indemnity Dated 8/1/45	Aliment Indemnity Dated 15/5/45		
1	2	3	4	5	6	
A Specialist tradesmen Such as <u>Colouristes engravers</u> etc.	72,40	16,40	20,=	8,=		
B Tradesmen grade I Such as <u>self-acting spinners Jacquard Weavers</u>	64,80	16,40	20,=	8,=		
C Tradesmen grade II Such as <u>carders-scufflers corporais</u>	61,60	16,40	20,=	8,=		
D Apprentices (18-20 years of age)	55,20	=	5,=	8,=		
E Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)	58,=	16,40	20,=	8,=		
F Unskilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=		
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=		
H Women Semi-skilled	36,=	=	5,=	8,=		
I Women Unskilled	34,40	=	5,=	8,=		

SOURCE OF INFORMATION Work Nat. Commissary Decree and Prefect Decrees various

REMARKS. The normal working hours by cotton industry are from a minimum of 8 weekly for want of first matters. However the cited decree (Art.9) establishes labourers the basic wage for 48 weekly hours, independently with the working hours

WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Cotton

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY

ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Gross Daily wage as at 19/3/945	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	Prevailing rate, i.e., average rate of pay actual- ly being receiving
Family allo- cations on ba- sis of wife & 2 child- ren - Decree dated 1/9/44	War Indemnity Dated 8/1/45	Aliment Indemnity Dated 1/5/45	Dated:			
3	4	5	6	7	8	9
16,40	20,=	8,=		116,80	4,86	111,94
16,40	20,=	8,=		109,20	4,45	104,75
16,40	20,=	8,=		106,=	4,25	101,75
=	5,=	8,=		68,20	2,57	65,63
16,40	20,=	8,=		102,40	4,05	97,95
16,40	20,=	8,=		99,60	3,94	95,74
=	=	8,=		44,=	0,75	43,25
=	5,=	8,=		49,=	0,86	48,14
=	5,=	8,=		47,40	0,72	46,68

Commissionary Decree and Prefect Decrees various the last dated 19/3/945

by cotton industry are from a minimum of 8 hours to a maximum of 24 hours

However the cited decree (Art.9) establishes the engagement to correspond to
y hours, independently with the working hours actuated. (behind)

	1	2	3	4	5	6	
L	Specialis Workwomen Such as: Female instructor knot-chains machine-Jacquard weavers velvet	44,=	=	5,=	8,=	=	5
M	Workwomen qualified (1st grade) Such as: hair dressing, spinner machines to sefacting women	40,=	=	5,=	8,=	=	5
N	Workwomen qualified (2nd grade) Such as: Wool combers-Ironing rings women	38,=	=	5,=	8,=	=	5
O	Apprendices (18-20 years)	34,40	=	5,=	8,=	=	4

Considering that the persons employed in the cotton establishments (excluding are in prevalence workwomen, the wages of the other feminine categories were

	2	3	4	5	6	7	8	9
vet	44,=	=	5,=	8,=	=	57,=	2,09	54,91
nes	40,=	=	5,=	8,=	=	53,=	0,94	52,06
	38,=	=	5,=	8,=	=	51,=	0,89	50,11
	34,40	=	5,=	8,=	=	47,40	0,72	46,68

loyed in the cotton establishments (excluding the persons of printing-office)
wages of the other feminine categories were annotated separately upon.

The charder Inspector
(Giuseppe Bodoira)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE

CLASSIFICATION	Official basic wage according to collective agreement Dated 19-2-45 valid from 1/1/45	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Gr De wa a 1
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated: 3/9/44	War Indemnity Dated: 9/1/45	Aliment Indemnity Dated: 1/3/45	Dated:	
1	2	3	4	5	6	
A Specialist tradesmen Such as <u>molar glueingmen</u>	74,80	16,40	20,=	8,=		
B Tradesmen grade I Such as <u>wool-combers</u>	69,20	16,40	20,=	8,=		
C Tradesmen grade II Such as <u>Compoundmen</u>	65,60	16,40	20,=	8,=		
D Apprentices (18-20 years of age)	55,20	=	5,=	8,=		
E Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)	61,60	16,40	20,=	8,=		
F Unskilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=		
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=		
H Women Semi-skilled	45,60	=	5,=	8,=		
I Women Unskilled	34,40	=	5,=	8,=		

SOURCE OF INFORMATION Work Nat. Commissary Decree and various Prefect decrees th

REMARKS: The normal working hours in the wool industry proceed from a minimum of 32 hours for spinning combed distribution, from 32 to 40 for spinning carded distribution, and from 24 to 32 for weaving for want of first matters. (beh

WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Wool

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY

ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Gross Daily wage as at 1/5/945	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	Prevailing rate, i.e.... average rate of pay actual- ly being receiving
Family allo- cances on ba- is of wife & 2 child- ren - Decree dated: 3/9/44	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 1/5/45	Dated:			
3	4	5	6	7	8	9
16,40	20,=	8,=		119,20	5,02	114,18
16,40	20,=	8,=		113,60	4,72	108,88
16,40	20,=	8,=		110,=	4,52	105,48
=	5,=	8,=		68,20	2,56	65,64
16,40	20,=	8,=		106,=	4,31	101,69
16,40	20,=	8,=		99,60	3,18	96,42
=	=	8,=		44,=	0,75	43,25
=	5,=	8,=		58,60	1,05	57,55
=	5,=	8,=		47,40	0,82	46,58

Commissary Decree and various Prefect decrees the last dated 1/5/45.-

in the wool industry proceed from a minimum of 8 hours to a maximum of 16 week-
 ion, from 32 to 40 for spinning carded distribution, from 32 to 40 for spinning
 for weaving for want of first matters. (behind)

	1	2	3	4	5	6
L Specialist Workwomen Such as: Repairing women		57,20	=	5,=	6,=	=
M Workwomen (1st cat) Qualified Such as: wool-combers - Weavers		53,20	=	5,=	8,=	=
N Workwomen (2nd cat) qualified Such as: Twisting-women		49,60	=	5,=	8,=	=

However the cited decree establishes the engagement to correspond to labourers independently with the adopted working hours reduced. Considering that the persons are in prevalence workwomen, the wages of other feminine categories were annotated

Th

2	3	4	5	6	7	8	9
57,20	=	5,=	8,=	=	70,20	2,65	67,55
53,20	=	5,=	8,=	=	66,20	2,48	63,72
49,60	=	5,=	8,=	=	52,60	2,22	50,38

the engagement to correspond to labourers the basic wage for 48 weekly hours hours reduced. Considering that the persons employed in the wool industry of other feminine categories were annotated separately.

The charged Inspector
(Dr. Giorgio Varaschini)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

CLASSIFICATION	MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY					
	Official basic wage according to collective agreement Dated 19/2/45 valid from 1/1/45	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Gross Daily wage as of 1/5
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated 1/9/45	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 1/5/45	Dated:	
		2	3	4	5	
Specialist tradesmen Such as <u>Mechanics</u> ables	72,40	16,40	20,=	8,=		116
Tradesmen grade I Such as <u>Spinning wheel</u> <u>mechanical</u>	65,60	16,40	20,=	8,=		110
Tradesmen grade II Such as <u>drying up men</u>	62,40	16,40	20,=	8,=		106
Apprentices (18-20 years of age)						
Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)	58,40	16,40	20,=	8,=		103
Unskilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=		99
Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=		44
Women Semi-skilled	34,40	=	5,=	8,=		47
Women Unskilled						

SOURCE OF INFORMATION Work Ministry Decree and various Prefect Decrees the last

REMARKS: Considering that the persons employed in the textile artificial Fibres in wages of other feminine categories were annotated behind.
(behind)

RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Textile artificial
fibres

UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY				Prevailing		
ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Gross Daily wage as at 1/3/945	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	rate, i.e.... average rate of pay actual- ly being receiving
ly allo- es on ba- of wife child- Decree 1/9/45	war Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 1/5/45	Dated: 3/3/45			
3	4	5	6	7	8	9
16,40	20,=	8,=		116,80	4,85	111,95
16,40	20,=	8,=		110,=	4,49	105,51
16,40	20,=	8,=		106,80	4,32	102,48
16,40	20,=	8,=		102,80	4,10	98,70
16,40	20,=	8,=		99,60	3,94	95,66
=	=	8,=		44,=	0,75	43,25
=	5,=	8,=		47,40	0,82	46,58

Decree and various Prefect Decrees the last Dated 1/3/945
 is employed in the textile artificial Fibres industry are prevalently women, the
 were annotated behind.
 (behind)
 The charged Inspector.
 Dr. Giorgio Varaschini }

	1	2	3	4	5	6
L	Specialist Workwomen Such as: Workwomen group chief	45,60	=	5,=	8,=	
M	Workwomen (1st grade) qualif. Such as: Wirs drawing plate, microscope women	38,80	=	5,=	8,=	=
N	Workwomen (2nd grade) qualif. Such as: Twisting machinewomen	36,=	=	5,=	8,=	=

2	3	4	5	6	7	8	9
45,60	=	5,=	8,=		58,60	1,04	57,56
38,80	=	5,=	8,=	=	51,80	0,91	50,89
36,=	=	5,=	8,=	=	49,=	0,85	48,15

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

		MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE					
CLASSIFICATION	Official basic wage according to collective agreement Dated: 2/10/944	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				G E W e L	
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated: 1/9/44	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 1/5/45	Dated: _____		
1	2	3	4	5	6		
A Specialist tradesmen (1st) Such as _____	70,80	16,40	20,=	8,=			
B Tradesmen grade I (2nd) Such as _____	63,20	16,40	20,=	8,=			
C Tradesmen grade II (3rd) Such as _____	60,=	16,40	20,=	8,=			
D Apprentices (18-20 years of age)							
E Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)							
F Unskilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=			
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=			
H Women Semi-skilled	36,80	=	5,=	8,=			
I Women Unskilled	34,40	=	5,=	8,=			

SOURCE OF INFORMATION Work National Commissary Decree

REMARKS: (1st) - Starchers - design readers - mechanics ables-
 (2nd) - dyers - hair dressers
 (3rd) - Packers - Rollermen ecc.

IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd group)

INDUSTRY: Flax and hemp

OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY

ONAL INDEMNITIES OR BONUS

to ba e d- ee 44	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 1/5/45	4 3 5 Dated:	Gross Daily wage as at 1/5/45	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	Prevailing rate, i.e.... average rate of pay actual- ly being receiving
	4	5	6	7	8	9
	20,=	8,=		115,20	4,91	110,29
	20,=	8,=		107,60	4,35	103,25
	20,=	8,=		104,10	4,25	100,15
40	20,=	8,=		99,60	4,06	95,54
		8,=		44,=	0,70	43,30
	=	8,=		49,80	0,76	49,04
	5,=	8,=		47,40	0,75	46,65
	5,=	8,=				

Date d 2/10/944

Commissary Decree
Aders - mechanics ables-The charged Inspectors
(Dr. Gildo Cavallarin)

cc.

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIV

CLASSIFICATION	Official basic wage according to collective agreement Dated: 2/10/44	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS			
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated: 1/9/44	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 1/5/45	Dated:
A Specialist tradesmen Such as <u>Registrars Machine</u> <u>chiers</u>	70,=	16,40	20,=	8,=	
B Tradesmen grade I Such as <u>Searing men</u> <u>pressmen</u>	63,20	16,40	20,=	8,=	
C Tradesmen grade II Such as <u>Warp-beams</u> <u>helping</u>	60,=	16,40	20,=	8,=	
D Apprentices (18-20 years of age)					
E Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)					
F Unskilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=	
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=	
H Women Semi-skilled	36,40	=	5,=	8,=	
I Women Unskilled	34,40	=	5,=	8,=	

SOURCE OF INFORMATION Work Nat. Commissary Decree

REMARKS:

RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: juta

UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY						
ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Gross Daily wage as at 1/5/45	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	Prevailing rate, i.e.... average rate of pay actual- ly being receiving
ily allo- ces on ba- of wife 2 child- - Decree ed: 1/9/44	War Indemnity	Aliment Indemnity				
Dated: 8/1/45	Dated: 8/1/45	Dated: 1/5/45	Dated:			
3	4	5	6	7	8	9
16,40	20,=	8,=		114,40	4,89	109,51
16,40	20,=	8,=		107,60	4,35	103,25
16,40	20,=	8,=		104,40	4,25	100,15
16,40	20,=	8,=		89,60	4,06	95,54
=	=	8,=		44,=	0,70	43,30
=	5,=	8,=		49,40	0,76	48,64
=	5,=	8,=		47,40	0,75	46,65

Dated 2/10/944

Commissary Decree

The charged Inspector
(Dr. Gildo Cavallarin)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE

CLASSIFICATION	Official basic wage according to collective agreement Dated: 2/10/944	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS			
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated: 1/9/44	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 1/5/45	Dated:
1	2	3	4	5	6
A Specialist tradesmen Such as <u>Carded-miles-stone men, mechanics</u>	70,80	16,40	20,=	8,=	
B Tradesmen grade I Such as <u>Continuous machine weavers</u>	64,80	16,40	20,=	8,=	
C Tradesmen grade II Such as <u>table charged polishers</u>	61,60	16,40	20,=	8,=	
D Apprentices (18-20 years of age)					
E Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)					
F Unskilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=	
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=	
H Women Semi-skilled	36,=	=	5,=	8,=	
I Women Unskilled	34,40	=	5,=	8,=	

SOURCE OF INFORMATION Work Nat. Commissary Decree

REMARKS:

E RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Amianthus

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY

ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Gross Daily wage as at 1/5/45	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	Prevailing rate, i.e.... average rate of pay actual- ly being receiving
Family allo- cances on ba- sis of wife & 2 child- ren - Decree dated 1/9/44	War Indemnity Dated 8/1/45	Aliment Indemnity Dated 1/5/45	50 50 50 Dated:			
3	4	5	6	7	8	9
16,40	20,=	8,=		115,20	4,91	110,29
16,40	20,=	8,=		109,20	4,40	104,80
16,40	20,=	8,=		106,=	4,30	101,70
16,40	20,=	8,=		99,60	4,06	95,54
=	=	8,=		44,=	0,70	43,30
=	5,=	8,=		49,=	0,70	48,24
=	5,=	8,=		47,40	0,70	46,65

Commissary Decree

Date d 2/10/944

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

CLASSIFICATION	MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE				
	Official wage according to collective agreement Dated 15/4/45 valid from 1/1/45	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS			
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated: 1/9/44	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 18/3/45	Dated:
	1	2	3	4	5
A Specialist tradesmen Such as <u>handrullers</u>	72,40	16,40	20,=	8,=	
B Tradesmen grade I Such as <u>completingmen</u>	64,80	16,40	20,=	8,=	
C Tradesmen grade II Such as _____					
D Apprentices (18-20 years of age)	43,20	=	5,=	8,=	
E Specialist labourers artisans helpers etc (13 years and over)					
F Unskilled labourers (18 years and over)	35,20	16,40	20,=	8,=	
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=	
H Women Semi-skilled	42,=	=	5,=	8,=	
I Women Unskilled	34,40	=	5,=	8,=	

SOURCE OF INFORMATION: Work Commissary Decree and Prefect Decrees of which the law for apprentices from 18 to 20 years was considered the middle of wages according to their seniority in the biennial period of apprenticeship. The wages referring with extraordinary work who has presently an exceptional character.

RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLANT: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Manufactures of hats

SUMMARY OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY

ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				Gross Daily wage as at 1/5/945	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	Prevailing rate, i.e. ... average rate of pay actual- ly being receiving
Family allo- cances on be- half of wife & 2 child- ren - Decree dated: 1/9/44	War Indemnity Date: 8/1/45	Aliment Indemnity Date: 12/3/45	Dated:			
3	4	5	6	7	8	9
16,40	20,=	8,=		116,80	4,90	111,90
16,40	20,=	8,=		109,20	4,48	104,72
=	5,=	8,=		56,20	2,03	54,17
16,40	20,=	8,=		101,60	3,95	97,65
=	=	8,=		44,=	0,75	43,25
=	5,=	8,=		55,=	0,88	54,12
=	5,=	8,=		47,40	0,82	46,58

Necessary Decree and Prefect Decrees of which the last dated 1/5/45
to 20 years was considered the middle of wages establishes for collective agreement.
the biennial period of apprentices. the wages refers to 8 daily hours and thence exclu-
has presently an exceptional character.

The charged Inspector
(Mario Coppe)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

CLASSIFICATION	MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE				
	Official basic wage according to collective agreement Dated: 19/2/945	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS			
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated 1/9/44	War Indemnity	Aliment Indemnity	
			Date 8/1/43	Date 1/5/43	Date:
1	2	3	4	5	6
A Specialist tradesmen Such as leadroous conductors	80,=	16,40	20,=	8,=	
B Tradesmen grade I Such as Praisers	62,40	16,40	20,=	8,=	
C Tradesmen grade II Such as					
D Apprentices (18-20 years of age)	62,40	=	5,=	8,=	
E Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)	58,=	16,40	20,=	8,=	
F Unskilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=	
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=	
H Women Semi-skilled	38,=	=	5,=	8,=	
I Women Unskilled	34,40	=	5,=	8,=	

SOURCE OF INFORMATION Work Ministry Decree and various Prefect Decrees the last

REMARKS: Women are not considered chief of family.-

RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Chemical

N^o 18

TABLE OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY

ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS

ly allo as on ba of wife child- Decree 11/9/44	War Indemnity Dated 8/1/43	Aliment Indemnity Dated 1/3/43	Dated:	Gross Daily wage as at 1/3/43	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	Prevailing rate, i.e., average rate of pay actual- ly being receiving
	4	5	6	7	8	9
6,40	20,=	8,=		114,40	4,72	109,68
6,40	20,=	8,=		106,80	4,35	102,45
=	5,=	8,=		75,40	3,55	71,85
6,40	20,=	8,=		102,40	4,05	98,35
16,40	20,=	8,=		99,60	3,94	95,66
=	=	8,=		44,=	0,75	43,25
=	5,=	8,=		51,=	0,89	50,11
=	5,=	8,=		47,40	0,82	46,58

by Decree and various Prefect Decrees the last Dated 1/3/43

chief of family.-

The charged inspector
(Zambrelli Giovanni)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE					
CLASSIFICATION	Official basic wage according to collective agreement Dated: 2/3/45	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS			
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated 1/9/44	War Indemnity Dated 5/1/45	Aliment Indemnity Dated 1/9/45	Dated:
1	2	3	4	5	6
A Specialist tradesmen Such as <u>machinists-cutters</u>	72,=	16,40	20,=	8,=	
B Tradesmen grade I Such as <u>Manufacturers</u>	63,20	16,40	20,=	8,=	
C Tradesmen grade II Such as <u>at letter B)</u>					
D Apprentices (18-20 years of age)					
E Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)	58,40	16,40	20,=	8,=	
F Unskilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=	
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=	
H Women Semi-skilled	38,=	=	5	8,=	
I Women Unskilled	34,40	=	5,=	8,=	

SOURCE OF INFORMATION Work Ministry Decree and various decrees the last

REMARKS: The regulation of wages fixes the hour wage for the apprentices from 18 considered chiefs of family.

The cha
(15-18)

RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Gum

TABLE OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY

ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS

Y allo s on ba fwife child- Decree 1/9/44	War Indemnity Dated: 8/1/45	Aliment Indemnity Dated: 1/8/45	5 6 Dated:	61-55 Daily wage as at 1/5/45	11-55 (social ins. income tax etc deduct- ions)	average rate of pay actual- ly being receiving
	4	5	6	7	8	9
40	20,=	8,=		116,40	4,80	111,60
40	20,=	8,=		107,60	4,45	103,15
40	20,=	8,=		102,80	3,30	99,50
40	20,=	8,=		99,60	3,15	96,45
=	=	8,=		44,=	0,75	43,25
=	5	8,=		51,=	0,90	50,10
=	5,=	8,=		47,40	0,80	46,60

Decree and various decrees the last

Date d 1/5/945

the hour wage for the apprentices from 18 to 20 years. Women are not

The charged Inspector

(Di Taranto Attilio)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE						
CLASSIFICATION	Official ba	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS				G D W S 1
	sic wage according to collecti ve agreement Dated 15/3/45 Valid from 1/1/45	Family allo wances on ba sis of wife & 2 child- ren - Decree Dated 1/9/44	War Indemnity Dated 8/1/45	Aliment Indemnity Dated 1/5/45	Dated: _____	
1	2	3	4	5	6	
A Specialist tradesmen Such as <u>Groupchreis</u> <u>piercers chleis</u>	72,=	16,40	20,=	8,=		
B Tradesmen grade I Such as <u>piercers-Miners</u>	67,20	16,40	20,=	8,=		
C Tradesmen grade II Such as <u>adyut piercers</u> <u>adyut miners</u>	60,=	16,40	20,=	8,=		
D Apprentices (18-20 years of age)						
E Specialist labourers artisans helpers etc (18 years and over)						
F Unskilled labourers (18 years and over)	56,80	16,40	20,=	8,=		
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	37,60	=	=	8,=		
H Women Semi-skilled						
I Women Unskilled						

SOURCE OF INFORMATION Work Minister Decree dated 15/3/945 and Prefect variu

REMARKS:

(IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Mine (works in under-ground)

OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY				Prevailing rate, i.e.... average rate of pay actually being receiving	
ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS	War Indemnity	Aliment Indemnity	Gross Daily wage as at 1/5/45	"Trattenute" (social ins. income tax etc deductions)	
10 on 1/4 life old- free 9/44	Dated: 8/1/45	Dated: 1/5/45	Dated:		
4	5	6	7	8	9
0	20,=	8,=	116,40	4,90	111,50
0	20,=	8,=	111,60	4,65	106,95
0	20,=	8,=	104,40	4,25	100,15
40	20,=	8,=	101,20	4,05	97,15
	=	8,=	45,60	0,90	44,70

Decree dated 15/3/945 and Prefect various Decrees

The charged Inspector
(Dr. Anadio Anfosso)

DAILY WAGE RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

MAKE UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PR					
CLASSIFICATION	Official basic wage according to collective agreement Dated: 15/3/45 Valid from 1/1/46	ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS			
		Family allowances on basis of wife & 2 children - Decree Dated: 1/9/44	War Indemnity Dated: 8/1/945	Aliment Indemnity Dated: 1/5/45	Dated:
1	2	3	4	5	6
A Specialist tradesmen Such as <u>Groupchiefs</u> <u>Pierces chiefs</u>	70,40	16,40	20,=	8,=	
B Tradesmen grade I Such as <u>Piercers-Miners</u>	65,60	16,40	20,=	8,=	
C Tradesmen grade II Such as <u>adyut piercers</u> <u>adyut miners</u>	58,40	16,40	20,=	8,=	
D Apprentices (18-20 years of age)					
E Specialist labourers artisans helpers etc (13 years and over)					
F Unskilled labourers (18 years and over)	55,20	16,40	20,=	8,=	
G Unskilled labourers (16-18 years of age)	36,=	=	=	8,=	
H Women Semi-skilled	40,=	=	5,=	8,=	
I Women Unskilled	34,40	=	5,=	8,=	

SOURCE OF INFORMATION Work Minister Decree dated 16/3/945 ad various Prefec

REMARKS:

RATES (IN LIRE) - EIGHT HOUR DAY

PLACE: Cuneo (2nd Group)

INDUSTRY: Mine- external works

N: 21

SET UP OF OFFICIAL WAGE RATES OF ITALIAN PRIVATE INDUSTRY				Gross Daily wage as at 1/5/45	"Trattenute" (social ins. income tax etc deduct- ions)	Prevailing rate, i.e.... average rate of pay actual- ly being receiving
ADDITIONAL INDEMNITIES OR BONUS						
Family allo- cances on ba- sis of wife 2 child- ren - Decree dated: 1/9/44	War Indemnity Dated: 8/1/945	Aliment Indemnity Dated: 1/5/45	Dated:			
3	4	5	6	7	8	9
16,40	20,=	8,=		114,80	4,75	110,05
16,40	20,=	8,=		110,=	4,50	105,50
16,40	20,=	8,=		102,80	4,15	108,65
16,40	20,=	8,=		99,60	4,10	95,50
=	=	8,=		44,=	0,85	43,15
=	5,=	8,=		53,=	0,95	52,05
=	5,=	8,=		47,40	0,80	46,60

after Decree dated 15/3/945 ad various Prefect Decrees

The charged Inspector
(Dr. Amadio Anfosso)

SALARIO GIORNALIERO (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

CLASSIFICAZIONE	Determinazione delle tariffe salar. offic. dell'industria				
	Paga offic. base come da contratto collettivo. Data: 2/3/45 in vigore dal 1/1/45	Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-Decreto Data: 1/3/44	Indennità guerra Data: 8/1/45	Indennità mensa Data: 1/5/45	Data:
1	2	3	4	5	6
Operai specializzati Quali: (1)	74,==	16,40	20	8	
R Operai (Grado I) Qualif. Quali: (2)	66,40	16,40	20	8	
C Operai (Grado II) Qualif. Quali:					
D Apprendisti (18-20 anni)					
E Manovali specializzati (Sopra i 18 anni)	60,==	16,40	20	8	
F Manovali comuni (Sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20	8	
G Manovali comuni (16-18 anni)	36,==	=	=	8	
H Donne (semi-qualificate)	41,20	=	5	8	
I Donne manovali	34,40	=	5	8	

Fonte dell'informazione Decreto del Commissario Nazionale del Lavoro;

Decreti Prefettizi e Comandati del Comitato Provinciale di Interclassi

OSSERVAZIONI:

- (1) - Elettricisti provetti - autoclavisti - stagionatori-condensatori ecc.
 (2) - Meccanici - macellatori - salatori - scrematori - intallatori ecc.

RE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo: Cuneo (II Gruppo)
Ramo di industria: Alimentari

N. 2

pe delle tariffe salar.uffic.dell'industria privata italiana

Indennità supplementari e premi

ogni fam.
ati su
moglie e
igli-De-
to

a: 1/9/44

Indennità
guerraIndennità
mensaPaga gior-
naliera lor
da come
al 1/3/45Trattenute
ricchezza
mobile, as-
sicuras.
sociali, ecc.Tariffa sa-
lariale ge-
dia attual-
mente corri-
sposta.

Data:	Data:	Data:				
8/1/45	1/3/45					
3	4	5	6	7	8	9
6,40	20	8		113,40	4,90	113,50
6,40	20	8		110,80	4,48	106,32
6,40	20	8		104,40	4,22	100,18
6,40	20	8		99,40	3,93	95,47
=	=	8		44,--	0,77	43,23
=	5	8		54,20	0,96	53,24
=	5	8		47,40	0,80	46,60

to del Commissario Nazionale del Lavoro:

Data 12/5/45

ato del Comitato Provinciale di Liberazione

sti - stagionatori - condensatori ecc.

- sorsatori - imballatori ecc.

L'ispettore incaricato
(Carlo Molinari)

TARIFFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo
Ramo di

Determinazione delle tariffe salar.uffic. dell'industria priv.

CLASSIFICAZIONE	Pag. uffic. base come da Decreto 19/2/45 con dal 1/1/45	Indennità supplementari e premi				Pag. gi- taliera da come al 1/1/45
		Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-De- creto Data: 1/3/45	Indennità guerra Data: 8/1/45	Indennità mense Data: 1/3/45	Data:	
1	2	3	4	5	6	7
A Operai specializzati Quali: (1)	72,=	16,40	20,=	8,=		116,40
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: (2)	68,20	16,40	20,=	8,=		107,60
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: (3)	58,40	16,40	20,=	8,=		102,80
D Apprendisti (18-20 anni)						
E Manovali specializzati (sopra i 18 anni)						
F Manovali comuni (sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20,=	8,=		99,60
G Manovali comuni (16-18 anni)	36,=	=	=	8,=		44,=
H Donne (semi-qualificate)	38,=	=	8,=	8,=		54,=
I Donne manovali	34,40	=	8,=	8,=		49,40

Fonte dell'informazione

Decreto del Ministro del lavoro del 19/2/45 e Decreto

OSSERVAZIONI:

- (1) Selezionatori e classificatori peli - sennetanti a mano e macchine
macchine a spezzare -
(2) Conduttori macchine a pelare, pargare, spargare e apprettare -
(3) Aiutanti macchine a pelare, pargare, spargare, apprettare, ecc. addi-
mento a vasche lavaggio pelo.

TARIFFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

CLASSIFICAZIONE	Determinazione delle tariffe salar.uffic.dell'industria				
	base come da contrar- to collet- tivo. Decreto Data: 3/3/45 - validità 1/1/45	Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-De- creto Data 1/9/44	Indennità guerra Data: 8/1/45	Indennità malattia Data: 1/5/45	Data:
1 Operai specializzati Quali: (1)	72,40	16,40	20,-	8,-	
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: (2)	64,80	16,40	20,-	8,-	
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: (3)	59,60	16,40	20,-	8,-	
D Apprendisti (18-20 anni)					
E Manovali specializzati (sopra i 18 anni)					
F Manovali comuni (sopra i 18 anni)					
G Manovali comuni (16-18 anni)					
H Donne (semi-qualificate)	40,40	=	8,-	8,-	
I Donne manovali	35,80	=	8,-	8,-	

Fonte dell'informazione

Decreto del Ministro del Lavoro del 3/3/45 e Dec

OSSERVAZIONI (1) Tagliatori e tracciatori di pelli e cuoio, premontatori e ma
 (2) Tagliatori, tracciatori di tessuto-inchiostatori guardole - ar
 (3) Addetti a lavori accessori dei reparti taglio-montaggio e len

0337

785021

E) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Ingo Cuneo (2° gruppo)
Ramo di industria calzaturifici

N. 4

e delle tariffe salar.uffic.dell'industria privata italiana
Indennità supplementari e premi

ogni fam. ti su oglie e gli-De- 1/9/44	Indennità guerra Data: 8/1/45	Indennità mensa Data: 1/5/45	Data:	Paga gior- naliera lor da come al 1/5/45	Trattenute ricchezza mobile, as- sicuraz. sociali, ecc.	Tariffa sa- lariale me- dia attual- mente corri- sposta.
	4	5	6	7	8	9
,40	20,-	8,-		116,80	4,30	111,90
,40	20,-	8,-		109,80	4,50	105,10
,40	20,-	8,-		104,40	4,20	100,20
	5,-	8,-		53,40	0,95	52,45
	5,-	8,-		49,80	0,80	49,-

dal Ministro del Lavoro del 2/3/45 e Decreti Prefetizi vari.

Di pelli e cuoio, calzaturifici e montatori, tessitori e
di tessuto-inchiodatori guardole - applicatori tacchi e suole
esori dei reparti taglio-montaggio e fondo -

L'Ispezione incaricata
(Dott. Emilio Infocsa)

TARIFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo
Ramo

Determinazione delle tariffe salar.uffic.dell'industria						
CLASSIFICAZIONE	Pag. uffic. base come da contrat- to collet- tivo. in Data: 2/3/45 in vigore dal 1/1/45	Indennità supplementari o premi				Pag. sal. da c al 1
		Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-De- creto Data: 1/5/44	Indennità guerra Data: 8/1/45	Indennità messa Data: 1/5/45	Data:	
1	2	3	4	5	6	7
Operai specializzati Quali: conduttori di macchine e utensili in piano, incisioni, ecc.	72,-	16,40	20,-	8,-		11
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: cilindri comuni,olandatori maratori comuni, stagnini, ecc.	65,80	16,40	20,-	8,-		11
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: lavoratori strani e cellulosa lavoratori comuni, ecc.	64,40	16,40	20,-	8,-		10
D Apprendisti (18-20 anni)						
E Manovali specializzati (Sopra i 18 anni)	60,80	16,40	20,-	8,-		10
F Manovali comuni (Sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20,-	8,-		9
Manovali comuni (16-18 anni)	38,-	=	=	8,-		4
H Donne (semi-qualificate)	38,80	=	5,-	8,-		5
I Donne manovali	34,40	=	6,-	8,-		4

Fonte dell'informazione

Decreto Commissario Nazionale del Lavoro, Decreti

OSSERVAZIONI: L'orario normale di lavoro osservato negli stabilimenti per la produzione carta oscilla tra le 45 e le 48 ore settimanali.

L'Ispettor
(Carlo B)

IRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Lugogo Suneo (II gruppo)
Ramo di industria Cartaria

Indennità supplementari e premi				Paga gior- naliera lor da come al 1/5/45		Trattenute ricchezza mobile, as- sicuraz. sociali, ecc.	Tariffa sa- lariale me- dia attual- mente corri- sposta.
Indennità guerra	Indennità mensa						
Data: 1/9/44	Data: 8/1/45	Data: 1/5/45	Data:				
3	4	5	6	7	8	9	
16,40	20,-	8,-		116,40	4,80	111,60	
16,40	20,-	8,-		111,20	4,56	106,64	
16,40	20,-	8,-		106,80	4,26	104,54	
16,40	20,-	8,-		106,20	4,25	100,95	
16,40	20,-	8,-		99,60	3,96	95,64	
=	=	8,-		44,-	0,75	43,25	
=	5,-	8,-		51,80	0,84	50,96	
=	5,-	8,-		47,40	0,80	46,60	

Decreto Commissario Nazionale del Lavoro, Decreti vari e l'ultimo in Data 1/3/45

lavoro osservato negli statuti per la produzione della pasta legno e della xx
ore settimanali.

L'ispettore incaricato
(Carlo Molineri)

TARIFFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Leo
Ran

Determinazione delle tariffe salariali dell'industria

CLASSIFICAZIONE	Paga uffic. base come da contrat- to collet- tivo. Data: 29/9/1944	Indennità supplementari e premi				Pa da al
		Assegni fan. basati su di moglie e 2 figli-De- creto Data: 1/9/44	Indennità guerra Data: 8/1/45	Indennità mensa Data: 1/2/45		
1	2	3	4	5	6	
A Operai specializzati Quali: attrezzisti-cali- cri- B Operai (Grado I) Qualif. Quali: aggiustatori-ale- satori-rettificatori	72,40	16,40	20,=	8,=		
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: tornitori-travani- sti- D Apprendisti (18-20 anni)	64,80	16,40	20,=	8,=		
E Manovali specializzati (Sopra i 18 anni)	58,=	16,40	20,=	8,=		
F Manovali comuni (Sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20,=	0,=		
G Manovali comuni (16-18 anni)	36,=	=	=	8,=		
H Donne (semi-qualificate)	38,=	=	5,=	8,=		
I Donne manovali	34,40	=	5,=	8,=		

Fonte dell'informazione Decreto Commissario Lavoro e decreti vari di cui 1

OSSERVAZIONI: Per gli apprendisti dai 19 ai 20 anni è stato considerato il salario contratto prevede salari diversi a seconda dei titoli di studio e dell'anzianità

E) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo . . . Cuneo (II Gruppo)

Ramo di industria . . . Meccaniche

Automobilistiche

e delle tariffe salar.uffic.dell'industria privata italiana				Tariffa sa-		
ndennità supplementari e premi				lariale me-		
gni fam.	Indennità	Indennità	Data:	Paga gior-	Trattenute	lariale me-
ti su	guerra	mensa		naliera lor	ricchezza	dia attual-
oglie e				da come	mobile, as-	mente corri-
gli-De-				al 1/5/45	sicuraz.	sposta.
1/5/44	Data:	Data:	Data:		sociali, ecc.	
	8/1/45	1/5/45				
4	5	6	7	8	9	
6,40	20,=	8,=		116,80	4,90	111,90
6,40	20,=	8,=		116,80	4,90	111,90
5,40	20,=	8,=		109,20	4,48	104,72
=	5,=	8,=		55,60	1,01	55,59
6,40	20,=	8,=		102,40	4,10	98,30
6,40	20,=	8,=		99,60	3,95	95,65
=	=	8,=		44,=	0,75	43,25
=	5,=	8,=		51,=	0,90	50,10
=	5,=	8,=		47,40	0,82	46,58

e Commissario Lavoro e decreti vari di cui l'ultima in data 1/5/45

18 ai 20 anni è stato considerato il salario medio in quanto il vigente

seconda dei titoli di studio e dell'anzianità di apprendistato del lavoro-

segue a tergo

IPPE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNO LAVORATIVA DI 8 ORE

CLASSIFICAZIONE	Determinazione delle tariffe salariali offic. dell'Industria					Raz. da al
	Paga offic. base come da contratto collettivo. Data 15-4-45 validità 1-1-45	Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-Decreto Data 1-9-44	Indennità guerra Data 8-1-1945	Indennità mense Data 1-5-45	Data:	
1	2	3	4	5	6	
A Operai specializzati Quali: <u>Montatori di I°</u> <u>saldatori a gas, elettrici</u>	72,40	10,40	20.-	8.-	- - -	11
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: <u>Montatori di II°</u> <u>forgiatori</u>	64,80	16,40	20	8	-	10
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: _____	-	-	-	-	-	-
D Apprendisti (18-20 anni)	-	-	-	-	-	-
E Manovali specializzati (Sopra i 18 anni)	60,40	16,40	20	8	-	10
F Manovali comuni (Sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20	8	-	10
G Manovali comuni (16-18 anni)	36,-	-	-	8	-	4
H Donne (semi-qualificate)	-	-	-	-	-	-
I Donne manovali	-	-	-	-	-	-

Fonte dell'informazione Decreto Commissario del Lavoro e Decreti vari di c

OSSERVAZIONI Data la natura dei lavori non sono previsti contrattualmente minimi minile che non trova generalmente impiego nell'attività di cui trattasi. Le paghe si e quindi con esclusione di lavoro straordinario.

L'Ispettore
(Coppo Ma

ME) - GIORNALE LAVORATIVA DI 8 ORE

Lungo Prov. Cuneo. (II Gruppo)

Ramo di industria . Installazione - Manutenzione impianti idrici, igienici, riscaldamento.

ne delle tariffe salari ufficio dell'industria privata italiana

Indennità supplementari e premi

ogni fam.

ati su

moglie e

figli-De-

to

a 1-9-44

Indennità
guerraIndennità
mensaData 8-1-
1945

Data 1-5-45

Data:

Paga gior-
naliera lor
da come
al 1-5-45Trattenute
ricchezza
mobile, as-
sicuraz.
sociali, ecc.Tariffa sa-
lariale ne-
dia attual-
mente corri-
sposta.

3	4	5	6	7	8	9
6,40	20.-	8.-	- -	116,80	4,90	111,90
6,40	20	8	-	109,20	4,48	104,72
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6,40	20	8	-	104,80	4,25	100,65
6,40	20	8	-	101,60	3,95	97,65
-	-	8	-	44,7	0,75	43,25
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

to Commissario del Lavoro e Decreti vari di cui l'ultimo in data 1-5-1945 -

ri non sono previsti contrattualmente minimi salariali per la maestranza fem-
go nell'attività di cui trattasi. Le paghe si riferiscono ad 8 ore giornaliere
ordinario.

L'Ispettore incaricato
(Coppe Mario)

TARIFFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Lugli
Rano

Determinazione delle tariffe salar. uffic. dell'industria

CLASSIFICAZIONE	Pag. uffic. base come da contrat- to collet- tivo. Data: 19/2/45 in vigore 1/1/45	Indennità supplementari e premi				Pag. dal da al
		Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-De- creto Data: 1/9/44	Indennità guerra Data: 8/1/45	Indennità morte Data: 1/5/45	Data:	

1	2	3	4	5	6
A Operai specializzati Quali: <u>ci provetti, meccanici</u> 68,40	15,40	20,-	8,-		
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: <u>operatori, lavinatori</u> 62,40	15,40	20,-	8,-		
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: <u>operatori, formatori</u> 58,-	15,40	20,-	8,-		
D Apprendisti (18-20 anni) 2,-					
E Manovali specializzati (sopra i 18 anni)					
F Manovali comuni (sopra i 18 anni) 55,28	15,40	20,-	8,-		
G Manovali comuni (16-18 anni) 36,-	=	=	8,-		
H Donne (semi-qualificate) 40,-	=	8,-	8,-		
I Donne manovali 34,40	=	8,-	8,-		

Fuente dell'informazione

Decreto Ministero del Lavoro e Decreti Prefettuali

OSSERVAZIONI: Contratto fissa la base oraria per gli apprendisti sotto i 18 anni.
Non è contemplato il caso di apprendisti dai 18 ai 20 anni. Le donne sono s...

RE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luglio Duneo (2° Gruppo) N.8
Ramo di industria Cemento, calce e
53880

me delle tariffe salar.uffic.dell'industria privata italiana Tariffa sa-
Indennità supplementari e premi lariale me-
ogni fan. Indennità Indennità dia attual-
ati su guerra menza mente corri-
moglie e sposta.
figli-De-
to
a: 1/9/44 Data: 8/1/45 Data: 1/5/45 Data:
3 4 5 6 7 8 9

16,40	20,-	8,-		112,80	4,64	106,16
16,40	20,-	8,-		104,80	4,32	100,48
16,40	20,-	8,-		102,40	4,28	98,12
16,40	20,-	8,-		99,60	3,94	95,66
=	=	8,-		44,-	3,78	40,22
=	0,-	8,-		33,-	3,94	29,06
=	5,-	8,-		47,40	3,82	43,58

to Ministero del Lavoro e Decreti Prefettuali vari, ultimo in data 1/5/45.

in base oraria per gli apprendisti sotto i 16 anni e dai 16 ai 18 anni -
apprendisti dai 18 ai 20 anni. Le donne sono state considerate non capo famiglia.

(L. 12/10/43)
(L. 12/10/43)

TARIFFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo
Ramo

CLASSIFICAZIONE	Determinazione delle tariffe salariali officio dell'industria					Pag dal da al
	Paga officio. base con da contrat- to collet- tivo. Data: <u>28/9/44</u>	Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-De- creto <u>1/9/44</u> Data: <u>1/9/44</u>	Indennità guerra 8/1/45 Data: <u>8/1/45</u>	Indennità messa 1/5/45 Data: <u>1/5/45</u>	Data: <u> </u>	
1	2	3	4	5	6	
A Operai specializzati Quali: <u>mulattori, armatori, muratori, carpentieri, falegnami, ecc.</u>	68,-	16,40	20,-	8,-		1
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: <u>mulattori, armatori, muratori, carpentieri, falegnami, ecc.</u>	64,80	16,40	20,-	8,-		1
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: <u>sono alla lettera</u>	=	=	=	=		
D Apprendisti (18-20 anni)	=	=	=	=		
E Manovali specializzati (sopra i 18 anni)	58,-	16,40	20,-	8,-		1
F Manovali comuni (sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20,-	8,-		
G Manovali comuni (16-18 anni)	36,-	=	=	8,-		
H Donne (semi-qualificate)	=	=	=	=		
I Donne manovali	=	=	=	=		

Fonte dell'informazione Decreto del Comm. Naz. del Lavoro e Decreti Prefe-
~~-----~~
 OSSERVAZIONI. Lavoro non stabilisce la paga per gli apprendisti dai 18 ai 20 anni
 dai 16 ai 18 anni e per apprendisti sotto i 16 anni. Nell'industria la paga non va
 simile e pertanto il Decr. del Comm. Naz. del Lavoro non stabilisce la paga per

(L. 14/3/45)

Firma

0 5 9 7 1

785021

Lungo Cuneo (II Gruppo)

19

Ramo di industrie Edilizia, ed affi

ORMATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Le tariffe salari uffic. dell'industria privata italiana			Tariffe		
ità supplementari e premi			tariffa media attualmente corrisposta.		
Indennità guerra	Indennità mensa		Paga giornaliera lorda come al 1/3/45	Trattenute ricchezza mobile, assicuraz. sociali, ecc.	
Data: 8/1/45	Data: 1/5/45	Data:			
4	5	6	7	8	9
20,-	8,-		112,40	4,70	107,70
20,-	8,-		108,20	4,65	104,55
=	=		=	=	=
=	=		=	=	=
20,-	8,-		102,40	4,10	98,30
20,-	8,-		99,30	3,95	95,35
=	8,-		44,-	0,75	43,25
=	=		=	=	=
=	=		=	=	=

el Comm. Naz. del Lavoro e Decreti Prefettizi, l'ultimo in data 19/3/45.
e di 8 ore giornaliere e di 45 ore settimanali. Decreto del Comm. Naz. del
paga per gli apprendisti dai 16 ai 20 anni, ma quella per apprendisti
to i 16 anni. Nell'industria edile non viene occupata mano d'opera fem-
del lavoro non stabilisce la tariffa per la maestranza femminile.
(L. 11/11/45 art. 118)

Luigi de Tanti

TARIFFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

La go
Ramo

Determinazione delle tariffe salariali offic. dell'industria

CLASSIFICAZIONE	Paga uffic. base come da contrat- to collet- tivo. Data: 28/9/44 in vigore dal 1/11/44	Indennità supplementari e premi				Paga fatti da al
		Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-De- creto Data: 1/9/44	Indennità di guerra dall'8/1/ 1945 - Data: 2/5/45	Indennità di mensa Data: 1/5/45	Data:	
1	2	3	4	5	6	7
A Operai specializzati Quali: fuochisti	74,40	16,40	20,00	8,00	-	11
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: -	-	-	-	-	-	-
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: -	-	-	-	-	-	-
D Apprendisti (18-20 anni)	-	-	-	-	-	-
E Manovali specializzati (sopra i 18 anni)	-	-	-	-	-	-
F Manovali comuni (sopra i 18 anni)	-	-	-	-	-	-
G Manovali comuni (16-18 anni)	-	-	-	-	-	-
H Donne (semi-qualificate) filatrici di 1 ^a cat. (1)	41,60	-	5,00	8,00	-	-
I Donne manovali	-	-	-	-	-	-

Fonte dell'informazione Decreto Commissario Naz. Lavoro e Decreti Prefetti

OSSERVAZIONI: Orario normale giornaliero otto ore. Poiché la maestranza è cost
femminile, le tariffe salariali delle principali categorie di donne, sono esposte

GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo Prov. Cuneo - (2° Gruppo)
Ramo di industria trattatura seta

N. 10

Indennità supplementari e premi				Tariffa SS-lariale media attualmente corrisposta.	
Indennità di guerra dall'8/1/1945 -	Indennità di mensa		Paga giornaliera al 1.5.45	Trattenute ricchezza mobile, assicuraz. sociali, ecc.	
Data: 1/5/45	Data: 1/5/45	Data: 1/5/45			
4	5	6	7	8	9
20,00	8,00	-	118,80	4,96	113,84
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,00	8,00	-	54,60	0,97	53,63
-	-	-	-	-	-

Commissario Naz. Lavoro e Decreti Prefettizi, Unificato in data 1-5-45 -

oro otto ore. Poichè la maestranza è costituita per il 99 % da personale
 principali categorie di donne, sono esposte in aggiunta a tergo.

segue a tergo

	1	2	3	4	5
L Operai specializzate Quali: Filatrici provette - provinatrici		44,00	=	5,00	8,00
M Operai qualificate di 2 ^a cat. Quali: Annodatrici fisse - recottine		39,20	=	5,00	8,00
N Operai comuni (cernitrici di filanda o di amasso - strusine)		37,60	=	5,00	8,00
O Manovali comuni sotto i 16 anni (scopinatrici)		26,40	=	=	8,00

L'Ispettore insa
(Riccardo Monti)

	3	4	5	6	7	8	9
00	=	5,00	8,00	-	57,00	1,02	55,98
20	=	5,00	8,00	-	52,20	0,92	51,28
60	=	5,00	8,00	=	50,60	0,89	49,71
40	=	=	8,00	=	34,40	0,55	33,85

L'Ispettore incaricato
(Riccardo Monti)

Luca Novati
(1985-01-01)

Luca Novati

TARIFFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo
Rano

Determinazione delle tariffe salariali ufficio dell'industria p

CLASSIFICAZIONE	Paga offic. base come da contrat- to collet- tivo. Data: 29/9/44	Indennità supplementari e premi Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-De- creto Data: 1/9/44	Indennità di guerra in vigore dal 24/4/43 Data: 28-1-1945	Indennità corrispet- tivo mensa Data: 1/5/45	Data: _____	Paga fatti da c allo
-----------------	---	---	--	--	-------------	-------------------------------

	1	2	3	4	5	6	
A Operai specializzati Quali: operatori stampatori operatori - latini - ecc.	72,40	16,40	20,00	8,00	-	-	11
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: operatori corde filatori al operatori - latini - ecc.	64,80	16,40	20,00	8,00	-	-	10
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: operatori di mischia - cordoni operatori - latini - ecc.	61,60	16,40	20,00	8,00	-	-	10
D Apprendisti (18-20 anni)	55,20	-	5,00	8,00	-	-	
E Manovali specializzati (Sopra i 18 anni)	58,00	16,40	20,00	8,00	-	-	10
F Manovali comuni (Sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20,00	8,00	-	-	
G Manovali comuni (16-18 anni)	36,00	-	-	8,00	-	-	
H Donne (semi-qualificate) operatori - latini - ecc.	36,00	-	5,00	8,00	-	-	
I Donne manovali	34,40	-	5,00	8,00	-	-	

Fonte dell'informazione Decreto del Commissario Naz. del Lavoro e Decreti
data 19-3-45 -

OSSERVAZIONI. Gli orari di lavoro presso l'industria cotoniera vanno da un minimo settimanali, in conseguenza della mancanza di materia prima; tuttavia il citato deve di corrispondere agli operai la paga base per 48 ore settimanali, indipendentemente

N LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Lungo Prov. Cuneo (II Gruppo)
Ramo di industria . Cotoniera .

Indennità supplementari o premi				Paga gior- naliera lor- da come al 19/3/945		Trattenute ricchezza mobile, as- sicuraz. sociali, ecc.	Tariffa 85- lariale me- dia attual- mente corri- sposta.
Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-De- creto Data: 1/9/44	Indennità di guerra in vigore dal 3/4/43 Data: 1/8-1 1945	Indennità corrispet- tivo mese Data: 1/5/45	Data:				
3	4	5	6	7	8	9	
16,40	20,00	8,00	-	116,80	4,80	111,94	
16,40	20,00	8,00	-	109,20	4,45	104,75	
16,40	20,00	8,00	-	106,00	4,25	101,75	
-	5,00	8,00	-	68,20	2,57	65,63	
16,40	20,00	8,00	-	102,40	4,05	97,95	
16,40	20,00	8,00	-	99,60	3,94	95,74	
-	-	8,00	-	44,00	0,75	43,25	
-	5,00	8,00	-	49,00	0,86	48,14	
-	5,00	8,00	-	47,40	0,72	46,68	segue a tergo

Decreto del Commissario naz. del Lavoro e Decreti Prefettizi vari, l'ultimo in data 19-3-45 -
re presso l'industria cotoniera vanno da un minimo di 8 ore a un massimo di 24 ore
mancanza di materia prima; tuttavia il citato decreto (art. 9) stabilisce l'obbligo
paga base per 48 ore settimanali, indipendentemente dagli orari attuati.
segue a tergo. /.

	1	2	3	4	5
L	Operai specializzate quali: Maestre annoda-catene a macchina-tessitrici Jacquard velluti operati, ecc.	44,00	-	5,00	8,00
M	Operai qualificate (Grado I) Quali: Addette alle pettinatrici filatrici al sefacting - orditrici tessitrici, ecc.	40,00	-	5,00	8,00
N	Operai qualificate (Grado II) Quali: Cardatrici - addette agli stiratoi e ai rings - aspatrici - pinzatrici ecc.	38,00	-	5,00	8,00
O	Apprendiste (18-20 anni)	34,40	-	5,00	8,00

Poichè le maestranze cotoniere (eccettuate quelle delle stamperie) sono co
da personale femminile, si è ritenuto opportuno annotare separatamente a targe
di donne.

L'Ispettore
(Giuseppe Bo)

00051

785021

	3	4	5	6	7	8	9
0,00	-	5,00	8,00	-	57,00	2,09	54,91
0,00	-	5,00	8,00	-	53,00	0,94	52,06
8,00	-	5,00	8,00	-	51,00	0,89	50,11
4,40	-	5,00	8,00	-	47,40	0,72	46,68

accettuate quelle delle stamperie) sono comprese in prevalenza
 opportuno annotare separatamente a ~~forza~~ i salari delle altre categorie

L'Ispettore incaricato
 (Giuseppe Bedoira)

TARIFFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

L. n.
Rac.

Determinazione delle tariffe salariali ufficio dell'industria

A	CLASSIFICAZIONE	Base come	Indennità supplementari				Raz.
		da contrattato collettivo.	Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-Decreto	Indennità guerra	Indennità mensa		
		Data: 19-2-45 in vigore 1-1-45	Data: 1-9-44	Data: 8-1-1945	Data: 1-5-45	Data:	
		1	2	3	4	5	6
A	Operai specializzati Quali: <u>molatori cardo-</u> <u>incollatori, fellonieri</u>	74,80	16,40	20	8	-	1
B	Operai (Grado I) Qualif. Quali: <u>carica telai -</u> <u>cardatori</u>	69,20	16,40	20	8	-	1
C	Operai (Grado II) Qualif. Quali: <u>addetti alle miste</u>	55,60	16,40	20	8	-	1
D	Apprendisti (18-20 anni)	55,20	-	5	8	-	
E	Manovali specializzati (Sopra i 18 anni)	61,60	16,40	20	8	-	1
F	Manovali comuni (Sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20	8	-	
G	Manovali comuni (16-18 anni)	36,-	-	-	8	-	
H	Donne (semi-qualificate)	45,60	-	5	8	-	
I	Donne manovali	34,40	-	5	8	-	

Fonte dell'informazione Decreto Commissario Naz. del Lavoro e Decreti

OSSERVAZIONI: in data 1-5-45 -
~~Gli orari di lavoro presso l'industria laniera vanno da un minimo settimanale per il reparto filatura pezzinata, da 32 a 40 per il reparto filatura~~

RE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo Prov. Varese (2° Gruppo)
Ramo di industria laniera

Indennità supplementari e premi				Paghe e indennità		Tariffa
Indennità guerra				Indennità mensa		di famiglia
Data				Data		attualmente
1-9-44				1-5-45		corrispondente
1945				1945		alla data
4				5		di
6				7		di
8				9		di
16,40	20	8	-	119,20	5,02	114,18
16,40	20	8	-	113,60	4,72	108,88
16,40	20	8	-	110,-	4,52	105,48
-	5	8	-	68,20	2,50	65,64
16,40	20	8	-	106,-	4,31	101,69
16,40	20	8	-	99,60	3,18	96,42
-	-	8	-	44,-	0,75	43,25
-	5	8	-	58,60	1,05	57,55
-	5	8	-	47,40	0,82	46,58

Decreto Commissario Naz. del Lavoro e Decreti prefettizi vari, ~~dati~~ l'ultimoe presso l'industria laniera vanno da un minimo di 8 ore ad un massimo di 16
ora pattinata, da 32 a 40 per il reparto filatura cardata, e da 32 per la tessitura,
segue a tergo

	1	2	3	4	5	6
L Operai specializzate Quali: rammendatrici		57,20	-	5	8	-
M Operai (1 ^a categoria) Qualif. Quali: cardatrici - tessitrici		53,20	-	5	8	-
N Operai (2 ^a categoria) Qualif. Quali: torditrici - bistratrici		49,60	-	5	8	-

in conseguenza della mancanza di materie prime. Tuttavia il citato decreto stabilisce agli operai la paga base per 48 ore settimanali, indipendentemente dagli orari di lavoro. Poichè le maestranze laniero sono in prevalenza femminili, si è ritenuto opportuno allineare i salari delle altre categorie di donne;

L'Ispettore
(Dott. Giorgio)

3	4	5	6	7	8	9
-	5	8	-	70,20	2,65	67,55
-	5	8	-	66,20	2,48	63,72
-	5	8	-	52,60	2,22	50,38

e prime. Tuttavia il citato decreto stabilisce l'obbligo di corrispondere
 imanali, indipendentemente dagli orari ridotti adottati.
 valenza femminili, si è ritenuto opportuno annotare separatamente

L'Ispettore incaricato
 (Dott. Giorgio Varaschini)

TARIFFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

CLASSIFICAZIONE	Determinazione delle tariffe salar.uffic.dell'indust				
	Paga uffic. base come da contrat- to collet- tivo. Data: 19/2/45 in vigore da 1/1/45	Indennità supplementari e premi			
		Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-De- creto Data: 1/3/44	Indennità guerra Data: 5/1/45	Indennità mensa Data: 1/5/45	Data:
	1	2	3	4	5
A Operai specializzati Quali: meccanici provetti	72,40	16,40	20,=	8,=	
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: meccanici-provetti	65,60	16,40	20,=	8,=	
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: addetti al calcolo	62,40	16,40	20,=	8,=	
D Apprendisti (18-20 anni)					
E Manovali specializzati (sopra i 18 anni)	58,40	16,40	20,=	8,=	
F Manovali comuni (sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20,=	8,=	
G Manovali comuni (16-18 anni)	36,=	=	=	8,=	
H Donne (semi-qualificate)	34,40	=	5,=	8,=	
I Donne manovali					

Fonte dell'informazione Decreto Ministero del Lavoro e Decreti Prefe

OSSERVAZIONI. Poiché la maestranza addetta all'industria fibre tessili art. parte anche da donne, si è ritenuto opportuno annotare separatamente di donne.

segue a tergo

RE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo Cuneo (2 Gruppo)

Ramo di industria Fibre tessili
artificiali

N.13

ne delle tariffe salar.uffic.dell'industria privata italiana

Indennità supplementari e premi

ogni fam.
ati su
moglie e
igli-De-
to
a: 1/5/45Indennità
guerraIndennità
mensa

Data: 8/1

Data: 1/5/45

Data:

Paga gior-
naliera lor
da come
al 1/5/45Trattenute
ricchezza
mobile, as-
sicuraz.
sociali, ecc.Tariffa sa-
lariale me-
dia attual-
mente corri-
sposta.

3	4	5	6	7	8	9
16,40	20,=	8,=		116,80	4,85	111,95
16,40	20,=	8,=		110,=	4,40	105,51
16,40	20,=	8,=		106,80	4,32	102,48
16,40	20,=	8,=		102,80	4,10	98,70
16,40	20,=	8,=		99,60	3,94	95,66
=	=	8,=		44,=	0,75	43,25
=	5,=	8,=		47,40	0,82	46,58

to Ministro del Lavoro e Decreti Prefettizi varData ultimo in data 1/5/945

addetta all'industria fibre tessili artificiali è composta in ~~grande~~ grande
venuto opportuno annotare separatamente a tergo i salari delle altre categorie.

segue a tergo

L'ispettore incaricato
(Dott. Giorgio Varaschini)

	1	2	3	4	5	6
I	Operai specializzati quali: capo gruppo operai	45,80	=	5,=	8,=	
M	Operai (Grado I) Qualif. quali: addette controllo filie re, microscopio-titolazione	38,80	=	6,=	8,=	
N	Operai (Grado II) Qualif. quali: addette macchine, torcitura, spatura	35,=	=	5,=	8,=	

1. All data are to be reported in the following format:

2. All data are to be reported in the following format:

3. All data are to be reported in the following format:

3	4	5	6	7	8	9
=	5,=	3,=	58,60	1,04	57,56	
=	6,=	6,=	51,80	0,81	60,88	
=	5,=	3,=	45,=	0,85	48,18	

4. All data are to be reported in the following format:

5. All data are to be reported in the following format:

6. All data are to be reported in the following format:

7. All data are to be reported in the following format:

8. All data are to be reported in the following format:

9. All data are to be reported in the following format:

10. All data are to be reported in the following format:

11. All data are to be reported in the following format:

12. All data are to be reported in the following format:

13. All data are to be reported in the following format:

14. All data are to be reported in the following format:

15. All data are to be reported in the following format:

TARiffe SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo
Rano

Determinazione delle tariffe salariali dell'industria per						
CLASSIFICAZIONE	Paga offic. base come da contratto to collettivo. Data: 2/10/43	Indennità supplementari e premi				Paga salida da co al 1/4/45
		Assegni fam. basati su li moglie e 2 figli-De- crete Data: 1/8/44	Indennità guerra Data: 8/1/45	Indennità morsa Data: 1/5/45	Date: _____	
1	2	3	4	5	6	7
A Operai specializzati Quali: registratori disegni meccanici	70,80	15,40	20,-	8,-		11
B Operai (Grade I) Qualif. Quali: registratori cal- colatori - autori	63,20	15,40	20,-	8,-		10
C Operai (Grade II) Qualif. Quali: registratori impac- catori - imballatori	60,-	15,40	20,-	8,-		10
D Apprendisti (18-20 anni)						
E Manovali specializzati (Sopra i 18 anni)						
F Manovali comuni (Sopra i 18 anni)	55,20	15,40	20,-	8,-		9
G Manovali comuni (16-18 anni)	36,-	=	=	8,-		4
H Donne (semi-qualificate)	35,80	=	8,-	8,-		4
I Donne manovali	34,40	=	8,-	8,-		4

Fonte dell'informazione

Decreto Commissario Nazionale Lavoro

OSSERVAZIONI: _____

L'Ispe
(Deti.)

Luogo Cuneo (II Gruppo) N
Ramo di industria line e canova

N. 14

Commissario Nazionale Lavoro

Date _____

2010/9/11

L'Ispettore incaricato
(Dott. Guido Cavallarin)



ISPETTORATO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO

Circolo di Torino

Via Arcivescovado, 2 - Tel. 41.178 - 45.151

Mod. L. 12

Foglio N. _____

PROVINCE OF CUNEO (2nd Group)

OFFICIAL WAGES RATES FOR INDUSTRIES:

- 1st Prospect - Wood industry (Furniture manufacturies, billiard-tables and radius furnitures)
- 2nd " - Alimentary agricultural industries various (alimentary preserves, bowel working, alimentary extractes, milk and derivatives ecc.)
- 3rd " - Tan-house Industry.
- 4th " - Shoemaker and leather's establishments.
- 5th " - Paper Industry (Cellulose, woodmatter, paper mills and paper working)
- 6th " - Mechanical and motor cars industries (Mechanical, metallurgical, iron-working and analogous industries).
- 7th " - Installation and maintenances of hydraulic, hygienical, warming, aerification and aspiration establishments.
- 8th " - Cement, lime-mortar and chalk Industry, cement hand-mades, cementfibres, woodcement, bricks and skins.
- 9th " - Building industries and skins.
- 10th " - Silk-throwing.
- 11th " - Cotton Industries (Cotton and other fibres, Spinning and weaving, wadding and shreds manufacturies).
- 12th " - Wool Industry (Washing, Combing, spinning, weaving and achieving)
- 13th " - Textile Artificial Fibres and cellulose transparency rolling Industry.
- 14th " - Flax and hemp Industry.
- 15th " - Jute Industry.
- 16th " - Amianthus Industry.
- 17th " - Manufacturies of hats (Felts, hair and wool hats)
- 18th " - Chemical Industry (Manufacturies of chemical products and skins and chemical products for agriculture).

19th Prospect - Gum industry (Gum fabrication and working, electric conducts, electric materials, peganoid, dermoid and skins)

20th " - Mine Industry (works in underground)

21st " - Mine Industry (External works)

ISTRUZIONI CONTENUTE NEL
QUESTIONARIO ORIGINALEInformazioni integrative di
quelle date dalla tabellaCol.1 - Classificazione

Per i Gruppi A, B e C. Dovrebbero essere dati uno o due esempi relativi ai lavoratori ai quali si applica la tariffa salariale: lavoratore reparto attrezzi, tornitore, macchinista, a seconda il ramo dell'industria.

Col.2 - Salario base

La data del contratto collettivo che stabilisce i salari citati deve essere inserita in testa alla col.2. Se i salari citati non sono basati sui contratti collettivi, l'intestazione della col.2 dovrebbe essere modificata in conseguenza.

Col.3 - 6 - Indennità

Le indennità da corrispondere dovrebbero essere indicate in colonne separate. La loro denominazione va inserita in testa alla colonna insieme con la data del decreto o del contratto collettivo.

Col.5 - Trattenute

Le trattenute sono calcolate in base alla percentuale degli stipendi e questo dovrebbe essere messo in rilievo in testa alla colonna.

Osservazioni:

Sotto questa intestazione si dovrebbero segnalare dati quali il numero delle ore di lavoro giornaliere, le prestazioni di carattere eccezionale, ecc.

TARIFFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

CLASSIFICAZIONE	Determinazione delle tariffe salar.uffic.dell'industria				
	Paga uffic. base come da contrat- to collet- tivo. Data: 2-10-44	Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-De- creto Data: 1-9-44	Indennità di guerra Data: 8-1- 1945	Indennità di mensa Data: 1-5-45	Data: _____
1	2	3	4	5	6
A Operai specializzati Quali: registratori telai, capi macchina	70	16,40	20	8	-
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: calandratori, manga- natori, rasatori	63,20	16,40	20	8	-
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: alla scelta e ba- gno-aiuto ordinatori a calandra	60.-	16,40	20	8	-
D Apprendisti (18-20 anni)	-	-	-	-	-
E Manovali specializzati (sopra i 18 anni)	-	-	-	-	-
F Manovali comuni (sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20	8	-
G Manovali comuni (16-18 anni)	36,-	-	-	8	-
H Donne (semi-qualificate)	36,40	-	-5	8	-
I Donne manovali	34,40	-	5	8	+

Fonte dell'informazione: Decreto Commissario Naz. Lavoro 2-10-44 -

OSSERVAZIONI: _____

L'Esp

(Dott.

) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo Prov.. Cuneo. (2° Gruppo).
Ramo di industria .Juta - .

delle tariffe salar.uffic.dell'industria privata italiana				Tariffe salar.uffic.dell'industria privata italiana		
Indennità supplementari e premi				Indennità supplementari e premi		
ni fam.				ni fam.		
i su				i su		
glie e				glie e		
li-De-				li-De-		
1-9-44				1-9-44		
Data 8-1-1945				Data 8-1-1945		
Indennità di guerra				Indennità di guerra		
Indennità di mensa				Indennità di mensa		
Data: 1-5-45				Data: 1-5-45		
Data:				Data:		
4				5		
6				7		
8				9		
0	20	8	-	114,40	4,89	109,51
0	20	8	-	107,60	4,35	103,25
0	20	8	-	104,40	4,25	100,15
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
40	20	8	-	99,60	4,06	95,54
	-	8	-	44,-	0,70	43,30
	-5	8	-	49,40	0,76	48,64
	5	8	→	47,40	0,75	46,65

eto Commissario Naz. Lavoro 2-10-44 - Data

L'Ispettore incaricato
(Dott. Gildo Cavallarin)

TARIFFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luo
Ram

Determinazione delle tariffe salar.uffic.dell'industria						
CLASSIFICAZIONE	base come da contratto collettivo. Data: 2/10/44	Indennità supplementari e premi				Pa da al
		Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-De- creto Data: 1/9/44	Indennità guerra Data: 8/1/45	Indennità mensa Data: 1/5/45	Data: _____	
1	2	3	4	5	6	
A Operai specializzati Quali: Molatori carde - meccanici	70,80	16,40	20,=	8,=		
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: tessitori addetti macchina continua	64,80	16,40	20,=	8,=		
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: caricatore-puli- di carde	61,60	16,40	20,=	8,=		
D Apprendisti (18-20 anni)						
E Manovali specializzati (Sopra i 18 anni)						
F Manovali comuni (Sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20,=	8,=		
G Manovali comuni (16-18 anni)	36,=	=	=	8,=		
H Donne (semi-qualificate)	36,=	=	5,=	8,=		
I Donne manovali	34,40	=	5,=	8,=		

Fonte dell'informazione Decreto Commissario Nazionale del Lavoro

OSSERVAZIONI: _____

L'ispettore incaricato
(Dott. Aldo Cavallari)

LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo Cuneo (2° Gruppo)
Ramo di industria Anianto

N. 16

Indennità supplementari e premi				Paga giornaliera lorda come al 1/5/45	Trattenute ricchezza mobile, assicuraz. sociali, ecc.	Tariffa salariale media attualmente corrisposta.
assegni fam. asati su i moglie e figli-De-creto 1/8/44	Indennità guerra	Indennità menza				
Data: 1/8/44	Data: 8/1/45	Data: 1/8/45	Data:			
3	4	5	6	7	8	9
16,40	20,=	8,=		115,20	4,91	110,29
16,40	20,=	8,=		109,30	4,40	104,90
16,40	20,=	8,=		106,=	4,30	101,70
16,40	20,=	8,=		99,60	4,06	95,54
=	=	8,=		44,=	0,70	43,30
=	5,=	8,=		49,=	0,76	48,24
=	5,=	8,=		47,40	0,75	46,65

Decreto Commissario Nazionale del Lavoro

Data 2/10/44

L'Ispettore incaricato
(Dott. Gilda Cavallarin)

TARIFFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo
Ramo d

Determinazione delle tariffe salar.uffic.dell'industria pr

CLASSIFICAZIONE	Paga uffic. base come da contrat- to collet- tivo. Data: 15-4- 1945 - Vali- dita 1-1-55	Indennità supplementari e premi				Paga salie da co al 1-
		Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-De- oreto Data: 1-9-44	Indennità di guerra Data 8-1-45	Indennità di mensa Data: 1-5- 1945	Data:	
1	2	3	4	5	6	7
A Operai specializzati Quali: <u>follatori a mano</u> <u>informatori</u>	72,40	16,40	20	8	-	116
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: <u>rifinitori-addet-</u> <u>ti sabbionatrici</u>	64,80	16,40	20	8	-	109
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: _____	-	7	-	-	-	-
D Apprendisti (18-20 anni)	43,20	-	5	8	-	56
E Manovali specializzati (sopra i 18 anni)	-	-	-	-	-	-
F Manovali comuni (sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20	8	-	10
G Manovali comuni (16-18 anni)	36,-	-	-	8	-	4
H Donne (semi-qualificate)	42,-	-	5	8	-	5
I Donne manovali	34,40	-	5	8	-	47

Fonte dell'informazione Decreto Commissario del Lavoro e Decreti vari di o

OSSERVAZIONI: Per gli apprendisti dai 18./20 anni è stata considerata la media de
a seconda della loro anzianità nel periodo biennale di apprendistato
giornaliere e quindi con esclusione di lavoro straordinario che attualmente h

L'Ispettore in
(Mario Copp

GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Lugo Prov. Cuneo. (II.° Gruppo) N. 17
Ramo di industria Cappellifici.

delle tariffe salar.uffic.dell'industria privata italiana				Tariffa sa-		
Indennità supplementari e premi				lariale me-		
ni fam.	Indennità	Indennità		Paga gior-	Trattenute	dia attual-
i su	di guerra	di mensa		naliera lor	ricchezza	mente corri-
glie e				da come	mobile, as-	sposta.
li-De-				al <u>1-5-45</u>	sicurez.	
					sociali, ecc.	
1-9-44	Data <u>8-1-45</u>	Data: <u>1-5-1945</u>	Data: <u>1</u>			
	4	5	6	7	8	9
40	20	8	-	116,80	4,90	111,90
40	20	8	-	109,20	4,48	104,72
→	-	-	-	-	-	-
	5	8	-	56,20	2,03	54,17
	-	-	-	-	-	-
40	20	8	-	101,60	3,95	97,65
	-	8	-	44.-	0,75	43,25
	5	8	-	55.-	0,88	54,12
	5	8	-	47,40	0,82	46,58

to Commissario del Lavoro e Decreti vari di cui l'ultimo in data 1-5-45
18./20 anni è stata considerata la media dei salari stabiliti contrattualmente
dianità nel periodo biennale di apprendistato. Le paghe si riferiscono ad 8 ore
one di lavoro straordinario che attualmente ha carattere eccezionale.

L'Ispettore incaricato
(Mario Coppo)

TARIFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo
Ramo

Determinazione delle tariffe salar.uffic.dell'industria

CLASSIFICAZIONE	Pag. uffic. base come da contrat- to collet- tivo. Data: 19-2- 1945	Indennità supplementari e premi				Pag. sal. da c al 1
		Assegni fan. basati su di moglie e 2 figli-De- creto Data 1-9-44	Indennità di guerra Data 2-3- 1945	Indennità di mensa Data 1-5-45	Data:	
1	2	3	4	5	6	7
A Operai specializzati Quali: <u>Conduttori camere piombo</u>	70,00	16,40	20,00	8	-	114
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: <u>addetti decanta- zione</u>	62,40	16,40	20,00	8	-	106
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: _____	-	-	-	-	-	-
D Apprendisti (18-20 anni)	62,40	-	5,00	8	-	75
E Manovali specializzati (sopra i 18 anni)	58,00	16,40	20,00	8	-	102
F Manovali comuni (sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20,00	8	-	99
G Manovali comuni (16-18 anni)	36,00	-	-	8	-	44
H Donne (semi-qualificate)	38,00	-	5	8	-	51
I Donne manovali	34,40	-	5	8	-	47

Fonte dell'informazione Decreto Ministero del Lavoro e Decreti Prefetti

OSSERVAZIONI: Le donne, sono state considerate non capi-famiglia.

L'Ispe

(Zanab

all

N. 18

RE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo Prov. Cuneo (II° Gruppo)
Ramo di Industria Chimica

Delle tariffe salar.uffic.dell'industria privata italiana				Tariffa sa-		
Indennità supplementari e premi				lariale me-		
Premi fam.	Indennità	Indennità	-	Paga gior- naliera lor- da come al 1-5-45	Trattenute ricchezza mobile, as- sicuraz. sociali, ecc.	dia attual- mente corri- sposta.
ati su moglie e figli-De- to	di guerra	di mensa				
Data 1-9-44	Data 1-1-1945	Data 1-5-45	Data:			
3	4	5	6	7	8	9
6,40	20,00	8	-	114,40	4,72	109,68
40	20,00	8	-	106,80	4,35	102,45
-	-	-	-	-	-	-
-	5,00	8	-	75,40	3,55	71,85
6,40	20,00	8	-	102,40	4,05	98,35
6,40	20,00	8	-	99,60	3,94	95,66
-	-	8	-	44,00	0,75	43,25
-	5	8	-	51,00	0,89	50,11
-	5	8	-	47,40	0,82	46,58

Decreto Ministero del Lavoro e Decreti Prefettizi N. 1, l'ultimo in data 1-5-45.

te considerate non capi-famiglia.

L'Ispettore incaricato

(Giovanni Giovanni)

Giovanni Giovanni

TARIFFE SALARIALI DEI GIORNALIERI (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA 8.8 ORE

Lavoro
Fabbrica

Determinazione delle tariffe salariali ufficio dell'industria

Paga ufficio base come da contratto collettivo. Data: 2-3-45	Indennità supplementari e premi	Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-Decreto Data: 1-9-44	Indennità di guerra Data: 8-1-1945	Somministrazione di natura (Mensa) Data: 1-5-45	Data:
--	---------------------------------	---	------------------------------------	---	-------

CLASSIFICAZIONE	1	2	3	4	5	6	7
A Operai specializzati Quali: <u>macchinisti, calandra, tagliatori</u>	72,00	16,40	20,-	8,-	-	-	11
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: <u>vulcanizzatori, confezionatori, tranciatori</u>	63,20	16,40	20,-	8,-	-	-	10
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: <u>(Sono indicati alla lettera B)</u>	-	-	-	-	-	-	-
D Apprendisti (18-20 anni)	-	-	-	-	-	-	-
E Manovali specializzati (Sopra i 18 anni)	58,40	16,40	20,-	8,-	-	-	9
F Manovali comuni (Sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20,00	8,-	-	-	8
G Manovali comuni (16-18 anni)	30,-	-	-	8,-	-	-	7
H Donne (semi-qualificate)	38,-	-	5,-	8,-	-	-	6
I Donne manovali	34,40	-	5,-	8,-	-	-	5

Fonte dell'informazione: Decreto Ministero Lavoro e Decreti vari, l'ultimo

OSSERVAZIONI. Il Regolamento salariale fissa la paga oraria per gli apprendisti anni e per quelli di età sotto i 16 anni. Non è contemplato il caso di apprendisti Le donne non sono state considerate capo-famiglia.

L'ingegnere incaricato
(Dott. Di Taras)

RE) - GIORNATA LAVORATIVA - 3 ORE

Lungo Prov. di Cuneo (2° Gruppo)

Ramo di Industria Chimica

ne delle tariffe salariali aff. dell'industria privata italiana Tariffa sa-

Indennità supplementari e premi

ogni fan.

ati su Indennità Somministra-
moglie e di guerra zione in
figli-De- natura
to (Mensa)

a: 1-9-44

Data: 8-1-1945

Data: 1-5-45

Data:

Paga gior-
naliera lor-
da come
al 1-5-45Trattenute
ricchezza
mobile, as-
sicuraz.
sociali, ecc.Tariffa sa-
lariale me-
dia attual-
mente corri-
sposta.

3	4	5	6	7	8	9
6,40	20,-	8,-	-	116,40	4,80	111,60
6,40	20,-	8,-	-	107,60	4,45	103,15
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6,40	20,-	8,-	-	102,80	3,30	99,50
6,40	20,00	8,-	-	99,60	3,15	96,45
-	-	8,-	-	44,-	0,75	43,25
-	5,-	8,-	-	51,-	0,90	50,10
-	5,-	8,-	-	47,40	0,80	46,60

to Ministero Lavoro e Decreti vari, l'ultimo in data 1-5-945 -

ale fissa la paga oraria per gli apprendisti di età compresa fra i 16 ed i 18

i. Non è contemplato il caso di apprendisti di età compresa fra i 18 e i 20 anni.

-famiglia.

L'ispettore incaricato

(Dott. Di Taranto Attilio)

TARIFFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luog.
Ramo
Lav.

Determinazione delle tariffe salar.uffic.dell'industria					
CLASSIFICAZIONE	Pag. uffic. base come da contrat- to collet- tivo. Data: 15-3-45 validità 1-1-45	Indennità supplementari e premi			
		Assegni fan. basati su di moglie e 2 figli-De- creto Data: 1-9-44	Indennità di guerra Data: 8-1-45 1945	Indennità di mensa Data: 1-5-45	Data:
1	2	3	4	5	6
A Operai specializzati Quali: capi squadra-capi perforatori	72,00	16,40	20	8	-
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: perforatori-mina- tori-armatori	67,20	16,40	20	8	-
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: organisti-aiuto perforatori-aiuto minatore	60,00	16,40	20	8	-
D Apprendisti (18-20 anni)	-	-	-	-	-
E Manovali specializzati (sopra i 18 anni)	-	-	-	-	-
F Manovali comuni (sopra i 18 anni)	56,80	16,40	20	8	-
G Manovali comuni (16-18 anni)	37,60	-	-	8	-
H Donne (semi-qualificate)	-	-	-	-	-
I Donne manovali	-	-	-	-	-

Fonte dell'informazione Decreto del Ministro del Lavoro del 15-3-45 e

OSSERVAZIONI.

L'Isptter

(Dett.)

RE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo Prov. Cuneo. (II. Gruppo)
Ramo di industria Mineraria
Lavori nel sottosuolo

N. 20

Indennità supplementari e premi				Tariffa sa-	
ne delle tariffe salar. offic. dell'industria privata italiana				lariale	
Indennità supplementari e premi				dia attua-	
Indennità di guerra				mente corri-	
Indennità di mensa				sposta.	
Paga gior-				Trattenute	
naliera lor				ricchezza	
da come				mobile, as-	
al 1-5-45				sicuraz.	
sociali, ecc.					
Data: 1-9-44	Data: 8-1-1945	Data: 1-5-45	Data:	8	9
3	4	5	6	7	
16,40	20	8	-	116,40	4,90
16,40	20	8	-	111,60	4,65
16,40	20	8	-	104,40	4,25
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
16,40	20	8	-	101,20	4,05
-	-	8	-	45,60	0,90
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Decreto del Ministro del Lavoro del 15-3-45 e Decreti Prefettizi vari.

L'Ispettore incaricato

(Dott. Amadio Anfosso)

TARIFFE SALARIALI GIORNALIERE (IN LIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

CLASSIFICAZIONE	Determinazione delle tariffe salar.uffic.dell'indus				
	base come da contrat- to collet- tivo. 15/3/45 Data: 1/1/45	Assegni fam. basati su di moglie e 2 figli-De- creto Data: 1/9/45	Indennità guerra Data: 8/1/45	Indennità mensa Data: 1/5/45	Data: _____
1	2	3	4	5	6
A Operai specializzati Quali: capisquadra-Capi- perforatori	70,40	16,40	20,=	8,=	
B Operai (Grado I) Qualif. Quali: perforatori-minato- ri-perforatori	65,60	16,40	20,=	8,=	
C Operai (Grado II) Qualif. Quali: organisti-aiuto per- foratori-aiuto minatori	58,40	16,40	20,=	8,=	
D Apprendisti (18-20 anni)					
E Manovali specializzati (Sopra i 18 anni)					
F Manovali comuni (Sopra i 18 anni)	55,20	16,40	20,=	8,=	
G Manovali comuni (16-18 anni)	56,=	=	=	8,=	
H Donne (semi-qualificate)	40,=	=	5,=	8,=	
I Donne manovali	34,40	=	5,=	8,=	

Fonte dell'informazione Decreto del Ministro del Lavoro del 15/3/45

OSSERVAZIONI. _____

SIRE) - GIORNATA LAVORATIVA DI 8 ORE

Luogo . . . Cuneo (2 Gruppo)

Ramo di industria . . . Miniera lavori all'esterno

N. 21

Iscrizione delle tariffe salar.uffic.dell'industria privata italiana

Indennità supplementari e premi

segni fam.

asati su

moglie e

figli-De-

reto

Data: 1/9/44

Indennità

guerra

Data: 8/1

Indennità

mensa

Data: 1/5/45

Data:

Paga gior-

naliera lor

da come

al 1/5/45

Trattenute

ricchezza

mobile, as-

sicuraz.

sociali, ecc.

Tariffa sa-

lariale me-

dia attual-

mente corri-

sposta.

3	4	5	6	7	8	9
16,40	20,=	8,=		114,50	4,75	110,05
16,40	20,=	8,=		110,9	4,50	106,50
16,40	20,=	8,=		102,80	4,15	108,55
16,40	20,=	8,=		39,60	4,10	95,50
=	=	8,=		44,=	0,85	43,15
=	5,=	8,=		53,00	0,95	52,05
=	5,=	8,=		47,40	0,80	46,60

Decreto del Ministro del Lavoro del 15/3/945 e Decreti prefettizi vari

Data

L'Ispettore incaricato

(Dott. Amadio Annesso)

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

STONE-QUARRIES

MARBLE

CUNEO

62

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN STONE-QUARRIES AND IN THE MARBLE TRADE IN CUNEO PROVINCE. (No. 304).-

1. This agreement, which is effective from the 1st of September 1945, concedes new hourly basic pay rates ranging from 13,50 lire for skilled workers to 8,30 lire for apprentices under 16 years of age.-
2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

28.12.45

ES
E. SCIOLUKA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

5935

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner.

Rec: 26/1/46

SC/ma.

104

ACCORDO BALABIANI DIVERGENTI RICHIEDENTI RAYN S LARONCHETTI MARELLI

CHESSO

RECEPITO : 11.10.1945
INCESSIONE : 1.9.1945

1934

Regole nuove esentate dal C. 8.10 e C. 13.50 circa.

Regole di esentate da Villavie.

0938

785021

1934

Trasmissione emittente Km 2. 8.30 e 2. 13.50 orario.

Stato di servizio da rilevare.

Perino, dicembre 1949

५३३

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C. 20250

Page	Ord.	Ind.	Part	Plant	Material	Value	Remarks	Observations
12	100	8	194.00	8.32	1.95	10.31	193.70	
11.30	100	8	190.40	8.09	1.94	10.03	187.37	
11.00	100	8	175.00	7.20	1.74	9.40	169.00	
9.12	64.00	8	143.40	6.02	1.43	7.50	140.90	
6.30	64.00	8	140.20	4.24	1.30	5.50	134.30	
13.50	100	8	185.00	8.34	4.14	10.31	203.30	
13	100	8	112.00	8.40	3.07	10.31	101.30	
12.00	100	8	204.00	8.34	1.22	10.31	193.70	
11.70	100	8	201.00	8.34	1.94	10.13	191.40	
11.30	100	8	195.40	8.09	1.94	10.03	187.37	
11.00	82	8	170.00	7.20	1.74	9.40	169.00	
9.42	64.00	8	143.40	6.02	1.43	7.50	140.90	
6.30	64.00	8	140.20	4.24	1.30	5.50	134.30	

VERBALE PER LA PRESENTAZIONE SINDACALE ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DALLA
AZIENDA PUBBLICA CAVA E LAVORATORI DI BANDO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

L'11 ottobre 1945 in Cuneo

tra

L'Unione Industriale della provincia di Cuneo, rappresentata dal suo
Direttore Dott. Lino Mattioli, su invito del sig. Carera Gian Maria
e Banco Piero, rappresentanti della categoria industriale e

la Camera Confederale del lavoro della Provincia di Cuneo rappresentata
dal suoi Segretari Sig. Girardo Giorgio, Garavagno Giuseppe, Berberis
Isopoldo, assistiti dalle Commissioni Interne;

si è convenuto il presente accordo per la determinazione salariale delle
maschere dipendenti delle aziende industriali esercenti le cave ed i
laboratori di banco della provincia di Cuneo.

ART. 1°

TABELLA SALARIALE DEI FATTI

2932

a) Cave

operatori e sottopallini

filiali

operatori sopra i 10 anni

operatori e manovali fra i 16 ed i 18 anni

" " sotto i 16 anni

L. 12 ore
" 11.30
" 11.00
" 9.45
" 8.30

b) laboratori

operatori

operatori che neppure lavorano su disegno

operatori a banco, frenatori, segantini

operatori e macchine

filiali

operatori sopra i 18 anni

operatori e manovali dai 16 ai 18 anni

operatori e manovali sotto i 16 anni

" 11.30
" 11.00
" 10.00
" 11.70
" 11.30
" 11.00
" 9.45
" 8.30

ART. 2°

Con l'applicazione di dette quote paga oraria restano, a partire dalla
data di entrata in vigore del presente accordo, annullati o assorbiti
per il futuro tutti gli accordi, contratti, statuti, ecc. che non siano
compatibili con le disposizioni del presente accordo.

1932

1. 12 orarie
" 11.30
" 11.00
" 9.45
" 8.30

" 11.50
" 11.00
" 10.00
" 11.70
" 11.30
" 11.00
" 9.45
" 8.30

b) laboratori

orizzonti

rispondenti che coprono lavoro su disegno
laboratori a mano, frantumati, soppinti
laboratori a macchina

filati

manovali sopra i 16 anni
sopra i 16 anni e 16 anni
sopra i 16 anni e 16 anni

1932, 24
1932, 24

con l'apollonia di detto nome per il lavoro di
della di detto la vigilia del primo di detto
per il lavoro di detto la vigilia del primo
della di detto la vigilia del primo
della di detto la vigilia del primo
della di detto la vigilia del primo

1932, 24
1932, 24

la vigilia del primo di detto la vigilia del primo
della di detto la vigilia del primo
della di detto la vigilia del primo
della di detto la vigilia del primo
della di detto la vigilia del primo

1932, 24
1932, 24

si precisa che la vigilia del primo di detto la vigilia del primo
della di detto la vigilia del primo
della di detto la vigilia del primo
della di detto la vigilia del primo
della di detto la vigilia del primo

1932, 24

agli addetti agli stabilimenti della città di...
previsione non vuole costituire precedente da invocarsi all'atto della
assunzione del nuovo contratto, di lavoro regolare la categoria in
questione.

ART. 57
... ..

Il presente accordo entra in vigore a partire dal 1° settembre 1949.

L'UNIONE ITALIANA
DELLA MANIFATTURA DI CHIOGGIA

LA CASSA DEL LAVORO
DI CHIOGGIA E VICINIA



1503

姓名	性别	年龄	职业	住址	电话
王德胜	男	45	教师	北京市朝阳区	64612345
李小红	女	32	医生	北京市海淀区	88776655
张小明	男	28	工程师	上海市浦东新区	99887766
陈大伟	男	50	企业家	广东省深圳市	11223344
刘小芳	女	38	记者	浙江省杭州市	55667788
赵国强	男	42	律师	北京市西城区	44556677
孙丽娟	女	35	会计	江苏省南京市	33445566
周志远	男	55	教授	四川省成都市	22334455
吴小华	女	30	设计师	广东省广州市	11223344
郑大刚	男	48	经理	山东省济南市	99887766
冯小敏	女	33	护士	河南省郑州市	88776655
周志强	男	40	程序员	浙江省宁波市	77665544
吴小芳	女	36	作家	安徽省合肥市	66554433
周大伟	男	52	工程师	福建省厦门市	55443322
吴小华	女	31	教师	江西省南昌市	44332211
周志强	男	43	医生	广东省佛山市	33221100
吴小芳	女	34	会计	浙江省温州市	22110099
周大伟	男	49	经理	山东省青岛市	11009988
吴小华	女	37	护士	河南省洛阳市	00998877
周志强	男	41	程序员	浙江省绍兴市	99887766
吴小芳	女	39	作家	安徽省芜湖市	88776655
周大伟	男	53	工程师	福建省福州市	77665544
吴小华	女	32	教师	江西省景德镇市	66554433
周志强	男	44	医生	广东省东莞市	55443322
吴小芳	女	35	会计	浙江省嘉兴市	44332211
周大伟	男	51	经理	山东省烟台市	33221100
吴小华	女	38	护士	河南省开封市	22110099
周志强	男	46	程序员	浙江省金华市	11009988
吴小芳	女	40	作家	安徽省蚌埠市	00998877
周大伟	男	54	工程师	福建省莆田市	99887766
吴小华	女	33	教师	江西省宜春市	88776655
周志强	男	47	医生	广东省中山市	77665544
吴小芳	女	36	会计	浙江省湖州市	66554433
周大伟	男	56	经理	山东省威海市	55443322
吴小华	女	39	护士	河南省新乡市	44332211
周志强	男	45	程序员	浙江省衢州市	33221100
吴小芳	女	41	作家	安徽省黄山市	22110099
周大伟	男	57	工程师	福建省南平市	11009988
吴小华	女	34	教师	江西省上饶市	00998877
周志强	男	48	医生	广东省潮州市	99887766
吴小芳	女	37	会计	浙江省丽水市	88776655
周大伟	男	58	经理	山东省日照市	77665544
吴小华	女	40	护士	河南省焦作市	66554433
周志强	男	49	程序员	浙江省台州市	55443322
吴小芳	女	42	作家	安徽省安庆市	44332211
周大伟	男	59	工程师	福建省宁德市	33221100
吴小华	女	35	教师	江西省九江市	22110099
周志强	男	50	医生	广东省江门市	11009988
吴小芳	女	38	会计	浙江省金华市	00998877
周大伟	男	60	经理	山东省临沂市	99887766
吴小华	女	41	护士	河南省濮阳市	88776655
周志强	男	51	程序员	浙江省金华市	77665544
吴小芳	女	43	作家	安徽省滁州市	66554433
周大伟	男	61	工程师	福建省南平市	55443322
吴小华	女	36	教师	江西省赣州市	44332211
周志强	男	52	医生	广东省佛山市	33221100
吴小芳	女	39	会计	浙江省金华市	22110099
周大伟	男	62	经理	山东省临沂市	11009988
吴小华	女	42	护士	河南省濮阳市	00998877
周志强	男	53	程序员	浙江省金华市	99887766
吴小芳	女	44	作家	安徽省滁州市	88776655
周大伟	男	63	工程师	福建省南平市	77665544
吴小华	女	37	教师	江西省赣州市	66554433
周志强	男	54	医生	广东省佛山市	55443322
吴小芳	女	40	会计	浙江省金华市	44332211
周大伟	男	64	经理	山东省临沂市	33221100
吴小华	女	43	护士	河南省濮阳市	22110099
周志强	男				



6267

GAS

CUNEO

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF THE PERSONNEL OF THE MUNICIPALIZED GAS-
WORKS IN CUNEO PROVINCE. (No. 392).--

1. The agreement, which is effective from the 1st of September 45, concedes basic pay rates varying from 4000 lire per month to 2300 lire per month for clerical employees and from 15,25 lire per hour to 12,50 lire per hour for workers.--
2. The agreement concedes to all personnel certain quantities of coal per year at special prices and 360 cubic meters of gas per year free of charge.--
3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.--



E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

31.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.
31.12.45

5928

S. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. 26/1/46

20/ma.

102

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DELLA AZIENDA SINDACATO UNITARIO
DEL GAS

QUINDI

SEMPRE : 1985.1945
DECOMUNTA : 1.9.1945

Per gli operai in sede operaie eccelle fra le

1. 12.50 e 10 1. 15.25 0960.

Per gli impiegati lo stipendio mensile è calcol-

ato fra 6. 1300 e 2. 1000 1111.

A presso di favore verrà concesso un detento.

note quantitativo hanno di essere e gratitudine

100 10. anni di gas.

Come contemplati sono biennali sugli stipendi

1111 100 10.

1257

INTERVALLO : 12.0.1945
ESPOSIZIONE : 1.9.1945

Per gli operai la paga oraria ordinaria fra le
L. 32,50 e la L. 15,25 ~~ore~~.

Per gli impiegati la stipendio mensile è calco-
lato fra L. 2300 e L. 4000 ~~ore~~.

A prezzo di favore verrà concesso un ^{25%} ~~ore~~
nato quantitativo minimo di carbone e gratuitamente
100 cc. mensili di gas.

Sono contemplati sconti biennali sugli stipendi
e sui salari.

SPENDIO DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI DELLA PREFETTURA DI ROMA PER L'ANNO 1974

CATEGORIA	Stipendio ind. cont.	ind. general.	Totale	Ritenute	
				I.R.P.E.	Contrib.
				2.2.146	1.925
Capo contabile, capo officina, tesoriere, economo, ragioniere, cassiere	4.000,00	12.500	1.000	6.700,00	545
segretario, aiuto contabile:					
uomo	3.500,00	12.500	1.000	5.000,00	305,92
donna	3.500,00	12.500	1.000	5.000,00	305,92
ditto, fatturisti, collettori, letteristi:					
uomini sopra i 21 anni	3.000,00	12.500	1.000	5.000,00	305,92
" sotto i 21 anni	2.500,00	11.500	1.000	4.500,00	275,91
donne sopra i 21 anni	3.000,00	11.500	1.000	4.500,00	275,91
" sotto i 21 anni	2.500,00	11.500	1.000	4.500,00	275,91
fattorini e aiuto fatturisti:					
sopra i 21 anni	2.700,00	12.000	1.000	4.950,00	403,22
sotto i 21 anni	2.300,00	11.500	1.000	4.100,00	336,19

THE FOLLOWING TABLES SHOW THE RESULTS OF THE GAS IN PLACE
SURVEY CONDUCTED

Partial ind. Count	Ind. Percent	Totals	R i t e n u e		Totals	Stipendia Total	Overhead
			R.R.	Unempl.			
			32.6	1.92			
100,--	12.500	300	6,700,--	546	61.77	608.77	16,891.25
500,--	2,500	300	6,200,--	505,22	38,08	568,--	3,636,--
800,--	2,250	300	5,250,--	428,40	49,18	477,58	4,774,40
600,--	2,050	300	5,250,--	408,40	43,18	471,58	18,774,40
500,--	1,500	300	4,300,--	353,51	26,46	379,97	13,937,05
400,--	1,500	300	4,300,--	334,56	28,40	373,96	13,727,05
300,--	1,350	300	3,350,--	289,48	33,89	323,37	13,727,05
700,--	1,050	300	4,950,--	403,92	45,37	450,29	4,458,70
100,--	1,500	300	4,100,--	336,19	38,59	374,78	3,745,20



C A T A L O G I A

ore

Page Ind. Ind.
erario 1950 1951Page
Ind. Ind.Ind. Ind.
1950 1951

Cape spacio

8

15.35

8

100

100

5.38

-

5.38

Servizi. (solo antiche. Con Cuneo)

8

14.75

8

100

100

5.21

-

5.21

1ª categoria

macchin. special., che oltre a fare il macchinista esecutore anche altri manovali e li: idre, armatore, tornitore, ecc....

8

14.25

8

100

100

5.05

-

5.17

macchinista che opera macchine di lavoro e revisione e riparazione di parti di macchinari ed apparecchi in genere, e pure che fa anche il fabbro e l'armatore e il tornitore

8

14.25

8

100

100

5.05

-

5.17

macchinista e fucchiato fuori turno

8

14.25

8

100

100

5.05

-

5.17

fentanti i capi

8

14.25

8

100

100

5.05

-

5.17

2ª categoria

macchinisti semplici patenti, macchinisti semplici, gasi i che non svolgono manovali della 1ª cat., autisti muratori, tubisti, livellisti che fanno esecuzioni

8

13.50

8

100

100

5.01

-

5.11

3ª categoria

lettori, manovali, custodi e postini

8

12.50

8

100

100

5.43

-

5.43

[illegible]

Art. 18) La remunerazione biariale, esclusa l'indennità di contingenza è tale che l'importo orario della paga ed economia prospettiva non risulti inferiore ai minimi contrattuali;

A) TABELLA MINIMI DI PAGA ORARI PER ORE OPERE

Capo operaio
sorveglianza e manutenzione (solo aziende gas Gasco)
1^a categoria

14.15.23
14.73

macchinista specializzato che, oltre a fare la macchina, assume anche altre mansioni quali: fabbro, mullatore, ecc... 14.05
Esempio che segue montaggio di impianti a reazione e riparazione completa di contatori ed apparecchi in genere, oppure che faccia anche il fabbro o l'installatore o il tornitore
macchinista o fucchinista capo turno
fornaiieri capi

14.05
14.25
14.25

592A

2^a categoria

macchinisti speciali patentati, fucchinisti esperti, gasisti che non a volgere mansioni della 1^a cat., mullatori, muratori, fabbri, livellanti che fanno esazioni

13.30

3^a categoria

lettoristi manovali, cuochi e portinai

12.30

TABELLA MINIMI DI SALARIO MINIMI PER ORE OPERE

(esclusa l'indennità di contingenza)

Capo contabile, capo officina, tesoriere economico, ragioniere, 4000
macchinista, aiuto contabile

3500
3800

uomo
donna
dattilografa, fatturieri, collettori, lettrici

1600
2500

uomini sopra i 21 anni
uomini sotto i 21 anni
donne sopra i 21 anni
donne sotto i 21 anni

2400
2000

fattorini e aiuto fattorini

2700
2300

sopra i 21 anni
sotto i 21 anni

Art. 22. Le concessioni di cui all'art. 17 del contratto di giugno 1940 per l'azienda municipale Gas di Gasco sono variate nel senso che 3.000.000

Art. 1° Nel limiti di paga di cui sopra è compresa la maggiorazione del 10% per l'orario di lavoro compiuto tra le 14 e le 18 ore settimanali, di cui all'art. 3 del succitato contratto di giugno 1940.

Art. 2° La provvidenza di cui all'ultimo capoverso dell'art. 7 del succitato contratto di giugno 1940 resterebbe annullata in quanto sono assorbiti dall'articolo 14 dello stesso 1945 che istituisce la indennità di continuazione.

Art. 3° Per la categoria impiegatizia sono contemplati (otto) posti biennali da contrattare con la misura del 3% sui minimi di stipendio di categoria. Gli scatti maturati sono riconosciuti sino alla concorrenza di 100.000. Sono esclusi scatti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, sui minimi di stipendio e portati in aggiunta allo stipendio stesso.

Art. 4° Per gli operai il computo degli scatti avrà inizio dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 5° Le parti convengono di chiedere a tutte le rappresentanze sindacali sulle aziende manifatturiere del Sud-Est, in attesa che venga stipulato il contratto nazionale, l'accordo collettivo di lavoro di giugno 1940 per gli operai addetti all'azienda manifatturiera del Sud-Est con le varianti di cui agli articoli precedenti, in quanto non sieno contrarianti con il presente accordo o con le vigenti disposizioni di legge.

Art. 6° Si precisa che la durata del lavoro riconosce applico tanto che il fatto che sia stato concluso provvisoriamente, il trattamento del lavoro agli addetti della varie aziende manifatturiere del Sud-Est Provincia rispetto alla primitiva assegnazione alla categoria, non vuol dire che i precedenti si applicano alla categoria, non vuol dire che i precedenti si applicano alla categoria, non vuol dire che i precedenti si applicano alla categoria.

Art. 7° Il presente accordo entra in vigore a partire dal giorno 1° settembre 1945. Le retribuzioni stabilite nel presente accordo sono effettive e definitive, tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita dovranno portare esclusivamente a variazioni dell'indennità di contingenza da dettarsi in sede esecutiva.

UNIONE INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

LA CAMERA DEL LAVORO DELLA
PROVINCIA DI CUNEO

[illegible]

Figure 1

Prevedo che il costo del rimborsato contratto intercomunale sugli elementi costitutivi della rete idrica contrattuale va applicato l'aumento del:

Year	Is III	ca. 1000
1590	10	10
1600	10	10
1610	10	10
1620	10	10
1630	10	10
1640	10	10
1650	10	10
1660	10	10
1670	10	10
1680	10	10
1690	10	10
1700	10	10
1710	10	10
1720	10	10
1730	10	10
1740	10	10
1750	10	10
1760	10	10
1770	10	10
1780	10	10
1790	10	10
1800	10	10
1810	10	10
1820	10	10
1830	10	10
1840	10	10
1850	10	10
1860	10	10
1870	10	10
1880	10	10
1890	10	10
1900	10	10
1910	10	10
1920	10	10
1930	10	10
1940	10	10
1950	10	10
1960	10	10
1970	10	10
1980	10	10
1990	10	10
2000	10	10

ni ofenno i moli a girare in un unico movimento.

REPRODUCED FROM THE
ORIGINAL MANUSCRIPT

Impiegati di successo per funzioni direttive da 25 anni compiuti in poli- tecniche; uomini e donne	n	%	n
<u>6.874</u>			
			T595

中国铝业公司

It is at 100000 times the rate of the other two.

[illegible]

10010

Figure 1

and $\hat{I}_1 = \hat{I}_2 = \hat{I}_3 = 1$ and

Abstract

00000000

自 1945 年以來，我國的經濟建設事業，在黨的領導下，取得了長足的進步。在黨的領導下，我國的經濟建設事業，在黨的領導下，取得了長足的進步。

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/067891>; this version posted November 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

continued

0.010

0-341-244-00-3

1000

4070

姓名 性别 出生日期 民族 籍贯 身份证号

[illegible]

1992

0-1117-0000

1994年10月15日

100-203

4000000

level
period
range

Amministrativi

nomini

donne

di età inferiore ai 18 anni:

tecnici

nomini

donne

Amministrativi

nomini

donne

L. 137.10

179.30

143.50

107.50

122.00

107.50

Appartengono al gruppo B) gli impiegati d'ordine di rango 1 sessi edibili vi e successori che, all'insorgere dei necessari requisiti per i di quelle da non richiedere preparazione, esperienza o pratica di ufficio parti colare. Per tutti gli impiegati laureati in non più di 1 anno (escluso il tempo eventualmente trascorso in servizio militare per obblighi di leva) e a eccezione un periodo di tirocinio di 7 mesi da un anno, durante il quale saranno retribuiti con lo stipendio di L. 640 mensili per i primi sei mesi e di L. 950 mensili per i successivi sei mesi, faranno rientrare le altre condizioni contrattuali.

Non riferiscono all'art. 5 dell'articolo integrativo del 6 settembre 1939 le stesse norme minime come a me.

In relazione al accordo sopra dell'art. 14 del contratto collettivo nozionale l'azienda ha piena facoltà di licenziare o il richiamo delle norme di vitto e di alloggio e più di lista, ovvero la corrispondenza di una diaria per ogni giornata intera con pernottamento, e per località con più di 100.000 abitanti nelle seguenti misure:

impiegati di 1a categoria	L. 68
" " 2a "	50.40
" " 3a "	42.38

Per le altre località la diaria si intende diminuita del 35. Se la diaria veruno ridotto di un terzo del caso in cui l'impiegato non sia sottoposto a pernottare fuori sede, e di un altro terzo nel caso in cui non possano fuori sede entrambi i coniugi.

Art. 16. Di più che a parte del sopraddetto contratto interinale, durante gli aumenti di applicati su tutti gli elementi costitutivi della retribuzione di fatto e soprannumerari in misura percentuale sulle stipendio sono i seguenti:

125 per la III categoria
125 " " II "
105 " " I "

Art. 16. Il presente contratto è stato approvato in data del 31 marzo 1940 e ha come testo integrativo l'articolo 5 del contratto collettivo nozionale.

5921

1. The first of the three is the fact that the United States has a long and honorable tradition of supporting the people of the world in their struggle for freedom and independence. This tradition is based on the principle that all men are created equal and have the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. The United States has consistently stood for these principles and has been a leading force in the world for the promotion of these values.

2. The second of the three is the fact that the United States has a strong and effective system of government. This system is based on the principle of representative democracy, in which the people elect their representatives to make laws and govern the country. This system has been shown to be one of the most effective and efficient systems of government in the world, and it has been a major factor in the success of the United States in the world.

3. The third of the three is the fact that the United States has a strong and effective economy. This economy is based on the principle of free enterprise, in which individuals and businesses are free to compete in the marketplace. This system has been shown to be one of the most effective and efficient systems of economy in the world, and it has been a major factor in the success of the United States in the world.

4. The fourth of the three is the fact that the United States has a strong and effective military. This military is based on the principle of national defense, in which the United States has the right to defend itself and its interests. This military has been shown to be one of the most effective and efficient militaries in the world, and it has been a major factor in the success of the United States in the world.

5. The fifth of the three is the fact that the United States has a strong and effective culture. This culture is based on the principle of individualism, in which individuals are free to express their opinions and beliefs. This culture has been shown to be one of the most effective and efficient cultures in the world, and it has been a major factor in the success of the United States in the world.

6. The sixth of the three is the fact that the United States has a strong and effective education system. This system is based on the principle of universal education, in which all children have the right to a free and appropriate education. This system has been shown to be one of the most effective and efficient education systems in the world, and it has been a major factor in the success of the United States in the world.

7. The seventh of the three is the fact that the United States has a strong and effective health care system. This system is based on the principle of universal health care, in which all citizens have the right to access to health care. This system has been shown to be one of the most effective and efficient health care systems in the world, and it has been a major factor in the success of the United States in the world.

211

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Aug 21 Received 1940 10.11.1940

100

JOURNAL OF DOCUMENTATION

For further facts on interest rate and other general information, see the article on page 10.

[illegible]

Per per applicare e globale intende la parte superiore del
la in un'altra sezione generale, in un'altra
la in un'altra, ecc....

Le persone di quella categoria, che nel 1955 per il personale con
età inferiore ai 20 anni era pari al 16,4 per cento, nel 1960 per il personale di
quella categoria era pari al 16,4 per cento, e nel 1965 per il personale di quella
categoria era pari al 16,4 per cento.

To those who are interested in the history of the
 city of New York, the following is a list of the
 most important events which have taken place in
 the city since the year 1624.

[illegible]

to be a good thing, and that the world is a better place than it was before.

PROBATION DEPARTMENT, NEW YORK

[illegible][illegible][illegible]

i propri dipendenti da un servizio all'altro intendendo loro l'intero trattamento globale.

Nel caso di un operario che temporaneamente cessasse a essere occupato di categoria superiore alla propria gli sarà concessa una indennità da determinarsi nell'azienda in relazione al servizio prestato, la cui misura comunque non potrà risultare inferiore alla cifra arretrata pagata dalla categoria superiore nella quale l'operario temporaneamente prestò servizio e la quale bene della categoria dove egli è normalmente occupato.

L'azienda non potrà mantenere l'operario di categoria inferiore a quella di categoria superiore oltre il periodo di due mesi, trascorso il quale dovrà provvedere al passaggio dell'operario a detta categoria superiore.

Art. 155. Passaggio di categoria.

Gli operai che possono definirsi operanti a categoria superiore viene assegnata la paga base della categoria in cui si tratta di passaggio. L'operario della categoria inferiore che viene promosso nella categoria superiore, mentre deve essere pagato nella categoria inferiore, non potrà essere promosso nella categoria superiore.

Gli operai passati a categoria superiore avranno diritto a pagare di 300 lire mensili per i primi tre mesi di servizio e di 200 lire mensili per i successivi tre mesi. Gli operai passati a categoria superiore avranno diritto a pagare di 100 lire mensili per i primi tre mesi di servizio e di 50 lire mensili per i successivi tre mesi.

Il pagamento di categoria non potrà comunque portare una riduzione del 10 per cento della paga base della categoria nella precedente categoria.

6163

SILICEOUS SAND
CUNEO 60MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN QUARRIES PRODUCING SILICEOUS SAND IN CUNEO PROVINCE (N° 101)

1. The agreement, which is effective from the 1st of September 1945, concedes hourly basic pay rates varying from 13 lire for skilled male workers to 7 lire for unskilled female juveniles.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

29/12/45


E. SCIOLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

5918
W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. 26/1/46

50/00

301

ACCORDO SALARIALE MASSIMANTE DIPENDENTI DA
INDUSTRIE CAVE DI SABBIE SILICEE - CUNEO -

Stipulato: 11/10/45

Decorrenza: 1/9/45

Paghe orarie oscillanti fra le L. 7 e L. 13, esclusa l'indennità di contin-
genza.

Sono altresì previste le mercedi per il personale ausiliario.

Torino, dicembre 1945

5917

AGGIUNTO PER LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLA
CASA DI CANTIERI SULLA LINEA DI CANTIERI AL NUOVO CANTIERO

C A T E G O R I A	ore	Paghe orarie	indenn. centesimi	Paghe lorda giornale	R i t e n u t e			Total	
					A.S.	Contrib.	Imp.		
Capo cantiere	8	13.00	8	100.00	112.00	8.64	=	3.07	10.7
Simatore all'aparte	8	11.50	8	100.00	100.00	8.16	=	1.93	10.1
Aiuto simatore	8	10.50	8	100.00	100.00	7.83	=	1.84	9.6
manovali sopra i 16 anni	8	10.00	8	80.00	150.00	6.60	=	1.50	8.1
" dai 16 ai 18 anni	8	8.50	8	64.80	140.30	5.74	=	1.37	7.1
" sotto i 16 anni	8	7.00	8	64.80	138.30	5.25	=	1.20	6.9
addetti alla teleferica argenti	8	10.50	8	100.00	190.00	7.83	=	1.84	9.6
donne sopra i 16 anni	8	7.00	8	54.00	113.00	4.81	=	1.13	5.9
<u>Auxiliari</u>									
elettricisti provetti	8	13.00	8	100.00	104.00	8.16	=	1.93	10.1
elettricisti	8	11.50	8	100.00	100.00	8.16	=	1.93	10.1
meccanici provetti	8	12.00	8	100.00	104.00	8.16	=	1.93	10.1
meccanici	8	11.50	8	100.00	100.00	8.16	=	1.93	10.1
autisti (al giorno)	=	100.00	8	100.00	100.00	8.16	=	1.93	10.1
sagomatori (al giorno)	=	94.00	8	100.00	104.00	8.16	=	1.93	10.1
guardiano notturno (al giorno)	=	100.00	8	100.00	100.00	8.16	=	1.93	10.1

5916

5916

0 9 8 5

785021

DEBITO DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI EREDITARIE
 IN DATA DI NUOVO CONTRATTO

Cognome e Nome	Ind. Indemn.	Pag. lorda giornal.	Ritenute			Totale	Pag. netta giornal.	Osservazioni
			IRPEF	Contrib.	Rend.			
00	8	100.00	212.00	3.60	=	3.67	18.71	201.30
00	8	100.00	200.00	3.10	=	1.93	10.11	189.90
00	8	100.00	197.00	7.83	=	1.34	9.67	182.33
00	8	82.25	152.00	5.50	=	1.34	8.18	153.80
00	8	64.80	140.30	5.74	=	1.27	7.41	132.70
00	8	64.80	138.30	5.35	=	1.30	6.51	132.30
00	8	100.00	192.00	7.83	=	1.84	9.67	182.33
00	8	34.00	118.00	4.81	=	1.13	5.96	112.03
00	8	100.00	204.00	8.13	=	1.93	10.31	193.70
00	8	100.00	200.00	8.10	=	1.93	10.11	189.90
00	8	100.00	194.00	8.31	=	1.99	10.31	185.70
00	8	100.00	200.00	8.10	=	1.93	10.11	189.90
00	8	100.00	203.00	8.48	=	2.01	10.31	197.30
00	8	100.00	204.00	8.13	=	1.93	10.31	193.70
00	8	100.00	208.00	8.48	=	2.01	10.51	197.50



VENERABILE DI ALCANTARA PER LA VERA DEDICAZIONE E LA PIU' SEMPLICE E SINCERA
DIPENDENTI DELLA AZIENDA INDUSTRIALE DI ALCANTARA DI ALCANTARA

Il giorno 11 ottobre 1945 in Cuneo,

4 r a

L'Unione Industriale della Provincia di Cuneo rappresentata dal suo
Presidente Dott. Lino Quattrocchi, assistito dagli industriali rappresentati
la categoria

a

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata dal
suoi Segretari Signori Francesco Giannone, Girardo Giordano, Leopoldo Barberis,
assistiti dalle Commissioni Interregionali

si è convenuto il presente verbale di accordo per la perquisizione della
per le manutrazioni dipendenti delle aziende industriali ammontanti circa
diecimila della provincia di Cuneo

Art. 1.

La istituzione una perquisizione sulla base, esclusa l'indennità di
tale che la paga oraria ed economica per opera non vincenti inferiore ai
anni sottoposti:

comp. cantiere	L. 13.00
aiuto minatore	12.30
manovali sopra i 16 anni	10.00
manovali dai 16 ai 18 anni	8.50
manovali sotto i 16 anni	7.00
addetti alla telefonia, argenti	10.50
donne sopra i 16 anni	7.00

Art. 2.

elettrici previsti
elettrici previsti
meccanici previsti
meccanici
satelliti (al giorno)
meccanici (al giorno)
guardiano notturno (al giorno)

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

Art. 3.

Con l'applicazione di detto nuovo regolamento, a partire dalla data

si è convenuto il presente verbale di accordo per le prestazioni nella quale
per le prestazioni dipendenti dalle esigenze amministrative sono stati assunti
alla milizia della provincia di Cuneo

Art. 1.

È istituita una prestazione nella quale, concluda l'indennità di contingenza
tale che la paga oraria ed economica per persona non risulta inferiore al mi-
nimo corrispondente

uso radiatore

alloggio all'agente

aiuto alatore

canovoli sopra i 15 anni

canovoli dai 15 ai 20 anni

canovoli sotto i 15 anni

addebiti alla telefonata e argomenta

donne sopra i 15 anni

Art. 2.

elettricità provvisti

elettricità

meccanici provvisti

meccanici

ambulanti (al giorno)

meccanici (al giorno)

guardiano notturno (al giorno.)

Art. 3.

Con l'applicazione di dette nuove prestazioni, a partire dalla data
di entrata in vigore del presente contratto, annullati o sospesi per il fu-
turo tutti gli eventuali prezzi, alloggianti ed accessori per prestazioni ed al-
loggiamenti della milizia sopra indicati in natura che in futuro sarà di
dittà.

Art. 4.

Le prestazioni sopra stabilite nel presente accordo sono escluse statali,
tutte le eventuali esenzioni sul conto della vita dovranno portare sulla
vita assicurativa dell'Industria di contingenza la determinata in sede
competente.

Art. 5.

Si prevede che la Camera Sindacale del Lavoro riconosca esplicitamente che

il fatto che sia stato concesso provvisoriamente uguale trattamento
nelle riati addetti agli stabilimenti della città, rispetto a quelli
della provincia non vuole costituire precedente da invocarsi all'atto
della popolazione del nuovo contratto di lavoro regolante la categoria
che interessate.

152. 55

Il presente accordo entra in vigore a partire dal giorno 15 settembre
1945.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PROVINCIA DEL GIUGNO

LA COMMISSIONE DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DEL GIUGNO

152

It is suggested that the following information be furnished to the Bureau of the Census for their use in the preparation of the 1950 Census of the United States:

2008年12月10日

D. S. H.

5.

10

100

10

475

100

100

12

C



100

100

10

Chen

1

10

1997

10

10

1997

La qualifica ritenuta da provata dal singolo e trattata da lavoro di
contabile.

Adesso in cui interviene la Commissione per l'assegnazione di lavoro
dipendendo il tipo della provata l'azienda sarà dovuta emulazione
e all'assegnazione dei minori di cui al 1° e 2° versando al lavoratore la
relativa di lavoro.

Adesso in vigore tutte le norme costituzionali relative alla costituzione del
corrente lavoro e non si può fare del lavoro, nonché la costituzione di
migliori condizioni stabilite costituzionali e di fatto applicate.

Il presente rapporto è suscettibile di revisione ogni tre anni o via in
tutte le parti relative i cui interessi invece dovute a revisione
per la quale l'azienda per la quale variano spesso nuove discipline
relativa, anche nel caso che il presente si vuole rappresentare nel caso
forniti delle discipline stesse una rappresentazione di miglior lavoro.

Nei casi in cui il presente rapporto, il quale segue la via del
e l'azienda 1943 non può più essere rappresentata l'azienda che nelle
eventuali aziende relative da essere con lavoro rappresentativa l'azienda
deve essere alla quale di provata ogni azienda che deve essere del
l'azienda stessa delle aziende stesse, la stessa azienda opera in più per
di azienda di provata azienda.

Adesso in vigore e applicabile, con l'assegnazione della M. O.
l'azienda 1943-1944
Adesso in vigore
Adesso in vigore

785021

Remains in vigore tutte le norme contrattuali vigenti nei contratti del presente accordo e non in contraria del medesimo, nonché le eventuali miglioramenti stabiliti contrattualmente e di fatto applicati.

Il presente accordo è suscettibile di revisione ogni tre anni previa intesa tra le parti contraenti e si intende invece decadute automaticamente per quelle contrarie per le quali verranno proposte nuove disposizioni materiali, anche nel caso che il presente accordo non venga rinnovato nei casi previsti dalla disciplina stessa una condizione di miglior favore.

Art. 10

Releghendo che la presente accordo, il quale entra in vigore dal giorno 1° giugno 1943 non pregiudica in alcun modo l'applicazione delle eventuali disposizioni materiali da emanare nei limiti retroattivi lavorati dalla società alle aziende di recupero sulla struttura che derivano dal l'applicazione delle norme stesse, le norme emanate e in più per gli effetti del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto, con l'autorizzazione dell'Al. M. O.

L'Unione Italiana
della Provincia
di Roma

LA UNIONE DEL LAVORO
di Roma e Provincia

2163

Cuneo

PHARMACEUTICAL
WHOLESALE 59MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF EMPLOYERS AND WORKERS IN THE PHARMA-
CEUTICAL WHOLESALE TRADE IN CUNEO PROVINCE (N° 300)

1. The agreement, which is effective from the 1st of October 1945, concedes new basic pay rates ranging from 6500 lire for 1st category male employees to 1400 lire per month for females under 16 years of age and from 14 lire per hour for male workers to 10.30 lire per hour for unskilled females.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

29/12/45


E. SCICHUNA, Major
Regional Labour OfficerDECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rcc. 26/1/46

1911

cc/mm.

100

ACCORDO SALARIALE RISPONDENTI DA GEOMETRI IN PRODOTTI FARMACIAUTICI

" C U N D C "

DEFINIZIONE : 13.11.1945

DEFINIZIONE : 1.10.1945

Stipendi conosciuti, escluso l'indennità di sostanziazione,
accidentati con L. 1500 e L. 6900 nonché per il personale me-
schile, e L. 1400 e L. 6900 per il personale femminile.

Agli operai è riconosciuto una paga oraria di L. 14.

Torino, dicembre 1945

1910

ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prol.

Vercelli, 13 novembre 1945
Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 10.74 - 12.01

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DI AZIENDE GROSSELTIN PRODOTTI FARMACIUTICI

L'anno 1945, il giorno 13 novembre-in Vercelli tra l'Associazione Commercianti della Provincia di Vercelli rappresentata dal
sigg. :

Reg. Onrado Gemillo - gerente ditta Schiaparelli
" Gallenini Piero - Segretario dell'Ass. Comm.

tutti debitamente delegati dall'Associazione stessa, e con
l'autorizzazione al rag. Gallenini a sottoscrivere l'accordo an-
che in rappresentanza dei Datori di Lavoro, la locale Camera
del lavoro, rappresentata dalla Commissione Interna della ditta
Schiaparelli e composta da :

sig. ma Carla Mezon
sig. Emilio Busatto
" Bruno Rannaboldo

con delega da parte della Camera del lavoro al sig. Rannaboldo
a sottoscrivere l'accordo; si è stipulato il seguente accordo sala-
riale con validità a carattere provinciale con esclusione del biolo-
gese.

Art. 1) - Il presente accordo salariale si riferisce alle Aziende Gros-
seltin di Prodotti Farmaceutici.
Quanto è contenuto nel seguente contratto deve intendersi ap-
plicato alle categorie soprapreviste.

Art. 2) - Le parti in questione, di comune accordo, stabiliscono di accor-
dare i seguenti minimi di retribuzione che verranno applicati con
decorrenza in 1- OTTOBRE 1945.

... tutti debitamente delegati dall'Associazione stessa, e con l'autorizzazione al reg. Gallieri a sottoscrivere l'accordo nazionale in rappresentanza dei Datori di Lavoro, e la locale Camera del Lavoro, rappresentata dalla Commissione Interna della ditta Schiaparelli e composta da:

sig. na Carla Hosen
sig. Emilio Basatto
" Bruno Manaboldo

con delega da parte della Camera del Lavoro al sig. Manaboldo a sottoscrivere l'accordo, e stipulare il seguente accordo salariale con validità e carattere provinciale con esclusione del Biellese.

Art. 1) - Il presente accordo salariale si riferisce alle Aziende Grossiste di Prodotti Farmaceutici.
quanto è contenuto nel seguente contratto deve intendersi applicato alle categorie sopravvisate.

Art. 2) - Le parti in questione, di comune accordo, stabiliscono di accordare i seguenti minimi di retribuzione che verranno applicati con decorrenza al 1- OTTOBRE 1945.

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE

La tassa presente che a norma di legge i seguenti minimi di retribuzione sono al lordo di R. 2.

segue ./.

ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

N. _____ prot.

Vercelli, 13 novembre 1945
Via Galileo Ferraris, N. 15
Telefono 16.78 - 12.61

- 2 -

PERSONALI CON MANIONI INDICATIVI

I Categoria		Uomini	donne
II " " " sopra ai 21 anni	£	6.500,=	6.200,=
" " " sotto ai 21 " "	"	5.000,=	4.000,=
III " " " sopra i 21 anni	"	3.800,=	3.000,=
" " " dai 20 ai 21 anni	"	3.500,=	2.950,=
" " " dai 19 ai 20 " "	"	3.250,=	2.700,=
" " " dai 18 ai 19 " "	"	2.900,=	2.450,=
" " " dai 17 ai 18 " "	"	2.600,=	2.250,=
" " " dai 16 ai 17 " "	"	2.250,=	2.000,=
" " " sotto ai 16 anni	"	1.850,=	1.700,=
Fattorini	"	1.500,=	1.400,=
	"	3.600,=	=

Personale operaio

operai	£	14,=	orario
donne pulizie	"	10,50	"

L'indennità di carenza è stabilita nelle misure che sono in vigore per tutte le altre categorie del commercio.

Il presente accordo salariale ha effetto dal 1° OTTOBRE 1945 - e si intende tacitamente rinnovato mese per mese, se una delle due parti non l'avrà disdetto nei termini e con le procedure di legge.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO.

Vercelli, 13 novembre 1945

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DIVERGELLI

Registrato il 4.12.1945
nel registro cronologico al n. 97
pag. 14

Posizione di archivio 14
IL DIRETTORE



M. Picca

BEST COPY POSSIBLE
FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

Categoria	Salario netto precedente (posto n. 1)	Salario netto in base nuova contratto (posto n. 1)	Differenza Paga	Industria di base industriale centrali regionali
Settore Industriale				
1. Settore	7.000	7.000	0	Settore
2. Settore	7.000	7.000	0	Settore
3. Settore	7.000	7.000	0	Settore
4. Settore	7.000	7.000	0	Settore
5. Settore	7.000	7.000	0	Settore
6. Settore	7.000	7.000	0	Settore
7. Settore	7.000	7.000	0	Settore
8. Settore	7.000	7.000	0	Settore
9. Settore	7.000	7.000	0	Settore
10. Settore	7.000	7.000	0	Settore
11. Settore	7.000	7.000	0	Settore
12. Settore	7.000	7.000	0	Settore
13. Settore	7.000	7.000	0	Settore
14. Settore	7.000	7.000	0	Settore
15. Settore	7.000	7.000	0	Settore
16. Settore	7.000	7.000	0	Settore
17. Settore	7.000	7.000	0	Settore
18. Settore	7.000	7.000	0	Settore
19. Settore	7.000	7.000	0	Settore
20. Settore	7.000	7.000	0	Settore
21. Settore	7.000	7.000	0	Settore
22. Settore	7.000	7.000	0	Settore
23. Settore	7.000	7.000	0	Settore
24. Settore	7.000	7.000	0	Settore
25. Settore	7.000	7.000	0	Settore
26. Settore	7.000	7.000	0	Settore
27. Settore	7.000	7.000	0	Settore
28. Settore	7.000	7.000	0	Settore
29. Settore	7.000	7.000	0	Settore
30. Settore	7.000	7.000	0	Settore
31. Settore	7.000	7.000	0	Settore
32. Settore	7.000	7.000	0	Settore
33. Settore	7.000	7.000	0	Settore
34. Settore	7.000	7.000	0	Settore
35. Settore	7.000	7.000	0	Settore
36. Settore	7.000	7.000	0	Settore
37. Settore	7.000	7.000	0	Settore
38. Settore	7.000	7.000	0	Settore
39. Settore	7.000	7.000	0	Settore
40. Settore	7.000	7.000	0	Settore
41. Settore	7.000	7.000	0	Settore
42. Settore	7.000	7.000	0	Settore
43. Settore	7.000	7.000	0	Settore
44. Settore	7.000	7.000	0	Settore
45. Settore	7.000	7.000	0	Settore
46. Settore	7.000	7.000	0	Settore
47. Settore	7.000	7.000	0	Settore
48. Settore	7.000	7.000	0	Settore
49. Settore	7.000	7.000	0	Settore
50. Settore	7.000	7.000	0	Settore
51. Settore	7.000	7.000	0	Settore
52. Settore	7.000	7.000	0	Settore
53. Settore	7.000	7.000	0	Settore
54. Settore	7.000	7.000	0	Settore
55. Settore	7.000	7.000	0	Settore
56. Settore	7.000	7.000	0	Settore
57. Settore	7.000	7.000	0	Settore
58. Settore	7.000	7.000	0	Settore
59. Settore	7.000	7.000	0	Settore
60. Settore	7.000	7.000	0	Settore
61. Settore	7.000	7.000	0	Settore
62. Settore	7.000	7.000	0	Settore
63. Settore	7.000	7.000	0	Settore
64. Settore	7.000	7.000	0	Settore
65. Settore	7.000	7.000	0	Settore
66. Settore	7.000	7.000	0	Settore
67. Settore	7.000	7.000	0	Settore
68. Settore	7.000	7.000	0	Settore
69. Settore	7.000	7.000	0	Settore
70. Settore	7.000	7.000	0	Settore
71. Settore	7.000	7.000	0	Set

[illegible]

DATE: 11/11/2011 TIME: 11:11 AM

Stipendio netto base posto contratto (predisposto n.2)	Differenza paghe	Categoria rival lavoro industriale metallurgiche	Salarie Categorie	Osservazioni
7901	628	I. e I. Metall.	628,00	
7902	675	" " Metall.	675,00	
7903	680	" " Metall.	680,00	
7904	680	" " Metall.	680,00	
7905	680	" " Metall.	680,00	
7906	680	" " Metall.	680,00	
7907	680	" " Metall.	680,00	
7908	680	" " Metall.	680,00	
7909	680	" " Metall.	680,00	
7910	680	" " Metall.	680,00	
7911	680	" " Metall.	680,00	
7912	680	" " Metall.	680,00	
7913	680	" " Metall.	680,00	
7914	680	" " Metall.	680,00	
7915	680	" " Metall.	680,00	
7916	680	" " Metall.	680,00	
7917	680	" " Metall.	680,00	
7918	680	" " Metall.	680,00	
7919	680	" " Metall.	680,00	
7920	680	" " Metall.	680,00	
7921	680	" " Metall.	680,00	
7922	680	" " Metall.	680,00	
7923	680	" " Metall.	680,00	
7924	680	" " Metall.	680,00	
7925	680	" " Metall.	680,00	
7926	680	" " Metall.	680,00	
7927	680	" " Metall.	680,00	
7928	680	" " Metall.	680,00	
7929	680	" " Metall.	680,00	
7930	680	" " Metall.	680,00	
7931	680	" " Metall.	680,00	
7932	680	" " Metall.	680,00	
7933	680	" " Metall.	680,00	
7934	680	" " Metall.	680,00	
7935	680	" " Metall.	680,00	
7936	680	" " Metall.	680,00	
7937	680	" " Metall.	680,00	
7938	680	" " Metall.	680,00	
7939	680	" " Metall.	680,00	
7940	680	" " Metall.	680,00	
7941	680	" " Metall.	680,00	
7942	680	" " Metall.	680,00	
7943	680	" " Metall.	680,00	
7944	680	" " Metall.	680,00	
7945	680	" " Metall.	680,00	
7946	680	" " Metall.	680,00	
7947	680	" " Metall.	680,00	
7948	680	" " Metall.	680,00	
7949	680	" " Metall.	680,00	
7950	680	" " Metall.	680,00	
7951	680	" " Metall.	680,00	
7952	680	" " Metall.	680,00	
7953	680	" " Metall.	680,00	
7954	680	" " Metall.	680,00	
7955	680	" " Metall.	680,00	
7956	680	" " Metall.	680,00	
7957	680	" " Metall.	680,00	
7958	680	" " Metall.	680,00	
7959	680	" " Metall.	680,00	
7960	680	" " Metall.	680,00	
7961	680	" " Metall.	680,00	
7962	680	" " Metall.	680,00	
7963	680	" " Metall.	680,00	
7964	680	" " Metall.	680,00	
7965	680	" " Metall.	680,00	
7966	680	" " Metall.	680,00	
7967	680	" " Metall.	680,00	
7968	680	" " Metall.	680,00	
7969	680	" " Metall.	680,00	
7970	680	" " Metall.	680,00	
7971	680	" " Metall.	680,00	
7972	680	" " Metall.	680,00	
7973	680	" " Metall.	680,00	
7974	680	" " Metall.	680,00	
7975	680	" " Metall.	680,00	
7976	680	" " Metall.	680,00	
7977	680	" " Metall.	680,00	
7978	680	" " Metall.	680,00	
7979	680	" " Metall.	680,00	
7980	680	" " Metall.	680,00	
7981	680	" " Metall.	680,00	
7982	680	" " Metall.	680,00	
7983	680	" " Metall.	680,00	
7984	680	" " Metall.	680,00	
7985	680	" " Metall.	680,00	
7986	680	" " Metall.	680,00	
7987	680	" " Metall.	680,00	
7988	680	" " Metall.	680,00	
7989	680	" " Metall.	680,00	
7990	680	" " Metall.	680,00	
7991	680	" " Metall.	680,00	
7992	680	" " Metall.	680,00	
7993	680	" " Metall.	680,00	
7994	680	" " Metall.	680,00	
7995	680	" " Metall.	680,00	
7996	680	" " Metall.	680,00	
7997	680	" " Metall.	680,00	
7998	680	" " Metall.	680,00	
7				

POTTERY

58

CUNE O

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN FIRMS PRODUCING CERAMICS
IN CUNEO PROVINCE (N° 289)

1. The agreement, which is effective from the 24th of Sept. 1945, concedes increases bringing the daily "take home packets" up to 208.90 lire for skilled male workers and to 102.30 lire for female apprentices between 14 and 16 years of age.

2. The agreement fixes also proportionate pay rates for casual work and for piecework.

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

29/12/45



E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. 26/1/46

5906

30/cc

183

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DA INDUSTRIA

DELLA CERAMICA - CUNEO -

Stipulato 10/10/45

Decorrenza 24/9/45

Il salario giornaliero attuale massimo per gli operai specializzati è di L. 208,90 contro precedenti L. 95,90, quindi con un aumento del 115,70%; quello minimo è di L. 117,60 per gli apprendisti contro L. 54,55 con una maggiorezione quindi del 115%.

Per la 1ª categoria donne, massimo L. 160,80 contro L. 72,80 - minimo L. 102 contro L. 53,45.

Sono inoltre stabilite tabelle per il personale ausiliario e con mansioni discontinue.

Per il lavoro a cottimo è previsto una maggiorazione minima del 15% sulla paga corrisposta sul lavoro ad economia.

Torino, dicembre 1945

5063

VERBALE PER LA PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DIPENDENTI DELLA
SINDACATO ILLUSTRATI DELLA CHIMICA DELLA
PROVINCIA DI CUNEO

Il 10 ottobre 1945 in Cuneo,

si è

l'Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dal suo Dire-
tore dott. Lino Quattrocchi, assistito dai sigg. Dott. Levi Barco, Cav. Tommaso
Pisano, Nephete G. B. e Nephete Dionigi, in rappresentanza della categoria indu-
striale;

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata
dal suo Segretario sigg. Giuseppe Garavito, Leopoldo Barbieri, Giorgio Gi-
rardo, assistiti dai componenti le Commissioni Interne;

è stato stipulato il presente verbale per la determinazione salariale di
dipendenti delle industrie delle categorie della provincia di Cuneo.

Art. 1°

I minimi di paga orari, secondo la tabella di contingenza, e la inden-
nità di cassa, sono i seguenti:

Uomini:

operai specializzati (fornai, rifinatori di vassoi, insalatieri, supplere,
fruttiere, origlioli, ostini, colatori, torai di imballiere e di casse
con piede, modellatori di le forme e modisti, decoratori finiti e pannello-
primi fuochisti, imballatori e colatori forni intermittenti, molitieri, in-
casellatori biscotto e vetrato - mezzadri addetti alle emie emente ordina-
e completatori addetti alla preparazione impasti e vernici con responsabilità
della composizione)

operai qualificati (fornai di torrefazione, taxine ed altri
artigiani comuni non compresi nella precedente categoria -
ballatori, attivatori, fuochisti senza compito di regolazione
del forno, addetti alla preparazione e conservazione colori,
addetti alla preparazione impasti refrattari e alla imputa-
zione, fornai, caselle e molitieri-mescolatori, arrotatori
eti) mezzadri

operai comuni sopra i 15 anni (addetti al collocamento, emi-
nente e spolveratura biscotte e vetrato, addetti alla sin-
bratura biscotto, addetti al servizio e al servizio materie pri-
me - addetti alle colature)

12.65

13.60

VERBALE PER LA PRIMA RIUNIONE SINDACALE ALLA CANTIERA DIFENSIVI DELLA
ALICIA INDUSTRIALI DELLA CARATTERE DELLA

PROVINCIA DI CUNEO

Il 10 ottobre 1945 in Cuneo,

si è

l'Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dal suo diret-
tore dott. Lino Lutterbeck, assistito dal sigg. Dott. Levi Marco, Cav. Tancredi
Pietro, Maresca G. B. e Maresca Dionigi, in rappresentanza della categoria indu-
striale;

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata
dal suoi direttori sigg. Giuseppe Garavito, Leopoldo Barbicis, Giorgio Gi-
rardo, assistiti dai componenti la Commissione Interne;

è stato stipulato il presente verbale per la perquisizione salariale ai
dipendenti della industria delle ceramiche della provincia di Cuneo.

ART. 1°

I minimi di paga orari, esclusa la indennità di contingenza, e la inden-
nità di cassa, sono i seguenti:

Uomini:

operai specializzati (fornatori, rifinitori di vassoi, innestiere, suppliere,
fruttiere, originali, pastai, colatori, tornitori di innestiere e di tenne
con piede, modellatori di le forme e adriati, decoratori finiti e pannello-
primi fucini, trafilatori e colatori formi intagliati, molliati, in-
cassellatori biscotto e vetrato - Suggerimento adatto alla mia mente ordini,
e commissioni addetti alla preparazione leganti e vernici con responsabilità
della confezione)
L. 14.00

operai qualificati (fornatori di tenneria, tabelle stivali
articolli comuni non compresi nella precedente categoria - in-
ballatori, stivatori, fucini senza compito di regolazione
del forno, addetti alla preparazione e spedizione colori,
addetti alla preparazione impasti refrattari e alla impasto-
trice, feggiatori cecelle e mattoni - concellatori, aragosti
sti)
L. 12.65

operai comuni sopra i 18 anni (addetti al collocamento, ani-
stamento e spolveratura biscotto e vetrato, addetti alla tim-
bratura biscotto, addetti alle ceramiche e all'altro materie pri-
me - addetti alle ceramiche)
L. 11.50

nità di base, sono i seguenti:

personale

operatori specializzati (fornitori, rifinitori di vassoi, incollare, suppiere, fruttiere, originali, cotti, celiatori, fornitori di imballaggio e di tassa con piede, modellatori di 10 forme e modelli, decoratori finiti e pannello-primi finiti, imballatori e colatori forniti interattenti, scultori, in- casellatori biondo e vetrato- paginatore addetto allo smistamento ordini, e commissioni-addetti alla preparazione impanti e vernici con responsabile della composizione)

L. 14.00

operatori qualificati (fornitori di tendere, tassine scultori, artigiani comuni non compresi nella precedente categoria- in- ballatori, alligatori, fucchini senza compito di regolazione del ferro, addetti alla preparazione e accensione colori, addetti alla preparazione impanti refrattari e alla impure- trice, fornitori d'acqua e materiali-sonnellatori, artigiani- sti) ~~XXXXXXXXXX~~

" 12.65

operatori comuni sopra i 18 anni (addetti al collocamento, sal- etamento e spolveratura biondo e vetrato, addetti alla im- bratura biondo, addetti allo scarico e all'acquisto materie pri- me - addetti alle colature)

" 11.60

operatori comuni dai 15 ai 18 anni

" 8.10

sotto i 15 anni

" 5.50

operatori (operatori in età fra i 14 ed i 16 anni)

(durata apprendistato anni 4)

per il 1° anno

" 5.50

per il 2° anno

" 7.35

per il 3° anno

" 9.10

per il 4° anno

" 11.05

operatori (operatori in età fra i 16 ed i 18 anni)

(durata apprendistato anni 3)

per il 1° anno

" 6.25

per il 2° anno

" 8.80

per il 3° anno

" 11.15

[illegible]

be flourished; and, besides, I believe it is better to be in the hands of a man who is known to be a man of honor, than to be in the hands of a man who is known to be a man of dishonor. I believe it is better to be in the hands of a man who is known to be a man of honor, than to be in the hands of a man who is known to be a man of dishonor. I believe it is better to be in the hands of a man who is known to be a man of honor, than to be in the hands of a man who is known to be a man of dishonor.

doane 76 categorii(obiectelor e rafinierilor si aparut
minimul, de tehnici e tancu da capu, vorticiu trici, daco,
kaurilor comul, file ticiu, arogantiste, perne ticiu,
ci, eccliste, colomiatrici, incculiatrici

donna 3ª categoria (conosci, decorata di croce, assistente alla prima, assistente, assistente nel lavoro e assistente lavoro) di lavoro) altro 18 anni.

三

15.00

1997-98

(applied to the Commission in 1944 and 1945)
(also applied to the Commission in 1945)

5.20

1998

100

100

52

(b) $\frac{1}{2} \times 10 = 5$

20

0.70

0.2

THESE RESULTS ARE IN ACCORD WITH

CONTACT: 1-800-761-1919

continued on page 131

over 100 "Friends"

[illegible]

Form 28-1 (Rev. 11-2000)

THE DAY TO FOLLOWING SPECIAL

1998

1000000

THEORY OF THE FUNCTION OF THE

0690

230

Expenditure account, showing all the expenses of the company, and the amount of the same.

" 5.30
5.55
6.40
7.09
7.60

per il 1° semestre
per il 2° semestre
per il 3° semestre
per il 4° semestre
per il 5° semestre

5.30
6.70
7.60

PERSONALE MILITARE

Posizioni

Operai specializzati

Operai qualificati

seniori comuni sopra i 18 anni

seniori comuni dai 16 ai 18 anni

seniori comuni sotto i 16 anni

Donne

seniori comuni sopra i 16 anni

seniori comuni sotto i 16 anni

14.30
12.95
11.55
7.83
5.30

5.30
5.30

Personale avente servizio di pubblica sicurezza o di pubblica amministrazione

per 10 ore per 9 ore per 8 ore

salari per servizi fuori stabilimento,

inferiori patenti

L. 170,00

112,00

104,00

uomini aventi altre mansioni

superiori ai 18 anni

dai 16 ai 18 anni

sotto i 16 anni

Donne

inferiori patenti

donne aventi altre mansioni

108,00

75,00

51,00

72,00

56,00

93,00

55,00

47,00

67,00

51,00

785021

W. B. -i garmoni (peritieri di Terne) sono equiperati, agli effetti
 relativi, ed il apprendisti ammessi in età fra i 14 ed i 16 anni. Dura
 del garmone (anni 2) (sesso). Si conviene inoltre che gli appren-
 diti edili e lavoro a coltino debbano usufruire della tariffa norma-
 le di coltino col pacchetto normale: 10 annate 100- 20 annate 150-
 30 annate 100.

Art. 10.
 Ogni tariffa di coltino deve corrispondere al lavoratore il corrispondente
 di un guadagno non inferiore alla paga dello stesso percettore per il la-
 voro ed economia, maggiorata del 15%.

Art. 11.
 I giudicati simili sono comprendenti di tutti i commessi concetti delle
 singole aziende: essi comprendono pure l'indennità di presenza (adde-
 do intercorrente al 15 luglio 1944) che per tutto tempo di essere con-
 rinate separate, nonché la maggiorazione del 10% per la ore ordi-
 narie tra le 10 e le 14 settimanali, maggiorazione del 10% per la ore ordi-
 narie addizionali nella misura del 2%.

Art. 12.
 Per quanto altro non previsto nel presente contratto valgono le norme
 stabilite dal Decreto Ministeriale del 13 marzo 1943 in vigore non sta-
 no contrattuali col presente accordo e con la legge.

Art. 13.
 Il presente accordo per la rappresentanza avrà a la vigilia e resterà dal
 14 settembre 1944, ed avrà durata fino a quando non sia conclusa una
 nuova regolamentazione.

PER I UNIONI IMPIEGATI
 GIUSEPPE RUFFINO VITTO
 DELLA FIDUCIA DI ROMA

3902

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

“God is in a rage,” said the minister, “and he is punishing you for your sins. If you do not turn to God and repent, you will be damned forever. He is in a rage, and he is punishing you for your sins. If you do not turn to God and repent, you will be damned forever.”

On the other hand, the fact that the α -value is not significantly different from 1.00 indicates that the α -value is not significantly different from 1.00.

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

(1) The first of these is the fact that the
 Government has not yet decided whether it
 will accept the offer of the United States
 Government to purchase the surplus stocks of
 the Government. (2) The second is the fact
 that the Government has not yet decided
 whether it will accept the offer of the United
 States Government to purchase the surplus
 stocks of the Government. (3) The third is
 the fact that the Government has not yet
 decided whether it will accept the offer of
 the United States Government to purchase
 the surplus stocks of the Government. (4)

The paper contains a number of interesting observations and conclusions. The author has been able to show that the rate of change of the function $f(x)$ is proportional to the square of the function itself. This is a very important result, and it has many applications in physics and engineering. The author also shows that the function $f(x)$ is a solution of the differential equation $f'(x) = k f(x)^2$, where k is a constant. This equation is very easy to solve, and the solution is $f(x) = \frac{1}{kx + C}$, where C is a constant. The author also shows that the function $f(x)$ is a solution of the differential equation $f'(x) = k f(x)^2$, where k is a constant. This equation is very easy to solve, and the solution is $f(x) = \frac{1}{kx + C}$, where C is a constant.

1. The first of the two conditions is that the
 2. The second condition is that the
 3. The third condition is that the
 4. The fourth condition is that the
 5. The fifth condition is that the
 6. The sixth condition is that the
 7. The seventh condition is that the
 8. The eighth condition is that the
 9. The ninth condition is that the
 10. The tenth condition is that the

[illegible]

1003
 The page is in good condition. It contains a detailed description of the subject matter. The text is written in a clear and concise manner. The page is numbered 1003.

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the symptoms and the context in which they are occurring.

Tabelle I

Tabelle delle Categorie e delle Pagine delle Carte

2) - POCCHIANI - VERDELLI FORN A MONTECATI,
 OPERAI QUALIFICATI, APPRENDISTI, AGENTI, PERSONE
 E MOULICI QUALIFICATI.

Uomini

	f) gruppo di province	g) gruppo di province
Operai specializzati	1. 9,50	1. 9,05
Operai qualificati	" 8,50	" 8,10
Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni		
1) per il 1° anno	" 3,60	" 3,45
" " 2° anno	" 4,80	" 4,60
" " 3° anno	" 6,00	" 5,70
" " 4° anno	" 7,20	" 6,90
Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 3)		
1) per il 1° anno	" 4,30	" 4,20
per il 2° anno	" 5,75	" 5,50
" " 3° anno	" 7,20	" 6,90
Operai comuni oltre i 18 anni	" 7,70	" 7,35
Operai comuni dai 16 ai 18 anni	" 5,30	" 5,05
Operai comuni sotto i 16 anni	" 3,85	" 3,70
<u>Donne</u>		
Operai di 1° categoria	" 6,70	" 6,70
Operai di 2° categoria	" 5,70	" 5,50
Apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 3)		
1) per il 1° anno	" 3,45	" 3,30
" " 2° anno	" 4,80	" 4,65
" " 3° anno	" 6,20	" 6,00
" " 4° anno	" 7,60	" 7,35
Apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 3)		
1) per il 1° anno	" 3,85	" 3,70
" " 2° anno	" 5,30	" 5,05
" " 3° anno	" 6,70	" 6,45
Operai di 1° categoria	" 8,70	" 8,45

Operai comuni olive i 13 anni
 Operai comuni del 16 al 18 anni
 Operai comuni sotto i 16 anni

7,20 6,90
 7,70 7,35
 5,30 5,05
 3,85 3,70

Operai di 1^a categoria
 Operai di 2^a categoria

6,40 5,70
 5,20 5,25

Apprendisti entranti in età tra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 2)

- per il 1^o semestre - 3,45
 - " 2^o semestre - 3,80
 - " 3^o semestre - 4,20
 - " 4^o semestre - 4,50
 - " 5^o semestre - 4,75

Apprendisti entranti in età tra i 16 e i 18 anni (durata del 1^o apprendistato anni 1 e 2)

- per il 1^o semestre 3,85
 - " 2^o semestre 4,10
 - " 3^o semestre 4,35
 - " 4^o semestre 4,60
 - " 5^o semestre 4,75

Operai di 3^a categoria

- oltre i 18 anni 4,75
 - del 16 al 18 anni 4,30
 - sotto i 16 anni 3,60

Operai specializzati

Operai qualificati
 Apprendisti entranti in età tra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 4)

- per il 1^o anno 3,60
 - " 2^o anno 4,20
 - " 3^o anno 4,50
 - " 4^o anno 4,75

Apprendisti entranti in età tra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 3)

- per il 1^o anno 4,10

4,75

- 3 -

-per il 2° anno
-per il 3° anno

Operai comuni

-supra i 18 anni
-dei 16 ai 18 anni
-sotto i 16 anni

2° anno

Operai di 1° categoria

Operai di 2° categoria

Apprendistato assenti in età tra i 14 ai i
16 anni (durata dell'apprendistato anni 2)

-per il 1° semestre
- " 2° semestre
- " 3° semestre
- " 4° semestre
- " 5° semestre

Apprendistato assenti in età tra i 16 ai 18
anni (durata dell'apprendistato anni 1)

-per il 1° semestre
-per il 2° semestre
-per il 3° semestre

3° anno

Operai di 1° categoria:

-oltre i 18 anni
-dei 16 ai 18 anni
-sotto i 16 anni

G) - CERAMICA D'ARTI - LAVORI ARTISTICI

Uomini

Operai specializzati

Operai qualificati

Apprendistati assenti in età tra i 14 ai i 16
anni (durata dell'apprendistato anni 4)

-per il 1° anno
-per il 2° anno
-per il 3° anno
per il 4° anno

Apprendistati (assenti in età tra i 16 ai i 18
anni (durata dell'apprendistato anni 3))

- per il 1° anno
- per il 2° anno
- per il 3° anno

Operai comuni

1.1.5
" 7.20

" 7.60
" 5.30
" 3.85

" 5.80
" 5.40

" 3.45
" 3.80
" 4.20
" 4.60
" 5.00

" 3.85
" 4.40
" 5.00

" 5.00
" 4.50
" 3.75

" 10.50
" 9.25

" 3.60
" 5.00
" 6.40
" 7.80

" 4.10
" 6.00
" 7.80

1. 5.50
" 6.90

" 7.25
" 5.05
" 3.70

" 5.50
" 5.15

" 3.30
" 3.65
" 4.00
" 4.40
" 4.75

" 3.70
" 4.20
" 4.75

" 4.75
" 4.30
" 3.80

" 10.00
" 8.80

" 3.45
" 4.75
" 6.15
" 7.45

" 4.15
" 5.70
" 7.15

" 7.80

1999

Operai di 1ª categoria	3,35	"	3,40
- per il 2° semestre	4,10	"	4,20
- per il 3° semestre	5,00	"	4,75
785021/90			
Operai di 2ª categoria:			
- oltre i 18 anni	5,00	"	4,75
- dal 16 al 18 anni	4,90	"	4,30
- sotto i 16 anni	3,75	"	3,50
C) - GERANICA D'ATRA - DATTI ARTIFICIALI -			
Uomini			
Operai specializzati	10,50	"	10,00
Operai qualificanti	9,25	"	8,80
Apprendisti assunti in età tra i 14 ed i 16 anni (durata dell'apprendistato anni 4) -			
- per il 1° anno	3,60	"	3,45
- per il 2° anno	5,00	"	4,75
- per il 3° anno	6,40	"	6,10
- per il 4° anno	7,80	"	7,45
Apprendisti (assunti in età fra i 16 ed i 18 anni) (durata dell'apprendistato anni 3) -			
- per il 1° anno	4,30	"	4,10
- per il 2° anno	6,00	"	5,70
- per il 3° anno	7,80	"	7,45
Operai comuni			
- oltre i 18 anni	8,00	"	7,60
- dal 16 al 18 anni	5,50	"	5,25
- sotto i 16 anni	3,85	"	3,70
P.O.M.E.			
Operai di 1ª categoria	6,50	"	6,20
Operai di 2ª categoria	5,80	"	5,55
Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 2 1/2) -			
- per il 1° semestre	3,45	"	3,30
- " 2° semestre	3,90	"	3,75
- " 3° semestre	4,35	"	4,15
- " 4° semestre	4,80	"	4,60
- " 5° semestre	5,30	"	5,05
Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (durata dell'apprendistato anni 1 1/2) -			

/.

per il 1° semestre
 per il 2° semestre
 per il 3° semestre
 Operai di 3ª categoria:
 - oltre i 18 anni
 - dai 16 ai 18 anni
 - sotto i 16 anni

D) - PERSONALE AUSILIARIO IN TUTTA LA INDUSTRIA
 SOPRA QUALIFICATI:

Uomini

Operai specializzati

Operai qualificati

manovali comuni:

- sopra i 18 anni

- dai 16 ai 18 anni

- sotto i 16 anni

Donne - manovali comuni

- sopra i 16 anni

- sotto i 16 anni

TRATTAMENTO DEL PERSONALE AVVENTE MANSIONI DISCONTINUE O DI EMPLOY ATTIVA
 O CURETTORE

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942 che regola il trattamento dell'anelogo personale delle industrie meccaniche ed affini. Le tabelle delle peggiori condizioni in detto contratto viene sostituita dalle seguenti:

Tabella 1

TABELLA DELLE PEGGIORI CONDIZIONI PER GLI OPERAI AVVENTI A LAVORI DISCONTINUI O DI EMPLOY ATTIVA O CURETTORE CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' RIGUARDANTI ALLA INIZIAZIONE DELL'INDUSTRIA DEGLI OPERAI DI LAVORO

CATEGORIE

Uomini

Gruppo A) - 2.10 ore
 Autisti per taxi
 fuori fuori staz-
 bilito, moto sce-
 listici infermieri

1° gruppo di prov.
 orario giornal. norm. di servizio
 2° gruppo di prov.
 orario giornal. norm. di servizio

2.10 ore 2.8 ore 2.10 ore 2.9 ore 2.8 ore

presente al 1.78.67

presente al 2.78.67

73.15

64.44

74.95

64.80

64.80

8683

TRATTAMENTO DEL PERSONALE AVUTE MANIONI DISCONTINUI O DI REPIGIONE ATTIVA
O SOSTITUIA

Alli operai aventi manioni discontinui o di semplice attuazione o questo-
sia, viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1941 che regola
il trattamento dell'impiegato personale delle industrie meccaniche ed affini.
La tabella delle paghe contenute in detto contratto viene sostituita dalla
presente:

Tabella 2°

TABELLA DELLE PAGHE STABILITE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
O DI REPIGIONE ATTIVA O SOSTITUIA CHE SONO SOGGETTI A COLLETTIVITÀ CON LE
ATTIVITÀ SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI
LAVORO

CATEGORIA Uomini	1° gruppo di prov.			2° gruppo di prov.		
	orario giornal. norm. di servizio			orario giornal. normale di servizio		
Reg. A) - D. 10 ore	p. 7 ore	p. 8 ore	p. 10 ore	p. 9 ore	p. 8 ore	p. 8 ore
Autisti per autovetture						
Autisti fuori servizio						
bilimento, motore, ecc.						
istituti infermerie						
patentati.....	1.78,65	73,35	68,--	74,95	60,90	64,80
Reg. B) -						
Uomini aventi						
altre manioni:						
-sup. 18 anni " 70,30	65,55	60,80	67,20	62,55	58,--	58,--
-dal 16 a 18 " 59,05	49,75	42,10	46,75	43,55	40,40	40,40
-sotto i 16 a. " 35,65	33,20	30,80	34,25	31,85	29,60	29,60
Donne						
Reg. C) -						
Infermiere patentate						
tete:	L. 50,90	47,45	44,--	48,60	45,10	42,--
Reg. D) -						
donne aventi al-						
tre manioni:	L. 46,25	43,75	40,--	43,95	41,--	38,--

/.

-5-

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella in questione, nella particolarità del caso, la loro prestazione senza carattere di continuità.

- PER LA RISTANTE PARTE DEL CONTRATTO SI PRECA DI FAR RIFERIMENTO ALL'ACCORDO QUINELLI. -

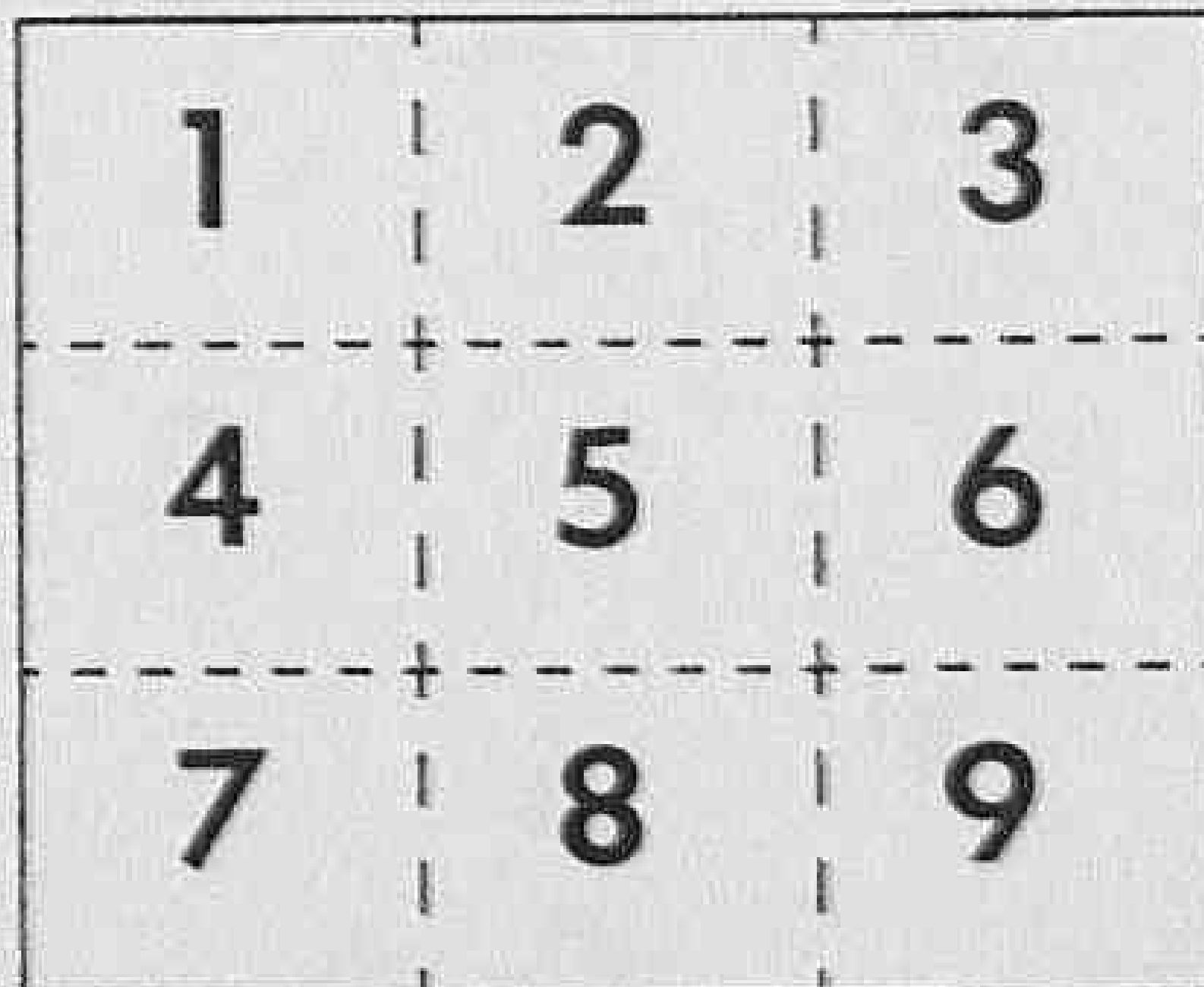
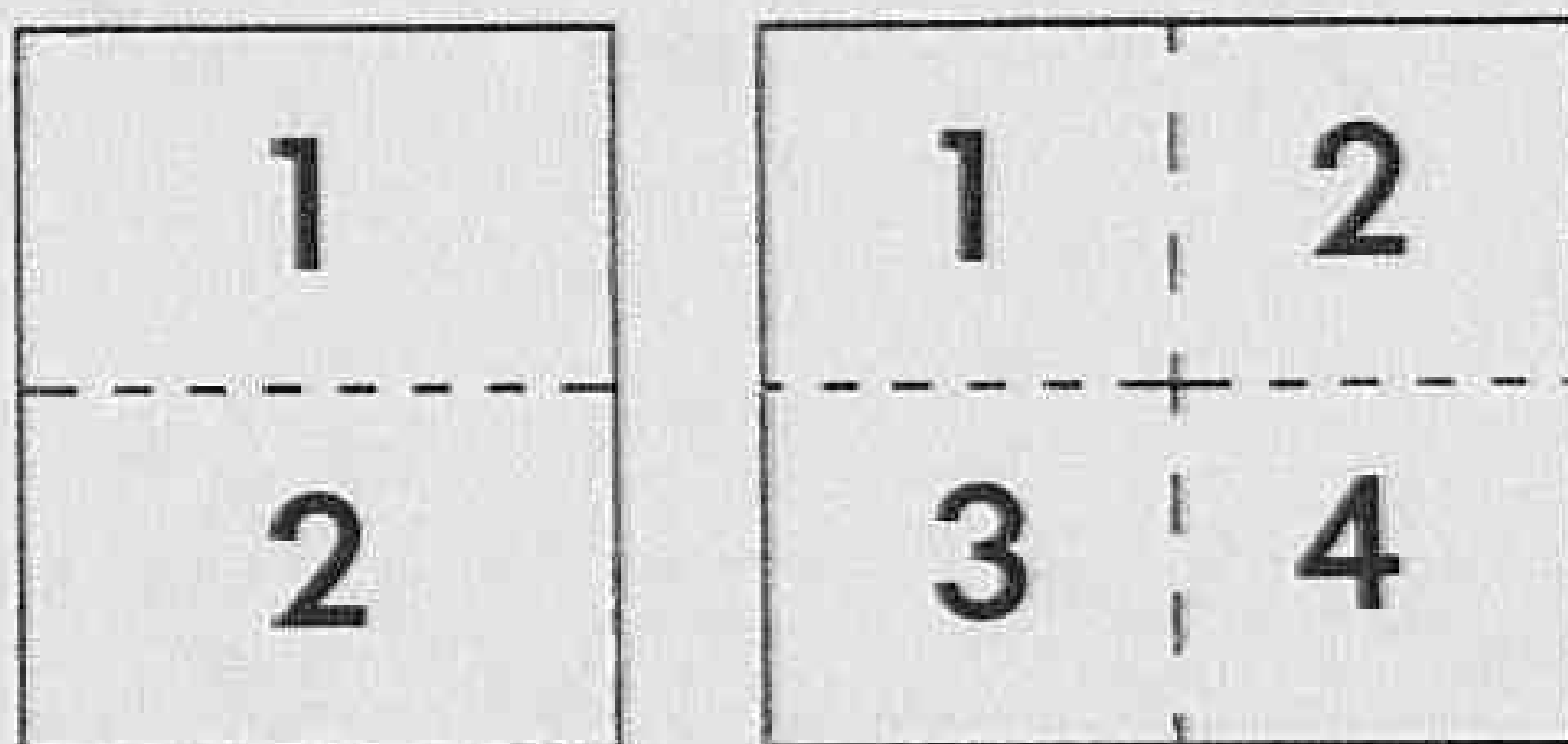
1687

1693

- PER LA RESTITUZIONE DELLA CANTIERA DI FREGATA DI VIA DI PARIGIANO
ALL'ACQUARO DI FREGATA.

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



1093

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO.

785021

9683

	Salario netto precedente	Salario netto attuale	Differenza	Importo
<u>Uomini</u>				
Operai specializzati	95,50	208,90	113,40	118,70
" qualificati	88,30	198,65	110,35	124,80
Operai comuni sopra i 18 anni	82,40	173,60	91,20	110,60
" "dai 16 ai 18	67,15	130,65	63,50	94,50
" "sotto i 16 an.	56,60	117,60	61,--	107,70
<u>APPRENDISTI</u> fra i 14 e 16 anni (anni 4)				
1° anno	54,65	117,60	62,95	115,10
2° anno	63,50	124,95	61,45	96,70
3° anno	72,15	138,25	66,10	91,60
4° anno	79,20	153,05	73,85	93,20
fra i 16 e 18 anni (anni 3)				
1° anno	58,70	118,90	60,20	102,50
2° anno	70,65	135,25	65,30	92,40
3° anno	79,20	151,05	73,85	91,20
<u>DONNE</u>				
1^ categoria	72,20	160,80	88,60	122,70
2^ categoria	68,70	152,70	87,--	126,60
3^ categoria				
Operai comuni oltre i 18 anni.	61,30	122,30	57,00	83,70
" "dai 16 ai 18 anni	61,30	114,85	53,55	87,30
" "sotto i 16 anni	52,80	105,85	50,00	89,60
<u>APPRENDISTE</u> fra i 14 e 16 anni (anni 2 e 1/2)				
1° semestre	53,45	102,30	48,85	91,30
2° semestre	56,20	106,65	50,45	89,70
3° semestre	58,80	110,95	52,15	88,60
4° semestre	61,05	116,05	54,10	88,00

Calculated actual	Difference	Accepted	
208,90 193,65	113,40 110,35	118,70 124,80	
173,60 130,65 117,60	91,20 63,50 61,--	110,60 94,50 107,70	
117,60 124,95 138,25 153,05	62,95 61,45 66,10 73,85	115,10 96,70 91,60 93,20	
118,90 135,95 153,05	60,20 65,30 73,85	102,50 92,40 93,20	
160,80 155,70	83,60 87,--	122,70 126,60	
122,30 114,85 105,85	57,90 53,50 50,20	88,70 87,30 89,60	
102,30 106,65 110,95 116,05	48,85 50,45 52,15 54,10	91,30 89,70 88,60 89,00	

<u>APPENDICE fra i 14 e 16 anni (anni 2 e 1/2)</u>				
1° semestre	53,45	102,30	48,85	91,30
2° semestre	56,20	106,65	50,45	89,70
3° semestre	58,80	110,95	52,15	88,60
3° semestre	61,95	116,05	54,10	88,90
5° semestre	64,80	120,35	55,55	85,70
<u>fra i 16 e 18 anni (anni 1 e 1/2)</u>				
1° semestre	56,60	107,--	50,40	89,--
2° semestre	60,35	113,30	52,95	87,70
3° semestre	64,80	126,35	55,55	85,70
<u>PERSONALE AUSILIARIO</u>				
<u>UOMINI</u>				
Operai specializzati	95,50	212,70	117,20	122,70
Operai qualificati	88,30	200,90	112,60	126,30
Manovali comuni sopra i 18 anni.	79,20	169,--	88,80	112,10
" " dai 16 a 18 anni	62,85	123,80	61,95	100,10
" " sotto i 16 anni	55,05	119,25	60,20	109,30
<u>DONNE</u>				
Manovali comuni sopra i 16 anni	61,30	114,85	53,25	37,30
" " sotto i 16 anni	53,45	102,30	48,55	31,30
<u>PERSONALE AVANTI MANI DISCONTINUE O DI VENTILAZIONE</u>				
Autisti ecc.	37,35	201,45	114,10	130,60
Uomini aventi altre mansioni:				
superiori ai 18 anni	81,65	174,30	92,65	113,40
dai 16 ai 18 anni	67,15	130,85	63,50	91,50
sotto i 16 anni	56,60	117,40	61,--	107,70
<u>DONNE</u>				
Infermiere patentate	68,70	156,65	77,95	113,40
Donne aventi altre mansioni	64,80	150,95	86,15	132,90

1895

102,30	48,85	91,30	
106,65	50,45	89,70	
110,95	52,15	88,60	
116,05	54,10	88,90	
120,35	55,55	85,70	
107,--	50,40	89,--	
113,30	52,95	87,70	
126,35	55,55	85,70	
212,70	117,20	122,70	
200,90	112,60	126,30	
169,--	88,80	112,10	
123,80	61,95	100,10	
115,25	60,20	109,30	
114,85	53,25	37,30	
102,30	48,85	91,30	
201,45	114,10	130,60	
174,30	92,65	113,40	
130,85	63,50	94,50	
117,40	61,--	107,70	
156,65	77,95	113,40	
150,95	86,15	132,90	

4633

STATEMENT OF ACCOUNTS FOR THE MONTH OF JANUARY 1964
 STATEMENT OF ACCOUNTS FOR THE MONTH OF JANUARY 1964

CAT. CODE	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT	QTY	UNIT PRICE	AMOUNT
U. S. AIR FORCE									
Special Specialist	8	14.00	112.00	8	14.00	112.00	8	14.00	112.00
" Specialist	8	12.00	96.00	8	12.00	96.00	8	12.00	96.00
" General Agent 1 18 ann	8	11.00	88.00	8	11.00	88.00	8	11.00	88.00
" " Gen 16 of 18 ann	8	6.10	48.80	8	6.10	48.80	8	6.10	48.80
" " Gen 1 16 ann	8	5.50	44.00	8	5.50	44.00	8	5.50	44.00
Apprentice (ann 4) Gen 2 14									
1 16 ann	8	5.50	44.00	8	5.50	44.00	8	5.50	44.00
2 16 ann	8	7.30	58.40	8	7.30	58.40	8	7.30	58.40
3 16 ann	8	9.10	72.80	8	9.10	72.80	8	9.10	72.80
4 16 ann	8	11.00	88.00	8	11.00	88.00	8	11.00	88.00
Gen 2 16 of 18 ann (ann 1)									
1 16 ann	8	5.50	44.00	8	5.50	44.00	8	5.50	44.00
2 16 ann	8	6.10	48.80	8	6.10	48.80	8	6.10	48.80
3 16 ann	8	11.00	88.00	8	11.00	88.00	8	11.00	88.00
U. S. NAVY									
1 16 ann	8	5.50	44.00	8	5.50	44.00	8	5.50	44.00
" 16 ann	8	5.50	44.00	8	5.50	44.00	8	5.50	44.00
General Agent 1 18 ann	8	7.60	60.80	8	7.60	60.80	8	7.60	60.80
Gen 16 of 18 ann	8	6.90	55.20	8	6.90	55.20	8	6.90	55.20
Gen 1 16 ann	8	2.75	22.00	8	2.75	22.00	8	2.75	22.00
Apprentice Gen 1 16 of 16 ann									
ann 2 1 16									
1 16 ann	8	3.30	26.40	8	3.30	26.40	8	3.30	26.40
2 16 ann	8	3.00	24.00	8	3.00	24.00	8	3.00	24.00
3 16 ann	8	6.00	48.00	8	6.00	48.00	8	6.00	48.00
4 16 ann	8	7.00	56.00	8	7.00	56.00	8	7.00	56.00
5 16 ann	8	7.50	60.00	8	7.50	60.00	8	7.50	60.00
Gen 1 16 of 18 ann (ann 1 2)									
1 16 ann	8	2.90	23.20	8	2.90	23.20	8	2.90	23.20
2 16 ann	8	6.70	53.60	8	6.70	53.60	8	6.70	53.60
3 16 ann	8	7.00	56.00	8	7.00	56.00	8	7.00	56.00

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE ARMY
 OFFICE OF THE CHIEF OF ENGINEERS
 WASHINGTON, D.C.

Order No.	Location	Type of Structure	Dimensions				Remarks	Remarks
			Length	Width	Height	Area		
1	100	100	8.57	0	72.13	11.41	200.00	
2	100	100	8.53	0	2.04	10.07	200.00	
3	02	100	7.01	0	1.78	5.19	172.00	
4	64.80	107.00	5.64	0	1.04	6.05	130.00	
5	64.80	100	0.40	0	0.00	2.40	117.00	
6	64.80	100	0.40	0	0.00	1.40	1.7.00	
7	64.80	131.00	3.32	0	1.00	6.64	120.00	
8	64.80	140.00	3.04	0	1.00	7.06	130.00	
9	64.80	151.00	6.07	0	1.07	8.14	150.00	
10	64.80	125.00	5.70	0	1.00	6.30	110.00	
11	64.80	143.00	5.84	0	1.00	7.24	135.00	
12	64.80	151.00	6.07	0	1.07	8.14	150.00	
13	50	100.00	6.00	0	1.00	6.00	100.00	
14	50	100	6.00	0	1.00	6.00	100.00	
15	50	100.00	5.00	0	1.00	6.00	100.00	
16	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
17	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
18	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
19	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
20	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
21	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
22	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
23	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
24	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
25	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
26	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
27	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
28	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
29	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
30	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
31	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
32	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
33	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
34	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
35	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
36	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
37	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
38	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
39	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
40	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
41	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
42	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
43	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
44	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
45	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
46	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
47	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
48	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
49	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	
50	50	100.00	0.00	0	0.00	0.00	100.00	

Grp 2 16 e 18 anni (anni 1-2)

1° ad ottobre

2° "

3° "

Formale Amministrativo

4.0.0.1.0.1

operatori specializzati

" qualificati

operatori comuni sopra 1 16 anni

" " dal 16 al 18 anni

" " sotto 1 16 anni

4.0.0.2.0

operatori comuni sopra 1 16 anni

" " dal 16 al 18 anni

Formale operaie specializzate

operatori e si complice attore o og

operatori (ora 0)

4.0.0.3.0.0.1.0.0.2.

operatori comuni altre specializzate

operatori al 16 anni

dal 16 al 18 anni

sotto 1 16 anni

4.0.0.4.0

operatori patentati

operatori altre specializzate

5,50	0	54	103,20	1,15	1,15
5,70	0	54	115,80	1,31	1,31
7,00	0	94	202,80	1,35	1,35
10,50	0	100	210,00	1,15	1,15
12,50	0	100	211,50	1,53	1,53
11,00	0	82	178,20	1,15	1,15
7,50	0	54,50	119,40	1,15	1,15
5,50	0	54,50	117,80	1,35	1,35
6,30	0	54	117,20	1,34	1,34
5,30	0	54	104,20	1,35	1,35
1104	0	100	211	1,46	1,46
53,50	0	82	103,20	7,45	1,75
65	0	54,50	117,40	1,01	1,34
87	0	54,50	119,40	1,35	1,35
57	0	54	103	6,73	1,61
54	0	50	109	6,08	1,35

5,50	0	56	103,50	0,15	0,15	0,15	2,18	107
5,70	0	54	115,00	0,17	0,17	0,17	2,31	113,30
7,50	0	51	127,00	0,19	0,19	0,19	2,35	125,35
44,50	0	100	225	0,14	0,14	0,14	11,36	211,70
21,25	0	100	211,50	0,13	0,13	0,13	10,70	200,50
11,05	0	80	170	0,16	0,16	0,16	5,90	164
7,50	0	50,50	132,50	0,15	0,15	0,15	6,59	125,50
3,50	0	51,50	177,50	0,15	0,15	0,15	2,35	175,15
6,50	0	56	117,00	0,14	0,14	0,14	2,34	114,75
3,30	0	54	101,00	0,15	0,15	0,15	2,28	98,70
504	0	100	212	0,15	0,15	0,15	10,53	201,45
33,05	0	80	175,50	0,15	0,15	0,15	7,28	168,20
05	0	58,50	137,50	0,14	0,14	0,14	6,05	131,45
07	0	50,50	115,50	0,15	0,15	0,15	2,39	113,10
57	0	51	159	0,13	0,13	0,13	8,36	150,64
51	0	50	159	0,12	0,12	0,12	7,95	151,05

795021

5892

[illegible]

Station	Depth	Temp	WIND				Pressure	Remarks
			Dir.	Force	Speed	Direction		
0	10	102.50	1,001	-	0.00	4.00	35.50	
0	20	102.50	1,001	-	0.00	4.00	35.50	
0	30	102.50	1,001	-	0.00	4.00	35.50	
0	40	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	50	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	60	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	70	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	80	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	90	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	100	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	110	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	120	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	130	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	140	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	150	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	160	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	170	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	180	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	190	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	200	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	210	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	220	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	230	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	240	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	250	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	260	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	270	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	280	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	290	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	
0	300	102.50	-	1.00	-	1.00	35.50	

5891

20	0	20	57,40	0	1,00	55,20
05	0	20	57,40	0	1,00	55,20
20	0	20	69	0	1,00	58,20
70	0	20	63,20	0	1,00	61,20
70	0	20	86	0	1,00	64,20
20	0	20	57,60	0	1,00	56,20
10	0	20	61,60	0	1,00	60,20
10	0	20	100,60	0	1,00	55,20
10	0	20	98,60	0	1,00	58,20
10	0	20	83,60	0	1,00	70,20
10	0	20	68	0	1,00	52,20
10	0	20	70	0	1,00	55,20
10	0	20	65,60	0	1,00	61,20
10	0	20	74,60	0	1,00	53,20
10	0	20	93,60	0	1,00	67,20
10	0	20	85	0	1,00	51,20
10	0	20	56,60	0	1,00	67,20
10	0	20	57,60	0	1,00	56,20
10	0	20	70	0	1,00	60,20
20	0	20	88	0	1,00	54,20

5891

WOOD AND CORK

57

CUNEO

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE WOOD AND CORK INDUSTRIES
IN CUNEO PROVINCE (N° 287)

1. The agreement, which is effective from the 17th Sept. 1945, concedes increases bringing the daily "take home packets" up to 211.90 lire for the highest paid grade and to 101.90 lire for the lowest paid grade.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

28/12/1945

ES
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

1890

Approved

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. LSC
29/1/46

56/22

507

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DA INDUSTRIA
DEL LEGNO, DEL RUGHERO E AFFINI - CUNEO

Stipulato il 2/10/43

Decorrenza: 17/9/43

La paga massima giornaliera è fissata in L. 211,90 contro precedenti L. 21,35 e la minima di L. 101,90 contro L. 55,30.

Nulla di particolare da rilevare. - Restano in vigore tutte le altre clausole previste sul vecchio accordo.

Torino, dicembre 1943

6823

100

1

the company's sales are not expected to be as high as in 1960, but the company is expected to be profitable in 1961.

I tried to get over, and in fact, I was not able to do so. I was not able to get over, and in fact, I was not able to do so. I was not able to get over, and in fact, I was not able to do so.

[illegible]

(ATTACHED)

[illegible]

1013056240 JL 19 JUL 1965 44p

[illegible]

La vita quotidiana di questo paese per la popolazione è difficile, non solo quella dei contadini, ma anche quella degli artigiani, che sono in numero sempre maggiore.

I contadini di questo paese, essendo la loro vita di contadini, sono quelli che...

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

A) ...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

...e quelli che sono in numero sempre maggiore.

L. 11.10

9388

L. 11.10

L. 11.10

General Remarks

Following the completion of the first phase of the project, the second phase was initiated. The second phase was designed to determine the effect of the first phase on the overall system. The results of the second phase are as follows:

1. The first phase of the project was completed on 11/11/68.	11.11.68
2. The second phase of the project was completed on 11/11/68.	11.11.68
3. The third phase of the project was completed on 11/11/68.	11.11.68
4. The fourth phase of the project was completed on 11/11/68.	11.11.68

The results of the second phase of the project are as follows:

1. The first phase of the project was completed on 11/11/68.	11.11.68
2. The second phase of the project was completed on 11/11/68.	11.11.68
3. The third phase of the project was completed on 11/11/68.	11.11.68
4. The fourth phase of the project was completed on 11/11/68.	11.11.68

1883

General Remarks

The results of the second phase of the project are as follows:

1. The first phase of the project was completed on 11/11/68.	11.11.68
2. The second phase of the project was completed on 11/11/68.	11.11.68
3. The third phase of the project was completed on 11/11/68.	11.11.68
4. The fourth phase of the project was completed on 11/11/68.	11.11.68

10883

1. 10.00
2. 5.00
3. 5.00
4. 7.00
5. 5.00

11.00
12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

1. 10.00
2. 5.00
3. 5.00
4. 7.00
5. 5.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

Tutti eventuali accordi o materiali già esistenti presso singola ditta e condizioni già favorvoli del presente contratto, consentiranno il loro valore nell'ambito dell'adempimento per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per avvenuta esecuzione di carattere collettivo.

Art. 10

Per tutto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni al fine di evitare che in questo contratto si verifichi un caso di concorrenza sleale.

Art. 11

Il presente contratto deve essere eseguito e pagato in lire italiane (L. 124).

Il presente contratto è stato
firmato da tutti i contraenti
il giorno 10/10/1965

La presente è stata
firmata da tutti i contraenti
il giorno 10/10/1965

98883

gli eventuali accordi relativi all'acquisto presso singole ditte e venditori più favorevoli del prezzo contrattato, conservando il loro valore nell'ambito dell'ordine per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali accordi di carattere collettivo.

Art. 4°

Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le disposizioni di finora vigenti ed in quanto l'esistente si concorre a non in deroga con le norme del presente accordo.

Art. 4°

Il presente accordo entra in vigore a partire dal 17 settembre 1949.

IL DIRETTORE GENERALE
MINISTERO DI ECONOMIA

IL DIRETTORE GENERALE
MINISTERO DI ECONOMIA

3886

[illegible]

[illegible]

Per il bilancio di esercizio si è provveduto a un'analisi di bilancio del 1958 per il 1958.

6) di un'analisi per gli esercizi che siano in possesso del bilancio del 1958 e dei bilanci di esercizio o di bilancio per il 1958.

Con riferimento al bilancio del 1958, si è provveduto a un'analisi di bilancio del 1958 per il 1958 e dei bilanci di esercizio o di bilancio per il 1958.

Per la bilancio del 1958, si è provveduto a un'analisi di bilancio del 1958 per il 1958 e dei bilanci di esercizio o di bilancio per il 1958.

1958, 1958.

1958, 1958.

Con riferimento al bilancio del 1958, si è provveduto a un'analisi di bilancio del 1958 per il 1958 e dei bilanci di esercizio o di bilancio per il 1958.

a) Per la bilancio del 1958, si è provveduto a un'analisi di bilancio del 1958 per il 1958 e dei bilanci di esercizio o di bilancio per il 1958.

b) Per la bilancio del 1958, si è provveduto a un'analisi di bilancio del 1958 per il 1958 e dei bilanci di esercizio o di bilancio per il 1958.

c) Per la bilancio del 1958, si è provveduto a un'analisi di bilancio del 1958 per il 1958 e dei bilanci di esercizio o di bilancio per il 1958.

d) Per la bilancio del 1958, si è provveduto a un'analisi di bilancio del 1958 per il 1958 e dei bilanci di esercizio o di bilancio per il 1958.

1958, 1958.

Con riferimento al bilancio del 1958, si è provveduto a un'analisi di bilancio del 1958 per il 1958 e dei bilanci di esercizio o di bilancio per il 1958.

Per la bilancio del 1958, si è provveduto a un'analisi di bilancio del 1958 per il 1958 e dei bilanci di esercizio o di bilancio per il 1958.

e) Per la bilancio del 1958, si è provveduto a un'analisi di bilancio del 1958 per il 1958 e dei bilanci di esercizio o di bilancio per il 1958.

1958, 1958.

1958, 1958.

In seguito all'analisi del 1958, si è provveduto a un'analisi di bilancio del 1958 per il 1958 e dei bilanci di esercizio o di bilancio per il 1958.

f) Per la bilancio del 1958, si è provveduto a un'analisi di bilancio del 1958 per il 1958 e dei bilanci di esercizio o di bilancio per il 1958.

1958, 1958.

[illegible][illegible]

姓名	性别	年龄	职业	住址	电话
王德胜	男	45	教师	北京市朝阳区	12345678
李小红	女	32	医生	北京市海淀区	87654321
张小明	男	28	工程师	上海市浦东新区	98765432
赵国强	男	55	农民	河南省郑州市	56789012
孙丽娟	女	40	公务员	广东省广州市	34567890
周大伟	男	38	商人	浙江省杭州市	23456789
吴小芳	女	25	学生	四川省成都市	12345678
郑国强	男	60	退休	北京市西城区	01234567
陈小红	女	50	护士	江苏省南京市	90123456
黄小明	男	35	程序员	广东省深圳市	89012345
周大伟	男	42	律师	上海市黄浦区	78901234
吴小芳	女	30	记者	浙江省宁波市	67890123
郑国强	男	58	教授	河南省开封市	56789012
陈小红	女	48	会计师	广东省佛山市	45678901
黄小明	男	33	设计师	浙江省温州市	34567890
周大伟	男	47	经理	四川省绵阳市	23456789
吴小芳	女	27	教师	江苏省苏州市	12345678
郑国强	男	62	退休	北京市东城区	01234567
陈小红	女	52	护士	江苏省无锡市	90123456
黄小明	男	37	程序员	广东省珠海市	89012345
周大伟	男	43	律师	上海市徐汇区	78901234
吴小芳	女	31	记者	浙江省绍兴市	67890123
郑国强	男	59	教授	河南省洛阳市	56789012
陈小红	女	49	会计师	广东省江门市	45678901
黄小明	男	34	设计师	浙江省嘉兴市	34567890
周大伟	男	48	经理	四川省南充市	23456789
吴小芳	女	29	教师	江苏省扬州市	12345678
郑国强	男	63	退休	北京市丰台区	01234567
陈小红	女	53	护士	江苏省镇江市	90123456
黄小明	男	39	程序员	广东省汕头市	89012345
周大伟	男	44	律师	上海市虹口区	78901234
吴小芳	女	32	记者	浙江省金华市	67890123
郑国强	男	61	教授	河南省新乡市	56789012
陈小红	女	51	会计师	广东省惠州市	45678901
黄小明	男	36	设计师	浙江省衢州市	34567890
周大伟	男	49	经理	四川省达州市	23456789
吴小芳	女	30	教师	江苏省泰州市	12345678
郑国强	男	64	退休	北京市石景山区	01234567
陈小红	女	54	护士	江苏省南通市	90123456
黄小明	男	40	程序员	广东省肇庆市	89012345
周大伟	男	45	律师	上海市静安区	78901234
吴小芳	女	33	记者	浙江省丽水市	67890123
郑国强	男	65	教授	河南省焦作市	56789012
陈小红	女	55	会计师	广东省汕尾市	45678901
黄小明	男	41	设计师	浙江省台州市	34567890
周大伟	男	50	经理	四川省广安市	23456789
吴小芳	女	31	教师	江苏省宿迁市	12345678
郑国强	男	66	退休	北京市昌平区	01234567
陈小红	女	56	护士	江苏省徐州市	90123456
黄小明	男	42	程序员	广东省河源市	89012345
周大伟	男	46	律师	上海市杨浦区	78901234
吴小芳	女	34	记者	浙江省舟山市	67890123
郑国强	男	67	教授	河南省鹤壁市	56789012
陈小红	女	57	会计师	广东省阳江市	45678901
黄小明	男	43	设计师	浙江省金华市	34567890
周大伟	男	51	经理	四川省遂宁市	23456789
吴小芳	女	32	教师	江苏省淮安市	12345678
郑国强	男	68	退休	北京市大兴区	01234567
陈小红	女	58	护士	江苏省连云港市	90123456
黄小明	男	44	程序员	广东省清远市	89012345
周大伟	男	47	律师	上海市宝山区	78901234
吴小芳	女	35	记者	浙江省台州市	67890123
郑国强	男	69	教授	河南省濮阳市	56789012
陈小红	女	59	会计师	广东省潮州市	45678901
黄小明	男	45	设计师	浙江省金华市	34567890
周大伟	男	52	经理	四川省内江市	23456789
吴小芳	女	33	教师	江苏省盐城市	12345678
郑国强	男	70</			

● 1997年12月10日 星期三 晴 今天去参加了市里的一个会议，回来后感觉有点累，但还是坚持写完了今天的日记。明天还要去上班，希望明天能顺利一点。

[illegible]

2892

1. 本行在 2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，均无因提供担保而形成的或有负债。

For the following data, prepare a bar graph and answer the questions.

On Monday, the temperature was 30°C. On Tuesday, it was 35°C. On Wednesday, it was 40°C. On Thursday, it was 45°C. On Friday, it was 50°C.

2347 4000 2500 2000 1500 1000 500 0
 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

for $\mathbb{R}^n$ (see [2]) and $\mathbb{R}^n$ (see [3]).

b) $\vec{v} = v \hat{x}$, $\vec{A} = A \hat{y}$, $\vec{B} = B \hat{z}$. $\nabla \cdot (\vec{v} \otimes \vec{A}) = \frac{\partial}{\partial x}(vA)$, $\nabla \cdot (\vec{v} \otimes \vec{B}) = \frac{\partial}{\partial z}(vB)$.

$\nabla \cdot (\vec{A} \otimes \vec{v}) = \frac{\partial}{\partial y}(Av)$, $\nabla \cdot (\vec{B} \otimes \vec{v}) = \frac{\partial}{\partial z}(Bv)$.

(2) 已知 $\vec{a} = (1, 2, 3)$, $\vec{b} = (2, 3, 4)$, $\vec{c} = (3, 4, 5)$ 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $\vec{b} \cdot \vec{c}$, $\vec{c} \cdot \vec{a}$ 及 $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$, $|\vec{c}|$.

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation

1. 1950年10月1日，中华人民共和国成立。这一天，北京天安门广场上举行了盛大的阅兵式，毛泽东主席在天安门城楼上向全国人民和世界人民宣告：中华人民共和国中央人民政府今天成立了！
 2. 1950年10月24日，朝鲜战争爆发。这一天，朝鲜人民军越过三八线，向韩国发动了进攻。美国随即出兵援助韩国，朝鲜战争由此爆发。
 3. 1950年10月25日，中国人民解放军在福建厦门海域，与国民党军发生海战。这是中国人民解放军在解放战争期间取得的一次重要胜利。
 4. 1950年10月26日，美国在朝鲜半岛北部，宣布建立“联合国军”司令部。这一天，美国正式成为朝鲜战争中的主要参战国之一。
 5. 1950年10月27日，朝鲜战争爆发后的第二天，朝鲜人民军继续向南推进，占领了平壤市。这一天，平壤市成为了朝鲜人民军的首都。
 6. 1950年10月28日，美国在朝鲜半岛南部，宣布建立“联合国军”司令部。这一天，美国正式成为朝鲜战争中的主要参战国之一。
 7. 1950年10月29日，朝鲜战争爆发后的第三天，朝鲜人民军继续向南推进，占领了开城。这一天，开城成为了朝鲜人民军的重要据点之一。
 8. 1950年10月30日，美国在朝鲜半岛南部，宣布建立“联合国军”司令部。这一天，美国正式成为朝鲜战争中的主要参战国之一。
 9. 1950年10月31日，朝鲜战争爆发后的第四天，朝鲜人民军继续向南推进，占领了元山。这一天，元山成为了朝鲜人民军的重要据点之一。
 10. 1950年11月1日，朝鲜战争爆发后的第五天，朝鲜人民军继续向南推进，占领了南浦。这一天，南浦成为了朝鲜人民军的重要据点之一。

785021

giornata di 12 ore deve permettere l'ora di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro e l'ora di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro.

Quando l'operaio, per mancanza di ore di lavoro, si trova in una situazione di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro, l'azienda deve provvedere l'ora di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro.

Il tempo trascorso per il viaggio e quello per l'eventuale attesa, al tempo del lavoro di lavoro, deve essere considerato come parte del tempo di lavoro.

ART. 17
1. L'azienda deve provvedere l'ora di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro.

Con riferimento all'art. 17 del contratto nazionale di lavoro di lavoro, si precisa che l'azienda deve provvedere l'ora di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro.

- a) Le ore di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro.
- b) Le ore di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro.

ART. 18
1. L'azienda deve provvedere l'ora di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro.

Per il trattamento di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro, si precisa che l'azienda deve provvedere l'ora di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro.

1882

Per la concessione della gratifica di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro, si precisa che l'azienda deve provvedere l'ora di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro.

ART. 19
1. L'azienda deve provvedere l'ora di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro.

Per la concessione della gratifica di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro, si precisa che l'azienda deve provvedere l'ora di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro.

ART. 20
1. L'azienda deve provvedere l'ora di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro.

Per la concessione della gratifica di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro, si precisa che l'azienda deve provvedere l'ora di lavoro di 12 ore per la giornata di lavoro.

Per il trattamento e con la sua decisione nella decisione del 1941
 la 01.000 (1 aprile) della decisione dell'11.000 (2 maggio). Nella
 specie su base (18 aprile) e del 11.000 (2 maggio) della 11.000 (4 maggio),
 Valente le decisioni del 11.000 (11 aprile 1941) e del 11.000 (11 maggio 1941),
 accordi intermedie del 11.000 (11 aprile 1941) e del 11.000 (11 maggio 1941).

1883

Per la decisione della decisione del 11.000 (11 aprile 1941) e del 11.000 (11 maggio 1941),
 accordi di cui al decisione intermedie del 11.000 (11 aprile 1941) e del 11.000 (11 maggio 1941),
 e pubblicare sul 11.000 (11 aprile 1941) e del 11.000 (11 maggio 1941).

11.000 (11 aprile 1941)

11.000 (11 aprile 1941)

Per quanto riguarda la decisione del 11.000 (11 aprile 1941), Valente le decisioni
 alveoli di cui al decisione intermedie del 11.000 (11 aprile 1941) e del 11.000 (11 maggio 1941),
 pubblicare sul 11.000 (11 aprile 1941) e del 11.000 (11 maggio 1941).

11.000 (11 aprile 1941)

11.000 (11 aprile 1941)

Per quanto riguarda la decisione del 11.000 (11 aprile 1941), Valente le decisioni
 alveoli di cui al 11.000 (11 aprile 1941) e del 11.000 (11 maggio 1941),
 pubblicare sul 11.000 (11 aprile 1941) e del 11.000 (11 maggio 1941),
 stipolare il 11.000 (11 aprile 1941).

Per il presente la decisione del 11.000 (11 aprile 1941) e del 11.000 (11 maggio 1941),
 la decisione del 11.000 (11 aprile 1941) e del 11.000 (11 maggio 1941).

11.000 (11 aprile 1941)

11.000 (11 aprile 1941)

Il presente decisione del 11.000 (11 aprile 1941) e del 11.000 (11 maggio 1941),
 ed avrà la durata di un anno, intermedie del 11.000 (11 aprile 1941) e del 11.000 (11 maggio 1941),
 tempo quante non venga intermedie della forma di legge intermedie del 11.000 (11 aprile 1941) e del 11.000 (11 maggio 1941),
 la decisione. Il presente decisione verrà approvato e pubblicato a norma
 di legge.

11.000 (11 aprile 1941)

11.000 (11 aprile 1941)

11.000 (11 aprile 1941)

11.000 (11 aprile 1941)

11.000 (11 aprile 1941)

11.000 (11 aprile 1941)

SPECCHIO COMPARATIVO DEI SALARI PRECISATI DAGLI OPERAI ALLA ITALIA INDIA

C A T E G O R I A	Salario netto presudato	Salario netto attuale	Differenza	Perce
A) Fabbr. di mobili e serramenti:				
medanatori e taberettisti:				
operai specializzati 1° categoria	91.35	211.90	120.55	131
tappesieri 1° categoria	83.20	205.10	121.90	142
operai qualificati 2° categoria	77.10	197.25	120.15	153
operai comuni:	76.35	188.00	111.75	146
apprendisti:				
1° anno	54.20	106.65	52.45	96
2° anno	60.35	113.75	53.40	89
3° anno	66.25	133.30	67.05	101
4° anno	71.40	140.15	68.75	96
manovali sopra i 18 anni	72.50	157.50	85.00	131
" dai 16 ai 18 anni	66.25	130.65	64.40	97
" sette i 16 anni	==	122.30	==	==
donne sopra i 18 anni	61.55	121.00	59.45	96
" sette i 18 anni	55.30	101.90	46.60	84
B) Secherie leonani imballaggi				
medanatori e taberettisti 1° categ.	86.20	208.90	122.70	142
" " " 2° "	79.40	193.70	114.30	142
segantini di 1° categoria	83.20	201.45	118.25	142
" " 2° "	77.10	193.70	116.60	151
operai non qualificati	71.40	186.10	114.70	160
apprend. dai 18 ai 20 anni	71.40	123.80	52.40	74
" dai 16 ai 18 anni	66.25	120.75	54.50	82
" dai 14 ai 16 anni	54.20	106.65	52.45	96
manovali 1° categoria	72.50	183.30	110.80	151
" 2° "	66.25	174.70	108.45	160
donne sopra i 18 anni	61.55	111.55	60.00	96
" sette i 18 anni	55.30	101.90	46.60	84
personale ausiliarie	80.15	193.70	113.55	142
carrettieri	74.45	202.25	127.80	151

SOMMARIO DEI DATI OTTENUTI ALLA FINE DELL'ANNO 1951

Indirizzo	Salario netto	Differenza	Percentuale	Osservazioni
1.35	211.90	120.55	131.90	
3.20	205.10	121.90	146.50	
7.10	197.25	120.15	153.80	
6.35	188.00	111.75	146.20	
4.20	106.65	52.45	96.70	
0.35	113.75	53.40	83.40	
6.25	133.30	67.05	101.20	
1.40	140.15	68.75	96.20	
2.50	167.50	95.00	131.00	
6.25	130.65	64.40	97.20	
	122.30	52.45		
1.55	131.00	59.45	96.50	
5.30	101.90	46.60	84.20	
6.20	208.90	122.70	141.30	
9.40	193.70	114.30	143.90	
3.20	201.45	118.25	142.10	
7.10	193.70	116.60	151.20	
1.40	186.10	114.70	160.60	
1.40	133.80	52.40	74.70	
6.25	120.75	54.50	82.20	
4.20	106.65	52.45	96.70	
2.50	183.30	110.80	151.40	
6.25	174.70	108.45	163.70	
1.55	131.55	60.00	97.40	
5.30	101.90	46.60	84.20	
0.15	193.70	113.55	141.60	
4.45	202.25	124.80	167.70	

C A T E G O R I A		Paga Ore ordinarie		Paga Ore straordinarie		R. I. S. C. I. S. T. A. N. Z. I. O. N. E		T. O. T. A. L. E	
A) Fabbr. di mobili e accessori									
modanatori, fabbri, falegnami									
Fabbri di 1° cat.		8	14.40	8	120.00	12.17	1.13	11.04	11.04
Fabbri di 2° cat.		8	13.50	8	108.00	11.04	1.04	10.00	10.00
Fabbri di 3° cat.		8	12.50	8	96.00	10.00	1.00	9.00	9.00
operai comuni									
apprendisti:		8	11.50	8	96.00	9.00	1.00	8.00	8.00
1° anno		8	4.50	8	48.00	4.17	0.17	4.34	4.34
2° "		8	5.40	8	57.60	5.00	0.23	5.23	5.23
3° "		8	6.30	8	67.20	6.00	0.37	6.37	6.37
4° "		8	7.20	8	76.80	7.00	0.50	7.50	7.50
manovali sopra i 10 anni		8	10.00	8	120.00	10.00	1.00	11.00	11.00
" dai 15 ai 18 anni		8	8.10	8	97.20	8.19	0.71	8.90	8.90
" sotto i 15 anni		8	6.50	8	81.60	7.00	0.54	7.54	7.54
donne sopra i 10 anni		8	7.20	8	86.40	7.49	0.49	7.98	7.98
" sotto i 10 anni		8	5.50	8	69.60	6.22	0.49	6.71	6.71
B) Secherie e lemmi - inball.									
modanatori e fabbri									
Secherie di 1° cat.		8	14	8	120	12.17	1.13	11.04	11.04
Secherie di 2° cat.		8	13	8	108	11.04	1.04	10.00	10.00
Secherie di 3° cat.		8	12	8	96	10.00	1.00	9.00	9.00
Secherie di 4° cat.		8	11	8	84	9.00	1.00	8.00	8.00
operai non qualificati									
apprendisti dai 15 ai 20 anni		8	7.20	8	86.40	7.00	0.50	7.50	7.50
apprendisti dai 15 ai 18 anni		8	6.30	8	76.80	6.37	0.43	6.80	6.80
apprendisti dai 14 ai 15 anni		8	4.50	8	57.60	4.17	0.17	4.34	4.34
manovali di 1° categoria		8	10.00	8	120.00	10.00	1.00	11.00	11.00
manovali 2° categoria		8	9.00	8	108.00	9.00	0.87	9.87	9.87
donne sopra i 15 anni		8	7.20	8	86.40	7.00	0.50	7.50	7.50
donne sotto i 15 anni		8	5.50	8	69.60	6.22	0.49	6.71	6.71
personale ausiliario									
carrettieri (al giorno		8	10.00	8	120.00	10.00	1.00	11.00	11.00

THE FOLLOWING IS A SUMMARY OF THE DATA FOR THE MONTH OF JANUARY 1964

LAND	Indemnity	Page	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	
------	-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

SHOE-MAKING

CUNEO

50

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERTWO WAGE AGREEMENTS IN RESPECT OF WORKERS IN THE SHOE-MAKING INDUSTRIES
IN CUNEO PROVINCE. (No. 288).--

1. The first agreement, concluded on the 17th of October 1945 and effective from the 1st of September 1945, concedes hourly pay rates varying from 15,10 lire for skilled workers to 4,90 lire for female apprentices between 14 and 16 years of age.--
2. The second agreement, concluded on the 20th of October 1945 and effective from the 1st of September 1945, concerns categories of workers which have been omitted in the first agreement, and concedes pay rates varying from 217,25 lire for the highest paid category to 99,20 lire for the lowest paid category.--
3. R.F.S.A.C. is in favour of acceptance of the agreements.

31.12.45


E. SCIOLUNA, Major
Regional Labour OfficerDECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTEApproved.
31.12.45W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. 26/1/46

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAIDIPENDENTI DA INDUSTRIE DELLE CALZATURE, PANTOFOLAI, ECC.CUNEO

Stipulato: 17/10/45

Decorrenza: 1-9-45

Aggiuntivo - stipulato 30-10-45 - decorrenza 1-9-45

Nulla di rilevante è convenuto nell'accordo del 17 ottobre.

Il 40 successivo ne è stato stipulato uno aggiuntivo per la determinazione delle paghe di alcune categorie omesse nel primo.

Paghe giornaliera massima - uomini: L. 217,25 contro precedenti L. 95,50.

minima - L. 114,85 contro L. 77,10

Donne - massima giornaliera L. 167,50 contro L. 73,15

minimo L. 95,40 contro L. 60,55

Torino, dicembre 1945

VERBALE DI CONSEGNA DEL LA PRESSO DAZIONE SALVA LA AL SERVIZIO DI NELLE
TRAMITE IL SOTTO SCRITTO E PUNTO SOLIDITA E 1003.

22. 3월 20일 1945년 3월 20일

100

[illegible][illegible]

100

I received from the Bureau of Census a copy of the report titled "The Negro Population in the United States, 1960". The report states that the Negro population in the United States was 17,800,000 in 1960, or about 13% of the total population.

EVERETT R. KEMP, JR.

1998

地址: 上海南京路 100 号 邮编: 200003

the 15.10

10

100%

100

10

10

1

100

1997

2.

1992

10

comente l'ambiguità secondo alla insinuazione di lavoro a cottimo, le
 poche di cui sono, vengono essere mediate del 10 per cento.

ALL. 1°

Restano in vigore tutte le norme contrattuali e di legge vigenti non
 contestate dal presente contratto e non in contrasto col medesimo, nonché
 le eventuali condizioni di miglior favore di fatto applicate presso le sig
 gelle d'arte.

ALL. 2°

Le retribuzioni sono stabilite nel presente accordo sulle basi statali
 che; le condizioni del costo della vita saranno portate eventualmente
 variazioni sulla possibilità di contrattare da determinati in sede contrattativa.

ALL. 3°

Il presente accordo entra in vigore a partire dal 1° settembre 1945 ed
 avrà durata fino alla nuova rappresentazione di carattere generale che veg
 rà convocata dalla commissione Organizzativa.

UNIONE ITALIANA
 della Provincia di
 Genova

La Guardia del Lavoro
 della Provincia di
 Genova

8183

VERBALE AGGIUNTIVO AL VERBALE 10 PER LA PERMANENZA AL DIPENDENTE
GALLI LUIGI IN DATA 11/10/1942
IL 10 OTTOBRE 1942

Il 10 ottobre 1942, in Camera,

si è

La Camera Industriale della Provincia di Genova, rappresentata dal suo direttore Dott. Lino Quattrone, assistito dal signor Umberto Ros. Michele Rosconi e Umanides Rovere, in rappresentanza della categoria industriale;

e

La Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Genova, rappresentata dai suoi Segretari Sign. Giorgio Giacomini, Leopoldo Barbieri, Giovanni Sili, e assistita dal signor Giuseppe Alleno, Pietro Rosconi, Francesco Grillo, Antonio Parnicola, in rappresentanza delle organizzazioni interconfederative che nel verbale di accordo per la perequazione salariale al di poi della legge industriale nelle calzature e delle calzature in cuoio, stipulate il 17 ottobre 1942, hanno la perquisizione per alcune categorie è stato convenuto il presente verbale aggiuntivo al precedente del 17 ottobre 1942;

DECISIONE

approvati accordi in età superiore ai 10 anni
(durata massima approvatata mesi 3)

denari

approvato aumento in età superiore ai 20 anni
(durata massima approvatata mesi 3)

" 7.60 "

TABELLA PER LA PERMANENZA AL DIPENDENTE GALLI LUIGI

Per 10 anni		Per 20 anni	
L. 130.00		L. 144.00	
"	118.00	"	110.00
"	82.00	"	77.00
"	60.00	"	56.00
L. 86.00		L. 74.00	
"	77.00	"	72.00
L. 74.00		L. 71.00	
"	71.00	"	67.00

Denari

inferiore patente e
genere eventi altre mansioni

In presente accordo si è convenuto che il dipendente GALLI LUIGI

Il 17 gennaio 1943, è stata la perquisizione per alcune persone che sono state condannate il presente verbale esecutive al modello del 17 ottobre 1945.

Uomini

appuntati sono in età superiore ai 20 anni
(durata massima approntata nel 1)

Donne

L. 11.79

appuntate sono in età superiore ai 20 anni
(durata massima approntata nel 1)

" 7.60 "

TAB. 1. PER LA MANIPOLAZIONE DI MATERIE PERICOLOSE O CHIMICHE

Uomini

esclusi per servizio fuori stabilimento
inferiori a 20 anni

esclusi per servizio fuori stabilimento

esclusi per servizio fuori stabilimento

di età superiore ai 18 anni

di età dai 16 ai 18 anni

di età inferiore ai 16 anni

Donne

inferiori a 20 anni

esclusi per servizio fuori stabilimento

La presente sezione si intende riferire al prodotto esecutivo per perquisizione

se esecutive del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

del 17 ottobre 1943, del quale è parte integrante a tutti gli effetti

Il 17 ottobre 1945, è stata la perquisizione per alcune fotografie
è stato convenuto il presente verbale aggiuntivo al prodotto secondo del 17
ottobre 1945.

Donne:

apprendisti ammessi in età superiore ai 16 anni
(durata massima apprendistato mesi 3)

Donne:

apprendiste ammesse in età superiore ai 16 anni
(durata massima apprendistato mesi 3)

TABELLA PER LA MANODERA PLACENTINA O DI ALTRI ALTRI APPRENDISTI

Donne:

	PER 10 ore	PER 2 ore	PER 4 ore
autisti per servizio torni stabilimento	1. 132.00	1. 141.00	1. 114.00
infermieri assistenti	"	"	"
uomini aventi altre mansioni:	118.00	110.00	102.00
di età superiore ai 16 anni	83.00	77.00	71.00
di età dai 16 ai 18 anni	60.00	56.00	50.00

Donne:

infermiera praticante
come assistenti altre mansioni

"	86.00	"	80.00	"	74.00
"	77.00	"	73.00	"	67.00

Il presente accordo si intende vigente al prodotto contrattato per perquisizione
se e quando dal 17 ottobre 1945, del quale è parte integrante a tutti gli
effetti di legge. Resta in vigore a partire dal 17 ottobre 1945 ed ha durata
quella a quella della scadenza 17 ottobre 1947.

PER IL UNIONI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

PER LA CAMERA DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

RIPARTIZIONE COMPARATIVA DEI SALARI E DEI BENEFICI PERI E DEI COLLEGIATI ANNI 1951

CATEGORIA	Salario netto precedente	Salario netto attuale	Differenza	Percentuale
UOMINI				
operai di 1ª cat.	95.50	217.25	111.75	140.10
" " 2ª "	88.30	208.90	120.60	136.50
" " 3ª "	83.20	202.05	118.85	142.70
manovali comuni sopra i 18 anni	74.20	165.20	86.00	108.50
" " dai 16 ai 18 anni	62.85	133.10	70.25	111.50
" " sotto i 16 anni	55.00	125.45	71.45	129.90
apprendisti fra i 14 e 16 anni	77.10	114.85	37.75	48.95
" " i 16 e 18 anni	77.10	128.75	51.65	67.10
" " superiori ai 20 anni	non	165.20	non	non
DONNE				
operai di 1ª categoria	74.15	167.50	95.35	137.10
" " 2ª "	67.15	161.40	94.25	140.30
" " 3ª "	63.50	158.35	94.85	149.10
manovali comuni sopra i 18 anni	61.30	139.40	68.10	111.00
" " dai 16 ai 18 anni	non	119.60	non	non
" " sotto i 16 anni	55.45	113.95	60.50	113.10
apprendiste fra i 14 e 16 anni	60.55	99.20	38.65	63.80
" " i 16 e 18 anni	60.55	104.30	43.75	72.30
" " i 18 e 20 anni	60.90	114.50	53.60	88.00
" " superiore ai 20 anni	non	126.10	non	non
personale avente mansioni biocentime				
autisti, ecc.....	88.30	210.80	122.50	138.70
addetti altre mansioni:				
superiori ai 18 anni	81.90	191.80	109.90	134.10
dai 16 ai 18 anni	67.15	136.55	69.40	103.40
inferiori ai 16 anni	56.60	118.50	61.90	109.30
DONNE				
infermiere patentate	68.70	163.30	94.60	137.20
aventi altre mansioni	64.80	154.65	91.85	141.70

I I SALARIO LIXPERO PIRI 3.33.1 OPERAI ADDETI ALLE INDUSTRIE DELLE CALZATURE

Salario netto precedente	Salario netto attuale	Differenza	Percentuale	Osservazioni
--------------------------------	-----------------------------	------------	-------------	--------------

95.50	217.25	111.75	110.16	
88.30	208.90	120.60	136.50	
83.20	202.05	118.85	142.70	
79.20	165.20	86.00	108.50	
62.85	133.40	70.55	111.60	
55.00	136.45	81.45	149.90	
77.10	114.85	37.75	48.90	
77.10	128.75	51.65	67.10	
	165.20			
72.15	167.50	95.35	132.10	
67.15	161.40	94.25	140.30	
63.50	158.35	94.85	149.30	
61.30	129.40	68.10	111.00	
	119.60			
53.45	113.95	60.50	113.10	
60.55	99.20	38.65	63.80	
60.55	104.30	43.75	72.20	
60.90	114.50	53.60	88.00	
	126.10			
88.30	210.80	122.50	138.70	
81.90	191.80	109.90	134.10	
67.15	136.55	69.40	103.40	
56.60	118.50	61.90	109.30	
68.70	163.30	94.60	137.50	
64.80	156.65	91.85	141.70	

MINI 1 DI PAGHE E DEFINTI PAGHE OPERAI E ADATTI ALLE INDUSTRIE DELLA CALCE E CEMENTI
IN BASE AL NUOVO CONTRATTO

CATEGORIA	Ore	Paga oraria	Ind. norma	Indecon. continua	Paga lorda giornaliera	Ritenute R.M. Denti Campi	
UOMINI							
operai di 1 ^a categoria	8	15.10	8	100	228.80	9.13	2.23
" " 2 ^a "	8	14.00	8	100	220.00	8.97	2.19
" " 3 ^a "	8	13.10	8	100	212.80	8.89	2.08
manovali comuni sopra i 18 anni	8	11.75	8	82	174.00	7.09	1.70
" " " dai 16 ai 18 anni	8	8.50	8	64.00	140.40	5.71	1.37
" " " sotto i 16 anni	8	7.55	8	64.50	133.20	5.43	1.30
apprend. fra i 14 e 16 anni	8	5.55	8	64.80	117.30	2.34	
" " i 16 e 18 anni	8	6.60	8	64.80	135.60	5.53	1.33
" superiori a 20 anni	8	11.75	8	82.00	174.80	7.09	1.70
UOMINI							
operai di 1 ^a categoria	8	9.80	8	90	174.40	7.19	1.73
" " 2 ^a "	8	9.00	8	90	170.00	6.93	1.67
" " 3 ^a "	8	8.35	8	90	166.80	6.80	1.63
manovali comuni sopra i 18 anni	8	8.50	8	60	136.40	5.67	1.33
" " " dai 16 ai 18 anni	8	8.00	8	54	126.00	5.14	1.18
" " " sotto i 16 anni	8	7.25	8	54	120.00	4.89	1.17
apprend. fra i 14 e 16 anni	8	4.90	8	54	101.20	2.03	
" " i 16 e 18 anni	8	5.55	8	54	104.40	2.13	
" " i 18 e 20 anni	8	6.85	8	54	116.80	2.33	
" superiori ai 20 anni	8	7.60	8	60	132.80	5.41	1.29
Personale avente mansioni discent. Uomini- per ogni 8 ore autisti, ecc...	8	114.00	8	100	270.00	9.05	2.17
Uomini avente altre mansioni superiori ai 18 anni	8	102.00	8	82	202.00	8.14	1.97
dai 16 ai 18 anni	8	71.00	8	64.80	143.80	5.93	1.40
inferiori ai 16 anni	8	52.00	8	64.80	124.80	5.12	1.22
DONNE							
infermiere patentate	8	74.00	8	90.00	172.00	7.01	1.68
aventi altre mansioni	8	67.00	8	90	185	6.71	1.61

1052

785021

AL. BUONO CORRETO.

Page	Ind.	Indenn.	Page	R i t e n u t e			Totale	Page	Conservazione
Varia	merca	conting.	terda	R. A.	Costo	Conti		netta	
			giornaliere					giornaliere	
5.10	8	100	218.80	9.33	---	2.21	11.56	217.25	
8.00	8	100	210.00	3.27	---	3.17	11.13	208.90	
3.10	8	100	212.80	8.59	---	1.08	10.77	202.03	
3.73	8	82	174.00	7.09	---	1.70	8.79	165.40	
8.50	8	64.50	140.30	5.71	---	1.37	7.08	133.10	
7.55	8	64.80	133.30	5.43	---	1.30	6.73	126.45	
5.33	8	64.80	117.80	---	2.34	---	2.34	114.85	
6.60	8	64.80	133.60	5.53	---	1.30	6.83	126.75	
1.75	8	82.00	174.80	7.09	---	1.70	8.79	165.20	
9.30	8	90	175.40	7.19	---	1.72	8.91	167.50	
5.00	8	90	170.90	6.91	---	1.67	8.60	161.40	
8.35	8	90	165.80	6.80	---	1.63	8.43	158.35	
8.50	8	60	135.40	5.65	---	1.33	6.98	129.40	
8.00	8	54	126.00	5.14	---	1.38	6.42	119.60	
7.25	8	54	120.00	4.89	---	1.17	6.01	113.95	
4.90	8	54	101.20	---	2.02	---	2.02	99.20	
5.55	8	54	106.40	---	2.13	---	2.13	104.30	
6.85	8	54	116.80	---	2.33	---	2.33	114.50	
7.60	8	60	132.80	5.41	---	1.29	6.70	126.10	
114.00	8	100	220.00	9.05	---	2.17	11.22	210.80	
102.00	8	82	202.00	8.24	---	1.97	10.21	191.80	
71.00	8	64.50	143.30	5.12	---	1.40	7.26	136.55	
52.00	8	64.80	124.80	5.12	---	1.22	6.31	118.50	
74.00	8	90.00	172.00	7.01	---	1.68	8.69	163.30	
67.00	8	90	165	6.73	---	1.61	8.34	156.65	

1128

DEI CARATTERI E DEI PREZZI DEI CONTRATTI PER LAVORI							
		Paga				Osservazioni	
1. ini.	Pace	P i t a n u t totale				netto	
Lavoro		S. M. D. C. C. C.				giornale	
20	100.40	3.91	-	0.98	4.89	95.50	Per uniformità sono state emanate le stesse categ. conten- plate nel nuovo ac- cordo provinciale.
20	93.80	3.59	-	0.98	4.57	88.30	
20	87.60	3.27	-	0.85	4.12	81.30	
20	81.20	3.20	-	0.80	4.00	79.20	
20	64.00	-	1.15	-	1.15	62.85	
20	56.00	-	0.98	-	0.98	55.00	Si è rilevato l'imp. dell'attività esecutiva
20	81.30	3.31	-	0.79	4.10	77.30	
20	81.30	3.31	-	0.79	4.10	77.30	
20	71.60	-	1.47	-	1.47	70.13	
20	68.40	-	1.35	-	1.35	67.15	
20	64.80	-	1.29	-	1.29	63.50	idem idem idem
20	61.40	-	1.12	-	1.12	60.30	
20	XXX	-	-	-	-	-	
20	54.40	-	0.95	-	0.95	53.45	
20	61.00	-	1.07	-	1.07	60.35	
20	61.00	-	1.07	-	1.07	60.35	idem idem idem
20	62.00	-	1.08	-	1.08	60.90	
20	92.80	3.59	-	0.98	4.49	88.30	
20	86.00	3.30	-	0.81	4.11	81.90	idem idem idem
20	68.40	-	1.35	-	1.35	67.15	
20	57.60	-	1.02	-	1.02	56.50	
20	70.00	-	1.24	-	1.24	68.70	
20	66.00	-	1.10	-	1.10	64.90	

1871

1871

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.INSURANCE
(CONTINGENCY)

CUNEO

55

AGREEMENT FOR A CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF THE PERSONNEL OF THE
SOCIETY "ASSICURAZIONI D'ITALIA" IN CUNEO . (No. 279).

1. The agreement, which is effective from the 21st of June 1945, conceals to the personnel of the "Assicurazioni d'Italia" in Cuneo contingency indemnities which are scaled according to category and are less than that of the Milan Agreement.-
2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

31.12.45

EP 870
E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

25/ma.

112

AGGIORNAMENTO CONTINUAZIONE DEI DATI "ASSICURAZIONE S'ITALIA"
= C. U. S. E. C. =

SEMPRE : 23.11.1945
DICEMBRE : 21.6.1945

3° stabilita' un'indennita' di caro vita inferiore a quella di Milano per la stessa categoria.

4° fissato anche un assegno speciale per ogni persona a carico fino a tre.

Torino, dicembre 1945

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

ATTENTION: THE FOLLOWING IS A SUMMARY OF THE

Abstract

CONCLUSIONS

June 23 November 1945

ACCORDO PER LA CONSEGNAZIONE DELLA TRAMONTA' DI OMO - VITA' E DIFFERENTI

DR. J. J. AGUIRRE, GENERAL DE CUERPO

Il giorno 23 Novembre 1945 tra il Signor CAMMINI Amadeo Coagente Generale della Agenzia Generale di Cuneo e la Commissione Interna dell' Agenzia stessa è stato convenuto di corrispondere con decorrenza 21 Giugno 1945 un assegno Carco-Vita pagabile in dodici mensilità posticipate dal seguente ammontare:

 (x_0, y_0)

- a) - L. 2.750,-- al personale maschile e femminile che percepisce ~~ogni~~ ^{ogni} famiglia e che per questo solo fatto è considerato capo famiglia, tenendo presente che in uno stesso nucleo familiare una sola persona fisica può avere tale qualifica.
- b) - L. 2.200,-- al personale maschile superiore ai 21 anni compiuti che non si trovi nelle condizioni di cui al comma a).
- c) - L. 2.600,-- al personale femminile superiore ai 21 anni compiuti che non si trovi nelle condizioni di cui al comma a).

(rt. 20)

...far tempo da tale data l'indennità di guerra si intende compresa nell'importo di cui al comma a) dell'art. 1°.

Figure 1

L'indennità di cui all' art. 1°) è comprensiva dell'indennità onero-pare anche se fino ad ora non ufficialmente corrisposto e con compensazione con questo a tale titolo venisse in adempito corrisposto attraverso la Cassa Mutuo-Avvegni famigliari o altro simile ente fino alla concorrenza di L. 95, ⁰⁰ per persona e carico e limitatamente alla prima tre persone.

(40. 40)

A tutti i dipendenti che hanno la qualifica di capo famiglia agli effetti della corrispondenza degli assegni familiari verrà corrisposta una indennità di esenzione di L. 300, -- mensile per dodici mesi per ogni persona a carico fino a tre. Detta corrispondenza verrà corrisposta fino alla concorrenza della indennità di famiglia mensile contrattualmente goduta e licitativamente allo stesso tra persona a carico.

La maggior incidenza di cariche per carico di famiglia di cui al presente articolo corrisponde in aggiunta ad una incidenza di famiglia contrattualmente in atto deve considerarsi la quota in conto delle eventuali maggiorazioni che avesse a corrispondere la cassa degli eredi. I figli di un solo erede sono eredi e fino a compensazione dei contributi pagati dall'impresa, ferma restando l'altra ipotesi in merito nei vari contratti aziendali.

and, so)

gli impegni di carovita di cui all'art. 10) e le migliorazioni di cui all'art. 43) sono esclusi da ogni contribuzione a costi previdenziali, sociali ed assicurativi, al pari della indennità di sostituto prevista dall'accordo del 26 agosto 1945.

art. 60)

Art. 2°)

A far tempo da tale data l'indennità di guerra si intende compresa nell'importo di cui al comma a) dell'art. 1°.

Art. 3°)

L'indennità di cui all'art. 1°) è comprensiva dell'indennità carceraria anche se fino ad ora non ufficialmente corrisposto e con compensazione con questo a tale titolo venisse in seguito corrisposto attraverso la Cassa Mutua Assegni Familiari o altro simile ente fino alle concorrenza di L. 95,00 per persona a carico e limitatamente alle prime tre persone.

Art. 4°)

A tutti i dipendenti che hanno la qualifica di capo famiglia agli effetti della corrispondenza degli assegni familiari verrà corrisposta una indennità di carovita di L. 300,00 mensili per dodici mesi per ogni persona a carico fino a tre. Detta corrispondenza verrà compensata fino alla concorrenza della indennità di famiglia mensile contrattuale goduta e limitatamente alle prime tre persone a carico.

La maggiore indennità di carovita per carico di famiglia di cui al presente articolo corrisponde in aggiunta ad una indennità di famiglia contrattualmente in atto deve considerarsi pagata in conto delle eventuali maggiorazioni che avesse a corrispondere la Cassa Assegni Familiari da essa erogati e fino a compensazione dei contributi pagati dall'Impresa, l'ondo quanto altro pattuito in marito nei vari contratti Aziendali.

Art. 5°)

Gli assegni di carovita di cui all'art. 1°) e le maggiorazioni di cui all'art. 4°) sono esclusi da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi, al pari della indennità di contingenza prevista dall'accordo del 28 agosto 1945.

Art. 6°)

Gli assegni di carovita e le maggiorazioni sull'indennità di famiglia non costituiscono parte integrante dello stipendio ad ogni effetto, ma devono essere conteggiati nel compenso base spettante per ferie, festività infrasettimanali e malattie.

Art. 7°)

Gli anticipi corrisposti allo stesso scopo saranno compensati con quanto dovuto in base al presente accordo.

Art. 8°)

Il presente accordo viene applicato anche agli impiegati inquadrati nei contratti aziendali addetti alla produzione, con facoltà delle imprese di adeguare gli impegni di produzione e di ripete al maggior onere derivante dall'assegno di contingenza corrisposto.

pag. 2

Art. 9°)

Resta pure convenuto che, qualora in dipendenza della eccezionale situazione moneteria attuale intervenissero disposizioni legislative e altro di applicazione generale che stabilissero maggiorazioni delle retribuzioni in qualunque forma, di contingenza o stabile, sarà effettuabile il conguaglio tra queste ultime e le provvidenze di cui al presenten accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DATORE DI LAVORO

LA COMMISSIONE INTERNA

LA CAMERA DEL LAVORO

1961

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI CUNEO

METAL MECHANICAL

CUNEO 54

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE METALLURGICAL AND MECHANICAL INDUSTRIES IN CUNEO PROVINCE. (No. 138).

5866

1. The agreement, which is effective from the 1st of September 1945, concedes increases bringing the daily "take home packets" up to 210,70 lire for skilled workers and to 112,85 lire for females under 16 years of age.-

2. The new rates are less than those in force in Torino Province.-

3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

ES

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

31.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

31.12.45

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. LEC
29/1/46

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE FRA LAVORATORI
METALMECCANICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO.-

DECORRENZA: 1.9.1945

~~~~~  
1983

I precedenti minimi salariali vengono aumentati di circa £.5 oraria cosicchè la paga massima è di £. 14,25 orarie. Col nuovo accordo gli aumenti variano da un minimo dell'88,58% ad un massimo del 150,77% cosicchè il salario massimo raggiunge £. 210,70 per operaio specializzato e £. 112,85 per donne di terza categoria sotto i 16 anni contro rispettivamente a £. 170,51 e £. 85,45 precedente.

Le nuove paghe sono inferiori quindi a quelle stipulate a Torino.

Da notare che col nuovo accordo cessa di avere vigore un accordo già approvato in precedenza dall'A.M.C. per cui veniva concessa, a titolo di perequazione salariale a certe categorie una somma mensile ragguagliabile ad ora, per cui le paghe di dette categorie erano più elevate.

Rimangono in vigore gli eventuali accordi aziendali più favorevoli. Restano pure in vigore tutte le disposizioni precedenti non in contrasto con quelle contenute nel presente accordo.

~~~~~


1032

CONTRATTO COLLETTIVO SALARIALE DI LAVORO PER LE MAESTRANZE
METALLMECCANICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

L'11 settembre 1945 in Cuneo,

tra

l'Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dal
Dott. Lino Quattrocchi, Direttore dell'Unione stessa, dal Sig.
Geom. Silvio Manfredi Capo Sezione degli Industriali Meccanici, e
dal Sig. Ing. Bongicanni Francesco, Milardi Fernando, Paglia Giu-
seppe, Gardelli Arturo, Bollea Marco membri del Consiglio della Se-
zione suadetta;

e

la Camera del Lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata dai
suoi Segretari: Sigg. Caravagno Giuseppe, Girardo Giorgio e Barba-
ris Leopoldo, nonché dal Sigg. Lodi Giovanni, Zampedri Luigi, Pic-
co Luigi, Borgognone Carlo, Nesi Giuseppe, Polletieri Chieffredo,
Giordanina Giovanni, Ottone Alberto, Peano Aldo, Bernardi Luigi;
è stato stipulato il presente accordo salariale da valere per le
maestranze dipendenti dalle aziende industriali meccaniche e metal-
lurgiche della Provincia di Cuneo.

ART. 1°) -

a) - Si promette che qualunque accordi sindacale e specialmente sala-
riale non possa evanire se non attraverso le rispettive Orga-
nizzazioni (Unione degli Industriali e Camera del Lavoro Pro-
vinciale) con discussioni paritetiche. Qualunque accordo diret-
to tra industriali ed operai nel predetto campo non avrà valo-
re, e non potrà essere preso come punto di partenza per eventua-
li richieste.

b) - La Camera del Lavoro Provinciale si impegna a non mai provocare
richieste dirette da parte delle Commissioni Interne agli Indu-
striali ed a svolgere azioni disciplinari verso le Commissioni
che prenderanno di tali iniziative.

c) - Le ore di sottopero per i motivi suddetti non saranno retribuite.

ART. 2°) -

E' istituita una perequazione salariale, esclusa la indennità di con-
tingenza, tale che l'importo globale orario della paga ad economia

è stato stipulato il presente accordo salariale da valere per le maestranze dipendenti dalle aziende industriali meccaniche e metalmeccaniche della Provincia di Cuneo.

ART. 1°) -

a) - Si promette che qualunque accordo sindacale e specialmente salariale non possa avvenire se non attraverso le rispettive Organizzazioni (Unica degli Industriali e Camera del Lavoro Provinciale) con discussioni paritetiche. Qualunque accordo diretto tra industriali ed operai nel predetto campo non avrà valore, e non potrà essere preso come punto di partenza per eventuali richieste.

6884

b) - La Camera del Lavoro Provinciale si impegna a non mai provocare richieste dirette da parte delle Commissioni Interne agli Industriali ed a svolgere azioni disciplinari verso le Commissioni che prenderanno di tali iniziative.

c) - Le ore di sciopero per i motivi indicati non saranno retribuite.

ART. 2°) -

E' istituita una perequazione salariale, esclusa la indennità di congedo, tale che l'importo globale annuo della paga ad economia corrisponda ai risultati inferiori ai minimi sottoindicati:

- operai specializzati	L. 14,25
- " qualificati	" 13,30
- apprendisti dai 18 ai 20 anni	" 10,50
- " dai 16 ai 18 anni	" 7,60
- " dai 15 ai 16 anni	" 6,50
- " dai 14 ai 15 anni	" 5,=

N. B. - Qualora l'apprendista dimostri di aver trascorsi 3 anni di servizio appreso e dopo di essere stato sottoposto al capoverso, sempre che abbia compiuti i 18 anni, sarà passato alla categoria superiore di sua pertinenza.

- manovali specializzati sopra i 18 anni	L. 12,40
- " " dai 16 ai 18 anni	" 9,50
- " " sotto i 16 anni	" 8,10
- " comuni sopra i 18 anni	" 11,40
- " " tra i 16 ed i 18 anni	" 9,=
	./.

= 2 =

- rinnovati annuali sotto i 16 anni L. 7,85

d. b. a. n. e. :

1 ^a categoria	9, =
2 ^a categoria sopra i 18 anni	8,55
2 ^a " tra i 16 ed i 18 anni	7,85
2 ^a " sotto i 16 anni	7,15
3 ^a " sopra i 16 anni	7,60
3 ^a " sotto i 16 anni	6,65

N. B. - Per la definizione e la esemplificazione delle varie categorie delle donne si fa riferimento al contratto collettivo 28 ottobre 1942 per la regolamentazione dell'assistenza femminile all'industria meccanica ed affini. Si conviene che per la 2^a categoria vi sarà un apprendistato di 4 mesi. Durante tale apprendistato i minimi di paga della categoria subiranno una decurtazione del 20%.

Art. 30) -

Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutte le eventuali elargizioni, assenti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura o in denaro dalle singole Ditte. Gli eventuali accordi salariali già esistenti passano singoli Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 40) -

Le restrizioni orarie stabilite nel presente accordo sono emblema di tutte le eventuali esenzioni di costo della vita dovranno essere assolutamente vietate per la durata di continuazione da determinarsi in sede consuetudinaria.

Art. 50) -

Per quanto non previsto nel presente accordo valgono le disposizioni finora vigenti e in quanto legalmente riconosciute e non se derogano con le norme del presente accordo.

Art. 60) -

Il presente accordo entra in vigore a partire dal 1° settembre 1945. La presente azienda può essere precedentemente stipulato accordi particolari.

della data del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutte le eventuali clausole, succenti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura o in denaro dalla singola Ditta. Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singola Ditta a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 46

Le rettificazioni orarie stabilite nel presente accordo sono emesse stante il fatto che tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni dell'indennità di contingenza da destinare in sede aziendale.

Art. 50

Per quanto non previsto nel presente accordo valgono le disposizioni finora vigenti ed in quanto legalmente riconosciute e non in deroga con la norma del presente accordo.

Art. 60

Il presente accordo entra in vigore a partire dal 1° settembre 1945. Se qualche azienda avesse precedentemente stipulato accordi particolari in base ai quali, una volta effettuata la nuova perequazione salariale in provincia di Cuneo, da tale perequazione doveva essere retrodatata ad un'epoca diversa da quella prevista dal presente accordo, si riconosce alla stessa azienda la facoltà di applicare o meno tale maggior retrodatazione.

LA COMMISSIONE DEGLI INDUSTRIALI

LA CAMERA DEL LAVORO

LA SINDACATO DEGLI INDUSTRIALI
METALLURGICI E AFFINI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE DELLE INDUSTRIE
MECCANICHE, METALLURGICHE, SIDERURGICHE ED AFFINI -

Il Commissario Nazionale del Lavoro

Visto il Decreto 7 Dicembre 1943-XXII, N° 843;

Visto il Decreto 7 gennaio 1944-XXII, N° 3;

Visto il Decreto 8 Ottobre 1943-XXI, N° 247;

Visto le preposte delle competenti Associazioni Sindacali di categoria;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, date le attuali contingen-
ze, alla disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende in-
dustriali, artigiane e cooperative esercenti le industrie meccaniche, metallur-
giche, siderurgiche ed affini:

U d e c r e t o

Art. 1°

Tutti gli operai delle aziende esercenti le industrie meccaniche ed affini, di
metallurgia non ferrosa, di metallurgia ferrosa e di siderurgia, con la esclusi-
one degli operai del I° gruppo per i quali vigono paghe di posto, sono suddivi-
si nelle categorie sottelenate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe
non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al
contratto interconfederale 31 luglio 1944-XXII che, pertanto, cessa di essere cor-
risposta separatamente, nonché, per gli operai di cui alla tabella I°, la maggior-
razione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e 48 ore settimanali
non eccedenti le 6 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2%.
Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conteggiata nelle paghe di
fatto dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la ta-
bella I° dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

Tali conglobamenti dovranno essere applicati alla detta maggiorazione del 2%
operai metallurgici e siderurgici per i quali vigono paghe di posto.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno, pure, essere proporzionalmente
maggiorate le tariffe di cottimo.

Le paghe e le tariffe di cottimo dei lavoratori a domicilio dovranno essere ade-
guate alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle paga le provincie sono suddivise nel
seguenti due gruppi:

I° gruppo: Alessandria-Asti-Bergamo-Bologna-Brescia-Como-Geneva-Imperia-La Spe-
zia-Milano-Novara-Pavia-Savona-Torino-Trieste-Varese-Venezia-Vercelli;
2° gruppo: Ancona-Apuania-Belluno-Bolzano-Cremona-Cuneo-Ferrara-Fiume-Forlì-Gori-
zia-Mantova-Mecena-Padova-Parma-Piacenza-Pella-Ravenna-Reggio Emilia-Rovigo-
Sondrio-Trento-Treviso-Udine-Verona-Vicenza-Zara.

Tabella I°

Tabella delle categorie e delle paghe base orarie

risposta separatamente, nonché, per gli operai di cui alla tabella I^o, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2%. Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conteggiata nelle paghe di fatto dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella I^o dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

Tali conglobamenti dovranno essere applicati anche, alle paghe di fatto per gli operai metallurgici e siderurgici per i quali vigono paghe di posto.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno, pure, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

Le paghe e le tariffe di cottimo dei lavoratori a domicilio dovranno essere adeguata alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle paga le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

I^o gruppo: Alessandria-Asti-Bergamo-Bologna-Brescia-Come-Genova-Imperia-La Spezia-Milano-Novara-Pavia-Savona-Torino-Trieste-Varese-Venezia-Vercelli;

2^o gruppo: Aosta-Apuania-Belluno-Bolzano-Cremona-Cuneo-Ferrara-Fiume-Ferli-Gorizia-Mantova-Medena-Padova-Parma-Piacenza-Pella-Ravenna-Reggio Emilia-Rovigo-Sondrio-Trento-Treviso-Udine-Verona-Vicenza-Zara.

Tabella I^o

Tabella delle categorie e delle paghe base erarie

Categorie

Paga base eraria
I^o gruppo di 2^o gruppo di
provincie. provincie.

Operai specializzati ed operai qualificati

preveduti

Operai qualificati.....

Apprendisti di prima assunzione fra i 16 ed

i 18 anni.....

Apprendisti di prima assunzione sette 16 an.

Manovali specializzati sopra i 18 anni.....

Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni...

Manovali specializzati sette i 16 anni.....

Manovali comuni sopra i 18 anni.....

Manovali comuni dai 16 ai 18 anni.....

Donne di 1^o categoria.....Donne di 2^o categoria sopra i 16 anni.....Donne di 2^o categoria sette i 16 anni.....Donne di 3^o categoria sopra i 16 anni.....Donne di 3^o categoria sette i 16 anni.....

L. 9,50 L. 9,05

" 8,50 " 8,10

" 4,30 " 4,10

" 3,60 " 3,40

" 7,60 " 7,25

" 5,30 " 5,05

" 3,85 " 3,70

" 7,20 " 6,90

" 4,70 " 4,50

" 5,50 " 5,25

" 5,00 " 4,75

" 3,75 " 3,60

" 4,50 " 4,30

" 3,45 " 3,30

7.

Paghe base erano per gli operai del 1° gruppo degli stabilimenti siderurgici e metallurgici.

Per le lavorazioni del I° gruppo degli stabilimenti siderurgici le paghe base di posto in vigore nei singoli stabilimenti saranno aggiornate in relazione alle paghe base orarie sopra stabilite, adeguando equamente le differenze fra poste e posto di lavoro, in modo che, in ogni caso, le nuove paghe di posto non risultino inferiori alle paghe base stabilite rispettivamente per gli operai specializzati, operai qualificati, manovali specializzati e manovali comuni. Analogamente dovrà provvedersi per le lavorazioni del II° gruppo.

Analogamente dovrà provvedersi per le lavorazioni di metallurgia ferrosa e non ferrosa delle aziende nelle quali vige il sistema delle paghe di posto. Entro 30 giorni dovrà provvedersi alla determinazione delle paghe di posto di cui sopra, che avranno vigore dalla data di pubblicazione della presente.

Trattamento del personale avente mansioni discontinue
e di semplice attesa e custodia.

Agli operai delle industrie di metallurgia non ferrosa, di metallurgia ferrosa e di siderurgia, aventi mansioni discontinue e di semplice attesa e custodiamiento dell'analogo personale dell'industria, viene esteso il contratto nazionale del 16-12-1942-XXI, che regola il trattamento di questo personale.

La tabella delle pague contenuta in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

Table 20

Tabella delle pague giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

Categoria

Paghe giornaliere		I° gruppo di prev. 2° gruppo di prev	
Orar. giorn. di servizio	Orar. giorn. serv.	per 10 ore p. 9	p. 8
Uomini			
Raggruppamento A.			
Autisti per servizi fuori stabilimento, notecafisti, infermieri, patentati, L.	78,65	73,35	68,--
Raggruppamento B.			
Uomini aventi altre mansioni;			
di età superiore ai 18 anni	70,30	65,55	60,80
" " dai 16 ai 18 anni	49,65	45,75	42,10
" " inferiore ai 16 anni	35,65	33,20	30,80
Donne			
Raggruppamento C.			
Infermiere patentate	50,90	47,45	44,--
Raggruppamento D.			
Donne aventi altre mansioni			

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

Categorie

Uomini	Paghe giornaliere			
	I° gruppo di prov.	2° gruppo di prov	Orar. giorn. di servizio	Orar. giorn. serv. per 10 ore
Raggruppamento A.	78,65	73,35	68,--	74,95
Autisti per servizi fuori stabilimento, notecisti, infermieri, patentati.	L.			
Raggruppamento B.				
Uomini aventi altre mansioni;				
di età superiore ai 18 anni	"	70,30	65,55	60,80
" " dai 16 ai 18 anni	"	49,05	45,75	42,10
" " inferiore ai 16 anni	"	35,65	33,20	30,80

Donne

Raggruppamento C.				
Infermieri patentate	"	50,90	47,45	44,--
Raggruppamento D.				
Donne aventi altre mansioni	"	46,25	43,15	40,--
Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto a tutti gli effetti al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella I° quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assuma carattere di continuità.				
				43,95
				41,--
				38,--
				40,40
				29,60

Art. 2°

Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate nel precedente art. I si seguiranno le seguenti norme:

Uomini: Operai specializzati: si intendono gli operai qualificati che compiono lavori per l'esecuzione dei quali occorre una capacità tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali, e che compiono a regola d'arte i lavori inerenti alla loro specialità, ad essi affidati.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai, purché rivestano le caratteristiche di cui sopra:

aggiustatori-attrezzisti-bobinatori-calibranti-collaudatori per importanti operazioni di collaudo-conduttori specializzati di motori fissi a scoppie-conduttori di generatori di vapore fissi e semifissi per i quali è richiesta la patente di 2° grado generale-elettrici-apparecchiatori ed equipaggiatori di

installazioni elettriche-fucinatori non a stampo-fresatori-imbutitoria mano di lamiera sottili ed incartatori-incisori a bubino-maestri d'ascia per al-berature ed attrezzature navali-meccanici ottici-meccanici alla manutenzione delle macchine e degli impianti-modellisti meccanici in legno o metallo che eseguono modelli complessi -montatori di apparecchi scientifici-montatori mec-canici-montatori di costruzioni elettriche-nichelatori-cadmatori, cromatori, doratori e simili che predispongono i bagni elettrolitici-operai che ese-guono l'attrezzatura e messa a punto di macchine automatiche ed operatrici-(operatori)-ottici rettificatori a mano di lenti e prismi-plattatori (colore che eseguono stampi e modelli in metallo fuso per placche modello)-operai che eseguono la lavorazione del rame e dell'alluminio e martello-ramolatori per getti complessi non in serie-agonisti-sellat di carrozzeria-specialisti di tem-pera e cementazione-stampisti-ornitori tracciatori meccanici-tracciatori navali-utensilisti-vernicciatori a mano; che eseguono venature o macchiatyre, e filettature-formatori a mano di lavori complessi ecc.

Operai qualificati provetti:

si intendono gli operai qualificati che compiono lavori di maggiore importanza per la loro complessità, o precisione o responsabilità, o che, comunque, com-piono lavori richiedenti più spiccata capacità professionale nel mestiere eser-citato.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai, purché rivestano le caratteristiche di cui sopra:

aggiustatori-alesatori-animisti a mano-avvelgitori che eseguono **5861** impertanti-calafati in legno e in ferro-calderai-carpentieri in legno o in metallo-conduttori di generatori di vapore fissi e semifissi: a piccole volu-me d'acqua (multitubolari e simili) oppure a grande e medio volume d'acqua (tipo Cernovaglia e derivati), per i quali è richiesta la patente di 2° grado partico-lare -conduttori di più generatori di vapore, per i quali è richiesta la paten-te di 3° grado-congegnatori aeronautici-ebanisti-elettrici-fabbrie-falegna-mi-forgiatori-formatori a mano-fresatori-fucinatori non a stampo-laminatori a fredde-che eseguono laminazioni speciali per precisione e qualità-lattenieri-macchinisti di locomotive a vapore-meccanici alla manutenzione delle macchine e degli impianti -muratori-piombisti-ramolatori-di getti importanti-rettifica-tori-saldatori a gas ed elettrici-sceccai-stagnini-stagnini per la industria della latta capaci di eseguire indifferente le seguenti lavorazioni: salda-ture, giunte, aggraffature di tutti i formati, saldature sulle ruote, bordature a mano, lattoni per funghi, bidoni ecc. - tappezzieri per lavori fini, telaristi che eseguono le intelaiature a tubo nelle costruzioni aeronautiche e lavori di importanza analoga-tempratori-ornitori in legno o materie plastiche-ornitori-trapanisti per lavori importanti o di precisione-trafilieri a freddo di preci-sione, o di sagonati e di profili-tubisti-vernicciatori a mano di lavori fini-modellisti ecc. -

Operai qualificati.

si intendono: gli operai che eseguono lavori per i quali si richiede una comune

pureché rivestano le caratteristiche di cui sopra:
 aggiustatori-alesatori-animisti a mano-avvelgitori che eseguono ⁵⁸⁶¹lavori
 importanti-calafati in legno o in ferro-calderai-carpentieri in legno o in
 metallo-conduttori di generatori di vapore fissi e semifissi: a piccole velu-
 me d'acqua (multitubolari e simili) oppure a grande e medio volume d'acqua (tipo
 Cornovaglia e derivati), per i quali è richiesta la patente di 2° grado partico-
 lare -conduttori di più generatori di vapore, per i quali è richiesta la paten-
 te di 3° grado-congegnatori aeronautici-ebanisti-elettrici-fabbrie-falegna-
 mi-fergiatori-formatori a mano-fresatori-fucinatori non a stampo-laminatori a
 freddo-che eseguono laminazioni speciali per precisione o qualità-lattenieri-
 macchinisti di locomotive a vapore-meccanici alla manutenzione delle macchine
 e degli impianti -muratori-piombisti-ramolatori-di getti importanti-rettifica-
 tori-saldatori a gas ed elettrici-sceccai-stagnini-stagnini per la industria
 della latta capaci di eseguire indifferentemente le seguenti lavorazioni: salda-
 ture, giunte, aggraffature di tutti i formati, saldature sulle ruote, bordature
 a mano, lattoni per funghi, bidoni ecc. - tappezzieri per lavori fini, teleristi
 che eseguono le intelaiature a tubo nelle costruzioni aeronautiche o lavori di
 importanza analoga-tempratori-tornitori in legno o materie plastiche-tornitori-
 trapanisti per lavori importanti o di precisione-trafilieri a freddo di preci-
 sione, o di sagomati o di profili-tubisti-verniciatori a mano di lavori fini-
 modellisti ecc. -

Operai qualificati.

si intendono; gli operai che eseguono lavori per i quali si richiede una comune
 specifica capacità pratica di mestiere. A titolo di esempio, sono da assegnare
 a questa categoria oltre a quelli elencati nelle categorie degli specializzati
 e dei qualificati provetti che non rivestano le caratteristiche previste per
 le categorie stesse, i seguenti operai:

addetti alle macchine per la produzione di pulte, semenza, chiodi, broccame, ribat-
 tini a caldo e a freddo, molle, corde spinose, reti, griglie, raddrizzatura fili e
 nastri, sempreché provvedano alla messa a punto dell'attrezzo o dei ferri ope-
 rativi sulle macchine efficienti-aggiustatori-arrotini-animisti a mano-avvel-
 gitori-brasatori a gas ed elettrici-calafati in legno od in ferro-calderai-
 carpentieri-in legno o in metallo-cassai nell'industria della latta che sono
 in grado di eseguire qualsiasi lavoro tanto di sega che di banco-conduttori
 di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado partico-
 lare o di 2° grado generale-conduttori di locomobili a vapore per i quali è
 richiesta la patente di 3° grado -elettrici-fabbrie-falegnami-formatori a
 macchina di formature complesse-formatori a mano-fresatori-fucinatori a stam-
 po-imbragatori specializzati-laminatori a stampo-i freddo-lattenieri-//.

- 4 -

limatori-marinaio-montatori meccanici ed elettrici-muratori-operai che lavorano su macchine automatiche complesse richiedenti specifica capacità-operai alle macchine per la lavorazione del legno-piallatori-piombisti-pulitori-remolatori-rettificatori-ribattitori di caldaie-ribattitori di recipienti a tenuta-ribattitori nelle costruzioni aeronautiche-saldatori a gas ed elettrici-scalpellatori-sceccai lavoranti in serie-segantini specializzati-sellai-smaltatori-spianatori a mano di lamiera-stagnini dell'industria della latta che non sono in grado di eseguire indifferentemente tutti i lavori specificati per gli operai qualificati provetti-stozzatori-tappezzieri-tempratori-tessitori in tele meccaniche-tornitori in legno ed in materie plastiche-ternitori-traffilatori a freddo-trapanisti-tubisti-verniciatori-zincatori a fuoco ecc.-
Manovali specializzati;

si intendono coloro che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre apprendistato, ma solo un breve periodo di pratica, oppure coloro che sono adibiti a servizi per i quali occorre solo qualche attitudine o conoscenza. Sono, altresì considerati come appartenenti a questa categoria gli addetti a lavori di manovalanza comune disagiata e faticosa.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai: abburattatori-addetti a macchine ed attrezzi automatici-attrezzati-addetti, nell'industria della latta, alla inchiodatura delle casse, ecc, addetti a trafilare attrezze per la sgrassatura della vergella e punto per greggia-addetti a laminati attrezzi e messi a punto per la sgrassatura a freddo della meietta greggia-addetti alla trafilatura-esterna dei tubi con matrice calibrata-addetti a lavori alla presse-auxiliari ai magli pneumatici e bilancieri-battimazzatori-colleriteri-decappatori -disaffattori-filettatori di bullenerie-e simili-guidamacchine attrezzate-fermatori a macchina-gruisti-imballatori-imbragatori-ingrassatori-limatori di grosso-punzonatori-ribattitori-sabbiatori-saldatori e punto -sbavatori-scaldachi-addetti alla smaltatura ad immersione-tienichiodi e tienileva-tranciatori-trapanisti addetti a lavori semplici-vagliatori-verniciatori di grosso ecc.-

Manovali comuni:

si intendono coloro che eseguono lavori di pulizia, trasporto a mano e simili lavori e che, comunque non sono adibiti alle lavorazioni, né fanno parte di squadra di lavorazione;

DONNE

La categoria: si intendono tali le donne che compiono lavori richiedenti un non breve periodo di tirocinio e lavori di manovalanza specializzata che siano disagevoli e faticosi in relazione al sesso.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria le seguenti operaie: addette alla manovra e conduzione di macchine operatrici, sempreché provvedano alla messa a punto dell'attrezzo o dei ferri operativi sulle macchine efficienti alla messa a punto dell'attrezzo, quella a punto a coccia ed a rotella-addette

5860

l'industria della latta, alla inchiodatura delle casse, ecc, addetti a trafilare attrezze per la sgrassatura della vergella a-punto-per greggia-addettu a lami natei attrezzi e messi a punto per la sgrassatura a freddo della moietta greggia-addetti alla trafilatura-esterna dei tubi con matrice calibrata-addetti a lavori alla presse-ausiliari ai magli pneumatici e bilancieri-battimazza-cesoiatori-celiteri-decappatori -distaffatori-filettatori di bullonerie-e simili-guidamacchine attrizzate-formatori a macchina-gruisti-imballatori-imbragatori-ingrassatori-limatori di grosso-punzonatori-tibattitori-sabbiatori-saldatori a punto -sbavatori-saldachiodi-addetti alla smaltatura ad immersione-tienichiodi e tienileva-tranciatori-trapanisti addetti a lavori semplici-vagliatori-verniciatori di grosso ecc.-

Manovali comuni:

si intendono coloro che eseguono lavori di pulizia, trasporto a mano e simili lavori e che, comunque non sono adibiti alle lavorazioni, nè fanno parte di squadra di lavorazione;

DONNE

Le categorie: si intendono tali le donne che compiono lavori richiedenti un non breve periodo di tirocinio e lavori di manovalanza specializzata che siano disgiunti e faticosi in relazione al sesso.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria le seguenti operaie; addette alla manovra e conduzione di macchine operatrici, semprechè provvedano alla messa a punto dell'attrezzo o dei ferri operativi sulle macchine efficienti-addette alla saldatura-esclusa quella a punto, a goccia ed a rotella-addette ad operazioni di prove o di collaudo-addette ad altre mansioni che abbiano analoghe caratteristiche ecc.-

2° categoria--si intendono tali le donne che compiono lavori qualsiasi alle macchine ed al banco. A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria le seguenti operaie;

addette alla manovra e conduzione di macchine operatrici, automatiche e non automatiche, coll'intervento dell'operaio ausiliario per l'attrezzatura, la determinazione dei ferri e la messa a punto delle macchine, donne che compiono montaggi semplici di macchine ed apparecchi in serie-saldatrici a punto, a goccia ed a rotella-donne che compiono cellaudi e prove a mezzo di apparecchi-donne che compiono lavori di manovalanza comune che siano in rapporto al sesso, faticosi e disagiati ecc.-

3° categoria: si intendono tali le donne che compiono lavori di pulizia, di trasporto a mano di natura molto leggera, ed altri lavori leggeri e semplici, e che comunque non sono adibite alla lavorazione nè fanno parte di squadra di lavorazione. Le aziende dovranno comunicare per iscritto ai singoli operai la categoria alla quale essi vengono assegnati.

Art. 3°

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento ./.

- 5 -

di un guadagno non inferiore alla paga delle; stesso percepita per il lavoro ad economia, maggiorata delle seguenti percentuali minime:

a) industria meccanica ed affini - industria della metallurgia non ferrea e della metallurgia ferrea.....	10%
b) industria siderurgica:	
operai, del 1° gruppo.....	20%
operai ausiliari del 1° gruppo.....	15%
operai del 2° gruppo.....	10%

Nel caso in cui per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al di sotto dei minimi sopra stabiliti la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risulti tecnicamente possibile.

Gli operai la cui attività ha influenza sull'aumento delle lavorazioni a cottimo, i quali per il genere specifico del loro lavoro non possono essere retribuiti a cottimo, sarà corrisposto un compenso, oltre alla paga dagli stessi percepita ad economia, pari al 60% della media degli utili di cottimo realizzati sulle loro paghe base dagli operai cottimisti con i quali, collaborano o, in mancanza di tale riferimento, pari al 60% della media degli utili dei lavoranti a cottimo delle stabilimento nel periodo di paga in corso.

Tale compenso che comunque non potrà essere inferiore al minimo di cottimo sopra indicato assorbirà, fino alla concorrenza, gli eventuali premi già corrisposti dalle aziende a tale titolo.

Detti compensi sono da considerarsi come cottimo a tutti gli effetti.

Art. 4^a

I premi ed i compensi speciali extra contrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base - come premi di mandato cottimo, di produzione, di rendimento e di qualità, e corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari - non potranno per effetto dell'applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore in cifra. Qualora tali premi siano espressi in misure percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mandato cottimo, di produzione e di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3^o.

Per gli operai del 1° gruppo degli stabilimenti siderurgici i premi fissi espressi in misura percentuale non superino al 25% resteranno invariati nella vigente misura percentuale.

Per i premi, invece, fissati in percentuali più elevate, sarà mantenuto il valore

sulle loro paghe base dagli operai cottimisti con i quali, corrispondendo agli utili dei lavoratori a canza di tale riferimento, pari al 60% della media degli utili del lavoro a cottimo dello stabilimento nel periodo di paga in corso. Tale compenso che comunque non potrà essere inferiore al minimo di cottimo so- praindicato assorbito, fino alla concorrenza, gli eventuali premi già corrisposti dalle aziende a tale titolo.

Detti compensi sono da considerarsi come cottimo a tutti gli effetti.

Art. 4^b

I premi ed i compensi speciali extra contrattuali attualmente ⁵⁸⁵⁹corrispondenti con carattere di continuità oltre la paga base-come premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento o di qualità, e corrisposti per lavori, funzioni ed aspetti particolari - non potranno per effetto dell'applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore in cifra. Quella tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3^b.

Per gli operai del I° gruppo degli stabilimenti siderurgici i premi fissi espressi in misura percentuale non superiore al 25% resteranno invariati nella vigente misura percentuale.

Per i premi, invece, fissati in percentuali più elevate, sarà mantenuto il valore in cifra fissando la nuova misura percentuale, questa tuttavia non potrà scendere al di sotto del 25%. Per gli operai ausiliari del I° gruppo non partecipanti al cottimo collettivo di squadra si adatteranno i criteri di cui ai due comuni precedenti, fissando, peraltro nel 20% la percentuale in essi indicata.

Art. 5^a

Nei casi in cui per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, si determini un eccesso degli utili di cottimo e dei premi di produzione o di rendimento sui minimi indicati nell'art. 2 e così pure nell'ipotesi di eccesso delle paghe base sulle nuove misure stabilite nell'art. 1 si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi e delle paghe base dei singoli in modo da evitare il livellamento in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni. Per gli operai del I° gruppo degli stabilimenti siderurgici, retribuiti con la paga base di posto di lavoro, la percentuale di guadagno di cottimo sulle nuove paghe base di posto deve risultare eguale per tutti i posti della stessa squadra. Tale percentuale non potrà scendere al di sotto del 25%, ferma restando la garanzia minima di cottimo, a tutti gli effetti, nel 20%.

Art. 6

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

- | | |
|--|-----|
| a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del | 25% |
| b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo: maggiorazione del | 50% |
| c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del | 15% |
| d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del | 25% |

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati. Per gli operai addetti a lavoro discontinuo e di semplice attesa e custodia, ai quali si applica la tabella 2^a contenuta nel precedente art. 1 la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiute oltre le 10 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Articolo 7 -

Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art. 1-specificate nei singoli elementi ed aggiornate in base al presente decreto-verranno conservate ed accertate, attraverso il libro paga ed altri documenti aziendali, da una commissione composta da un Delegato del Commissariato dell'Azienda e da un rappresentante del Sindacato dei lavoratori, allo scopo di rilevare la situazione salariale aziendale.

Articolo 8 -

La misura della indennità di trasferta non potrà essere inferiore **5838** tutti gli operai e lire 60 giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e delle consumazioni di due pasti, meridiano e serale. Nell'ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Articolo 9

Le paghe di cui all'art. 1 nonché le paghe di posto degli operai del 1.º gruppo degli stabilimenti siderurgici e metallurgici, sono garantite settimanalmente in ragione di 40 ore, anche se la ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattia ed infermità, nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti. Per gli apprendisti le paghe di cui sopra saranno, al fine della garanzia settimanale, maggiorate degli scatti semestrali maturati dai singoli. Per gli operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia,

-6 -

Articolo 6

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operario e per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

- | | |
|--|-----|
| a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del | 25% |
| b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi e destinati al riposo compensativo: maggiorazione del | 50% |
| c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del | 15% |
| d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del | 25% |

Le percentuali di maggiorazione sopraindicate non sono tra loro cumulabili, ed, eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati. Per gli operai addetti e lavoro discontinui e di semplice attesa e custodia, ai quali si applica la tabella 2 contenuta nel precedente art. I la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde mente per le ore di lavoro compiute oltre le 10 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Articolo 7 -

Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art. I - specifiche nei singoli elementi ed aggiornate in base al presente decreto - verranno conservate ed accertate, attraverso il libro paga ed altri documenti aziendali, da una commissione composta: da un Delego del Commissariato dell'Azienda e da un rappresentante del Sindacato dei lavoratori, allo scopo di rilevare la situazione salariale aziendale.

Articolo 8 -

La misura della indennità di trasferta non potrà essere inferiore ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰ ¹⁰⁰¹ ¹⁰⁰² ¹⁰⁰³ ¹⁰⁰⁴ ¹⁰⁰⁵ ¹⁰⁰⁶ ¹⁰⁰⁷ ¹⁰⁰⁸ ¹⁰⁰⁹ ¹⁰¹⁰ ¹⁰¹¹ ¹⁰¹² ¹⁰¹³ ¹⁰¹⁴ ¹⁰¹⁵ ¹⁰¹⁶ ¹⁰¹⁷ ¹⁰¹⁸ ¹⁰¹⁹ ¹⁰²⁰ ¹⁰²¹ ¹⁰²² ¹⁰²³ ¹⁰²⁴ ¹⁰²⁵ ¹⁰²⁶ ¹⁰²⁷ ¹⁰²⁸ ¹⁰²⁹ ¹⁰³⁰ ¹⁰³¹ ¹⁰³² ¹⁰³³ ¹⁰³⁴ ¹⁰³⁵ ¹⁰³⁶ ¹⁰³⁷ ¹⁰³⁸ ¹⁰³⁹ ¹⁰⁴⁰ ¹⁰⁴¹ ¹⁰⁴² ¹⁰⁴³ ¹⁰⁴⁴ ¹⁰⁴⁵ ¹⁰⁴⁶ ¹⁰⁴⁷ ¹⁰⁴⁸ ¹⁰⁴⁹ ¹⁰⁵⁰ ¹⁰⁵¹ ¹⁰⁵² ¹⁰⁵³ ¹⁰⁵⁴ ¹⁰⁵⁵ ¹⁰⁵⁶ ¹⁰⁵⁷ ¹⁰⁵⁸ ¹⁰⁵⁹ ¹⁰⁶⁰ ¹⁰⁶¹ ¹⁰⁶² ¹⁰⁶³ ¹⁰⁶⁴ ¹⁰⁶⁵ ¹⁰⁶⁶ ¹⁰⁶⁷ ¹⁰⁶⁸ ¹⁰⁶⁹ ¹⁰⁷⁰ ¹⁰⁷¹ ¹⁰⁷² ¹⁰⁷³ ¹⁰⁷⁴ ¹⁰⁷⁵ ¹⁰⁷⁶ ¹⁰⁷⁷ ¹⁰⁷⁸ ¹⁰⁷⁹ ¹⁰⁸⁰ ¹⁰⁸¹ ¹⁰⁸² ¹⁰⁸³ ¹⁰⁸⁴ ¹⁰⁸⁵ ¹⁰⁸⁶ ¹⁰⁸⁷ ¹⁰⁸⁸ ¹⁰⁸⁹ ¹⁰⁹⁰ ¹⁰⁹¹ ¹⁰⁹² ¹⁰⁹³ ¹⁰⁹⁴ ¹⁰⁹⁵ ¹⁰⁹⁶ ¹⁰⁹⁷ ¹⁰⁹⁸ ¹⁰⁹⁹ ¹¹⁰⁰ ¹¹⁰¹ ¹¹⁰² ¹¹⁰³ ¹¹⁰⁴ ¹¹⁰⁵ ¹¹⁰⁶ ¹¹⁰⁷ ¹¹⁰⁸ ¹¹⁰⁹ ¹¹¹⁰ ¹¹¹¹ ¹¹¹² ¹¹¹³ ¹¹¹⁴ ¹¹¹⁵ ¹¹¹⁶ ¹¹¹⁷ ¹¹¹⁸ ¹¹¹⁹ ¹¹²⁰ ¹¹²¹ ¹¹²² ¹¹²³ ¹¹²⁴ ¹¹²⁵ ¹¹²⁶ ¹¹²⁷ ¹¹²⁸ ¹¹²⁹ ¹¹³⁰ ¹¹³¹ ¹¹³² ¹¹³³ ¹¹³⁴ ¹¹³⁵ ¹¹³⁶ ¹¹³⁷ ¹¹³⁸ ¹¹³⁹ ¹¹⁴⁰ ¹¹⁴¹ ¹¹⁴² ¹¹⁴³ ¹¹⁴⁴ ¹¹⁴⁵ ¹¹⁴⁶ ¹¹⁴⁷ ¹¹⁴⁸ ¹¹⁴⁹ ¹¹⁵⁰ ¹¹⁵¹ ¹¹⁵² ¹¹⁵³ ¹¹⁵⁴ ¹¹⁵⁵ ¹¹⁵⁶ ¹¹⁵⁷ ¹¹⁵⁸ ¹¹⁵⁹ ¹¹⁶⁰ ¹¹⁶¹ ¹¹⁶² ¹¹⁶³ ¹¹⁶⁴ ¹¹⁶⁵ ¹¹⁶⁶ ¹¹⁶⁷ ¹¹⁶⁸ ¹¹⁶⁹ ¹¹⁷⁰ ¹¹⁷¹ ¹¹⁷² ¹¹⁷³ ¹¹⁷⁴ ¹¹⁷⁵ ¹¹⁷⁶ ¹¹⁷⁷ ¹¹⁷⁸ ¹¹⁷⁹ ¹¹⁸⁰ ¹¹⁸¹ ¹¹⁸² ¹¹⁸³ ¹¹⁸⁴ ¹¹⁸⁵ ¹¹⁸⁶ ¹¹⁸⁷ ¹¹⁸⁸ ¹¹⁸⁹ ¹¹⁹⁰ ¹¹⁹¹ ¹¹⁹² ¹¹⁹³ ¹¹⁹⁴ ¹¹⁹⁵ ¹¹⁹⁶ ¹¹⁹⁷ ¹¹⁹⁸ ¹¹⁹⁹ ¹²⁰⁰ ¹²⁰¹ ¹²⁰² ¹²⁰³ ¹²⁰⁴ ¹²⁰⁵ ¹²⁰⁶ ¹²⁰⁷ ¹²⁰⁸ ¹²⁰⁹ ¹²¹⁰ ¹²¹¹ ¹²¹² ¹²¹³ ¹²¹⁴ ¹²¹⁵ ¹²¹⁶ ¹²¹⁷ ¹²¹⁸ ¹²¹⁹ ¹²²⁰ ¹²²¹ ¹²²² ¹²²³ ¹²²⁴ ¹²²⁵ ¹²²⁶ ¹²²⁷ ¹²²⁸ ¹²²⁹ ¹²³⁰ ¹²³¹ ¹²³² ¹²³³ ¹²³⁴ ¹²³⁵ ¹²³⁶ ¹²³⁷ ¹²³⁸ ¹²³⁹ ¹²⁴⁰ ¹²⁴¹ ¹²⁴² ¹²⁴³ ¹²⁴⁴ ¹²⁴⁵ ¹²⁴⁶ ¹²⁴⁷ ¹²⁴⁸ ¹²⁴⁹ ¹²⁵⁰ ¹²⁵¹ ¹²⁵² ¹²⁵³ ¹²⁵⁴ ¹²⁵⁵ ¹²⁵⁶ ¹²⁵⁷ ¹²⁵⁸ ¹²⁵⁹ ¹²⁶⁰ ¹²⁶¹ ¹²⁶² ¹²⁶³ ¹²⁶⁴ ¹²⁶⁵ ¹²⁶⁶ ¹²⁶⁷ ¹²⁶⁸ ¹

conservate ed accertate, attraverso la
da una commissione composta da un Delego del Commissariato dell'Azienda e da
un rappresentante del Sindacato dei lavoratori, allo scopo di rilevare la situa-
zione salariale aziendale.

Articolo 8 -

La misura della indennità di trasferta non potrà essere inferiore **5858**tti
agli operai a lire 80 giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento
e della consumazione di due pasti, meridiano e serale. Nell'ipotesi del solo
pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Articolo 9

Le paghe di cui all'art. I nonché le paghe di posto degli operai del I.º gruppo
degli stabilimenti siderurgici e metallurgici, sono garantite settimanalmente
in ragione di 48 ore, anche se la ore di lavoro effettuate sono in numero in-
feriore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malat-
tia ed infortunio, nei quali casi dell'importo della paga, come sopra garantita,
verrà detratta l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi
suddetti. Per gli apprendisti le paghe di cui sopra saranno, ai fini della ga-
ranzia settimanale, migliorate degli scatti semestrali maturati dai singoli.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia,
ai quali si applica la tabella 2 di cui all'art. I la garanzia settimanale è
pari a sei volte la paga giornaliera in base tabella indicata per 8 ore.

Articolo 10

Il presente decreto si applica, oltre che alle aziende artigiane metalmecca-
niche, anche nei congruenti di quelle esercenti le seguenti attività: elettro-
cisti montatori-stagnini e piombisti-elettrici di auto-montatori di ap-
parecchi radio-fabbricanti di ottini musicali-modellisti meccanici in legno
e metallo-edentotecnici-maniscalchi-ortopedici-ottici-fabbricanti di strumen-
ti chirurgici e scientifici -fabbricanti di giocattoli vari in metallo-fab-
bricanti di giocattoli meccanici-
Articolo 11

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel
presente decreto e non in contrasto con il medesimo, nonché le eventuali miglio-
ri condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Articolo 12

Il presente decreto sarà pubblicato nel boll. Off. del Commissariato Naz. del

Lavoro ed entrerà in vigore col giorno 1º novembre 1944-XXII.

Sede, 28 Settembre 1944-XXII.

Il commissario

Firmato

MARCIARI

SPACCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE ACCORDO
MAESTRANZE METALMECCANICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Q U A L I F I C A	ore	paga oraria	ind. guer- re	mensa	paga lorda giorn.	R I T E N U T E			Totale Rite- nute	paga netta giornal.
						4,00% R.R.	2% contr.	1,02% compl.		
UOMINI										
operaio specializzato	8	9.05	20	8	100.40	3.91	==	0.98	4.89	95.51
operaio qualificato	8	8.10	20	8	92.80	3.59	==	0.90	4.49	88.31
apprendista dai 18 ai 20 anni	8	==	==	==	==	==	==	==	==	==
" " 16 ai 18 "	8	4.10	20	8	60.80	==	1.12	==	1.12	58.68
" " 15 ai 16 "	8	) 3.40	20	8	55.20	==	1.==	==	1.==	54.20
" " 14 ai 15 "	8	)	20	8	55.20	==	1.==	==	1.==	54.20
manov.special.sopra i 18 "	8	7.25	20	8	86.==	3.30	==	0.01	4.11	81.89
" " dai 16 ai 18 "	8	5.05	20	8	68.40	==	1.25	==	1.25	67.15
" " sotto i 16 anni	8	3.70	20	8	57.60	==	1.02	==	1.02	56.58
" comuni sopra i 18 "	8	6.90	20	8	83.20	3.20	==	0.80	4.==	79.20
" " tra i 16 ed 18 "	8	4.00	20	8	64.==	==	1.15	==	1.15	62.85
" " sotto i 18 "	8	3.50	20	8	56	==	0.98	==	0.98	55.02
DONNE										
1° categoria	8	5.25	20	8	70	==	1.28	==	1.28	68.72
2° " sopra i 18 anni	8	) 4.75	20	8	66	3.20	1.20	==	1.20	64.80
2° " tra i 16 ed 18 anni	8	)	20	8	66	==	1.20	==	1.20	64.80
2° " sotto i 16 anni	8	3.60	20	8	56.00	==	1.==	==	1.==	55.80
3° " sopra i 16 anni	8	4.30	20	8	62.40	==	1.12	==	1.12	61.28
3° " sotto i 16 anni	8	3.30	20	8	54.40	==	0.95	==	0.95	53.45

ALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE ACCORDO DI LAVORO PER LE
E METALMECCANICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Ind. guer- ra	mensa	paga lorda giorn.	R I D E N U T E			Totale Rite- nute	paga netta giornal.	O S S E R V A Z I O N I
			4,00 R. I.	2% contr.	11,02% compi.			
20	8	100.40	3.91	==	0.98	4.89	95.51	
20	8	92.80	3.59	==	0.90	4.49	88.31	
==	==	==	==	==	==	==	==	
20	8	60.80	==	1.12	==	1.12	58.68	
20	8	55.20	==	1.==	==	1.==	54.20	
20	8	55.20	==	1.==	==	1.==	54.20	
20	8	86.==	3.50	==	0.61	4.11	81.69	
20	8	68.40	==	1.25	==	1.25	67.15	
20	8	57.60	==	1.02	==	1.02	56.58	
20	8	83.20	3.20	==	0.80	4.==	79.20	
20	8	64.==	==	1.15	==	1.15	62.85	
20	8	56	==	0.98	==	0.98	55.02	
20	8	70	==	1.28	==	1.28	68.72	
20	8	66	==	1.20	==	1.20	64.80	
20	8	66	==	1.20	==	1.20	64.80	
20	8	56.80	==	1.==	==	1.==	55.80	
20	8	62.40	==	1.12	==	1.12	61.28	
20	8	54.40	==	0.95	==	0.95	53.45	

5827

**SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO DI LAVORO PER
METALMECCANICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO**

Q U A L I F I C A	se co	paga oraria	ind. mensa	(comp. indenn. guerra	paga lorda giornal.	R I T E N U T E			totale riten.	pa ne
						R.M. 4,08%	Cont. 2%	Compl.		
UOMINI										
operaio specializzato	8	14.25	8	100.==	222.==	9.05	==	2.26	11.30	210
" qualificato	8	13.30	8	100.==	214.40	8.74	==	2.16	10.90	203
apprend.dai 18 ai 20 anni	8	10.50	8	64.80	156.80	6.39	==	1.59	7.96	148
" " 16 " 18 anni	8	7.60	8	64.80	133.60	==	2.67	==	2.67	130
" " 15 " 16 "	8	6.50	8	64.80	124.80	==	2.49	==	2.49	126
" " 14 " 15 "	8	5.==	8	64.80	112.80	==	2.25	==	2.25	110
manov.special.sopra i 18 "	8	12.40	8	64.80	172.==	7.01	==	1.75	8.76	163
" " dai 16 ai 18 "	8	9.50	8	64.80	148.80	==	2.97	==	2.97	145
" " sotto i 16 "	8	8.10	8	64.80	137.60	==	2.75	==	2.75	134
" comuni sopra i 18 "	8	11.40	8	64.80	164.80	6.69	==	1.67	8.36	155
" " tra i 16 e 18 "	8	9.==	8	64.80	144.80	==	2.89	==	2.89	141
" " sotto i 16 "	8	7.85	8	135.60	135.60	==	2.71	==	2.71	132
DONNE										
1° categoria	8	9	8	89.40	169.40	==	3.30	==	3.38	160
2° cat.sopra i 18 anni	8	8.55	8	89.40	165.80	==	3.31	==	3.31	160
2° " fra i 16 ed i 18 anni	8	7.85	8	53.90	124.70	==	2.49	==	2.49	120
2° " sotto i 16 anni	8	7.15	8	53.90	111.10	==	2.22	==	2.22	100
3° " sopra i 16 anni	8	7.00	8	53.90	122.70	==	2.45	==	2.45	120
3° " sotto i 16 anni	8	6.65	8	53.90	115.10	==	2.30	==	2.30	110

N.B. Tutte le indennità vengono considerate per i soli operai del Capoluogo

1082

785021

TRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO DI LAVORO PER LE MANIFATTURE
NICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

nd. ansa	(comp. indemn. guerra	paga lorda giornal.	R I T E N U T E			totale riten.	paga netta	O S S E R V A Z I O N I
			R.M. 4,08%	Conti 2%	Compl.			
8	100.==	222.==	9.05	==	2.26	11.30	210.70	Per l'indenn. di contig (si è consid. il caso del capo famiglia con una persona a carico, =====)
8	100.==	214.40	8.74	==	2.16	10.90	203.50	
8	64.80	156.80	6.39	==	1.59	7.96	148.65	
8	64.80	133.60	==	2.67	==	2.67	130.95	
8	64.80	124.80	==	2.49	==	2.49	126.30	
8	64.80	112.80	==	2.25	==	2.25	110.55	Si è considerato il ca so di uomini non capi famiglia
8	64.80	172.==	7.01	==	1.75	8.76	163.25	
8	64.80	148.80	==	2.97	==	2.97	145.85	
8	64.80	137.60	==	2.75	==	2.75	134.85	
8	64.80	164.80	6.69	==	1.67	8.36	155.65	
8	64.80	144.80	==	2.89	==	2.89	141.90	(capi famiglia con un persona a carico
8	135.60	135.60	==	2.71	==	2.71	132.90	
8	89.40	169.40	==	3.38	==	3.38	166.02	
8	89.40	165.80	==	3.31	==	3.31	162.50	
8	53.90	124.70	==	2.49	==	2.49	122.20	
8	53.90	111.10	==	2.22	==	2.22	108.90	(non capi famiglia
8	53.90	122.70	==	2.45	==	2.45	120.25	
8	53.90	115.10	==	2.30	==	2.30	112.85	(

ono considerate per i soli operai del Capoluogo

923

SPECCHIO

COMPARATIVO

PAGHE

CHERAI

METALMECCANICI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio N° 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio N° 2)	Differenza	Percent
<u>UOMINI</u>				
operaio specializzato	95.50	210.70	105.20	120.6
" qualificato	88.30	203.50	115.20	130.0
apprendista dai 18 ai 20 anni	====	145.65	====	
" dai 16 ai 18 anni	50.70	130.95	72.25	123. =
" dai 15 ai 16 anni	54.20	126.30	72.10	127.3
" dai 14 ai 15 anni	54.20	110.55	56.35	103.9
manovale specializz. sopra 18 anni	81.90	163.25	73.35	99.3
" " dai 16 ai 18 anni	67.15	145.85	78.70	117.2
" " sotto i 16 anni	56.60	134.85	78.25	138.2
" comuni sopra i 18 anni	79.20	155.65:	76.45	96.5
" " tra i 16 e 18 anni	62.85	141.90	79.05	125
" " sotto i 16 anni	55.==	132.90	77.90	141.6
<u>DONNE</u>				
1° categoria	68.70	166.00	90.30	141.6
2° categoria sopra i 18 anni	64.80	162.50	97.70	150.7
2° categoria tra i 16 ed 18 anni	64.80	122.20	57.40	88.5
2° categoria sotto i 16 anni	55.80	108.90	53.10	95. =
3° categoria sopra i 16 anni	61.30	120.20	58.90	96.0
3° categoria sotto i 16 anni	53.45	112.85	59.40	111.1

IVO PAGHE CHERAI METALMECCANICI

Salario netto in base al nuovo contratto (specchio N° 2)	Differenza	Percentuale	Osservazioni
210.70	105.20	120.62	
203.50	115.20	130.01	
148.65	====		
130.95	72.25	123.==	
126.30	72.10	127.30	
110.55	56.35	103.96	
163.25	73.35	99.32	
145.85	78.70	117.20	
134.85	78.25	138.25	
155.65:	76.45	96.52	
141.90	79.05	125	
132.90	77.90	141.63	
166.00	98.30	141.63	
162.50	97.70	150.77	
122.20	57.40	88.58	
108.90	53.10	95.==	
120.20	58.90	96.00	
112.85	59.40	111.13	

1083

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/WHDC NO.

785021

7853

VERBALE PROVVISORIO DI ACCORDO SOTTOSCRITTO DA VARIABILI PER LE MARCHI
 DIRETTORI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

L'8 ottobre 1945, in Cuneo,

tra

la Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dal dott.
 Lino Quattronechi, Direttore dell'Unione stessa, e costituito dal sig. Fin-
 cetti Cesare, Bernardino Miglio, Longo Raff. Gianni

e

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata
 dai suoi esponenti sig. Girardo Giovanni, Bernini Leopoldo e Garavaglio Rina,
 eppoi, costituito dal sig. Marcano Giuseppe, della Camera del Lavoro di Pos-
 sano, Finca Carlo Giacomo, signorina Pansio Lucia e signora Orselli Matilde
 Osterina in rappresentanza delle Comalazioni Interne;

considerata la necessità di giungere ad una perequazione salariale al
 dovuto quanto in corso;

A titolo di accordo, in attesa che venga definita la rappresentazione a
 livello della provincia più importante (Cuneo, Vercelli, ecc...) i ministri di
 pace si sono al decreto ministeriale 26 settembre 1944 hanno concordato a per-
 tina del 18 ottobre 1945, del 40%.

Si conviene, che appena stipulati i contratti nella provincia di cui
 sopra, la P. U. I. stipulerà il presente accordo riprenderanno in essere al p. o.
 della provincia salariale delle aziende dipendenti delle aziende
 industriali della provincia nel loro nella provincia di Cuneo.

F. L. UNIONE INDUSTRIALE DELLA
 PROVINCIA DI CUNEO

F. L. UNIONE DEL LAVORO

F. L. LONGO Raff. Gianni
 Finchetti Cesare
 Bernardino M.

F. L. UNIONE CUNEO
 P. O. O. O. O. O.
 F. L. UNIONE

F. L. UNIONE CUNEO

considerato la necessità di giungere ad una perquisizione nazionale si è convenuto quanto in appresso:

A titolo di acconto, in attesa che venga definita la regolamentazione sulla base delle provincie più importanti (Como, Varese, ecc...) i ministri di pace di cui al Decreto Ministeriale 28 settembre 1944 saranno incaricati a partire dal 1° ottobre 1945, di 40%.

Si conviene, che appena stipulati i contratti nelle provincie di cui sopra, le parti stipulanti il presente accordo riprenderanno in esame il problema delle perequazioni salariali delle esecuzioni dipendenti dalle aziende industriali della tessitura serica nella provincia di Como.

PER LA REGIONE INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI COMO

F. LUIGI MAGGI, Giovanni
Francesco Cesare
Benedicenti

PER LA REGIONE INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI VARESE

F. LUIGI MAGGI, Giovanni
Francesco Cesare
Benedicenti

IM/

**DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE
DELLE MANIFESTAZIONI ALL'INDUSTRIA DELLA PESCIATURA MARICA**

IL COMMISSARIO NAZIONALE DEL LAVORO

Visto il Decreto 7 Dicembre 1943 n. 843

Visto il Decreto 7 Gennaio 1943 n. 3

Visto il Decreto 8 Ottobre 1943 n. 247

Viste le proposte delle competenti associazioni sindacali di Categoria: ritenute la necessità e l'urgenza di provvedere, date le attuali condizioni, alla disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti l'industria della peschicoltura marica;

D E C R E T O

Art. 1

Tutti gli operai addetti alle aziende esercenti l'industria della peschicoltura marica sono suddivisi nelle categorie sottostanti e agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interdetto il luglio 1944 che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonché, per gli operai di cui alla tabella 1^a, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro compreso tra le 40 e 48 settimanali ore non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata aggiunta nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conglobata nelle paghe di fatto dei singoli. Nella paghe di fatto degli operai di cui si applica la tabella 1^a, dovrà pure essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno altresì essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di notturno.

Le paghe e le tariffe di cottimo dei lavoratori a domicilio dovranno essere aumentate alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Al fini dell'applicazione delle tabelle paghe le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1° gruppo: Alessandria-Asti-Bergamo-Bologna-Brescia-Como-Genova-Imperia-La Spezia-Livorno-Novara-Pavia-Savona-Torino-Trieste-Varese-Venezia-Vercelli;
2° gruppo: Aosta-Agnone-Belluno-Bolzano-Cremona-Gorizia-Piemonte-Friuli-Gorizia-Mantova-Monza-Padova-Parma-Piacenza-Pistoia-Ravenna-Reggio Emilia-Rovigo-Sondrio-Trento-Treviso-Udine-Vercelli-Vicenza-Voghera.

TABELLA 1.ª

ra serica sono suddivisi nelle categorie sottodeltate ed a tutti stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interfederale 31 luglio 1944 che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonché, per gli operai di cui alla tabella 1^a, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro compreso tra le 40 e 48 settimanali ore non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata corrisposta nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conglobata nelle paghe di fatto dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1^a, dovrà pure essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno altresì essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di costo.

Le paghe e le tariffe di costo dei lavoratori a domicilio dovranno essere adeguato alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle paga le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1° gruppo: Alessandria-Asti-Bergamo-Bologna-Brescia-Como-Genova-Imperia-Ispezia-Milano-Monza-Pavia-Savona-Torino-Urbania-Varese-Venezia-Vercelli;
2° gruppo: Aosta-Arona-Belluno-Bolzano-Cuneo-Ferrara-Fiorenza-Frosinone-Gorizia-Mantova-Modena-Padova-Parma-Piacenza-Pola-Ravenna-Reggio Emilia-Rovigo-Sondrio-Trento-Treviso-Udine-Verona-Vicenza-Voghera.

TABELLA 1.a

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASE ORARIE

Categorie

Categorie	Paghe Base Oraria	
	1° gruppo di Provincie	2° gruppo di Provincie
Operai specializzati	 L. 9,50	L. 9,05
Operai qualificati di 1.a categoria	 " 8,50	" 8,10
Operai qualificati di 2.a categoria	 " 8,10	" 7,70
Manovali comuni sopra i 18 anni	 " 7,20	" 6,90
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	 " 4,70	" 4,50
Manovali comuni sotto i 16 anni	 " 3,65	" 3,50

CategorieDONNE

	Paghe base oraria	
	1° gruppo di Provincia	2° gruppo di Provincia
Operai specializzate	L. 6.==	L. 5,70
Operai qualificate al 1.a categoria	"	" 5,50
Operai qualificate al 2.a categoria	"	" 5.==
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	" 4,50
Manovali comuni dal 16 ai 18 anni	"	" 3,85
Manovali comuni sotto i 16 anni	"	" 3,45
		3,30

APPENDICEOrbitrici-Tessatrici-Rimezzine

	assunte in età:	
	dal 14 ai 15 anni	dal 15 ai 16 anni
1° semestre	L. 3,45	L. 3,30
2° semestre	" 3,80	" 3,70
3° semestre	" 4,10	" 4,15
4° semestre	" 4,50	" 4,55
5° semestre	" 4,80	" 4,95
6° semestre	" 5,15	" 5,10
		" 5.==

Intorline-Micelatrici

	assunte in età:	
	dal 14 ai 15 anni	sopra i 15 anni
1° semestre	L. 3,45	L. 3,30
2° semestre	" 4,15	" 4,25
3° semestre	" 4,80	" 4,70
		" 5,10
		" 5,10
		" 5.==

Inconnatrici-Spelatrici-Sporgine

	assunte in età:	
	dal 14 ai 15 anni	sopra i 15 anni
1° semestre	L. 3,45	L. 3,30
2° semestre	" 3,95	" 4,25
3° semestre	" 4,50	" 4,10
		" 4.==

Al compimento del 18° anno di età dovrà essere comunque corrisposta alle assun-

Integrine-Associated

2022

Incannatriol-Spolecic-Morgine

dal 14 ai 15 anni	sopra i 15 anni
1° gruppo di Provincie	1° gruppo di Provincie
2° gruppo di Provincie	2° gruppo di Provincie

Al compimento del 18° anno di età dovrà essere comunque corrisposta alle apprendiste almeno la paga fissata per le operaie manovali i comuni dell'età corrispondente. =

TRATTAMENTO DEL PERSONALE AVUTE MANIONI DISCONTINUI O DI REAPPLICAZIONE
O CUMULIA

TABLE 2.8

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ASSIETI A LAVORI DISCONTINUI

%

3

O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COME GARI CON LE
ATTIVITA' SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI DI
LAVORO

Categorie

Paghe giornaliere

1° gruppo di provincia 2° gruppo di Province
Orario giornal. normale serv. Orario giorn. normale serv.
Per 10 ore Per 9 o. Per 8 o. Per 10 ore 9 o. 8 o.

UOMINI

Raggruppamento A

Artisti per servizi fuori
stabilimento, notoscofisti
infermieri patentati

73,35 58.== 74,95 69,90 64,80

Raggruppamento B

Uomini aventi altri man-
sioni:

di età superiore ai 18 a.
di età dai 18 ai 13 anni
di età infer. ai 16 anni

65,55 60,80 67,20 62,55 58.==
45,75 42,10 46,75 43,55 40,40
33,20 30,80 34,25 31,95 29,60

DONNE

Raggruppamento C

Infermiere patentate

50,90 47,45 44.== 48,60 42.==

Raggruppamento D

Donne aventi altre mansio-
ni:

46,25 43,15 40.== 43,25 38.==

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutte
gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella
l.a., quando nella particolarezza del caso, la loro prestazione alcuna caratte-
re di continuità.

All.

2

Per l'assegnazione degli operai nelle categorie considerate nel precedente
art. 1- si seguiranno le seguenti norme:

Operai specializzati: Sono coloro che svolgono mansioni di particolare impor-
tanza richiedenti una specifica preparazione tecnico-pratica. A titolo di
esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

UOMINI

Mecanici in genere, provetti-elettricisti provetti-labbi provetti-caldatori
e gas ed elettricisti-conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta

di età superiore ai 18 a. 70,30 65,55 60,80 67,20 62,55 58,==
 di età dai 15 ai 18 anni 49,05 45,75 42,10 40,75 43,55 40,40
 di età infer. ai 15 anni 35,65 33,40 30,80 34,25 31,95 29,60

DONNE

Raggruppamento C

Infermiere patentate

50,90 47,45 44,== 48,60 ²⁵ 30 42,==

Raggruppamento D

Donne aventi altre mansioni:

+6,25 +3,15 40,== 43,95 41,== 38,==

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutto gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1.a., quando nella particolarità del caso, la loro prestazione assumea caratteri di continuità.

ART. 2

Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate nel precedente art. 1- si seguiranno le seguenti norme:

Operai specializzati: Sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnica-pratica. A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

UOMINI

Mechanici in genere provetti-Elettricisti provetti-fabbri provetti-valuatori a gas ed elettricisti-conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 2° grado generale oppure di 2.° grado particolare, nonché conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado-mechanici di locomotive a vapore-turbini a vapore- ecc.

DONNE

Maestre- ecc.

Operai qualificati: sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una specifica ma comune preparazione pratica. A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

UOMINI:

Operai qualificati di 1° categoria:

Fonderi a mano e meccanici-pattinisti-all'incolla gio-mechanici-valuatori-elettricisti-muratori-fabbri-lattinieri-fuochisti-conduttori di genera-

tori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare. ecc.-

Operai qualificati di 2.a categoria:

Tirapezze-montatori di disegno -inballatori-confezionatori e riparatori casse imballaggio pulitori di pattini- oliatori- ecc.

DONNE

Operai qualificati di 1.a categoria:

Tessitrici a mano meccaniche-orditrici-rimettine o intorgine o incorsatrici-
o ci- uguagliatrici -luciatrici-(maglie dicotone)-piegatrici-confezionatrici
(misuratrici rotolatrici, impacchettatrici attelottatrici e similari)-in-
collatrici- collatrici-orditrici- passapasse (marcatrici difetti pezzi) -
cimatrici- campionatrici ecc.-

Operai qualificati di 2/a categoria:

Incassatrici ed asptrici-epoleatrici e bobinatrici-imporgine-luciatrici-
e pulitrici di maglie metalliche -resubiatrici- ecc.-

Manovali comuni: sono coloro che eseguono lavori di pulizia, trasporto a mano ed altri simili lavoro e che comunque non sono adibiti alle lavorazioni.

Le aziende dovranno cominciare per iscritto ai singoli operai la categoria alla quale essi vengono assegnati.

ARTICOLO 3°

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il ^{adeguamento del} guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percipita per il lavoro ad economia, maggiorato del 10%. Nel caso in cui per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discende per ogni singola tariffa al di sotto del minimo sopra stabilito; la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto? Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali i risultati tecnicamente possibili.

ARTICOLO 4°

I premi ed i compensi extra contrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base come: premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento, di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari non potranno, per effetto dell'applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto essere variate nel loro attuale valore in cifra. Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta in cifre un guadagno pari al precedente. In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione, o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3°.

ARTICOLO 5°

Le aziende dovranno cominciare per iscritto ai singoli operai la categoria alla quale essi vengono assegnati.

ARTICOLO 3°

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il raggiungimento del guadagno non inferiore alla paga dello stesso percipita per il lavoro ad economia, maggiorato del 10%. Nel caso in cui per effetto dell'applicazione delle nuove pague base, l'utile di cottimo discende per ogni singola tariffa al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto. Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali i risultati tecnicamente possibili.

ARTICOLO 4°

I premi ed i compensi extra contrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base come premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento, di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari non potranno, per effetto dell'applicazione delle pague base stabilite nel presente decreto essere variate nel loro attuale valore in cifra. Quando tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta in cifra un guadagno pari al precedente. In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione, o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3°.

ARTICOLO 5°

Nel caso in cui per effetto dell'applicazione delle nuove pague base, si determini un abbassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'art. 3° e così pure nell'ipotesi di abbassamento delle pague base sulle nuove misure stabilite nell'art. 1°, si dovrà procedere ad un equo adeguamento corrispettivamente dello tariffa, dei premi e delle pague base dei singoli in modo da evitare il livellamento, in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

ARTICOLO 6°

Il lavoro straordinario, festivo o notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni di applicarsi, per gli operai attribuiti ad economia sulla paga effettiva di ciascun operaio e per gli operai attribuiti in cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso.

a) Il lavoro straordinario, compiuto nei giorni festivi

La mercede del

b) Il lavoro compiuto in giorni consecutivi festivi o

festivi al rispetto compensativo giornaliero del

c) Il lavoro straordinario i turni di lavoro straordinario.

d) Il lavoro straordinario non compreso i turni straordinari.

La mercede del

Le porzioni di mercede previste sopra la lista non sono tra loro equivoche, ed essendo di quelle relative al lavoro straordinario completo in ore notturne che, si sommano a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò al fine di evitare che il lavoratore non sia in grado di aver una visione chiara del lavoro straordinario e di aver una visione chiara del lavoro straordinario. La mercede del lavoro straordinario è stabilita in base al numero di ore di lavoro straordinario, e non in base al numero di ore di lavoro straordinario.

La mercede del

La mercede del lavoro straordinario è stabilita in base al numero di ore di lavoro straordinario, e non in base al numero di ore di lavoro straordinario. La mercede del lavoro straordinario è stabilita in base al numero di ore di lavoro straordinario, e non in base al numero di ore di lavoro straordinario.

La mercede del

La mercede del lavoro straordinario è stabilita in base al numero di ore di lavoro straordinario, e non in base al numero di ore di lavoro straordinario. La mercede del lavoro straordinario è stabilita in base al numero di ore di lavoro straordinario, e non in base al numero di ore di lavoro straordinario.

La mercede del

La mercede del lavoro straordinario è stabilita in base al numero di ore di lavoro straordinario, e non in base al numero di ore di lavoro straordinario. La mercede del lavoro straordinario è stabilita in base al numero di ore di lavoro straordinario, e non in base al numero di ore di lavoro straordinario.

60 NOV 1977

CONFIDENTIAL

Il presente documento è stato redatto in base alle informazioni ricevute dal servizio di sicurezza nazionale e dal servizio di intelligence esteri. Il presente documento è riservato e non deve essere divulgato a terzi.

01/11/77

Il presente documento è riservato e non deve essere divulgato a terzi.

Il presente documento è riservato e non deve essere divulgato a terzi.

CONFIDENTIAL

Il presente documento è riservato e non deve essere divulgato a terzi.

CONFIDENTIAL

Il presente documento è riservato e non deve essere divulgato a terzi.

Il presente documento è riservato e non deve essere divulgato a terzi.

01/11/77

01/11/77

5848

SPECCHIO DELLE PAGHE PERCEPITE DAGLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TESSILE
C O N T R A T T O

C A T E G O R I A	Paga indenn. indenn.		Paga lorda		Ritenute		Totale	
	Ore	Pror. mensa	guerra	normali m. s. s.	Compl. comm.	Ritenute		
operai specializzati	8	9.05	8	20	1100.40	4.09	0.98	15.07
operai qualificati 1° categ.	8	8.10	8	20	92.80	3.78	0.90	14.58
" " 2° "	18	7.70	8	20	89.60			
manovali comuni sopra 18 anni	8	5.90	8	20	83.20	3.39	0.81	14.20
" " dai 16 a 18 "	8	4.50	8	20	64.00		1.28	1.28
" " sotto i 16 "	18	3.50	8	20	56.00		1.12	1.12
operai specializzati	8	5.70	8	20	73.60		1.47	1.47
operai qualificati 1° cat.	18	3.25	8	20	70.00		1.40	1.40
" " 2° "	8	4.75	8	20	56.00		1.32	1.32
manovali comuni sopra 18 anni	8	4.30	8	20	62.40		1.24	1.24
manovali comuni dai 16 a 18 "	18	3.70	8	20	57.60		1.15	1.15
manovali comuni sotto i 16 "	8	3.30	8	20	54.40		1.08	1.08
Apprendiste:								
orditrici-tessitrici-risattine								
dai 14 ai 15 anni								
1° semestre	8	3.30	8	20	54.40		1.08	1.08
2° "	18	3.65	8	20	55.20		1.10	1.10
3° "	8	3.95	8	20	59.60		1.19	1.19
4° "	8	4.35	8	20	62.80		1.25	1.25
5° "	18	4.65	8	20	65.20		1.30	1.30
6° "	8	5.00	8	20	68.00		1.36	1.36
dai 15 ai 16 anni								
1° semestre	18	3.30	8	20	54.40		1.08	1.08
2° "	8	3.70	8	20	57.60		1.15	1.15
3° "	8	4.15	8	20	61.20		1.22	1.22
4° "	18	4.55	8	20	64.40		1.28	1.28
5° "	8	4.95	8	20	67.60		1.35	1.35
6° "	8							
sopra i 16 anni								
1° semestre	8	3.70	8	20	57.60		1.15	1.15
2° "	18	4.10	8	20	60.80		1.21	1.21
3° "					64.40		1.28	1.28

GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA TESSITURA S'NICA IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO

ann.	indenn.	Paga lorda	Ritenute	Totale	Paga netta	OS SIVICHI
sa	guerra	giornale	lie m. l. m. Compl. cent.	Ritenute	giornale lordo	
8	20	1100.40	4.09 p.98	15.07	95.35	
8	20	92.80	3.78 0.90	14.58	88.10	
8	20	89.60				
8	20	83.20	3.39 p.81	14.20	79.00	
8	20	64.00		1.28 1.28	62.70	
8	20	56.00		1.12 1.12	54.90	
8	20	73.60		1.47 1.47	72.15	
8	20	70.00		1.40 1.40	68.60	
8	20	66.00		1.32 1.32	64.70	
8	20	62.40		1.24 1.24	61.15	
8	20	57.60		1.15 1.15	56.45	
8	20	54.40		1.08 1.08	53.35	
8	20	54.40		1.08 1.08	53.35	
8	20	55.20		1.10 1.10	54.10	
8	20	59.60		1.19 1.19	58.40	
8	20	62.80		1.25 1.25	61.55	
8	20	65.20		1.30 1.30	63.90	
8	20	68.00		1.36 1.36	66.65	
8	20	54.40		1.08 1.08	53.35	
8	20	57.60		1.15 1.15	56.45	
8	20	61.20		1.22 1.22	60.00	
8	20	64.40		1.28 1.28	63.10	
8	20	67.60		1.35 1.35	66.25	
8	20	57.60		1.15 1.15	56.45	
8	20	60.80		1.21 1.21	59.60	
8	20	64.40		1.28 1.28	63.10	

Al compimento dell'18°
anno di età dovrà
essere comunque cor-
risposto alle spgr.
la pag fissata per
le operale mano li
ceanti dell'età co-
rispondente

ORARIO GIORNALIERO NORMALE DI OTTORE

OR RHO GIORNALIERO NORMALE DI OTTO ON

2000年12月29日

In seguito alla CONVENZIONE in data 8 ottobre c.a. stipulata tra la Camera del Lavoro di cui al presentespediente, a decorrere dal 1° ottobre 1945, vengono aumentate del la regolamentazione salariale nelle provincie più importanti.
Reste inteso che l'indennità di guerra viene assorbita dal la indennità di contingenza data 14 luglio 1945.

8	20	57.60	1.15	1.15	56.45
8	20	60.80	1.21	1.21	59.60
8	20	64.40	1.28	1.28	63.10
8	20	67.60	1.35	1.35	66.25
8	20	54.40	1.08	1.08	53.35
8	20	60.00	1.20	1.20	58.80
8	20	65.20	1.30	1.30	63.90
8	20	54.40	1.08	1.08	53.35
8	20	62.80	1.25	1.25	61.55
8	20	54.40	1.08	1.08	53.35
8	20	58.40	1.16	1.16	57.25
8	20	62.80	1.25	1.25	61.55
8	20	54.40	1.08	1.08	53.35
8	20	60.80	1.21	1.21	59.60

ORARIO GIORNALIERO NORMALE DI OTTORE

80	8	20	92.80	3.78	0.90	=	4.68	88.10
	8	20	86.00	3.50	0.84	=	4.34	81.65
40	8	20	68.60	==	==	1.37	1.37	67.25
30	8	20	57.60	==	==	1.15	1.15	56.45

ORARIO GIORNALIERO NORMALE DI OTTORE

8	20	70.00	1.40	1.40	68.60
8	20	66.00	1.32	1.32	64.70



ottobre c.m. stipulata tra la Camera del Lavoro e l'Unione Industriale le paghe dal 1° ottobre 1943, vengono aumentate del 40% in attesa che venga definita l'incisa più importanti.
 viene assorbita dalla indennità di contingenza stabilita mediante accorde in

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWage Agreement in respect of workers in silk industries in
Cuneo Province (N 220)

1. The agreement, which is effective from the 1st of Oct. 1945, provides for increases bringing the daily basic rates up to 133.50 lire for skilled workers and to 76.50 lire for apprentices under 16 years of age.
2. As soon as wage agreements will be approved for silk industries in other provinces, the contracting parties will revise the wage situation in Cuneo Province.
3. E.I.J.A.O. is in favour of acceptance of the agreement.

12/12/1945

 2815
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved


Eugene R. Mc Phee
Colonel Grd.
Regional Commissioner

Moja
ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DA INDUSTRIE TESSITURA DI

C U N E O

- STIPULATO L.8/10/1945 - DECORRENZA L.1/10/1945 - 3815

- I minimi di paga di cui al D.M. del 28/9/945 vengono tutti indistintamente aumentati del 40 %, cosicchè l'operaio specializzato percepisce una mercede giornaliera, esclusa l'indennità di contingenza, di L.133,35 contro precedenti L.95,35 e il manovale al di sotto dei 16 anni, L.76,50 contro L.54,90.-

- Non appena saranno stipulati i regolari contratti delle provincie in cui l'industria serica riveste particolare importanza (Varese Como ecc) le parti riprenderanno in esame la situazione del cuneese.-

Torino, 12 Novembre 1945

785021

2. Accertare quale dirigente - o la persona - venga comunemente per la
inviato all'intersezione, specificando:

- 1) data di nomina
- 2) il trattamento economico iniziale
- 3) la durata dell'attuale periodo di prova
- 4) le mansioni

381A

Non è soggetto all'esperimento di prova il dirigente assunto a tale
funzione in seguito a promozione.

Il dirigente di nuova assunzione può essere sottoposto ad un periodo di
prova non superiore ai 6 mesi.

Durante il periodo di prova il dirigente di lavoro potrà essere risolto da
ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.

Trattamento economico

Il trattamento economico del dirigente dovrà essere concordato tra l'Asses-
sore e il dirigente in relazione al livello professionale, alle attribuzioni
ed al grado che il dirigente occupa nella gerarchia aziendale, nonché pre-
visione alla natura ed all'importanza dell'opera, ed al trattamento
economico vigente per il personale impiegato.

In ogni caso per i dirigenti di cui all'art. 1 dello Statuto del Minis-
tero dirigenti e persone incaricate della Provincia di Varese, lo stipendio
iniziale non potrà essere inferiore a L. 19.000. Per tutti gli altri diri-
genti dello stesso tipo non potrà essere inferiore a L. 11.100.

Gli stipendi in cui sopra si includono non comprendono delle indennità
di conciliazione che possono essere attribuite al caso di licenziamento
o di dimissioni.

Tutti gli altri trattamenti economici e previdenziali saranno corrisposti a secon-
da dei contratti collettivi applicabili in atto.

Il diritto al riposo, una settimana mensile di ferie godibili nor-
malmente alla vigilia di Natale, del quale il dirigente di cui si parla nel rap-
porto di lavoro corrente, il periodo di lavoro, il dirigente avrà il diritto
a venti giorni di ferie godibili nella settimana mensile di cui sono i
restanti giorni previsti.

(2)

Le eventuali correzioni in natura dovranno essere concluse e tutti gli effetti della retroazione, ed il loro valore, che non può essere determinato in valore superiore ad 1/6 della rettificazione complessiva dovrà essere fissato per iscritto.

Per i dirigenti risultati in tutto od in parte con provvisori o intermezzi, o primi di promozione, questi emolumenti saranno commisurati, agli effetti dei minimi sopra indicati, come parte integrante dello stipendio.

LAVORO PERMANENTE

Al dirigente non dovute alcune somme per il servizio eventualmente prestato oltre l'orario normale di lavoro.

Art. 4°

Il dirigente ha diritto ad un periodo annuo di riposo di 30 giorni se ha un'anzianità di servizio non superiore ai 5 anni, di 35 giorni se ha un'anzianità di servizio superiore ai 5 anni.

Art. 5°

Indennità

In caso di trasferta il rimborso delle spese di vitto, e di alloggio, avverrà di regola a pie' di lista.

Art. 6°

Trasferta

Il dirigente saranno rimborsate le spese inerenti al trasferimento proprio e delle persone a carico, qualora esso sia disposto per i bisogni dell'azienda.

Art. 7°

In caso di interruzione del servizio dovuta ad infermità o malattia, l'azienda conserverà il posto al dirigente per non più di 6 mesi. Se l'azienda di servizio non supererà i 5 anni, e per non più di 6 mesi, se l'azienda oltre 5 anni, senza indennità nel primo caso. L'intera retribuzione per i primi 6 mesi e la metà per i successivi 6 mesi per un periodo non superiore a 12 mesi per i primi 6 mesi e la metà per

5813

Imo no di trasferire il ricovero delle spese di vitto, e di alloggio,
avendo di r. nolo e r. pie, di linea.

ALL. 2a

TRATTAMENTO DI MANICATO

5813

Al dirigente superiore richiedente le spese inerenti al trasferimento
proprio e della persona e conviventi, qualora non sia disposto per i suoi cari
all'edilizia.

ALL. 2a

TRATTAMENTO DI MANICATO

In caso di infortunio del personale dovuto ad infortunio o malattia,
l'azienda conserverà il posto al dirigente per mesi 6 se esso ha
una anzianità di servizio non superiore a 5 anni, e per mesi 12 se ha
una anzianità oltre 5 anni, o nel caso di infortunio nel primo anno l'azienda
retribuirà per i primi tre mesi o la metà per i successivi tre mesi,
nel secondo anno l'intera retribuzione per i primi 6 mesi e la metà per
gli altri sei mesi.

Alla scadenza del 31 marzo sopra indicato, il dirigente potrà essere
licenziato col pagamento dell'indennità stabilita al succeduto art. 10.

ALL. 2a

TRATTAMENTO DI MANICATO

E' proibito al dirigente di essere in carica in posizioni sostituite, di essere
altre prestazioni o per interruzione persona, o per altri motivi in
cui non sia o persona, o per altri motivi con l'azienda, o per altri motivi
e sono che non ne abbia ricevuto un altro succeduto dall'azienda stessa.

ALL. 2a

TRATTAMENTO DI MANICATO

In caso di licenziamento, non per colpa del dirigente, che nel
caso di una dimissione, l'azienda dovrà conservare dalla data di licenziamento
il personale di servizio.

./.

Amelanchier canadensis

This species is found in the mountains of the State of New York, where it grows in the woods, and is common in the Allegheny Mountains.

J. B. N.Y.

Amelanchier canadensis

missioni, spettando al dirigente un'indennità stabilita come segue:

Assistenza agli effetti del calcolo

anni di servizio prestati dal dirigente nell'azienda ivi compresi quelli prestati eventualmente in qualità di impiegato, qualora il personale a dirigente sia avvenuto senza liquidazione delle indennità afferenti al rapporto di lavoro impiegativo. Le funzioni di cui sono incaricati computate per dodicesimi.

Calcolo dell'indennità:

un mese dell'ultima retribuzione senza limiti di età per ogni anno sino al decimo anno di anzianità; un mese e mezzo per ogni anno oltre al decimo. Si considera come retribuzione ogni compenso continuativo, le provvidenze, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, i complementi di stipendio, le gratificazioni ed ogni altro compenso comunque denominato ed a qualunque epoca o con qualunque periodicità corrisponda, di natura fissa, o variabile, anche se non stipulato contrattualmente, ed esclusione soltanto di compensi eventuale caratterizzati di remunerazione o premio eccezionale dato una volta tanto per prestazioni o meriti speciali.

Se il dirigente è retribuito in tutto od in parte con provvidenze, premi di produzione, partecipazioni agli utili, complementi di stipendio, gratificazioni, ecc., questi elementi sono da considerarsi sulla media degli ultimi 24 mesi.

Art. 12
Indennità

La formula dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento, quanto il dirigente percepisce in conseguenza del licenziamento per eventuali uti di provvidenze (quasi pensione, provvidenza, esonerazioni varie) computati dall'azienda, ma nella detrazione è esclusa per il trattamento di provvidenza previsto dal contratto 26 ottobre 1974.

Art. 13
Indennità per anno di servizio

In caso di morte del dirigente, le indennità di provvidenza e di licenziamento saranno corrisposte nei modi di legge.

A favore dei dirigenti e sui si applica il presente contratto è ormai
sposto un trattamento di provvidenza, nella cui costituzione è stato
dell'azienda delle misure del 1913, e di quella maggiore percentuale che
devono essere stabilita da future norme.

L'accordo di tale contributo verrà effettuato nelle condizioni pre-
sunte degli accordi intervenuti tra la Confederazione degli industriali
e la direzione Provinciale nazionale dei dirigenti presso l'Istituto di
Provvidenza dei dirigenti di aziende industriali.

Risparmio sulle ali speciali trattamenti eventualmente in atto presso le
singole aziende (opere categorie o gruppi di aziende) e da concordarsi
fra le stesse parti contraenti.

Art. 14 Disposizione finale

Il presente contratto non modifica le istituzioni individuali o le con-
dizioni più favorevoli per i dirigenti.

Per tutto ciò che non è regolato dal presente contratto valgono, in
quanto applicabili, le norme contrattuali collettive, le norme legisla-
tive e le condizioni aziendali in vigore per gli impiegati dipendenti
dall'azienda cui appartiene il dirigente.

Art. 15

Disposizione finale

Salvo quanto disposto dal presente contratto, il presente contratto è
in vigore dal 1° ottobre 1913 ed avrà la durata di anni tre.

Se si rinverrà esteso anche per la stessa periodo, e così di se-
guire in successione, salvo disdetta da una delle parti entro un mese prima
della scadenza.

Il presente contratto si intende ratificato e approvato, qualora
prima della scadenza venisse stipulato un contratto in sede aziendale.

Art. 16
Disposizione finale

I limiti di stipendio di cui al 1° art. 2 del presente contratto, sono
stati fissati tenendo presente le condizioni economiche in atto ed in rap-
porto alla misura, per gli operai impiegati nell'industria.

311

ART. 35°

D.H.I.A. 1.1

Salvo quanto disposto dal succitato art. 16, il presente contratto avrà decorrenza dal 1° ottobre 1965 ed avrà la durata di anni sei.

Gli obblighi automaticamente per lo stesso periodo, e come di ora in poi, mentre in scadenza, salvo disdetta da una delle parti entro un mese prima della scadenza.

Il presente contratto si intende in via definitiva, altro deciso, qualora prima della scadenza venisse stipulato un contratto in sede nazionale.

ART. 15

MODULO 1013

I minimi di stipendio di cui all'art. 2 del presente contratto, sono stati fissati tenendo presente le condizioni economiche in atto ed in rapporto alla medesima, per gli operai ed impiegati dell'industria.

Qualora pertanto dovessero verificarsi delle variazioni alle determinanti di cui sopra, le parti alla data convenuta che detti minimi saranno modificati di conseguenza, mediante apposito accordo, e ritenuto al fine delle parti contraenti ed a provvedere sulla durata del presente contratto.

In relazione al miglioramento economico introdotto dall'art. 3 del presente contratto, le eventuali modifiche annuali, corrisponderanno per ogni periodo amministrativo (escluso però le modifiche eventuali dovute ad eccezionale), dovranno essere congruentemente aumentate.

P. SINDACATO MINISTRI A. L. 1965

INTELLIGENZA DELLA PROV. CUNEO

(Ing. Tasselli Renzo)

UNIONE INDUSTRIALE

INDIA PROVINCE DI CUNEO

Raffaello Bertoni

" Domenico Favole

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF MANAGING DIRECTORS IN INDUSTRIAL FIRMS OF CUNEO. (No. 222).-

1. This agreement, which is effective from the 1st of October 1945, concedes increases to this category bringing up salaries to 19.000 lire per month for the highest grade and to 13.000 lire per month for the lowest grade manager.-
2. The agreement provides for eventual increases in the same proportion whenever further increases are conceded to the employees.-
3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement with the exception of clause providing for automatic increases (art. 16) as mentioned in para 2 above.-

12/12/45

ES
E. Scicluna, Major
Regional Labor Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

1810
E. Mc. Phee
Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

ACCORDO SALARIALE DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI

= C U N E O =

STIPULATO : 22.10.1945
 DECORRENZA : 1.10.1945

Salvo una lieve diminuzione nei minimi previsti per le due categorie (£.19.000 e £. 13.300) contro (Si- re 20.000 e £. 14.000 per Torino) il contratto è iden- tico a quello stipulato per i dirigenti di Torino già approvato con la clausola di stralcio, senza sostitu- zione dei comma 1 e 2 dell'art.16.

68839

Torino, novembre 1945

VENIBILE DI A CONNO CALABRILE DA VALERI PER LE ASSURANZE DIPENDENTI
DAGLI ABITIFICI IN SERIE PER UOMO, DALLE AZIENDE INDUSTRIALI
CENTI LA COPERTURA DI BIANCHERIA DA UOMO IN SERIE, A DALLA CISTI ALLA

Il giorno 6 ottobre 1945 in Cuneo,

tra *Mario male* *Cuneo*
la Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dal suo direttore dott. Lino Mattiucchi, assistito dal sigg. Rettore Barla, dall'ing. dott. Maranich e ing. Balthrandi Luigi

e
la Camera del lavoro della provincia di Cuneo rappresentata dal suo segretario sigg. Garavagno Giuseppe, Barberis Leopoldo e Girardo Giorgio, assistiti dai componenti delle Commissioni Integre;

si è convenuto la perequazione salariale per le maestranze dipendenti dagli abitifici in serie per uomo, dalle aziende industriali esercenti la confezione in serie di biancheria da uomo e della "Cistitalia".

APP. 10-19-1945 MINIMI DI PAGA ORARI

a) abitifici in serie per uomo:

uomini:		
tagliatori		1.16.45
attivatori a mano o a macchina		" 13.05
manovali comuni sopra i 16 anni		" 11.75
manovali comuni dai 16 ai 18 anni		" 9.30
manovali comuni sotto i 16 anni		" 8.10
apprendisti esenti in età fra i 14 ed i 16 anni		" 5.35
(apprendistato anni 3)		" 5.80
- per il 1° semestre		" 6.25
per il 2°		" 6.70
per il 3°		" 7.15
per il 4°		" 7.55
per il 5°		" 6.30
esenti tra i 16 ed i 18 anni (durata apprend. anni 2)		" 6.70
per il 1° semestre		" 7.15
per il 2°		" 7.55
per il 3°		" 6.30
per il 4°		" 6.70
per il 5°		" 7.15
per il 6°		" 7.55

ART. 10 - TABELLA INDECI DI PAGA CAPI

a) abilitati in serie per uomo :

nomini :

tagliatori

stiratori a mano o a macchina

manovali comuni sopra i 18 anni

manovali comuni dai 16 ai 18 anni

manovali comuni sotto i 16 anni

apprendisti uomini in età fra i 14 ed i 16 anni

(apprendistato anni 3)

- per il 1° semestre

per il 2° "

per il 3° "

per il 4° "

per il 5° "

per il 6°

assunti fra i 16 ed i 18 anni (durata apprend. anni 2)

per il 1° semestre

per il 2° "

per il 3° "

per il 4° "

donne:

1° categoria (fedragni, assistente fianchi, tagliatrici
dette, collantatrici, applicazione maniche, sostitutrice
e rifilature colli, copertura colli, e condizione che l'opz. " 10.65
tale assegna la fase completa)2° categoria (imbastitura tela, taglia trici federe, verifi-
catori, manichiste, marcatura occhielli, applicazione oc-
porta colli, occhiale a macchina, preparatrici, vacoli-
ete, stiratrici a mano ed a macchina " 9.70Le lavoranti tachiste percepiscono il salario della 1°
categoria, dopo due anni, anche non consecutivi, di la-
voro svolto nella mansione.Le stiratrici a mano ed a macchina, per il periodo in cui
sono adette a telemanuale, avranno una indennità oraria,
oltre al minimo della categoria di L. 0.95 in considerazione
del la

4.15.45

" 13.05

" 14.70

" 9.30

" 8.10

" 5.35

" 5.80

" 6.25

" 6.70

" 7.15

" 7.55

" 6.30

" 6.70

" 7.15

" 7.55

Lavoro più pesante

3^a categoria (tutte le altre mansioni non affidate ad apprendisti) 1.8.35

apprendiste ussane fra i 14 ed i 16 anni

(durata apprendistato anni 3^{1/2})

per il 1^o semestre " 4.40
per il 2^o semestre " 4.85
per il 3^o semestre " 5.35
per il 4^o semestre " 5.80
per il 5^o semestre " 6.80
per il 6^o semestre " 7.00

Assunte fra i 16 ed i 18 anni (durata apprendistato anni 2)

per il 1^o semestre " 5.15
per il 2^o semestre " 5.80
per il 3^o semestre " 6.10
per il 4^o semestre " 7.00

Assunte fra i 18 ed i 20 anni (durata apprendistato anni 1)

per il 1^o semestre " 4.30
per il 2^o semestre " 7.00
per il 3^o semestre " 5.10
per il 4^o semestre " 7.05
per il 5^o semestre " 7.10

donne assunte dopo i 18 anni
donne assunte dal 16 al 18 anni
donne assunte sotto i 16 anni
per il 1^o semestre " 10.45
per il 2^o semestre " 11.00

1.8.35

b) categorie in serie di biancheria per uomo
donne:

1^a categoria (di lavoro di 1^a cat. la biancheria che ha la
durata di lavoro tutti i lavori assunti al capo completo
nelle forniture e parte di confezionato, nonché le stoffe
di a macchina e le stoffe).

2^a categoria (preparatori e meno del davanti, cuciti
di a macchina del davanti, cuciti di spalle, stacca
lure golle, preparatori polsi a mano, cucitura polsi a
macchine, staccatori anche alle spalle, cucitura
alope e fiori, macchina che uniscono i polsi alla
cucitura, cucitura, varifacitori, cucitura, stacca
poli a mano)

3^a categoria (collatori, preparatori polsi a macchina,
fabbricatori dei polsi, staccatori, finissero maniche
(finitura) stacca e collo di stoffe e stoffe, in
stacca e stoffe non a distacco, stacca e stoffe ad

1. 6.10
 2. 7.00
 3. 6.30
 4. 7.05
 5. 7.10
 6. 10.45
 7. 11.50

1937

b) kontrolliert in jede der blanchierten per 1000g
domat

白粉防霉

19. desidero (mi) informare di te ecc. la puntualità che ha la
semplicità di compiere tutti i le più importanti ed opere compilate
collo fornito a parte il conferimento; nonché la ricerca
di una posizione e la soddisfazione.)

65. 100%

[illegible]

11

[illegible]

10

Figure 1

Figure 1

1000

276

10

collattate di III categoria (ravanziatura per a macchina
prestitura bordo, terza cucitura, ravanziatura a mano del sotto
punteggi righe, quarto cucitura, 2 filatura del sotto e sotto
che tali macchine non siano disimpegnate da apprendiste
L.8.35

apprendistato:

agente dal 14 al 15 anni (durata apprendistato anni 1)

per 12 10 semestri	" 4.40
per 12 20 semestri	" 4.80
per 11 10 semestri	" 5.35
per 11 20 semestri	" 5.80
per 11 30 semestri	" 6.30
per 11 40 semestri	" 7.00

dal 16 al 18 anni (apprendistato anni 2)

per 11 10 semestri	" 5.35
per 11 20 semestri	" 5.80
per 11 30 semestri	" 6.30
per 11 40 semestri	" 7.00

dal 19 al 20 anni (durata apprendistato anni 1)

per 11 10 semestri	" 6.30
per 11 20 semestri	" 7.00

senza:

annovi 1 sopra 1 18 anni

annovi 1 dal 16 al 18 anni

annovi 1 sotto 1 16 anni

senza:

annovi 1 sopra 1 18 anni

annovi 1 dal 16 al 18 anni

annovi 1 sotto 1 16 anni

senza:

operatori specializzati

operatori qualificati

e) confessioni in serie ditta " Claitale "

senza:

macchine sopra 1 18 anni

macchine dal 16 al 18 anni

macchine sotto 1 16 anni

senza:

operatori a mano sopra 1 18 anni

operatori a mano dal 16 al 18 anni

operatori a mano sotto 1 16 anni

operatori a mano (per la via del 16 al 18 anni)

10.15	XXXX
1.00	XXXX
6.75	XXXX
9.50	XXXX
6.35	XXXX
7.50	XXXX
6.75	XXXX

2836

" 6.30
" 7.00

" 11.70
9.30
8.10

8.30
7.85
7.10

15.45
13.60

10.15
7.80
6.75
9.50
8.35
7.60
6.55
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

11.70
9.30
8.10

236

dal 15 al 20 anni (supra)
per il 1° semestre
per il 2° semestre

Uomini

manovali sopra i 18 anni
manovali dai 16 ai 18 anni
manovali sotto i 16 anni

Donne

manovali sopra i 18 anni
manovali dai 16 ai 18 anni
manovali sotto i 16 anni

Avallisti

operai specializzati
operai qualificati

c) confezioni in serie finite " Cielista "

Donne

macchiniste sopra i 18 anni
macchiniste dai 16 ai 18 anni
macchiniste sotto i 16 anni
stiratrici

operai a mano sopra i 18 anni

operai a mano dai 16 ai 18 anni

operai a mano sotto i 16 anni

verificatrici o maestre (20% in più del salario operai)

lante alla macchinista sopra i 18 anni

Uomini

manovali sopra i 18 anni

manovali dai 16 ai 18 anni

manovali sotto i 16 anni

Avallisti

operai specializzati (si intendono gli operai qualificati che compiono lavori per l'esecuzione dei quali occorre una capacità tecnica-qualificata che si acquista soltanto attraverso il conseguimento o mediante preparazione svolta in scuole professionali tirocinio o scuola d'arte e lavoro inerenti alla loro attività che compiono a regola d'arte i lavori di esempio : metallo con qualità ed esecuzioni affidate . A titolo di esempio : metallo con interpretazione del disegno , serbo che neppure esecutore la con-

./.

fezione del capo o di altro partendo dalla misura ecc.....) L.16.45
 operaio qualificato (s'intende l'operaio che esegua lavori per
 per i quali si richiede una comune e specifica capacità pratica
 ca di mestiere. A titolo di esempio; tagliatori e macchinisti, ecc 13,60

d) Tabella comune a tutte le categorie
 operai edette i lavori disoccupati e di semplice attività o di
 attività che non sono tecnicamente collegati con le attività
 eseguite alla legge sulle limitazioni obbligatorie degli or
 ri di lavoro

	per 6 ore	per 9 ore	per 10 ore
autista, infermieri, portatori	105,60	114,00	112,00
uomini avanti altre mansioni			
di età superiore ai 10 anni	94,40	101,80	100,80
di età dai 16 ai 10 anni	65,75	70,90	76,10
di età sotto i 16 anni	48,80	52	53,75
donne:			
infermieri, portatrici	68,40	73,75	79,10
comuni avanti altre mansioni	61,85	66,75	71,55

Per questo accordo viene ad essere considerata la misura di fatto
 e quindi si intende che le differenze fra le tabelle di fatto ed i minimi
 precedenti sono da considerarsi attribuite ad aumenti di contingenza
 e non devono venire portati a aggiunta ai nuovi minimi.

Art. 3°

Con l'applicazione del detto nuovi minimi salariali, a partire
 dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e annullati od an
 nullati tutte le eventuali elargizioni ed accordi p r concessioni ed
 aumenti salariali finora concessi in denaro od in natura delle sin
 gole ditte, accettando l'insoddisfazione di contingenza.

Art. 4°

Gli eventuali accordi salariali individuali o collettivi esistenti in uso
 singole ditte a condizione più favorevole del presente accordo, conser
 veranno il loro valore nell'ambito della azione per le quali sono stati
 stipulati e non potranno essere presi in considerazione per qualsiasi
 rivendicazione di carattere collettivo.

Art. 5°

Le retribuzioni orarie stabilite con il presente accordo, sono escluse
 straordinarie e tutte le eventuali esenzioni di conto della vita devono
 essere pagate in contante.

Con questo accordo viene ad essere convocata la classe di fatto e quindi si intende che la differenza fra le paghe di fatto e i minimi precedenti sono da considerarsi attribuite ad aumenti di contingenza e non devono venire portati a aggiunta ai nuovi minimi.

Art. 3°

Con l'applicazione dei dati nuovi minimi salariali recessi, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e annullati od annullati tutte le eventuali esenzioni ed sconti per perequazioni e adeguamenti salariali finora concessi in denaro ed in natura delle ditte, sostituita l'indennità di contingenza.

Art. 4°

Gli eventuali sconti salariali individuali o collettivi esistenti in base alle ditte e categorie più favorevole del presente accordo, continueranno il loro valore nell'ambito delle aziende per le quali sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per annullare l'indennità di contingenza collettiva.

Art. 5°

Le retribuzioni erarie stabilite con il presente accordo, sono escluse e tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita dovranno portare esclusivamente a variazioni delle indennità di contingenza stabilite in sede competente.

Devono eventualmente rivedere in aumento l'indennità di contingenza, si terrà conto anche della situazione materiale.

Art. 6°

Per quanto non è previsto nel presente accordo valgono le disposizioni finora vigenti in quanto legalmente riconosciute e con in contrario con le norme dell'accordo stipulato.

Il presente accordo entrerà in vigore a partire dal 17 settembre 1945

L'UNIONE INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

LA CASSA DEL LAVORO
DEL CUNEO E PROVINCIA

L. C. C.
L. C. C.
L. C. C.

6287

RATTAMENTO SALARIALE SPETTANTE ALLE MANUTENZIONI DEGLI ABITIFICI IN BASE AL PR

CATEGORIA	Ore	pagh oraria	ind. mens	ind. guer ra	Page lorda giornaliera	R R.	1 R.	te R.	ou R.	to R.	Total riten
A- Abitifici in serie per uomo											
<u>UOMINI</u>											
operai di 1 ^a categoria	8	10.45	8	20	111.60	4.55			1.09		5.64
" " 2 ^a "	8	9.50	8	20	104.00	4.24			1.01		5.25
manovali comuni sopra i 18 anni	8	6.90	8	20	83.20	3.39			0.81		4.20
" " " dai 16 ai 18 "	8	4.50	8	20	64.00			1.28			1.28
" " " sotto i 16 anni	8	3.50	8	20	56.00			1.12			1.12
apprend.fra i 14 ed i 16 anni (anni 3)											
1 ^a semestre	8	2.85	8	20	50.80			1.01			1.01
2 ^a semestre	8	3.80	8	20	58.40			1.16			1.16
3 ^a semestre	8	5.00	8	20	68.00			1.36			1.36
4 ^a semestre	8	6.20	8	20	77.80	3.17			0.76		3.93
5 ^a semestre	8	7.40	8	20	87.20	3.55			0.85		4.40
6 ^a semestre	8	8.55	8	20	96.40	3.93			0.94		4.87
fra i 16 ed i 18 anni (anni 2)											
1 ^a semestre	8	3.80	8	20	58.40			1.16			1.16
2 ^a "	8	5.70	8	20	73.60			1.47			1.47
3 ^a "	8	7.15	8	20	85.20	3.47			0.83		4.30
4 ^a "	8	8.55	8	20	96.40	3.93			0.94		4.87
<u>DONNE</u>											
operai di 1 ^a categoria	8	6.90	8	20	83.20	3.39			0.81		4.20
" " 2 ^a "	8	5.70	8	20	73.60			1.47			1.47
apprend.fra i 14 ed i 16 anni (anni 2)											
1 ^a semestre	8	2.40	8	20	47.20			0.94			0.94
2 ^a "	8	2.85	8	20	50.80			1.01			1.01
3 ^a "	8	3.35	8	20	54.80			1.09			1.09
4 ^a "	8	4.55	8	20	64.40			1.28			1.28
assunte fra i 16 ed i 18 anni (anni 1 1/2)											
1 ^a semestre	8	2.85	8	20	50.80			1.01			1.01

LE MAESTRANZE DEGLI ABITANTI IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO (Art. 1)

ind. mens.	ind. guer.	Paga lorda giornaliera	R. 1.	R. 2.	cont.	coml.	Totale ritenute	Paga netta giornaliera	Osservazioni
8	20	111.60	4.55	---	1.09	5.64	105.95		
8	20	104.00	4.24	---	1.01	5.25	98.75		
8	20	83.20	3.39	---	0.81	4.20	79.00		
8	20	64.00	---	1.28	---	1.28	62.70		
8	20	56.00	---	1.12	---	1.12	54.90		
8	20	50.80	---	1.01	---	1.01	49.80		
8	20	58.40	---	1.16	---	1.16	57.25		
8	20	68.00	---	1.36	---	1.36	66.65		
8	20	77.80	3.17	---	0.76	3.93	74.85		
8	20	87.20	3.55	---	0.85	4.40	82.80		
8	20	96.40	3.93	---	0.94	4.87	91.55		
8	20	58.40	---	1.16	---	1.16	57.25		
8	20	73.60	---	1.47	---	1.47	72.15		
8	20	85.20	3.47	---	0.83	4.30	80.90		
8	20	96.40	3.93	---	0.94	4.87	91.55		
8	20	83.20	3.39	---	0.81	4.20	79.00		
8	20	73.60	---	1.47	---	1.47	72.15		
8	20	47.20	---	0.94	---	0.94	46.25		
8	20	50.80	---	1.01	---	1.01	49.80		
8	20	54.80	---	1.09	---	1.09	53.70		
8	20	64.40	---	1.28	---	1.28	63.15		
8	20	50.80	---	1.01	---	1.01	49.80		

3° "	8	2.55	8	20	50.80	1.01	1.01
4° "	8	3.35	8	20	54.80	1.09	1.09
4° "	8	4.55	8	20	64.40	1.28	1.28
assunte fra i 16 ed i 18 anni (anni 1 1/2)							
1° semestre	8	2.85	8	20	50.80	1.01	1.01
2° semestre	8	3.35	8	20	54.80	1.09	1.09
3° semestre	8	4.55	8	20	64.40	1.28	1.28
assunte fra i 18 ed i 20 anni (anni 1)							
1° semestre	8	4.30	8	20	62.40	1.24	1.24
2° "	8	5.00	8	20	68.00	1.36	1.36
maestre	8	8.30	8	20	94.40	3.85	4.77
PERSONALE AUSILIARIO							
UOMINI							
operai specializzati	8	9.05	8	20	100.40	4.09	5.07
operai qualificati	8	8.10	8	20	92.80	3.78	4.68
DONNE							
manovali comuni sopra 18 anni	8	4.30	8	20	62.40	1.24	1.24
" " dai 16 ai 18 anni	8	3.70	8	20	57.60	1.15	1.15
" " sotto i 16 anni	8	3.30	8	20	54.40	1.08	1.08
PERAI ADMETTI A LAVORO DISCONT.							
otisti-infermieri patentati	8	54.80	8	20	92.80	3.78	4.68
venti altre mansioni:							
di età superiore ai 18 anni	"	50.00	8	20	86.00	3.50	4.34
" " dai 16 ai 18 anni	"	40.40	8	20	68.40	1.30	1.36
" " sotto i 16 anni	"	29.60	8	20	57.20	1.14	1.14
DONNE							
infermiere patentate	"	42.00	8	20	70.00	1.40	1.40
aventi altre mansioni	"	38.00	8	20	66.00	1.32	1.32

323

2.65	8	20	50.60	1.01	1.01	49.80
3.35	8	20	54.80	1.09	1.09	53.70
4.55	8	20	64.40	1.28	1.28	63.15
2.85	8	20	50.60	1.01	1.01	49.80
3.35	8	20	54.80	1.09	1.09	53.70
4.55	8	20	64.40	1.28	1.28	63.15
4.30	8	20	62.40	1.24	1.24	61.15
5.00	8	20	68.00	1.36	1.36	66.65
6.30	8	20	94.40	3.85	4.77	89.65
9.05	8	20	100.40	4.09	5.07	95.35
8.10	8	20	92.80	3.78	4.68	88.10
4.30	8	20	62.40	1.24	1.24	61.15
3.70	8	20	57.60	1.15	1.15	56.45
3.30	8	20	54.40	1.08	1.08	53.30
54.80	8	20	92.80	3.78	4.68	88.10
56.00	8	20	86.00	3.50	4.34	81.65
40.40	8	20	68.40	1.30	1.36	67.05
29.60	8	20	57.20	1.14	1.14	56.05
42.00	8	20	70.00	1.40	1.40	68.60
38.00	8	20	66.00	1.32	1.32	64.70

233

0683

C A T A L O G I A		Prez.	Inden. Indenn. Paga Loca	R A T A D E			
		ore	ore/ris	monogratia	monoflori	R. D. C. D. C.	Capl.
Seriile (A) Abitatori in seriele de							
Facile	8	10.45	8	100.00	113.50	5.75	1.33
Stimulanti a cunoast. a machine	8	15.05	8	100.00	113.50	5.75	1.33
monov. li. cabluri supra 1 10 m. si	8	11.70	8	88	104.50	7.45	1.79
" " " 10 m. si 12 "	8	9.10	8	64.00	107.50	6.00	1.64
" " " 12 m. si 14 "	8	8.10	8	64.00	107.50	5.51	1.34
Appl. monov. li. 1 14 m. si 16 "	8	9.35	8	64.00	111.50	5.75	1.33
1 ^a serie	8	9.35	8	64.00	111.50	5.75	1.33
2 ^a "	8	9.35	8	64.00	111.50	5.75	1.33
3 ^a "	8	9.35	8	64.00	111.50	5.75	1.33
4 ^a "	8	9.35	8	64.00	111.50	5.75	1.33
5 ^a "	8	9.35	8	64.00	111.50	5.75	1.33
6 ^a "	8	9.35	8	64.00	111.50	5.75	1.33
Appl. monov. li. 1 16 m. si 18 m. si	8	9.35	8	64.00	111.50	5.75	1.33
1 ^a serie	8	9.35	8	64.00	111.50	5.75	1.33
2 ^a "	8	9.35	8	64.00	111.50	5.75	1.33
3 ^a "	8	9.35	8	64.00	111.50	5.75	1.33
4 ^a "	8	9.35	8	64.00	111.50	5.75	1.33
Seriile (B) Abitatori in seriele de							
1 ^a serie	8	10.65	8	90.00	101.50	7.41	1.70
2 ^a "	8	9.70	8	90.00	101.50	7.13	1.71
3 ^a "	8	8.75	8	90.00	101.50	6.71	1.61
Appl. monov. li. 1 14 m. si 16 m. si	8	9.35	8	64.00	107.50	5.75	1.33
1 ^a serie	8	9.35	8	64.00	107.50	5.75	1.33
2 ^a "	8	9.35	8	64.00	107.50	5.75	1.33
3 ^a "	8	9.35	8	64.00	107.50	5.75	1.33
4 ^a "	8	9.35	8	64.00	107.50	5.75	1.33
5 ^a "	8	9.35	8	64.00	107.50	5.75	1.33
6 ^a "	8	9.35	8	64.00	107.50	5.75	1.33
Appl. monov. li. 1 16 m. si 18 m. si	8	9.35	8	64.00	107.50	5.75	1.33
1 ^a serie	8	9.35	8	64.00	107.50	5.75	1.33
2 ^a "	8	9.35	8	64.00	107.50	5.75	1.33
3 ^a "	8	9.35	8	64.00	107.50	5.75	1.33
4 ^a "	8	9.35	8	64.00	107.50	5.75	1.33

Indep. Indemn. Page 10000 Site 10000 Page 10000
 a. mmsogvrra givna 10000 R.M. Post. Supl. Totals givna 10000 R.M. Post. Supl. Totals

3	10000	118.50	5.75	1.23	12.00	127.50
3	10000	118.50	5.75	1.23	12.00	127.50
3	82	118.50	7.47	1.79	9.26	174.50
3	64.00	117.50	6.00	1.44	7.44	124.94
3	64.00	117.50	5.61	1.34	6.95	120.45
3	64.00	117.50			1.11	118.40
3	64.00	117.50			1.38	118.88
3	64.00	117.50			1.43	118.93
3	64.00	117.50			1.52	119.02
3	64.00	117.50			1.60	119.10
3	64.00	117.50			1.65	119.15
3	64.00				1.43	117.70
3	64.00				1.52	118.80
3	64.00				1.60	119.10
3	64.00				1.65	119.15
3	90.00	103.50	7.47	1.79	9.26	173.99
3	90.00	173.50	7.15	1.71	8.86	186.70
3	90.00	164.50	6.78	1.41	8.19	176.40
3	94.00	97.50			1.56	95.94
3	94.00	100.50			1.61	98.89
3	94.00	104.50			1.66	102.84
3	94.00	108.50			1.71	106.79
3	94.00	112.50			1.76	110.74
3	94.00	116.50			1.81	114.69
3	94.00	120.50			1.86	118.64
3	94.00	124.50			1.91	122.59
3	94.00	128.50			1.96	126.54

4 ^a " "	8	7.50	8	34.50	103.80		1.27
5 ^a " "	8	7.50	8	34.50	116.40		1.27
6 ^a " "	8	7.50	8	34.50	118.90		1.28
7 ^a " " 15 e 18 anni	8	7.50	8	34.50	124.20		1.05
1 ^a semestre	8	7.50	8	34.50	100.80		1.17
2 ^a " "	8	7.50	8	34.50	118.00		1.26
3 ^a " " 15 ed i 18 anni	8	7.50	8	34.50	118.00		1.26
1 ^a semestre	8	7.50	8	34.50	118.00		1.26
2 ^a " "	8	7.50	8	34.50	118.00		1.26
Donne annuali sopra i 18 anni	8	8.50	8	50.00	134.40		1.58
" " dai 15 ai 18 anni	8	7.50	8	34.50	124.20		1.48
" " sotto i 16 anni	8	7.50	8	34.50	118.00		1.27
SECONDA SEZIONE							
Operai specializzati	8	16.45	8	100.00	159.6	5.75	1.53
Operai qualificati	8	12.50	8	100.00	125.80	5.04	1.26
Operai addetti a lavori precisi - ore							
lavori a controllo e di sorveglianza	8						
lavori	8			100.00	130.00	5.35	1.40
addetti inferiori ai precisi	8			100.00	130.00	5.35	1.40
lavori precisi altre mansioni	8	109.40	8	84.00	184.40	5.13	1.55
di età superiore ai 18 anni	8	75.10	8	64.00	148.90	5.07	1.50
" " dai 16 ai 18 anni	8	58.75	8	64.00	122.75	4.37	1.37
" " inferiori ai 16 anni	8	58.75	8	64.00	122.75	4.37	1.37
Donne							
inferiori precisi	8	79.10	8	90.00	177.10	7.22	1.73
compie lavori altre mansioni	8	71.55	8	90.00	169.55	6.52	1.65

1327

6.40	8	34.00	104.00		.17		106.63
6.70	8	34.00	116.40		.32		119.70
7.00	8	34.00	118.00		.36		119.65
6.35	8	34.00	104.80		.09		108.73
6.70	8	34.00	108.80		.17		108.63
6.90	8	34.00	118.40		.32		118.13
7.00	8	34.00	118.00		.36		119.63
6.40	8	34.00	118.40		.36		119.13
7.00	8	34.00	118.00		.36		119.63
8.40	8	34.00	136.40		.68		141.70
7.50	8	34.00	126.50		.49		130.50
7.80	8	34.00	118.00		.37		116.40
16.45	8	108.00	239.00	8.79	2.33	1.08	247.30
17.60	8	108.00	216.80	8.84	2.31	1.16	209.59
rn. 122	8	108.00	30.00	9.35	2.23	1.63	130.35
109.40	8	82.00	145.40	8.13	2.33	10.08	159.10
75.15	8	64.00	148.90	6.07	1.65	7.98	141.40
55.75	8	54.00	118.50	1.57	1.37	2.37	116.00
75.10	8	50.00	177.10	7.42	1.73	8.95	165.19
71.55	8	50.00	169.95	6.97	1.65	8.55	161.00

1337

1883

CATEGORIA	ore	paga oraria	ind. mensile	ind. quadr.	paga lorda	Alim.	R.M.	com.	compl.	tot.
B) Fabbriche di biancheria uomo										
<u>Uomini</u>										
operai di 1° cat.	8	9.30	8	20	102.40	4.11	=	1.	=	5.
apprend. fra 1 I4 ed 1 I6 anni (anni 3)										
1° semestre	8	2.85	8	20	50.80	=	1.01	=		1.
2° " "	8	4.05	8	20	60.40	=	1.20	=		1.
3° " "	8	5.25	8	20	70.00	=	1.40	=		1.
4° " "	8	6.20	8	20	77.60	3.15	=	0.75	=	3.
5° " "	8	7.15	8	20	85.20	3.67	=	0.83	=	4.
6° " "	8	8.10	8	20	92.80	3.73	=	0.90	=	4.
fra 1 I6 ed 1 I8 anni (anni 2)										
1° semestre	8	3.80	8	20	58.40	=	1.15	=		1.
2° " "	8	5.25	8	20	70.00	=	1.20	=		1.
3° " "	8	6.65	8	20	81.20	3.31	=	0.79	=	4.
4° " "	8	8.10	8	20	92.80	3.73	=	0.90	=	4.
DONNE										
operai di 1° cat.	8	5.65	8	20	81.20	3.31	=	0.79	=	4.
operai di 2° cat.	8	5.70	8	20	73.60		1.47			1.
apprend. (fra 1 I4 e 1 I6 anni (anni 2))										
1° semestre	8	2.40	8	20	47.20		0.84			0.
2° semestre	8	3.10	8	20	52.80		1.05			1.
3° semestre	8	3.80	8	20	58.40		1.16			1.
4° semestre	8	4.75	8	20	66.00		1.32			1.
fra 1 I6 ed 1 I8 anni (anni 1 1/2)										
1° semestre	8	2.85	8	20	50.80		1.01			1.
2° semestre	8	3.60	8	20	58.40		1.36			1.
3° semestre	8	4.75	8	20	66		1.32			1.
fra 1 I8 ed 1 20 anni (anni 2)										
1° semestre	8	4.30	8	20	62.40		1.24			1.
2° semestre	8	4.75	8	20	66.00		1.32			1.
MAISTRE	8	8.00	8	20	92.00	3.75	=	0.96	=	4.
<u>Uomini</u>										
manovali sopra 1 I8 anni	8	6.90	8	20	83.20	3.39	=	0.81	=	4.

ind.	ind.	page	linda	total	page
imera	que	linda	R.M.	comr.	comr.
8	20	102.40	4.11	=	1.01
8	20	50.80	=	1.01	49.80
8	20	60.40	=	1.20	59.20
8	20	70.00	=	1.40	68.60
8	20	77.60	3.16	0.75	3.91
8	20	85.20	3.67	0.83	4.50
8	20	92.80	3.73	0.90	4.68
8	20	58.40	=	1.16	57.25
8	20	70.00	=	1.20	68.80
8	20	81.20	3.31	0.79	4.10
8	20	92.80	3.75	0.90	4.68
8	20	81.20	3.31	0.79	4.10
8	20	73.60	1.47		72.15
8	20	47.20	0.94		46.25
8	20	52.80	1.05		51.75
8	20	58.40	1.16		57.25
8	20	66.00	1.32		64.70
8	20	50.80	1.01		49.80
8	20	58.40	1.36		57.05
8	20	66	1.32		64.70
8	20	62.40	1.24		61.15
8	20	66.00	1.32		64.70
8	20	92.00	3.75	0.96	4.65
8	20	85.20	3.39	0.81	4.20

MAESTRE	1	8	1	8.00	1	8	1	20	1	92.00	1	13.75	1	10.96	1	4
<u>UOMINI</u>	1	8	1	6.90	1	8	1	20	1	83.20	1	3.39	1	10.81	1	4
manovali sopra i 18 anni	1	8	1	4.50	1	8	1	20	1	64	1	1.28	1	1	1	1
manovali dai 16 ai 18 anni	1	8	1	3.50	1	8	1	20	1	56	1	1.12	1	1	1	1
manovali sotto i 16 anni	1	8	1		1	8	1	20	1		1		1	1	1	1
<u>DONNE</u>	1	8	1	4.30	1	8	1	20	1	62.40	1	1.24	1	1	1	1
manovali sopra i 18 anni	1	8	1	3.70	1	8	1	20	1	57.60	1	1.15	1	1	1	1
manovali dai 16 ai 18 anni	1	8	1	3.30	1	8	1	20	1	54.40	1	1.08	1	1	1	1
manovali sotto i 16 anni	1	8	1		1	8	1	20	1		1		1	1	1	1
personale ausiliario	1	8	1	9.05	1	8	1	20	1	100.40	1	4.09	1	10.98	1	5
operai specializzati	1	8	1	8.10	1	8	1	20	1	92.80	1	3.78	1	0.50	1	5
operai qualificati	1	8	1		1	8	1	20	1		1		1		1	5
C) confez.in serie di "SISITALIA"	1	8	1		1	8	1	20	1		1		1		1	5
<u>DONNE</u>	1	8	1	6.65	1	8	1	20	1	81.20	1	3.31	1	0.79	1	5
macchiniste sopra i 18 anni	1	8	1	5.70	1	8	1	20	1	73.60	1	1.47	1	1	1	5
macchiniste dai 16 ai 18 anni	1	8	1	4.75	1	8	1	20	1	66.00	1	1.32	1	1	1	5
macchiniste sotto i 16 anni	1	8	1		1	8	1	20	1		1		1	1	1	5
<u>STIRATRICI</u>	1	8	1	6.65	1	8	1	20	1	81.20	1	3.31	1	0.79	1	5
operai a mano sopra i 18 anni	1	8	1	5.70	1	8	1	20	1	73.60	1	1.47	1	1	1	5
operai a mano dai 16 ai 18 anni	1	8	1	4.75	1	8	1	20	1	66	1	1.32	1	1	1	5
operai a mano sotto i 16 anni	1	8	1		1	8	1	20	1	92	1	13.75	1	10.90	1	5
Verificatrici e maestre	1	8	1	18	1	8	1	20	1		1		1		1	5
<u>UOMINI</u>	1	8	1	6.90	1	8	1	20	1	83.20	1	3.39	1	0.81	1	5
manovali sopra i 18 anni	1	8	1	4.50	1	8	1	20	1	64	1	1.28	1	1	1	5
manovali dai 16 ai 18 anni	1	8	1	3.50	1	8	1	20	1	56	1	1.12	1	1	1	5
manovali sotto i 16 anni	1	8	1		1	8	1	20	1		1		1	1	1	5
<u>AUSILIARI</u>	1	8	1	9.05	1	8	1	20	1	100.40	1	4.09	1	10.98	1	5
operai specializzati	1	8	1	8.10	1	8	1	20	1	92.80	1	3.78	1	0.50	1	5
operai qualificati	1	8	1		1	8	1	20	1		1		1		1	5

785021

8.00	8	20	92.00	13.75	0.96	4.65	87.35
------	---	----	-------	-------	------	------	-------

6.90	8	20	81.20	13.39	0.81	4.20	79
------	---	----	-------	-------	------	------	----

4.50	8	20	64	1.28	1.28	62.70	
------	---	----	----	------	------	-------	--

3.50	8	20	56	1.12	1.12	54.40	
------	---	----	----	------	------	-------	--

		20					
--	--	----	--	--	--	--	--

4.30	8	20	62.80	1.24	1.24	61.15	
------	---	----	-------	------	------	-------	--

3.70	8	20	57.60	1.15	1.15	56.45	
------	---	----	-------	------	------	-------	--

3.30	8	20	54.40	1.08	1.08	53.30	
------	---	----	-------	------	------	-------	--

9.05	8	20	100.40	4.02	0.98	5.07	95.35
------	---	----	--------	------	------	------	-------

8.10	8	20	92.80	3.78	0.90	4.65	88.10
------	---	----	-------	------	------	------	-------

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

6.65	8	20	81.20	3.31	0.79	4.10	77.10
------	---	----	-------	------	------	------	-------

5.70	8	20	73.60	1.47	1.47	72.15	
------	---	----	-------	------	------	-------	--

4.75	8	20	66.00	1.32	1.32	64.70	
------	---	----	-------	------	------	-------	--

--	--	--	--	--	--	--	--

6.65	8	20	81.20	3.31	0.79	4.10	77.10
------	---	----	-------	------	------	------	-------

5.70	8	20	73.60	1.47	1.47	72.15	
------	---	----	-------	------	------	-------	--

4.75	8	20	66	1.32	1.32	64.70	
------	---	----	----	------	------	-------	--

18	8	20	92	13.75	10.90	4.65	187.35
----	---	----	----	-------	-------	------	--------

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

6.90	8	20	83.20	3.39	0.81	4.20	79
------	---	----	-------	------	------	------	----

4.50	8	20	64	1.28	1.28	62.70	
------	---	----	----	------	------	-------	--

3.50	8	20	56	1.12	1.12	54.90	
------	---	----	----	------	------	-------	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

9.05	8	20	100.40	4.02	0.98	5.07	95.35
------	---	----	--------	------	------	------	-------

8.10	8	20	92.80	3.78	0.90	4.65	88.10
------	---	----	-------	------	------	------	-------

Non esiste un pag-

ticolare contratto

che regoli i mini-

mi di paga per gli

sp. add. alla ditta

"Pianalis"

La paga oraria di

cui al presente

l'impiegato è stata

decreta, per ann-

legia delle cate-

gorie similari del

Contratto Spinel-

li.

9226

1 : 3 3

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NWDC NO.

785021

2683

C A T E G O R I A

DenneAPPENDIX

170 am. etre

[illegible]

Pag. oraria	ind. messaggi	indm. wh5ng	Paga lorda giorn.	R.M.	cont. cont.	cont. cont.	Totale	Paga netta giorn.	Osservaz.
10.65	8	90.00	163.20	17.47	11.79	9.26	173.95		
9.70	8	90	175.60	17.16	11.71	8.87	166.75		
8.35	8	90	164.70	16.71	11.61	8.32	156.40		
10.65	8	90	183.20	17.47	11.79	9.26	173.95		
9.70	8	90	175.60	17.16	11.71	8.87	166.75		
8.35	8	90	164.70	16.71	11.61	8.32	156.40		
10.65	8	90	183.20	17.47	11.79	9.26	173.95		
9.70	8	90	175.60	17.16	11.71	8.87	166.75		
10.65	8	90	183.20	17.47	11.79	9.26	173.95		
9.70	8	90	175.60	17.16	11.71	8.87	166.75		
8.35	8	90	164.70	16.71	11.61	8.32	156.40		
4.80	8	54	97.20		1.94				
5.85	8	54	100.80		2.01				
5.35	8	54	104.60		2.09				
5.80	8	54	108.40		2.16				
6.30	8	54	112.40		2.24				
7.00	8	54	118.00		2.36				
5.35	8	54	104.80		2.09				
5.80	8	54	108.40		2.16				
6.30	8	54	112.40		2.24				
7.00	8	54	118.00		2.36				
6.30	8	54	112.40		2.24				

4°		7.00	8	54	118.00	2.361
dal 18 ai 20 anni (anni 2)	8					
1° sem. stre	8	6.30	8	54	112.40	2.241
2° " "	8	7.00	8	54	118.00	2.361
UCINI						
manovali sopra i 18 anni	8	11.70	8	82	183.60	17.49
" dal 16 ai 18 anni	8	9.30	8	64.80	147.20	16.00
" sotto i 16 anni	8	8.10	8	64.80	137.60	15.60
OPERE						
manovali sopra i 18 anni	8	8.30	8	60.00	134.40	15.48
" dal 16 ai 18 anni	8	7.85	8	54.00	124.80	14.49
" sotto i 16 anni	8	7.10	8	54.00	118.80	13.37
AUSILIARI						
operai specializzati	8	16.45	8	100.00	239.60	19.75
operai qualificati	8	13.60	8	100.00	216.80	18.84
C) CONFEZIONE IN SERIE DITTA						
" CISA ITALIA "						
DOMINEX						
macchiniste sopra i 18 anni	8	10.15	8	60	149.20	16.08
macchiniste dal 16 ai 18 anni	8	7.80	8	54	122.40	14.44
macchiniste sotto i 16 anni	8	6.75	8	54	116	13.32
STIRATRICI:						
operie a mano sopra i 18 anni	8	9.50	8	90	174	17.09
operie a mano dal 16 ai 18 anni	8	8.35	8	60	134.70	15.69
operie a mano sotto i 16 anni	8	7.60	8	54	122.80	14.45
verificatrici e mastre	8	6.55	8	54	114.40	13.28
UCINI						
manovali sopra i 18 anni	8	11.70	8	82	183.60	17.49
manovali dal 16 ai 18 anni	8	9.30	8	64.80	147.20	16.00
manovali sotto i 16 anni	8	8.10	8	64.80	137.60	15.60
AUSILIARI:						
operai specializzati	8	16.45	8	100.00	239.60	19.75
operai qualificati	8	13.60	8	100.00	216.80	18.84

Per gli operai addetti a lavori discontinui vedi sp. ochi relative ai salari degli

8	7.00	8	54	118.00	2.36			
8	6.30	8	54	112.40	2.24			
8	7.00	8	54	118.00	2.36			
8	11.70	8	82	183.60	17.49	1.79	9.28	174.30
8	9.30	8	64.80	147.20	16.00	1.44	7.44	139.75
8	8.10	8	64.80	137.60	15.60	1.34	6.94	130.65
8	8.30	8	60.00	134.40	15.48	1.31	6.89	127.60
8	7.85	8	54.00	124.80	2.49		2.49	122.30
8	7.10	8	54.00	118.80	2.37		2.37	116.45
8	16.45	8	100.00	239.60	19.75	2.33	12.08	227.50
8	13.60	8	100.00	216.80	18.84	2.12	10.95	205.85
8	10.15	8	60	149.20	6.08	1.45	7.53	141.65
8	7.80	8	54	122.40	2.44		2.44	119.95
8	6.75	8	54	116	2.32		2.32	113.70
8	9.50	8	90	174	7.09	1.70	8.79	165.20
8	8.35	8	60	134.70	2.69		2.69	132.00
8	7.60	8	54	122.80	2.45		2.45	120.35
8	6.55	8	54	114.40	2.28		2.28	112.10
8	12.20	8	90	195.60	17.98	1.91	9.89	185.70
8	11.70	8	82	183.60	17.49	1.79	9.28	174.30
8	9.30	8	64.80	147.20	16	1.44	7.44	139.75
8	8.10	8	64.80	137.60	15.60	1.34	6.94	130.65
8	16.45	8	100.00	239.60	19.75	2.33	12.08	227.50
8	13.60	8	100.00	216.80	18.84	2.12	10.96	205.85

discontinui vedi sp cchi relative ai salari degli abilitati in serie per nome.

5825

6633

SPACCHIO COMPARATIVO DEI SALARI PRECOSTITI DALLE MANUTENZIONI DELLE AZIENDE - ABITI
" C I S I T A L I A "

C A T E G O R I A	Salario netto ! precedente !	Salario netto ! attuale !	! differenza !	Percentuale	! O S !
A) Abitifici in serie per uomo					
<u>UOMINI</u>					
Tagliatori	105.95	227.50	121.55	119.40	
Stiratori a mano e a macchina	98.75	215.85	118.10	119.50	
manovali comuni sopra i 18 anni	79.00	174.30	95.30	120.60	
manovali " dai 16 ai 18 "	62.70	139.70	77.05	122.80	
manovali " sotto i 16 anni	54.90	130.65	75.75	137.90	
apprendisti fra i 14 e 16 anni					
(anni 3)					
1° semestre	49.80	113.40	64.60	129.70	
2° "	57.25	116.80	59.55	104.00	
3° "	66.65	110.35	53.70	80.50	
4° "	74.85	123.90	49.05	65.50	
5° "	84.80	127.40	44.60	53.80	
6° "	91.55	133.55	41.80	45.60	
fra i 16 ed i 18 anni (anni 2)					
1° semestre	57.25	120.75	63.50	111.00	
2° "	72.15	123.90	51.75	71.70	
3° "	80.90	127.40	46.50	57.40	
4° "	91.55	133.55	41.80	45.60	
<u>DONNE</u>					
1° categoria	79.00	173.95	94.95	120.10	
2° "	72.15	166.75	94.60	131.10	
3° "		156.65			
apprendiste annunte fra 14 e 16 anni					
(anni 3)					
1° semestre	46.25	95.25	49	105.90	
2° "	49.80	98.80	49	98.40	
3° "	53.70	102.70	49	91.20	
4° "	63.15	106.65	43.50	68.80	
5° "		114.10			

ITI DALLI MASTRANZE DALLA AZIENDE - ABITIFICI E BIANCHERIA IN STILE
ITALIA

Salario netto differenza Percentuale OSSERVAZIONI
attuale

227.50	121.55	119.40	
216.85	118.10	119.50	
174.30	95.30	120.60	
139.79	77.05	122.80	
130.65	75.75	137.90	
113.40	64.80	129.70	
116.80	59.55	104.00	
120.35	53.70	80.50	
123.90	49.05	65.50	
127.40	44.60	53.80	
133.55	41.80	45.60	
120.75	63.50	111.00	
123.90	51.75	71.70	
127.40	46.50	57.40	
133.55	41.80	45.60	
173.95	94.95	120.10	
166.75	94.60	131.10	
156.65			
95.25	49	105.90	
98.80	49	98.40	
102.70	49	91.20	
106.65	43.50	68.80	
114.10			

3° "	53.70	102.70	49	91.20	!
4° "	63.15	106.65	43.50	68.80	!
5° "	!	114.10	!	!	!
6° "	!	115.65	!	!	!
fra i 16 e 18 anni (anni 2)	!	!	!	!	!
1° semestre	49.80	102.70	52.90	106.20	!
2° "	53.70	106.65	53.95	100.40	!
3° "	63.15	110.15	47.00	74.40	!
4° "	!	115.65	!	!	!
fra i 18 ed i 20 anni (anni 1)	!	!	!	!	!
1° semestre	61.15	110.15	49.00	80.10	!
2° "	66.65	115.65	49.00	73.50	!
donne manovali sopra i 18 anni	61.15	131.70	70.55	113.40	!
" " dai 16 ai 18 anni	56.45	127.30	65.85	115.60	!
" " sotto i 16 anni	53.30	116.45	63.15	118.40	!
<u>PERSONALE AUSILIARIO</u>	!	!	!	!	!
operai specializzati	95.35	227.50	131.95	138.30	!
operai qualificati	88.10	205.85	117.75	133.60	!
operai add. a lavori discontinui e di semplice custodia ed attesa	!	!	!	!	!
autisti infermieri patentati	88.10	218.35	130.25	147.80	!
uomini av. nti altre mansioni	!	139.30	!	!	!
sopra i 18 anni	81.65	141.40	107.65	131.80	!
dai 16 ai 18 anni	67.05	126.00	74.35	110.80	!
sotto i 16 anni	56.05	!	69.95	124.70	!
<u>DONNE</u>	!	!	!	!	!
infermiere patentate	68.60	143.15	99.55	145.10	!
donne av. nti altre mansioni	64.70	141.00	96.30	148.10	!

4232A

4687

C A T E G O R I A	Salario netto precedente	Salario netto attuale	Differenza	Perce-
B) Confezioni in serie di biancheria per uomo				
<u>DONNE</u>				
1 ^a categoria	77.10	173.95	96.85	125.
2 ^a categoria	72.15	166.75	94.60	130.
3 ^a categoria		156.40		
Tagliatrici di 1 ^a categoria	77.10	173.95	96.85	125.
" " 2 ^a "	72.15	166.75	94.60	130.
" " 3 ^a "		156.		
Stiratrici di 1 ^a categoria	77.10	173.95	96.85	125.
" " 2 ^a "	72.15	166.75	94.60	130.
Cellaie di 1 ^a categoria	77.10	173.95	96.85	125.
" " 2 ^a "	72.15	166.75	94.60	130.
" " 3 ^a "		156.40		
apprendiste dai 14 ai 18 anni (anni 3)				
1 ^o semestre	46.25	95.25	49.00	105.
2 ^o "	51.75	98.80	47.05	82.
3 ^o "	57.25	102.70	45.45	79.
4 ^o "	64.70	106.25	41.55	64.
5 ^o "		110.15		
6 ^o "		115.65		
dai 16 ai 18 anni (anni 2)				
1 ^o semestre	49.80	102.70	52.90	104.
2 ^o semestre	57.05	106.25	49.20	86.
3 ^o "	64.70	110.15	45.45	70.
4 ^o "		115.65		
dai 16 ai 20 anni (anni 2)				
1 ^o semestre	61.15	110.15	49.00	80.
2 ^o "	64.70	115.65	50.95	78.

Salario netto precedente	Salario netto attuale	Differenza	Percentuale	OSSERVAZIONI
77.10	173.95	96.85	125.40	
72.15	166.75	94.60	130.10	
	156.40			
77.10	173.95	96.85	125.40	
72.15	166.75	94.60	130.10	
	156			
77.10	173.95	96.85	125.40	
72.15	166.75	94.60	130.10	
77.10	173.95	96.85	125.40	
72.15	166.75	94.60	130.10	
	156.40			
6.25	95.25	49.00	105.90	
1.75	98.80	46.05	82.90	
7.25	102.70	45.45	79.30	
4.70	106.25	41.55	64.50	
	110.15			
	115.65			
9.80	102.70	52.90	104.20	
7.05	106.15	49.20	86.20	
4.70	110.15	45.45	70.20	
	115.65			
1.15	110.15	49.00	80.10	
4.70	115.65	50.95	78.70	

dai 18 ai 20 anni (anni I)

1° semestre

2° "

61.15

64.70

110.15

115.65

49.00

50.95

80.15

78.75

COMINI

manovali sopra i 18 anni

" dai 16 ai 18 anni

" sette i 16 anni

79.00

62.70

54.90

174.30

139.75

130.65

95.30

77.05

75.75

100.15

137.75

137.75

DORNE

manovali sopra i 18 anni

manovali dai 16 ai 18 anni

manovali sette i 16 anni

61.15

58.45

53.30

127.60

127.30

116.45

61.45

65.85

63.15

100.15

116.75

116.75

Personale ausiliario

operai specializzati

operai qualificati

95.35

88.10

227.50

205.85

132.15

117.75

130.15

133.75

3) Confezione in serie ditte "CISITALIA"

DORNE

macchinisti sopra i 18 anni

" dai 16 ai 18 anni

" sette i 16 anni

77.10

72.15

64.70

141.65

119.95

111.70

64.85

47.80

59.00

84.15

65.75

91.75

stiratori

operatori a mano sopra i 18 anni

" " " dai 16 ai 18 anni

" " " sette i 16 anni

77.10

72.15

64.70

87.35

165.20

132.00

120.35

112.10

183.70

54.90

48.20

57.40

95.35

71.75

66.75

83.75

110.75

Verificatrici e mestre

COMINI

manovali sopra i 18 anni

" dai 16 ai 18 anni

" sette i 16 anni

79.00

62.70

54.90

174.30

139.75

130.65

95.30

77.05

75.75

100.15

137.75

137.75

AUSILIARI

operai specializzati

operai qualificati

95.35

88.10

227.50

205.85

132.15

117.75

130.15

133.75

2823

61.15	110.13	49.00	80.10
64.70	115.65	50.95	78.70

79.00	174.30	95.30	100.60
62.70	139.75	77.05	137.20
54.90	130.65	75.75	137.90
61.15	127.60	65.45	106.60
55.45	120.30	65.35	116.60
53.30	116.45	63.15	116.40
95.35	227.50	132.15	138.50
88.10	205.85	117.75	133.60

77.10	141.65	64.85	84.10
72.15	119.95	47.80	66.20
64.70	113.70	59.00	91.10
77.10	165.20	54.90	71.20
72.15	132.00	48.20	66.80
64.70	120.35	57.40	85.70
87.35	112.10	96.35	110.30
79.00	183.70	95.30	120.60
62.70	174.30	77.05	137.20
54.90	139.75	75.75	137.90
95.35	136.65	132.15	138.50
88.10	227.50	117.75	133.60

6823

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN INDUSTRIES PRODUCING IN
MASS MALE UNDERWEAR ("CISITALIA" AND OTHERS) IN CUNEO (N° 252)

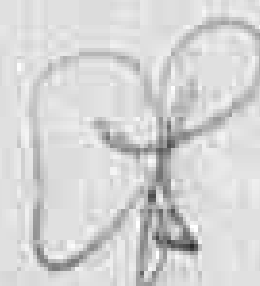
1. The agreement, which is effective from the 17th Sept. 1945, concedes increases bringing the daily "take home packets" up to a maximum of 227.50 lire for skilled workers and a minimum of 105.95 lire for unskilled female apprentices between 14 and 16 years of age.

2. The agreement provides for a re-classification of apprentices into 6 categories according to the duration of the training period.

3. The agreement is an official recognition of a "de-facto" situation. Therefore, any differences between the "de-facto" wages and the previous pay rates are absorbed by the new pay rates.

4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

12/12/1945


E. SCIOLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIAZZA

Approved


Eugene A. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI DA
AZIENDE INDUSTRIALI CONFEZIONI BIANCHERIA DA UOMO
IN SERIE E CUSITALIA - CUNEO

1821

Stipulato il 6/10/45

Decorrenza: 17/9/45

- Le differenze fra le paghe di fatto e i minimi precedenti non devono venir portate in aggiunta ai nuovi minimi
 - Sono previste varie categorie di lavoratori, mentre è richiesto molto analiticamente l'apprendistato
- La paga massima è fissata in giornaliero L. 227,50 contro L. 105,95 precedenti e minima in L. 113,40 contro L. 49,80 precedenti

Torino, novembre 1945

ACCORDO PER LA INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA I DIPENDENTI DALLA
AZIENDE INDUSTRIALI SROVVISSE DI MENNE ATTENDALI O INTERESSATI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il 20 ottobre 1945 in Cuneo,

tra

1. Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dai suoi
Comissari Sign. Goss. Bartori Mag. Giovanni, Favole Mag. Domenico, Riga
mario, assistiti dal dott. Lino Quattrocchi, direttore dell'Unione stessa

La Camera Provinciale del Lavoro di Cuneo, rappresentata dai suoi segre-
tari sign. Garavagno Giuseppe, Giraud Giorgio e Barbaia Leopoldo;

presta in esame la situazione derivante dalla delibera del C. I. I. S. provinciale
la e riportata dal giornale "Riconstruzione" del 14 maggio 1945, intitu-
ta una indennità sostitutiva di mensa, e la situazione derivante dalla
interpretazione delle ordinanze n. 1 e n. 2 del 14. 5. 45. provinciale
stabiliscono:

ART. 1°

3820

Con decorrenza 1° settembre 1945 la azienda industriale corrisponderanno
ai propri dipendenti una indennità sostitutiva di mensa di L. 8. giorn.
Tale indennità non è dovuta nei confronti di quei lavoratori dipendenti
da aziende industriali che abbiano istituito la mensa aziendale.
Per quanto riguarda la particolare situazione della mensa intervenien-
dale di non aver, è in facoltà delle aziende di scegliere tra l'assunzione
alle mensa interaziendale o la corrispondenza della indennità di cui so-
pral qualora la direzione dell'azienda decida di aderire alla mensa
interaziendale, l'indennità sostitutiva di cui sopra non è dovuta nei
confronti di quei lavoratori che non interessano frequentarla.

ART. 2°

Quella azienda che, in base alla disposizione del C. I. I. S. provinciale
citata nelle premesse del presente accordo, avessero già corrisposto
tale indennità sostitutiva anteriormente al 1° settembre 1945, dovranno
continuare a corrisporla, e meno che non si vengano a trovare nelle
condizioni previste dall'art. 1. L'eventuale corrispondenza della inden-
nità sostitutiva in date antecedente al 1° settembre 1945 non può dar
luogo a rimborso da parte del lavoratore.

ART. 3°

Con decorrenza 1° settembre 1945 le Aziende Industriali corrispondenti ai propri dipendenti una indennità sostitutiva di massa di L. 8 giorni. Tale indennità non è dovuta nei confronti di quei lavoratori dipendenti da aziende industriali che abbiano subito la morte o l'invalidità.

Per quanto riguarda la periclosione della massa l'azione delle di non ovi, è la facoltà delle aziende di scegliere tra l'azione alla massa sostitutiva o la corrispondenza della indennità di cui sono prai qualora la direzione dell'azienda decida di aderire alla massa interaziendale. L'indennità sostitutiva di cui sopra non è dovuta nel confronti di quei lavoratori che non intendessero frequentarla.

Art. 10.

Quella azienda che, in base alla disposizione del C. L. 3. provinciale e delle norme del proprio accordo, avesse già corrisposto tale indennità sostitutiva e l'averne il 1° settembre 1945, dovranno comunque a corrispondere, a meno che non si vengano a trovare nelle condizioni previste dall'art. 1. L'eventuale corrispondenza della indennità sostitutiva in base all'articolo al 1° settembre 1945 non può dar luogo a rimborso da parte del lavoratore.

Art. 10.

Considerata la finalità dell'indennità sostitutiva di massa nella stabilimento che l'importo della stessa è versato al fondo di indennità e scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

Art. 10.

La presente indennità sostitutiva di massa ha carattere transitorio, non costituisce parte integrante del salario e non potrà essere considerata quale aumento di merito o di merito stabilito dai lavoratori nel caso che, in base a tale o a simile si verifichi una regolamentazione in materia.

IL COMITATO DELLA UNIONE
SINDACALISTICA

LA SINDACATO DEL LAVORO
CITTÀ PROVINCIALE

IL DIRETTORE DELLA UNIONE
SINDACALISTICA

GOVERNO MILITARE ALLIATO ED UNIONE PIEMONTE

COMUNICAZIONE N° 1

Sentito il Comitato di Liberazione Nazionale per l' Alta Italia, in conformità dell'accordo fra il Comandante Supremo Alleato per la zona del Mediterraneo ed il suddetto Comitato;

si ordina quanto segue, con effetto per le province comprese nella Regione Piemonte:

1°) Tutti i decreti fin qui emanati dal Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia, dal Comitato di Liberazione Nazionale Regionale, e dai Comitati di Liberazione Regionale provinciali e comunali, o da Comitati o enti economici, sindacali, agrari, o di altro natura, derivanti dagli stessi Comitati di Liberazione, cessano di avere qualunque effetto legale dal momento in cui sono costituiti da decreti o ordini del Governo Militare Alleato.

2°) Tutte le nomine ed uffici legislativi istituiti sia statali o para statali sia da altri enti pubblici, prima d'ora esistenti od auto riscritti dai detti Comitati, sono revocati quali norme provvisorie e tutte quelle che siano revocate, e che lo siano in futuro da un'ordine del Governo Militare Alleato, o che siano revocate in futuro da disposizioni di legge o da provvedimenti del Governo Italiano.

3°) Tutte le nomine ed altri uffici di cui non siano stati fatti od autorizzati fino ad ora dal suddetti Comitati, non sono riconosciute valide se e finché non sono ratificate dal Governo Militare Alleato.

4°) Ogni decreto, ordine o nomina che risultasse emanata dal suddetti Comitati dopo la pubblicazione di quest'ordine, è nullo e senza effetto.

5°) Il Governo Militare Alleato è il solo che abbia l'autorità di emanare decreti ed ordini e di provvedere a nomine su uffici pubblici od altra natura. Quest'autorità è, quanto possibile, delegata alle autorità italiane attualmente costituite come il Prefetto, il Questore ed il Sindaco di ogni paese. Tutte le nomine e nomine da autorità pubbliche nei confronti della popolazione civile, non possono in linea di massima essere emanate senza l'approvazione scritta dell'ufficio competente del Governo Militare Alleato.

6°) Quest'ordine si applica ed ha effetto nella provincia di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Val d'Aosta.

2819

30) Tutte le norme ed ufficii legamento istituiti via statali o pare statali alle di altri enti pubblici, prima d'ora istituite od auto-riamie dal detto Comitati, sono radificate quali norme provvi-arie salvo che siano state revocate, o che lo siano in futuro da un'ordine del Governo Militare Alleato, o che siano revocate in fu-turo da disposizioni di legge o da provvedimenti del Governo Italiano.

no.

5813

31) Tutte le norme ed altri ufficii di cui siano istituiti, fatte od au-torizzate fino ad ora dai suddetti Comitati, non sono riconosciute valide se e finché non sono ratificate dal Governo Militare Alleato.

40) Ogni decreto, ordine o nomina che risulti emanata dai suddetti Co-mitati dopo la pubblicazione di quest'ordine, è nullo e senza ef-fetto.

50) Il Governo Militare Alleato è il solo che abbia l'autorità di emanare decreti ed ordini e di revocare o nominare su ufficii pubblici lui od altra natura. Quest'autorità è, quando possibile, delegata alle autorità italiane designate costituite come il Prefetto, il que-store ed il Sindaco di ogni paese. Tutte le attività eseguite da autorità pubbliche nei confronti della popolazione civile, non pos-sano in linea di massima essere eseguite senza l'approvazione scritta dell'Ufficiale competente del Governo Militare Alleato.

60) Quest'ordine si applica ed ha effetto nelle provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

11 giugno 1945

ROBERT F. MARSHALL
Colonello F. A.
Comandante Regionale

ESTRATTO DAL QUOTIDIANO " RICOSTRUZIONE "

n° 1 del 12 maggio 1945

Comunicato del Comitato Provinciale di Liberazione.

Allo scopo di uniformare le condizioni economiche dei lavoratori della provincia di Cuneo, con quelle delle altre provincie pianonensi, si stabilisce che tutte le aziende, laboratori, uffici, ecc. che non hanno mensa aziendale devono corrispondere ai dipendenti una speciale indennità di mensa di L. 8.- giornaliera a decorrere dal 1° maggio 1945.

5818

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERAGREEMENT FOR A "MESS" INDEMNITY" IN RESPECT OF INDUSTRIAL WORKERS IN
CUMBERLAND PROVINCE (N° 206)

1. The agreement, which is effective from the 1st of Sept. 1945, fixes a "mess indemnity" of 8 lire a day to all industrial workers who have no mess at their disposal.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.



E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

13/12/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PINMONTA

5817

Approved



Eugene R. McRae
Colonel Ord.
Regional Commissioner

ACCORDO PER LA CORRISPONSIONE DI UNA
INDENNITA' DI MENSA AGLI OPERAI INDUSTRIALI

C U N E O .

Stipulato il 20 ottobre 1945.

Esce in vigore il 1° Settembre 1945.

1816

E' istituita un'indennità sostitutiva di mensa di L. 8 giornaliere da corrispondersi agli operai dipendenti da aziende industriali che non abbiano istituito un servizio di mensa.

Tale indennità ha carattere transitorio e non costituisce parte integrante dello stipendio.

Torino, 13 Novembre 1945.

[Handwritten signature]

VARIABILE PER LA RE-SITUAZIONE SALARIALE DELLE
INDUSTRIE DEI TAPPETI DI COCCO

Il giorno 12 ottobre 1945 a Cuneo

Y R M

L'Unione Industriale della provincia di Cuneo rappresentata dal dist. Lino
Quattrocchi, Direttore dell'Unione stessa, assistito dal signor Onirardi
Giuseppe

La Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata dal
suo Segretario signor Garavagno Giuseppe, Girardo Giorgio, Barberis Leopoldo
assistiti dal signor Bruna Giacomo,

si è convenuto il presente accordo salariale da valere per le maestranze di
pendenti dalle industrie dei tappeti di cocco;

Art. 1° - Minimi di paga oraria

Uomini

operai specializzati
operai qualificati di 1° cat.
operai qualificati di II categoria
operai comuni sopra i 18 anni
operai comuni dai 16 ai 18 anni
operai comuni sotto i 16 anni
manovali comuni sopra i 18 anni

L. 13.90
12.75
10.75
9.00
7.00
5.00
9.00

6813

40888

operai specializzati
operai qual. inferiore di I° categoria
operai qualificati di II categoria
operai comuni sopra i 18 anni
operai comuni dai 16 ai 18 anni
operai comuni sotto i 16 anni
manovali comuni sopra i 18 anni
manovali comuni dai 16 ai 18 anni
manovali comuni sotto i 16 anni

9.45
9.00
7.30
5.00
5.00
4.00
5.00
3.00
4.00

Art. 2°

Con l'applicazione dei nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data
di entrata in vigore del presente contratto, assorbiti ed annullati per il
futuro tutte le eventuali maggiorazioni, sconti e perequazioni e adeguamenti
fatti o fatti in denaro ed in denaro della singola ditta, ad ad-

operai comuni sopra i 18 anni
 operai comuni dai 16 ai 18 anni
 operai comuni sotto i 16 anni
 generali comuni sopra i 18 anni

9.00
 7.00
 5.00
 9.00

donne

operai specializzate
 operai qualificate di 1ª categoria
 operai qualificate di 2ª categoria
 operai comuni sopra i 18 anni
 operai comuni dai 16 ai 18 anni
 operai comuni sotto i 16 anni
 manovali comuni sopra i 18 anni
 manovali comuni dai 16 ai 18 anni
 manovali comuni sotto i 16 anni

9.40
 9.00
 7.30
 6.00
 5.00
 4.00
 6.00
 5.00
 4.00

Art. 282

Con l'applicazione dei nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, assorbiti ed annullati per il futuro o tutte le eventuali elargizioni, acconti e perequazioni e adeguamenti salariali finora concessi in ossequio ad la denaro delle singole ditte, ad eccezione delle indennità di contingenza che continua ad essere corrisposta a parte.

Art. 283

Il presente contratto entra in vigore a partire dal 1º settembre 1942.

Per la UNIONE INDUSTRIALE DELLA
 PROVINCIA DI CUNEO

PER LA CAMERA DEL LAVORO
 DELLA PROVINCIA DI CUNEO

SPEDIZIONE PER RACCOMANDA ABBONAMENTI PER CORRISPONDENTI ELETTRICI
 DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI - ROMA

CATEGORIA	ore	Taga oraria	inn. mens.	inn. ann.	Taga luna	Taga giornal.	Costo luna	Costo ann.	Costo giornal.
UOMINI									
operai specializzati	8	13.50	8	108	116.40	8.51	1.11	10.	
operai qualificati 1° cat.	8	13.75	8	108	118.40	8.55	1.05	10.	
" " 2° "	8	10.75	8	108	106.40	7.91	1.39	9.	
" comuni sopra i 18 anni	8	9.00	8	81	104.00	6.38	1.50	7.	
" " dai 16 ai 18 anni	8	7.00	8	64.80	108.80	5.5	1.76	7.	
" " sotto i 16 anni	8	5.00	8	64.80	104.80	5.09	1.80	7.	
manovali sopra i 18 anni	8	9.00	8	81	104.00	6.38	1.50	7.	
DONNE									
operai specializzate	8	9.45	8	90	171.80	7.12	1.70	3.	
" qualificate di 1° cat.	8	8.30	8	90	162	6.60	1.98	3.	
" " 2° "	8	7.30	8	90	157.40	6.43	1.59	7.	
" comuni sopra i 18 anni	8	6	8	60	106		1.35	1.11	3.
" " dai 16 ai 18 anni	8	5	8	64	94		1.28	1.11	1.
" " sotto i 16 anni	8	4	8	64	86		1.72	1.11	1.
manovali comuni sopra i 18 anni	8	6	8	60	108		1.35	1.11	3.
" " dai 16 ai 18 anni	8	5	8	64	94		1.88	1.11	2.
" " sotto i 16 anni	8	4	8	64	86		1.72	1.11	1.

181A

DOCUMENTI UNITI IN BASE AL NUOVO ACCORDO PER LE AZIENDATELLE DISSEMINATE DALLA
REGIONE DI CANTIERI DI CANTIERI DELLA PROVINCIA DI CANTIERI

Data	Inno.	Inno.	Pag. lorda	Totale			Pag. netta	Osservazioni
				U. Conto	U. Conto	U. Conto		
13.50	8	100	210.00	8.01	2.11	10.32	205.10	
12.75	8	100	210.00	8.55	2.05	10.50	199.40	
10.75	8	100	194.00	7.91	1.59	9.30	184.10	
9.50	8	81	154.00	6.28	1.50	7.78	146.20	
7.00	8	64.80	188.80	5.5	2.26	7.01	181.80	
5.00	8	64.80	104.80	1.09	1.09	1.09	102.70	
5.00	8	82	154.00	6.28	1.50	7.78	146.20	
9.45	8	90	171.60	7.14	1.70	3.82	162.80	
8.00	8	90	192	6.60	1.56	6.16	185.40	
7.30	8	90	157.40	6.42	1.53	7.93	148.45	
6	8	60	108	1.16	1.16	1.16	105.85	
5	8	34	94	1.58	1.58	1.58	92.10	
4	8	34	86	1.72	1.72	1.72	84.30	
3	8	30	108	1.16	1.16	1.16	105.85	
2	8	34	94	1.58	1.58	1.58	92.10	
1	8	34	86	1.72	1.72	1.72	84.30	

1314

1994-1995

6787

Procedimento	Salario netto	Differenza	Personale	Osservazioni
100.00	100.00			
101.00	101.00			
102.00	102.00			
103.00	103.00			
104.00	104.00			
105.00	105.00			
106.00	106.00			
107.00	107.00			
108.00	108.00			
109.00	109.00			
110.00	110.00			
111.00	111.00			
112.00	112.00			
113.00	113.00			
114.00	114.00			
115.00	115.00			
116.00	116.00			
117.00	117.00			
118.00	118.00			
119.00	119.00			
120.00	120.00			
121.00	121.00			
122.00	122.00			
123.00	123.00			
124.00	124.00			
125.00	125.00			
126.00	126.00			
127.00	127.00			
128.00	128.00			
129.00	129.00			
130.00	130.00			
131.00	131.00			
132.00	132.00			
133.00	133.00			
134.00	134.00			
135.00	135.00			
136.00	136.00			
137.00	137.00			
138.00	138.00			
139.00	139.00			
140.00	140.00			
141.00	141.00			
142.00	142.00			
143.00	143.00			
144.00	144.00			
145.00	145.00			
146.00	146.00			
147.00	147.00			
148.00	148.00			
149.00	149.00			
150.00	150.00			
151.00	151.00			
152.00	152.00			
153.00	153.00			
154.00	154.00			
155.00	155.00			
156.00	156.00			
157.00	157.00			
158.00	158.00			
159.00	159.00			
160.00	160.00			
161.00	161.00			
162.00	162.00			
163.00	163.00			
164.00	164.00			
165.00	165.00			
166.00	166.00			
167.00	167.00			
168.00	168.00			
169.00	169.00			
170.00	170.00			
171.00	171.00			
172.00	172.00			
173.00	173.00			
174.00	174.00			
175.00	175.00			
176.00	176.00			
177.00	177.00			
178.00	178.00			
179.00	179.00			
180.00	180.00			
181.00	181.00			
182.00	182.00			
183.00	183.00			
184.00	184.00			
185.00	185.00			
186.00	186.00			
187.00	187.00			
188.00	188.00			
189.00	189.00			
190.00	190.00			
191.00	191.00			
192.00	192.00			
193.00	193.00			
194.00	194.00			
195.00	195.00			
196.00	196.00			
197.00	197.00			
198.00	198.00			
199.00	199.00			
200.00	200.00			

SPENDIO ISTRUTTORIA GIORNALIERA CONTRATTATA IN BASE AL PREZZO UNITARIO APPROVATO
DALLA N. 100 DEL 1958 ALLA L. 100 DEL 1958 DEL TAV. II DI CONTO DELLA PROVINCIA DI

CATEGORIA	Gradi	Parte operaia	Indennità familiare	Parte indennità familiare	Parte indennità familiare	Parte indennità familiare	Parte indennità familiare	Parte indennità familiare	Total aliquota
<u>Uomini</u>									
operatori specializzati	8	9.10	20	8	34.40	1.25		1.02	1.27
operatori qualificati 1° cat.	8	8.50	20	8	35.40	1.25		0.94	1.37
" " 2° "	8	8.10	20	8	31.80	1.25		0.90	1.25
" comuni sopra i 18 anni	8	7.50	20	8	28.80	1.25		0.86	1.16
" " dai 16 ai 18 anni	8	6.00	20	8	24.00		1.26		1.16
" " sotto i 16 anni	8	4.50	20	8	18.00		1.21		1.11
manovali comuni sopra i 18 anni	8	4.50	20	8	18.00	1.25		0.91	1.16
<u>Donne</u>									
operatori specializzate	8	6.00	20	8	24.00		1.22		1.12
" qualificate 1° cat.	8	5.25	20	8	21.00		1.10		1.10
" " 2° "	8	4.83	20	8	19.30		1.01		1.01
" comuni sopra i 18 anni	8	4.50	20	8	18.00		1.10		1.10
" " dai 16 ai 18 anni	8	4.00	20	8	16.00		1.10		1.10
" " sotto i 16 anni	8	3.50	20	8	14.00		1.12		1.12
manovali comuni sopra i 18 anni	8	4.50	20	8	18.00		1.14		1.14
" " " dai 16 ai 18 anni	8	3.70	20	8	14.80		1.13		1.13
" " " sotto i 16 anni	8	3.30	20	8	13.20		1.08		1.08

5812

STATISTICAL REPORT ON THE ECONOMIC SITUATION OF LABOR FOR THE
 FIRST HALF OF 1950 OF THE PROVINCE OF GUERINIO

Municipality	Sex	Total Inhabitants	Total Municipality			Total Inhabitants	Total Inhabitants	Total Inhabitants
			Male	Female	Unemployed			
20	8	153.10	4.23	1.02	1.27	59.19		
20	8	94.40	2.21	0.94	1.27	51.45		
20	8	93.40	1.78	0.20	1.58	52.10		
20	8	83.80	1.52	0.50	1.02	64.30		
20	8	68.30	1.16		0.16	67.03		
10	8	71.00	1.1	1.1	1.1	69.60		
10	8	81.50	1.28	0.31	0.97	79.00		
20	8	79.00	1.24	1.24	1.24	77.60		
20	8	70.00	1.10	1.10	1.10	68.90		
20	8	64.80	1.33	1.33	1.33	63.40		
0	8	64.50	1.30	1.30	1.30	63.20		
0	8	60.00	1.20	1.20	1.20	58.80		
0	8	56	1.11	1.11	1.11	54.90		
0	8	51.40	1.04	1.04	1.04	50.30		
0	8	47.40	1.13	1.13	1.13	46.20		
0	8	37.40	1.13	1.13	1.13	36.20		
0	8	31.40	1.03	1.03	1.03	30.30		

6812

785021

ESPOSIZIONE

operai specializzati
 operai qualificati di 1ª categoria
 operai qualificati di 2ª categoria
 operai comuni

per le macchine; pulitori tubetti ed allacciamenti
 ai celeratori sono stabiliti le percentuali per le macchine

dal 16 al 18 anni
 fino al 18 anni
 lavoratori comuni sopra i 18 anni
 lavoratori comuni dal 16 al 18 anni
 lavoratori comuni sotto i 16 anni

La parte dei lavoratori in tele e in pelle deve essere di categoria
 superiore rispetto alle altre macchine di un tipo di altezza

fino a 200 centimetri.
 In caso di specializzazione di un teleo di altezza superiore la per-

centuale sarà maggiorata del 20%.

La parte dei lavoratori in tele e in pelle deve essere di categoria
 superiore rispetto alle altre macchine di un tipo di altezza

fino a 200 centimetri.

La parte dei lavoratori in tele e in pelle deve essere di categoria
 superiore rispetto alle altre macchine di un tipo di altezza

fino a 200 centimetri.

La parte dei lavoratori in tele e in pelle deve essere di categoria
 superiore rispetto alle altre macchine di un tipo di altezza

fino a 200 centimetri.

La parte dei lavoratori in tele e in pelle deve essere di categoria
 superiore rispetto alle altre macchine di un tipo di altezza

fino a 200 centimetri.

La parte dei lavoratori in tele e in pelle deve essere di categoria
 superiore rispetto alle altre macchine di un tipo di altezza

6810

gato ad alcuni per il rendimento.

LAUREA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI - 1964

Uomini

Operai specializzati
 Operai qualificati di 1° cat.
 Operai qualificati di 2° cat.
 Manovali comuni 1° cat.
 " 2° cat.
 " 3° cat.

Operai specializzati
 Operai qualificati
 Manovali comuni 1° cat.
 Manovali comuni 2° cat.
 Manovali comuni 3° cat.

Operai comuni 1° cat.
 Operai comuni 2° cat.
 Operai comuni 3° cat.

Uomini

per il 1° semestre
 per il 2° semestre
 per il 3° semestre
 per il 4° semestre

Al compimento del 18° anno di età, l'operaiato deve essere ammesso al lavoro, almeno, alla paga di 1.000 lire al mese.

Donne

per il 1° semestre
 per il 2° semestre
 per il 3° semestre
 per il 4° semestre

Al compimento del 18° anno di età, l'operaiato deve essere ammesso al lavoro, almeno, alla paga di 1.000 lire al mese.

La paga di 1.000 lire al mese è stabilita per le operai qualificate.

La paga di 1.000 lire al mese è stabilita per le operai comuni.

5809

dei 18000, 18000, 18000
 1.000 1.000 1.000
 1.000 1.000 1.000
 1.000 1.000 1.000

61 età inferiore a 16 anni
Raggruppamento C)

infermiere patentate
Raggruppamento D)
donne aventi altre mansioni

46.60 42.50 31.95 29.60
45.50 42.00
41.00 38.00

Oli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella in questione, nella particolarità del caso, la loro posizione essere caratterizzata di continuità.

Art. 10. Per l'esecuzione di opere di alta categoria considerata nel precedente art. 10 si considerano le seguenti norme:

Art. 11. Specialità: Sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnica - tra loro:

A titolo di esempio, sono da considerarsi a questa categoria le seguenti opere:

1.1. Nella industria dei tessuti:

Unioni:

coloristi, ingegneri e preparatori di bozze -

coloristi di carta e di tinture, filatori di

selfactings, ricamatrici macchine Jacquard - legiti

colori disegni jacquard, tessitori su tela meccanici

Jacquard a doppia passata ad a bacchetta, capi bacchetta

di stampa, meccanici in genere provati, eletrolitici

provati, ricami provati, ricamatori a gas ed elettrici

concentratori di generati a vapore per le quali è richiesta

la patente di II grado - generale opera di II grado per

disegno, nonché conduttori di più generatori di vapore

per i quali è richiesta la patente di III grado, macchine di

il lavorativo a vapore, turbina a vapore, ecc...

Unioni:

Lege dei disegni jacquard, ricamatori su tela meccanici jacquard

a doppia passata ed a bacchetta, ecc...

Nella industria della tintoria, stamperia, ed altre industrie per conto

di terzi -

Unioni:

coloranti che tingono campioni su uno o due barche filati e tessuti per

sano indifferentemente all'una all'altra barcha ed all'altro

colore e che sono preposti alla sorveglianza di non più di 4 barche di

tintura di medio consumo - coloranti campioni dei " tintoria "

Jacquard " che, ricamatori su cortelle coloranti su ricette tipo jacquard

per i ricamatori, ricamatori in ricette di colore con jacquard e

3808

[illegible]

...and ...
Total amount ...

...

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of the monomer.

ART. 36-

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per il lavoro ad economia, migliorata del 10%.

Nei casi in cui per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda per ogni singola tariffa - al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Laddove vengano tariffe di cottimo piene contrattualmente determinate, le medesime saranno mantenute e adeguate, in relazione alle nuove paghe base di cui all'art. 1, ferma restando la garanzia settimanale di cui al successivo art. 5.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risultati tecnicamente possibile.

ART. 40-

I premi ed i compensi speciali speciali extra- contrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base - come: premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento, o di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari - non potranno per effetto della applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore in cifra.

Qualora tali premi siano espressi in misure percentuali, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3.

ART. 5

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base si determini un abbassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'art. 3 e, così pure, nell'ipotesi di abbassamento delle paghe base sulle nuove misure stabilite dall'art. 1, si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe dei premi e delle paghe base dei singoli in modo da evitare il livellamento, in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

ART. 60-

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso.

cottimo, di produzione, di rendimento, o di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari - non potranno per effetto dell'applicazione delle paghe basi stabilite nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore in cifra.

Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3.

ART. 5

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe basi si determini un ammassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'art. 3 e, così pure, nell'ipotesi di ammassamento delle paghe basi sulle nuove misure stabilite dall'art. 1, si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe dei premi e delle paghe basi dei singoli in modo da evitare il livellamento, in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

ART. 6

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

- a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25 %
- b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo maggiorazione del 50 %
- c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati maggiorazione del 15 %
- d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati maggiorazione del 25 %.

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o al semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2 e contenuta nel precedente art. 1, la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde

✓.

tanto per le ore di lavoro compiuto oltre le 10 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

ART. 7.

Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art. 1. specificate nei singoli elementi ed aggiornate in base al presente decreto - verranno conservate ed accertate, attraverso il libro paga ed altri documenti aziendali, da una commissione composta da un Delegato del Ministero del Lavoro, da un Rappresentante del Sindacato dei lavoratori e da un rappresentante dell'azienda allo scopo di rilevare la situazione salariale aziendale.

ART. 8.

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore, per tutti gli operai a L. 80. - giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della concessione di due pasti, merendino e serale. Nella ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

ART. 9.

2804

Le paghe di cui all'art. 1. sono determinate settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore tra le 1 e 47 ore. La quota dovuta a titolo del lavoratore, permesso, malattia ed infortunio, nel quale caso dell'imponibile delle paga come sopra determinata verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2. dell'art. 1. e la garanzia settimanale è pari a 6 volte la base giornaliera in tali tabelle anziché per 8 ore.

ART. 10.

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente Decreto e non in contrasto con il medesimo, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

ART. 11.

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro ed entrerà in vigore col giorno 1. gennaio 45.

Roma, 19.12.1944

IL MINISTRO DEL LAVORO
ATTILIO

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN INDUSTRIES PRODUCING COCO-NUT
FIBRE CARPETS. (No. 208).-

1. The agreement, which is effective from the 1st of September 1945, concedes new daily "take home packets" varying from 205 lire for skilled male workers to 86,30 lire for unskilled female workers under 16 years of age.-
2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

14/12/45

ES
E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

5803

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONT

Approved.

E. R. Mc. Phee
Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner + Piemonte

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI
ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI TAPPETI DI COCCO - GIUNO -

Stipulati il 12/10/945 - decorrenza 1/9/45

I nuovi salari giornalieri compresi ogni indennità, sono ora stati fissati come segue:

- Uomini - massimo - operaio specializzato £. 205,--
contro precedenti £ 99,15
- minimo - manovale sotto i 15 anni £. 102,70
contro precedenti £. 59,60
- Donne - massimo - operaia specializzata £. 165,80
contro precedenti £. 75,60
- minimo - manovale sotto i 16 anni £. 86,30
contro precedenti £. 53,30

Le altre clausole contrattuali del vecchio patto mantengono la loro validità.

margin maximum of 15.00 per day

5802

- 5802
- Uomini - massimo - operaio specializzato £. 205,--
contro precedenti £ 99,15
 - minimo - manovale sotto i 16 anni £. 102,70
contro precedenti £. 59,60
 - Donne - massimo - operaia specializzata £. 165,30
contro precedenti £. 75,60
 - minimo - manovale sotto i 16 anni £. 86,30
contro precedenti £. 53,30

Le altre clausole contrattuali del vecchio patto mantengono la loro validità.

per ogni massima di 15.00 ore



VERBALE PER LA PERSECUZIONE CALABRESA DA VALERE PER LA MANUTENZIONE
DIPENDENTI DALLA AZIONE INDUSTRIALI DEI VINI, VERMUT, APERITIVI,
LIQUORI, AGRICULTURE, AGRI PER LA PROVINCIA DI

C U N E O

Il 13 di ottobre 1945 in Cuneo:

U R A

L'Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dal
suo Direttore Dott. Lino Quattrocchi, assistito dal Sig. Anonimo
Pucio, per la Società Cuneo, Dott. Fiano Giuseppe per la Ditta Denegri,
Contomagna Giovanni per la Ditta Marengo, Sabbia Alcide per la Ditta
Gallinari, Donardi Felice per la Ditta Donardi, in rappresentanza della
categoria degli industriali dei vini liquori e aceto;

o

La Unione Confederale del Lavoro della Provincia di Cuneo rappresenta
dal suo Segretario Sig. Giorgio Girardo, Giuseppe Garavano e
Leopoldo Barberis, assistiti dal Sig. Cuneo Giuseppe Garavano, Giovanni
Turco, Emilio Dallino, Antonio Cavallio, Megliame Luigi, Tappa Mario,
Avaraldo Camillo, delle Commissioni Interne,

si è convenute il presente verbale di accordo per la perquisizione sa-
lariale da valere per le anzichè dipendenti dalla azienda industria-
li dei vini, vermouth, aperitivi, liquori, aceto, aceto, aceto del-
la Provincia di Cuneo.

A R T . 1

I mini di paga orari, esclusa l'indennità di contingenza, sono
quelle risultanti dalla tabella in appresso:

U O M I N I :

1° categoria:

- operai specializzati (conduttori di caldaie, filtratori, distilla-
tori, addetti al taglio, conduttori di impianti frigoriferi e di
posteriorizzazione e concentrazione, abbottonatori, scuotitori e auto-
clavanti, imbottigliatori, tappatori e gabbiettori per spumante,
bottili provetti, e cioè coloro che fanno il fusto, meccanici ag-
giustatori, fabbri provetti, muratori specializzati, solcatori su-
rogati ed elettrici, falegnami provetti esclusi coloro che sono
addetti alle piccole riparnazioni, elettricisti in grado di esegui-
re un impianto interno e la completa riparazione di apparecchiatura
e elettricità, laboratori)

si è convocato il presente verbale di accordo per la perequazione salariale da valere per le maestranze dipendenti dalle aziende industriali del vino, vermouth, apertivi, liquori, acquavite, aceti, sciroppi della provincia di Cuneo.

Art. 1

I mini di paga orari, esclusa l'indennità di contingenza, sono quelle risultanti dalla tabella in appresso:

1° categoria:

- operai specializzati (conduttori di caldaie, filtratori, distillatori, addetti al taglio, conduttori di impianti frigoriferi e di pastorizzazione e concentrazione, sboccatori, smontatori e autoclavisti, imbottiglitori, tappatori e gabbiettori per spumante, bottai provetti, e cioè coloro che fanno il fusto, meccanici aggruatori, fabbri provetti, muratori specializzati, saldatori autogeni ed elettrici, falegnami provetti esclusi coloro che sono addetti alle piccole riprazioni, elettricisti in grado di eseguire un impianto interno e la completa riparazione di apparecchiature elettriche, taboretisti) L. 15,50

2° categoria:

- operai qualificati (addetti alla cuoca e aromatizzazione, addetti alla lavorazione del grasso, brantatori, acetieri, torrefattori, masticatori, riempitori di fusti, imbottiglitori e tappatori di vini e liquori, meccanici non compresi nella prima categoria, fabbri non compresi nella 1° categoria, muratori addetti esclusivamente alla manutenzione ordinaria, falegnami non compresi nella 1° categoria, elettricisti non compresi nella 1° categoria, segantini, addetti alla lavorazione di liquori, sciroppi, acquavite, imballatori) L. 15,60

3.4. *Orthogonality*

— operaî comuni (aiutanti alla produzione lavorativa e addetti ai lavori di manutenzione, elettricisti)

10. 74.09g

अप्युपदेशः (अन्तर्गतः अप्युपदेशः)

- Aug. 18 at 20 and

$\bar{X} = 74.09$

— 36 —

270

- NOV 1 1964 -

50

don't know it

1. *Antony, order*

— confabulationul este deosebit de confuzional complet, imbecilizant, supranatural, subiectivizat și exagerat.

15

2A antibody content

- substituted, vapourised vinyl alcohol, organoleptics, substituted monomers, diisopropyl, additive of Lavaggio bottle

100

[illegible]

— adding the cell memory to the cell value.

01001

agosto del 18 ed 18 anni

BOOK 1, 1844

BOEING 747-400

10

[illegible]

印 度 球 主 球 球 球

[illegible]

et al. 1991, 1993; In'Amato 1993;

[illegible][illegible]

It is reported at 18 hours

— 222 —

Time of day: 19:00-20:00

10 11 12

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Jan 10 076 920 5 204 000 0 000

[illegible]

2000

 107.96

700

2° categoria:

- imbottiglierici, tappetieri vini e liquori, cap-
mulatrici, etichettatrici e macchine, riempitrici,
addette al lavaggio bottiglie

" 10,55

3° categoria:

- addette alla manovellatura, addette alla pulizia

" 10,30

apprendiste dai 16 ai 18 anni

2800

8,25

" sotto i 16 anni

" 5,80

TABELLA DELLE PUNTE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
NEL 9 DI LAVORO ANNUO O CRISTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI
CON LE ATTIVITA' DESCRITTE ALLA LETTERA DELLA LICITAZIONE QUALIFICAZIONE DEI
GLI OPERAI DI LAVORO

U o m i n i	per 10 ore	per 8 ore	per 6 ore
attivi per servizi fuori stabilimento, infermieri pa-			
tentati	4. 130,15	2. 121,40	2. 112,55
uomini aventi altre mansioni:			
di età superiore ai 18 anni	" 104,80	" 116,15	" 107,70
" " dai 16 ai 18 anni	" 86,80	" 80,89	" 75,00
" " inferiore ai 16 anni	" 63,60	" 59,35	" 54,95
donne aventi altre mansioni			
infermiere assistenti	" 95,25	" 88,80	" 82,30
donne aventi altre mansioni	" 87,00	" 81,20	" 75,25

A R T. 2

I suddetti minimi sono comprensivi di tutti i sopraccosti accessori
delle singole aziende essi comprendono pure l'indennità di presenza
(accordo interconfederale 11 luglio 1944) che pertanto come di essere
servizi non copratamente, nonché la maggiorazione del 10 per cento per
le ore lavorate tra le 16 e le 18 ore settimanali, maggiorazione conte-
giata nella misura del 2%.

/.../

I lavoratori appartenenti ad una categoria inferiore che passino temporaneamente a mansioni di pertinenza nella categoria superiore per tutta la durata di tali mansioni superiori parteciperanno il salario relativo.

art. 3

La Ditta si impegna a facilitare agli operai dipendenti l'apprendimento delle varie competenze con la consegna di predilezioni delle varie aziende. Gli accordi in questo senso verranno stipulati tra la Ditta e la Commissione Informativa in caso di mancato accordo. Per il regolamento dell'arbitrato consiglio della Unione Industriale e della Camera Confederale Provinciale del lavoro.

art. 4

Per tutte le norme regolamentari verranno quelle disposte nel contratto collettivo nazionale per gli operai addetti all'industria vinica, liquori ed affini stipulato in Roma il 13 gennaio 1939.

Il presente accordo avrà decorrenza dal giorno 1° settembre 1945 e durerà sino alla stipulazione del contratto generale.

L'UNIONE INDUSTRIALE
della Provincia di Genova

LA CAMERA DEL LAVORO
della Provincia di Genova

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
di Genova

I RAPPRESENTANTI DEI DILETTI OPERAI

6799

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE ADDETTE ALLE INDUSTRIE DEI VINI, LIQUORI, SCIROPPI
DELLE DISTILLERIE DI ALCOLE DI 2^a CATEGORIA, DELLE ACQUE GASSATE, DELLA BIRRA, DEL FREDDO, DEL MALTO,
DELLE IDROTERMALI

IL MINISTRO del LAVORO

Visto il Decreto 19 gennaio 1945 nr. 2;

Visto il Decreto 8 ottobre 1943 ed il Decreto legislativo 18 gennaio 1944 nr. 41 riguardanti la sfera di competenza ed il funzionamento degli Organi di Governo;

Viste le proposte della Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e dello Arti;
ritenuta la necessità di l'urgenza di provvedere, dato lo attuali contingenza, alla disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende industriali e cooperative esercenti la industria dei vini, liquori, dei sciropi, delle distillerie di alcole di 2^a grado, delle acque gassate, della birra, del freddo, del malto delle idrotermali;

decreta:

art. 1^o - Tutti gli operai addetti alle aziende esercenti la industria dei vini e liquori, dei sciropi, delle distillerie di alcole di 2^a grado, delle acque gassate, della birra, del freddo, del malto delle idrotermali sono suddivisi nelle categorie sottolancate ed agli stessi dovranno essere corrisposto paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle.

Nelle paghe prodotte è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944 - XIII, che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonché, per gli operai di cui alla tabella 1^a, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro compreso tra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conteggiata nelle paghe di fatto dei singoli. Nello paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1^a, dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno, altresì, essere proporzionalmente maggiorato le tariffe di cottimo.

Al fine dell'applicazione delle tabelle paga la provincia sono suddiviso nei seguenti due gruppi:

- 1^o GRUPPO - ALESSANDRIA - ASTI - BERGAMI - BOLOGNA - BRESCIA - COMO - GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - LIVORNO - NOVARA - PAVIA - SAVONA - TORINO - TRIESTE - VARESE - VENEZIA - VERCELLI
- 2^o GRUPPO - AOSTA - ARIUNIA - BELLUNO - BOLZANO - CREMONA - CUNEO - FERRARA - FIUME - GORIZIA - MANTOVA - MODENA - PADOVA - PARMA - PIACENZA - POLA - REGGIO EMILIA - ROVIGO - SONDRIO - TRENTO - TREVISO - UDINE - VERONA - VICENZA - ZARA.

T a b e l l a 1^a

Tabella delle categorie e delle paghe base oraria

paghe base oraria
1^o gruppo 2^o gruppo
di provincia di provincia

c a t e g o r i e ;

a) - nell'industria dei vini, liquori, sciropi, distillerie di alcole di 2^a categoria;

u o o i o i i

5798

5798

di cui alla tabella 1^a, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere somministrata nel pagamento fatto dai singoli. Nello pagamento di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1^a, dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali congelamenti dovranno, altresì, essere proporzionalmente maggiorato le tariffe di cottimo.

Al fine dell'applicazione delle tabelle paga le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1° GRUPPO - ALESSANDRIA - ASTI - BERGAMI - BOLOGNA - BRESCIA - COMO - GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - MILANO - NOVARA - PAVIA - SAVONA - TORINO - TRIESTE - VARESE - VENEZIA - VERCELLI

2° GRUPPO - AOSTA - APUNIA - BELLUNO - BOLZANO - CREMONA - CUNEO - FERRARA - FIUME - GORIZIA - BANTOVA - MODENA - PADOVA - PARMA - PIACENZA - POLA - REGGIO EMILIA - ROVERETO - SONDRIO - TRENTO - TREVISO - UDINE - VERONA - VICENZA - ZARA.

Tabella 1^a

Tabella delle categorie e delle paghe base oraria

paga base oraria
1° gruppo 2° gruppo
di province di provincia

categorie:

a) - nell'industria dei vini, liquori, aceto, distillato
di alcool di 2° categoria:

operai:

operai specializzati	£. 10,-	£. 9,50
operai qualificati	8,80	8,40
apprendisti di 1° anno		
tra i 16 e i 18 anni	4,70	4,50
sotto i 16 anni	3,65	3,50
manovali specializzati	8,-	7,60
manovali comuni sotto i 18 anni	7,20	6,90
manovali comuni tra i 16 e i 18 anni	4,70	4,50
manovali comuni sotto i 16 anni	3,65	3,50

donne:

operaie specializzate	6,-	5,70
operaie qualificate	5,40	5,15

/.

apprendista di 1° assunzione

tra i 10 e i 12 anni	£. 4,-	£. 3,80
sotto i 10 anni	£. 3,45	£. 3,30
renovelli comuni sopra i 16 anni	£. 4,50	£. 4,30
" sotto i 16 anni	£. 3,45	£. 3,30

Al compimento del 10° anno di età l'apprendistato cessa e gli operai (uomini e donne) avranno diritto alla paga della rispettiva categoria.

b) - nelle industrie dello acque gassate, della birra, del freddo, del molto o idrotermali;

operai specializzati	£. 9,50	£. 9,05
operai qualificati	£. 8,50	£. 8,10

apprendisti di 1° assunzione:

tra i 10 e i 12 anni	£. 4,70	£. 4,50
sotto i 10 anni	£. 3,65	£. 3,50
renovelli specializzati	£. 7,65	£. 7,50
renovelli comuni	£. 7,20	£. 6,80
renovelli comuni tra i 10 e i 12 anni	£. 4,70	£. 4,50
renovelli comuni sotto i 10 anni	£. 3,65	£. 3,50

donne:

operai specializzati	£. 5,90	£. 5,65
operai qualificati	£. 5,-	£. 4,75

apprendista di 1° assunzione

tra i 10 e i 12 anni	£. 4,-	£. 3,80
sotto i 10 anni	£. 3,45	£. 3,30
renovelli comuni sopra i 16 anni	£. 4,50	£. 4,30
" sotto i 16 anni	£. 3,45	£. 3,30

Al compimento del 10° anno di età l'apprendistato cessa e gli operai (uomini e donne) avranno diritto alla paga della rispettiva categoria.

TRATTAMENTO DEL MINORILE AVERTE MINZIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Agli operai eretti minzioni discontinue o di semplice attesa o custodia viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942 che regola il trattamento dell'analogo personale dello industria meccanico ed affini. La tabella della paga contenuta in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

tabella 2°

Tabella dello paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non sono fucicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro

Categoria	paghe giornaliere
uomini	1° gruppo di Provincie
Pergrupamento A)	per 10 ore per 9 ore per 8 ore

artisti per servizi fuori del territorio, autografisti,

operaio specializzato	5,90	5,65
operaio qualificato	5,-	4,75
apprendista di 1 ^a assunzione		
tra i 16 e i 18 anni	4,-	3,80
sotto i 16 anni	3,45	3,30
manovali comuni sopra i 16 anni	4,50	4,30
" sotto i 16 anni	3,45	3,30

Al compimento del 18° anno di età l'apprendistato cessa e gli operai (uomini e donne) avranno diritto alla paga della rispettiva categoria.

TRATTAMENTO DEL PERSONALE AVENTE MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942 che regola il trattamento dell'analogo personale dello Industrie meccaniche ed affini. La tabella dello paghe contenuta in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

tabella 2^a

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non sono territorialmente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro

Categoria	paghe giornaliere
uomini	1° gruppo di Provincie
Raggruppamento A)	per 10 ore per 9 ore per 8 ore

autisti per servizi fuori centro, motociclisti,

informatori patentati

Raggruppamento B)

uomini aventi altre mansioni:

- di età superiore ai 18 anni	70,30	65,55	60,80
- di età dai 16 ai 18 anni	49,05	45,75	42,10
- di età inferiore ai 16 anni	35,65	33,20	30,80

donne:

Raggruppamento C)

informatori patentati

Raggruppamento D)

donne aventi altre mansioni

50,90	47,55	44,-
46,25	43,15	40,-

- 3 -

Categoria	Pagho giornaliero 2° gruppo di provincia
u o m i n i :	orario giornaliero normale di servizio per 10 ore per 9 ore per 8 ore
Raggruppamento A)	
Artisti per servizi fuori stabilimento, notosca- fisti, informatori patentati	£. 74,95 £. 69,90 £. 64,80
Raggruppamento B)	

Uomini avanti altre mansioni :	
- di età superiore ai 16 anni	£. 67,20 £. 62,55 £. 58,-
- di età dai 16 ai 18 anni	£. 46,75 £. 43,55 £. 40,40
- di età inferiore ai 16 anni	£. 34,25 £. 31,95 £. 29,60

d o n n e :

Raggruppamento C)	
Informatore patentato	£. 49,60 £. 45,30 £. 42,-
Raggruppamento D)	
Donne avanti altre mansioni	£. 43,95 £. 41,- £. 38,-

Gli operai ai quali si applica la presente tabella, avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella I, quando, nella particolarità del caso, la loro pro-
stazione assuma carattere di continuità.

art. 2° - Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate nel precedente art. 1 si seguiranno
le seguenti norme:

operai specializzati; sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una speci-
fica preparazione tecnica - pratica.

A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

a) - nell'industria dei vini, liquori, aceti e distillati di alcole di 2° categoria:

u o m i n i :

conduttori di caldaie - filtratori - distillatori - addetti al taglio - refrigeratori - pastorizzatori -
aromatizzatori e drogatori di vinacce, liquori, aceti, aceto di vino - conciatori di marmala o vini
liquorosi - concentratori di vini e succhi d'uva - estrattori cromati di tartaro - sbocatori, squotito-
ri e autoclavisti per lavorazione spinosa - imbottigliatori - accelleri - cantinieri - bottai - mecca-
nici in genere provetti - elettricisti provetti - fabbri provetti - saldatori a gas ed elettrici - con-
duttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 2° grado generale oppure di 2°
grado particolare, nonché conduttori di 10 generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di
3° grado - ecc.

d o n n e :

imbottigliatrici - confezionatrici - tintatrici - incapsulatrici - ecc.

b) - nella industria delle acque gasate, delle birre, del frumento, del malto, e distillati.

5797

Gli operai ai quali si applica la presente tabella, avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla Tabella I^a, quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assume carattere di continuità.

art. 2^o - Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate nel precedente art. 1 si seguiranno le seguenti norme:

operai specializzati; sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnica - pratica.

A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

a) - nell'industria dei vini, liquori, sciroppi e distillazioni di alcool di 2^a categoria:

uomini:

conduttori di caldaie - filtratori - distillatori - addetti al taglio - refrigeratori - pastorizzatori - aromatizzatori e drogatori di cognac, liquori, sciroppi ed acquaviti - conciatori di marsala o vini liquorosi - concentratori di vino e succhi d'uva - estrattori cremore di tartaro - sboccatori, squotitori o autoclavanti per lavorazioni apuranti - imbottigliatori - acetifici - cantinieri - bottai - meccanici in genere provetti - elettricisti provetti - fabbri provetti - saldatori a gas ed elettrici - conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 2^o grado generale oppure di 2^o grado particolare, nonché conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3^o grado - ecc.

donne:

imbottigliatrici - confezionatrici - filtratrici - incapsulatrici - ecc.

b) - nella industria delle acque gasate, della birra, del frumento, del malto, e idrotermali:

uomini:

macchinisti addetti ai compressori - autoclavanti addetti alla produzione di sciroppi - cuocitori (birra) - filtratori (birra) - pastorizzatori (birra) - refrigeratori (birra) - cantinieri (birra) - bottai - tallifici (malto) - addetti alla succumificazione e concentrazione degli estratti di malto - meccanici in genere provetti - elettricisti provetti - fabbri provetti - saldatori a gas ed elettrici - conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 2^o grado generale oppure di 2^o grado particolare, nonché conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3^o grado.

donne:

addetto alla produzione dello sciroppo - ecc.

operai qualificati: sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una specifica e normale preparazione pratica.

A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

a) - nell'industria dei vini, liquori, aceto, ecc. distillazione di alcool di 2^a categoria:

uomini:

operatori a macchina - addetti alla torchiatura - addetti alla bollitura del mosto - addetti alla macchinazione di essiccazione delle vinacce o dei vinaccioli - imballatori a macchina - riempitori di fusti - brantieri - macinatori - meccanici comuni - elettricisti comuni - falegnami - muratori - latturieri - tubisti - ecc.

donne:

etichettatrici - addotte al lavaggio delle bottiglie ecc.

b) - nella industria delle acque gasate, della birra, del freddo, del malto, e idrotermali:

uomini:

operatori macchinisti - addetti al funzionamento delle macchine (acqua gasata, minerali, freddo) - addetti alla sorveglianza delle macchine frigorifere (magazzini) - operai addetti alla macchinazione e cuocitura (birra) - addetti alla formatura e al deposito (birra) - addetti alla filtrazione e pastorizzazione e refrigerazione (birra) - operatori di fusti e bottigliatori (birra) - casari - addetti alla sala di macchinazione (malto) - addetti alla macchinazione del malto - addetti alla pulitura e all'essiccazione del malto - addetti alla macchinazione dell'acqua - addetti alla pulitura e all'essiccazione dell'acqua - addetti alla macchinazione dei comuni - falegnami - muratori - latturieri - tubisti - ecc.

donne:

addette al funzionamento delle macchine riempitrici - etichettatrici - tappatrici - addette al lavaggio ecc.

Manovali specializzati: sono coloro che eseguono lavori per i quali non occorre apprendistato, ma sono un bravo partito di pratica, oppure coloro che sono addetti a servizi per i quali occorre solo qualche attitudine o conoscenza. Sono, altresì, da considerarsi come appartenenti a questa categoria gli addetti a lavori di rinnovanza oppure di pulizia o faticosi.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

uomini:

addetti al montaggio - addetti normalmente al movimento e trasporto del ghiaccio e delle merci nello collo frigorifero - addetti normalmente al carico e scarico delle botti - di post comunque superiori ai 50 Kg. - ecc.

Manovali comuni (uomini e donne): sono coloro che eseguono lavori di pulizia, trasporto a mano di natura leggera ed altri simili lavori o che, comunque, non sono addetti alle lavorazioni.

Le aziende dovranno comunicare per iscritto al sindacato operaio la categoria alla quale essi vengono assegnati.

Art. 36 - Ogni tariffa di lavoro deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dello stesso per il lavoro ad economia, maggiorata del 15%.

Le aziende dovranno comunicare per iscritto al sindacato operaio la categoria alla quale essi vengono assegnati.

de p.n.o.:

addetti al funzionamento della macchina ricamatrice - ricamatrici - tappezziere - addetti al lavaggio - ecc.

Manovali specializzati: sono coloro che eseguono lavori per i quali non occorre apprendistato, ma sono da breve periodo di pratica, oppure coloro che sono addetti a servizi per i quali occorre una qualche attitudine o conoscenza. Sono, altresì, da considerarsi come appartenenti a questa categoria gli addetti a lavori di manutenzione, pulizia, di pulizia o fatidica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

manovali:

addetti al movimento - addetti al movimento al movimento - trasporto del materiale e delle merci nelle celle frigorifere - addetti al movimento al carico e scarico delle merci - di posti comunque superiori al 50 % - ecc.

Manovali comuni (maschi e donne): sono coloro che eseguono lavori di pulizia, trasporto a mano di natura leggera ed altri simili lavori o che, comunque, non sono addetti alle lavorazioni.

Le aziende dovranno classificare per iscritto al singolo operaio la categoria alla quale essi vengono assegnati.

art. 34 - Ogni tariffa di lavoro deve essere al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dello stesso percettore per il lavoro ed economico, maggiorata del 10%.

Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione della nuova paga base, l'utile di cottimo discenda a parità di lavoro - al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in modo tale da garantire il guadagno minimo stabilito.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risultati tecnici sono possibili.

art. 35 - I prezzi ed i compensi speciali oltre contrattuali attualmente corrisposti con carattere di esenzione, oltre la paga base, - compensi di mancato settimanale, di produzione, di rendimento, o di qualità, e corrisposti per lavori, fuori di quelli particolari, - non potranno, per effetto dell'applicazione della paga base stabilita nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore in cifra, qualora tali prezzi siano percossi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un aumento pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mancato settimanale, di produzione, o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 34.

art. 56 - Nel caso di... effetto dell'applicazione della nuova rete base, si determini un accasamento degli uffici di notte e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'art. 34, così pure, nell'ipotesi di smarrimento delle paghe base, sulle nuove misure stabilite nell'art. 1, si avrà precedenza ad un adeguamento risettivamente dello tariffa dei premi e della paghe base del singolo in modo da evitare il livellamento, in relazione alla capacità dei lavoratori ed alle nature delle prestazioni.

art. 57 - Il lavoro straordinario festivo, notturno dove sempre compensato con le esenzioni peggiorate degli esenzionati, per gli orari retribuiti ed economici, nella paga effettiva di ciascun operaio. 58, per gli orari retribuiti a notte, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

- a) - lavoro straordinario completo in giorni festivi maggiorazione del 25%
- b) - lavoro completo in giorni considerati festivi e dantinati
- c) - lavoro straordinario in giorni festivi 50%
- d) - lavoro notturno completo in giorni festivi 15%
- e) - lavoro notturno con compensi di turni avvicinati 20%

La percentuale di maggiorazione sopra indicata non sono tra loro cumulabili, ed esclusione di quella non festiva al lavoro straordinario completo in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicinati che in quello di turni non avvicinati.

Per gli orari adatti a lavori straordinari e di semplice attesa e custodia, ai quali si applica la tabella 25 contenuta nel precedente articolo 18, la maggiorazione per il lavoro straordinario al compimento della sua ora di lavoro completa oltre la 10 ora notturna, quanto per quella che eccede le 10 ore notturne.

art. 70 - La retribuzione di fatto non inferiore a quella stabilita nell'art. 1 - specificata nei seguenti casi: in base al presente decreto - verranno corrisposte ed accertate attraverso la loro paga ad altri lavoratori esenzionati, se una complessiva computata.

art. 71 - La paga del lavoro straordinario del lavoro.

art. 72 - La paga del lavoro straordinario del lavoro.

art. 73 - La paga del lavoro straordinario del lavoro.

art. 74 - La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore, per tutti gli operai a 6.

art. 75 - La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore, per tutti gli operai a 6.

Le trattative future esente quando si determinano le conseguenze del permattamento e della conseguenza di due ore, surrogando o surrogando, nella ipotesi del solo permattamento, oppure di un solo posto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

art. 76 - La paga di cui all'art. 1 sono garantiti, esclusivamente in ragione di 48 ore, anche se la ora di lavoro effettivamente sono in numero inferiore insieme i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, per malattia, infortunio, maternità, nei quali casi dell'importo della paga, come essere garantito, verrà corrisposto l'importo corrispondente alla ora non lavorata per i motivi suddetti.

9796

notturno, a ciò sta del caso di turni avvicendati e non di turni non avvicendati.

Per gli esercizi edotti e lavori straordinari o di semplice attesa e custodia, si quiti si applica la tabella 2^a contenuta nel precedente articolo 10, la maggiorazione per il lavoro straordinario si calcola rivedendo tanto per le ore di lavoro compiute oltre le 10 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 80 ore settimanali.

art. 7^o - Le maggiorazioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art. 1 - specificate nel presente articolo, si applicano in base al presente decreto - verranno conservate ed aumentate attraverso il terzo pago ed altri aumenti azionabili, da una commissione composta:

- da un Delegato del Ministero del Lavoro
- da un rappresentante dell'azienda
- da un rappresentante del sindacato di categoria,
- allo scopo di rilevare la situazione salariale aziendale.

art. 8^o - Le misure dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore, per tutti gli operai a f. 80 giornaliere.

La trasferta totale esente quando si dotano la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti, merendine e sorcio. Nelle ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

art. 9^o - Le regole di cui all'art. 1 sono garantite, settimanalmente in ragione di 46 ore, anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, malattia, infortunio, infortunio, nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli esercizi edotti e lavori straordinari o di semplice attesa e custodia, ai quali si applica la tabella 2^a dell'art. 1, la garanzia settimanale è pari a sei volte la paga giornaliera in base tabella indicata per 3 ore.

art. 10^o - Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplato nel presente decreto e non in contrasto con il presente, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

art. 11^o - Il presente contratto sarà pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" del Ministero del Lavoro e entrerà in vigore dal giorno 1^o gennaio 1945.

R.D. 381, addì 15 marzo 1945

Il ministro del lavoro

Giuseppe Spinelletti

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE WINE AND LIQUEUR INDUSTRIES
IN SINEO PROVINCE. (No. 263).

1. This agreement, which is effective from the 1st of September 1945, concedes new hourly basic pay rates varying from 16,50 lire for skilled workers to 6,80 lire for female apprentices under 16 years of age.--
2. Proportionate daily pay rates are provided for discontinued work.--
3. All previous allowances and indemnities, with exception of the contingency indemnity, are absorbed by the new pay rates.--
4. R.I.J.A.C. is in favour of the acceptance of the agreement.--

10.12.45

5795
E. Scicluna, Major
Regional Labor Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

E. Allen
Eugene R. McF Phoe
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

di guerra, di guerra e le altre eventuali forme sono: quello di retribuzione
non devono risultare inferiori ai seguenti importi:

Uomini:	Donne:
operai specializzati	9.25
operai qualificati	8.25
operai comuni	7.30
manovale comune sopra i 16 anni	6.90
manovale comune dai 16 ai 18 anni	4.20
manovale comune inferiori ai 16 anni	3.50
operai di 1 ^a cat.	9.25
operai di 2 ^a cat. sopra i 16 anni	8.75
operai di 3 ^a cat. sotto i 16 anni	3.50
operai di 4 ^a cat. sopra i 16 anni	4.30
operai di 5 ^a cat. sotto i 16 anni	3.30

Personale avari mansioni disomogenee e di semplice attività e custodia

Categorie:	paghe giornaliere
Uomini	Donne
Reggimentale A)	operai giorn. normale di servizio
	per 10 ore 9 ore 8 ore

autori per servizi fuori stabilimento	L. 74.95	69.90	64.80
ma. esecutivi, infermieri patentati			
Reggimentale B)			
medici avari altre mansioni:			
di 1 ^a superiore ai 16 anni	" 67.20	52.55	38.00
di 2 ^a dai 16 ai 18 anni	" 46.75	43.55	40.40
di 3 ^a inferiori ai 16 anni	" 34.45	31.95	29.60

Reggimentale C)			
infermieri patentati	" 48.80	45.30	42.00
Reggimentale D)			
medici avari altre mansioni	" 43.95	41.00	38.00

E' concessiva la libera contrattazione per gli apprendisti.

Per l'applicazione delle tariffe di cui all'art. I restano in vigore le
qualifiche stabilite e previste dai singoli contratti di lavoro di categoria

ART. 15.

Nelle zone in cui in servizio la Garza integrazione per riduzione di lavoro corrisponde il 75% della retribuzione, l'azienda sarà tenuta a egualmente all'esperienza dei minori di cui all'art. 1, versando la differenza in relativa differenza.

ART. 16.

Restano in vigore le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente e di fatto applicate.

ART. 17.

Il presente accordo è suscettibile di revisione ogni tre anni previa intesa tra le parti stipulanti; si incontrerà invece decisa automaticamente per quelle categorie per le quali verranno essent nuove discipline salariali, anche nel caso che il presente accordo rappresenti nel contenuto di delle discipline stesse una condizione di migliore favore.

ART. 18.

Resto chiarito che il presente accordo, il quale entra in vigore nel giorno 1 giugno 1945 non pregiudicherà assolutamente l'applicazione delle eventuali ordinanze salariali da emanarsi con valore retroattivo lasciando ferma alla azienda di riconoscere agli arretrati che derivano dall'applicazione delle ordinanze stesse le somme corrispettive in più per gli effetti del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto con l'autorizzazione dell'A. M.G.

L'UNIONE ITALIANA
della provincia di
Cuneo

La Giunta del Lavoro
della provincia di
Cuneo

2613

SPECCHIO METRISURIONE GIORNALIERA CONSERVATIVO IN BASE AL NUOVO ACCORDO PER
INDUSTRIE ESISTENTI LA CLASIFICAZIONE E LA SPILAZIONE DEGLI STR

C A T E G O R I A	Ore	Page oraria	Ind. mensuale	Indenn. conting.	paghe loram normal.	Ri t e R.M.	ma te Cont.
<u>UOMINI</u>							
operai specializzati	8	13.75	8	100	217.95	8.90	2.13
" qualificati	8	12.80	8	100	210.40	8.58	2.05
manovali sopra i 16 anni	8	10.90	8	82	177.20	7.23	1.73
" dai 15 ai 16 anni	8	8.90	8	64.80	140.80	5.74	1.37
" sotto i 16 anni	8	7.35	8	64.80	131.50	5.36	1.28
<u>DOVNE</u>							
1° categoria	8	8.20	8	90	156.00	6.77	1.62
2° "	8	6.05	8	60	142.40	5.80	1.39
3° "	8	7.35	8	54	120.70	4.92	1.18
2° "	8	6.62	8	54	115.20	4.69	1.12

1792

CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO PER LE MAESTRANZE DIPENDENTI DALLE
 OFFICINE DELLA SILLACCIATURA DEGLI STRAONI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

pag.	Ind. Indenn.	pag.	Ri te	nu te	Totale	Paga	osservazioni
aria	mensacontig.	giornal.	R.M.	Cont.	Comp.	netta	
.	.	.	.	.	.	giornalera	
3.75	8	100	217.25	8.90	2.13	206.90	
2.00	8	100	210.40	8.58	2.05	199.75	
0.90	8	82	177.20	7.23	1.73	168.25	
8.50	8	64.80	140.80	5.74	1.37	133.70	
7.35	8	64.80	131.50	5.36	1.28	124.85	
6.50	8	90	156.00	6.77	1.52	137.60	
8.00	8	60	142.40	5.80	1.59	135.20	
7.35	8	54	120.70	4.92	1.18	114.60	
6.60	8	54	115.20	4.69	1.12	109.40	



CONTO CONTO DI PAGAMENTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN CASO DI GUERRA
DEGLI STRAQUI DELLA PROVINCIA DI JONIO

CATEGORIA	Salario netto precedente	Salario netto, in ba- sa al nuovo coefficiente	Differenza	Percento
<u>UOMINI</u>				
operai specializzati	98.92	208.90	107.98	109.09
operai qualificati	89.25	199.75	110.50	123.80
manovali sopra i 18 anni	79.00	166.25	87.25	110.45
manovali dai 15 ai 18 anni	62.65	135.70	73.05	116.70
manovali sotto i 16 anni	55.00	124.85	69.85	125.18
<u>DONNE</u>				
1ª categoria	60.60	157.60	97.00	159.70
2ª " sopra i 18 anni	64.70	135.40	70.70	109.29
3ª " dai 16 ai 18 anni	55.00	116.60	61.60	112.00
4ª " sotto i 16 anni	53.90	103.60	49.70	92.20

5791

IPENDENTI DALLE INDUSTRIE ESEGUITE LA CLASSIFICAZIONE E SPILACCIATURA
 DEI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Salario netto, in la, cedente	Salario netto, in la, ce al nuovo del 1955	Differenza	Percentuale	ORDE VARIOSI
18.95	200.90	107.95	109.09	
19.25	199.75	110.50	113.80	
19.80	160.25	80.45	110.00	
22.05	133.70	70.85	112.70	
22.05	124.05	69.80	120.70	
28.80	197.80	89.00	119.70	
34.70	135.40	70.50	108.90	
35.00	114.60	38.80	109.30	
33.30	109.60	36.10	109.20	



SPACCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTINUATIVA IN BASE AL PRICOMENTE SCORRE DI LA
DIPENDENTI DELLE INDUSTRIE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CLARIFICAZIONE E DELLA
DELLA PROVINCIA DI C U T A C

C A T E G O R I A	ore	Paga ind. ind. Paga	R i t e n u t e	totale				
		per riagguerni mensili	per riagguerni mensili					
		giornal.	giornal.					
<u>UOMINI</u>								
operai specializzati	8	9.50	20	8	10.40	4.07	0.98	5.05
operai qualificati	8	8.25	20	8	94.00	3.83	0.91	4.74
manovali sopra 18 anni	8	6.90	20	8	83.20	2.59	0.82	3.41
manovali dai 16 ai 18 anni	8	4.50	20	8	64.00	---	1.15	1.15
manovali sotto i 16 anni	8	3.30	20	8	56.00	---	0.98	0.98
<u>DOSSA</u>								
1° categoria	8	5.25	20	8	70.00	---	1.40	87.00
2° categoria sopra i 18 anni	8	4.75	20	8	66.00	---	1.32	81.00
3° categoria dai 16 ai 18 anni	8	3.50	20	8	56.80	---	1.00	71.00
2° categoria sotto i 16 anni	8	3.30	20	8	54.40	---	1.08	69.00

57900

ALTE IN BASE AL PRECEDENTE ACCORDO DI LAVORO PER LE MASSE E
 ISTITA DELLA CLASSIFICAZIONE E DELLE OPILCO-LABORAZIONI SINGOLE
 AVVIA DI C U E O

ind.	Paga	Ritenute			Totale	Paga Netta	Contribuenti
		R.R.	Caric.	Aspl.		Internazional.	
8	10.400	4.07		0.98	5.05	98.95	
8	94.00	3.83		0.91	4.74	89.25	
8	83.20	2.59		0.82	3.41	79.80	
8	64.00		1.15		1.15	62.85	
8	56.00		0.98		0.98	55.05	
8	70.00		1.40		1.40	68.60	
8	56.00		1.32		1.32	54.70	
8	56.80		1.00		1.00	55.80	
8	54.40		1.08		1.08	53.30	



MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN INDUSTRIES ENGAGED IN THE SALVAGE OF WASTE WARE IN CUBA PROVINCE. (No. 261).-

1. This agreement, which is effective from 17th October 1945, concedes new hourly basic pay rates varying from 13.75 lire for skilled male workers to 6.65 lire for female workers under 16 years of age.-
2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.



E. Scicluna, Major
Regional Labor Officer

10/12/45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIAEMONTE

Approved.



Eugene E. McPhae
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

SG/mm.

261

ACCORDO SALLIABE STIPENDI DA INDUSTRIA ESERCENTI
LA SPILLACCIAIURA DEGLI STRACCI " CUNTO "

STIPENDIO : 11.10.1945
RECCONNZA : 17.10.1945

STIPENDIO

Paghe varie collanti da un massimo di 21-

re 13,75 ad un minimo di 6. 7,35 per 21. nominali e

2. 8,50 e 2. 6,65 per le donne.

Forino, novembre 1945

5783

Paghe orarie eccellenti da un minimo di 21.

re 13,75 ad un minimo di 2. 1,35 per gli uomini e

L. 2,50 e L. 6,65 per le donne.

1945, novembre 1945

5785

**VERBALE PER LA PERMANENZA SALARIALE ALLE MANIFATTURE DIPENDENTI DALLE
INDUSTRIE ESERCENTI LA CLASSIFICAZIONE R SPILAC ATUA DEI STRACCI**

Il giorno 11 ottobre 1945 in Cuneo

si è

l'Unione Industriale della provincia di Cuneo, rappresentata dal suo Direttore Dott. Lino Quattrocchi, assistito dal Signor Biglia Giovanni

e

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Cuneo rappresentata dai suoi Segretari Sign. Garavogno Giuseppe, Girardo Giorgio e Barberis Leopoldo è stato stipulato il presente accordo di perequazione salariale da valere per le maestranze dipendenti delle industrie esercenti la classificazione e eff. lavorazione degli stracci.

ART. 1°

MINIMI DI PAGA GRARIA

operai specializzati

operai qualificati

manovali sopra i 18 anni

" dai 16 ai 18 anni

" sotto i 16 anni

Donne

1° categoria

2° categoria sopra i 18 anni

2° " dai 16 ai 18 anni

2° " sotto i 16 anni

L. 13.75
" 12.80
" 10.90
" 8.50
" 7.35

" 8.50
" 8.05
" 7.35
" 6.65

ART. 2°

Con l'applicazione del detto nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati ed assorbiti tutte le eventuali elargizioni ed acconti per perequazione adeguamenti salariali finora concessi in denaro ed in natura delle aziende su eccezioni della indennità di contingenza la quale continuerà a venire corrisposta a parte.

ART. 3°

Le retribuzioni orarie stabilite con il presente accordo sono entità statali che e tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita dovranno portare esclusivamente a variazioni delle indennità di contingenza da stabilirsi in sede competente.

ART. 4°

Il presente accordo entra in vigore a partire dal 17 settembre 1945.

785

10.50	8.50	7.35
-------	------	------

ii	6.50
iii	8.05
iv	7.35
v	6.65

Renovella sopra i 13 anni	
" " dai 15 ai 18 anni	
" " sotto i 16 anni	

Warning

19	catagoriz		
20	catagoriz	sopra i 10 anni	
20	"	sai 16 ai 18 anni	
20	"	sotto i 16 anni	

100

Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati ed assorbiti tutte le eventuali elargizioni ed acconti per perequazione ed adeguamenti salariali finora concessi in censo ad in natura delle aziende su eccezioni della inderogabilità di contingenza la quale continuerà a venire corrisposta a parte.

AUTHOR: J. G. HALL

Le rettificazioni orarie stabilite con il presente accordo sono entità statali che e tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita dovranno portarsi esclusivamente a variazioni delle indennità di contingenza da stabilirsi in sede competente.

ART. 40 cm

Il presente accordo entra in vigore a partire dal 17 settembre 1945.

L'UNIONE ITALIANA
della provincia di Cuneo

LA GALLERIA DEL LAVORO
di Cuneo e Provincia in

88

CUNEO

Unione Provinciale di

CUNEO

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE
DELL'INDUSTRIA MINERARIA

Il ministro del lavoro

Visto il Decreto 19 gennaio 1945 nr. 2;

Visto il Decreto 8 ottobre 1943 e il Decreto legislativo 13 gennaio 1944 nr. 41 riguardanti la sfera di competenza ed il funzionamento degli Organi di Governo;

Viste le proposte della Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e dello Artigianato;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, date le attuali contingenze, alla disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende industriali e cooperative esercenti l'industria mineraria:

decreta:

art. 1° - Tutti gli operai delle aziende esercenti l'industria mineraria (miniere, cave - escluse quelle del marmo, pietre ed affini - torbiera, saline, giacimenti petroliferi e idrotermali, relativi impianti di lavorazione e trasporto, lavori di ricerca) sono suddivisi nella categoria sottolancata ed agli stessi dovranno essere corrisposto payhe non inferiore a quello indicato nello seguente tabello.

Nelle payhe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui, al contratto interconfederale 31 luglio 1944 che, pertanto, cessa di essere corrisposto separatamente, nonché per gli operai di cui alla tabella 1°, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro compreso tra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere che è stata congegnata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere congegnata nello payhe di fatto dei vignoli. Nello payhe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1°, dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali congegnamenti dovranno, altresì, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di costo.

Le payhe e le tariffe di costo dei lavoratori a domicilio dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Al fine dell'applicazione della tabella payhe, le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

- 1° GRUPPO - ALESSANDRIA - ASTI - BERGAMO - BOLOGNA - BRESCIA - COMO - GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - LIGURIA - NOVARA - PAVIA - SAVONA - TORINO - TRIESTE - VARESE - VENEZIA - VERCELLI;
- 2° GRUPPO - AOSTA - APUZIA - BELLUNO - BOLZANO - CREMONA - CUNEO - VERDARA - FIUME - GORIZIA - MANTOVA - MODENA - PADOVA - PARMA - PIACENZA - POLA - REGGIO EMILIA - ROVERETO - SONDRIO - TRENTO - TREVISO - UDINE - VERONA - VICENZA - ZARA;

tabella 1°

tabella delle categorie e dello payhe base oraria

payhe base oraria

1° gruppo di province

adetti

2° gruppo di province

adetti

categorie:

eccedenti le 8 ore giornaliere che è stata conteggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conteggiata nello paghe di fatto dei singoli. Nello paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1^a, dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali raggruppamenti dovranno, altresì, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di costo.

Le paghe e le tariffe di cottimo dei lavoratori a domicilio dovranno essere adeguato alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Al fine dell'applicazione delle tabelle paghe, le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1° GRUPPO - ALESSANDRIA - ASTI - BERGAMO - BOLOGNA - BRESCIA - COMO - GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - MILANO - NOVARA - PAVIA - SAVONA - TORINO - TRIESTE - VARESE - VENEZIA - VERCELLI;

2° GRUPPO - AOSTA - APUNZIA - BELLUNO - BOLZANO - CREMONA - CUNEO - VERBENA - FIUME - GORIZIA - MANTOVA - MONFALCONE - PADOVA - PAVIA - PIACENZA - POLA - REGGIO EMILIA - RAVENNA - SONDRIO - TRENTO - TREVISO - UDINE - VERONA - VICENZA - ZARA;

tabella 1^a

tabella delle categorie e delle paghe base orarie

categoria:	paga base oraria	
	1° gruppo di provincie addetti	2° gruppo di provincie addetti
uomini:		
operai specializzati	al sottoscuolo all'esterno L. 9,40	al sottoscuolo all'esterno L. 9,20
operai qualificati	8,70	8,50
operai comuni	7,80	7,60
manovali comuni:		
- sopra i 18 anni	7,40	7,20
- dai 16 ai 18 anni	6,90	6,70
- sotto i 16 anni	3,85	3,65
donne:		
operai addette alle lavorazioni	5,25	5,00
manovali comuni:		
- sopra i 16 anni	4,50	4,30
- sotto i 16 anni	3,45	3,30

- 2 -

trattamento del personale avente mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia. Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942 che regola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche ed affini. La tabella delle paghe contenuta in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

t a b e l l a 2^a

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro

c a t e g o r i e uomini:	1° gruppo di provincia orario giorn. norm. di servizio per 10 ore per 9 ore		2° gruppo di provincia orario giorn. norm. di servizio per 10 ore per 9 ore	
Raggruppamento A)	per 10 ore per 9 ore		per 10 ore per 9 ore	
tutti per servizi fuori stabilimento, potassofili, infermieri patentati	£. 70,30	£. 65,55	£. 74,95	£. 69,80
Raggruppamento B)	£. 78,05		£. 68,-	
uomini aventi altre mansioni:				
- di età superiore ai 18 an.	£. 70,30	£. 65,55	£. 67,20	£. 62,55
- di età dai 16 ai 18 anni	£. 49,05	£. 45,75	£. 46,75	£. 43,55
- di età inferiore ai 16 anni	£. 35,65	£. 33,20	£. 34,25	£. 31,85
d o n n e :				
Raggruppamento C)	£. 50,90		£. 48,60	
infermiere patentate	£. 47,45	£. 44,-	£. 43,95	£. 41,-
Raggruppamento D)				
donne aventi altre mansioni	£. 46,25	£. 43,15	£. 43,95	£. 41,-

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1^a, quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assuma carattere di continuità.

Al personale cui si applica la presente tabella, che presta servizio nel sottosuolo, viene ~~provveduto~~ ^{esteso} tra la paga come sopra fissata, una maggiorazione di lire 0,20 oraria.

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1^a, quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assuma carattere di continuità.

art. 1^o 2^o - Per l'assunzione degli operai alle categorie considerate nel precedente art. 1^o, si seguano le seguenti norme.

n o m i n i :

operai specializzati : si intendono gli operai qualificati addetti a lavori od a mansioni particolari (modellanti, capacità non comuni) acquisite mediante tirocinio o preparazione tecnica - pratica.

A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai, purché rivestano le caratteristiche di cui sopra:

d o r n e :

trasferimento D)	35,00	33,20	34,25	31,95	29,60
trasferimento D)	50,00	47,45	44,10	40,60	45,30
trasferimento D)	45,25	43,15	40,10	43,95	41,10
trasferimento D)	45,25	43,15	40,10	43,95	41,10

Gli operai al quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1^a, quando, nella particolarezza del caso, la loro prestazione assume carattere di continuità.

Al personale cui si applica la presente tabella, che presta servizio nel sottosuolo, verrà corrisposto anche la paga di notte fissata, una maggioranza di lire 0,20 oraria.

Gli operai al quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1^a, quando, nella particolarezza del caso, la loro prestazione assume carattere di continuità.

Art. 1. 2° - Per l'assunzione degli operai alle categorie considerate nel precedente art. 1° , si seguiranno le seguenti norme.

Norme

operai specializzati e si intendono gli operai qualificati addetti a lavori ed mansioni particolari (Montatori capacità non comuni ecc.) e per il tirocinio o preparazione tecnico - pratica.

A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai, purché rivestano le caratteristiche di cui sopra:

- capi squadra, capisquadra, capiscorta, o capositi (miniere e cave); sono gli operai che curano e controllano nell'ambito della squadra l'espletamento esecutivo del lavoro secondo gli ordini impartiti e partecipano manualmente all'esecuzione del lavoro;

- rinnovatori gonfioidi (pressione pneumatica); sono gli operai che preparano la pressione degli apparecchi sul lavoro ed eseguono la lettura degli strumenti, provvedono alla manutenzione degli stessi ed alle aeree riparazioni;

- capi perforatori (pozzi di petrolio o metano o acqua) - sono gli operai addetti alla lava di secondo dalle macchine di perforazione a rotazione ed a percussione che partecipano esclusivamente all'esecuzione del lavoro;

- registratori (pozzi di petrolio o metano); sono gli operai capi - squadra addetti alle manovre per le operazioni necessarie per la pulizia e la manutenzione dei pozzi di olio e di gas in perforazione;

- montatori (sonda) sono gli operai che eseguono lavori di montaggio e smontaggio degli impianti di perforazione o che sostituiscono o mantengono, compiendo le necessarie lavorazioni, il materiale occorrente per la messa in opera degli impianti stessi;

- caricatori e fuocisti (miniere e cave) - è l'operai addetto al caricamento e al brillamento delle mine;

- operatori in senso stretto;
- elettricisti provvisti;
- meccanici di locomotive a vapore;
- torrefattori e vapore;
- conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di II grado generale oppure di II grado particolare; nonché conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di III grado;
- operai qualificati di interasse colono che sono addetti a lavori richiesti una specifica su comune capacità pratica di mestiere, a titolo di esempio sono da considerarsi a questa categoria i seguenti operai:
 - perforatori a rotazione ed a percussione (pozzi di petrolio e gas autuno) - (sande); sono gli operai che eseguono alla perforazione degli apparecchi di perforazione delle macchine complementari di perforazione (motori, pompe, vibratore), nonché alle vecchie del fango e che integrano l'opera del capo perforatore;
 - minatori o bloccatori (miniere e cave); sono gli operai che staccano alla estrazione del materiale con attrezzi a mano o meccanici;
 - perforatori sono gli operai addetti normalmente alla preparazione dei fori da mina addizionale perforatrici o cariche meccanici (possono anche essere loro affidati i lavori di preparazione del proprio posto di lavoro);
 - armatori o disarmatori (miniere e cave); sono gli operai addetti normalmente all'armamento ed al disarmo di gallerie, pozzi, fori, fori ed altri particolari lavori di armatura o disarmo;
 - trasportatori (miniere e cave); sono gli operai ai quali viene normalmente affidato il lavoro di trasporto con trasportatori meccanici e le operazioni necessarie;
 - disarmatori (miniere e cave) sono gli operai che normalmente effettuano il disarmo nazionale nei sentieri edificati con metodo di escavazione;
 - staccatori e foratori;
 - lavoratori di estrazione di estrazione;
 - lavoratori addetti alla miniera delle telefoniche;
 - lavoratori sono gli operai che controllano il ritiro, caricamento e consegna delle bustelle di olio o di gas, verificano lo stato delle bustelle (antiriscaldamento, rubinetti, ecc.) e rilasciano la bustella di consegna;
 - addetti al laboratorio chimico sono gli operai che provvedono ad operazioni chimiche di analisi e di controllo nelle industrie del petrolio e del gas;
 - preparatori di cariche sono gli operai che tengono in ordine i recipienti di terreno, provvedono al lavaggio dei fucili e preparano tutti il materiale occorrente al geologo;
 - caricatori e scaricatori di fori fill;
 - trivellanti di li sono gli operai addetti alla condotta di uno o più trivelli meccanici;
 - trivellanti sono gli operai addetti alla funzione del minerale;
 - calcolatori sono gli operai preposti alla condotta dei fori di calcolazione ed arrestamento;
 - pompieri e idraulici sono gli operai addetti alla conduzione, al controllo ed all'ordinamento esecutiva di pompe e idraulici;
 - geologi;
 - operatori ed idraulici sono;
 - fori e cave;
 - lavoratori e lavoratori;

- idromartori (miniere cave) sono gli operai che normalmente effettuano il disarmo razionale nei cantieri
- coltivatori con metodo di essiccamento;
- stradini e ferratori;
- conduttori di macchina di estensione;
- meccanici addetti alla manovra delle teleferiche;
- bombolieri / sono gli operai che controllano il ritiro, caricamento e consegna delle bombole di olio o di gas, verificano lo stato dello stesso (matricola, rubinetti, ecc.) e rilasciano la bolletta di consegna;
- addetti al laboratorio chimico: sono gli operai che provvedono ad operazioni chimiche di misura o di controllo nella fabbrica del petrolio e del metano;
- preparatori qualifica: sono gli operai che tengono in ordine i campieri di terreno, provvedono al lavaggio dei fessili e preparano tutto il materiale occorrente al pozzo;
- caricatori e scaricatori di fessili;
- erivellanti di li: sono gli operai addetti alla condotta di uno o più erivelli eccipienti;
- orditori: sono gli operai addetti alla funzione del minerale;
- calcinatori: sono gli operai preposti alla condotta dei fessili di calcinazione ed arrosciamento;
- pompisti e compressori: sono gli operai addetti alla condotta, al controllo ed all'ordinata manutenzione di pompe e compressori;
- gruisti;
- eccipienti ed elettricisti comuni;
- fabbri comuni;
- tubisti o lattonieri;
- muratori e falegnami;
- sellai e aggristatori;
- fucilisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o di 3° grado particolare;
- conduttori di locomobili a vapore per i quali è richiesta la patente di 4° grado.

5186

Operai comuni: si intendono coloro che eseguono lavori per i quali non sono richieste particolari qualifiche specifiche ma solo qualche attitudine e conoscenza pratica.

Sono altresì da considerarsi come appartenenti a questa categoria gli addetti ai lavori di manutenzione comune disastata o fattoria.

A titolo di esempio sono da escludere a questa categoria i seguenti operai:

- arrieristi o verricellisti: sono gli operai addetti normalmente alla manovra di argani, verricelli, franti di piani inclinati;
- ventilatori: sono gli operai addetti alla condotta o sorveglianza delle macchine aspiranti e soffianti;
- conduttori di piccoli locomobili;
- piecanti alla manutenzione e essicchi: sono gli operai che normalmente hanno l'incarico della manutenzione, dell'alleggerimento, dell'adattamento delle vie interne nella ruota stivile o nei cammini su terra di riparto di materiale estratti, con esclusione dei lavori di armamento, disarmamento, o di misura e sono che questi non

- 4 -

rientrino nelle piccole riparazioni che la suddetta manutenzione richiede;

- ingegneri o eggettisti o ricevitori o boccalieri: sono gli operai addetti normalmente al servizio di una o più riferte di un pozzo di estrazione per il movimento del personale o del materiale;

- caricatori o pesatori;

- addetti al pompamento: sono gli operai addetti alla sorveglianza della capertura dei calcheroni;

- brivellanti di li: sono gli operai addetti ai piccoli orivelli;

- aiuto perforatore, aiuto minatore, aiuto aratore, sono gli operai che, agli ordini del minatore, perforatore, aratore, prestano al medesimo l'aiuto necessario per la buona riuscita del lavoro di questi;

- addetti ai trituratori: sono gli operai addetti al funzionamento, alla pulizia e lubrificazione dei trituratori e dei motori;

- addetti al pompamento: sono gli operai addetti agli impianti di pompamento, nei pozzi, (motori o pompe) nell'industria petrolifera e motanifera;

- addetti al caricamento delle bombole; sono gli operai addetti al caricamento delle bombole e al ritiro e consegna delle stesse;

- bettonieri: sono gli operai di fatica che aiutano il bettoniere;

- imballatori a mano ed a macchina;

- caricatori e scaricatori di forni a vapore e di calcheroni;

- frenatori;

- ripulisti; sono gli operai addetti in modo continuativo alle riferte, compreso il trasporto dei materiali e relativi lavori di arginamento e guarnimentazione;

- vagonisti;

Manovali comuni: si intendono coloro che eseguono lavori di pulizia, trasporto a mano ed altri lavori di fatica in genere che non richiedono abilità particolare e con, senza abitudine a chi, comunque, non sono adibiti alle lavorazioni.

donne;

Operai addetti alle lavorazioni: sono da assegnare a questa categoria tutte le donne comunque addette alle lavorazioni in genere.

Manovali comuni: sono da assegnare a questa categoria le donne che compiono lavori di pulizia, di trasporto a mano di natura, molto leggera ed altri lavori leggeri o semplici o che, comunque, non sono addette alle lavorazioni.

Le aziende dovranno comunicare per iscritto ai sindacati operai la categoria alla quale essi vengono assegnati.

Art. 3.- Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla parte dello stesso percepita per il lavoro ad economia, maggiorata del 10%.

Nel caso in cui per effetto dell'applicazione della nuova scala base, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo pre-detto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali i risultati tecnicamente possibili.

Art. 4.- I premi ed i compensi speciali extra contrattuali attualmente corrisposti con carattere di controprestazione oltre la scala base - come: premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento o di qualità o altri - sposti per lavori funzionali ed aspetti particolari - non potranno, per effetto dell'applicazione delle paghe

lavori comuni si intendono coloro che eseguono lavori di pulizia, trasporto a mano ed altri lavori di fatica in genere che non richiedono particolari conoscenze pratiche o che, comunque, non sono adibiti alle lavorazioni.

d.e.n.e.:

operai addetti alle lavorazioni: sono da assegnare a questa categoria tutte le donne comunque adibite alle lavorazioni in genere.

manovali comuni: sono da assegnare a questa categoria le donne che compiono lavori di pulizia, di trasporto a mano di natura, molto leggera ed altri lavori leggeri e semplici o che, comunque, non sono adibite alle lavorazioni.

Le aziende dovranno comunicare per iscritto ai sindacati operai la categoria alla quale essi vengono assegnati. art. 3 - Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alle perdite dello stesso percettore per il lavoro ad economia, maggiorata del 10%.

Nei casi in cui per effetto dell'applicazione delle nuove tariffe base, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali i risultati tecnici sono passibili. art. 4 - I premi ed i compensi speciali extra contrattuali attualmente corrisposti con carattere di contabilità oltre la paga base - come: premi di serietà, cottimo, di produzione, di rendimento o di qualità o altri - estesi per lavori funzioni ed aspetti particolari - non potranno, per effetto dell'applicazione della paga base stabilita nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore in cifra. Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso i premi di serietà, di produzione o di rendimento non potranno scontare al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art. 3.

art. 5 - Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove tariffe base, si determini un ammassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'art. 3 e, come si pure, nell'ipotesi di ammassamento della paga base sulle nuove misure stabilite nell'art. 1°, si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispecchiando le tariffe, dei premi o delle paghe base dei singoli in modo da evitare il livellamento in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

art. 6 - Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

./.

- 5 -

- a) - lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25%
 b) - lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo
 compensativo: maggiorazione del
 c) - lavoro notturno compreso in turni avviandati: 50%
 d) - lavoro notturno non compreso in turni avviandati: maggiorazione del 15%
 25%

Le percentuali di maggiorazione sopraindicata non sono tra loro cumulabili ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno o ciò sia nel caso di turni avviandati che in quello di turni non avviandati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, ai quali si applica la tabella il contenuta nel precedente art. 1, la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiute oltre le 10 ore giornaliere quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Art. 7° - Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art. 1 - specificate nei singoli elementi dell'aggravante in base al presente decreto - verranno conservate ed accertate, attraverso il libro paga ed altri documenti aziendali da una commissione composta DA UN DELEGATO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DA UN RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA E DA UN RAPPRESENTANTE DEL SINDACATO DI CATEGORIA ALLO SCOPO DI RILEVARE LA SITUAZIONE SALARIALE AZIENDALE.

Art. 8° - La misura dell'indennità di trasporto non potrà essere inferiore per tutti gli operai a L. 80 giornaliere. La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento, e della consumazione di due pasti, meridiano e serale. Nella ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Art. 9° - Le somme di cui all'art. 1 sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattia, ed infortunio nei quali casi dall'importo della paga come sopra garantita verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, ai quali si applica la tabella il dell'art. 1, la garanzia settimanale è pari a 6 volte la paga giornaliera in base tabella indicata per 8 ore.

Art. 10° - Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplato nel presente decreto o non in contrasto col medesimo, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Il presente di assistenza istituito con contratto collettivo nazionale del 24 ottobre 1942 viene esteso a tutti i lavoratori cui si applica il presente decreto ferme restando la norma di applicazione stabilita nel richiamato contratto nazionale.

Art. 11° - Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro ed entrerà in vigore dal giorno 1° gennaio 1945.

RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA E DA UN RAPPRESENTANTE DEL SINDACATO DI CATEGORIA ALLO SCOPO DI RILEVARE LA SITUAZIONE SALARIALE AZIENDALE.

Art. 10° - La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a 2,00 giornaliere. La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento, e della consumazione di due pasti, meriggio e serale. Nella ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Art. 9° - Le paghe di cui all'art. 1 sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta o fatto del lavoratore, permesso, malattia, ed infortunio nei quali casi dall'importo della paga come sopra garantita verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella II dell'art. 1, la garanzia settimanale è pari a 6 volte la paga giornaliera in base tabella indicata per 8 ore.

Art. 10° - Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente decreto o non in contrasto col medesimo, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Il premio di assicurità istituito con contratto collettivo nazionale del 24 ottobre 1942 viene esteso a tutti i lavoratori cui si applica il presente decreto ferma restando le norme di applicazione stabilite nel richiamato contratto nazionale.

Art. 11° - Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro ed entrerà in vigore dal giorno 1° gennaio 1945.

P.C. 391 15 MARZO 1945

Ministro del Lavoro
Giuseppe Spinelli

VERBALE DI ADOZIONE PER LA PERSECUZIONE E IL FURTO DELLE CARATTERISTICHE
DIRETTORI DELLA AMMISSIONE INDUSTRIALI RISPETTANTI MINIERE DI LIGURIA

Il giorno 17 ottobre 1945 in Cuneo,

v. r. m.

L'Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dal suo
Direttore Dott. Lino Quattrocchi, assistito dal Cons. Frigione Beccaris,
Geom. Piovano Lorenzato

la Camera Confederale del lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata
dal suoi esponenti signor/Giuseppe Gioi, Garavano Giuseppe, Barbieri
Leopoldo assistiti dai sig. Zucchi Bruno e Mamino Mario delle Comunità
signi interne;

si è convenuto il presente verbale per la perquisizione alla riva delle
industrie dipendenti dalle industrie esportanti le miniere di lignite della
la Provincia di Cuneo.

ART. 1. PRESENTAZIONE MINIERE DI PAGA ORARI

Cari sciolte, capi squadra, capi cantiere	1.	13.00
operai qualificati in categoria:	"	12.00
minatori, ingegneri, coltivatori	"	11.00
operai qualificati di il categoria	"	10.20
aiuto minatori, aiuto coltivatori	"	9.50
operai comuni	"	8.50
addetti alla telefonica, scrivani, cancellieri,	"	7.30
compisti, stenografi, distributori	"	11.00
manovali comuni sopra i 18 anni	"	10.20
apprendisti e manovali comuni fra i 16 ed i 18 anni	"	9.50
" " " sotto i 16 anni	"	8.50
donne	"	7.30
ausiliari	"	10.00
le categorie: meccanici, elettricisti, muratori, falegnami	"	11.00
2 " fabbri, elettricisti, falegnami	"	10.00
aiuto (al giorno)	"	70.00
aiuto esterno (al giorno)	"	96.00
magazzinieri (al giorno)	"	11.00
personale di cucina	"	8.50
uomini (orari)	"	11.00
donne (")	"	8.50

ART. 2.

Con l'applicazione di dette nuove paghe orarie, a partire dalla
data di pubblicazione del presente verbale, sono dovuti essere pagati

minatori, idroscandori, coltivatori operai qualificati di II categoria aiuto minatori, aiuto coltivatori operai ciechi addetti alla telefonia, argentieri, sorveglianti, pompiere, stencini, distributori manovali comuni sopra i 18 anni apprendisti e manovali comuni fra i 16 ed i 18 anni " " " sotto i 16 anni donne	" 11.25 " 11.00 " 10.20 " 9.00 " 8.00 " 7.30
ausiliari: 1. elettricisti, meccanici, elettricisti, muratori, falegnami 2. " fabbri, elettricisti, falegnami autisti (al giorno) aiuto autisti (al giorno) magazzinieri (al giorno) personale di cucina uomini (orarie) acque (")	" 11.00 " 11.00 " 100.00 " 70.00 " 96.00 " 11.00 " 0.50

5784

AUT. 100

Con l'applicazione di dette nuove paghe orarie restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed sconti per prestazioni ed adeguamenti salariali finora concessi sia in natura che in denaro della singola ditta, ad eccezione della indennità di contingenza che verrà corrisposta a parte.

AUT. 100

Le retribuzioni orarie stabilite nel presente contratto sono entità nette, che; tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita dovranno portare esclusivamente variazioni delle indennità di contingenza da determinarsi in sede competente. AUT. 400

Il presente accordo entra in vigore da partire dal giorno 1 settembre 1945.

PER LA UNIONE INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
PER LA CASSA DEL LAVORO ITALIA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI ADOZIONE PER LA PIAZZAZIONE SALA, ALLE DALLE CARSTRANCO
DISPOSTI DALLE ALIANTI INDUSTRIALI ESISTENTI EMINENTI DI LIGURIA

Il giorno 11 ottobre 1943 a Cuneo,

è

L'Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dal suo
Direttore Dott. Lino Quattronechi, assistito dal Comm. Frigione Beccaria,
Geom. Piovanio Lorenzo

La Camera Confederale del lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata
dal suoi segretari signor/Giuseppe Giarso, Garavagno Giuseppe, Barbaris
Leopoldo assistiti dal signor/Franco Brando e Massimo Mario della Commis-

sioni Interne;

si è convenuto il presente verbale per la perquisizione esecutiva delle
maestranze dipendenti delle industrie esercenti le miniere di lignite della
la Provincia di Cuneo.

ART. 1. - TABELLA MINIMI DI PAGA ORARI

Capi collette, capi squadra, capi cantiere	L. 11.00
operai qualificati 1° categoria	" 12.00
minatori, imbonitori, coltivatori	" 11.00
operai qualificati di 2° categoria	" 11.00
aiuto minatori, aiuto coltivatori	" 10.00
operai comuni	" 9.00
addetti alle telefonate, scrivani, cancellisti,	" 8.00
pompieri, sarti, distributori	" 7.10
manovali comuni sopra i 18 anni	" 11.00
apprendisti e manovali comuni fra i 16 ed i 18 anni	" 10.00
" " " sotto i 16 anni	" 9.00
donne	" 7.10
ausiliarie	" 11.00
1° categoria: meccanici, elettricisti, muratori, falegnami	" 11.00
2° categoria: elettricisti, falegnami	" 10.00
aiuto (al giorno)	" 70.00
aiuto esclusi (al giorno)	" 96.00
meccanici (al giorno)	" 11.00
personale di cucina	" 6.00
uomini (operaie)	" 11.00
donne (")	" 6.00

5783

ART. 2. -

Con l'applicazione di questo verbale si deve pagare anche il personale della

SPEDICATO INDIRIZZANDO GLI INTERESSATI CON CONTRASSEGNO IN BASE AL TIPO DI SCOPPIO PER
 VERIFICARE L'ESISTENZA E IL RINNOVO DELLA PREVIDENZA DI C. S. S. S. S.

CATEGORIA	anz.	pag. annua	indenn. univ.	ind. Contrib.	pag. lorda giornaliera	rilevante		
						di cui	di cui	di cui
						di cui	di cui	di cui
Capi azienda, capi servizio, capi cantiere	3	13,00	3	100	212,00	3,00	-	4,00
operai qual. 1° categoria: minatori, imbiancatori, coltivatori	3	12,00	3	100	204,00	3,00	-	4,00
operai qual. 2° categoria: aiuti minatori, aiuti coltivatori	3	11,00	3	100	196,00	3,00	-	4,00
operai comuni:								
addetti alla telefonata, organisti, carrabietti, pompieri, stivatori, distributori	3	11,00	3	100	196,00	3,00	-	4,00
annuali comuni sopra i 15 anni	3	10,00	3	82	171,00	3,00	-	4,00
app.e annuali comuni fra i 16 ed i 18 anni	3	9,00	3	54,00	144,00	3,00	-	4,00
app.e annuali comuni sotto i 16 anni	3	8,00	3	54,00	136,00	3,00	-	4,00
Donne	3	7,00	3	50,00	130,00	3,00	-	4,00
AMMISSE:								
1° categoria: minatori, elett. mar.								
Salognani	3	12,00	3	100,00	204,00	3,00	-	4,00
2° categoria: fabbri, elett. falegname	3	11,00	3	100,00	196,00	3,00	-	4,00
antisti (al giorno)	3	100,00	3	100,00	208,00	3,00	-	4,00
aiuto antisti (al giorno)	3	70,00	3	100,00	170,00	3,00	-	4,00
magas interi (al giorno)	3	56,00	3	100,00	156,00	3,00	-	4,00
Persone di cucina:								
Donne (anziane)	3	11,00	3	100,00	196,00	3,00	-	4,00
Donne (giovani)	3	8,00	3	50,00	130,00	3,00	-	4,00

1 2 3 4

785021

CONTRATTI IN BASE AL NUOVO ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEL
 RENDIMENTO DELLA PROVINCIA DI C. U. B. O.

indenn. mensa	ind. Conting.	paga lorda giornaliera	ritenute			Totale riten.	Paga netta	Osservazioni
			R. L. C.	25	1,02			
8	100	212,00	8,45	=	2,07	10,52	201,53	
8	100	204,00	8,32	=	1,99	10,31	193,69	
8	100	198,00	8,07	=	1,93	10,00	188,00	
8	100	196,00	7,90	=	1,90	9,80	186,20	
8	82	171,50	7,00	=	1,57	8,57	162,93	
8	64,50	144,50	5,90	=	1,41	7,31	137,19	
8	64,50	136,50	5,50	=	1,33	6,83	130,67	
8	50,00	158,50	6,38	=	1,53	7,91	150,59	
8	100,00	204,00	8,32	=	1,99	10,31	193,69	
8	100,00	196,00	7,90	=	1,90	9,80	186,20	
8	100,00	208,00	8,00	=	2,00	10,00	198,00	
8	100,00	172,00	7,00	=	1,70	8,70	163,30	
8	100,00	204,00	8,32	=	1,99	10,31	193,69	
8	100,00	196,00	7,90	=	1,90	9,80	186,20	
8	90,00	166,40	6,70	=	1,63	8,33	158,07	

RENDICONTI ESERCIZI FINANZIARI COMUNICAZIONE IN DATA 31 DICEMBRE 1950
 PER IL BILANCIO ALLA REGIONE DELLA PROVINCIA DI C.F.S. S.C.

CATEGORIA	AGE	PAGE COSTO	INDICAZIONE COSTO	IND. COSTO	PAGE LAVORI GIORNALI	RI LAVORI	RI LAVORI	RI LAVORI
Capi scuola, capi scuola, capi scuola	3	13,00	3	100	212,00	3,30	-	2
operatori qual. 1° categoria:								
maestri, istruttori, coltivatori	3	12,00	3	100	204,00	3,30	-	1
operatori qual. 2° categoria:								
maestri, istruttori, coltivatori	3	11,25	3	100	198,00	3,30	-	1
operatori comuni:								
addetti alla telefonia, aggr- nisti, correllisti, pompieri, stendini, distributori	3	11,00	3	100	195,00	7,30	-	1
manovali comuni sopra i 18 anni	3	10,00	3	82	177,00	7,30	-	1
app.e manovali comuni fra i 16 ed i 18 anni	3	3,00	3	54,30	144,00	3,30	-	1
app.e manovali comuni sotto i 16 anni	3	5,00	3	54,30	135,00	3,30	-	1
Donne	3	7,30	3	30,00	158,40	3,30	-	1
<u>AUTILLIARI:</u>								
1° categoria: meccanici, elett. mur.								
falegnami	3	12,00	3	100,00	204,00	3,30	-	1
2° categoria: fabbri, elett. falegn.	3	11,00	3	100,00	195,00	7,30	-	1
artisti (al giorno)	3	100,00	3	100,00	200,00	3,30	-	1
aiuto artisti (al giorno)	3	70,00	3	100,00	170,00	7,30	-	1
registratori (al giorno)	3	95,00	3	100,00	200,00	3,30	-	1
Personale di cucina:								
uomini (escluso)	3	11,00	3	100,00	195,00	7,30	-	1
donne (escluso)	3	5,00	3	30,00	155,40	3,30	-	1

1815

CO-OPERATION IN CASE AL TUCO ACCORDO PER LE ATTIVITA' DI
MILITARE DELLA PROVINCIA DI S. M. S. S.

Indice numeri	Ind. Conting.	pagi lorde giornaliere	giornate			Totale riten.	pagi nette	Osservazioni
			4,08	27	1,00			
8	100	212,00	2,46	=	2,07	10,51	201,49	
8	100	204,00	2,46	=	1,99	10,31	193,70	
8	100	198,00	2,07	=	1,99	10,40	188,00	
8	100	196,00	7,50	=	1,00	5,00	188,50	
8	82	171,50	7,00	=	1,67	8,54	155,00	
8	64,50	144,00	5,88	=	1,41	7,30	137,30	
8	64,00	130,00	5,38	=	1,33	6,54	123,00	
8	90,00	158,40	5,38	=	1,53	7,91	148,50	
8	100,00	204,00	8,30	=	1,99	10,31	193,70	
8	100,00	196,00	7,50	=	1,80	9,30	188,50	
8	100,00	208,00	8,00	=	2,03	10,51	197,30	
8	100,00	178,00	7,00	=	1,70	9,00	169,00	
8	100,00	204,00	8,30	=	1,99	10,31	193,70	
8	100,00	196,00	7,50	=	1,90	9,00	186,50	
8	90,00	158,40	6,70	=	1,60	8,40	153,00	

5181

MINISTERO DEL LAVORO, MINISTERO DELL'INDUSTRIA E MINISTERO DELL'INTERNO
 VERBA CONTABILI

CATEGORIA	Ore	Paga min.	Ind. guerra	Inden. lavoro	Pena giornali	Indennità		Totale
						Cost.	Giorn.	
Uomini								
Adetti al settore								
operai specializzati	8	9	8	20	100.00	4.18	0.97	5.05
operai qualificati	8	5.40	8	20	95.20	3.38	0.91	4.29
operai comuni	8	7.30	8	20	80.00	3.39	0.55	3.94
manovali comuni sopra 18 anni	8	7.10	8	20	61.50	3.49	0.01	3.50
" " dai 15 ai 18 anni	8	4.70	8	20	61.50	1.31		1.31
" " sotto i 16 anni	8	3.70	8	20	27.10	1.13		1.13
Donne addette all'esterno								
operai add. alla lavorazione	8	5.00	8	20	58	1.34		1.34
manovali comuni sopra i 18 anni	8	4.10	8	20	51.40	1.24		1.24
manovali comuni sotto i 16 anni	8	3.40	8	20	24.40	1.08		1.08
operai add. ai lavori disordinati per ogni età ore di lavoro antichi, inferiori, ecc..	8	54.80	8	20	92.80	3.75	0.80	4.55
uomini aventi altre mansioni: di età superiore ai 18 anni	8	55.00	8	20	80.00	3.34	0.84	4.18
" " compresi fra i 16 e 18 anni	8	40.40	8	20	60.40	1.38		1.38
" " inferiori ai 16 anni	8	29.60	8	20	57.60	1.12		1.12
Donne								
inferiori e potestate	8	41	8	20	70.00	1.40		1.40
donne aventi altre mansioni	8	38	8	20	55.00	1.38		1.38

A circular official stamp from the Ufficio Provinciale del Lavoro (Provincial Office of Labor) in Cuneo. The text "UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO" is arranged in a circle around the word "CUNEO" in the center.

DEPARTMENT OF THE ARMY
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL
WASHINGTON, D. C.

TABLE 1

	Age	Pay Grade	Loc.	Length of Service	Basic Pay	1st Step	2nd Step	3rd Step	Total
					Monthly	Monthly	Monthly	Monthly	Monthly
REGULAR									
Admitted to service	8	9	8	20	10.00	1.00	—	0.97	9.00
special specialists	8	6.40	8	20	9.70	0.80	—	0.93	4.83
special qualified	8	7.50	8	20	8.00	0.70	—	0.86	4.45
special common	8	7.10	8	20	6.50	0.45	—	0.80	3.27
maneuver common above 16 years	8	4.70	8	20	6.10	—	1.31	—	1.31
" " " " " " " "	8	3.70	8	20	5.70	—	1.15	—	1.15
Non-Regular									
special ad. alle lavori comuni	8	9.00	8	20	48	—	1.00	—	1.00
maneuver common above 16 years	8	4.30	8	20	6.40	—	1.24	—	1.24
maneuver common below 16 years	8	3.30	8	20	24.40	—	1.00	—	1.00
special ad. ai lavori di servizio per ogni età per di lavoro ausiliari, infermieri, ecc.	8	64.00	8	20	92.00	1.70	—	0.80	4.68
maneuver ad. ai lavori di servizio di età superiore ai 16 anni	8	56.00	8	20	60.00	1.70	—	0.84	4.34
" " " " " " " " " " " "	8	40.40	8	20	56.40	—	1.30	—	1.30
" " " " " " " " " " " "	8	39.50	8	20	37.50	—	1.15	—	1.15
ADDITIONAL									
infermieri, ecc.	8	40	8	20	70.00	—	1.40	—	1.40
deputy agents other man. com.	8	38	8	20	56.00	—	1.30	—	1.30

5/1/53

Age	Sex	Indic.	Value	A. K. A. U. S.			Value	Value
3	20	101.30	4.18	0.97	0.05	94.95		
3	20	81.70	3.28	0.93	4.01	10.41		
3	20	81.00	1.39	0.86	4.43	83.32		
3	20	61.80	1.45	0.83	4.37	50.43		
3	20	62.50	1.31	1.31	1.31	60.40		
3	20	37.40	1.15	1.15	1.15	36.45		
3	20	85	1.36	1.36	1.36	86.65		
3	20	61.40	1.34	1.34	1.34	60.45		
3	20	24.40	1.08	1.08	1.08	23.40		
3	20	91.00	3.78	0.90	4.68	88.10		
3	20	81.00	1.30	0.89	4.34	51.85		
3	20	60.40	1.36	1.36	1.36	57.05		
3	20	37.00	1.15	1.15	1.15	36.42		
3	20	70.00	1.40	1.40	1.40	68.60		
3	20	60.00	1.37	1.37	1.37	64.70		



SPEDIZIONE IN ABBONDO PER GLI INTERESSATI E PER IL MINISTERO DELL'INTERNO

CATEGORIA	Salario		Salario netto	
	base	in base	base	in base
Operai qualificati 1° categoria:	94.95	101.35	106.30	112.70
minatori, imballatori, coltivatori	90.40	103.70	101.30	114.80
operai qualificati di 2° categoria:	90.40	105.00	107.40	115.90
minatori, minatori coltivatori				
operai comuni:				
add. alla telefonia, argenti, correllisti,	83.35	106.10	105.45	125.40
pompieri, stradini, distrettuali				
stentatori, stentatori				
manovali comuni sopra i 18 anni	80.45	105.35	72.40	94.04
apprendisti e manovali comuni fra i 15 e 18 anni	64.10	107.10	73.40	113.90
apprendisti e manovali com. sotto i 15 anni	56.40	105.30	73.40	110.10
DONNE	67.65	145.30	81.05	120.60
ARTIGIANI:				
Idraulici, meccanici, elettricisti, falegnami	81.55	101.70	101.05	117.20
2° " : fabbri, elettricisti, falegnami	81.65	105.10	104.45	126.80
autisti (al giorno)	83.10	107.50	103.40	124.10
autisti (al giorno)	81.55	105.00	107.35	126.30
meccanici (")	81.55	103.70	102.05	117.10
personale di cucina:				
- Uomo (orario)	81.65	106.10	104.45	126.80
- donna (")	65.05	105.30	81.35	117.05

5178

RENDIMENTI IN MONETA ITALIANA DELLA PROVVISORIA DI CUNEO

Salario	Salario netto	Differenza	Percentuale	Considerazioni
Presidenza, nuove contr.				
94.95	201.45	106.50	111.10	
90.40	193.70	103.30	114.20	
90.40	188.00	87.60	96.00	
83.55	186.10	102.55	126.40	
80.43	176.35	73.90	94.04	
64.30	117.10	73.80	113.20	
56.45	115.90	73.45	130.10	
62.65	145.30	81.65	128.80	
61.85	193.70	112.85	137.10	
61.65	185.10	124.45	126.50	
63.30	177.50	109.40	114.10	
62.65	174.20	87.35	105.50	
61.65	183.70	118.05	131.10	
61.85	186.10	104.15	126.50	
63.05	198.00	111.35	137.00	

5778



Scheda di classificazione dei lavoratori				
Categorie	Salario			
	Minimo	Massimo	Indicatore	Indicatore
Lavoratori qualificati 1° categoria:				
Capo squadra, capo squadra, capo squadra	94.95	101.45	106.95	112.10
operatori qualificati 1° categoria:				
aiutanti, imballatori, coltuttori	88.40	101.70	103.10	114.70
operatori qualificati di 2° categoria:				
aiuto minatori, aiuto coltuttori	88.40	100.20	97.40	98.0
operatori comuni:				
add. alla telefonia, argentieri, cartellisti,				
compisti, elettricisti, idraulici	83.95	100.10	102.35	109.40
Lavoratori non qualificati:				
manovali comuni sopra i 18 anni	80.45	94.05	79.00	94.00
apprendisti e manovali comuni fra i 16 e 18 anni	74.10	107.10	77.70	111.50
apprendisti e manovali comuni sopra i 18 anni	80.45	100.70	74.40	110.10
DONNE	80.45	100.20	81.00	100.00
Lavoratori di 3° categoria:				
1° cat: meccanici, elettricisti, falegnami	81.05	101.70	107.05	117.70
2° " : fabbri, elettricisti, falegnami	81.05	100.10	101.05	106.0
operatori (al pezzo)	88.10	107.00	100.10	114.10
aiuto minatori (al pezzo)	82.05	100.20	87.15	100.00
magazzinieri (")	81.05	100.70	100.05	117.40
personale di cucina:				
- Uomo (al pezzo)	87.40	100.10	100.10	100.00
- Donna (")	80.05	100.0	81.15	107.00

5777

Salary, Salary net
 net to in baseal difference Permissible; Conversion
 previously were only.

94.95 : 201.45 : 206.50 : 111.10

90.40 : 193.70 : 193.30 : 114.10

90.40 : 193.00 : 87.60 : 95.10

81.55 : 186.15 : 185.85 : 108.45

80.85 : 184.05 : 71.80 : 94.04

61.10 : 147.40 : 71.80 : 111.30

58.19 : 141.10 : 71.80 : 110.10

57.65 : 141.10 : 71.80 : 110.10

41.55 : 131.70 : 131.00 : 117.70

41.55 : 131.10 : 131.10 : 116.10

38.10 : 127.20 : 129.40 : 114.70

31.15 : 118.00 : 87.35 : 106.70

31.35 : 111.70 : 111.00 : 117.10

31.64 : 111.10 : 101.45 : 107.60

30.95 : 106.0 : 92.15 : 117.04

5777



MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN MINING INDUSTRIES IN
OHIO PROVINCE (N° 262)

1. This agreement, which is effective from the 1st of September 1945, concedes new hourly basic pay rates varying from 13 lire for foremen (skilled workers 1st category) to 7.30 lire for female apprentices under 16 years of age.

2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

10/12/1945


E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - FLORENCE

5776

Approved


Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

12464

785021

50/100.

262

ACCORDO SALARIALE OPERAI ED OPERE ALLE MINIERE
- CHIESO -

ATTUALIZATO : 11.10.1945
DECRETATA : 1.9.1945

I minimi di paga oraria sono consentiti per ora-
re 13 e 14. 7,30 contro precedenti L. 9,40 e 11,85.

5775

Forlino, novembre 1945

PROVINCE (& REGION).....CUBA.....
WAGE AGREEMENT N° FILE.....
INDUSTRY OR GROUP.....BUILDING.....
DATE OF AGREEMENT.....AUGUST 28 - 1945.....

COMPARISON WITH PREVIOUS RATES			
A) AFTER CHANGE B) BEFORE CHANGE	GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS		REMARKS
	SKILLED	UNSKILLED	
A)	372.80	337.20	
B)	958	251	

5774

Cuneo 7/4

Barbieri

ACCORDI PER UNA INDENNITA' SPECIALE AGLI OPERAI EDILI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Adì 28 agosto 1945 in Cuneo

t r s

L'Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dal Dr. Lino Quattrocchi, Direttore dell'Unione stessa, dal Sig. Geom; Gi-
rardi Francesco Capo Sezione dei Costruttori ed Imprenditori di Ope-
re ed Industriali affini - e dal Sig. Ing. Giovanni Basso; Ing.
Pietro Mauro, Geom. Mellano Giuseppe, Morino Pier Antonio, Morino
Luigi, delegati dalla Sezione suddetta

la Camera del Lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata dai suoi
Segretari Sigg. Barberia Leopoldo, Garavagno Giuseppe e Giraudo Gioz-
gio;

è stato stipulato il presente accordo da valere per le aziende indu-
striali delle costruzioni edili ed affini della provincia di Cuneo.

ART. 1°) -

Si conviene che, sui minimi di paga deve essere corrisposta una
"indennità temporanea speciale" per ogni ora di lavoro effettiva-
mente compiuta; tale indennità risulta dalla seguente tabella:

- operai specializzati	I. 4,50
- operai qualificati	" 4,=
- operai comuni	" 3,=
menovali sopra i 18 anni	" 3,=
" dai 16 ai 18 anni	" 2,=
" sotto i 16 anni	" 1,50

5773

Per coloro che fruiscono di paga in atto superiori ai minimi si in-
tende che la suddetta indennità deve essere assorbita - eventualmen-
te sino al suo completo importo - nella differenza risultante tra
il minimo e la paga di fatto.

Nulla è variato invece per quanto riguarda l'applicazione dell'accor-
do 14-7-1945 sulla indennità di contingenza.

Considerata la finalità per cui viene concessa la suddetta indennità
temporanea speciale, le parti convengono che essa è esente da ogni

è stato stipulato il presente accordo da valere per le aziende industriali delle costruzioni edili ed affini della provincia di Cuneo.

ART. 10) -

Si conviene che, sui minimi di paga deve essere corrisposta una "indennità temporanea speciale" per ogni ora di lavoro effettivamente compiuta; tale indennità risulta dalla seguente tabella:

- operai specializzati	1. 4,50
- operai qualificati	" 4,=
- operai comuni	" 3,=
manovali sopra i 18 anni	" 2,5=
" dai 16 ai 18 anni	" 2,=
" sotto i 16 anni	" 1,50

5773

Per coloro che fruiscono di paga in atto superiori ai minimi si intende che la suddetta indennità deve essere assorbita - eventualmente sino al suo completo importo - nella differenza risultante tra il minimo e la paga di fatto.

Nulla è variato invece per quanto riguarda l'applicazione dell'accordo 14-7-1945 sulla indennità di contingenza.

Considerata la finalità per cui viene concessa la suddetta indennità temporanea speciale, le parti convengono che essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale e assicurativo.

ART. 20) -

Con la data di entrata in vigore del presente accordo, cesserà il versamento a mezzo marchette, sui libretti personali ferie e gratifica natalizia operai edili del 2% dall'ammontare paga per festività personali di cui al contratto in data 1-7-1939 e successivi contratti aggiuntivi stipulati fra la discolte due Federazioni Nazionali dell'Edilizia.

./.

= 2 =

Il residuo 10% (8% per gratifica natalizia e 2% per ferie) continuerà ad essere versato agli operai dipendenti da aziende edili col sistema delle mercedette e ciò fino al 24 dicembre 1945.

L'8% per gratifica natalizia cui si accenna nella parentesi continuerà ad essere calcolato sull'ammontare della paga percepita ad ogni operaio per ogni periodo di paga mentre il 2% per ferie, con riferimento al disposto di cui all'art. 3 dell'accordo provinciale riguardante l'indennità di contingenza (caro-vita) sarà calcolato sulla paga aumentata della indennità caro-vita percepita dall'operaio per ogni periodo di paga, con congruaglio a partire dal 21-6-1945.

ART. 3a) -

Il presente accordo entra in vigore il 28-8-1945 ed avrà la durata sino al 31-12-1945,

P.L'UNIONE INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI CUNEO

Firmato: Dr. Lino Quattrocchi

P.LA CAMERA DEL LAVORO DI
CUNEO E PROVINCIA

Firmato: Barberis Leopoldo
Girardo Giorgio
Garavagno Giuseppe

P. LA SEZIONE DEI COSTRUTTORI EDILI,
IMPRENDITORI DI OPERE ED INDUSTRIALI AFFINI

Firmato: Comm. Girardi Francesco
Ing. Giovanni Benso
Ing. Telco Mauro
Geom. Mellano Giuseppe
Morino Pier Antonio
Morino Luigi

P.L'UNIONE INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI CUNEO

Firmato: Dr. Lino Quattrocchi

P.LA CAMERA DEL LAVORO DI
CUNEO E PROVINCIA

Firmato: Barberis L-opoldo
Giraud Giorgio
Garavagno Giuseppe

P. LA SEZIONE DEI COSTRUTTORI EDILI,
IMPRENDITORI DI OPERE ED INDUSTRIALI AFFINI

Firmato: Geom. Girardi Francesco
Ing. Giovanni Benso
Ing. Felco Mauro
Geom. Mellano Giuseppe
Morino Pier Antonio
Morino Luigi

Prot. nr. L/51

Cuneo, 13 settembre 1945

A TUTTI GLI INDUSTRIALI EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI

CUNEO

Vi trasmettiamo copia del contratto stipulato il 28 agosto u.s.
da valere per le maestranze addette alle imprese industriali dell'e
dificia.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dr. Lino Quattrocchi)

Lino Quattrocchi

ACC 10000/146/153
(2 of 3 folders)

L.S.C. /428 (E)

COLLECTIVE AGREEMENTS - CONVO

June - Dec 1945

VE AGREEMENTS - CUNEO

2/2

me - Dec. RWS

BEST COPY POSSIBLE

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE INESTRANZE DELLE INDUSTRIE EDILI-EDILIFICI

(Decreto pubblicato negli Atti Ufficiali n. 2 del Comissariato Nazionale del Lavoro del 10 ottobre 1944)

IL COMMISSARIO NAZIONALE DEL LAVORO

Visto il Decreto 7 dicembre 1943 - n. 343;

Visto il Decreto 7 gennaio 1944 - n. 3;

Visto il Decreto 6 ottobre 1943 - n. 241;

Visto lo preposto delle competenti Associazioni Sindacali di categoria;

Ritenuta la necessità di urgenza di provvedere, data la attuale contingenza, alla disciplina del trattamento salariale delle estere delle aziende industriali, artigianali o cooperative esercenti le industrie edili ed affini;

D e c r e t o :
art. 1°

Tutti gli operai delle aziende esercenti le industrie edili ed affini sono suddivisi nella categoria sottocategoria ed edili stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle.

Nelle paghe predette sono compresi l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto Interconfederale 31 luglio 1944, che sarà di essere corrisposta separatamente, nonché per gli operai di cui alla tabella 1°, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere; che sarà conteggiata nella misura del 2%.

Anzitutto l'indennità di presenza dovrà essere conteggiata nelle paghe di fatto dei singoli. Nella paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1° dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali conteggiamenti dovranno, pure, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

A fini dell'applicazione delle tabelle paga la provincia sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1° GRUPPO: Alessandria - Asti - Bergamo - Belluno - Brescia - Cernusco - Genova - Imperia - La Spezia -

Milano - Novara - Pavia - Savona - Torino - Trieste - Varese - Venezia - Vercelli.

2° GRUPPO: Ancona - Aquila - Belluno - Bolzano - Brindisi - Cuneo - Ferrara - Fiume - Forlì - Gorizia -

Manova - Modena - Padova - Parma - Piacenza - Pola - Ravenna - Reggio Emilia - Rovigo -

Salerno - Trento - Treviso - Udine - Verona - Vicenza - Zara.

TABELLE DELLE PAGA

Tabelle delle categorie e delle delle base orarie

Categorie:	paga base oraria	
	1° gruppo di Prov.	2° gruppo di Prov.
operai specializzati	£. 9,20	£. 8,75
operai qualificati	£. 8,50	£. 8,10
apprendisti di 1° esecuzione:		
a) - dai 16 ai 18 anni	£. 4,70	£. 4,50
b) - sotto i 16 anni	£. 3,65	£. 3,50
operai giovani	£. 7,60	£. 7,25

rale 31 luglio 1944, che, per effetto della stessa disposizione separatamente, nonché per gli operai di cui alla tabella 1^a, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro compreso tra le 40 e 43 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere; con la quale contiguità nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza deve essere conteggiata nelle paghe di fatto dei singoli. Nella parte di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1^a dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali cambiamenti dovranno, pure, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di notte.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle paga le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1^o GRUPPO: Alessandria - Asti - Bergamo - Bologna - Brescia - Cuneo - Genova - Imperia - La Spezia - Milano - Novara - Pavia - Savona - Torino - Trieste - Varese - Venezia - VerCELLI.

2^o GRUPPO: Ancona - Arezzo - Belluno - Bolzano - Brenna - Cuneo - Ferrara - Fiume - Forlì - Gorizia - Mantova - Modena - Padova - Parma - Piacenza - Pisa - Ravenna - Reggio Emilia - Rimini - Salerno - Trento - Treviso - Udine - Verona - Vicenza - Zara.

TABELLA 1^a

Tabella delle categorie e delle relative base orarie

Categorie:

paga base oraria

1^o gruppo di Prov. 2^o gruppo di Prov.

L. 8,75

L. 8,10

operatori specializzati

operatori qualificati

operatori di 1^a assunzione:

a) - del 16 ai 18 anni

b) - sotto i 15 anni

operatori comuni

operatori comuni sopra i 18 anni

c) - del 16 ai 18 anni

d) - sotto i 15 anni

L. 4,70

L. 3,85

L. 7,50

L. 7,20

L. 4,70

L. 3,65

L. 4,50

L. 3,50

L. 7,25

L. 6,90

L. 4,50

L. 3,50

Treatmento del personale a tutte le mansioni discontinue o di semplice

attesa o custodia

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, viene esteso il contratto nazionale del 15 dicembre 1942 che regola il trattamento del personale delle industrie meccaniche ed affini.

La tabella delle paghe contenuta in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

./.

TABELLA 2^a

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o cui stoffe che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione abilitatoria degli orari di lavoro.

Categorie	paghe giornaliere	
	1° gruppo di provincia - orario giornaliero normale di servizio per 10 ore	per 9 ore per 8 ore
UOMINI		
Raggruppamento A)		
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoristi, informatori patentati	£. 78,65	£. 73,35 £. 68,-
Raggruppamento B)		
Uomini avanti altre mansioni:		
- di età superiore ai 16 anni	£. 70,30	£. 65,55 £. 60,80
- di età dai 16 ai 18 anni	£. 49,05	£. 45,75 £. 42,10
- di età inferiore ai 16 anni	£. 35,00	£. 33,20 £. 30,80
DONNE		
Raggruppamento C)		
Informatori patentati	£. 50,90	£. 47,45 £. 44,-
Raggruppamento D)		
Donne avanti altre mansioni	£. 46,25	£. 43,15 £. 40,-
2° gruppo di provincia		
Categorie:		
UOMINI		
Raggruppamento A)		
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoristi, informatori patentati	£. 74,95	£. 69,90 £. 64,80
Raggruppamento B)		
Uomini avanti altre mansioni:		
- di età superiore ai 16 anni	£. 67,20	£. 62,55 £. 58,-
- di età dai 16 ai 18 anni	£. 46,75	£. 43,55 £. 40,40
- di età inferiore ai 16 anni	£. 34,25	£. 31,95 £. 29,60
DONNE		
Raggruppamento C)		
Informatori patentati	£. 62,80	£. 45,30 £. 42,-
Raggruppamento D)		
Donne avanti altre mansioni	£. 43,95	£. 41,- £. 38,-

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori esposti dalla tabella 1^a, quando, nella particolarezza del caso, la loro

DONNE

Raggruppamento C)			
Infermiere patentate	50,90	47,45	44,-
Raggruppamento D)			
Donne aventi altre mansioni	48,25	43,15	40,-

Categorie:

2° gruppo di provincia

UOMINI

Raggruppamento A)

Artisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, informatori patentati

74,95 69,90 64,80

Raggruppamento B)

Uomini aventi altre mansioni:

- di età superiore ai 16 anni	67,20	62,55	58,-
- di età dai 16 ai 25 anni	46,75	43,55	40,40
- di età inferiore ai 16 anni	34,25	31,95	29,60

DONNE

Raggruppamento C)

Informatori patentati	45,30	42,-
-----------------------	-------	------

Raggruppamento D)

Donne aventi altre mansioni	43,95	41,-	38,-
-----------------------------	-------	------	------

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1^a, quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assue curatura di continuità.

Art. 2

Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerato nel precedente art. 1° si seguiranno le seguenti norme:

Operai specializzati: si intendono gli operai qualificati che sono adibiti a lavori od esplicano mansioni particolari richiedenti una speciale competenza pratica conseguente a tirocinio od a preparazione tecnico pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

armatori carpentieri che eseguono o montano orditura di tutto o qualsiasi armatura in base ai disegni costruttivi - muratori che eseguono lavori edili di muratura o di rifinitura, sia interni che esterni, o pregisanti e traccianti, sottomuratori, costruttori di pilastri, colonne o lesene, archi in rottura, arcato in qualunque stile o sesto, tetti, solai, soffitti, chiostri industriali, rivestimenti in plattabando in

- 3 -

rotture, costruzione di cornici sia in mattone che in pietra, costruzione di volte di ogni tipo, pavimento in mattoni o cemento liscio, rigato o boschiato, costruzione di pozzi o cisterni - pontieri che ordiscano tutti i tipi di ponteggio, impalcato, caselli di servizio, occorrenti normalmente nelle fabbriche - ferratori che eseguono e mettono in opera armature meccaniche per cemento armati secondo le prescrizioni ed i disegni - escavatoristi - gruisti addetti alla conduzione e manutenzione ordinaria delle gru semoventi ad uso di cantiere - macchinisti di locomotive a vapore - capisquadra per i lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie dello Stato, che guidano l'attività esecutiva di un gruppo di operai partecipando essi stessi in modo continuativo al lavoro - vortocementisti - applicatori di cemento colato o asfaltisti - mosaicisti che eseguono qualsiasi lavoro a mosaico per pavimenti e rivestimenti anche con elementi decorativi, esclusa però l'arte musiva - posatori di linoleum - posatori di pavimenti in legno o polichettisti - posatori di pavimenti e rivestimenti che eseguono qualsiasi lavoro di pavimentazione o di rivestimento piastrelle di ogni tipo, in marmo, in grés, in vetro, in cotto, in klinker - doratori in pittura, a tempera e ad olio, in stucco a rilievo o liscio o lucido - scrittori - macchinisti - doratori in foglia - verniciatori a mano che eseguono vernature - affettatori ed altri simili lavori - stuccatori - ornati e modellisti - tappezzieri che mettono in opera qualunque tipo di carta da parati fini, talco, malura, lucresta, lincera o simili - fuochisti minatori o, cioè, gli operai che hanno cognizione degli esplosivi e che provvedono a stabilire la posizione dei fori da mina, alla carica ed al suo brillamento e che predispongono e sorvegliano l'armamento - meccanici in genere provvisti elettricisti provvisti - fabbri provvisti - saldatori a gas ed elettricisti - ecc.

Operai qualificati: Si intendono coloro che sono adibiti a lavori richiedenti una specifica, ma con una capacità pratica di mestiere.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai: 571
muratori che eseguono lavori comuni non indicati per i muratori specializzati, nonché quelli addetti a lavori di manutenzione ordinaria - architetti di seconda o aiuto architetto - carpentieri di seconda o aiuti carpentieri - falegnami - martellisti per lavori di armamento delle linee ferroviarie o, cioè, gli operai che vengono adibiti alla manovra dei materiali necessari per la rinalzatura delle traverso o dei legnami del binario - addetti a lavori di armamento o di vigilanza delle linee ferroviarie, o cioè, gli operai che, oltre a fissare gli elementi metallici e regolare la posa del binario, sostituiscono i materiali metallici e regolare la posa del binario, sostituiscono i materiali metallici o di legno inservibili o deteriorati, scoprono ed inghiottano o fermano la massiccata, vengono prescelti per il disimpegno dei servizi di vigilanza delle linee, dei passaggi a livello, dei segnali o per la posa dei petardi - lastriatori - acciottolati - solcatori - squadrieri di tuffi - pietre e simili - posatori stradali - scalpellisti stradali - ciutanti vortocementisti - asfaltisti stradali - aiutanti applicatori di asfalto colato - subfatori per asfalto - saldatori addetti allo calcolo portatili (impianti portatili) o che sono addetti agli impianti fissi per la colatura dell'asfalto colato - posatori di copertura impermeabili - mosaicisti di seconda, o cioè, gli operai che eseguono soltanto la parte più semplice del lavoro del mosaicista specializzato - posatori di pavimenti o rivestimenti comuni, o, cioè, gli operai che sono operai in opera in sala tipo di pavimento o di rivestimento, addetti a posare i materiali di

veggiano l'armamento - meccanici in genere provetti elettricisti provetti - fabbri provetti - saldatori a gas ed elettricisti provetti - ecc.

Operai qualificati: Si intendono coloro che sono adibiti a lavori richiedenti una specifica, ma comune capacità pratica di mestiere.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai: **571**
 muratori che eseguono lavori comuni non indidenti per i muratori specializzati, nonché quelli addetti a lavori di manutenzione ordinaria - armatori di seconda o aiuto armatore - carpentieri di seconda o aiuti carpentieri - falegnami - martellisti per lavori di armamento delle linee ferroviarie e, cioè, gli operai che vengono edibiti alla manovra dei materiali; meccanici per la rinalzatura delle travorse o dei legnami del binario - addetti a lavori di armamento o di vigilanza delle linee ferroviarie, e cioè, gli operai che, oltre a fissare gli elementi metallici e regolare la posa del binario, sostituire i materiali metallici e regolare la posa del binario; sostituire i materiali metallici o di legno inservibili o deteriorati, scoprire ed inghiassare e fermare la massicciata, vengono prescelti per il disimpegno dei servizi di vigilanza delle linee, dei passaggi a livello, dei segnali e per la posa dei petardi lastricatori - acciottolati - solcatori - scanditori di tufi - pietre o simili - posatori stradali - scalpellini stradali - aiutanti vetruciamantisti - asfaltisti stradali - aiutanti applicatori di asfalto colato - subbatori per asfalto - calderai addetti alla calata portatili (impianti portatili) o che sono addetti agli impianti fissi per la cottura dell'asfalto colato - posatori di coperture impermeabili - mosaicisti di seconda, e cioè, gli operai che eseguono soltanto la parte più semplice del lavoro del mosaicista specializzato - posatori di pavimenti o di rivestimento - aiutanti posatori di linoleum, e, cioè, gli operai che collaborano alla posatura del linoleum e che non hanno la capacità di eseguire direttamente qualunque lavoro di posa - aiutanti posatori di pavimenti in legno, e cioè gli operai che collaborano alla posatura dei parquet e che non hanno la capacità di eseguire direttamente qualunque lavoro di posa - draghisti - verniciatori - imbiancatori o coloristi - stuccatori comuni di soffitti e pareti - stuccatori da banco comune - cementisti per getti di cemento armato - cementisti per pietre artificiali - scalpellini e martellinisti per pietre artificiali - lucidatori di pietre artificiali - tappezzieri che provvedono a mettere in opera cario da parati di tipo comune - armatori di fognatura o imbecatori - meccanici ed elettricisti comuni - lattonieri o tubisti - fuochisti conduttori di generatori di vapore, per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare - conduttori di locomobili a vapore, per i quali è richiesta la patente di 4° grado - ecc.

Operai comuni: Si intendono coloro che eseguono lavori semplici per i quali non sono richieste particolari cognizioni specifiche, ma solo qualche generica conoscenza pratica o qualche generica capacità. Sono, altresì, considerati appartenenti a questa categoria gli addetti a lavori di manovalanza comune disagiata o faticosa.

- 4 -

A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:
 sterratori - badianti o terrazzatori - (terratelli) - o cavaori - pisciaferro - addetti al funzionamento di macchinario semplice per il quale non è richiesta alcuna patente né particolare esperienza - calafini o calafatori o bagnaracchia o calcatori - massicciatori stradali - addetti a lavori di armamento delle linee ferroviarie o, cioè, gli operai che provvedono a fissare gli elementi metallici a regolare la posa del binario, o sostituire i materiali metallici o di legno inservibili o deteriorati, a scoprire ed inghiatano o forano la massicciata - illuminatori o catrantisti stradali - battitori o aiutanti posatori stradali - aiutanti posatori di opere in muratura (muratori) - molatori o arrotatori e levigatori o lu-
 cidatori di pavimenti - aiutanti posatori di pavimenti o rivestimenti - aiutanti fuochisti - fronatori addetti allo cavo di sesto ed a cantieri, con movimento di terra, addetti esclusivamente alla fronatura - verniciatori di seconda e, cioè, gli operai che eseguono lavori di lavatura, di verniciatura comune ad olio di: griglia, anelli e vetri, terrazzi, tralicci, pontilino, caloriferi ed opere in ferro in genere - gettatori o fabbri in cemento - aiutanti minatori - estraggitori - spezzatori o spaccapietra o pietratori - ecc.

Manovali comuni: Si intendono gli operai ai quali sono affidati i lavori di fatica in genere, che non richiedono né particolare conoscenza, né pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:
 spalatori di neve - stradini - badianti - enovanti addetti alle cave di cabbia, fabbri - ecc.

LE AZIENDE DEVRANNO COMUNICARE PER SCRITTO AI SINGOLI OPERAI LA CATEGORIA ALLA QUALE ESSI VENGONO ASSEGNATI.

Art. 30

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dello stesso percipita per il lavoro al cottimo, maggiorato del 15%.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione dello stesso pagamento base, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo prodotto.

Il sistema di lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risultati tecnici-
 mento possibile.

Art. 31

I premi ed i compensi speciali extra - contrattuali attualmente corrisposti con carattere di contante oltre la paga base - come: premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni ed incarichi particolari - non potranno, per effetto dell'applicazione dello stesso pagamento base stabilito nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore in cifra. Quando tali premi siano espressi in cifra percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel presente articolo 30.

Art. 32

Nei casi in cui per effetto dell'applicazione dello stesso pagamento base, si determini un diminuimento

Art. 3°

Questa tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dello stesso percipita per il lavoro ad economia migliorata del 15%.

Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione dello stesso paghe base, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa deve essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema di lavoro a cottimo deve essere applicato in tutti i lavori nei quali i risultati tecnici sono possibili.

Art. 5°

I prezzi ed i componenti speciali extra - contrattuali attentamente corrisposti con carattere di equità, oltre la paga base - come: premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento o di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni ed incarichi particolari - non potranno, per effetto dell'applicazione dello stesso paghe base stabilito nel presente decreto essere variati nel loro attuale valore in cifra. Quando tali premi siano espressi in cifra percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel presente articolo 3°.

Art. 5°

Nel caso in cui per effetto dell'applicazione dello stesso paghe base, si determini un ammassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'art. 3° o, così pure, nel caso in cui il paghe base sulla nuova misura stabilito nell'art. 1° si dovrà procedere ad un adeguamento rispetto - se - della tariffa, dei premi e delle paghe base dei singoli lavoratori, in modo da ottenere il livellamento, la relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

Art. 6°

Il lavoro straordinario, festivo o notturno deve essere retribuito con le seguenti maggiorazioni da applicarsi per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operai e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

- a) - lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25%;
- b) - lavoro compiuto in giorni considerati festivi o festività: maggiorazione del 50%;

./.

10

- | Category | Number of respondents | Percentage |
|--|-----------------------|------------|
| 1. I have a good understanding of the importance of the environment | 100 | 100% |
| 2. I have a good understanding of the importance of the environment | 100 | 100% |
| 3. I have a good understanding of the importance of the environment | 100 | 100% |
| 4. I have a good understanding of the importance of the environment | 100 | 100% |
| 5. I have a good understanding of the importance of the environment | 100 | 100% |
| 6. I have a good understanding of the importance of the environment | 100 | 100% |
| 7. I have a good understanding of the importance of the environment | 100 | 100% |
| 8. I have a good understanding of the importance of the environment | 100 | 100% |
| 9. I have a good understanding of the importance of the environment | 100 | 100% |
| 10. I have a good understanding of the importance of the environment | 100 | 100% |

La percentuale di manodopera soprastante non tiene tra loro parit , ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e che era nel caso di turni avvezzati che in quelle di turni non avvezzati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attività custodica, ai quali si applica la tabella 2^a contenuta nel precedente art. 1, la compensazione per il lavoro straordinario al corrisponde tanto per la ora di lavoro compiuta, quanto le 10 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Act 70

Le rinfrescanti di fatto son inferiori a quelle stabilite nell'articolo 10 - specificate nei singoli elementi ed approntate in base al presente decreto - verranno conservate ed accertate, attraverso il libro paga ed altri documenti archiviati di ora con estrema cura, da un Delegato del Comitato Nazionale del Lavoro, da un rappresentante dell'azienda e da un rappresentante del Sindacato dei Lavoratori, alla scopo di riferire la situazione esposta e rendendola

2

La classe dell'incapace al trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a 2. 80 giorni-lettura.

La trasferta interna sposta quindi al centro la sua sede dal parottamento o della consuetudine dei 200 scett. meridionali e centrali. Nella fattispecie del 2013, appunto, appare di un solo pastore l'indumento viene ridotto ad un terzo.

40-104

0229

[illegible]

Per gli operai α e β i lavori disordinati e di piccola attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2^a, art. 10, la pensata è stabilita a pari e col valore la paga giornaliera in tale tabella è indicata per 8 ore.

Apr. 1999

bastano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplato nel presente decreto o non in contraria al medesimo, mentre le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto risultano.

211-155

La assenza dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a L. 80 giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determini la necessità del pernottamento o della consumazione di due pasti, merendine e sorsele. Nella ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Art. 9°

5770

Lo pagno di cui all'art. 1° sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettivamente effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta e fatto del lavoratore, per esempio, malattia, ed infortunio, nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto il corrispettivo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai esposti a lavori di continuità o di attività attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2°, all'art. 1°, la garanzia settimanale è pari a sei volte la paga giornaliera in tale pagella indicata per 8 ore.

Art. 10°

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente decreto o non in contrasto col seguente, nonché le eventuali migliori condizioni contrattualmente o di fatto applicate.

Art. 11°

Il presente decreto, in esecuzione dell'articolo 1° dell'articolo 1° del Commissariato Nazionale del Lavoro ed entrerà in vigore dal giorno 1° novembre 1944.

Sede, 23 settembre 1944.

Il Commissario MARCHELLI

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MESTRANZE
DELLE INDUSTRIE EDILI ESISTENTI IN BASE AL PRECEDENTE CONTR.

C A T E G O R I A	Ore	Paga oraria	Inden. guerra	Inden. senza.	Paga Lorda giornalie- ra.	Ritenute			T ri
						R.M.	Contr.	Compl.	
Operai specializzati	8	8,75	20	8	98,—	3,99	—	0,99	
Operai qualificati	8	8,10	20	8	92,80	3,78	—	0,84	
Operai comuni	8	7,25	20	8	86,—	3,50	—	0,87	
Manovali sopra i 18 anni	8	6,90	20	8	83,20	3,35	—	2,84	
Manovali dai 16 ai 18 an.	8	4,90	20	8	64,—	—	1,28	—	
Manovali sotto i 16 anni	8	3,50	20	8	56,—	—	1,12	—	

FINA DEL TRATTATO SALARIARE DELLE MAESTRANZE
TRIE EDILI EZZINI IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO

Index. guerra	Inden. mensa.	Paga lorda giornalie- ra.	Ritenute			Totale ritenute	Paga netta giornaliera	OSSERVAZIONI
			A.M.	Contr.	Compl.			
20	8	98,—	3,99	—	0,99	4,98	94,—	
20	8	92,80	3,78	—	0,94	4,72	88,10	
20	8	86,—	3,50	—	0,67	4,37	81,63	
20	8	83,20	3,39	—	0,84	4,23	78,95	
20	8	84,—	—	1,28	—	1,28	62,70	
20	8	56,—	—	1,12	—	1,12	54,90	

5769

**DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MANO D'OPERA
DELLE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE**

L'adeguamento ha carattere di "indennità temporanea speciale" per ogni

C A T E G O R I A	Ore	Paga oraria	Indenn. mensa	Ind.cent. compresa ind.guerra	Paga lorda giornaliera.	Ritenute		
						N.M.	Centr.	Compl.
Operai specializzati	8	13,25	8	100,-(1)	214,--	8,73	-	2,15
Operai qualificati	8	12,10	8	100,-(1)	204,80	8,35	-	2,08
Operai comuni	8	10,25	8	100,-(1)	190,--	7,75	-	1,93
Manovali sopra i 18 anni	8	9,90	8	82,-(2)	169,20	6,90	-	1,72
Manovali dai 16 ai 18 anni	8	6,50	8	64,80(2)	126,80	-	2,53	-
Manovali sotto i 16 anni	8	5,--	8	64,80(2)	112,80	-	2,25	-

(1) Capi-Famiglia con una persona a carico

(2) Non capi-famiglia

N.B.--Sia l'apprendistato che il personale avente mansioni discontinue e di semplice presa in considerazione nella stipulazione del nuovo accordo e pertanto continuabile dal precedente contratto.--

IL TRATTA ENTRO ALARUALE DELLE MANSTRANZE
I ED AFFINI IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

re di "indennità temperanza speciale" per ogni ora di lavoro effett. prestato

Indenn.	Ind. cent. compresa ind. guerra	Paga lorda giornalie- ra.	Ritenute			Totale ritenute	Paga netta giornalie- ra.	OSSERVAZIONI
			H.M.	Centr.	Compl.			
8	100,-(1)	214,--	8,73	-	2,15	10,88	203,10	Nel compute dell'indenni- tà di centi- genza si è con- siderato il caso dell'ope- raio che lave- ra nel Capolu- go.
8	100,-(1)	204,80	8,35	-	2,08	10,43	194,35	
8	100,-(1)	190,--	7,75	-	1,93	9,68	180,30	
8	82,-(2)	169,20	6,90	-	1,72	8,62	160,58	
8	64,80(2)	126,80	-	2,53	-	2,53	124,25	
8	64,80(2)	112,80	-	2,25	-	2,25	110,55	

e avente mansioni discontinue e di semplice attesa e custodia non sono stati
lasciati del nuovo accordo e pertanto continuano a fruire del trattamento sta-

5768

SPECCHIO COMPARATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
SPETTANTE ALLE MANO D'OPERA DELLE INDUSTRIE EDILI-APFIVI

C A T E G O R I A	Salario netto precedente (specchio N° 1)	Salario netto in base al nuovo contratto - (specchio N° 2)	Differenza	Per
Operai specializzati	94,--	205,10	109,10	
Operai qualificati	88,10	194,35	106,25	
Operai comuni	81,65	180,30	99,65	
Manovali sopra i 18 anni	78,95	160,58	81,63	
Manovali dai 16 ai 18 anni	62,70	124,25	61,55	
Manovali sotto i 16 anni	54,90	110,55	55,65	

COMPARATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
 AL E MAGISTRANZE DELLE INDUSTRIE EDILI-APPINI

Salario netto in base al nuovo contratto - (specchie n°2)	Differenza	Percentuale	OSSERVAZIONI
203,10	109,10	116,10	
154,35	106,25	120,70	
180,30	99,65	123,--	
160,38	81,63	103,30	
124,25	61,55	95,10	
110,50	55,65	101,--	

1 2 7 4

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NWDC NO.

785021

5767

1 2 3 5
ACCORDO PER UN'INDENNITA' SPECIALE AGLI OPERAI EDILI PROVINCIA DI
C U N E O

liquidato 28 ag. 1945

DURATA DAL 28.3.1945 AL 31.12.1945

Riconoscimento di un'indennità temporanea speciale da corrispondersi in aumento dei minimi salariali esistenti. Tale indennità però si considera assorbita, per coloro che fruiscono di paghe in atto superiore ai minimi, dalla differenza risultante tra il minimo e la paga di fatto.

I salari, tenuto conto di ogni indennità, al confronto dei precedenti aumentano complessivamente da un minimo del 95,10% ad un massimo del 123% cosicché la paga massima risulta di L. 203,20 giornaliera per gli operai specializzati e minima di L. 110,55 per i manovali sotto i 16 anni contro rispettivamente a L.94 e L.54,90 precedente.

I nuovi minimi salariali non superano quelli fissati per l'industria metalmeccanica di Torino.

Torino, 22 ottobre 1945

785021

CONTRATTO COLLETTIVO SINDACALISTICO DI LAVORO PER LE MANIFATTURE DI CUIOIO E APPINI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 9 ottobre 1945 in Cuneo

Barbieri (Barbieri)
L'Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo rappresentata dal Signor Antonio L. BARBIERI, Segretario dell'Associazione stessa, del Signor Ferdinando P. BARBIERI, Delapoli Antonio, Stretti Orellio e Barbera Pietro

La Camera del lavoro della Provincia di Cuneo ha presentato dal suo segretario Signor CARAVATTO Giuseppe

si è stipulato il presente accordo collettivo di lavoro per le manifatture dipendenti da aziende artigiane della provincia di Cuneo, non ripuliti infondere di minori ore i sottoposti addetti;

di istituire una perequazione salariale, esclusa l'indennità di con-
tinenza, tale che l'importo globale della paga ed economia percipita non
risulti inferiore di minori ore i sottoposti addetti;

L.	13,50
L.	12,00
L.	11,70
L.	9,50
L.	8,50
L.	8,10

CONTRA I CUIORI DI 1° categoria

Appendice I

Tabella I - Paga di apprendistato

5765

L.	1,92
L.	2,40
L.	3,85
L.	4,20
L.	4,95
L.	5,55

Nel caso in cui l'apprendistato abbia inizio dopo il 1° anno di età
resta convenuto che la paga sarà da corrispondere di 10 in 10 centesimi;
(a) - iniziando il periodo di apprendistato nel 1° anno di età e per i
anni che anni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 per le donne
per il terzo anno 5, 5, 55

(b) - iniziando il periodo di apprendistato nel 2° anno di età
e per i primi tre anni di apprendistato della somma 6, 0, 05

785021

1. Indennità per decesso, escludendo l'indennità di con-
suetudine, tale che l'importo globale delle somme ad economia percettibile non
risulti inferiore ai minimi che i sotto indicati:

Indennità per decesso	12,50
"	12,50
"	11,70
"	9,55
"	8,55
"	8,00

Indennità per decesso di 1° categoria

Indennità:

Indennità per decesso di 1° categoria	12,50
"	12,50
"	11,70
"	9,55
"	8,55
"	8,00

5763

Nel caso in cui l'apprendistato abbia inizio dopo il 1° anno di età
reale concesso che la paga oraria sia calcolata sulla base della seguente:
a) - Indennità il periodo di apprendistato nel 1° anno di età e per 1.
anni non sarà di 5,50 per gli uomini e 5,45 per le donne
per il terzo anno 5,50

b) - Indennità il periodo di apprendistato nel 2° anno di età
e per tutta la durata dello stesso 5,50

Indennità apprendistato fissarsi in base (trattando tre anni di servizio
apprendistato e dopo di essere stato adottato a) regolavano, sempreché
sia compiuto i 15 anni sarà pagato alla categoria superiore di una per-
sone.

Devi quindi si paga se comprendi l'indennità di presenza
che deve quindi si essere esclusa separatamente.

Il presente accordo entrerà in vigore a far tempo dal 1° gennaio 194

LA CASSA DEL LAVORO DI TORINO E
VICINIA

LA CASSA DEL LAVORO DI TORINO E
VICINIA



ESEMPLO COMPARATIVO DEI SALARI PERCEPITI DALLE
MANIFATTURE ARTIGIANE DEL CUOIO E ANNI

CATEGORIA	Indirizzo precedente	Salario netto attuale	Differenza	Per
<u>UOMINI</u>				
Operai di 1° categoria	95.33	205.10	109.55	
Operai di 2° categoria	88.12	198.25	110.05	
Operai di 3° categoria	83.26	191.40	108.15	
<u>DOBBIE</u>				
Operaie di 1° categoria	72.13	161.40	89.25	
Operaie di 2° categoria	67.04	153.00	85.95	
Operaie di 3° categoria	63.5	154.55	91.05	
<u>APPRENDISTI - UOMINI</u>				
1° anno di apprendistato	56.25	110.15	53.90	
2° anno di apprendistato	66.85	113.70	46.85	
3° anno di apprendistato	74.65	121.15	46.50	
Oltre il 19° anno e per i primi				
2 anni	—	115.70	—	
" " " " per il 3° anno	—	117.20	—	
Oltre il 20° anno	—	134.05	—	
<u>DOBBIE</u>				
1° anno di apprendistato	50.97	96.05	45.10	
2° anno di apprendistato	55.87	99.55	43.70	
3° anno di apprendistato	60.35	106.95	46.60	
Oltre il 19° anno e per i primi				
due anni	—	99.55	—	
" " " " per il 3° anno	—	106.55	—	
Oltre il 20° anno	—	112.50	—	

INFORMATIVO DEI SALARI PERCEPITI DALLE
ARTIGIANE DEL CUOIO E AFFINI

Precedente	Salario netto attuale	Differenza	Perce t ale	OSSERVAZIONI
5.33	205.10	109.55	115.01	Per l'apprendistato, diver samente regolato nel con tratto precedente si è proceduto nello stabilire l'ammontare nelle paghe ad una media aritmetica semplice fra le due paghe semestrali.
8.12	198.25	110.05	124.90	
3.20	191.40	108.15	129.70	
2.13	161.40	89.25	129.75	
7.04	158.25	90.95	135.06	
3.5	154.55	91.05	143.35	
6.25	110.13	55.90	95.20	
6.85	113.70	46.85	69.60	
74.65	121.15	46.52	62.30	
—	113.70	++	—	
—	117.20	—	—	
—	134.05	—	—	
50.97	96.05	45.10	88.61	
55.87	99.55	43.70	78.05	
60.35	106.55	46.20	76.05	
—	99.55	—	—	
—	106.55	—	—	
—	112.50	—	—	



CONTRATTO COLLETTIVO PER LE ATTIVITÀ STRANIERE ARTIGIANE DEL CUOI
CONTRATTO PROCEDEM 78

CATEGORIA	Ore	Paga oraria	Indenn. senza contig.	Indenn. contig.	Paga lord. giornale- ra.	Ritenute Contr.	Co.
UOMINI							
Operai di 1° categoria	8	13,50	8	100	216,--	5,81	2,
Operai di 2° categoria	8	12,60	8	100	208,80	5,51	2,
Operai di 3° categoria	8	11,70	8	100	201,60	5,22	1,
DOBBE							
Operai di 1° categoria	8	9,--	8	90	170,--	5,95	1,
Operai di 2° categoria	8	8,55	8	90	166,40	5,78	1,
Operai di 3° categoria	8	8,10	8	90	162,30	5,64	1,
APPRENDISTI							
UOMINI							
1° anno apprendistato	3	4,55	8	64,80	112,40	--	2,24
2° anno apprendistato	8	5,40	8	64,80	116,--	--	2,32
3° anno apprendistato	8	6,85	8	64,80	127,60	5,20	1,
Oltre il 19° anno e per i primi due anni	8	5,40	8	64,80	116,--	--	2,32
" " " " 3° anno	8	5,85	8	64,80	119,60	--	2,39
Oltre il 20° anno	8	5,85	8	82,--	136,80	--	2,73
DOBBE							
1° anno di apprendistato	3	4,50	8	54,--	98,--	--	1,96
2° anno di apprendistato	8	4,95	8	54,--	101,60	--	2,03
3° anno di apprendistato	8	5,85	8	54,--	108,80	--	2,17
Oltre il 19° anno e per i primi due anni	8	4,95	8	54,--	101,60	--	2,03
" " " " il 3° anno	8	5,85	8	54,--	108,80	--	2,17
Oltre il 20° anno	8	5,85	8	60,--	114,80	--	2,29

COLLETTIVO PER LE MANIFATTURE ARTIGIANE DEL CUOIO E AFFINI
CONTRATTO PRECEDENTE

Ore	Paga oraria	Indem. merito	Indem. contin.	Paga lord. giornaliera	Ritenute			Paga netta giornaliera	OSSERVAZIONI	
					M. Contr.	Compl.	Totale			
8	11.50	8	100	216.70	8.81	—	2.11	10.92	205.10	Capi-famiglia
8	12.60	8	100	208.80	8.51	—	2.04	10.55	198.25	" "
8	11.70	8	100	201.60	8.22	—	1.97	10.19	191.40	" "
8	9.00	8	90	170.00	6.93	—	1.66	8.59	161.40	" "
8	8.55	8	90	166.40	6.73	—	1.52	8.40	158.00	" "
8	8.10	8	90	162.30	6.64	—	1.59	8.23	154.55	" "
3	4.95	8	64.80	112.40	—	2.24	—	2.24	110.15	Non capi-famiglia
8	5.40	8	64.80	116.00	—	2.32	—	2.32	113.70	" "
8	6.85	8	64.80	127.60	6.20	—	1.24	6.44	121.15	" "
8	5.40	8	64.80	116.00	—	2.32	—	2.32	113.70	" "
8	5.85	8	64.80	119.60	—	2.39	—	2.39	117.20	" "
8	5.85	8	82.00	136.80	—	2.73	—	2.73	134.05	" "
3	4.50	8	54.00	98.00	—	1.96	—	1.96	96.05	" "
8	4.95	8	54.00	101.60	—	2.03	—	2.03	99.55	" "
8	5.85	8	54.00	108.80	—	2.17	—	2.17	106.65	" "
3	4.95	8	54.00	101.60	—	2.03	—	2.03	99.55	" "
8	5.85	8	54.00	108.80	—	2.17	—	2.17	106.65	" "
8	5.85	8	60.00	114.80	—	2.29	—	2.29	112.50	" "



**ACCORDO SALARIALE PER LE PROFESSIONI ARTIGIANE DEL CUOIO E AFFINI
IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO**

C A T E G O R I A	Ore	Paga oraria	Indenn. mensa	Indenn. guerra	Paga lorda giornaliera.	Ritenute			
						R.M.	Contr.	Compl.	Tot.
UOMINI									
Operai di 1 ^a categoria	8	9,00	8	20	100,40	4,09	—	0,98	2
Operai di 2 ^a categoria	8	8,10	8	20	92,80	3,78	—	0,90	4
Operai di 3 ^a categoria	8	7,46	8	20	87,68	3,27	—	0,80	4
DONNE									
Operai di 1 ^a categoria	8	5,70	8	20	73,60	—	1,47	—	1
Operai di 2 ^a categoria	8	4,00	8	20	68,40	—	1,36	—	1
Operai di 3 ^a categoria	8	4,60	8	20	64,80	—	1,29	—	1
Apprendisti (assunti fra i 14 e i 16 anni - durata anni 3) -									
1 ^o semestre	8	3,30	8	20	54,80	—	1,09	—	1
2 ^o semestre	8	4,00	8	20	60,—	—	1,20	—	1
3 ^o semestre	8	4,70	8	20	65,60	—	1,31	—	1
4 ^o semestre	8	5,35	8	20	70,80	—	1,41	—	1
5 ^o semestre	8	6,—	8	20	76,—	3,10	—	0,74	3
6 ^o semestre	8	6,60	8	20	81,20	3,31	—	0,80	4
Assunti fra i 16 e 18 anni - durata anni 2 -									
1 ^o semestre	8	4,—	8	20	60,—	—	1,20	—	1
2 ^o semestre	8	4,70	8	20	65,60	—	1,31	—	1
3 ^o semestre	8	5,35	8	20	70,80	—	1,41	—	1
4 ^o semestre	8	6,—	8	20	76,—	—	1,52	—	1
5 ^o semestre	8	6,65	8	20	81,20	3,31	—	0,77	4
Apprendiste fra i 14 e 16 anni									
1 ^o semestre	8	2,85	8	20	50,80	—	1,01	—	1
2 ^o semestre	8	3,15	8	20	53,20	—	1,08	—	1
3 ^o semestre	8	3,45	8	20	55,60	—	1,11	—	1
4 ^o semestre	8	3,80	8	20	58,40	—	1,16	—	1
5 ^o semestre	8	4,20	8	20	61,60	—	1,23	—	1

E PER LE MANIPOLAZIONI ARTIGIANE DEL CUOIO E AFFINI
BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO

Indenn. mensa	Indenn. guerra	Paga lorda giornalie- ra.	Ritenute				Paga netta Giornalie- ra.	OSSERVAZIONI
			R.M.	Contr.	Compl.	Totale		
8	20	100,40	4,09	—	0,98	2,07	92,33	
8	20	92,80	3,70	—	0,90	4,68	88,12	
8	20	87,68	3,71	—	0,87	4,42	83,26	
8	20	73,60	—	1,47	—	1,47	72,13	
8	20	68,40	—	1,36	—	1,36	67,04	
8	20	64,80	—	1,29	—	1,29	63,50	
8	20	24,80	—	1,09	—	1,09	23,70	
8	20	40,--	—	1,20	—	1,20	38,80	
8	20	65,60	—	1,31	—	1,31	64,30	
8	20	70,80	—	1,41	—	1,41	69,40	
8	20	76,--	3,10	—	0,74	3,84	72,16	
8	20	81,20	3,31	—	0,80	4,10	77,10	
8	20	60,--	—	1,20	—	1,20	58,80	
8	20	65,60	—	1,31	—	1,31	64,30	
8	20	70,80	—	1,41	—	1,41	69,40	
8	20	76,--	—	1,52	—	1,52	74,50	
8	20	81,20	3,31	—	0,77	4,08	77,10	
8	20	50,80	—	1,01	—	1,01	49,80	
8	20	53,20	—	1,06	—	1,06	52,15	
8	20	55,60	—	1,11	—	1,11	54,50	
8	20	58,40	—	1,16	—	1,16	57,25	
8	20	61,60	—	1,23	—	1,23	60,35	



segue

SUDOS:

CATEGORIA	Grp	Page Inaria	Tevenh. menor	Indenn. quarta	Page lordo giornale- to.	Ritiro R. S. Mont
Fra 1 IS e IS anni						
1° semestre	8	3,35	8	20	4,80	1,09
2° semestre	8	3,60	8	20	5,80	1,13
3° semestre	8	3,80	8	20	6,40	1,16
4° semestre	8	4,20	8	20	61,60	1,23

No	Page Oraria	Ricevuta mensile	Indenn. giornale	Page lordi giornale- rs.	Ritenute			Page netta giornale- rs.	Osservazioni
					R. S.	Costo	Comp. Totale		
8	3,35	8	20	4,80	---	1,09	---	1,09	61,70
8	3,60	8	20	6,80	---	1,13	---	1,13	66,66
8	3,80	8	20	8,40	---	1,16	---	1,16	67,26
8	4,40	8	20	61,60	---	1,23	---	1,23	60,36

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE LEATHER ARTISAN
INDUSTRIES OF QUEBEC PROVINCE (No 160)

1. This agreement, which is effective from 1st Oct. 45, concedes increases bringing the "take home wages" to 205.10 lire and 161.40 lire for 1st category male and female workers respectively and to 113.70 lire and 99.55 lire for male and female apprentices, with proportionate increases to other categories.
2. The "presence indemnity", which was paid separately, is absorbed by the new rates.
3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott

R. Scott

Regional Labour Officer

26 Nov. 1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - QUEBEC

Approved

5761

categories.

2. The "presence indemnity", which was paid separately, is absorbed by the new rates.

3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott

R. Scott

Regional Labour Officer

26 Nov. 1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PLEMONTE

Approved

5761

Eugene R. McPhee
Eugene R. McPhee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE
CUOIO E AFFINI DELLA PROVINCIA DI CUNEO. *

DECORRENZA : 1° OTTOBRE 1945

-i-

Gli aumenti per gli uomini vanno da un minimo del 52,30% per gli apprendisti ad un massimo del 129,70% per gli operai di 3^a categoria; per le donne da un minimo del 76,05% per le apprendiste ad un massimo del 143,35% per le operaie di 3^a categoria.

Le paghe giornaliere per gli uomini quindi sono fissate in un minimo di L. 113,70 per gli apprendisti ed un massimo di L. 205,10 per gli operai di 1^a categoria contro rispettivamente L. 66,25 e L. 95,33 precedenti.

Per le donne minimo L. 99,55 per le apprendiste e massimo L. 161,40 per le operaie di 1^a categoria contro L. 55,87 e L. 72,13 precedenti.

L'apprendistato è stato modificato.

I minimi sono comprensivi dell'indennità di presenza che viene assorbita dagli stessi.

Restano in vigore le altre norme del vecchio contratto collettivo.

Gli aumenti per gli uomini vanno da un minimo del 62,30% per gli apprendisti ad un massimo del 129,70% per gli operai di 3^a categoria; per le donne da un minimo del 75,05% per le apprendiste ad un massimo del 143,35% per le operaie di 3^a categoria.

Le paghe giornaliere per gli uomini quindi sono fissate in un minimo di L. 113,70 per gli apprendisti ed un massimo di L. 205,10 per gli operai di 1^a categoria contro rispettivamente L. 66,25 e L. 95,33 precedenti.

Per le donne minimo L. 99,55 per le apprendiste e massimo L. 161,40 per le operaie di 1^a categoria contro L. 55,87 e L. 72,13 precedenti.

L'apprendistato è stato modificato.

I minimi sono comprensivi dell'indennità di presenza che viene assorbita dagli stesal.

Restano in vigore le altre norme del vecchio contratto collettivo.

L. 780

Gli aumenti per gli uomini venno da un minimo del 62,30% per gli apprendisti ad un massimo del 122,70% per gli operai di 3^a categoria; per le donne da un minimo del 76,05% per le apprendiste ad un massimo del 143,35% per le operaie di 3^a categoria.

Le paghe giornaliere per gli uomini quindi sono fissate in un minimo di L. 113,70 per gli apprendisti ed un massimo di L. 205,10 per gli operai di 1^a categoria contro rispettivamente L. 66,25 e L. 95,33 precedenti.

Per le donne minimo L. 99,55 per le apprendiste e massimo L. 161,40 per le operaie di 1^a categoria contro L. 55,87 e L. 72,13 precedenti.

L'apprendistato è stato modificato.

I minimi sono comprensivi dell'indennità di pre-senza che viene assorbita dagli stessi.

Restano in vigore le altre norme del vecchio contratto collettivo.

B. 1180

COPIA

492
CONTRATTO COLLETTIVO SALARIALE DI LAVORO PER LE
MAESTRANZE DEL LEGNO ED AFFINI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il giorno 25 settembre 1945 in Cuneo,
t r a

l'Associazione Autonomia Artigiani della Provincia di Cuneo rappresentata dal Signor Antonio Lombardo, Segretario dell'Associazione stessa, dai Sign. Figaglia Mario, Marcella Giuseppe (Fossano), Pellegrino Gabriele ed il rappresentante della Ditta Bertoni (Saluzzo) Signor Tesio Pierino

e
la Camera del Lavoro della Provincia di Cuneo rappresentata dai suoi segretari Sign. Garavagno Giuseppe e Girardo Giorgio,

si è stipulato il presente accordo, salariale da valere per le maestranze dipendenti da aziende artigiane del legno e affini della Provincia di Cuneo

E' istituita una perequazione salariale, esclusa l'indennità di contingenza tale che l'imparte globale della paga ed economia percepita non risulti inferiore ai minimi erari sotto indicati:

-Tracciatori e preparatori	L. 13.90
-Deratori e laccatori di 1° categoria	" 12.30
-Deratori e laccatori di 2° categoria	" 10.65
-Intagliatori di 1° categoria	" 13.90
-Intagliatori di 2° categoria	" 11.55
-Intagliatori di 3° categoria	" 10.85
-Medanatori (taberettisti) senza piano di guida	" 12.80
-Medanatori (taberettisti) con piano di guida	" 11.30
-Macchinisti di 1° categoria	" 12.15
-Macchinisti di 2° categoria	" 10.85
-Operai non qualificati	" 9.55
-Segantini di 1° categoria	" 12.15
-Segantini di 2° categoria	" 10.85
-Operai non qualificati	" 9.55
-Ebanisti e falegnami di 1° categoria	" 13.40
-Ebanisti e falegnami di 2° categoria	" 10.85
-Ebanisti e falegnami di 3° categoria	" 10.10
-Impiallacciatori di 1° categoria	" 12.15
-Impiallacciatori di 2° categoria	" 10.65
-Tornitori di 1° categoria	" 12.15
"	" 10.65

ei è stipulato il presente accordo, salariale da valere per le maestranze dipendenti da aziende artigiane del legno e affini della Provincia di Cuneo.

E' istituita una perequazione salariale, esclusa l'indennità di contingenza tale che l'importo globale della paga ed economia percepita non risulti inferiore ai minimi orari sotto indicati:

-Tracciatori e preparatori	L. 13.90
-Deratori e laccatori di 1° categoria	" 12.30
-Deratori e laccatori di 2° categoria	" 10.65
-Intagliatori di 1° categoria	" 13.90
-Intagliatori di 2° categoria	" 11.95
-Intagliatori di 3° categoria	" 10.85
-Medanatori (taberettisti) senza piano di guida	" 12.80
-Medanatori (taberettisti) con piano di guida	" 11.30
-Macchinisti di 1° categoria	" 12.15
-Macchinisti di 2° categoria	" 10.85
-Operai non qualificati	" 9.55
-Segantini di 1° categoria	" 12.15
-Segantini di 2° categoria	" 10.85
-Operai non qualificati	" 9.55
-Ebanisti e falegnami di 1° categoria	" 13.40
-Ebanisti e falegnami di 2° categoria	" 10.85
-Ebanisti e falegnami di 3° categoria	" 10.10
-Impiallacciatori di 1° categoria	" 12.15
-Impiallacciatori di 2° categoria	" 10.55
-Fornitori di 1° categoria	" 12.15
-Fornitori di 2° categoria	" 10.55
-Lucidatori e verniciatori di 1° categoria	" 12.30
-Lucidatori e verniciatori di 2° categoria	" 10.65
-Tappeszieri di 1° categoria	" 12.15
-Tappeszieri di 2° categoria	" 10.20
-Carraie e carradore di 1° categoria	" 12.15
-Carraie e carradore di 2° categoria	" 10.55
-Fabbri fucinatori	" 11.50
-Manovali: sopra i 18 anni	" 9.35
" sette i 18 anni	" 6.40
Apprendisti per il 1° semestre di apprendistato	" 3.25
" " 2° " "	" 4.55
" " 3° " "	" 4.55
" " 4° " "	" 5.20

5733

/.

Apprendisti - per il 5° semestre di apprendimento

1.	3.55
"	6.35
"	7.25
"	8.10
"	3.60
"	7.20
"	4.25

Ragazzi	Inferiori ai 16 anni
Donne	Sopra i 16 anni
	Sette i 16 anni

Personale ausiliario (meccanici, elettricisti, muratori, fuochisti ecc.) -

"	11.10
---	-------

Artisti	Per non oltre 10 ore al giorno più il rimborso delle spese effettuate	" 94.75 giornaliero
Carrettieri	per non oltre 10 ore al giorno più il rimborso delle spese effettuate	" 23.95 "

Detti minimi di paga sono comprensivi dell'indennità di presenza che cessa quindi di essere corrisposta separatamente.

Il presente accordo entrerà in vigore a far tempo dal 14 settembre 1948.

BASE ERI DEL LAVORO DI CURATO
E DELLA INGEGNERIA

SOCIETA' IONE AUTOMOMA ANTONIANI

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO PER LE
AZIENDE INDUSTRIALI ARTIGIANE E COOPERATIVE
ESERCENTI L'INDUSTRIA DEL LEGNO, DEL BUCHERO ED AFINI
FINI ED I LORO DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO.

Addì 14 settembre 42 in Cuneo tra la Fed. Naz. del Legno, rappresentata per delega dal suo Commissario Dr. Aldo Rella, dal Dr. Confucio Matteuzzi direttore Unione degli Industriali Cuneo, assistito dal Rag. Guglielmo Pero dell'Unione stessa e da una rappresentanza degli Industriali interessati, la Federazione Naz. degli Artigiani, rappresentata per delega dal suo Presidente Consigliere Naz. Piero Casotti, dal Dr. Confucio Matteuzzi segretario dell'Artigiano Prov. di Cuneo, sentita la Fed. Naz. delle Cooperative di Produzione e Lavoro e la Federazione Naz. dei Lavoratori del Legno e dell'Industria Artistiche, rappresentata per delega dal suo Commissario Naz. Dr. Elvio Cavina, dal Cav. Franco Nardechi, segretario dell'Unione Lav. Industria di Cuneo, assistito dal Camerata Guido Contel Brachet dell'Unione stessa, è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 3 Ottobre 1936, da valere per le maestranze dipendenti dalla Aziende Industriali, Artigiane e Cooperative esercenti l'industria del legno del Buchero ed Affini della Provincia di Cuneo.

ARTICOLO 1°

QUALIFICHE E MINIMI DI PAGHE

-Tracciatori e preparatori, sono coloro che normalmente, sulla base del disegno, tracciano e preparano il lavoro per gli operai.	L. 4,70 orario
-Decoratori e laccatori di 1° categoria, sono coloro che conoscendo il disegno e la modellatura eseguono a regola d'arte qualunque lavoro loro affidato dall'azienda.	" 4,00
-Decoratori e laccatori di 2° categoria, sono coloro che eseguono lavori semplici di decorazione e laccatura sotto la guida del laccatore di 1° cat. o del capo azienda.	" 3,20
-Intagliatori di 1° categoria, sono coloro che, con perizia, eseguono su preventivo disegno, lavori sia di figura che di ornato.	" 4,70
-Intagliatori di 2° categoria, sono coloro che eseguono, su disegni da altri prediletti, lavori di ornato e di decorazione quali ad esempio: mascheroni, cariatidi, effigie semplici.	5,75
-Intagliatori di 3° categoria, sono coloro che eseguono lavoro di intaglio semplice o decorativo che non richiede particolari competenze sotto la guida del capo d'azienda.	3,80

collettivo di lavoro, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 9 Ottobre 1936, da valere per le maestranze dipendenti dalle Aziende Industriali, Artigianali e Cooperative esercenti l'attività del Legno del Sughero ed Affini della Provincia di Cuneo.

ARTICOLO 10

QUALIFICHE E MINIMI DI PAGAMENTO

-Tracciatori e preparatori: sono coloro che normalmente, sulla base del disegno, tracciano e preparano il lavoro per gli operai.	L. 4,75 orario
-Doratori e laccatori di 1° categoria: sono coloro che conosciendo il disegno e la modellatura eseguono a regola d'arte qualunque lavoro loro affidato dall'azienda.	" 4,00
-Doratori e laccatori di 2° categoria: sono coloro che eseguono lavori semplici di decoratura e laccatura sotto la guida del laccatore di 1° cat. o del capo azienda.	" 3,20
-Intagliatori di 1° categoria: sono coloro che, con perizia, eseguono su preventivo disegno, lavori sia di figura che di ornato.	" 4,70
-Intagliatori di 2° categoria: sono coloro che eseguono, su disegni da altri progettati, lavori di ornato e di decorazione quali ad esempio: mascheroni, cariatidi, erigere semplici.	5757 " 3,80
-Intagliatori di 3° categoria: sono coloro che eseguono lavoro di intaglio semplice o decorativo che non richiede no particolare competenza sotto la guida del capo d'azienda o degli operai delle categorie precedenti.	" 3,30
-Foderatori (taboretisti): senza piano di guida.	" 4,20
-Foderatori (taboretisti) con piano di guida.	" 3,90
-Macchinisti di 1° categoria: sono coloro che avendo una conoscenza perfetta della macchina la mettono a punto, eventualmente preparano, affilano, e saldano ferri e lame, cono- scendo ed interpretano il disegno inerente alla lavorazione che su di esso eseguono, con perizia qualsiasi lavoro senza bisogno di guida.	" 4,90
-Macchinisti di 2° categoria: sono coloro che eseguono con perizia, con la macchina loro assegnata qualsiasi lavoro con materiale già tracciato e preparato sotto la guida del capo dell'azienda o di chi per esso.	" 3,30
-Operai non qualificati: sono coloro che lavorano in ausi- lio agli operai alle macchine e che da soli eseguono lavori semplici per i quali non è richiesta alcuna competenza.	./.

tecniche nel periodo di apprendistato nella categoria
-segretari di I categoria: sono coloro che si occupa-
no ed usano macchine di segheria, saldano, affilano
e affilano lame, coltelli ecc., e che sono sotto bene
il loro nome non hanno bisogno di aiuto per lavorare,
e usano convenientemente nella lavorazione loro af-
fidele..... 3.90
-segretari di II categoria: sono coloro che addetti al
taglio del legno con seghe a mano ed a macchina lav-
rano sotto la guida del capo dell'azienda o chi per
esso..... 3.30
-Operai non qualificati: sono coloro che lavorano in
esilio agli operai alla macchina e che da soli ese-
guono lavori semplici per i quali non è richiesta al-
cuna competenza tecnica né periodo di apprendistato o
che provvengano a lavori di l'installazione e di montaggio.
-Ubanisti e falegnami di I categoria: sono coloro che
interpretano e sviluppano il disegno e su di esso ese-
guono senza alcuna guida, la costruzione di mobili o di
infissi, portandosi dietro i lavori ed essi affidati con-
pletamente finiti..... 4.30
-Ubanisti e falegnami di II categoria: sono coloro che con-
tano che di ~~segneria~~ trapianto e pro, muto, eseguono
entro la guida del capo dell'azienda o di chi per esso
la costruzione di mobili o di infissi, portando a ter-
mine i lavori ed essi affidati completamente finiti....
-Ubanisti e falegnami di III categoria: sono coloro che
svolgono il periodo di apprendistato e non sono anco-
ra acquistata la completa lavorazione richiesta per gli
operai di I categoria, lavorano in aiuto e sotto la gui-
da degli operai delle categorie precedenti o se soli ese-
guono lavori semplici attinenti a mobili e ad infissi,
esclusi, per esempio, le operazioni di l'installazione,
ferratura, messa in opera di infissi.....
-Ubanisti e falegnami di IV categoria: sono coloro che com-
piano lavoro di installazione e di lavoro loro affi-
dati dall'azienda senza la guida del capo di lavoro o
di chi per esso....
-Ubanisti e falegnami di V categoria: sono i lavoratori addetti
ai lavori semplici di installazione, ecc.....
-Ubanisti di I categoria: sono coloro che eseguono lavori
che lavoro di l'installazione e di lavoro loro affi-
dati di l'installazione, ecc.....
-Ubanisti di II categoria: sono coloro che

L/ 2.70

" 3.90

" 3.30

" 2.70

" 4.30
Ottobre

" 3.30 "

" 1.90 "

" 3.90 "

" 3.30 "

" 1.90 "

" 3.30 "

" 1.30 "

" 1.95 "

" 1.90 "

" 1.85 "

" 1.95 "

" 1.80 "

" 4.00 "

" 2.20 "

" 1.90 "

" 1.00 "

pletamente finiti.....

-Sbentisti e falegnami di lavoratori sono coloro che con
materiale di fabbricazione trattato e preparato, eseguono
sotto la guida del capo della fabbrica o di chi per esso
le costruzioni di mobili e di infissi, portando a ter-
mine i lavori ed essi efficienti completamente finiti....

-Sbentisti e falegnami di lavoratori sono coloro che
superano il periodo di apprendistato e non avendo anco-
ra acquisita la capacità lavorativa richiesta per gli
operai di lavoratori, lavorano in aiuto e sotto la gui-
da degli operai delle categorie precedenti o da soli es-
gono lavori semplici attinenti a mobili e ad infissi,
esclusi, per esempio, le operazioni di lavoratori,
ferratura, se non in opera di infissi.....

-Lavoratori di lavoratori sono coloro che com-
no lavoro di lavoratori e di lavoratori loro affi-
dati dell'azienda senza la guida del capo di lavoro o
di chi per esso.....

-Lavoratori di lavoratori sono i lavoratori addet-
ti a lavori semplici di lavoratori.....

-Lavoratori di lavoratori sono coloro che eseguono lavori
che lavoro di lavoratori.....

-Lavoratori di lavoratori sono coloro che eseguono lavori
semplici di lavoratori.....

-Lavoratori o lavoratori di lavoratori sono coloro che
eseg. su qualsiasi lavoro di lavoratori o lavoratori o
completano fino su legno o mobile.....

-Lavoratori e lavoratori di lavoratori sono coloro che
eseguono lavori di lavoratori e lavoratori o vernicia-
tura sotto la guida di altri.....

-Lavoratori di lavoratori sono coloro che eseguono
reale d'arte qualsiasi lavoro loro affidato dall'azienda
di lavoratori in stoffe, in pelle, rivestimento divani, or-
namenti, tessuti ecc.

-Lavoratori di lavoratori sono coloro che confezionano
materiali e accessori elastici e sono adibiti ad altri lavo-
ri semplici di lavoratori.....

-Lavoratori o lavoratori di lavoratori sono coloro che possono
o il lavoro eseguono qualsiasi lavoro nelle costruzioni
edifici.....

...ri o vetture o macchine di esso.....
 -Carraio o carradore di 2° categoria: sono coloro che eseguono soltanto lavori di segreteria o qualsiasi altro lavoro in qualità di aiutante.....
 -Fabbro fuochinatore sono coloro che eseguono alla forgia lavori per la costruzione e la riparazione dei veicoli...

-Maravalli si intendono per tali quelli addetti alla polizia al carico e scarico ed ai trasporti:

sopra ai 18 anni

sotto ai 18 anni

Apprendisti: per il 1° semestre di apprendistato

" " 2° semestre di "

" " 3° " " "

" " 4° " " "

" " 5° " " "

" " 6° " " "

" " 7° " " "

" " 8° " " "

Requie inferiori ai 16 anni (non adetti all'apprendistato del mestiere)

Donne: sopra ai 18 anni

sotto ai 18 anni

Persone e ausiliario meccanico-elettricisti - muratori - fuochisti-ec.

Artigiani: per non oltre 10 ore al giorno più il rimborso delle spese effettuate

Carrettieri: per non oltre 10 ore al giorno più il rimborso delle spese effettuate

Le parti sono d'accordo che esse hanno, inteso di fissare dei minimi di paga e non già di apportare riduzioni di esse dovute a particolari sui salari di fatto eventualmente superiori.

N.B. - Detti minimi di paga addebiitare dal 1°/12/1943 debbono essere aumentati del 30%.

ARTICOLO 2°

FIGGIA GIGLIOLA DELL'APPRENDISTATO

Sono considerati apprendisti gli ammessi nei laboratori ed impieghi me-
 stieri e quelli che compiono lavori diretti ad acquistare la conoscenza del
 mestiere.

Il periodo di apprendistato ha inizio al 16° anno di età e deve comunque
 terminare al 21° anno.

L. 3.90 orarie

" 2.90 "

" 3.60 "

" 2.60 "

" 2.00 "

" 0.60 "

" 0.90 "

" 1.20 "

" 1.50 "

" 1.80 "

" 2.10 "

" 2.40 "

" 2.80 "

" 0.70 "

" 1.60 "

" 1.00 "

" 3.60 "

" 30.00 giorn.

" 25.00 "

Ragazzi: inferiori ai 16 anni (non addebiti all'apprendistato del mestiere)

Donne: sopra ai 16 anni sotto ai 18 anni

Personale ausiliario meccanico-elettricisti muratori-fuochisti-eco.

Artigiani: per non oltre 10 ore al giorno più il rimborso delle spese effettuate

Carriettieri: per non oltre 10 ore al giorno più il rimborso delle spese effettuate

"	0.70
"	1.60
"	1.00
"	1.60
"	30.--- Giorn.
"	25.--- "

Le parti sono d'accordo che esse hanno inteso di fissare dei minimi di paga e non già di apporcare riduzioni di ~~percentuale~~ ^{percentuale} sui salari di fatto eventualmente superiori.

N.B.: Detti minimi di paga decorrere dal 1°/12/1943 debbono essere aumentati del 30%.

ARTICOLO 1°

RICETTA DELLA CENAKA DALL'APPRENDISTATO

Sono considerati apprendisti gli ammessi nei laboratori ad imparare ^{me-}stiere e quelli che compiono lavori dritti ad acquistare la conoscenza del medesimo.

Il periodo di apprendistato ha inizio al 16° anno di età e deve comunque terminare al 21° anno.

Nella durata dell'apprendistato fissato nelle tabelle relative ai gruppi di cui sopra, vanno compresi i periodi di apprendistato fatti in altre aziende del genere e che siano documentabili, sempre che durante tali periodi l'apprendista abbia esplicato la stessa mansione per la quale continua l'apprendistato e ciò sia verificato non oltre 6 mesi prima della data di assunzione. Nell'assunzione degli apprendisti verrà data la preferenza ai licenziati dalle scuole tecniche industriali di indirizzo corrispondente all'attività da essi esplicata nell'azienda e da quelli che siano in possesso dei diplomi dei corsi di l'addestramento e di perfezionamento previsto dal R.D. L. 21/6/1938 n. 1380.

La durata dell'apprendistato di cui sopra verrà ridotta nella seguente misura:

- a) di una metà per gli apprendisti muniti di licenza di scuola tecnica industriale di indirizzo corrispondente all'attività esplicata nell'azienda.

./.

- b)- di un terzo per gli apprendisti che siano in possesso dei diplomi dei Corsi biennali di addestramento e di perfezionamento previsti dal R.D.L. 21 Giugno 1938 n° 1380;
- c)- di un quarto per gli apprendisti che siano in possesso dei diplomi dei Corsi annuali di addestramento e di perfezionamento previsti dal R.D.L. 21/6/1938 n° 1380.

Con riferimento al disposto dell'art. 10 del R.D.L. 21/9/1938 n° 1906 si conviene che la durata del periodo di prova degli apprendisti, la durata giornaliera del lavoro degli stessi e le condizioni di ricolazione del rapporto di apprendistato sono le medesime vigenti per gli operai addetti all'industria ed all'artigianato del Regno, di cui al contratto nazionale 1° ottobre 1936.

Per la disciplina dell'apprendistato senza retribuzione nelle aziende artigiane si fa riferimento alle norme di cui al contratto interconfederale 15 Dicembre 1937-XII ed all'accordo integrativo interfederale 3 agosto 1941-XIX.

ARTICOLO 3°

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Con riferimento all'art. 8 del Contratto Naz., le percentuali di miglioramento per il lavoro straordinario, per il lavoro notturno e per quello festivo vengono fissate nella seguente misura:

- a)-le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle ordinarie non portino la durata complessiva del lavoro ad eccedere le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali, saranno pagate con una maggioranza del 10%;

- b)-le ore di lavoro straordinario prestato oltre i limiti di cui sopra, ed oltre il maggior orario consentito dalla legge, saranno compensate con la maggioranza del 20%;

- c)-il lavoro festivo sarà compensato con la maggioranza del 40%;

- d)-il lavoro notturno sarà compensato con la maggioranza del 40%.

Restano ferme le disposizioni di cui al c) ed all'accordo interconfederale dell'8 settembre 1939 limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940 n° 1109, variano le norme previste dalla legge stessa.

ARTICOLO 4°

LAVORO A COTTINO

Con riferimento all'art. 14 del contratto naz. la maggioranza del lavoro a cottino viene fissata nella misura del 150 per la disciplina del lavoro a cottino valgono le norme di cui al contratto collettivo nazionale interconfederale, stipulato il 10 dicembre 1937 e pubblicato nel D.U.M.C.

675A

Con riferimento all'art. 8 del Contratto N. 8, le percentuali di miglioramento per il lavoro straordinario, per il lavoro notturno e per quello festivo vengono fissate nella seguente misura:

- a) - le ore di lavoro straordinario che sommate e quelle ordinarie non portino la durata complessiva del lavoro ad eccedere le ore 8 giornaliere e 16 48 settimanali, saranno compensate con una maggioranza del 10%;
- b) - le ore di lavoro straordinario prestato oltre i limiti di cui sopra, ed oltre il maggior orario consentito dalla legge, saranno compensate con la maggioranza del 20%;
- c) - il lavoro festivo sarà compensato con la maggioranza del 40%;
- d) - il lavoro notturno sarà compensato con la maggioranza del 40%.

Restano ferme le disposizioni di cui all'accordo interconfederale dell'8 settembre 1935 limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940 N. 1103, varranno le norme previste dalla legge stessa.

ARTICOLO 4°

LAVORO A COTTINO

Con riferimento all'art. 14 del contratto nazionale, la maggioranza del lavoro a cottino viene fissata nella misura del 15% per la disciplina del lavoro a cottino valgono le norme di cui al contratto collettivo naz. interconfederale, stipulato il 20 dicembre 1937 e pubblicato nel D.U.M.C. fasc. 86170 del 20 gennaio 1938 allegato N. 1538.

ARTICOLO 5°

INDENNITA' DI LUDIALIZZAMENTO E IN CASO DI MORTE

In applicazione dell'art. 29 del I° comma ed al verso del contratto collettivo provinciale del 6/7/1939, art. 23 la indennità di licenziamento ed in caso di morte, sono fissate come segue:

- a) per il primo anno compiuto di anzianità ininterrotta presso la ditta, 1 giorno (8 ore) di paga;
- b) per gli anni dal 2° al 4°, 2 giorni (16 ore) di paga, per ogni anno di anzianità;
- c) per gli anni dal 5° al 15°, 3 giorni (24 ore) di paga, per ogni anno di anzianità;
- d) per gli anni successivi ai 4 giorni (32 ore) di paga, per ogni anno di anzianità.

./.

ARTICOLO 6°TRASFERITE

Con riferimento al comma d) della premessa al contratto nazionale di lavoro, si conviene che al lavoratore che si rechi a lavorare oltre i 5 Km. della città d'origine del comune ove ha sede l'azienda, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della ditta, dovrà essere concessa una indennità giornaliera di L. 25 se deve pernottare fuori della località ove ha sede l'azienda; all'operaio che ritornerà in sede per il pernottamento verrà corrisposta una indennità di L. 9 per ogni pasto.

Quando l'operaio, per mancanza di mezzi di trasporto ordinario, si serva di mezzi propri per raggiungere il luogo di lavoro, l'azienda corrisponderà l'indennità di L. 0,30 per Km., sia per il percorso di andata che per quello di ritorno.

Il tempo trascorso per il viaggio e quello per l'eventuale attesa, disposta dal datore di lavoro durante l'orario di lavoro, verrà retribuito con il salario normale.

ARTICOLO 7°INDENNITA' UTENSILI

Con riferimento all'art. 21 del contratto nazionale di lavoro si stabilisce che agli operai che facciano uso di propri utensili sul lavoro, a titolo di indennità dovrà essere corrisposta la somma di:

a) L. 93.-- per gli intagliatori;

b) " 7.-- per tutti gli altri operai, al mese con pagamento partecipativo.

ARTICOLO 8°FESTIVITA' NAZIONALI

Per il trattamento economico da corrispondersi nelle ricorrenze del Natale di Roma (21 aprile) della ~~Decreto~~ Fondazione dell'Impero (9 maggio), della Marcia su Roma (28 ottobre), e dell'Anniversario della Vittoria (4 Novembre), valgono le disposizioni del D.L. 11 aprile 1938-N° 331 e degli accordi interconfederali del 27 aprile 1938 e del 4 gennaio 1939.--

ARTICOLO 9°GRATIFICA NATALIZIA

Per la concessione della gratifica natalizia agli operai valgono le norme di cui al contratto interconfederale stipulato il 14/10/38 e pubblicato sul B.U.M.C. N° 191 del 15/12/1938 alleg. I 459 nonché quello stipulato il 16 ottobre 1939 e pubblicato sul B.U.M.C. N° 216 del 15/12/1939 all. I 765.

ARTICOLO 10°PROVVISTE DEMOGRAFICHE

Per quanto riguarda le provvidenze demografiche, valgono le disposizioni.

INDENNITA' UTENSILI

Con riferimento all'art. 21 del contratto nazionale di lavoro si stabilisce che agli operai che facciano uso di propri utensili sul lavoro, a titolo di indennità dovrà essere corrisposta la somma di:

a) L. 93.-- per gli integratori;

b) " 7.--- per tutti gli altri operai, al mese con pagamento posticipato.

ARTICOLO 8°PRESTIVITA' NAZIONALI

Per il trattamento economico da corrispondersi nelle ricorrenze del Natale di Roma (21 aprile) della Festa del Lavoro (1° maggio), della Marcia su Roma (28 ottobre), e dell'Anniversario della Vittoria (4 Novembre), valgono le disposizioni del D.L. Il aprile 1938-N° 331 e degli accordi interconfederali del 27 aprile 1938 e del 4 gennaio 1939.--

ARTICOLO 9°GRATIFICA NATALIZIA

Per la concessione della gratifica natalizia agli operai valgono le norme di cui al contratto interconfederale stipulato il 14/10/38 e pubblicato sul B.U.M.C. N° 191 del 15/12/1938 alleg. I.459 nonché quello stipulato il 16 ottobre 1939 e pubblicato sul B.U.M.C. N° 216 del 15/12/1939 all. I.765.

ARTICOLO 10°PROVVISTE DEMOGRAFICHE

Per quanto riguarda le provvidenze demografiche, valgono le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941, pubblicato sul B.U.M.C. fasc. 264 del 31 luglio 1941 alleg. N° 2447.

ARTICOLO 11°SABATO FASCISTA

Per quanto riguarda la disciplina del "Sabato Fascista" valgono le norme di cui al R.D.L. 20 giugno 1935 N° 1010, al contratto collettivo interconfederale stipulato il 15/6/1935 ed all'accordo interconfederale stipulato il 25 luglio 1935. Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940 n° 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.

ARTICOLO 12°DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo entrerà in vigore dal giorno 14 sett. 42 ed avrà la durata di un anno, intendendosi rinnovato per eguale periodo di tempo qualora non venga disdetto nelle forme di legge tre mesi prima

/.

accademia.

presente contratto verrà depositato e pubblicato a norma di legge.

P. La Federazione Nazionale degli Industriali del Legno

F.to: Rag. G. Matteucci

F.to: Rag. G. Moro

P. La Federazione Nazionale degli Artigiani
F.to: Dr. G. Matteucci

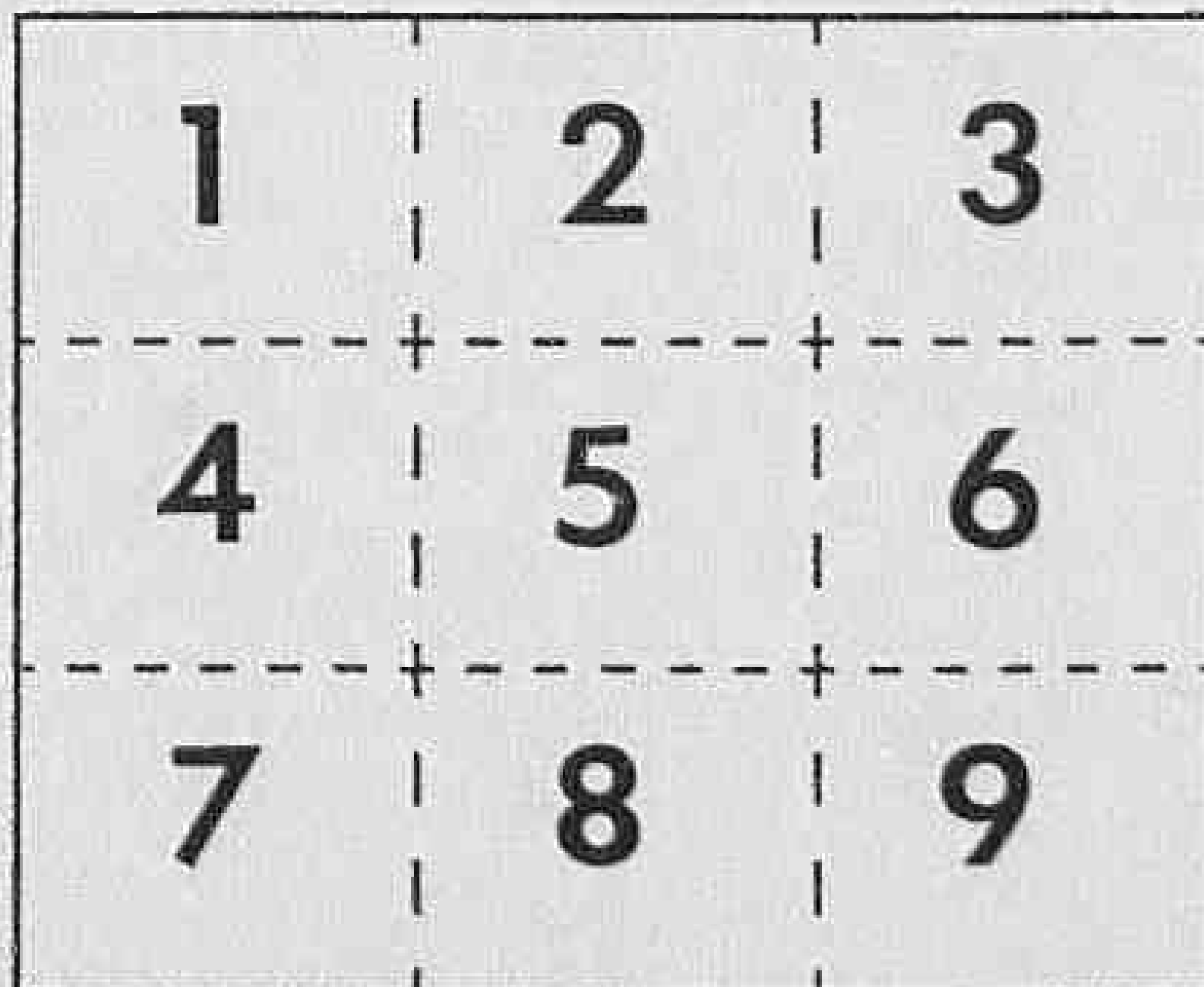
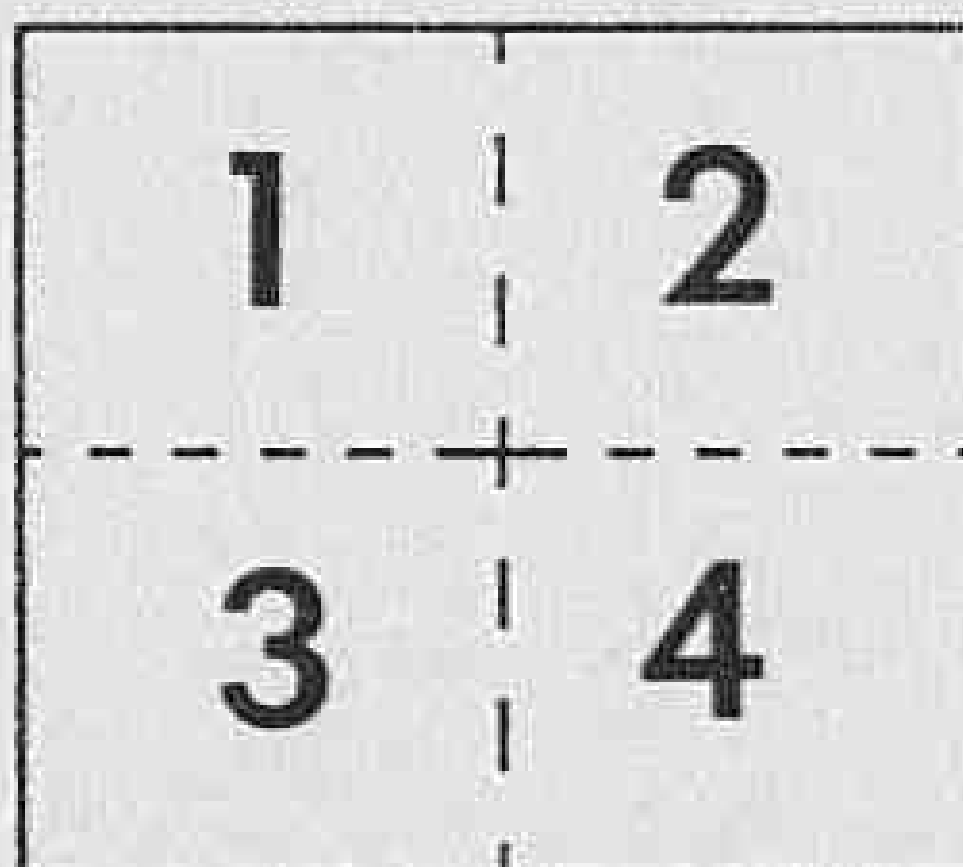
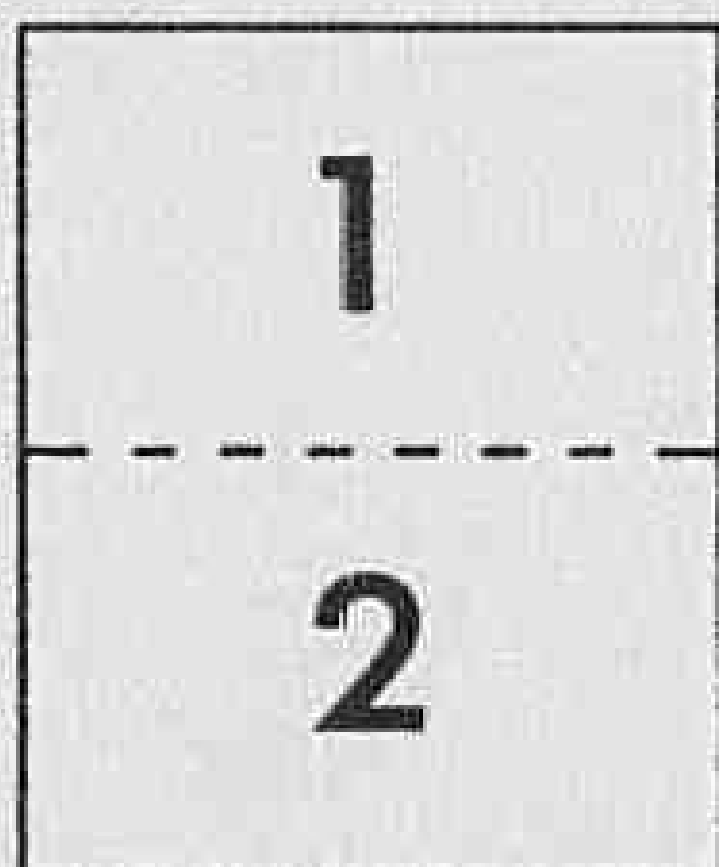
P. La Federazione Nazionale dei Lavoratori del Legno e delle Industrie Artistiche

F.to: Cav. Fr. Mareschi

" G. C. Brachet

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



6749

SPECCHIO COMPARATIVO TRA IL SALARIO PRECEDENTE E QUELLO STABILITO DAL NUOVO ACCORDO

ADESSE ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO - SETTORE KM

CATEGORIE	Salario netto precedente	Salario netto attuale	Differenza	Per cento
Tra-siatori e preparatori	72,80	208,10	135,30	
Doratori e laccatori di 1 ^a categoria	63,20	195,95	127,75	
" " " " 2 ^a "	59,00	183,45	124,45	
Intagliatori di 1 ^a categoria	72,80	208,10	135,30	
" " " " 2 ^a "	66,25	193,30	127,05	
" " " " 3 ^a "	61,15	184,35	123,20	
Modanatori senza piano di guida	70,15	189,15	119,00	
" " " " con " " "	63,10	182,35	125,25	
Macchinisti di 1 ^a categoria	67,05	194,90	127,85	
" " " " 2 ^a "	61,15	184,95	123,80	
Operai non qualificati	54,90	175,10	120,20	
Segantini di 1 ^a Categoria	67,05	194,90	127,85	
" " " " 2 ^a "	61,15	184,95	123,80	
Operai non qualificati	54,90	175,10	120,20	
Stuccatori e falegnami di 1 ^a categoria	73,30	204,30	131,00	
" " " " " 2 ^a "	61,15	184,85	123,70	
" " " " " 3 ^a "	57,65	179,25	121,60	
Impiallacciatori di 1 ^a categoria	67,05	194,90	127,85	
" " " " " 2 ^a "	59,00	183,45	124,45	
Fornitori di 1 ^a Categoria	67,05	194,90	127,85	
" " " " " 2 ^a "	59,00	183,45	124,45	
Lucidatori e verniciatori di 1 ^a categoria	63,20	195,95	127,75	
" " " " " 2 ^a "	59,00	183,45	124,45	
Tapezzieri di " " 1 ^a "	67,05	194,90	127,85	
" " " " " 2 ^a "	58,00	180,00	122,00	
Carracci o carradori di 1 ^a categoria	67,05	194,90	127,85	
" " " " " 2 ^a "	56,85	176,50	119,65	
Fabbro rinatore	64,30	190,90	126,60	
Manovali:				
sopra i 18 anni	54,10	173,55	119,45	

SALARIO PRECEDENTE E QUELLO STABILITO DAL NUOVO ACCORDO PER LE MAESTRANZE ARTIGIANE

ADDETTE ALLE INDUSTRIA DEL LEGNO - ⁵¹² SUGHERO ED AFFINI

	Salario net- to precedente	Salario net- to attuale	Differenza	Percentuale	Osservazioni
1a	72,80	208,10	135,30	185,80	
	68,20	195,95	127,75	187,30	
	59,00	183,45	134,45	227,80	
	72,80	208,10	135,30	185,80	
	66,25	193,30	127,05	191,70	
	61,15	184,95	123,80	170,00	
	70,15	189,15	119,00	169,60	
	63,10	188,35	125,25	198,40	
	67,05	194,90	127,85	190,50	
	61,15	184,95	123,80	170,00	
	54,90	173,10	120,20	218,90	
	67,05	194,90	127,85	190,50	
	61,15	184,95	123,80	170,00	
	54,90	173,10	120,20	218,90	
2a	73,30	204,30	131,00	179,90	
	61,15	184,95	123,80	170,00	
	57,65	179,25	121,60	210,90	
	67,05	194,90	127,85	190,50	
	59,00	183,45	134,45	227,80	
	67,05	194,90	127,85	190,50	
3a	59,00	183,45	134,45	227,80	
4a	68,20	195,95	127,75	187,30	
"	59,00	183,45	134,45	227,80	
"	67,05	194,90	127,85	190,50	
"	58,00	180,00	122,00	210,30	
5a	67,05	194,90	127,85	190,50	
	56,55	178,50	121,95	196,30	
	64,30	190,90	126,60	196,80	
	54,10	173,55	119,45	220,70	

SALARIO PRECEDENTE E QUELLO STABILITO DAL NUOVO ACCORDO PER LE MARSHALLS ANTICIPATE

ADDIETTE ALLE INDUSTRIE DEL LEGNO - BOSCHERO ED AFFINI

	Salario net- to precedente	Salario net- to attuale	Differenza	Percentuale	Osservazioni
	72,80	208,10	135,30	185,80	
	68,20	195,95	127,75	187,30	
	59,00	183,45	124,45	227,80	
	72,80	208,10	135,30	185,80	
	66,25	193,30	127,05	191,70	
	61,15	184,95	123,80	170,00	
	70,15	189,15	119,00	169,60	
	63,10	188,35	125,25	198,40	
	67,05	194,90	127,85	190,50	
	61,15	184,95	123,80	170,00	
	54,90	175,10	120,20	218,90	
	67,05	194,90	127,85	190,50	
	61,15	184,95	123,80	170,00	
	54,90	175,10	120,20	218,90	
	73,30	204,30	131,00	179,90	
	61,15	184,95	123,80	170,00	
	57,65	179,25	121,60	210,90	
	67,05	194,90	127,85	190,50	
	59,00	183,45	124,45	227,80	
	67,05	194,90	127,85	190,50	
	59,00	183,45	124,45	227,80	
esoria	68,20	195,95	127,75	187,30	
"	59,00	183,45	124,45	227,80	
"	67,05	194,90	127,85	190,50	
"	58,00	180,00	122,00	210,30	
	67,05	194,90	127,85	190,50	
	56,85	178,50	111,65	196,30	
	64,30	190,90	126,60	196,80	
	54,10	173,55	119,45	220,70	

Carraro e carradori di 1 ^a categoria	57,05	194,50	127,85
" " " " 2 ^a "	56,85	178,50	111,55
Fabbro laminatore	64,30	190,90	126,60
Manovali:			
sopra i 18 anni	54,10	171,55	119,45
sotto i 18 anni	47,85	177,75	129,90
Apprendisti:			
per il 1 ^o semestre di apprendistato	33,70	98,05	62,35
" " 2 ^o " " "	36,85	102,70	65,85
" " 3 ^o " " "	39,60	107,80	68,20
" " 4 ^o " " "	42,55	112,10	69,55
" " 5 ^o " " "	45,95	118,00	72,05
" " 6 ^o " " "	49,00	118,90	69,90
" " 7 ^o " " "	51,75	124,20	72,45
" " 8 ^o " " "	56,05	130,65	74,60
Ragazzi inferiori ai 16 anni	34,50	99,55	65,05
Donne:			
sopra i 18 anni	43,90	147,75	103,85
sotto i 18 "	37,65	95,10	57,45
Personale ausiliario	64,30	190,90	126,60
Autisti	66,65	192,30	125,65
Carrettieri	59,30	182,25	122,55

67,05	194,90	127,85	190,50
56,85	178,50	111,65	195,30
64,30	190,90	126,60	195,80
54,10	173,55	119,45	220,70
47,85	177,75	129,90	271,40
33,70	96,05	62,35	185,00
36,85	102,70	65,85	178,90
39,60	107,80	68,20	172,20
42,55	112,10	69,55	163,40
45,95	118,00	72,05	156,70
49,00	118,90	69,90	142,60
51,75	124,20	72,45	140,00
56,05	130,65	74,60	133,09
34,50	99,55	65,05	188,50
43,90	147,75	103,85	238,00
37,65	95,10	57,45	152,50
64,30	190,90	126,60	196,80
66,65	152,30	125,65	180,50
59,30	182,25	122,95	207,30

0926

1423

[illegible]

INDICAZIONE SALARIALE PER LE MAESTRANZE DEL LEGNO ED AFFINI
DALLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA
DI CUNEO

Indenn. contin.	Paga oraria	Paga lorda giornaliera	Ritenute			Paga netta giornaliera	OSSERVAZIONI
			R.M.	Contr.	Compl. Totale		
100	13.90	219.20	8.94	---	2.14	11.08	208.10
100	12.30	206.40	8.42	---	2.01	10.43	195.95
100	10.65	193.20	7.88	---	1.89	9.77	183.45
100	13.90	219.20	8.94	---	2.14	11.08	208.10
100	11.95	203.60	8.30	---	1.99	10.29	193.30
100	10.85	194.80	7.94	---	1.90	9.84	184.95
100	12.80	208.40	8.50	---	2.03	10.53	189.15
100	11.30	198.40	8.09	---	1.94	10.03	188.35
100	12.15	205.20	8.37	---	2.---	10.37	194.90
100	10.85	194.80	7.94	---	1.90	9.84	184.95
100	9.55	184.40	7.52	---	1.80	9.32	175.10
100	12.15	205.20	8.37	---	2.---	10.37	194.90
100	10.85	194.80	7.94	---	1.90	9.84	184.95
100	9.55	184.40	7.52	---	1.80	9.32	175.10
100	13.40	215.20	8.78	---	2.10	10.88	204.30
100	10.85	194.80	7.94	---	1.90	9.84	184.95
100	10.10	188.80	7.70	---	1.84	9.54	179.25
100	12.15	205.20	8.37	---	2.---	10.37	194.90
100	10.65	193.20	7.88	---	1.89	9.77	183.45
100	12.15	205.20	8.37	---	2.---	10.37	194.90
100	10.65	193.20	7.88	---	1.89	9.77	183.45
100	12.30	206.40	8.42	---	2.01	10.43	195.95
100	10.65	193.20	7.88	---	1.89	9.77	183.45
100	12.15	205.20	8.37	---	2.---	10.37	194.90
100	10.20	189.60	7.73	---	1.85	9.58	180.---
100	12.15	205.20	8.37	---	2.---	10.37	194.90
100	10.---	185.---	7.67	---	1.83	9.50	178.50
100	11.50	200.---	8.16	---	1.95	10.11	190.90
100	9.35	182.80	7.45	---	1.78	9.23	173.55
100	6.40	184.---	5.05	---	1.21	6.26	177.75

Per il 1° semestre di apprend.	8	8	64.80	3.25	98.80	—	1.97	—	1
" " 2° " "	8	8	64.80	4.00	104.80	—	2.09	—	2
" " 3° " "	8	8	64.80	4.65	110.40	—	2.20	—	3
" " 4° " "	8	8	64.80	5.20	114.40	—	2.28	—	4
" " 5° " "	8	8	64.80	5.95	120.40	—	2.40	—	5
" " 6° " "	8	8	64.80	6.55	125.20	5.10	—	1.22	6
" " 7° " "	8	8	64.80	7.25	130.80	5.33	—	1.27	7
" " 8° " "	8	8	64.80	8.10	137.60	5.60	—	1.34	8
Ragazzi inferiori ai 16 anni	8	8	64.80	3.60	101.60	—	2.03	—	2
Donne:									
sopra i 18 anni	8	8	90.00	7.20	155.60	6.34	—	1.92	7
sotto i 18 anni	8	8	54.00	4.25	95.00	—	1.92	—	1
Personale ausiliario	8	8	100	11.50	200.00	8.16	—	1.95	10
Autisti	8	8	100	94.75	202.75	8.47	—	1.98	10
Carrettieri	8	8	100	83.95	191.55	7.83	—	1.87	9

64.80	3.25	98.80	—	1.97	—	1.97	96.05
64.80	4.—	104.80	—	2.09	—	2.09	102.70
64.80	4.65	110.—	—	2.20	—	2.20	107.80
64.80	5.20	114.40	—	2.28	—	2.28	112.10
64.80	5.95	120.40	—	2.40	—	2.40	118.—
64.80	6.55	125.20	5.10	—	1.22	6.32	118.50
64.80	7.25	130.80	5.33	—	1.27	6.60	124.20
64.80	8.10	137.60	5.60	—	1.34	6.94	130.65
64.80	3.60	101.60	—	2.03	—	2.03	99.55
90.—	7.20	155.60	6.34	—	1.52	7.86	147.75
54.—	4.25	96.—	—	1.92	—	1.92	95.10
100	11.50	200.—	8.16	—	1.95	10.11	150.50
100	94.75	202.75	8.47	—	1.98	10.45	192.30
100	83.95	191.55	7.83	—	1.87	9.70	182.85

1973

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LE AZIENDE ARTIGIANE
ESERCENTI LE INDUSTRIE DEL LEGNO - SUCCESORE SO ARTIGIANE

C A T E G O R I A	Ore	Paga oraria	Indenn. messa	Indenn. guerra	Paga lorda giornaliera - ra.	Ritenute		
						I.R.P.	Centr.	Comp. For.
Tracciatori e preparatori	8	6.10	8	20	76.80	2.13	—	8.75
Doratori e laccatori 1° cat.	8	5.20	8	20	69.60	—	1.89	—
" " 2° categ.	8	4.15	8	20	61.20	—	1.32	—
Intagliatori di 1° cat.	8	6.10	8	20	76.80	2.13	—	9.75
Serratori di 2° categoria	8	4.95	8	20	67.60	—	1.35	—
Id. " 3° "	8	4.30	8	20	62.40	—	1.24	—
Modanatori senza piano di guida	8	5.45	8	20	71.60	—	1.41	—
Modanatori con piano di guida.	8	4.55	8	20	64.40	—	1.18	—
Macchinisti di 1° categ.	8	5.05	8	20	62.40	—	1.36	—
" " 2° "	8	4.30	8	20	62.40	—	1.24	—
Operai non qualificati	8	1.90	8	20	36.80	—	1.12	—
Segantini di 1° categoria	8	5.05	8	20	62.40	—	1.36	—
" " 2° "	8	4.30	8	20	62.40	—	1.24	—
Operai non qualificati	8	1.90	8	20	36.80	—	1.12	—
Chiusatori e falegnami 1° cat.	8	5.5	8	20	74.80	—	1.48	—
" " 2° categoria	8	4.30	8	20	62.40	—	1.24	—
" " 3° "	8	3.85	8	20	58.80	—	1.17	—
Lapiallacciatori 1° cat.	8	5.05	8	20	62.40	—	1.36	—
" " 2° "	8	4.15	8	20	61.20	—	1.2	—
Tornitori di 1° categoria	8	5.05	8	20	62.40	—	1.36	—
" " 1° categoria	8	4.15	8	20	61.20	—	1.22	—
Lucidatori e verniciatori di 1° categoria	8	5.20	8	20	69.60	—	1.39	—
" " "	8	4.15	8	20	61.20	—	1.22	—
di 2° categoria.	8	4.15	8	20	61.20	—	1.22	—
Tappessieri 1° categoria	8	5.05	8	20	62.40	—	1.36	—
" " 2° categoria	8	1.90	8	20	36.80	—	1.12	—
Operai e carradori 1° cat.	8	5.05	8	20	62.40	—	1.36	—
" " 2° "	8	1.75	8	20	35.20	—	1.16	—
Fabbro fu-cinatore	8	4.70	8	20	65.60	—	1.31	—
Manovali sopra i 15 anni	8	3.40	8	20	48.80	—	1.20	—
" " " " "	8	2.50	8	20	40.80	—	0.87	—

DELIBERAZIONE INTEGRATIVA PER LE AZIENDE ARTIGIANE
E LE INDUSTRIE DEL LEGNO - SUGHERO E AFFINI

Indenn. guerra	Indenn. guerra	Paga lorda giornalie- ra.	Ritenute			Paga netta giornalie- ra.	OSSERVAZIONI
			R.M.	Contr.	Comp.	Totale	
8	20	75.80	3.13	—	5.73	3.98	72.80
8	20	69.60	—	1.89	—	1.89	68.20
8	20	61.20	—	1.22	—	1.22	59.98
8	20	75.80	3.13	—	9.75	3.98	72.80
8	20	67.50	—	1.39	—	1.39	66.25
8	20	61.40	—	1.24	—	1.24	61.15
8	20	71.60	—	1.43	—	1.43	70.15
8	20	64.40	—	1.28	—	1.28	63.10
8	20	68.40	—	1.36	—	1.36	67.05
8	20	62.40	1.24	—	—	1.24	61.15
8	20	55.90	—	1.12	—	1.12	54.80
8	20	65.40	—	1.36	—	1.36	67.05
8	20	62.40	—	1.24	—	1.24	61.15
8	20	55.90	—	1.12	—	1.12	54.80
8	20	74.80	—	1.49	—	1.49	73.30
8	20	62.40	—	1.24	—	1.24	61.15
8	20	58.50	—	1.17	—	1.17	57.35
8	20	68.40	—	1.36	—	1.36	67.05
8	20	61.20	—	1.22	—	1.22	59.98
8	20	68.40	—	1.36	—	1.36	67.05
8	20	61.20	—	1.22	—	1.22	59.98
8	20	69.60	—	1.39	—	1.39	68.20
8	20	61.20	—	1.22	—	1.22	59.98
8	20	68.40	—	1.36	—	1.36	67.05
8	20	59.20	—	1.18	—	1.18	58.02
8	20	68.40	—	1.36	—	1.36	67.05
8	20	58.90	—	1.16	—	1.16	57.75
8	20	65.60	—	1.31	—	1.31	64.30
8	20	55.20	—	1.10	—	1.10	54.10
8	20	68.40	—	1.36	—	1.36	67.05

"	"	2°	"	8	2.00	8	20	58.40	---	1.36
Fabbro fu-cinatore				8	3.75	8	20	58.---	---	1.16
Manovali sopra i 18 anni				8	4.70	8	20	65.60	---	1.31
" sotto " 18 "				8	3.40	8	20	55.20	---	1.10
Apprendisti:				8	2.60	8	20	48.80	---	0.97
Per il 1° semestre di appr.				8	0.80	8	20	34.40	---	0.68
" " 2° " " " "				8	1.20	8	20	37.60	---	0.75
" " 3° " " " "				8	1.55	8	20	40.40	---	0.80
" " 4° " " " "				8	1.95	8	20	48.60	---	0.87
" " 5° " " " "				8	2.35	8	20	46.60	---	0.93
" " 6° " " " "				8	2.75	8	20	50.---	---	1.---
" " 7° " " " "				8	3.10	8	20	52.50	---	1.04
" " 8° " " " "				8	3.55	8	20	57.20	---	1.14
Ragazzi: inferiori ai 16 a.				8	0.90	8	20	35.20	---	0.70
Donne: sopra ai 18 anni				8	2.10	8	20	44.80	---	0.85
" sotto ai 18 anni				8	1.30	8	20	38.40	---	0.76
Personale ausiliario				8	4.70	8	20	65.60	---	1.31
Autisti				glor	39.---	8	20	67.---	---	1.34
Carrettieri				"	32.50	8	20	60.50	---	1.21

.65	8	20	58.40	---	1.36	---	1.36	67.05
.75	8	20	58.---	---	1.16	---	1.16	56.85
.70	8	20	65.60	---	1.31	---	1.31	64.30
.40	8	20	55.20	---	1.10	---	1.10	54.10
.60	8	20	46.80	---	0.97	---	0.97	47.85
.80	8	20	34.40	---	0.68	---	0.68	33.70
.20	8	20	37.60	---	0.75	---	0.75	36.85
.55	8	20	40.40	---	0.80	---	0.80	39.60
.55	8	20	43.60	---	0.87	---	0.87	42.55
.35	8	20	46.80	---	0.93	---	0.93	45.95
.75	8	20	50.---	---	1.---	---	1.---	49.---
.10	8	20	52.80	---	1.04	---	1.04	51.75
.65	8	20	57.20	---	1.14	---	1.14	56.65
.90	8	20	35.20	---	0.70	---	0.70	34.50
.10	8	20	44.80	---	0.89	---	0.89	43.90
.30	8	20	38.40	---	0.76	---	0.76	37.65
.70	8	20	65.60	---	1.31	---	1.31	64.30
.---	8	20	67.---	---	1.34	---	1.34	66.55
.50	8	20	60.50	---	1.21	---	1.21	59.30

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN ARTISAN WOOD INDUSTRIES OF CUNEO PROVINCE. (No. 197).

1. The agreement provides for increases bringing the "take home packet" up to 208,10 Lire for skilled workers and to 99,55 lire for juveniles under 16 years, with proportionate increases for other categories.-
2. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.-

R. Scott.

R. SCOTT

Regional Labour Officer

24/11/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phoe

Eugene R. Mc. Phoe

Colonel, Ord.

Regional Commissioner - Piemonte

6745

ACCORDO SALARIALE PER LE MAESTRANZE DEL LEGNO E AFFINI DIPENDENTI
DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Stipulato 25/9-1945

- Decorrenza: 14-9-1945
- Le paghe aumentano dal 133% al 271%, cosicchè che le mercedi giornaliere vanno da un minimo di L. 99,55 per i ragazzi inferiori ai 16 anni ad un massimo di L. 208,10 per i tracciatori contro precedenti rispettive L. 34,50 e L. 72,80.
- Mantengono la loro validità tutte le altre clausole del vecchio patto.

Torino 31-10-1945

Espresso sindacato di lavoro di categoria

- Mantengono la loro validità tutte le altre clausole del vecchio pat-
to.

Torino 31-10-1945

Si offrono esplicitamente di limitare la categoria

VI 23 5714

Cuneo 14

VERBALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE ALLE MAESTRANZE DIPENDENTI DALL'E
AZIENDE DOLCIARIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Confectionary

Il giorno 16 ottobre 1945 in Cuneo,

t r a

l'Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dal suo Direttore Dott. Lino Quattrocchi, assistito dal Sig. Girardi Mario in rappresentanza della categoria

e

La Camera Provinciale del Lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata dai suoi Segretari: Sigg. Gireudo Giorgio, Garavagno Giuseppe, Barberis Leopoldo, assistiti dai Sigg. Fichino Candido, Donatella Margherita, Gerbotto Margherita

è stato convenuto il presente accordo per la perequazione salariale alle maestranze dipendenti dalle aziende industriali dolciarie della Provincia di Cuneo.

Art. 1

A decorrere dal 1° Ottobre 1945 le paghe minime, comprensive della indennità di presenza, della maggiorazione del 10 % per le ore di lavoro compresa tra le 40 e le 48 ore settimanali, esclusa la indennità di contingenza di cui all'accordo 14 luglio 1945, che pertanto continua ad essere corrisposta a parte, sono le seguenti:

n o m i n i:

Operai specializzati	L.	15,00	orario
" qualificati	"	13,75	"
manovali specializzati	"	11,00	"
" comuni sopra i 18 anni	"	10,00	"
apprendisti dai 16 ai 18 anni	"	8,00	"
" sotto i 16 anni	"	5,00	"

5743

d o n n e:

operai specializzate	"	10,50	"
operai qualificate	"	9,50	"
apprendiste dai 16 ai 18 anni	"	6,80	"

Art. 1

A decorrere dal 1° Ottobre 1945 le paghe minime, comprensive della indennità di presenza, della maggiorazione del 10 % per le ore di lavoro comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali, esclusa la indennità di contingenza di cui all'accordo 14 luglio 1945, che pertanto continua ad essere corrisposta a parte, sono le seguenti:

Uomini:

5743

Operai specializzati	L.	15,00	orario
" qualificati	"	13,75	"
manovali specializzati	"	11,00	"
" comuni sopra i 18 anni	"	10,00	"
apprendisti dai 16 ai 18 anni	"	8,00	"
" sotto i 16 anni	"	5,00	"

Donne:

operai specializzate	"	10,50	"
operai qualificate	"	9,50	"
apprendiste dai 16 ai 18 anni	"	6,80	"
" sotto i 16 anni	"	5,00	"

personale femminile addetto a mansioni di carattere discontinuo (custodi, portinai, ecc.)

	per 10 ore	per 9 ore	per 6 ore
L.	74,70	69,70	64,60 al giorno

Art. 2

Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutte le eventuali elargizioni, acconti per perequazioni salariali finora concessi in natura ed in denaro.

./.

dalle singole città. Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Aziende, e condizioni più favorevoli del presente contratto, non serveranno il loro valore nell'ambito dell'Azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

100-100-100

Se qualche azienda avesse precedentemente stipulato accordi particolari in base ai quali, effettuate la nuova perequazione salariale in provincia di Cuneo, detta perequazione ~~esisteva~~^{avrebbe dovuto essere} retrodatata ad epoche diverse da quella prevista dal presente accordo, si riconosce alla stessa azienda la facoltà di applicare o meno tale maggiore retrodatazione.

1975-4

Il presente accordo rimarrà in vigore fino alla stipulazione del contratto nazionale.

P. L'UNIONE INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI CUNEO

P. LA GAMMA DEL LAVORO
per la Provincia di Genova

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE INDUSTRIALI DEDICATE

Il ministro del lavoro

Visto il Decreto 19 gennaio 1945 nr. 2;
 Visto il Decreto 8 ottobre 1943 ed il Decreto Legislativo 18 gennaio 1944 nr. 41 riguardanti la sfiora di competenza ed il funzionamento degli organi di Governo;
 Vista la proposta della Confederazione Generale del Lavoro, della Iorica e delle Arti;
 Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, data la attuale contingenza, alla disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende industriali e cooperative esercenti l'industria dolciaria;

d e c r e t o

Art. 1° - Tutti gli operai delle aziende esercenti la industria dolciaria sono suddivisi nelle categorie sotto elencate ed agli stessi dovranno essere corrisposti paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle:

Nelle paghe predette è compresa l'indennità di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944; che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonché, per gli operai di cui alla tabella 1°, la maggiorazione del 10% per la ora di lavoro compresa tra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

È escludendo l'indennità di presenza dovrà essere conglobata nella paga di fatto dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai si applica la tabella 1° dove, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno, altresì, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

Al fini dell'applicazione della tabella paga, le province sono suddivise nei seguenti due gruppi:

- 1° GRUPPO - ALESSANDRIA - ASTI - BERGAMO - BOLZANO - BRESCIA - COMO - GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - MILANO - MODENA - PAVIA - SAVONA - TORINO - TRIESTE - VARESE - VENEZIA - VERCELLI
 2° GRUPPO - AOSTA - ANCONA - BELLUNGO - BOZZANO - CREMONA - CUNEO - FERRARA - FIUME - GORIZIA - MANTOVA - MODENA - PADOVA - PARMA - PIACENZA - ROMA - REGGIO EMILIA - RAVENNA - SONDRIO - TRENTO - TREVISO - UDINE - VERONA - VICENZA - ZARA

tabella 1°

tabella della categoria e delle paghe base orarie

esigibilità operai specializzati	1° gruppo di provincia	2° gruppo di provincia	paga base oraria
			5,741
			6,10

1544; che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonché, per gli operai di cui alla tabella 1^a, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conteggiata nella paga di fatto dei singoli. Nello paghe di fatto degli operai si quali si applica la tabella 1^a dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali congelamenti dovranno, altresì, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

Al fine dell'applicazione delle tabelle paga, le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1^o GRUPPO - ALESSANDRIA - ASTI - BERGAMO - BOLOGNA - BRESCIA - COMO - GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - MILANO - NOVARA - PAVIA - SAVONA - TORINO - TRIESTE - VARESE - VENEZIA - VERCELLI

2^o GRUPPO - AOSTA - ANCONA - BELLUNO - BOLZANO - CREMONA - CUNEO - FERRARA - FIUME - GORIZIA - MANTOVA - MODENA - PADOVA - PARMA - PIACENZA - POLA - REGGIO EMILIA - ROVERETO - SONDRIO - TRENTO - TREVISO - UDINE - VERONA - VICENZA - ZARA

tabella 1^a

tabella delle categorie e delle paghe base orarie

categorie uomini:	paga base oraria	
	1 ^o gruppo di	2 ^o gruppo di
	provincia	provincia
operai specializzati	£. 10,	£. 9,50
operai qualificati	£. 8,80	£. 8,40
apprendisti di 1 ^a assunzione:		
- fra i 15 e i 18 anni	£. 4,70	£. 4,50
- sotto i 15 anni	£. 3,65	£. 3,50
manovali specializzati	£. 8,	£. 7,60
manovali comuni		
- sopra i 18 anni	£. 7,20	£. 6,90
- sotto i 18 anni	£. 3,65	£. 3,50
- dai 16 ai 18 anni	£. 4,70	£. 4,50
donne:		
operaie specializzate	£. 6,	£. 5,70
operaie qualificate	£. 5,50	£. 5,25
apprendiste di 1 ^a assunzione:		
- fra i 16 e i 18 anni	£. 4,	£. 3,80
- sotto i 16 anni	£. 3,45	£. 3,30

- 2 -

Al compimento del 18° anno di età l'apprendistato cessa e gli operai (uomini e donne) avranno diritto alla paga della rispettiva categoria.

Trattamento del personale aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia:

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942 che regola il trattamento dell'analogo personale dello Industrie meccaniche ed affini.

La tabella delle pague contenuta in detto contratto viene sostituita dalla presente:

tabella 1°

Tabella delle pague giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro

c a t e g o r i a :	pague giornaliere	
	1° gruppo di provincia	
uomini	orario giornaliero normale di servizio per 10 ore per 9 ore per 8 ore	
Raggruppamento A) -		
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafiisti, inferieri patentati	£. 76,65	£. 73,35 £. 68,-
Raggruppamento B) -		
Uomini aventi altre mansioni:		
- di età superiore ai 18 anni	£. 70,30	£. 65,55 £. 60,80
- di età dai 16 ai 18 anni	£. 59,05	£. 45,75 £. 42,10
- di età inferiore ai 16 anni	£. 35,65	£. 30,20 £. 30,90
donne:		
Raggruppamento C) -		
Inferiere patentate	£. 56,50	£. 47,45 £. 44,-
Raggruppamento D) -		
Donne aventi altre mansioni	£. 46,25	£. 43,15 £. 40,-
u o m i n i	2° gruppo di provincia	
Raggruppamento A) -		
Autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafiisti, inferieri patentati	£. 74,95	£. 69,90 £. 64,80
Raggruppamento B) -		
Uomini aventi altre mansioni:		
- di età superiore ai 18 anni		

Raggruppamento C) -
 Uomini aventi altre mansioni:
 - di età superiore ai 13 anni £. 65,55 £. 60,80
 - di età dai 16 ai 18 anni £. 45,75 £. 42,10
 - di età inferiore ai 16 anni £. 33,20 £. 30,80
 donne:

Raggruppamento C)
 infermiere patentate £. 47,45 £. 44,00
 Raggruppamento D)
 Donne aventi altre mansioni £. 43,15 £. 40,00

2° gruppo di province

u o m i n i

Raggruppamento A)
 autisti per servizi fuori stabilimento, motociclisti,
 infermieri patentati £. 69,90 £. 64,80
 Raggruppamento B)

u o m i n i
 Uomini aventi altre mansioni:
 - di età superiore ai 13 anni £. 62,55 £. 58,00
 - di età dai 16 ai 18 anni £. 43,55 £. 40,40
 - di età inferiore ai 13 anni £. 34,95 £. 29,60
 donne

Raggruppamento C)
 infermiera patentate £. 45,30 £. 42,00
 Raggruppamento D)
 donne aventi altre mansioni £. 41,00 £. 38,00

Gli operai ai quali si applica la presente tabella dovranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori reclusi dalla tabella 1°, quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assume carattere di continuità.

./.

- 3 -

art. 20 - Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerate nel precedente art. 1, si seguiranno le seguenti norme:

OPERAI SPECIALIZZATI (uomini e donne) - sono coloro che svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnico - pratica e che compiono a regola d'arte i lavori inerenti alla loro specialità, nei casi affidati.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

lavorazione cioccolato e torrefattori - pressatori - modellatori a mano - tagliatori gianduiotti a mano
- decoratori - confezionatrici di lusso di bomboniere artistiche e scatole il-
lustrate con nastro - capi macchina molleggio - platinisti che svolgono l'im-
porta lavorazione - raffinatori con responsabilità della lavorazione.

lavorazione caramelle : cioccolieri - macchinisti - caramellisti finiti.

lavorazione confetti : bassinatori.

lavorazione pastiglie gommo alla liquirizia, compresse al graganto e fondanti: addetti all'impasto e cottura.

lavorazione compresso : addetti all'impasto.

lavorazione tortone e panforte: addetti all'impasto e cottura.

lavorazione biscotti : addetti all'impasto o preparatori foglio (capi macchina granulista - capo macchi-
na laminatore - capo forno).

lavorazione della pasticceria secca o di lunga conservazione: addetti all'impasto e preparazione foglio.

lavorazione ufores : addetti all'impasto.

lavorazione della pasticceria: pasticceri - decoratori - credenzieri - glassatrici a mano - platiniste a mano.

lavorazione di canditi, frutta sciroppata, marmellato: canditori - caramellieri e glassatori.

lavorazione dei gelati : gelatieri.

Per tutte le lavorazioni : addetti in genere provetti - elettricisti provetti - fabbri provetti - salda-
tori a fos ad elettrici - conduttori di generatori di vapore per i quali è
richiesta la patente di 20 grado generale oppure di 20 grado particolare, non-
che conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente
di 38 grado.

OPERAI QUALIFICATI (uomini e donne) : sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una specifica ma-
niera preparazione pratica.

A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

lavorazione cioccolato : mescolatori - raffinatori - modellatori a macchina - smodellatori (battinasse)
avviluppatrici.

5740

addetti all'impasto e preparatori foglio (capo macchina granolista - capo macchina laminatore - capo forno).

lavorazione della pasticceria secca e di lunga conservazione: addetti all'impasto e preparazione foglio.

lavorazione wafers : addetti all'impasto.

lavorazione della pasticceria: pasticciari - decoratori - credenzieri - glassatrici a mano - platiniste a mano.

lavorazione di canditi, frutta sciropata, marmellate: conditori - marmettieri e glassatori.

lavorazione dei gelati : gelatieri.

Per tutte le lavorazioni : meccanici in genere provetti - elettricisti provetti - fabbri provetti - saldatori a fascio elettrici - conduttori di generatori di vapore per i quali è

richiesta la patente di 2° grado generale oppure di 2° grado particolare, nonché conduttori di più generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 3° grado.

OPERAI QUALIFICATI (uomini e donne) : sono coloro che svolgono mansioni richiedenti una specifica manuale preparazione pratica.

A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

lavorazione cioccolato : macinatori - raffinatori - modellatori a macchina - smodellatori (battiasse) avviluppatrici.

lavorazione caramello : addetti allo stampaggio - avviluppatrici.

lavorazione pastiglie gommose alla liquorizia, compresse al dragante o fondenti: addetti al colaggio o stampaggio - addetti all'essiccamento - brillatori e lucidatori - avviluppatrici.

lavorazione compresso : addetti allo stampaggio - avviluppatrici.

lavorazione torrone o panforte: formatori o tagliatori - avviluppatrici.

lavorazione biscotti : addetti allo stampaggio - addetti ai forni - avviluppatrici.

lavorazione della pasticceria secca o di lunga conservazione: addetti allo stampaggio o formazione - addetti ai forni - avviluppatrici.

lavorazione wafers : lavorazione allo stampaggio o cottura - addetti alla farcitura - addetti al taglio - avviluppatrici.

./.

- 4 -

lavorazione della pasticceria: aiuto pasticceri - aiuto credenzieri - aiuto decoratori - farcitrici.

lavorazione dei canditi, frutta sciroppata, marmellate: aiuto glassatori - aiuto marmellatori - addetti alla cottura, miscelature e canditura.

lavorazione dei gelati : aiuto gelattori.

Per tutto le lavorazioni : noccenti - fucisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di 38 grado generale o particolare - elettricisti - muratori - falegnami - saldati e agguastacchio - fabbri - lattonieri - tubisti - coristi - inchiodatori - addetti al confezionamento, all'imballaggio ed alla spedizione del prodotto - addetti al magazzino.

MANOVALI SPECIALIZZATI: sono coloro che esigono lavori per abilitarsi ai quali non occorre apprendistato, ma solo un breve periodo di pratica, oppure coloro che sono addetti a servizi per i quali occorre solo qualche attitudine o conoscenza.

Sono altresì da considerarsi come appartenenti a questa categoria gli addetti a lavori di manovalanza comune disagiata o faticosa.

MANOVALI COMUNI: (squadini e donne) sono coloro che eseguono lavori di pulizia, trasporto a mano od altri simili lavori o che, comunque, non sono adibiti alle lavorazioni.

Lo azienda dovranno comunicare per iscritto al singoli operei la categoria alla quale essi vengono assegnati.

art. 3° - Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per il lavoro ed economia maggiorata del 15%.

Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risulti tornamento possibile.

art. 4° - I premi ed i compensi speciali extra contrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base - come: premi di mandato cottimo, di produzione, di rendimento o di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni ed aspetti particolari - non potranno, per effetto dell'applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore in cifra. Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente articolo 3.

art. 5° - Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, si determini un ammassamento degli utili di cottimo o dei premi di produzione e di rendimento sul minimo indicati nell'art.

PAGHE COMUNI: uomini (e donne) sono coloro che eseguono lavori di pulizia, trasporto a mano ed altri simili lavori e che, comunque, non sono adibiti alle lavorazioni.

Le aziende dovranno comunicare per iscritto al singolo operaio la categoria alla quale essi vengono assegnati.

art. 3° - Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per il lavoro ed economia pagata del 15%.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo prodotto.

Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risulti tecnicamente possibile.

art. 4° - I premi ed i compensi speciali extra contrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base - come: premi di mandato cottimo, di produzione, di rendimento o di qualità, o corrisposti per incarichi, funzioni ed aspetti particolari - non potranno, per effetto dell'applicazione delle paghe base stabilito nei presenti decreti, essere variati nel loro attuale valore in cifra. Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso i premi di mancato cottimo, di produzione e di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente articolo 3.

art. 5° - Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, si determini un ammassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione e di rendimento sul minimo indicato nell'art. 3° e, così pure, nell'ipotesi di ammassamento delle paghe base sulle nuove misure stabilite nell'art. 1 si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispecchiando il rapporto, dei premi e delle paghe base dei singoli in modo da evitare il livellamento in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

art. 6° - Il lavoro straordinario, festivo o notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, per gli operai retribuiti all'economia sulla paga effettiva di ciascun operai e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

- a) - lavoro straordinario compiuto in giorni festivi: maggiorazione del 25%
- b) - lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo: maggiorazione del 50%
- c) - lavoro notturno compreso in turni avvitandati: maggiorazione del 15%
- d) - lavoro notturno non compreso in turni avvitandati: maggiorazione del 25%

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quello

5 -

relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2^a contenuta nel precedente articolo 10, la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiute quante le 10 ore giornaliere, quanto per quello che eccedono le 60 ore settimanali.

art. 7^o - Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art. 10 - specificate nei singoli elementi ed aggiunte in base al presente decreto - verranno corrisposte ed accertate attraverso il libro paga ed altri documenti aziendali da una commissione composta da un Delegato del Ministero del Lavoro, da un rappresentante dell'azienda o da un rappresentante del sindacato di categoria; allo scopo di rilevare la situazione salariale aziendale.

art. 8^o - La misura dell'indignità di trasferta non potrà essere inferiore, per tutti gli operai a f. 20 giornaliere.

La trasferta interna spetta quando si determini la necessità del pernottamento o della consecutività di due posti moridiani o serali. Nella ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo posto l'indignità viene ridotta ad un terzo.

art. 9^o - La paga di cui all'art. 1 sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattia, infortunio, nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrisposto alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2^a dell'art. 7, la garanzia settimanale è pari a sei volte la paga giornaliera in tale tabella indicata per 8 ore.

art. 10 - Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente decreto o non in contrasto con il medesimo, nonché le eventuali ulteriori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

art. 11 - Il presente decreto sarà pubblicato nel "Gazzettino Ufficiale" del Ministero del Lavoro ed entrerà in vigore dal giorno 15 gennaio 1945.

R.S.M., data 15 marzo 1945

Il Ministro del Lavoro

Giuseppe Spinozzi

5739

PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE LAVORATRICI ADDETTE ALL'INDUSTRIA DO
IN BASE AL NUOVO ACCORDO

CATEGORIA	Ore	Paga oraria	Indenn. mensa	Indenn. contin.	Paga lord. giornalier.	RITENUTE			Totale
						R.M.	Contr.	Comp.	
UOMINI									
Operai specializzati	8	15	8	100. =	228. =	9,30	—	2,28	12,58
" qualificati	8	13,75	8	100. =	216. =	8,89	—	2,13	11,02
Manovali specializz.	8	11. =	8	100. =	196. =	7,99	—	1,91	9,90
" comuni sopra i 18 anni	8	10. =	8	100. =	188. =	7,67	—	1,83	9,50
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	8	8. =	8	64,80	134,80	5,49	—	1,31	6,80
sotto i 16 anni	8	5. =	8	64,80	112,80	—	2,28	—	4,72
DONNE									
Operai specializzate	8	10,50	8	90. =	182. =	7,42	—	1,78	9,22
" qualificate	8	9,50	8	90. =	174. =	7,09	—	1,70	8,59
Apprendiste dai 16 ai 18 anni	8	6,80	8	54. =	116,40	4,74	—	1,13	5,67
sotto i 16 anni	8	5. =	8	54. =	102. =	—	2,04	—	4,76
Personale femminile addetto a mansioni di carattere discont.	8	64,60	8	30. =	162,60	6,63	—	1,59	60,37

LE PER LE STRANZE ADDETTE ALL'INDUSTRIA DOLCIARIA
IN BASE AL NUOVO ACCORDO

Indenn. base	Indenn. contin.	Paga lord. giornalier.	RITENUTE				Paga netta giornalier.	OSSERVAZIONI
			R.M.	Contr.	Compl.	Totale		
	100.=	228.=	9,30	—	2,23	11,53	216,45	
	100.=	218.=	8,89	—	2,13	11,02	207.=	
	100.=	196.=	7,99	—	1,91	9,90	186,10	
	100.=	188.=	7,67	—	1,83	9,50	178,50	
	64,80	134,80	5,49	—	1,31	6,80	128.=	
	64,80	112,80	—	2,25	—	2,25	110,55	
	90.=	182.=	7,42	—	1,78	9,20	172,80	
	90.=	174.=	7,09	—	1,70	8,79	165,20	
	54.=	116,40	4,74	—	1,13	5,87	110,55	
	54.=	102.=	—	2,04	—	2,04	99,95	
	90.=	162,60	6,63	—	1,53	8,16	154,40	



PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE MAESTRANZE
DELLE AZIENDE DOLCIARIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

CATEGORIA	Ord.	Paga oraria	Indenn. mensa	Indenn. guerra	Paga lorda giornaliera	RITENUTE			
						R.M.	Contr.	Compl.	Tot.
<u>UOMINI</u>									
Operai specializzati	8	9,50	8	20	104.=	4,24	—	1,01	5,25
" qualificati	8	8,40	8	20	95,25	3,88	—	0,93	4,81
manovali specializzati	8	7,60	8	20	88,80	3,62	—	0,86	4,48
" comuni sopra i 18 anni	8	6,90	8	20	83,20	3,39	—	0,81	4,20
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	8	4,50	8	20	64.=	—	1,28	—	1,28
Apprendisti sotto i 16 anni	8	3,50	8	20	56.=	—	1,12	—	1,12
<u>DONNE</u>									
Operai specializzate	18	5,70	8	20	73,60	—	1,47	—	1,47
" qualificate	8	5,25	8	20	70.=	—	1,40	—	1,40
Apprendiste: dai 16 ai 18 anni	8	3,80	8	20	58,40	—	1,16	—	1,16
Apprendiste sotto i 16 anni	8	3,30	8	20	54,40	—	1,08	—	1,08
Addette a mansioni di carattere discon- tinuo	giorn. 8	40	8	20	68	—	1,30	—	1,30

PEREQUAZIONE SALARIALE PER LE MAESTRANZE
DELLE AZIENDE DOLCIARIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Paga aria	Indenn. mensa	Indenn. guerra	Paga lorda giornaliera	RITENUTE				Paga netta giornaliera	OSSERVAZIONI
				R.M.	Contr.	Compl.	Totale		
50	8	20	104.=	4,24	—	1,01	5,25	98,75	
40	8	20	95,25	3,88	—	0,93	4,81	90,45	
60	8	20	88,80	3,62	—	0,86	4,48	84,30	
90	8	20	83,20	3,39	—	0,81	4,20	79.=	
50	8	20	64.=	—	1,28	—	1,28	62,70	
50	8	20	56.=	—	1,12	—	1,12	54,90	
70	8	20	73,60	—	1,47	—	1,47	72,15	
25	8	20	70.=	—	1,40	—	1,40	68,60	
30	8	20	58,40	—	1,16	—	1,16	57,25	
30	8	20	54,40	—	1,08	—	1,08	53,30	
	8	20	68	—	1,30	—	1,30	66,70	

1837



SPECCHIO COMPARATIVO DEI SALARI PERCEPITI DALLE MASSTRANEE DELLE AZIENDE DOLCIARIE

C U N E O

categoria	stipendio netto precedente	salario netto attuale	Differenza	Perce
<u>UOMINI</u>				
Operai specializzati	98,73	216,45	117,70	
" qualificati	90,45	207,00	116,55	
Manovali specializzati	84,30	186,10	101,80	
" comuni sopra i 18 anni	79,00	178,50	99,50	
apprendisti:				
dai 16 ai 18 anni	62,70	128,00	65,30	
sotto i 16 anni	54,90	110,55	55,65	
<u>DONNE</u>				
Operai qualificate	68,60	165,20	96,60	
" specializzate	72,15	172,80	100,65	
Apprendiste:				
dai 16 ai 18 anni	57,25	110,55	53,30	
sotto i 16 anni	53,30	99,95	46,65	
Personale femminile addetto a mansioni di carattere discontinuo	66,70	154,40	87,70	

5736

PITI DALLE MAESTRANZE DELLE AZIENDE BOLCIARIE DELLA PROVINCIA DI

C U N E O

no	salario netto attuale	Differenza	Percentuale	Osservazioni
	216,45	117,70	119,70	
	207,00	116,55	128,80	
	186,10	101,80	120,70	
	178,50	99,50	125,90	
	128,00	65,30	104,10	
	110,55	55,65	101,30	
	165,20	96,60	140,80	
	172,80	100,65	139,70	
	110,55	53,30	93,20	
	99,95	46,65	87,70	
	154,40	87,70	131,40	



MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE CONFECTIONERY INDUSTRIES OF CUNEO PROVINCE. (No. 201).

1. The agreement concedes increases bringing the "take home packet" up to 216,45 for skilled workers and to 110,55 lire for apprentices under 16 years, with proportionate increases for other categories.--
2. For women, the maximum "take home packets" are 165,20 lire for skilled women and 99,95 lire for apprentices.
3. The new minimum rates are inclusive of the "presence indemnity" and of the 10% increase for worked hours over 40 up 48 hours weekly.--
4. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.--

R. Scott.

R. SCOTT

Regional Labour Officer

24.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER -- PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee

Eugene R. Mc. Phee

Colonel, Ord.

Regional Commissioner - Piemonte

5735

SG/mm.

ACCORDO SALARIALE OPERAI DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA
= C U K E O =

4-1945 16/10/1945

DECORRENZA : 1.10.1945 —

Le mercedi degli uomini hanno subito aumenti dal 101 al 120%, così che la paga massima è di L. 215,45 giornaliere per gli operai specializzati e minima di L. 110,55 per gli apprendisti sotto i 16 anni contro precedenti Lire 98,75 e 54,90.

Per le donne la paga massima è di L. 165,20 giornaliere per le operai qualificate e minima di L. 99,95 per le apprendiste sotto i 16 anni contro precedenti L. 68,60 e L. 53,30.

Nei minimi sono comprese l'indennità di presenza e la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 settimanali.

5734

Le mercedi degli uomini hanno subito aumenti dal 101 al 128%, così che la paga massima è di £. 216,45 giornaliere per gli operai specializzati e minima di £. 110,55 per gli apprendisti sotto i 16 anni contro precedenti Lire 98,75 e 54,90.

Per le donne la paga massima è di £. 165,20 giornaliere per le operaie qualificate e minima di £. 99,95 per le apprendiste sotto i 16 anni contro precedenti £. 68,60 e £. 53,30.

Nei minimi sono comprese l'indennità di presenza e la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 settimanali.

5734

PROVINCE (& REGION).....CUBA.....
WAGE AGREEMENT NO. FILE.....
INDUSTRY OR GROUP.....Waller in Siskiy.....
DATE OF AGREEMENT.....October 1, 1945.....

COMPARISON WITH PREVIOUS RATES			
A) AFTER CHANGE B) BEFORE CHANGE	GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS		REMARKS
	SKILLED	UNSKILLED	
A)	378	362.40	
B)	316	273.04	

5733

Vergile di ACCORDO JALABALE DA VALERE TRA I PENIENTI DALLA AZIONE
INDUSTRIALI LAVORI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il 18 settembre 1945 in Cuneo

tra

l'Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dal dott.
Lino Quattrocchi, Direttore dell'Unione stessa, assistita dal comm. Oriolano
de Michele, e dal sett. Giuseppe Cantanese

e

la Camera del Lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata dal suoi 30
esattori sign. Girardo Giorio, Barbara Leopoldo e Garavagna Giuseppe, al
è convenute il seguente accordo collettivo:

ART. 1°

a)-

Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante sedi-
riche, innovazioni, rinnovi di contratti collettivi e di norme e
regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni
tariffarie (paga, indennità, premi, ecc....) che in quelle nor-
mative generali, non possa aver luogo che attraverso accordi da
stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.
Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le proprie
associazioni non avrà alcun valore e non sarà preso in considera-
zione dalle due organizzazioni sindacali a nessun effetto.

b)-

La Camera del Lavoro si impegna a non provocare, in nessun
modo, dirette da parte della Camera dei Lavoratori ad avello-
re azioni disciplinare verso le aziende clienti che prendessero tale
iniziativa.

ART. 2°

è convenuto il seguente accordo collettivo :

ART. 1°-

a)- Si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante noli, fliche, innervazioni, rinnovi di contratti collettivi e di norme o regolamentazioni in materia di lavoro, sia nelle disposizioni israeli (pacche , idem niti , premi, ecc....) che in quelle per native generali, non possa aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contrattanti il presente accordo. Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le proprie associazioni non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due organizzazioni sindacali a nessun effetto.

b)- La Camera del Lavoro si impegna a non provocare, in nome ⁵⁷³³ delle richieste dirette da parte delle Comunità di anti Eritorio ed a svolgere le azioni disciplinare verso le Comunità che prendessero tale iniziativa.

ART. 2°-

Con decorrenza del 1° settembre 1945 alle opere di ⁴⁰² vivaio ad una percentuale salariale fra gli operai dell'azienda delle auto serie interesse, le paghe varie complessive delle macchine operale, per le ore di effettiva prestazione lavorativa (esclu- se naturalmente l'indennità di contingenza) verranno adeguato in modo da non risultare inferiori alle cifre di cui alle di- que tabelle.

./.

ART. 3°

a) - A far tempo dell'applicazione del presente accordo per il futuro, l'eventuale concordanza con i paesi terzi, fino alla concorrenza delle cifre di cui alle tabelle allegate tutti gli eventuali supplementi, premi, elargizioni, sconti, adeguamenti, ecc...., eventualmente finché necessari in denaro ed in natura delle singole aziende.

b) - Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e corporazioni condizioni di miglior favore per la manomissione opera rispetto alle cifre di cui alle tabelle sopra menzionate, dovranno essere le loro efficacie nell'ambito dell'unione, da allora sono praticate e non potranno essere prese in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Tale osservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova revisione del trattato generale generale che verrà concordata dal le Organizzazioni competenti.

ART. 4°

Con il presente accordo vengono naturalmente a rendere di valore e ad essere annullate pure le norme relative all'adeguamento delle quote, di fatto, delle tariffe di esportazione, dei premi, ecc...., fin qui in vigore.

ART. 5°

5731

Il presente accordo si applica alle seguenti categorie industriali della provincia di Genova:

Industria dell'edilizia, l'edilizia.

La quale quale sono previsti per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Tale convenzione avrà vigore soltanto fino alla nuova revisione di carattere generale che verrà concordata dal Le Organizzazioni competenti.

ART. 4°

Con il presente accordo vengono naturalmente a cadere di valore e ad essere annullate pure le norme relative all'adeguamento delle paghe base, di fatto, delle tariffe di lavoro, dei premi, ecc., ecc., fin qui in vigore.

ART. 5°

5731

Il presente accordo si applica alle seguenti categorie industriali della provincia di Cuneo:

addetti all'industria laniera.

Si precisa che la Camera del Lavoro piemontese esplicitamente che si faceva stata comune dov'erisamento uguale al tutto, tenente salariale agli addetti agli stabilimenti della città rispetto a quella della provincia non vuole costituire precondizione da lavorare all'atto della stipulazione del nuovo contratto di lavoro, recante le categorie interessate.

ART. 6°

Il presente accordo entrerà in vigore con il giorno 1° ottobre.

tembre ed avrà carattere provvisorio, in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale.

Con l'emanazione di tale regolamento le parti si impegneranno sin d'ora a riprendere decise e salite il presente accordo.

5730



TABELLA MINIMI DI PAGA ORARIA

COMUNI

operai specializzati	L. 13.50
" 1 ^a categoria	" 12.75
" 2 ^a "	" 12.60
" comuni sopra i 18 anni	" 11.70
" " dal 16 ai 18 anni	" 9.00
" " sotto i 16 anni	" 7.65
manovali comuni sopra i 18 anni	" 10.80
" " dal 16 ai 18 anni	" 8.55
" " sotto ai 16 anni	" 7.40

PCNRE

operai specializzati	" 9.45
operai 1 ^a categoria	" 9.00
operai 2 ^a categoria sopra i 16 anni	" 8.45
operai di 2 ^a categoria sotto i 16 anni	" 6.75
operai comuni sopra i 18 anni	" 7.65
operai comuni dal 16 ai 18 anni	" 7.20
operai comuni sotto i 16 anni	" 6.30
operai manovali sopra i 18 anni	" 7.65
operai manovali dal 16 ai 18 anni	" 7.20
operai manovali sotto i 16 anni	" 6.50

5729

per l'UNIONE INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI CUNEO

P.TO. QUATTROCCI

P.TO. CRISTINO MICHEL

PER LA CAMERA DEL LAVORO DELLA
PROVINCIA DI CUNEO

P.TO. GIUSEPPE GIORGIO

P.TO. BARBARA LEOPOLDO

per l'UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CUNEO	per LA CAMERA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI CUNEO
P.TO QUATTROCONI	P.TO GIULIO GIORGIO
P.TO CRISTINO MICHEL	P.TO ZAMBELLI LEOPOLDO
	P.TO GARAVANO GIUSEPPE

operai specializzati	"	7.40
operai 1a categoria	"	9.45
operai 2a categoria sopra i 16 anni	"	9.50
operai di 2a categoria sotto i 16 anni	"	8.45
operai comuni sopra i 16 anni	"	6.75
operai comuni dai 16 ai 18 anni	"	7.65
operai comuni sotto i 16 anni	"	7.20
operai manovali sopra i 18 anni	"	6.30
operai manovali dai 16 ai 18 anni	"	7.65
operai manovali sotto i 16 anni	"	7.20
	"	6.50

5729



VERBALE DI AGGIORNAMENTO GIORNALE DA VALLE PER LE ESTERNE
ADDETTI ALL' INDUSTRIA LAVORO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Agli 6 luglio 1943 in Cuneo,

tr. 2

La Federazione Nazionale Fascista degli industriali lanieri, rappresentata per delega del suo Presidente Del Dott. Confucio Mattioli, direttore dell'Unione provinciale fascista degli industriali di Cuneo, assistito dal Signor Rosendo Inigi, funzionario dell'Unione stessa

e

la federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'industria tessile, rappresentata per delega del suo segretario del Cav. Franco Marchetti, segretario dell'Unione Provinciale dei lavoratori dell'industria di Cuneo assistito dal Signor Guido Brachet Contol funzionario dell'Unione stessa, sentite le federazioni aziendali fasciste delle Cooperative di produzione e lavoro, di trasformazione, dei prodotti sartioli e di trasporto,

si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione del contratto interfederale del 6 febbraio 1942 all'aggiornamento del contratto per gli addetti all'industria laniera della provincia di Cuneo pubblicato sul R. A. L. N. 41 del 10 aprile 1942.

ALL. 1°
L. 23.40
" 20.60

Premesso che ai sensi del richiamato contratto interfederale sui minimi di paga contrattuali verrà applicato l'aumento del 14%, si elencano i medesimi aggiornati con tale maggioranza:

Tabella a pag. 2

filatori (al giorno)
sotto filatori al settore

Autocollanti semplici

5728

uomini oltre i 17 anni (al giorno)	"	17.04
" dai 15 ai 17 anni	"	15.59
" fino ai 15 anni	"	14.13
donne oltre i 17 anni	"	16.43
" dai 15 ai 17 anni	"	15.30
" fino ai 15 anni	"	13.73

sentite le federazioni nazionali fasciate delle cooperative di produzione e lavoro, di trasformazione, dei prodotti agricoli e di trasporto,

si è convocato il presente contratto per provvedere in appoggio al contratto interfederale del 6 febbraio 1942 all'aggiornamento del contratto per gli addetti all'industria laniera della provincia di Cuneo pubblicato sul F. L. N.º 41 del 30 aprile 1942.

Art. 1º
Assunzione

Presume che ai sensi del richiamato contratto interfederale sui minimi di paga contrattuali vengano applicato l'aggiornamento del 14 %, al elenco i medesimi aggiornati con tale maggioranza :

Valutazione a pettine

filatori (al giorno)
otto filatori al settore

Autocostanti semplice

5728

uomini oltre i 17 anni (al giorno)

" dai 15 ai 17 anni

" fino ai 15 anni

donne oltre i 17 anni

" dai 15 ai 17 anni

" fino ai 15 anni

L. 23.40
" 20.50

" 17.04
" 15.29
" 14.13
" 16.23
" 15.50
" 13.73

Presunzione

oltre i 17 anni
dai 15 ai 17 anni
fino ai 15 anni

" 14.78
" 14.27
" 13.15

Ritorno

oltre i 17 anni
fino ai 15 anni
dai 15 ai 17 anni

" 14.78
" 13.15
" 14.26

Rango

donne oltre i 17 anni

" 14.53
./.

donne dai 15 ai 17 anni		L. 13.15
" fino ai 15 anni		" 13.00
<u>Appstura</u>		
donne	<u>Donniatura e filatura cardatura</u>	" 13.96
oltre i 17 anni		" 14.53
dai 15 ai 17 anni		" 13.82
fino ai 15 anni		" 12.95
donne	<u>Incassatura</u>	" 13.73
donne	<u>Confessioneatura</u>	" 13.82
donne	<u>Preparazione cardatura</u>	" 14.68
donne	<u>Assortitura stracci</u>	" 14.68
battitura, affilatura, sopra i 10 anni		" 21.18
" " " " " " " "		" 19.36
donne addette altre affilature		" 15.18
donne alla mista lavatura lana		" 16.50
uomini		" 21.18
donne		" 16.40
uomini	<u>Residua</u>	" 21.18
donne		" 14.45
facchini		" 21.18
cardatori	<u>filatura cardato</u>	" 20.26
cardatori I ^a categoria		" 17.55
" " " "		" 16.32
pulitori e solatori I ^a cat.		" 22.54
pulitori e molitori II cat.		" 20.90
filatori		" 22.54
donne sotto i 15 anni	<u>alloggio filati al settore</u>	" 12.27
uomini sotto i 15 anni		" 12.61
donne dai 15 ai 17 anni		" 15.10

5727

donne	"	14.68
<u>Assottatura stracci</u>		
betviture, sfilacciature, sopra i 20 anni	"	14.68
"	"	21.18
"	"	19.36
donne sottette altre sfilacciature	"	19.18
donne alla mista lavatura lana	"	16.50
uomini	"	21.18
donne	"	16.40
<u>Assottatura</u>		
uomini	"	21.18
donne	"	14.45
fucchini	"	21.18
<u>filatura quarto</u>		
Caricatori	"	20.26
guardaroli 1° categoria	"	17.55
" 2°	"	16.32
pulitori e solatori 1° cat.	"	22.54
pulitori e solatori 1° cat.	"	20.90
filatori	"	22.54
<u>Attacco fili al settore</u>		
donne sotto i 15 anni	"	12.27
uomini sotto i 15 anni	"	12.61
donne dai 15 ai 17 anni	"	15.10
uomini dai 15 ai 17 anni	"	13.58
donne oltre i 17 anni	"	15.75
uomini oltre i 17 anni	"	16.06
<u>Attacco fili a campio</u>		
donne sotto i 15 anni	"	11.36
uomini sotto i 15 anni	"	12.11
donne dai 15 ai 17 anni	"	14.78
uomini dai 15 ai 17 anni	"	14.85
donne oltre i 17 anni	"	14.93
uomini oltre i 17 anni	"	13.10

5727

/.

Tintoria

uomini addetti alla tintoria oltre i 20 anni
 donne addette alla tintoria
 uomini addetti alla tintoria sotto i 20 anni

L. 22.93
 " 19.00
 " 20.74

Tessitura

orditrici
 per filati alle orditrici oltre i 17 anni
 dai 15 ai 17 anni
 fino ai 15 anni
 incollettore capo macchina
 aiutante incollettore
 tessitrici
 donne addette distrib. filati
 donne addette magazz. , ecc...

" 16.40
 " 12.43
 " 11.56
 " 11.31
 " 23.67
 " 22.93
 " 16.22
 " 16.22
 " 11.56

Addetti ai lavaggi ed alla
 essiccazione

donne
 donne addette alla rasatura
 donne addette alla rasatura
 rasatura

" 16.95
 " 16.55
 " 18.90

5726

Addetti al confezionamento e
 all'invio

uomini
 donne
 donne aiuto alla calandra

" 21.10
 " 14.78
 " 13.63

raccoltura e disassatura

uomini
 donne oltre i 17 anni
 donne sotto i 17 anni
 venditori
 venditori
 piazzieri in servizio
 piazzieri a mano
 piazzieri finiti
 donne cariche, riparer, ecc...

" 20.74
 " 14.37
 " 13.82
 " 17.11
 " 16.80
 " 13.63
 " 13.21
 " 16.22
 " 12.43

ultorai, filati e finiti

oltre i 17 anni
 dai 15 ai 17 anni

" 14.93
 " 13.99

5726

donor collette alla remissione
 mensilità

uomini 21.18
 donne 14.78
 donne aiuto alla calandra 13.63

Architettura e olivatura

uomini 20.74
 donne oltre i 17 anni 14.37
 donne sotto i 17 anni 13.82
 verniciatori e pittori 17.11
 tappezziatori 16.80
 pittori in gesso 13.63
 spolatori e mao 11.21
 pittori finiti 16.22
 inambrati, riparer. ecc. 12.43

Attività di laboratorio

oltre i 17 anni 14.91
 dai 15 ai 17 anni 13.99
 fino ai 15 anni 12.89
 imballatori 13.73
 campionari 16.22

Manodopera e ausili

uomini 20.83
 donne 13.99
 Personale ausiliario qualificato 27.21
 verniciatori elettricisti 18 cat. 27.21
 " 28 cat. 24.15
 falegnami e muratori 23.67
 tubisti e lattonieri 26.46
 Sella 20.46

Personal ausiliario non qualificato

Uomini fino ai 13 anni
Uomini dai 15 ai 18 anni
Uomini oltre i 18 anni
Dai 15 ai 17 anni - donne -
Donne oltre i 17 anni

L. 9,81
" 14,37
" 20,74
" 10,80
" 12,75

Annodatura - passata a - lici, ecc.

Annodatura, delle pezze (cento f.)
Passatura bicciate (cento f.)
Perci fili liciate (cento f.)
Passatura pettini (fino a mille)
Passatura pettini (mille-miliecinecento)
Passatura pettini (miliecinecento-due mila)
Passatura pettini (oltre i quomila)

" 0,23
" 0,31
" 0,23
" 1,20
" 1,63
" 2,00
" 2,42

Pinatura e lavori vari

Pollicatori
Aiuto follettori
Addette ai felloni

5723
" 23,10
" 22,53
" 16,58

Addetti ai lavaggi ed alla contrifera

Uomini

Annodatura pezze ogni 100 Kg. fili
Passatura liciate ogni 100 Kg. fili
Perci fili liciate e pettinatura ogni 100 fili

IV) Tessuti di puro pettinato saranno pagati Lire 0,072, col 10% di risparmio
0,070 in più ogni 1000 colpi, se fatti su telai che battono meno di 70 colpi.

" 21,18
" 0,27
" 0,33
" 0,27

2e) Per i tessuti con doppio subulo armato da L. 0,072 - col 10% 0,070
ogni 1000 colpi - Lavette oltre le tre, L. 0,017 - col 10% 0,016 in più ogni
massima lavetta per 1000 colpi.

3e) Lame, oltre la 16 per ogni quattro o frazione L. 0,017 - col 10% 0,016
in più per ogni 1000 colpi.

4e) Pettine oltre 50 denti per centimetri L. 0,051 - col 10% 0,056 in più
per ogni 1000 colpi.

5e) Per i tessuti della natura semplice e con catena supplementare avatti
4500 fili o più ordito, sarà corrisposto un supplemento di L. 0,051 col 10% -
0,056 per ogni 1000 colpi/

Follatori
 Aiuto follatori
 Addette ai felloni

Addetti ai lavaggi ed alla contrabb

Uomini

Annodatura pezze ogni 100 Kg. fili

Passatura lisciate ogni 100 Kg. fili

Porti fili lisciate e pettinatura ogni 100 fili

iv) Tessuti di puro pettinato saranno pagati Lire 0,072, col 10% in più
 0,070 in più ogni 1000 colpi, se fatti su telai che battono meno di 70 colpi.

28) Per i tessuti con doppio sabbio armato di L. 0,072 - col 10% 0,070
 ogni 1000 colpi - Navette oltre le tre, L. 0,017 - col 10% 0,015 in più ogni
 1000 colpi - Navette per 1000 colpi.

30) Lasci, cioè la 16 per ogni quattro o frazione L. 0,017 - col 10% 0,015
 in più per ogni 1000 colpi.

40) Pettine oltre 80 denti per centimetri L. 0,051 - col 10% 0,046 in più
 per ogni 1000 colpi.

50) Per i tessuti della matassa semplice e con estesa supplementare aventi
 4800 fili e più ordito, sarà corrisposto un supplemento di L. 0,051 col 10% -
 0,046 per ogni 1000 colpi.

ARTICOLO 20

IL CONTRATTO DI LAVORO

Si da atto che a mente del sopracitato contratto interfederale l'aumento
 da applicarsi sulle paghe di fatto a-d economia e sulle tariffe a cottimo
 dei lavoratori è del 14%.

ARTICOLO 30

Il presente contratto di miglioramento ha vigore dal 6 febbraio 1942 e for-
 ma parte integrante e modificativo del contratto 28 dicembre 1935 al quale
 si riferisce e del quale segue la corte a tutti gli effetti.
 La stipulazione definitiva del presente contratto resta condizionata al
 rilascio delle deleghe da parte della Federazione Nazionale competenti, al
 sensi dell'art. 35 dello Statuto delle Federazioni stesse.

./.

5723 23,10
 " 22,93
 " 16,98

" 21,18
 " 0,27
 " 0,35
 " 0,27

Per la Federazione Naz. Fascista delle Imprese Industriali varie, tesselli e del cappello; firmato Dr. Confucio Lattanzzi.

" Luigi Mosseggi.

per la Federazione Naz. Fascista dei Lavoratori Industriali Tessile.

Firmato: Cav. Franco Gardeghini.

" Guido Brachet Contol.

CONFERMAZIONE DELLA INDUSTRIALE

Unione Provinciale di Cuneo

Div. 3 N° 5077-

IL CASO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il contratto collettivo di lavoro per il movimento salariale per maestranze sottoposto all'Industria tessile della Provincia di Cuneo, stipulato il 5/7/1943 tra le Federazioni Nazionali di Cuneo e l'Ente Cuneo, considerato che il predetto contratto venne depositato nella Corte di legge presso questa Prefettura e venne visto dal Legittorato Corporativo circolo di Torino il 10/2/1944.

Re ordine

La pubblicazione sul P.A.L. di questa Prefettura e suoi e per gli effetti art. 1. D. 8/5/1926 - N° 1291 -

Cuneo. 21 Febbraio 1944.

P. IL CAPO DELLA PROVINCIA

F.to avv. Villardi.



5724

SPECCHIO COMPARATIVO DEI SALARI PERCEPITI DALLE MANIFATTURE INDUSTRIALI

C A T E G O R I A	Salario netto		differenza	percentuale
	precedente	attuale		
UOMINI				
operai specializzati	48.80	205.70	156.90	321.25
" 1° categoria	46.15	199.40	153.25	332.00
" 2° "	46.15	197.90	151.75	328.95
" comuni sopra i 18 anni	44.15	191.40	147.25	333.90
" " dai 16 ai 18 anni	42.70	137.50	94.80	222.00
" " sotto i 16 anni	41.30	127.25	85.95	208.10
manovali comuni sopra i 18 anni	44.15	134.55	90.40	204.75
" " " dai 16 ai 18 anni	42.70	135.45	92.75	217.20
" " " sotto i 16 anni	41.30	125.35	84.05	203.50
DONNE				
operaie specializzate	48.80	164.85	116.05	238.30
" 1° categoria	46.15	161.40	115.25	249.70
" 2° categoria sopra 16 anni	44.15	128.75	84.60	191.61
" 2° categoria sotto 16 anni	41.30	110.15	68.85	166.70
" comuni sopra i 18 anni	44.15	151.15	107.00	242.35
" " dai 16 ai 18 anni	42.70	128.75	86.05	201.50
" " sotto i 16 anni	41.30	109.90	68.60	166.40
manovali sopra i 18 anni	44.15	151.15	107.00	242.35
" dai 16 ai 18 anni	42.70	128.75	86.05	201.50
" sotto i 16 anni	41.30	109.90	68.60	166.40

LARI PROCEFFI DALLE MANSTRANEE INDUSTRIALI LA INUS

Salario netto	Salario netto			
esente	attuale	differenza	percentuale	Osservazioni
80	209.10	156.30	340.25	
15	199.40	153.25	3420.05	
15	197.50	151.35	347.95	
15	191.40	147.25	333.50	
70	137.50	94.80	242.44	
50	147.25	85.95	203.10	
15	184.55	140.40	320.15	
70	135.45	92.75	217.40	
30	125.35	84.05	203.50	
80	164.85	1160.02	258.30	
19	161.40	115.25	249.70	
15	123.75	84.60	151.61	
30	110.15	68.85	165.70	
19	151.15	107.00	242.55	
70	128.75	88.05	201.50	
30	105.90	64.60	156.40	
15	151.15	107.44	242.55	
70	128.75	86.05	201.50	
30	105.90	64.60	156.40	



5723

ACCORDO SALARIALE DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE
INDUSTRIALI LAVORI DELLA PROVINCIA DI

C U N E O

C A T E G O R I A	Ore	Pag. Oraria	Indenn. mensa	Indenn. contin.	Pag. lorda giornaliera.	Ritenute		
						A.N.	Centr.	Comp.
UOMINI								
Operai specializzati	8	13,50	8	100	216,—	8,81	—	2,11
Operai di 1° categoria	8	12,75	8	100	210,—	8,56	—	2,05
Operai di 2° categoria	8	12,50	8	100	208,—	8,48	—	2,03
Operai comuni sopra 18 anni	8	11,70	8	100	201,60	8,22	—	1,97
" " dai 16 ai 18 "	8	9,—	8	54,80	144,80	5,90	—	1,41
" " sotto i 16 anni	8	7,65	8	54,80	134,—	5,46	—	1,31
Manovali comuni sopra 18 an.	8	10,80	8	100	194,40	7,93	—	1,90
" comuni dai 16 ai 18 anni	8	8,55	8	64,80	141,20	5,76	—	1,38
" " sotto i 16 anni	8	7,40	8	64,80	132,—	5,38	—	1,29
DONNE								
Operai specializzate	8	9,45	8	90	173,60	7,08	—	1,69
Operai di 1° categoria	8	9,—	8	90	170,—	6,95	—	1,66
Operai 2° cat. sopra i 16 an.	8	8,45	8	60	135,60	5,53	—	1,32
" 2° cat. sotto i 16 anni	8	6,75	8	54	116,—	4,73	—	1,13
Operai comuni sep. 18 anni	8	7,65	8	90	159,20	5,49	—	1,55
Operai " dai 16 ai 18 anni	8	7,20	8	60	135,60	5,53	—	1,32
Operai " sotto i 16 anni	8	6,30	8	54	112,40	5,39	—	1,09
Operai manovali sep. 18 anni	8	7,65	8	90	159,20	5,49	—	1,55
" " dai 16 ai 18 anni	8	7,20	8	60	135,60	5,53	—	1,32
" " sotto i 16 anni	8	6,30	8	54	112,40	5,39	—	1,09

VALERE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE
LARIERE DELLA PROVINCIA DI

C U N E O

Ann. Insa	Inden. contin.	Paga lorda giornalie- ra.	Ritenute				Paga netta Giornalie- ra.	OSSERVAZIONI
			R.M.	Centr.	Templ.	Totale		
8	100	216,--	8,81	---	2,11	10,92	205,10	Cape famiglia
8	100	210,--	8,56	---	2,05	10,61	199,40	" "
8	100	208,--	8,48	---	2,03	10,51	197,50	" "
8	100	201,60	8,22	---	1,97	10,19	191,40	" "
8	64,80	144,80	5,90	---	1,41	7,31	137,50	Non capi-famiglia
8	64,80	134,--	5,46	---	1,31	6,77	127,25	" " "
8	100	194,40	7,33	---	1,90	9,23	184,55	Cape famiglia
8	64,80	141,20	5,76	---	1,38	7,14	135,45	Non capi-famiglia
8	64,80	132,--	5,38	---	1,29	6,67	125,35	" " "
8	90	173,60	7,08	---	1,69	8,77	164,85	Cape famiglia
8	90	170,--	6,93	---	1,66	8,59	161,40	" "
8	60	135,60	5,53	---	1,32	6,85	128,75	Non capi-famiglia
8	54	116,--	4,73	---	1,13	5,86	110,15	" " "
8	90	159,20	6,49	---	1,55	8,04	151,15	Cape famiglia
8	60	135,60	5,53	---	1,32	6,85	128,75	Non capi-famiglia
8	54	112,40	5,39	---	1,09	6,48	105,90	" " "
8	90	159,20	6,49	---	1,55	8,04	151,15	Cape famiglia
8	60	135,60	5,53	---	1,32	6,85	128,75	Non capi-famiglia
8	54	112,40	5,39	---	1,09	6,48	105,90	" " "



ACCORDO SALARIALE DA VALORE PER LE MANIFATTURE DELLA INDUSTRIA
LANIERA - CONTRATTO VAB DURENTE -

C A T E G O R I A	Ore	Indenn. guerra	Indenn. mensa	Paga lorda giornalie- ra.	Ritenute			
					R.M.	Centr.	Compl.	Total
<u>UOMINI</u>								
Operai specializzati	8	20	8	51,40	2,09	—	0,50	2,59
Operai di 1 ^a categoria	8	20	8	48,60	1,98	—	0,47	2,45
Operai di 2 ^a categoria	8	20	8	48,60	1,98	—	0,47	2,45
" comuni sopra i 18 anni	8	20	8	45,04	—	0,90	—	0,90
" " dai 16 ai 18 anni	8	20	8	43,55	—	0,87	—	0,87
" " sotto i 16 anni	8	20	8	42,13	—	0,84	—	0,84
Manovali comuni sopra i 18 an.	8	20	8	45,04	—	0,90	—	0,90
" " dai 16 ai 18 an.	8	20	8	43,55	—	0,87	—	0,87
" " sotto i 16 anni	8	20	8	42,13	—	0,84	—	0,84
<u>DONNE</u>								
Operai specializzate	8	20	8	51,40	2,09	—	0,50	2,59
Operai di 1 ^a categoria	8	20	8	48,60	1,98	—	0,47	2,45
Operai di 2 ^a cat. sopra 18 an.	8	20	8	45,04	—	0,90	—	0,90
Operai 2 ^a cat. sotto i 16 anni	8	20	8	42,13	—	0,84	—	0,84
Operai comuni sopra 18 anni	8	20	8	45,04	—	0,90	—	0,90
Operai "dai 16 ai 18 anni	8	20	8	43,55	—	0,87	—	0,87
Operai "sotto i 16 anni	8	20	8	42,13	—	0,84	—	0,84
"manovali sopra i 18 anni	8	20	8	45,04	—	0,90	—	0,90
" " dai 16 ai 18 anni	8	20	8	43,55	—	0,87	—	0,87
" " sotto i 16 anni	8	20	8	42,13	—	0,84	—	0,84

DA VALERE PER LE MAGISTRATURE DELL'INDUSTRIA
LIRA - CONTRATTO PRESENTI -

Indenn. mensa	Pag. lorda giornalis- ta.	Ritenute				Pag. netta giornalis- ta.	OSSERVAZIONI
		R.M.	Centr.	Comp.	Totale		
8	51,40	2,09	—	0,50	2,59	48,80	
8	48,60	1,98	—	0,47	2,45	46,15	
8	48,60	1,98	—	0,47	2,45	46,15	
8	45,04	—	0,90	—	0,90	44,15	
8	43,55	—	0,87	—	0,87	42,70	
8	42,13	—	0,84	—	0,84	41,30	
8	45,04	—	0,90	—	0,90	44,15	
8	43,55	—	0,87	—	0,87	42,70	
8	42,13	—	0,84	—	0,84	41,30	
8	51,40	2,09	—	0,50	2,59	48,80	
8	48,60	1,98	—	0,47	2,45	46,15	
8	45,04	—	0,90	—	0,90	44,15	
8	42,13	—	0,84	—	0,84	41,30	
8	45,04	—	0,90	—	0,90	44,15	
8	43,55	—	0,87	—	0,87	42,70	
8	42,13	—	0,84	—	0,84	41,30	
8	45,04	—	0,90	—	0,90	44,15	
8	43,55	—	0,87	—	0,87	42,70	
8	42,13	—	0,84	—	0,84	41,30	



MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE WOOLLEN INDUSTRY IN CUNEO PROVINCE. (No. 161).

1. The agreement, which is effective from 1st September 45, concedes increases bringing the minimum daily "take home packets" up to 205,10 lire for skilled male workers and 164,85 lire for skilled female workers.-
2. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I recommend agreement be approved.-

22.11.1945

R. Scott.
R. SCOTT
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIAEMONTE

Approved.

Eugene R. McPhee
Eugene R. McPhee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

5720

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA INDUSTRIE LANIERE DELLA
PROVINCIA DI CUNEO.

Stipulato il 1° ott. 45
DECORRENZA : 1° SETTEMBRE 1945

Le paghe risultano aumentate da un minimo del 23,50% ad un massimo del 33,50% per gli uomini e da un minimo del 15,40% ad un massimo del 25,30% per le donne. I salari giornalieri vengono fissati da un minimo di 205,10 per gli operai specializzati contro L. 47,30 e F. 48,80 precedenti per le donne, da un minimo di L. 105,90 per le manovali sotto i 16 anni ad un massimo di L. 164,85 per le specializzate al confronto delle precedenti L. 41,30 e L. 40,80.

Nessun accordo diretto fra lavoratori e datori di lavoro potrà avere valore.

Tutte le clausole comunque concesse devono considerarsi assorbite dai nuovi aumenti e fino alla concorrenza dei medesimi restando sempre in vigore eventuali condizioni di maggiore favore per i lavoratori.

Uguale trattamento è applicato sia al capoluogo che a tutti gli altri comuni della provincia.

ad un massimo del 333,50% per gli uomini e da un minimo del 156,40% ad un massimo del 258,30% per le donne. I salari giornalieri vengono fissati da un minimo di 205,10 per gli operai specializzati contro L. 41,30 e L. 48,80 precedenti; per le donne, da un minimo di L. 105,90 per le manovali sotto i 16 anni ad un massimo di L. 164,85 per le specializzate al confronto delle precedenti L. 41,30 e L. 48,80.

Nessun accordo diretto fra lavoratori e datori di lavoro potrà avere valore.

Tutte le elargizioni comunque concesse devono considerarsi assorbite dai nuovi aumenti e fino alla concorrenza dei medesimi restando sempre in vigore eventuali condizioni di maggiore favore per i lavoratori.

Uguale trattamento è applicato sia al capoluogo che a tutti gli altri comuni della provincia.

1111

ACCORDO SALARIALE DA VALERE PER LE INDUSTRIE DELL' INDUSTRIA
BOTTONIERIA DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Addi 6 ottobre 1945 in Cuneo

tra

L'Unione Industriale della Provincia di Cuneo rappresentata dal dott.
Lino Quattrocchi, Direttore dell'Unione stessa, assistito dal Signor
Piero Olivero, rappresentante degli industriali della categoria;

e

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Cuneo rappresentata
dai suoi Segretari: Signor Girardo Giovinio, Garavagno Giuseppe e Barberis
Leopoldo, assistiti dai sigg: Pincina Francesco e Signorina Comino Angela
delle Commissioni Interne

è stato stipulati il presente accordo salariale da valere per le mae-
stranze dipendenti dalle industrie bottoniere della provincia di Cuneo.

Art. 1°

- a) - Si premette che qualunque accordo sindacale e specialmente salariale
non possa avvenire se non attraverso le rispettive Organizzazioni
(Unione degli Industriali e Camera confederale del lavoro della pro-
vincia di Cuneo) con discussione paritetica. Qualunque accordo diret-
to tra industriali ed operai nel predetto campo non avrà valore, e
non potrà essere preso come punto di partenza per eventuali richieste.
- b) - La Camera del Lavoro si impegna a non mai provocare richieste dirette
da parte delle Commissioni Interne agli industriali ed a svolgere a-
zioni disciplinari verso le Commissioni che prenderanno di tali ini-
ziative.

Art. 2°

E' istituita una perquazione salariale, esclusa la indennità di con-
vigenza, tale che l'importo globale della paga ad economia percep-
ta non risulti inferiore ai minimi sottocindicati.

Domanda

operai di 1° categoria
" " 2°
" " 3°

L. 13.65
" 12.30
" 11.65

8718

ART. 1°

- a) - Si promette che qualunque accordo sindacale e specialmente salariale non possa avvenire se non attraverso le rispettive Organizzazioni (Unione degli Industriali e Camera confederale del lavoro della provincia di Cuneo) con discussione paritetica. Qualunque accordo diretto tra industriali ed operai nel predetto campo non avrà valore, e non potrà essere preso come punto di partenza per eventuali richieste.
- b) - La Camera del Lavoro si impegna a non mai provocare richieste dirette da parte delle Commissioni Interne agli industriali ed a svolgere azioni disciplinari verso le Commissioni che prenderanno di tali iniziative.

ART. 2°

E' istituita una perquazione salariale, esclusa la indennità di contingenza, tale che l'importo globale della paga ad economia percepita non risulti inferiore ai minimi sottoindicati.

Uomini

operai di 1° categoria	L. 13.65
" " 2°	" 12.30
" " 3°	" 11.65

5718

apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (curata dell'apprendistato anni 2)

per il 1° semestre	" 5.50
per il 2°	" 6.75
per il 3°	" 8.65
per il 4°	" 10.75

Apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni (curata dell'apprendistato mesi 18)

1° semestre	" 7.05
2°	" 8.05
3°	" 10.75

donne

operai di 1° categoria	" 8.40
" " 2°	" 7.45

- 2 -

operai di 3^a categoria
 apprendiste assunte in età tra i 14 ed i 16 anni
 (durata dell'apprendistato anni 2)

1 ^o semestre	L. 7.05
2 ^o "	" 5.25
3 ^o "	" 5.65
4 ^o "	" 5.95
	" 6.45

apprendiste assunte in età tra i 16 ed i 18 anni
 (durata dell'apprendistato mesi 18):

1 ^o semestre	" 5.95
2 ^o "	" 6.35
3 ^o "	" 6.75

Personele ausiliario:

operai specializzati
 operai qualificati

manovali comuni sopra i 18 anni
 manovali comuni dai 16 ai 18 anni
 manovali comuni sotto i 16 anni

donne

manovale comune sopra i 18 anni
 " " dai 16 ai 18 anni
 " " sotto i 16 anni

TABELLA PER IL PERSONALE AVVENTE MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE

ATTESA

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o ciclo
 dia, viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942 che re-
 gola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche
 ed affini.

La tabella delle paghe giornaliere per i lavoratori addetti a lavori di
 continui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente col-
 legati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligato-
 ria sugli orari di lavoro è la seguente:

	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
Autisti per servizi fuori			
stabil., infermieri patent.	L. 118,=	L. 110,=	L. 102,=
nomini aventi altre mansioni:			

5717

- 2 -

operai di 3^a categoria
apprendiste assunte in età fra i 14 ed i 16 anni
(curata dell'apprendistato anni 2)

1 ^o semestre	L. 7.05
2 ^o "	" 5.25
3 ^o "	" 5.65
4 ^o "	" 5.95
	" 6.45

apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni
(curata dell'apprendistato mesi 18):

1 ^o semestre	" 5.95
2 ^o "	" 6.35
3 ^o "	" 6.75

Personale ausiliario:

operai specializzati	" 14.20
operai qualificati	" 12.70
manovali comuni sopra i 18 anni	" 10.85
manovali comuni dai 16 ai 18 anni	" 6.75
manovali comuni sotto i 16 anni	" 5.50

donne

manovale comune sopra i 18 anni	" 6.75
" dai 16 ai 18 anni	" 5.00
" sotto i 16 anni	" 5.20

TABELLA PER IL PERSONALE AVENTE MANSIONI DISCONTINUE O DI OMNIPLENZA

ATTESA

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942 che regola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche ed affini.

La tabella delle paghe giornaliere per i lavoratori addetti a lavori di scontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria sugli orari di lavoro è la seguente:

	per 10 ore	per 8 ore	per 6 ore
Artisti per servizi fuori stabilimento, infermieri patentati, uomini aventi altre mansioni	L. 118,=	L. 110,=	L. 102,=

5717

manovali comuni dai 16 ai 18 anni
manovali comuni sotto i 16 anni

donne

manovale comune sopra i 18 anni " 6.75
" dai 16 ai 18 anni " 5.50
" sotto i 16 anni " 5.20

TABELLA PER IL PERSONALE AVENTE MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE

ATTESA

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o oute-
dia, viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942 che re-
gola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche
ed affini.

La tabella delle paghe giornaliere per i lavoratori addetti a lavori di
scontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente col-
legati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligato-
ria sugli orari di lavoro è la seguente:

	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
Artisti per servizi fuori stabil., infermieri patent.	L. 118,=	L. 110,=	L. 102,=
uomini aventi altre mansioni: di età superiore ai 18 anni	" 100,=	" 98,=	" 91,=
dai 16 ai 18 anni	" 73,=	" 68,=	" 63,=
sotto i 16 anni	" 54,=	" 50,=	" 46,=
infermieri patentate	" 70,=	" 72,=	" 66,=
donne aventi altre mansioni	" 69,=	" 64,=	" 60,=

ART. 3° Con l'applicazione dei nuovi minimi salariali restano, a
partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annulla-
ti ed assorbiti per il futuro tutte le eventuali elargizioni, acconti-
pere perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura
o in denaro.

ART. 4° Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono
entità statiche; tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita
dovranno portare esclusivamente variazioni dell'indennità di contingenza
da determinarsi in sede competente.

Art. 5° Il presente accordo entra in vigore dal giorno 17 settembre 1945 ed ha carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale. Con l'emanazione di tale regolamentazione le parti si impegnano sin d' ora a ritenere decaduto il presente accordo.

Art. 6° Per quanto non previsto nel presente accordo valgono le disposizioni minoravventi ed in quanto legalmente riconosciute e non in deroga con le norme del presente accordo.

Art. 7° Per gli operai e le operaie che lavorino a cottimo la percentuale minima di garanzia è del 12%.

PER LA UNIONE INDUSTRIALE
NELLA PROVINCIA DI CUNEO

PER LA CAMERA DEL LAVORO DI CUNEO
E PROVINCIA

9123
5716

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MANSUETANZE ADDETTE ALLA
INDUSTRIA DEI BOTTONI ALL'INDUSTRIA DEI GUANTI DI PELLE, ALLA INDUSTRIA
DEI COPERTONI, TENDE DA CAMPO E ZAINI, NONCHE' ALLE TINTORIE, LAVANDERIE
STIRERIE E SMACCHIATORI

Il Ministero del Lavoro

- Vieto il Decreto 19 gennaio 1945 n° 2,
- Visto il Decreto 8 ottobre 1943 ed il Decreto Legislativo 18 gennaio 1944
n° 41, riguardanti la sfera di competenza ed il funzionamento degli Or-
gani di Governo;
- Visto le proposte della Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica
e delle Arti;
- Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere, date le attuali contin-
genze, alla disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle
aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti l'industria dei
bottoni, l'industria dei guanti di pelle, dei copertoni, tende da campo
e zaini, nonché le tintorie, lavanderie, stirerie e smacchiatricie.

d e c r e t o

ART. 1° Tutti gli operai addetti alle aziende sopra specificate sono sud-
divisi nelle categorie sotto elencate, ed agli stessi dovranno essere
corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle.
Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui
al contratto interconfederale 31 luglio 1944 che, pertanto, cessa di es-
sere corrisposta separatamente, nonché per gli operai di cui alla tabe-
la 1°, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40
e le 48 settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata
congegnata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere congegnata nelle paghe
di fatto dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si ap-
plica la tabella 1°, dovrà pure essere aggiunta la detta maggiorazione
del 2%.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno, altresì, essere proporzio-
nalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

Le paghe e le tariffe di cottimo dei lavoratori a domicilio dovranno esse-
re adeguata alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle paga le provincie sono suddivise
nei seguenti due gruppi

1° GRUPPO - ALESSANDRIA - ASTI - BRIGASCO - BOLIGNO - BRESCIA - COMO - CREMA -
IMPERIA - LA SPEZIA - MILANO - MONZA - PAVIA - SAVONA - TORINO - TRIESTE - VARESE
SE - VERCELLI - VERONA

2° GRUPPO - AOSTA - AVERA - BELLUNO - BOLZANO - CUNEO - GORIZIA - PIAZZA -
ROVERETO - TREVISO - UDINE - VENEZIA - VICENZA - ZADARA

corrispondente paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle. Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944 che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonchè per gli operai di cui alla tabella 1^a, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e le 48 settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conglobata nelle paghe di fatto dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1^a, dovrà pure essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno, altresì, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

Le paghe e le tariffe di cottimo dei lavoratori a domicilio dovranno essere adeguata alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle paghe le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1^o GRUPPO - ALESSANDRIA - ASTI - BIELLA - BIELLINO - BOLZANO - BRESCIA - COMO - GENOVA - IMPERIA - LA SPEZIA - MILANO - NOVARA - PAVIA - SAVONA - TORINO - TRISTE - VARESE - VERCELLI

2^o GRUPPO - AOSTA - APUZIA - BELLUNO - BOLZANO - CHIMONA - CUNEO - FERRARA - PIEMONTE - GORIZIA - MANTOVA - MODENA - PADOVA - PALERMO - PIAZZA - POLA - REGGIO EMILIA - ROVERETO - SONDIO - TRENTO - TREVISO - UDINE - VERONA - VICENZA - ZARA

TABELLA 1)

Tabelle delle categorie e delle paghe base oraria

Categorie

Persone addette alle lavorazioni:

Paga base oraria
1^o gruppo di Prov. 2^o gruppo prov

A) Industria dei bottoni:

uomini:

operai di 1^a categoria

" " 2^a "

" " 3^a "

L. 9.10
" 8.20
" 7.75
" 6.65
" 7.80
" 7.40

Apprendisti assunti in età fra i 14 ed i 16 anni (durata apprendistato anni 2)

Per il 1^o semestre

" 3.65

3.70

Per il 2° semestre 4.30
 per il 3° semestre 5.75
 per il 4° semestre 7.20

(apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni
 (durata dell'apprendistato mesi 18)

Per il 1° semestre 4.50
 per il 2° " 5.50
 per il 3° " 6.85

UOMINI :

operai di 1° categoria 5.60
 " " 2° " 5.00
 " " 3° " 4.70

(apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni
 (durata dell'apprendistato mesi 24):

per il 1° semestre 3.50
 per il 2° semestre 3.75
 per il 3° semestre 4.00
 per il 4° semestre 4.30

(apprendisti assunti in età fra i 16 ed i 18 anni
 (durata dell'apprendistato mesi 18)

per il 1° semestre 3.80
 per il 2° semestre 4.05
 per il 3° semestre 4.30

PERSONALE AUSILIARIO

operai specializzati 9.05
 operai qualificati 8.10
 manovali comuni sopra i 18 anni 6.90
 manovali comuni dai 16 ai 18 anni 4.50
 manovali comuni sotto i 18 anni 3.50

UOMINI

manovali comuni sopra i 18 anni 4.50
 manovali comuni dai 16 ai 18 anni 3.85
 manovali comuni sotto i 16 anni 3.45

TRATTAMENTO DEL PERSONALE AVENTI MANSIONI DI CONTINUA O DI SEMPRE ATTESA

O CUSTODIA

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942 che regola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche affini. La tabella delle paghe contenuta in detto contratto viene sostituita dallese-

per il 1° semestre 3.50 3.35
 per il 2° semestre 3.75 3.60
 per il 3° semestre 4.00 3.80
 per il 4° semestre 4.30 4.10

(apprendiste assunte in età fra i 16 ed i 18 anni
 (durata dell'apprendistato mesi 18)

per il 1° semestre 4.00 3.80
 per il 2° semestre 4.25 4.05
 per il 3° semestre 4.50 4.30

PERSONALE AUSILIARIO

operai specializzati 9.50 9.05
 operai qualificati 8.50 8.10
 manovali comuni sopra i 18 anni 7.20 6.90
 manovali comuni dai 16 ai 18 anni 4.70 4.50
 manovali comuni sotto i 18 anni 3.65 3.50

UOMINI

manovali comuni sopra i 18 anni 4.50 4.30
 manovali comuni dai 16 ai 18 anni 3.85 3.70
 manovali comuni sotto i 16 anni 3.45 3.30

TRATTAMENTO DEL PERSONALE AVENTE MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O DI CUSTODIA

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942 che regola il trattamento dell'analogo personale delle industrie meccaniche e affini. La tabella delle paghe contenuta in detto contratto viene sostituita dalle seguenti:

Tabella 2°

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITÀ SOTTOGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI

ORARI DI LAVORO

Categorie

Uomini

Raggruppamento A)

Autisti per serv.

fuori stabil., moto

scafisti, inferm. ps

tentati.....

Paghe giornaliere
 1° gruppo di province 2° gruppo di province
 Orario giorn. normale di serv. orario giorn. norm. serv.
 per 100 ore per 100 ore per 8 ore per 10 ore per 8 ore

L. 78.65 L. 73.35 L. 68.== L. 74.95 L. 69.90 L. 64.80

./.

raggruppamento B)
 uomini aventi altre mansioni: ---70.30
 -di età superiore ai 18 anni: ---49.05
 -di età dai 16 ai 18 anni: ---
 -di età inferiore ai 16 anni: 35.65

65.55 60.80 67.20 62.55 58.---
 45.75 42.10 46.75 43.55 40.40

33.20 30.80 34.25 31.95 29.60

donne

raggruppamento C)
 Infermiere patentate

50.90 47.45 44.--- 48.60 45.30 42.---

raggruppamento D)

donne aventi altre mansioni

46.25 43.15 40.--- 43.95 41.--- 38

Gli operai ai quali si applica la tabella presente avranno diritto, a tutti gli effetti al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella I) quando, nella particolarità del caso la loro prestazione assuma caratteristiche di continuità.

ART. 2°

Per la assegnazione degli operai alle categorie considerate nel precedente articolo 1° si seguiranno le seguenti norme:

PERSONALE ADDETTO ALLE LAVORAZIONI:

Industria dei bottoni:

operai di 1° categoria: sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai: tintori coloristi, fresatori a mano, ed i fresatori che lavorano alle frese, qualsiasi modello su disegno fornito dalla ditta o di loro creazione incisori in metalli per resine e galalite.

Operai di II categoria - sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai: tintori non coloristi, aiuto tintori, fresatori di II categoria - attrezzisti foratori ed attrezzisti pulitori - attrezzisti segatori - riproduttori di modello.

operai di 3° categoria: sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai: segatori - tornitori, foratori - borloni - paffatori - fustellatori - coloristi a spruzzo (nitro) - stampatori - imballatori.

operai di 1° categoria: sono da assegnare a questa categoria le seguenti operaie: "maestresche" che partecipano alla lavorazione, coloratrici su disegni operaie di II categoria: sono da assegnare a questa categoria le seguenti operaie: segatrici - tornitrici - limatrici - stampatrici - traforatrici - altre metalliche, spazzolatrici, spruzzatrici, mariatrici, campionatrici, centrici, pressatrici, fresatrici a mano (galalite) tornitrici a mano foratrici a mano di fibbie.

operaie di 3° categoria: sono da assegnare a questa categoria le seguenti operaie: cucitrici, scatulatrici, impachettatrici, rifilatrici, confezionatrici, applicatrici, sbavatrici, decoratrici, addetti alla tintoria, mac-

Industria dei bottoni

operai di I^a categoria : sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai: tintori coloristi, fresatori a mano, ed i fresatori che lavorano alle frese, qualsiasi modello su disegno fornito dalla ditta o di loro creazione incisori in metalli per resine e galalite.

Operai di II categoria - sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai: tintori non coloristi, aiuto tintori, fresatori di II categoria - attrezzisti foratori ed attrezzisti pulitori - attrezzisti segatori - riproduttori di modello.

operai di 3^a categoria; sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai: segatori - tornitori, foratori - boriali - paffatori - fustellatori - coloritori a spruzzo (nitro) - stampatori - imballatori.

operai di I^a categoria: sono da assegnare a questa categoria le seguenti operai: "maestri" che partecipano alla lavorazione, coloristi su disegni operai di II categoria: sono da assegnare a questa categoria le seguenti operai: segatori - tornitori - linatrici - stampatrici - traforatrici lastre metalliche, spazzolatrici, spruzzatrici, marcatrici, campionatrici, cernitrici, pressatrici, fresatrici a mano (galalite) tornitrici a mano foratrici a mano di fibbie.

operai di 3^a categoria: sono da assegnare a questa categoria le seguenti operai: cucitrici, scatolatrici, impachettatrici, rifilatrici, confezionatrici, applicatrici, sbavatrici, decoratrici, addetti alla tintoria, macchiatura, addette alla scelta di bottoni fregati - addette alle applicatrici di parti metalliche, foratrici a mano ed a macchina di bottoni, paffatrici.

ART. 3^o

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per il lavoro ad economia, maggiorato del 12%.

Nei casi in cui per effetto della applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda al di sotto del minimo stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto. Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risultati tecnicamente possibile.

ART. 4^o

I premi ed i compensi speciali extra contrattuali attualmente corrisposti

con carattere di continuità oltre la paga base - come : premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento o di ~~qualità~~ qualità o corresponsabilità per lavori e funzioni od aspetti particolari, non potranno per effetto della applicazione delle paghe basi e stabilite nel presente decreto essere variate nel loro attuale valore in cifra. Qualorquali premi siano espressi in misura percentuali, sarà stabilita una nuova percentuale ~~che consenta~~ che consenta, in cifra in guadagno pari al precedente. In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente articolo 3.

ART. 5°

Nei casi in cui per effetto della applicazione delle nuove paghe base, si determini un'ammassamento degli utili di cottimo e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'art. 3 e, così pure, nell'ipotesi di ammassamento delle paghe basi sulle nuove misure stabilite nell'art. 1, si dovrà pure procedere ad un'equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi e delle paghe basi, dei singoli, in modo da evitare il livellamento, in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

ART. 6°

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi per gli operai retribuiti ad economia sulla paga effettiva di ciascun operaio e per gli operai retribuiti a cottimo sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

- a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali : maggiorazione del 25%
 - b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo : maggiorazione del 50%
 - c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati ; maggior. 15%
 - d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati ; maggior. del 25%
- Le percentuali di maggiorazione sopra elencate non sono tra loro cumulabili ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati. Per gli operai addetti a lavori discontinui odi semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella N° 2 contenuta nel precedente art. 1°) la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiute oltre le 10 giornaliere quanto per quella che eccedono le 60 settimanali.

ART. 7°

Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art. 1 specie nelle retribuzioni nei singoli elementi ed aggiornate in base al presente decreto verranno conservate ed accertate attraverso il libro paga ed altri documenti aziendali da una commissione composta : DA UN DELEGATO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DA UN RAPPRESENTANTE DEL SINDACATO DI CATEGORIA, allo scopo

seguenti maggiorazioni da applicarsi per gli operai retribuiti a cottimo sulla paga effettiva di ciascun operaio e per gli operai retribuiti a cottimo sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali : maggiorazione del 25%
b) lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo : maggiorazione del 50%

c) lavoro notturno compreso in turni avvicendati ; maggior. 15%
d) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati ; maggior. del 25%
Le percentuali di maggiorazione sopra elencate non sono tra loro cumulabili ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati. Per gli operai addetti a lavori discontinui odi semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella N° 2 contenuta nel precedente art. 10) la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro compiute oltre le 10 giornaliere quanto per quella che eccedono le 60 settimanali.

ART. 7°

Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art. 1 spe- cificate nei singoli elementi ed aggiornate in base al presente decreto verranno conservate ed accertate al roverso il libro paga ed altri documenti aziendali da una commissione composta : DA UN DELEGATO DEL MINISTERO DEL LAVORO, DA UN RAPPRESENTANTE DEL SINDACATO DI CATEGORIA , allo scopo di rilevare la situazione salariale aziendale .

ART. 8°

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a L.80 giornaliere . La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e dell' consumazione di due pasti, meriggio e serale . Nell'ipotesi del solo pernottamento oppure di un solo pasto , l'indennità viene ridotta ad un terzo .

ART. 9° Le paghe di cui all'articolo 10 sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore , anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore , permes- so , malattia od infortunio nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantito , verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

./.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella seconda dell'art. I, la garanzia settimanale è pari a 6 volte la paga giornaliera in tale tabella indicata oer 8 ore.

MRT. IO.

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente decreto e non in contrasto col medesimo, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro ed entrerà in vigore col giorno 1° gennaio 1945.

P. C. 391

Addì 15 marzo 1945

IL MINISTRO DEL LAVORO
F. TO SPINELLI

5711

1327

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO.

785021

5710

ACCORDO SALARIALE DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE
INDUSTRIALI-BOTTONIERE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

C A T E G O R I A	Ore	Paga oraria	Indenn. mensa.	Indenn. contin.	Paga lorda giornalie- ra.	Riscatti		
						P.M.	Contr.	Co.
U O M I N I								
Operai di 1° categoria	6	13,65	8	100	217,20	8,84	—	2
Operai di 2° categoria	8	12,30	8	100	206,40	8,42	—	2
Operai di 3° categoria	8	11,65	8	100	201,20	8,20	—	1
Apprendisti dai 14 ai 16 anni (durata apprend.anni 2)								
Per il 1° semestre	8	5,50	8	64,80	116,80	—	2,31	—
" " 2° semestre	8	6,75	8	64,80	126,60	5,17	—	1
" " 3° semestre	8	8,65	8	64,80	142,--	5,79	—	1
" " 4° semestre	8	10,75	8	64,80	166,80	6,60	—	1
Apprendisti fra i 16 a 18 anni (durata apprend.anni 2)								
Per il 1° semestre	8	7,05	8	64,80	130,--	5,30	—	1
" " 2° semestre	8	8,65	8	64,80	142,--	5,79	—	1
" " 3° semestre	8	10,75	8	64,80	166,80	6,60	—	1
D O N N E								
Operale di 1° categoria	8	8,40	8	90,--	155,20	6,74	—	1
" " 2° categoria	8	7,45	8	90,--	157,60	6,43	—	1
" " 3° categoria	8	7,05	8	90,--	155,20	6,33	—	1
Apprendiste fra i 14 e 16 anni (durata apprend.anni 2)								
Per il 1° semestre	8	5,25	8	54,--	104,--	—	2,08	—
" " 2° semestre	8	5,65	8	54,--	107,20	—	2,14	—
" " 3° semestre	8	5,95	8	54,--	109,60	—	2,19	—
" " 4° semestre	8	6,45	8	54,--	113,60	4,63	—	1
Apprendiste fra i 16 e 18 anni (durata apprend.mesi 18)								
per il 1° semestre	8	5,55	8	54,--	109,60	—	2,19	—
" " 2° semestre	8	6,35	8	54,--	112,80	—	2,25	—
" " 3° semestre	8	6,75	8	54,--	115,--	4,73	—	1

RIALTO DI VALERE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE
ITALI-BOTTONIERE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Paga varia	Indenn. mensa.	Indenn. contin.	Paga lorda giornalie- ra.	Ripartite				Paga netta Giornalie- ra.	OSSERVAZIONI
				R.M.	Contr.	Compl.	Totale		
3,65	8	100	217,20	8,86	—	2,12	10,98	206,20	
2,30	8	100	205,40	8,42	—	2,01	10,43	195,95	
1,65	6	100	201,20	6,20	—	1,96	10,16	191,05	
5,50	8	64,80	116,80	—	2,31	—	2,31	114,45	
6,75	8	64,80	125,80	5,17	—	1,24	5,41	121,40	
8,65	8	64,80	142,--	5,79	—	1,36	7,17	134,85	
10,75	8	64,80	166,80	6,80	—	1,63	8,43	158,35	
7,05	8	64,80	130,--	5,30	—	1,27	6,57	123,45	
8,65	8	64,80	142,--	5,79	—	1,36	7,17	134,85	
10,75	8	64,80	166,80	6,80	—	1,63	8,43	158,35	
8,40	8	90,--	155,20	6,74	—	1,61	8,35	156,85	
7,45	8	90,--	157,60	6,43	—	1,54	8,07	149,55	
7,05	8	90,--	155,20	5,33	—	1,51	7,84	147,35	
5,25	8	54,--	104,--	—	2,08	—	2,08	101,90	
5,65	8	54,--	107,20	—	2,14	—	2,14	105,05	
5,95	8	54,--	109,60	—	2,19	—	2,19	107,40	
6,45	8	54,--	113,60	4,83	—	1,11	5,74	107,80	
5,95	8	54,--	109,60	—	2,19	—	2,19	107,40	
6,35	8	54,--	112,80	—	2,25	—	2,25	110,55	
6,75	8	54,--	116,--	4,73	—	1,13	5,86	110,15	

per il 1° semestre	8	3.95	8	54.--	109.60	--	2.19	--
" " 2° semestre	8	6.35	8	54.--	112.60	--	2.25	--
" " 3° semestre	8	6.75	8	54.--	115.--	4.73	--	1.1
PERSONALE AUSILIARIO								
Operai specializzati	8	14.20	8	100.--	221.60	9.04	--	2.1
Operai qualificati	8	12.70	8	100.--	209.60	8.55	--	2.0
Uomini sopra i 18 anni	8	10.85	8	64.80	167.60	6.73	--	1.6
" dai 16 ai 18 anni	8	6.75	8	64.80	126.80	5.17	--	1.2
" sotto i 16 anni	8	5.50	8	64.80	116.80	--	2.33	--
D O N N E								
Manovale comuni: sopra 18 anni	8	6.75	8	54.--	116.--	4.73	--	1.1
" " dai 16 a 18 anni	8	5.80	8	54.--	108.40	--	2.16	--
" " sotto i 16 anni	8	5.20	8	54.--	103.60	--	2.07	--
TABELLA PER IL PERSONALE AVENTE MANSIONI DISCONTINUE O SEMPLICE ATTESA PER 6 ORE								
Autisti per servizi fuori stat.								
infermieri-patentati	8	102.--	8	100.--	210.--	8.56	--	2.0
Uom. aventi altre mans. sup 18 anni	8	11.--	8	64.80	163.80	6.68	--	1.6
" " dai 16 ai 18 anni	8	63.--	8	64.80	135.60	5.54	--	1.3
" " sotto i 16 anni	8	46.--	8	64.80	118.80	--	2.37	--
Infermiere patentate	8	66.--	8	90.--	154.--	--	3.26	--
Donne aventi altre mansioni	8	60.--	8	90.--	158.--	--	3.16	--

5.95	8	54.---	105.60	---	2.19	---	2.19	107.40
6.35	8	54.---	112.80	---	2.25	---	2.25	110.55
6.75	8	54.---	116.---	4.73	---	1.13	5.86	110.15
14.20	8	100.---	221.60	9.04	---	2.16	11.20	210.40
12.70	8	100.---	209.60	8.55	---	2.05	10.60	199.---
10.85	8	64.80	167.60	6.73	---	1.64	8.37	159.25
6.75	8	54.80	116.80	5.17	---	1.24	5.41	121.40
5.90	8	64.50	116.80	---	2.33	---	2.33	114.45
6.75	8	54.---	116.---	4.73	---	1.13	5.86	110.15
5.80	8	54.---	108.40	---	2.16	---	2.16	106.25
5.20	8	54.---	103.60	---	2.07	---	2.07	101.55
PER IL PERSONALE AVERE MANS ONI DISCONTINUA O DI SEMPLICE A TESA PER 6 ORE								
102.---	8	100.---	210.---	8.36	---	2.05	10.61	199.40
11.---	8	64.80	163.80	6.68	---	1.60	8.28	155.90
63.---	8	64.80	135.80	5.54	---	1.32	61.86	128.95
46.---	8	64.80	118.80	---	2.37	---	2.37	116.45
66.---	8	90.---	164.---	---	3.26	---	3.26	160.70
60.---	8	90.---	158.---	---	3.16	---	3.28	154.85

13921

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDG NO.

785021

6709

12-1

ACCORDO SALARIALE DA VALERE PER LE MAESTRANZE DELL'INDUSTRIA ELETTRICA
CONTRATTO PRECEDENTE

C A T E G O R I A	Ore	Indenn. guerra	Indenn. mensa	Paga lorda giornaliera.	Ritenute			
					S.M.	Contr.	Compl.	Totale
U O M I N I								
Operai di 1° categoria	8	20	8	97.20	3.96	---	9.95	4.91
" " 2° categoria	8	20	8	90.40	3.88	---	0.88	4.76
" " 3° categoria	8	20	8	87.20	3.55	---	0.85	4.40
Apprendisti dai 14 ai 16 anni (durata apprend.anni 2)								
Per il 1° semestre	8	20	8	56.---	---	1.12	---	1.12
" " 2° semestre	8	20	8	63.40	---	1.26	---	1.26
" " 3° semestre	8	20	8	72.---	---	1.44	---	1.44
" " 4° semestre	8	20	8	82.80	3.37	---	0.81	4.18
Apprendisti fra i 16 e 18 an. (durata apprend.anni 2)								
Per il 1° semestre	8	20	8	64.---	---	1.38	---	1.38
" " 2° semestre	8	20	8	72.---	---	1.44	---	1.44
" " 3° semestre	8	20	8	82.80	3.37	---	0.81	4.18
D O N N E								
Operai di 1° categoria	8	20	8	70.80	---	1.41	---	1.41
" " 2° cate.	8	20	8	66.---	---	1.32	---	1.32
" " 3° categoria	8	20	8	64.---	---	1.38	---	1.38
Apprendiste fra i 14 e 16 an. (durata apprend.anni 2)	8							
Per il 1° semestre	8	20	8	54.80	---	1.19	---	1.19
" " 2° semestre	8	20	8	56.80	---	1.13	---	1.13
" " 3° semestre	8	20	8	58.40	---	1.15	---	1.15
" " 4° semestre	8	20	8	60.80	---	1.21	---	1.21

PER LE MAESTRANZE DELL'INDUSTRIA SUTTONIERA-
CONTRATTO PRECEDENTE

Indenn. mensa	Paga lorda giornalie- ra.	Ritenute				Paga netta Giornaliera	OSSERVAZIONI
		R.M.	Contr.	Compl.	Totale		
8	97.20	3.96	--	9.95	4.91	92.30	
8	90.40	3.88	--	0.88	4.56	85.85	
8	87.20	3.55	--	0.85	4.40	82.80	
8	56.--	--	1.12	--	1.12	54.90	
8	63.40	--	1.26	--	1.26	62.15	
8	72.--	--	1.44	--	1.44	70.55	
8	82.80	3.37	--	0.81	4.18	78.60	
8	64.--	--	1.38	--	1.38	62.60	
8	72.--	--	1.44	--	1.44	70.55	
8	82.80	3.37	--	0.81	4.18	78.60	
8	70.80	--	1.41	--	1.41	69.40	
8	66.--	--	1.32	--	1.32	64.70	
8	64.--	--	1.38	--	1.38	62.60	
8	54.80	--	1.19	--	1.19	53.60	
8	56.80	--	1.13	--	1.13	55.65	
8	58.40	--	1.16	--	1.16	57.25	
8	60.80	--	1.21	--	1.21	59.60	

(durata apprend.)	8	20	8	54.80	--	1.19	--	1.1
Per il 1° semestre	8	20	8	56.80	--	1.13	--	1.1
" " 2° semestre	8	20	8	58.40	--	1.15	--	1.1
" " 3° semestre	8	20	8	60.80	--	1.21	--	1.2
Apprendiste fra i 16 e 18 an. (durata apprend. mesi 18)								
Per il 1° semestre	8	20	8	58.40	--	1.16	--	1.1
" " 2° " "	8	20	8	60.40	--	1.20	--	1.2
" " 3° semestre	8	20	8	63.40	--	1.26	--	1.2
PERSONALE AUSILIARIO								
Operai specializzati	8	20	8	100.40	4.09	--	0.98	5.0
" qualificati	8	20	8	92.80	3.78	--	0.90	4.6
Uomini sopra i 18 anni	8	20	8	83.20	3.39	--	0.81	4.2
" dai 16 ai 18 anni	8	20	8	64.--	--	1.38	--	1.3
" sotto i 16 anni	8	20	8	56.--	--	1.12	--	1.1
D O N N E								
Manovale comuni: sopra 18 anni	8	20	8	63.40	--	1.26	--	1.2
" " dai 16 ai 18 anni	8	20	8	57.60	--	1.15	--	1.1
" " sotto i 16 anni	8	20	8	54.40	--	1.08	--	1.0
TABELLA PER IL PERSONALE AVENTE MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE PER 8 ORE								
Autisti per serv. fuori stabil. infirm. patentate	8	20	8	96.80	3.94	--	0.94	4.8
Uomini aventi altre mansioni superiori ai 18 anni	8	20	8	86.--	3.50	--	0.84	4.3
" dai 16 ai 18 anni	8	20	8	68.80	--	1.37	--	1.3
" sotto i 16 anni	8	20	8	57.60	--	1.15	--	1.1
Infermiere patentate	8	20	8	70.--	--	1.40	--	1.4
Donne aventi altre mansioni	8	20	8	66.--	--	1.32	--	1.3

20	8	54.80	---	1.19	---	1.19	53.60
20	8	56.80	---	1.13	---	1.13	55.65
20	8	58.40	---	1.16	---	1.16	57.25
20	8	60.80	---	1.21	---	1.21	59.60
20	8	58.40	---	1.16	---	1.16	57.25
20	8	60.40	---	1.20	---	1.20	59.20
20	8	63.40	---	1.26	---	1.26	62.15
20	8	100.40	4.09	---	0.98	5.07	90.35
20	8	92.80	3.78	---	0.90	4.68	88.10
20	8	83.20	3.39	---	0.81	4.20	79.---
20	8	64.---	---	1.38	---	1.38	62.60
20	8	56.---	---	1.12	---	1.12	54.90
20	8	63.40	---	1.26	---	1.26	62.15
20	8	57.60	---	1.15	---	1.15	56.45
20	8	54.40	---	1.08	---	1.08	53.32
PERSONALE AVENTE PENSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA							
PER 8 ORE							
20	8	96.80	3.94	---	0.94	4.88	91.90
20	8	86.---	3.50	---	0.84	4.34	81.65
20	8	68.80	---	1.37	---	1.37	67.45
20	8	57.60	---	1.15	---	1.15	56.25
20	8	70.---	---	1.40	---	1.40	68.60
20	8	66.---	---	1.32	---	1.32	64.70

5708

SPECCHIO COMPARATIVO DEI SALARI PERCEPITI DALLE MAESTRANZE INDUSTRIALI BOTTO

C A T E G O R I A	Salario netto precedente	Salario netto attuale	differenza	Percentuale
<u>Uomini</u>				
operai di 1 ^a categoria	92.30	206.20	113.90	123.40
" " 2 ^a "	85.50	195.95	107.10	120.50
" " 3 ^a "	82.80	191.05	108.25	130.70
-apprendisti fra i 14 ed i 16 anni (durata apprendistato anni 2)				
Per il 1 ^o semestre	54.90	114.45	59.55	109.30
" " 2 ^a "	62.15	121.40	59.25	95.30
" " 3 ^a "	70.55	134.85	64.30	91.10
" " 4 ^a "	78.60	158.35	79.75	101.40
-apprendisti fra i 16 ed i 18 anni (durata apprendistato anni 2)				
Per il 1 ^o semestre	62.60	123.45	61.15	97.80
" " 2 ^a "	70.55	134.85	64.30	91.10
" " 3 ^a "	78.60	158.35	79.75	101.50
<u>DONNE</u>				
operaie di 1 ^a categoria	69.40	156.85	87.45	126.00
" " 2 ^a "	64.70	149.55	84.85	135.50
" " 3 ^a "	62.60	147.35	84.75	135.20
-Apprendiste assunte fra i 14 ed i 16 anni (durata apprendist. anni 2)				
Per il 1 ^o semestre	53.60	101.90	48.30	81.04
" " 2 ^a "	55.65	105.85	49.40	88.70
" " 3 ^a "	57.25	107.40	50.15	87.60
" " 4 ^a "	59.60	107.90	48.30	81.04
- apprendiste fra i 16 ed i 18 anni (durata apprendistato anni 18)				

PERCEPITI DALLE MANSTRANEE INDUSTRIALI BOTTIGNERE

Salario netto precedente	Salario netto attuale	differenza	Percentuale	OSSERVAZIONI
92.30	206.20	113.90	123.40	
85.50	195.95	107.10	120.50	
82.80	191.05	108.25	130.70	
54.90	114.45	59.55	109.30	
62.15	121.40	59.25	95.30	
70.55	134.85	64.30	91.10	
78.60	158.35	79.75	101.40	
52.60	123.45	61.15	97.80	
70.55	134.85	64.30	91.10	
78.60	158.35	79.75	101.50	
69.40	156.85	87.45	126.00	
64.70	149.55	84.85	135.50	
62.60	147.35	84.75	135.20	
53.60	101.90	48.30	81.04	
55.65	105.85	49.40	88.70	
57.25	107.40	50.15	87.60	
59.60	107.90	48.30	81.08	

- apprendiste fra i 16 ed i 18 anni (durata apprendistato anni 18)	57.25 59.60	107.40 107.90	50.15 48.30	87.60 81.04
Per il 1° semestre	57.25	107.40	50.15	87.60
" " 2° "	59.20	110.55	51.35	86.70
" " 3° "	62.15	110.15	48.00	77.30

PERSONALE AUSILIARIO

operai specializzati	95.35	210.40	115.05	120.60
" qualificati	88.10	199	110.50	125.80
manovali comuni sopra i 18 anni	79.00	139.25	80.25	101.50
" " dai 16 ai 18 anni	62.60	121.40	78.80	125.80
" " sotto i 16 anni	54.90	114.45	55.55	101.10

DONNE

manovale sopra i 18 anni	62.15	110.15	58.00	
" dai 16 ai 18 anni	56.45	106.25	49.30	
" sotto i 16 anni	53.30	105.55	48.25	

TABELLA PER IL PERSONALE AVENTE MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE

Per 8 ore

Autisti per serv. fuori stabilimento	91.90	199.40	107.50	116.9
infermieri patentati				
uomini aventi altre mansioni	81.65	155.50	73.85	90.
di età superiore ai 18 anni	67.45	128.95	61.50	91.
" " dai 16 ai 18 anni	56.25	116.40	60.20	101.
" " sotto i 16 anni	68.60	160.70	92.10	134.
Infermiere patentate	64.70	154.85	90.15	140.
Donne aventi altre mansioni				

57.25	107.40	50.15	87.60
59.60	107.90	48.30	81.04

57.25	107.40	50.15	87.60
59.20	110.55	51.35	85.70
62.15	110.15	48.00	77.30

95.35	210.40	115.05	120.60
88.10	199	110.90	125.80
79.00	159.25	80.25	101.50
62.60	121.40	78.80	125.80
54.90	114.45	55.55	101.10

62.15	110.15	58.00
56.45	106.25	49.80
53.30	105.55	48.25

PERSONALE AVENTE MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Per 8 ore

91.90	199.40	107.50	116.90
81.65	155.50	73.85	90.40
67.45	128.95	61.50	91.04
56.25	116.45	60.20	107.02
68.60	160.70	92.10	134.20
64.70	154.85	90.15	140.90

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERSALARY AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE BUTTON INDUSTRY OF CUMBO PROVINCE. (No. 166).

1. The agreement, which is effective from 17th September 45, provides for increases bringing the take home wages of a 1st category male worker to 206,20 lire a day and the rate of a 1st category female to 156,85 lire a day.-
2. Provisions is also made for proportional increases in the rates for casual workers and for piece workers.-
3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott

R. SCOTT

Regional Labour Officer

23.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5707

Approved.

Eugene R. Mc. Phee

Eugene R. Mc. Phee

Colonel, Ord.

Regional Commissioner - Piemonte

ACCORDO SALARIALE PER LE MAESTRANZE DELL'INDUSTRIA
LATTONIERA DELLA PROVINCIA DI CUNEO. =

DECORRENZA : 17 SETTEMBRE 1945

E' previsto il trattamento per il lavoro discontinuo e per il lavoro a cottimo.

L'aumento per gli uomini va da un minimo del 91% ad un massimo del 130% e per le donne da un minimo del 77 ad un massimo del 135%, cosicchè i salari giornalierei restano così fissati: uomini, massimo £. 206,20 operai di 1^a categoria, minimo £. 114,25 apprendisti fra i 14 e i 16 anni contro rispettivamente £. 92,30 e £. 54,90; donne £. 156,85 operaie 1^a categoria e £. 107,40 apprendiste fra i 16 e i 18 anni contro rispettivamente £. 69,40 e £. 57,25.

5700

COPIA

VERBALE DI ACCORDO INDUSTRIALE DA VALORE PER I DIPENDENTI DELLA
AZIENDA INDUSTRIALI COTONIERE

Cottare

Il 4 Ottobre 1945 in Cuneo

t r a

L'Unione Industriale della Provincia di Cuneo rappresentata dal suo
Direttore Dr. Lino Controcchi, assistite dall'Ing. Remona Sig. Alessandrino,

e

la Camera del Lavoro di Cuneo, rappresentata dai suoi Segretari Sign.
Gervasio Giuseppe, Girardo Giorgio, e Barberis Leopoldo, assistiti dai Sign.
Girila Francesco e Olivero G.B. delle Commissioni Interna e Civaliere An-
tena della Camera del Lavoro di Cuneo

si è convenuto il seguente accordo collettivo:

ARTICOLO 1°

a)- si stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante modi-
fiche, innovazioni o rinnovi di contratti collettivi o di norme o rego-
lamentazioni in materia di lavoro, sia delle dipendenze valoriali (poche
indennità, premi ecc.), che in quelle normative generali, non possa aver
luogo che attraverso accordi da stipularsi delle due parti contraenti il
presente accordo.

Qualsiasi eventuale accordo diretto tra la Azienda e le proprie maestran-
ze non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due
organizzazioni sindacali a nessun effetto.

b)- la Camera del Lavoro si impegna a non prevedere, in materia, richieste
dirette da parte delle Commissioni Interne e a svelgere azioni discipli-
nari verso le Commissioni che prendessero tali iniziative. 5703

ARTICOLO 2°

Con decorrenza dal 1° settembre 1945, allo scopo di addivire ad una pere-
quazione salariale tra gli operai delle aziende dell'industria cotone-
ra, le paghe orarie mensili delle maestranze operaie per la ora di
effettiva prestazione lavorativa (esclusa naturale o la indennità di
contingenza) verranno adeguato in modo che non risultino inferiori alle di
cifre di cui alla tabella allegata.

ARTICOLO 3°

a)- a far tempo dell'abolizione del presente accordo per il futuro

a)- sia stabilisce e si conferma che qualsiasi accordo riguardante addizionali, innovazioni e rinnovi di contratti collettivi e di norme e regolamenti, in materia di lavoro, sia nelle disposizioni materiali (poche inessenziali, premi ecc.), che in quelle normative generali, non possa aver luogo che attraverso accordi da stipularsi dalle due parti contraenti il presente accordo.

Qualsiasi eventuale accordo diretto tra le aziende e le proprie maestranze non avrà alcun valore e non sarà preso in considerazione dalle due parti azionari sindacali e nessun effetto.

b)- la Camera del lavoro si impegna a non provocare, in materia, richieste dirette da parte delle Commissioni Interne e a svolgere azioni di collegamento verso le Commissioni che prendessero tali iniziative. 5703

ARTICOLO 2°

Con decorrenza del 1° settembre 1943, alle scope di addvenire ad una perequazione salariale tra gli operai delle aziende dell'industria cotoniera, le paghe orarie complessive delle maestranze operaie per le ore di effettiva prestazione lavorativa (esclusa naturale e la indennità di contingenza) verranno adeguato in modo che con risultino inferiori alle cifre di cui alla tabella allegata.

ARTICOLO 3°

a)- A far tempo dall'applicazione del presente accordo per il futuro resteranno annullati e annullati fino alla concorrenza nelle cifre di cui alle tabelle allegate tutti gli eventuali soprassoldi, premi, elargizioni, accenti, adeguamenti ecc., eventualmente finiti in denaro e in natura dalle singole aziende.

b)- Le condizioni di fatto già esistenti presso le singole ditte e comitati condizioni di miglior favore per la maestranza operaia rispetto alle cifre di cui alle tabelle sopra menzionate conserveranno la loro efficacia nell'ambito dell'azienda nella quale sono praticati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo. Tale conservazione avrà vigore soltanto fino alla nuova regolamentazione di carattere generale che verrà concordata dalle Organizzazioni competenti.

ARTICOLO 42

Con il presente accordo vengono naturalmente a fondere in valore ed a essere annullate pure le norme relative all'adempimento delle paghe base, di fatto, delle tariffe di cottimo, dei premi, ecc. ecc. fin qui stabilite.

ARTICOLO 43

Il presente accordo si applica nei confronti delle esecuzioni dipendenti dalle aziende industriali cotoniere della Provincia di Cuneo.

Si precisa che la Camera del lavoro riconosce esplicitamente che il fatto che sia stato concesso provvisoriamente uguale trattamento salariale agli addetti agli stabilimenti della Città rispetto a quelli della Provincia non vuole costituire preclusione ad invocarvi all'atto della stipulazione del nuovo contratto di lavoro regolando la categoria interessata.

ARTICOLO 44

Il presente accordo entra in vigore col giorno 1° settembre 1945 ed avrà carattere provvisorio in attesa della nuova regolamentazione di carattere generale.

Con l'esecuzione di tale regolamentazione la parte si impegna di ora a ritenere decadute il presente accordo.

TABELLA MINIMI DI PAGHE ORARI

<u>Norme 1 e 2:</u>		5704	
Operai specializzati		L. 13,30	
Operai qualificanti 1° categoria		" 12,80	
Operai qualificanti 2° categoria		" 12,60	
Operai comuni oltre i 18 anni		" 11,70	
Operai comuni dai 16 ai 18 anni		" 9,--	
Operai comuni sotto i 16 anni		" 7,85	
Manovali oltre i 18 anni		" 10,80	
Manovali dai 16 ai 18 anni		" 8,55	
Manovali sotto i 16 anni		" 6,45	
<u>Norme 3 e 4:</u>			
Operai specializzati		L. 9,45	
Operai qualificanti 1° categoria		" 9,--	
Operai qualificanti 2° categoria oltre i 16 anni		" 8,55	
Operai comuni oltre i 18 anni		" 6,75	
Operai comuni dai 16 ai 18 anni		" 7,05	
Operai comuni sotto i 16 anni		" 7,20	
Manovali oltre i 18 anni		" 6,75	
Manovali dai 16 ai 18 anni		" 7,55	

Generale.

Con l'esecuzione di tale regolamento le parti si impegnano alla firma e ratificare l'accordo.

TABELLA MINIMI DI PAGHE ORARI

Uomini:

Operai specializzati
Operai qualificati I° categoria
Operai qualificati 2° categoria
Operai comuni oltre i 18 anni
Operai comuni dai 15 ai 18 anni
Operai comuni sotto i 15 anni
Manovali oltre i 18 anni
Manovali dai 15 ai 18 anni
Manovali sotto i 15 anni

Donne:

Operai specializzate
Operai qualificate I° categoria
Operai qualificate 2° categoria
i 16 anni
Operai qualificate 2° categoria sotto
i 16 anni
Operai comuni oltre i 18 anni
Operai comuni dai 16 ai 18 anni
Operai comuni sotto i 16 anni
Manovali oltre i 18 anni
Manovali dai 16 ai 18 anni
Manovali sotto i 16 anni

L. 13,30
" 12,50
" 12,50
" 11,70
" 9,75
" 7,55
" 10,00
" 8,55
" 8,45

L. 9,45
" 9,45
" 8,55
" 6,75
" 7,65
" 7,20
" 6,55
" 7,65
" 7,70
" 6,55

100,00

5704

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI
OPERAI ADDETTI A LAVORI MANOFRUTTUI E DI MANIPOLAZIONE
O QUALSIASI CHE NON SONO PERMANENTI COLLEGATI CON LE
ATTIVITA' ESEGUITE ALLA LUCE DELLA LIMITAZIONE ORARIA
RISGLI ORARI DI LAVORO.

Uomini:

autisti per servizi fuori sta-
bilitate, infermieri patentati,
uomini sopra i 18 anni aventi
altre mansioni.

Per 10 ore per 9 ore per 8 ore
100,45 100,45 100,45
100,45 100,45 100,45

100,45 100,45 100,45

14081

785021

DISCIPLINA DEL PUNTO SALARIALE DELLE MANIFATTURE DELLE INDUSTRIE

CONCORDIA

Il Commissario Nazionale del Lavoro
 Visto il Decreto 7 dicembre 1943 n° 843
 " " " 7 gennaio 1944 " 3
 " " " 3 ottobre 1943 " 247

Viste le proposte delle competenti associazioni Sindacali di Categoria;
 ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere date le attuali contin-
 genze, alla disciplina del trattamento salariale delle maestranze adet-
 te alle aziende industriali ed artigiane e cooperative esercenti l'indu-
 stria cotoniera.

D e c r e t o :

Art. 1° Tutti gli operai addetti agli stabilimenti cotonieri e alle se-
 guenti attività inquadrato nella industria cotoniera: filatura di cardati
 ovattifici - assennifici - testiture con telai a seno jacquard di copri-
 letti, tappeti da tavola e catalogne di cotone e rayon, sono suddivisi
 nelle categorie sottoseguate ed agli stessi dovranno essere corrisposte
 paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle:

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di
 cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944 che, pertanto, oserà di
 essere corrisposta separatamente, non che gli operai di cui alla tabella
 1° la maggioranza del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e le
 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata con-
 reggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere corrisposta nelle poche
 di fatto, dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si ap-
 plica la tabella 1° dovrà pure essere aggiunta la detta maggiorazione
 del 2%.

In conseguenza di tali congelamenti dovranno altresì, essere propor-
 zionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

Le paghe e le tariffe di cottimo dei lavoratori a domicilio dovranno esse-
 re adeguato alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Al fini dell'applicazione delle tabelle paga le provincie sono suddivise
 nei seguenti due gruppi:

- 1°) gruppo - Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Genova,
 Imperia, La Spezia, Milano, Novara, Pavia, Savona, Torino, Trieste, Va-
 rre, Venezia, VerCELLI
- 2°) gruppo - Aosta, Aquila, Belluno, Bolzano, Cremona, Cuneo, Ferrara,
 Fiume, Forlì, Gorizia, Mantova, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pola,
 Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Verona,
 Vicenza, Verona.

5703

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944 che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, non che gli operai di cui alla tabella 1^a, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere, che è stata con-

teggiate nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conglobata nelle paghe di fatto, dei singoli. Nelle paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1^a dovrà pure essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali conglobamenti dovranno altresì, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

Le paghe e le tariffe di cottimo dei lavoratori e domolettio dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Ai fini dell'applicazione delle tabelle paga le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1^o Gruppo - Alessandria, Asti, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Genova, Imperia, La Spezia, Milano, Novara, Pavia, Savona, Torino, Trieste, Varese, Venezia, Vercelli

2^o Gruppo - Aosta, Ancona, Belluno, Bolzano, Cremona, Cuneo, Ferrara, Fiume, Forlì, Gorizia, Mantova, Modena, Padova, Parma, Piacenza, Pola, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Senigallia, Trento, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Zara.

TABELLA 1^a

Tabella delle categorie e delle paghe base orarie

Categorie	Paghe base oraria	
	1 ^o gruppo di provincie	2 ^o gruppo di provincie
Uomini		
operai specializzati	L. 9.50	L. 9.05
operai qualificati di 1 ^a categoria	" 8.50	" 8.10
operai qualificati di 2 ^a categoria	" 8.10	" 7.70
operai comuni	" 7.50	" 7.25

Per le mansioni - attaccaviti, riempitori di collaggio-cornistrali, foratura e doppiaggio vertoni jacquard, addetti esclusivamente alla pulitura e bruni-

./.

tura dei pettini, creazione difetti di
pesce, sono stabilite le seguenti punte
per le minori età:

- a) dai 16 ai 18 anni
b) sotto i 16 anni

L. 5.00 1.4.83
" 3.55 " 3.70

Qualifiche

2434 3.25 3.70

Uomini

- qualificati comuni sopra i 18 anni
" " dai 16 ai 18 anni
" " sotto i 16 anni

7.20 6.90
4.70 4.50
3.85 3.50

Donne

operai specializzate

operai qualificate di 1ª categoria

" " 2ª "

" comuni

2.75 3.30
2.25 3.00
5.00 4.75
4.70 4.50

Per le mansioni sottoposti ai effetti agb, periti alle divisioni e
servizi, periti alle divisioni fino ai 18 anni, periti e
divisioni (autone desquarés) - addetti a solitamente alla pulitura e
bruciatura dei pettini, saldatura, elettricità, doppiatura, in pulitura,
eccettuato fino ai 17 anni, oppure al personale che confezionano re-
cette, collazioni e tipi servitori di campioni già in precedenza
preparati e rivestiti, fonditori, manovali di tipo di tipo, man-
ovellazione, fiammiferi, stencils e idrografia fino ai 17 anni,
gratificati di 2434 16, federe, lancia fino ai 16 anni, confezionatura
materiale di tipo di tipo, architetture, impieghi, impieghi, impieghi,
elettrici, manovali di tipo di tipo, elettricità, impieghi, impieghi, impieghi,
variazione peso e compressione) sono stabilite le seguenti punte per le mi-
nor età:

- a) dai 16 ai 18 anni
b) sotto i 16 anni

4.40 4.00
3.70 3.30

Donne comuni

Per le mansioni operate alle addizioni per non di tipo di tipo e tipo
elettricità di tipo di tipo fino ai 17 anni, periti e tipo di tipo
elettricità di tipo di tipo, elettricità, elettricità, elettricità, elettricità,
elettricità e elettricità, elettricità, elettricità, elettricità, elettricità,
e elettricità e elettricità, elettricità, elettricità, elettricità, elettricità,
e elettricità e elettricità di tipo di tipo di tipo di tipo di tipo di tipo,
e elettricità per le divisioni.

- a) dai 16 ai 18 anni
b) sotto i 16 anni

3.45 3.70
3.45 3.30

addetti (elettricità e tipo)

Le punte per le minori età stabilite in questa tabella sono per le

TABELLA N° 2

TABELLA DELLA PAGHE PER GLI OPERAI CANTIERI A LAVORI DI MANO
PIÙ O DI BENEFICIARI DELLA CANTIERA DEI LAVORI DI MANO E CANTIERA
DEI LAVORI DI MANO E CANTIERA DEI LAVORI DI MANO E CANTIERA

GLI OPERAI DI MANO

GLI OPERAI DI MANO E CANTIERA DEI LAVORI DI MANO E CANTIERA

Categorie

Uomini

Rappresentativo A)

Uomini per servizi fuori stabilimento

Motoristi, infermieri, inventori

Rappresentativo B)

Uomini, tecnici, altre mansioni

di età superiore ai 15 anni

" " " " " " " "

" " " " " " " "

Donne

Rappresentativo C)

Infermieri, inventori

Rappresentativo D)

Donne, tecnici, altre mansioni

Paghe mensili

1° gruppo prov. 2° gruppo prov.

74.65 73.35 68 174.99 135.60 64

70.35 63.55 60.85 61.20 62.55 58

13.3 43.75 42.10 46.75 43.55 45

35.65 3.20 30.00 34.25 31.55 24

30.30 47.42 44 48.60 45.30 42

46.25 43.15 40 43.95 41 38.00

Gli operai di manovali si dividono in tre categorie: 1° gruppo, 2° gruppo, 3° gruppo. Il 1° gruppo è quello che fa i lavori più pesanti, il 2° gruppo fa i lavori più leggeri, il 3° gruppo fa i lavori più leggeri. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 74.65, 2° gruppo 73.35, 3° gruppo 68. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 174.99, 2° gruppo 135.60, 3° gruppo 64. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 70.35, 2° gruppo 63.55, 3° gruppo 60.85. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 61.20, 2° gruppo 62.55, 3° gruppo 58. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 13.3, 2° gruppo 43.75, 3° gruppo 42.10. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 46.75, 2° gruppo 43.55, 3° gruppo 45. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 35.65, 2° gruppo 3.20, 3° gruppo 30.00. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 34.25, 2° gruppo 31.55, 3° gruppo 24. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 30.30, 2° gruppo 47.42, 3° gruppo 44. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 48.60, 2° gruppo 45.30, 3° gruppo 42. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 46.25, 2° gruppo 43.15, 3° gruppo 40. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 43.95, 2° gruppo 41, 3° gruppo 38.00.

Il 1° gruppo è quello che fa i lavori più pesanti, il 2° gruppo fa i lavori più leggeri, il 3° gruppo fa i lavori più leggeri. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 74.65, 2° gruppo 73.35, 3° gruppo 68. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 174.99, 2° gruppo 135.60, 3° gruppo 64. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 70.35, 2° gruppo 63.55, 3° gruppo 60.85. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 61.20, 2° gruppo 62.55, 3° gruppo 58. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 13.3, 2° gruppo 43.75, 3° gruppo 42.10. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 46.75, 2° gruppo 43.55, 3° gruppo 45. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 35.65, 2° gruppo 3.20, 3° gruppo 30.00. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 34.25, 2° gruppo 31.55, 3° gruppo 24. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 30.30, 2° gruppo 47.42, 3° gruppo 44. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 48.60, 2° gruppo 45.30, 3° gruppo 42. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 46.25, 2° gruppo 43.15, 3° gruppo 40. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 43.95, 2° gruppo 41, 3° gruppo 38.00.

Il 1° gruppo è quello che fa i lavori più pesanti, il 2° gruppo fa i lavori più leggeri, il 3° gruppo fa i lavori più leggeri. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 74.65, 2° gruppo 73.35, 3° gruppo 68. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 174.99, 2° gruppo 135.60, 3° gruppo 64. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 70.35, 2° gruppo 63.55, 3° gruppo 60.85. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 61.20, 2° gruppo 62.55, 3° gruppo 58. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 13.3, 2° gruppo 43.75, 3° gruppo 42.10. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 46.75, 2° gruppo 43.55, 3° gruppo 45. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 35.65, 2° gruppo 3.20, 3° gruppo 30.00. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 34.25, 2° gruppo 31.55, 3° gruppo 24. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 30.30, 2° gruppo 47.42, 3° gruppo 44. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 48.60, 2° gruppo 45.30, 3° gruppo 42. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 46.25, 2° gruppo 43.15, 3° gruppo 40. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 43.95, 2° gruppo 41, 3° gruppo 38.00.

Il 1° gruppo è quello che fa i lavori più pesanti, il 2° gruppo fa i lavori più leggeri, il 3° gruppo fa i lavori più leggeri. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 74.65, 2° gruppo 73.35, 3° gruppo 68. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 174.99, 2° gruppo 135.60, 3° gruppo 64. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 70.35, 2° gruppo 63.55, 3° gruppo 60.85. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 61.20, 2° gruppo 62.55, 3° gruppo 58. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 13.3, 2° gruppo 43.75, 3° gruppo 42.10. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 46.75, 2° gruppo 43.55, 3° gruppo 45. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 35.65, 2° gruppo 3.20, 3° gruppo 30.00. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 34.25, 2° gruppo 31.55, 3° gruppo 24. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 30.30, 2° gruppo 47.42, 3° gruppo 44. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 48.60, 2° gruppo 45.30, 3° gruppo 42. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 46.25, 2° gruppo 43.15, 3° gruppo 40. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 43.95, 2° gruppo 41, 3° gruppo 38.00.

Il 1° gruppo è quello che fa i lavori più pesanti, il 2° gruppo fa i lavori più leggeri, il 3° gruppo fa i lavori più leggeri. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 74.65, 2° gruppo 73.35, 3° gruppo 68. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 174.99, 2° gruppo 135.60, 3° gruppo 64. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 70.35, 2° gruppo 63.55, 3° gruppo 60.85. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 61.20, 2° gruppo 62.55, 3° gruppo 58. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 13.3, 2° gruppo 43.75, 3° gruppo 42.10. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 46.75, 2° gruppo 43.55, 3° gruppo 45. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 35.65, 2° gruppo 3.20, 3° gruppo 30.00. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 34.25, 2° gruppo 31.55, 3° gruppo 24. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 30.30, 2° gruppo 47.42, 3° gruppo 44. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 48.60, 2° gruppo 45.30, 3° gruppo 42. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 46.25, 2° gruppo 43.15, 3° gruppo 40. Le paghe mensili sono: 1° gruppo 43.95, 2° gruppo 41, 3° gruppo 38.00.

(continued)

Donne avanti altre immagini

45.35 45.10 10

10.86	17	56.64	49.95	11	38.06
-------	----	-------	-------	----	-------

Gli operai di qua si uniscono in premente folla verso il posto di tutti
 li affetti al trattamento stabilito per i lavoratori della miniera
 I^a, quando, nella particolarità del caso, la loro particolare natura esat-
 tere di continuità.

• **Research** conducted at **University of California, Los Angeles** and **University of Michigan** found that **90% of LGBT** individuals experience **discrimination** in the workplace.

Le Roi et l'Église sont ceux que nous avons mentionnés ci-dessus.

[illegible][illegible][illegible]

le fonciste) tagliatrici a mano di velluti lisci, taglia trici a macchina di velluti lisci, ecc....

operai qualificati : sono coloro che svolgono mansioni e chiedenti una specifica, ma comune preparazione pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

operai qualificati di prima categoria:

Uomini - molatori di cardo, filatori al selfactings, oliatura di filatura, caposquadra pulizie macchine, imballatori e cucinatori di bonissima, annodatura catene e macchine, passapezze, pettinisti, tessitori su telai Jacquards per articoli tipo Monza (esclusi quelli addetti alla produzione di coprilette e articoli portomenzoni tipo Chieri e Lefre, tessitori per velluti operati Jacquards, tessitori con telai a Jacquards di coprilette, tappeti da tavola e catalogne, operai conduttori di macchina nelle operazioni di bruciapelo a fiamma diretta con regolazione di essa., mercerizzazione di tessuti, vaporizzazione di stampa con Isather Palsit, rasatura con loulard di appretto, ossidazione in camera per nero, calandra con più di 8 cilindri, candeggio, e freddo Mohr, produzione di colore elettrolitico e di altre macchine che richiedono analoghe attitudini e capacità, registratori e molatori di tondeggiatrici, campionari che preparano il campionario tipo e che comunque confezionano referenze, collezioni e tipi, compiendo essi stessi tutte le operazioni di campionario e collezione, allievi incisori oltre i 20 anni che apprendono il mestiere e che contemporaneamente compiono lavori semplici di incisione, oliatori di tintoria e finisaggio, tagliatori a macchina di velluti lisci, meccanici, fucchiisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di litigando generale o particolare, falegnami, elettricisti, muratori, sellai o aggiustaccinghie, cilindrai (confezionatori di cilindri, fabbri, lattonieri, tubisti, ecc....)

Donne

Cardatrici di filatura a due cilindri, addette alle pettinatrici, addette ai banchi, attaccatelli semglici al selfactings oltre i 17 anni, caposquadra alle lavate, orditrici, incornatrici, annodatrici a mano, e intorcitrici, ramendatrici, tessitrici, taglia trici a macchina di velluti, a carta, taglia trici a mano di velluti a carta, oliatura e verniciatura pezze e velluto, spazzolatura e lucidatura velluti, macerazione velluti, piegatura e rottolatura definitiva a mano di velluti, addette alla preparazione di filati destinati alle diverse operazioni di tintoria e candeggio, (oucirini) addette alle vasche di emidatura (oucirini) stiratura a macchina di filati (oucirini) conduttrici macchine lustraggio a fili (oucirini) addette macchine ad elmo, per dattasse, lavorazione garze jodoformio, aspratrici e mastassine di filati finiti destinati ad consumo, marcatura diretti pezzi in fini, ecc

OPERAI QUALIFICATI DI II CATEGORIA

Uomini - operai di macchina - operai al pettito, cardatori, caricatori oltre

incisoria, ollivieri di vimoria, annodatrici, allestitori di vaporizzatori, lisci, meccanici, turchisti conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesta la patente di II grado generale o particolare, falegnami, elettricisti, muratori, sellai o sagomatori, cilindrai (confessionato-ri di cilindri, fabbri, lattonieri, tubisti, ecc....)

DOVERE

Garbatrici di filatura a due cilindri, addette alle pettinatrici, addette ai banchi, attaccatili semplici ai selfactings oltre i 17 anni, capocquadra alle lavate, orditrici, incorsatrici, annodatrici a mano, e intercatrici, ramendatrici, tessitrici, tagliatrici a macchina di velluti, a coste, tagliatrici a mano di velluti a coste, oliatura e verniciatura pizzi e velluto, spazzolatura e lucidatura velluti, macerazione velluti, platuratura e arrotoletatura definitiva a mano di velluti, addette alla preparazione di filati destinati alle diverse operazioni di tintoria e dandeggio, (cuoirini) addette alle vasche di amideatura (cuoirini) stiratura a macchina di filati (cuoirini) conduttrici macchine lustraggio a fili (cuoirini) addette macchinari ed elmo, per database, lavorazione garze jodiformo, aspratori e matassari di filati finiti destinati ad uso comune, marcatura diretta pizzo in fini, ecc.

OPERAI QUALIFICATI DI II CATEGORIA

Uomini- operai di macchine operai ai battitoi, cardati, caricateli oltre i 18 anni, oliatori di tessitura, operai conduttori delle seganti macchine; bruciapelo a tegolo, srotolatori meccanici a ruota per tessuti, cuore di osidazione per stampa, garzatrici, tondeggiatrici per rasatura di pelo, autoclavi per vaporizzazione di stampa, apprettatrici con foulard e ruota, alatrici e cioghe e pinze, calandre e silk, soffiatrici, besties, mercerizzatrici di filati, altre macchine che richiedono analoghe attitudini e capacità, addetti alle macchine di cui alla voce C) 2 della tabella C del contratto cretiero 3 dicembre 1938, le cui mansioni si limitano a lavori di semplice manovellatura, addetti ai jiggers, barone e vasche in genere per sodeggiare, tingere e lavare, molare i semplici trasportatori, faldatura, misurazione, spazzolatura, arrotoletatura meccaniche, marcatura diretta di pizzo oltre i 18 anni, verniciatori e pulitori di cilindri, esportatori alle macchine di stampa, tagliatrici a macchina, di velluti a coste, oliatura e verniciatura

ollatura e verniciatura per le di ed luto, spazzolatura e lucidatura val-
luti, macerazione, velluti, piegatura e arroccatura definitiva a mano,
di velluti, addetti alle macchine di arrotatura (pile) stratura a macchina
di filati (cucirini, addetti a macchine ad elio per matasse, imballa-
tori che attendono prevalentemente a tale mansion, confezionatrici e
riparatori queste per imballaggio, attaccanti al settore della filatu-
ra di cardati, operai conduttori di autoclavi per materiale idrofilo, ecc.

BORNE

Cardatrici di filatura e materiale idrofilo ad un cilindro, addette al-
la rimulazione, addette agli attenti riuniti, addette agli attenti
addette al ringa, attaccanti al settore di selfacting, oltre i 17 anni, a-
gatrici, garatrici filati, battitrici e torcinasse agli attenti
(Hard Water) ritrattatrici maceratura difetti per di tessitura, pin-
zatura e poltrici per se, felatura, maceratura, doratura, strato,
latura secondaria di filato, oltre i 17 anni, orlatrici di filato,
lotti, fedeli, lancia, oltre i 18 anni, ricamo e cucitura delle ci-
mose tessute, confezionatrici per se (latura, latura, etichetta-
gio, ecc...) maceranti diverse di filato in, macerazione, congegno
filamento, e maceranti e idrofilizzazione oltre i 17 anni, confezioner-
trici di matasse e maceranti, idrofilatrici, orlatrici (bevande)
nelle fabbricazione di dentini, adoperanti orlatrici (addette a mac-
chine per confezionare spazzoli e filati in luti, spazzolatura e ro-
cettini, imballatrici, settore strati a macchina, per filati allo
incorniciati, oltre i 18 anni, attaccanti al settore della filatura
di cardati, ecc...)

Operai comuni: sono coloro che svolgono mansioni semplici richiedenti
una breve, perenne preparazione pratica.

A titolo di esempio sono da considerarsi a questa categoria i seguenti o-
perai:

Uomini, operai al luto ed alle essiccature di stracci e filati,
spazzolamento a macchina o con apparecchiature pneumatiche, attaccanti sem-
plici al selfacting, cucirini, cucirini al filo di 18 anni, foratura e decupia-
gio cartoni Jacquard, addetti esclusivamente alla pulitura e brunitu-
ra dei pettini, operai conduttori delle seguenti macchine: autoclavi,
pialatrici in corso ad in luto, orlatrici, mangiati, foulard, clori-
trici al selfacting, clorati e lavati in luto, maceranti per filato
e filato, imballatrici e spazzolatrici, orlatrici, orlatrici,
maceratrici di matasse, orlatrici, torcinasse per se e maceranti,
per pulitura e luti, altre macchine per filamento e luti, addette a colori e
maceranti, maceranti di filato, addette al settore di matasse,
maceranti di filati per se, addetti alla maceratura e alla essicca-
re, maceranti e maceranti idrofilo in luto, operai addetti alle orlat-
trici, addetti alle macchine e maceranti nella filatura di matasse, ecc...

chine per confezione gemelli e filati in tubetti, macchine e ricci
chevini, impaccatrici, etichette, per colla alle
industriali, oltre i 15 anni, etichette al settore della filatura
di cardati, ecc...

operai comuni: sono coloro che svolgono mansioni semplici nelle parti
non breve, ma che rappresentano profitto.

A 15 anni di servizio sono da considerare a questa categoria i seguenti:
perdi

vecchi, operai al tempo ed alle offese di estrazione di filati e filati,
spazzatamburo a spazzatura o con ammissioni pneumatiche, attaccanti un-
vici ai telai, cardati, cardati, cardati, cardati, cardati, cardati, cardati,
gli cartoni, cardati, cardati, cardati, cardati, cardati, cardati, cardati,
ra dei telai, operai conduttori delle macchine, macchine, macchine,
purgatori in carta ed in legno, cancelli, macchine, macchine, macchine,
vici ed addetti, elapote e lavare in legno, macchine, macchine, macchine,
e filate, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine,
lavoratori di tessitura, operai, operai, operai, operai, operai, operai,
per pulitura, cardati, cardati, cardati, cardati, cardati, cardati,
di e guanti, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine,
o vici, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine,
macchine, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine,
ra, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine,
le, addetti alle macchine e conduttori nelle filature di cotone, ecc...

vecchi

attaccanti gemelli e filati, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine,
alla bruciata, oltre i 15 anni, macchine, macchine, macchine, macchine,
ci e macchine, filati, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine,
le macchine, filati, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine,
quindi, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine,
pettini, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine,
no ai 17 anni, operai al cardato e al cardato, macchine, macchine,
lezioni e tipi di macchine di cardato in precedenza per macchine e filati,
glia, fondine, (intendendosi per tali quelle opere che per macchine,
ne il fondo a tutta latta) macchine, macchine, macchine, macchine,
ne, cardati, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine,
santi, macchine di macchine, macchine, macchine, macchine, macchine,
frangenti, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine, macchine,

La azienda dovranno commissionare per iscritto ai singoli operai la categoria alla quale essi vengono assegnati.

Art. 1^o. Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dello stesso per ora più per il lavoro ed economia, maggiorata del 10%.

Nel caso in cui, per effetto della applicazione delle nuove tariffe, l'utile di cottimo discenda per ogni ora di lavoro al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere momentaneamente ridotta tale da garantire il guadagno minimo predetto. Il sistema del lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risultati tecnicamente possibili.

Art. 2^o. I premi ed i compensi speciali previsti dalla attuale legge corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base, come premi di montone ottimo, di produzione, di rendimento, e di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni ed apporti particolari, non potranno, per effetto della applicazione delle nuove tariffe, essere ridotti nel presente decreto, essere variati nel loro attuale valore in cifra. Qualora tali premi siano superiori in misura percentuale sarà stabilito una nuova percentuale che consenta in cifra, un guadagno pari al precedente. In ogni caso, i premi di montone ottimo, di produzione e di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di ottimo stabilito nel precedente articolo.

Art. 3^o. Nel caso in cui per effetto dell'applicazione delle nuove tariffe base, si determini un decadimento degli utili di ottimo e dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'articolo 1^o, così pure, nell'ipotesi di un decadimento delle paghe base sulla nuova base stabilita nell'art. 1^o dovrà procedersi ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi e delle paghe base nei singoli in modo da evitare il livellamento, in relazione alla quantità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

Art. 69. Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere com-
pensato con le seguenti addizionali da aggiungersi per gli operai occu-
patisi ad eccelle, sulla paga effettiva di ciascun operario, per gli o-
perai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario nell'anno
industrialmente nel periodo di paga in corso.

(a) lavoro straordinario compensato in denaro; (b) lavoro straordinario non compensato in denaro.

e) I've got tired of being a woman, and I'm not a man
d) I've got tired of being a woman, and I'm not a man
c) I've got tired of being a woman, and I'm not a man
b) I've got tired of being a woman, and I'm not a man
a) I've got tired of being a woman, and I'm not a man

[illegible]

For the purpose of this study, the following criteria were used to select the cases: (1) the case must be a first-time offender; (2) the case must be a violent crime; (3) the case must be a homicide; (4) the case must be a capital offense; (5) the case must be a case in which the defendant was found guilty of the crime; (6) the case must be a case in which the defendant was sentenced to death; (7) the case must be a case in which the defendant was executed; (8) the case must be a case in which the defendant was executed by the state; (9) the case must be a case in which the defendant was executed by the state; (10) the case must be a case in which the defendant was executed by the state.

[illegible]

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the study and the objectives of the research.

[illegible]

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f(n)}{n!} x^n$. It is shown that $f(x)$ is a continuous function on the interval $[0, 1]$ and that it satisfies the functional equation $f(x) = x f(x-1) + 1$.

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the current situation and what needs to be changed.

1697

[illegible]

It is a very good idea to have a good idea of what you are doing before you start. This is especially true when you are working on a project that is new to you. It is important to have a clear understanding of the goals and objectives of the project, and to have a plan of action that you can follow. This will help you to stay organized and to avoid any confusion or mistakes. It is also important to have a good understanding of the resources that you have available, and to make sure that you are using them in the most effective way possible. This will help you to complete the project on time and within budget. Finally, it is important to have a good understanding of the people who are involved in the project, and to make sure that you are working well with them. This will help you to communicate effectively and to avoid any conflicts or misunderstandings. By following these tips, you can be sure that you are doing a good job of your work, and that you are achieving the results that you want.

1. In 1980, the first year of the study, the average age of the subjects was 13.5 years. The subjects were selected from the first grade of the elementary school. The subjects were selected from the first grade of the elementary school. The subjects were selected from the first grade of the elementary school.

67
The following are the names of the persons who have been appointed as members of the committee on the part of the Senate:

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

ACCORDO SALARIALE DA VALERE PER LE MAESTRANZE DELL'INDUSTRIA COTON
- CONTRATTO PRECEDENTE -

C A T E G O R I A	Ore	Indenn. guerra.	Indenn. mensa.	Paga lorda giornalie- ra.	Ritenute			
					R.M.	Contr.	Compl.	Totale
UOMINI								
Operai specializzati	8	20	8	100,40	4,09	—	0,98	5,07
" qualificati 1° cat.	8	20	8	92,80	3,78	—	0,90	4,68
" " 2° cat.	8	20	8	89,60	3,65	—	0,87	4,52
" comuni oltre 18 anni	8	20	8	86,—	3,50	—	0,84	4,34
" " dai 16 ai 18 anni	8	20	8	56,80	—	1,33	—	1,33
" " sotto i 16 anni	8	20	8	57,50	—	1,15	—	1,15
Manovali oltre i 18 anni	8	20	8	83,20	3,39	—	0,71	4,10
" dai 16 ai 18 anni	8	20	8	64,00	—	1,28	—	1,28
" sotto i 16 anni	8	20	8	56,—	—	1,12	—	1,12
DONNE								
Operai specializzate	8	20	8	72,—	—	1,44	—	1,44
" qualificate 1° cat.	8	20	8	68,—	—	1,36	—	1,36
" " 2° cat.	8	20	8	66,—	—	1,32	—	1,32
(oltre i 16 anni)	8	20	8	66,—	—	1,32	—	1,32
Operai qualif. 2° cat. sotto i 16 anni)	8	20	8	56,40	—	1,12	—	1,12
Operai comuni oltre 18 an.	8	20	8	64,—	—	1,28	—	1,28
" " dai 16 ai 18 an.	8	20	8	60,—	—	1,20	—	1,20
" " sotto i 16 anni	8	20	8	56,40	—	1,12	—	1,12
Manovale oltre i 16 anni	8	20	8	62,40	—	1,24	—	1,24
" dai 16 ai 18 anni	8	20	8	57,50	—	1,15	—	1,15
" sotto i 16 anni	8	20	8	54,00	—	1,09	—	1,09
Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui								
UOMINI								
Autisti per servizi fuori stab., infermieri patentati	8	20	8	92,80	3,78	—	0,90	4,68
Uomini sopra i 18 anni aven- ti altre mansioni.	8	20	8	86,—	3,50	—	0,84	4,34

MAESTRANZE DELL'INDUSTRIA COTONIERA
ATTO PRECEDENTE -

a lorda Giornalie- ra.	Ritenute				Paga netta Giornalie- ra.	O S S E R V A Z I O N I
	R.M.	Contr.	Compl.	Totale		
100,40	4,09	---	0,98	5,07	95.35	
92.80	3.78	---	0.90	4.68	88.10	
89.60	3.65	---	0.87	4.52	84.10	
86.---	3.50	---	0.84	4.34	81.65	
66.80	---	1.33	---	1.33	65.45	
57.60	---	1.15	---	1.15	56.45	
83.20	3.39	---	0.71	4.10	79.10	
64.00	---	1.28	---	1.28	62.70	
56.---	---	1.12	---	1.12	54.90	
72.---	---	1.44	---	1.44	70.55	
68.---	---	1.36	---	1.36	66.65	
66.---	---	1.32	---	1.32	64.70	
56.40	---	1.12	---	1.12	55.30	
64.---	---	1.28	---	1.28	60.70	
60.---	---	1.20	---	1.20	58.80	
56.40	---	1.12	---	1.12	55.30	
62.40	---	1.24	---	1.24	61.15	
57.60	---	1.15	---	1.15	56.45	
54.60	---	1.09	---	1.09	53.50	
trai addetti a lavori discontinui o semplice atto a-custodia.						
92.80	3.78	---	0.90	4.68	88.10	
86.---	3.50	---	0.84	4.34	81.65	

ACCORDO SALARIALE DA VALERE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI
COTONIERE DELLA PROVINCIA DI
C U M O

C A T E G O R I A	Ore	Paga oraria	Indenn. mensa	Indenn. contin.	Pa a lo'da Giornalis- re.	Ritenute S.M.	Contr.	Com.
<u>UOMINI</u>								
Operai specializzati	8	13.50	8	100	216.00	8.84	—	2.1
" qualificati 1° categoria	8	12.60	8	100	210.40	8.58	—	2.0
" " 2° categoria	8	12.60	8	100	108.80	8.52	—	2.0
" comuni oltre i 18 anni	8	11.70	8	482.	183.60	7.49	—	1.7
" " dai 16 ai 18 anni	8	9.00	8	64.80	144.80	5.90	—	1.4
" " sotto i 16 anni	8	7.00	8	64.80	128.80	5.25	—	1.2
Manovali oltre i 18 anni	8	10.80	8	82.00	184.40	7.52	—	1.7
" dai 16 ai 18 anni	8	8.55	8	64.80	141.20	5.76	—	1.3
" sotto i 16 anni	8	7.45	8	64.80	132.40	5.40	—	1.2
<u>DONNE</u>								
Operai specializzate	8	9.45	8	90.	173.60	7.68	—	1.6
" qualificate 1° categoria	8	9.00	8	70	162.00	6.60	—	1.5
" " 2° categoria	8	8.55	8	60	136.40	5.56	—	1.3
oltre i 16 anni	8	8.55	8	60	136.40	5.56	—	1.3
Operai qual. 2° cat. sotto 16 an.	8	6.75	8	54	116.00	4.73	—	1.1
" comuni oltre i 18 anni	8	7.65	8	60	128.20	5.23	—	1.2
" " dai 16 ai 18 anni	8	7.20	8	54	119.60	4.87	—	1.1
" " sotto i 16 anni	8	6.55	8	54	114.40	4.66	—	1.0
Manovale oltre i 18 anni	8	7.65	8	60	128.20	5.23	—	1.2
" dai 16 ai 18 anni	8	7.20	8	54	119.60	4.87	—	1.1
" sotto i 16 anni	8	6.55	8	54	114.40	4.66	—	1.0
Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui								
<u>UOMINI</u>								
Artisti per servizi fuori stab.	8	102.40	8	100	212.40	8.66	—	2.0
infermieri patentati.	8	93.60	8	100	201.60	8.22	—	1.9
Uomini sopra i 18 anni aventi altre mansioni.	8	93.60	8	100	201.60	8.22	—	1.9

RE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE INDUSTRIALI
 DELLA PROVINCIA DI
 C U N E O

Indenn. mens.	Indenn. contin.	Pa a lo da Giornale- ra.	Ritenute			Paga netta Giornale- ra.	O S S E R V A Z I O N I
			R.M.	Contr.	Compl.	Totale	
8	100	216.00	8.84	---	2.11	10.92	205.10
8	100	210.40	8.58	---	2.05	10.53	199.75
8	100	208.80	8.52	---	2.04	10.56	197.25
8	82.	183.60	7.49	---	1.79	9.28	174.30
8	64.80	144.80	5.90	---	1.41	7.31	137.50
8	64.80	128.80	5.25	---	1.26	6.51	122.30
8	82.-	184.40	7.52	---	1.79	9.31	175.10
8	64.80	141.20	5.76	---	1.38	7.14	134.05
8	64.80	132.40	5.40	---	1.29	6.69	125.70
8	90.	173.60	7.08	---	1.69	8.77	164.85
8	70	162.00	6.60	---	1.58	8.18	153.80
8	60	136.40	5.56	---	1.33	6.89	129.50
8	54	116.00	4.73	---	1.13	5.86	110.15
8	60	128.20	5.23	---	1.25	6.48	121.70
8	54	119.60	4.87	---	1.17	6.04	113.55
8	54	114.40	4.66	---	1.02	5.68	108.70
8	60	128.20	5.23	---	1.25	6.48	121.70
8	54	119.60	4.87	---	1.17	6.04	113.55
8	54	114.40	4.66	---	1.02	5.68	108.70
gli operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa-custodia.							
8	100	212.40	8.66	---	2.07	10.73	201.65
8	100	201.60	8.22	---	1.97	10.19	191.40

SPECCHIO COMPARATIVO DEI SALARI PERCEPITI DALLE MAESTRANZE INDUSTRIALI COTONIERE

CATEGORIA	Salario netto precedente.	Salario netto attuale	5694 differenza	Percentuale
<u>UOMINI</u>				
operai specializzati	95.35	205.10	109.75	115.10
" qualificati di 1° cat.	88.10	199.75	111.65	126.70
" " " 2° "	85.10	197.25	112.15	130.60
" comune oltre i 18 anni	81.65	174.30	92.65	113.40
" " dai 16 ai 18 anni	65.45	137.50	72.05	110.00
" " sotto i 16 anni	56.45	121.30	65.85	116.60
manovali oltre i 18 anni	79.10	175.10	96.00	121.30
" dai 16 ai 18 anni	62.70	134.05	71.35	113.80
" sotto i 16 anni	54.90	125.70	70.80	128.90
<u>DONNE</u>				
operai specializzate	70.55	164.85	94.30	133.60
" qualificate 1° cat.	66.65	153.80	87.15	132.40
" " 2° cat. oltre 16 anni	64.70	129.50	64.80	100.10
" " 2° " sotto i 16 "	55.30	110.15	54.85	99.10
" comuni oltre i 18 anni	62.70	121.70	59.00	94.09
" " dai 16 ai 18 anni	58.80	113.55	54.75	93.10
" " sotto i 16 anni	55.30	108.70	53.40	96.50
manovale oltre i 18 anni	61.15	121.70	60.55	98.90
" dai 16 ai 18 anni	56.45	113.55	57.10	101.10
" sotto i 16 anni	53.50	108.70	55.20	103.10
TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O				
		Per 8 ore		
Autisti per servizi fuori stabil., infermieri patentati	88.10	201.65	113.55	128.80
Uomini sopra i 18 anni aventi altre ansioni	81.65	191.40	109.75	134.40

14291

PERCEPITI DALLE PALESTRANZE INDUSTRIALI COTONIERE

Salario netto precedente.	Salario netto attuale	differenza	Percentuale	OSSERVAZIONI
95.35	205.10	109.75	115.10	
88.10	199.75	111.65	126.70	
85.10	197.25	112.15	130.60	
81.65	174.30	92.65	113.40	
65.45	137.50	72.05	110.00	
56.45	122.30	65.85	116.60	
79.10	175.10	96.00	121.30	
62.70	134.05	71.35	113.80	
54.90	125.70	70.80	128.90	
70.55	164.85	94.30	133.60	
66.65	153.80	87.15	132.40	
64.70	129.50	64.80	100.10	
55.30	110.15	54.85	99.10	
62.70	121.70	59.00	94.09	
58.80	113.55	54.75	93.10	
55.30	108.70	53.40	96.50	
61.15	121.70	60.55	98.90	
56.45	113.55	57.10	101.10	
53.50	108.70	55.20	103.10	
PER GLI OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA				
Per 8 ore				
88.10	201.65	113.55	128.80	
81.65	191.40	109.75	134.40	

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE COTTON INDUSTRY IN CUNEO. (No. 173).

1. The agreement, which is effective from 1st September 45, increases the basic pay of a skilled adult man to 13,50 lire an hour and brings his daily take home wage to 205,10 lire. Corresponding increases are agreed for other categories.-
2. The new wages are less than the rates fixed for the mechanical industry in Torino.-
3. The R.L.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott

R. SCOTT

Regional Labour Officer

26.11.1945

5693

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phoe
Eugene R. Mc. Phoe
Colonel, Ord.

Regional Commissioner - Piemonte

ACCORDO SALARIALE OPERAI INDUSTRIE COTONIERE - CUNEO -

DECORRENZA : 1° SETTEMBRE 1945

Le paghe per gli uomini saranno del 113,40% al 130% e quelle delle donne del 93,10% al 133,60%, di modo che la paga massima giornaliera per gli uomini, operai specializzati, vale da 95,35 a L. 205,10 e quella minima, manovali sotto i 16 anni da L. 54,90 a L. 125,70; quella massima delle donne, operaie specializzate da L. 70,55 a L. 164,85 minima, manovale sotto i 16 anni da L. 53,50 a L. 108,70.

5692

Quali eventuale elargizione si consideri assorbita dai nuovi minimi, mentre le condizioni di maggior favore per gli operai mantengono piena validità.

2307

CONCORDATO PER LA RETRIBUZIONE DEGLI IMPIEGATI DELLE VARIE CATEGORIE
NELLA INDUSTRIA DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il 29 settembre 1945, in Cuneo

tra

L'Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dai suoi am-
ministratori Sigg. Rag. Giovanni Sertori, rag. Favele Demetrio e Carlo Rigat, assai-
stati dal dr. Lino Quattrocchi, direttore della Unione stessa e dal sigg.
Karlfrid Coen, Silvio, Bertola rag. Giovanni,

La Camera del Lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata dai suoi Rappre-
sentanti Sigg. Baravazzo Giuseppe, Berberis Leopoldo, Giannino Giorgio, assistiti dal
sigg. Cravero Attilio, Geom. Fagnola, Lampadri Luigi e Rinaldo Matteo,

Ritenuta l'opportunità di perequare le retribuzioni degli impiegati delle va-
rie categorie dell'industria con quelle degli operai secondo i recenti ac-
cordi perequativi per i medesimi concordi;

si conviene di fissare la seguente tabella dei minimi di stipendio:

prima categoria

seconda categoria

Lire 6275,--

uomini sopra i 21 anni	5250,--
donne sopra i 21 anni	4175,--
uomini sotto i 21 anni	3875,--
donne sotto i 21 anni	3100,--

terza categoria

uomini sopra i 21 anni	3700,--
" dal 20 ai 21 anni	3350,--
" dal 19 ai 20 anni	3025,--
" dal 18 ai 19 anni	2675,--
" dal 17 ai 18 anni	2350,--
" dal 16 ai 17 anni	1950,--
" sotto i 16 anni	1525,--
donne sopra i 21 anni	3025,--
" dal 20 ai 21 anni	2775,--
" dal 19 ai 20 anni	2525,--
" dal 18 ai 19 anni	2300,--
" dal 17 ai 18 anni	2050,--
" dal 16 ai 17 anni	1750,--
" sotto i 16 anni	1425,--

5691

la concessione di fatto (aumenti di merito) sui vecchi minimi (stipendio base mag-
giore dello scatto di anzianità) rimarranno invariati nel loro valore in
cifre ed aggiunto ai nuovi minimi. Tutti gli scatti di anzianità-età quelli
già concessi, e quelli che verranno a maturare, fermo restando le percentua-
li in atto, verranno, a partire dalla data del primo settembre 1945, calcolati

uomini sopra i 21 anni
donne sopra i 21 anni
uomini sotto i 21 anni
donne sotto i 21 anni

" 3150,--
" 4175,--
" 3875,--
" 3100,--

terza categoria:

uomini sopra i 21 anni
" dai 20 ai 21 anni
" dai 19 ai 20 anni
" dai 18 ai 19 anni
" dai 17 ai 18 anni
" dai 16 ai 17 anni
" sette i 16 anni
donne sopra i 21 anni
" dai 20 ai 21 anni
" dai 19 ai 20 anni
" dai 18 ai 19 anni
" dai 17 ai 18 anni
" dai 16 ai 17 anni
" sette i 16 anni

" 3700,--
" 3350,--
" 3025,--
" 2675,--
" 2350,--
" 1950,--
" 1525,--
" 3025,--
" 2775,--
" 2525,--
" 2100,--
" 2050,--
" 1750,--
" 1425,--

5691

le esenzioni di fatto (aumenti di merito) sui vecchi minimi (stipendio base maggiorato dello scatto di anzianità) saranno invariati nel loro valore in cifra ed aggiunti ai nuovi minimi. Tutti gli scatti di anzianità sia quelli già concessi che quelli che verranno a maturare-ferme restando le percentuali in atto, saranno, a partire dalla data del primo settembre 1945, calcolati sui nuovi minimi, di stipendio.

Tutti gli scatti e le prequazioni già concesse a valore dal primo settembre 1945 in poi saranno decessi.

Il presente accordo, che vale anche per tutti i rapporti di impiego risolti dopo il primo settembre 1945, avrà decorrenza dal primo settembre 1945 e varrà sino a tutto il 31 ottobre 1945, salvo restando la sua proroga sino alla entrata in vigore dei nuovi accordi sindacali sostitutivi del presente. Resta convenuto inoltre che le ditte che non potessero eseguire la liquidazione degli arretrati entro la fine del corrente mese di settembre, daranno un acconto adeguato.

Se qualche azienda avesse precedentemente stipulato accordi particolari

3/2

in base ai quali, una volta effettuata la nuova perequazione salariale in Provincia di Cuneo, detta perequazione deve essere retrodatata ad una epoca diversa da quella prevista dal presente accordo, si riconosce alla stessa azienda la facoltà di applicare o meno tale maggiore rettificazione.

P.L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

f.to G. Barteri
" Line Quattrocchi

P.LA CENSA DEL LAVORO
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

f.to Baravagno Giuseppe
" Leopoldo Barberis
" Girardo Giorgio

5690

SPECCHIO COMPARATIVO STIPENDI DEGLI IMPIEGATI DIPENDENTI DELLE VARIE CATEGORIE

C A T E G O R I A	Salario netto precedente (specchio 8°1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio 8°2)	Differenza	per cento
<u>UOMINI</u>				
I° categoria	4504.35	8151.10	3646.75	80.
2° cat. sup. ai 21 anni	3515.30	6720.70	3204.40	91.
2° " inf. " " "	2784.95	5960.75	2770.80	90.
3° " sup. ai 21 anni	2536.10	5018.70	2471.75	105.
3° " dai 20 ai 21 anni	2346.95	4709.85	2353.90	100.
3° " dai 19 ai 20 anni	2195.75	4405.70	2209.95	100.
3° " dai 18 ai 19 "	2014.80	4067.80	2073.00	102.
3° " dai 17 ai 18 "	1855.80	3792.65	1936.85	104.
3° " dai 16 ai 17 "	1731.00	3429.35	1798.20	104.
3° " sotto i 16 anni	1427.55	3043.40	1555.85	109.
<u>DONNE</u>				
I° categoria	4504.35	7924.05	3419.70	75.
2° cat. sup. ai 21 anni	2966.15	5335.70	2369.55	79.
2° " inf. ai 21 anni	2346.95	4364.15	2017.20	85.
3° cat. sup. ai 21 anni	2195.75	4153.00	1957.20	88.
3° cat. dai 20 ai 21 anni	2001.20	3917.95	1856.75	90.
3° cat. dai 19 ai 20 anni	1925.30	3700.80	1775.50	91.
3° cat. dai 18 ai 19 anni	1812.15	3496.55	1684.40	90.
3° cat. dai 17 ai 18 anni	1676.40	3289.50	1593.10	94.
3° cat. dai 16 ai 17 anni	1542.50	2997.05	1454.55	90.
3° cat. sotto i 16 anni	1416.30	2601.90	1185.60	80.

DEGLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE VARIE CATEGORIE INDUSTRIALI

to e I)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)	differenza	percentuale	Osservazioni
	8151.10	3646.75	80.09	
	5710.70	3204.40	91.12	
	5560.75	2770.80	90.90	
	5018.70	2671.75	105.30	
	4709.85	2353.90	100.30	
	4405.70	2209.95	100.60	
	4087.80	2073.00	102.90	
	3792.65	1936.85	100.40	
	3429.35	1798.20	101.01	
	3043.40	1555.85	109.00	
	7924.05	3419.70	73.90	
	5335.70	2369.55	75.08	
	4364.15	2017.20	85.50	
	4155.00	1929.25	89.40	
	3917.85	1856.75	90.08	
	3700.90	1775.60	91.20	
	3496.55	1684.40	90.50	
	3269.50	1593.10	94.20	
	2997.05	1424.55	90.20	
	2601.90	1185.60	80.37	

5689

RETRIBUZIONE MENSILE SPETTANTE AGLI IMPIEGATI DELLE VARIE
CATEGORIE DELL'INDUSTRIA CONSIDERATI CAPI-FAMIGLIA IN BASE AL NU
CONTRATTO

C A T E G O R I A	Stipendio	Ind.mensz	Inden.Cont.	Totale	Ritenute	
					R.M.8,16%	Compl.I.
<u>UOMINI</u>						
1ª Categoria	6.275	200	2.500	8.975	732,36	91,54
2ª Categoria sup.ai 21 anni	5.150	200	2.050	7.400	603,84	75,48
" " inf.ai, 21 anni	3.875	200	2.050	6.125	501,80	62,47
3ª Categoria sup.ai 21 anni	3.700	200	1.626	5.526	450,92	56,36
" " dai 20 ai 21 anni	3.350	200	1.626	5.176	422,36	52,79
" " " 19 ai 20 anni	3.025	200	1.626	4.851	395,84	49,48
" " " 18 ai 19 anni	2.675	200	1.626	4.501	367,28	45,91
" " " 17 ai 18 anni	2.350	200	1.626	4.176	340,76	42,59
" " " 16 ai 17 anni	1.950	200	1.626	3.776	308,12	38,51
" " sotto i 16 anni	1.525	200	1.626	3.351	273,44	34,18
<u>DONNE</u>						
1ª Categoria	6.275	200	2.250	8.725	711,96	88,99
2ª categoria sup.ai 21 anni	4.175	200	1.500	5.875	479,40	59,92
" " inf.ai 21 anni	3.100	200	1.500	4.800	386,88	48,96
3ª categoria sup.ai 21 anni	3.025	200	1.350	4.575	373,32	46,66
" " dai 20 ai 21 anni	2.775	200	1.350	4.325	352,92	44,11
" " " 19 ai 20 "	2.525	200	1.350	4.075	332,52	41,56
" " " 18 ai 19 "	2.300	200	1.350	3.850	314,16	39,27
" " " 17 " 18 "	2.050	200	1.350	3.600	293,76	36,72
" " " 16 ai 17 "	1.750	200	1.350	3.300	269,28	33,66
" " sotto i 16 anni	1.425	200	1.350	2.975	242,76	30,34

ETTANTE AGLI IMPIEGATI DELLE VARIE
ONSIDERATI CAPI-FAMIGLIA IN BASE AL NUOVO
CONTRATTO

Inden.Cont.	Totale	Ritenute		Totale	Stipendio netto	N O T E
		R.M.8,16%	Compl.1,02			
2.500	8.975	732,36	91,54	823,90	8151,10	Per l'indennità di contingenza si sono considerati i seguenti casi: Con 1 persona a carico.
2.050	7.400	603,84	75,48	679,32	6720,70	Non Capi-Famiglia.
2.050	6.125	501,80	62,47	564,27	5560,75	
I.626	5.526	450,92	56,26	507,28	5018,70	NON CAPI - FAMIGLIA
I.626	5.176	422,36	52,79	475,15	4700,85	
I.626	4.851	395,84	49,48	445,32	4405,70	
I.626	4.501	367,28	45,91	413,19	4087,80	
I.626	4.176	340,76	42,59	383,35	3792,65	
I.626	3.776	308,12	38,51	346,63	3429,35	
I.626	3.351	273,44	34,18	307,62	3043,40	
2.250	8.725	711,56	88,99	800,95	7924,05	Capi famiglia con 1 per.cari
I.500	5.875	479,40	59,92	539,32	5335,70	Non capi -famiglia.
I.500	4.800	386,88	48,96	435,84	4364,15	
I.350	4.575	373,32	46,66	419,98	4155,--	NON CAPI FAMIGLIA
I.350	4.325	352,92	44,11	397,03	3917,95	
I.350	4.075	332,52	41,56	374,08	3700,90	
I.350	3.850	314,16	39,27	353,43	3496,55	
I.350	3.600	293,76	36,72	330,48	3269,50	
I.350	3.300	269,28	33,66	302,94	2997,05	
I.350	2.975	242,76	30,34	273,10	2601,90	

8895

RETRIBUZIONE MENSILE SPETTANTE OGNI IMPIEGATO DELL'INDUSTRIA
METALMECCANICA - CONSIDERATI CAPI FAMIGLIA IN BASE AL PRECEDENTE C

-----°0°-----

C A T E G O R I A	Stipendio L.	Inden.guerra L.	Mensa L.	Totale L.	Ritenute R.M.S. 16% L.	Com I.O. L.
<u>UOMINI</u>						
<u>1° Categoria</u>	4.275	500	200	4.975	419,91	50,
2° Categoria sup.ai 21 anni	3.150	500	200	3.850	294,44	39,
" " inf.ai 21 anni	2.375	500	200	3.075	258,67	31,
3° Categoria sup.ai 21 anni	2.100	500	200	2.800	235,33	28,
" " dal 20 ai 21 an.	1.900	500	200	2.600	226,52	26,
" " " 19 " 20 "	1.725	500	200	2.425	204,51	24,
" " " 18 " 19 "	1.525	500	200	2.225	187,53	22,
" " " 17 " 18 "	1.350	500	200	2.050	173,31	20,
" " " 16 " 17 "	1.100	500	200	1.800	150,47	18,
" " sette i 16 anni	875	500	200	1.575	131,37	16,
<u>DONNE</u>						
<u>1° Categoria</u>	4.275	500	200	4.975	419,91	50,
2° Categoria sup.ai 21 anni	2.575	500	200	3.275	275,44	33,
" " inf.ai 21 anni	1.900	500	200	2.600	226,52	26,
3° Categoria sup.ai 21 anni	1.725	500	200	2.425	204,51	24,
" " dal 20 ai 21 anni	1.575	500	200	2.275	190,78	23,
" " " 19 " 20 "	1.425	500	200	2.125	178,05	21,
" " " 18 " 19 "	1.300	500	200	2.000	167,44	20,
" " " 17 " 18 "	1.150	500	200	1.850	154,71	18,
" " " 16 " 17 "	1.000	500	200	1.700	139,98	17,
" " sette i 16 anni	825	500	200	1.525	126,93	15,

DE SPETTANTE IOLI IMPIGA I DELL'INDUSTRIA
DI CAPI FAMIGLIA IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO

°0°

on.guerra L.	Mensa L.	Totale L.	Ritenute R.M. 8, 16 L.	Compl. I, 02 L.	Totale ritenute L.	Stipendio netto L.
500	200	4.975	419,91	50,74	470,65	4.504,35
500	200	3.850	294,44	35,27	333,70	3.516,30
500	200	3.075	258,67	31,36	290,05	2.784,95
500	200	2.800	235,33	28,56	263,90	2.536,10
500	200	2.600	226,52	26,52	253,05	2.346,95
500	200	2.425	204,51	24,73	229,25	2.195,75
500	200	2.225	187,53	22,69	210,20	2.014,80
500	200	2.050	173,31	20,91	194,20	1.855,80
500	200	1.800	150,47	18,36	168,85	1.631,15
500	200	1.575	131,37	16,06	147,45	1.427,55
500	200	4.975	419,91	50,74	470,65	4.504,35
500	200	3.275	275,44	33,40	308,85	2.966,15
500	200	2.600	226,52	26,52	253,05	2.346,95
500	200	2.425	204,51	24,73	229,25	2.195,75
500	200	2.275	190,78	23,—	213,80	2.061,20
500	200	2.125	178,05	21,67	199,70	1.925,30
500	200	2.000	167,44	20,40	187,25	1.812,75
500	200	1.850	154,71	18,87	173,60	1.676,40
500	200	1.700	139,98	17,54	157,50	1.542,50
500	200	1.525	126,93	15,55	108,70	1.416,30

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF INDUSTRIAL EMPLOYEES IN CUNEOPROVINCE (No 139)

1. This agreement concedes an increase varying from 1000 to 2000 lire per month. The highest "take home packet" now reaches 8151.10 lire for head of family and the lowest paid employee now gets 2501.90 lire.
2. This wage scale is within the ceiling of the Torino Province agreement which was approved by A.M.G.
3. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

20/10/1945

E. Soldani
E. SOLDANI, Major
Regional Labour Officer

DECLARATION OF REGIONAL COMMISSIONER - PLENARY

5686

APPROVED

Eugene R. De Pise
Colonel, Ord.
Regional Commissioner

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER IMPIEGATI
DELL'INDUSTRIA DI CUNEO.

DECORRENZA : 1.9.1945

STAMPATO IN ITALIA PER IL
GOVERNO

L'accordo in esame è stato stipulato nella falsa-
riga di quello di Torino, cosicchè anche gli aumenti fatti
sono uguali, sebbene la risultante sia minore in quanto
come punto di partenza sono stati considerati gli stipendi
del secondo gruppo provinciale, in cui è compreso Cuneo, an-
zichè il primo gruppo dove è compreso Torino.

Gli aumenti variano quindi da un minimo del 75,90%
ed un massimo del 109%, cosicchè lo stipendio massimo è
di L. 8151,10 per uomo 1^a categoria capo-famiglia e minimo
di L. 2601,90 per donna 3^a categoria sotto i 16 anni con-
tro rispettivamente a L. 45 e 4,35 e L. 1416,30 precedenti.

Anche in questo accordo rimangono in vigore gli aumen-
ti di merito già concessi (differenza tra paga base e pa-
ge di fatto).

Anche gli scatti di anzianità, sia quelli concessi che
quelli che verranno a maturare saranno calcolati sui nuo-
vi minimi di stipendio.

Per quanto non espressamente contemplato nel pre-
cedente accordo, restano in vigore le disposizioni pre-
cedenti.

L'accordo in esame è stato stipulato nella falsa-
ruga di quello di Torino, cosicché anche gli aumenti fatti
sono uguali, sebbene la risultante sia minore in quanto
come punto di partenza sono stati considerati gli stipendi
del secondo gruppo provinciale, in cui è compreso Cuneo, an-
ziché il primo gruppo dove è compreso Torino.

Gli aumenti variano quindi da un minimo del 75,90%
ad un massimo del 109%, cosicché lo stipendio massimo è
di L. 8151,10 per uomo 1^a categoria capo-famiglia e minimo
di L. 2601,90 per donne 3^a categoria sotto i 16 anni con-
tro rispettivamente a L. 45 e 4,35 e L. 1416,30 precedenti.

Anche in questo accordo rimangono in vigore gli aumen-
ti di merito già concessi (differenza tra paga base e pa-
ga di fatto).

Anche gli scatti di anzianità, sia quelli concessi che
quelli che verranno a maturare saranno calcolati sui nuo-
vi minimi di stipendio.

Per quanto non espressamente contemplato nel pre-
cedente accordo, restano in vigore le disposizioni pre-
cedenti.

5683

MILITARY
RECORDS SECTION
JAN 19 1966

VERBALE DI ACCORDO SALARIALE DA VALERE PER 8 MAESTRANZE
DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE GRAFICHE
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Il 20 settembre 1945, in Cuneo

tra

la Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dal suo
Direttore, dott. Lino Quattrocchi, assistito dal Sigg. Boltrino Grego-
rio, presidente della Sezione degli industriali grafici, Comm. Enrico
Bertello, Franchino Giuseppe, Gribaudo Francesco, delegati della Sezio-
ne stampa;

la Associazione Autonoma degli Artigiani della Provincia di Cuneo, rap-
presentata dal suo Segretario, sig. Antonio Lombardo, assistito dal
Sigg. Felice Arturo e Gaggero Angelo, delegati della categoria;

e

la Camera del Lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata dai suoi
Segretari Sigg. Giorgio Giraud, Barberis Leopoldo e Garavagno Giusep-
pe, assistiti dai Sigg. Tullio Bergonzoni, capo sezione della Federa-
zione Lavoratori del libro, Giordano Nino e Cavallera Giuseppe
delle Sezioni interme,

si è convenuto il presente accordo salariale da valere per tutte le
maestranze dipendenti delle aziende industriali ed artigiane grafiche
della Provincia di Cuneo.

Art. 1

LIMITI DI PAGA ORARIA

I minimi di paga orari, esclusa l'indennità di contingenza, sono i se-
guenti:

COMPENSI A L'ORA ED INTERESSI

operai specializzati,

operai qualificati

operai comuni

Compositori a macchina e fonditori alla monotype

LITOGRAFI

incisori litografi

£. 16,10
" 15,60
" 12,30
" 17,55

" 17,55

pe, assistiti dal Sigg. Giorgio Giraud, Barberis Leopoldo e Caravagno Giuseppe, assistiti dal Sigg. Fulvio Bergonzoni, capo sezione delle Federazioni lavoratori del libro, Giordano Rinaldo e Cavallera Giuseppe delle Commissioni interne,

si è convenuto il presente accordo salariale da valere per tutte le maestranze dipendenti delle aziende industriali ed artigiane grafiche della Provincia di Cuneo.

Art. 1

LIVELLI DI PAGAGORARIA

568A

I minimi di paga operai, esclusa l'indennità di contingenza, sono i seguenti:

COMPONISTI A LA. TO. ED INTRASSORI

operai specializzati	£. 16,10
operai qualificati	" 15,60
operai comuni	" 12,30
Compositori a macchina e fonditori alla Monotype	" 17,55

LITOGRAFI

incisori litografi	" 17,55
trasportatori e stampatori	" 16,00
operai specializzati	" 16,20
operai qualificati	" 13,00
operai comuni	" 13,00

MONOTIPISTI

operai specializzati	" 16,00
operai qualificati	" 16,20
operai comuni	" 13,00
montatori e fressatori	" 14,50

LITOGRAFI E LITHAI

operai specializzati	" 16,00
operai qualificati	" 15,50
operai comuni	" 12,05
registratori e lineatori	" 16,00

ROTOCALCOGRAFI - FOTOTIPISTI (preparatori,
fotografi, ritoccatore, meccanici)

STEREOGRAFISTI

operai specializzati

operai qualificati

operai comuni

Le paghe degli operai addetti alle rotative sono
quelle degli impressori, maggiorate del 2%

£. 16,35
" 15,70
" 12,30

XILOGRAFI - FONDITORI DI MUSICA - FONDITORI
DI CARATTERI - METTIFOGLIO

xilografi e incisori di musica

fonditori di carattere da stampa

mettifoglio

" 17,45
" 15,60
" 12,60

DONNE

LETTRICI E LIBRAIE

operai specializzate

operai qualificate

operai comuni

" 8,30
" 7,70
" 6,70

LAVORAZIONI VARIE

mettifoglio

spolveratrici ecc.

lievefoglio

" 7,95
" 7,65
" 7,30

APPRENDISTATO UOMO

tra i 16 ed i 18 anni

sotto i 16 anni

" 6,15
" 5,10

APPRENDISTATO DONNE

tra i 16 ed i 18 anni

sotto i 16 anni

" 5,40
" 4,60

Le suddette paghe valgono per i Comuni di CUNEO, ALBA, FOSSANO, ITRA,
SAVIGLIANO, LONDOVI, RACCONIGI e SALIZADA. Per tutti gli altri Comuni
della Provincia viene applicata una riduzione del 5% in attesa di quan-
to si stabilirà in sede Provinciale tra l'Unione degli Industriali e
la Camera del Lavoro circa l'abolizione o meno della differenza tra
capoluogo e centri minori.

Le differenze tra le paghe di fatto ed i minimi di cui al De-
creto Ministeriale 2.3.1945 sono considerate acquisite per merito e
dovranno essere mantenute integralmente in aggiunta ai nuovi minimi
derivanti dalla tabella di cui sopra.

" 7,95
" 7,65
" 7,30

" 6,15
" 5,10

" 5,40
" 4,80

le suddette paghe valgono per i Comuni di CUNEO, ALBA, FOSSANO, BRA, SAVIGLIANO, MONDOVI, RACCONIGI e SALUZZO. Per tutti gli altri Comuni della Provincia viene applicata una riduzione del 5% in attesa di quanto si stabilirà in sede Provinciale e tre l'Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro circa l'abolizione o meno della differenza tra capoluogo e centri minori.

Le differenze tra le paghe di fatto ed i minimi di cui al Decreto Ministeriale 2.3.1945 sono considerate acquisite per merito e dovranno essere mantenute integralmente in aggiunta ai nuovi minimi derivanti dalla tabella di cui sopra.

Art. 2

DECORRENZA DELL'ACCORDO

Il presente accordo entra in vigore a partire dal 10 settembre 1945.

PER L'UNIONE INDUSTRIALE

PER L'ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI

P. LA CAMERA DEL LAVORO DELLA
PROVINCIA DI CUNEO

P. LA SEZIONE DELLA FEDERAZIONE
LAVORATORI DEL LIBRO

SPECCHIO COMPARATIVO RETRIBUZIONI SALARIALI MANUTENZIONI
INDUSTRIE GRAFICHE ED AFFINI-IND. EDITRICI E DEL FOTOGRAFICO

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio N°1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio N°2)	Differenza
<u>UO INI -</u>			
<u>Tipografi</u>			
(Compositori a mano ed impressori).			
Operai specializzati	177,60	227,--	49,40
Operai qualificati	175,35	223,30	47,95
Operai comuni	164,05	198,55	34,50
(Compositori a macchina-tastieristi e fonditori alla monotype).	183,90	237,80	53,90
<u>Litografi</u>			
Incisori litografi	183,90	237,80	53,90
Trasportatori e stampatori:			
Operai specializzati	180,60	232,20	51,60
Operai qualificati	178,--	227,80	49,80
Operai comuni	167,50	203,70	36,20
<u>Fotoinciseri-</u>			
Operai specializzati	183,90	232,20	48,30
Operai qualificati	178,--	227,80	49,80
Operai comuni	167,50	203,70	36,20
Montatori e pressatori	170,50	214,95	44,45
<u>Legatori e librai</u>			
Operai specializzati	177,25	226,25	49,00
Operai qualificati	175,--	222,45	47,45
Operai comuni	163,--	196,65	33,65
Rigatori e lineatori	177,25	226,25	49,00
<u>Retocalcografi-Fototipisti</u>			
(Preparatori-Fotografi-Ritocatori- Macchinisti)			
<u>Stereogelva-Notipisti</u>			
Operai specializzati	178,55	228,80	50,25
Operai qualificati	175,75	224,--	48,25
Operai comuni	164,15	228,45	64,30
<u>Silografisti-Indicanti di musica-Pan-</u>			

COMPARATIVO RETRIBUZIONI SALARIALI MAESTRANZE
GRAFICHE ED AFFINI-IND. EDITRICI E DEL FOTOGRAFI

re netto calante ecchio N°I)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchie N°2)	Differenza	Percentuale	OSSERVAZIONI
177,60	227,--	49,40	27,93	
175,35	223,30	47,95	27,34	
164,05	198,55	34,50	21,--	
183,90	237,80	53,90	29,35	
183,90	237,80	53,90	29,35	
180,60	232,20	51,60	28,56	
178,--	227,80	49,80	28,--	
167,50	203,70	36,20	21,61	
183,90	232,20	49,30	26,16	
178,--	227,80	49,80	28,--	
167,50	203,70	36,20	21,61	
170,50	214,95	44,45	26,--	
177,25	226,25	49,--	27,65	
175,--	222,45	47,45	26,88	
163,--	196,65	33,65	22,64	
177,25	226,25	49,--	27,65	
178,85	228,80	50,15	28,07	
173,75	224,--	48,25	27,45	
164,15	228,45	64,30	39,17	

Stereogalva-Nettipietti

Operai specializzati

178,65

228,80

50,

Operai qualificati

175,75

224,--

48,

Operai comuni

164,15

228,45

64,

Silografhi-Incissori di musica-Fonditori di caratteri-Mettifoglie-

Silografhi e incissori di musica

183,30

237,05

53,

Fonditori di caratteri a stampa

175,40

223,30

47,

Mettifoglie

162,65

202,30

39,

DONNE -Legatrici-libraie

Operai specializzate

133,85

161,15

27,

Operai qualificate

131,25

154,80

23,

Operai comuni

126,60

147,90

18,

Lavorazioni varie -

Mettifoglie

132,40

156,75

18,

Spalveratrici ecc..

130,90

154,40

23,

Levafoglie

128,25

151,75

23,

Apprendistato uomini

Tra i 16 e i 18 anni di età

74,40

143,25

68,

Sotto i 16 anni di età

69,70

136,35

67,

Apprendistato donne

Tra i 16 e i 18 anni di età

70,65

137,70

67,

Sotto i 16 anni di età

63,95

133,10

69,

12301

785021

178,55
175,75
164,15

228,80
224,—
228,45

50,15
48,25
64,30

28,07
27,45
39,17

183,50
175,40
162,65

237,05
223,30
202,30

53,55
47,90
39,65

28,12
26,96
27,37

133,85
131,25
128,60

161,15
154,80
147,50

27,30
23,55
18,70

23,95
17,94
14,54

132,40
130,90
128,25

156,75
154,40
151,75

18,70
23,50
23,50

18,39
18,58
15,25

74,40
69,20

143,25
138,35

68,85
67,15

91,10
97,—

70,65
63,95

137,70
133,10

67,05
68,15

93,61
107,—

SPECCHIO RIPARTIZIONE CONTRATTUALE
IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE
DI LAVORO

C A T E G O R I A	Salario contrat- tuale	I N D E N N I T A'			Totale larlo	R I P E N N U T E	
		Guerra	Mensa	contin- ganza		R.M.	ecc.
U O M I N I							
<u>Tipografi</u>							
(compositori a mano ed im- pressori)							
Operai specializzati	128,60	---	---	114	242,80	9,90	2,90
Operai qualificati	124,80			114	238,80	9,70	2,80
Operai comuni	98,40			114	212,40	8,60	2,20
Compositori a macchina e fonditori alla monotype	140,40			114	254,40	10,30	6,20
<u>Litografi</u>							
Incisori litografi	140,40			114	254,40	10,30	6,20
Trasportatori e stampatori:							
Operai specializzati	134,40			114	248,40	10,10	6,10
Operai qualificati	129,60			114	243,60	9,80	2,80
Operai comuni	104			114	218	8,90	2,30
<u>Fotoincisoro</u>							
Operai specializzati	134,40			114	248,40	10,10	6,10
Operai qualificati	129,60			114	243,60	9,80	2,80
Operai comuni	104			114	218	8,90	2,30
Montatori e pressatori	116			114	230	9,40	2,60
<u>Legatori e librai</u>							
Operai specializzati	128			114	242	9,80	2,90
Operai qualificati	124			114	238	9,70	2,80
Operai comuni	96,40			114	210,40	8,60	2,10
Rigatori e lineatori	128			114	242	9,80	2,90
<u>Rotocalcografi-Fototipisti</u> (preparatori-fotografi-ri- toccatori-macchinisti)							

PECCHIO RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
 BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE
 DI LAVORO

INDENNITA'		Totale lordo	RITENUTE		Totale netto	OSSERVAZIONI
Mensa	contin- genza		R.M.	ecc.		
						Per l'indennità di con-
						tingenza sono state con-
						siderati i casi:
						uomini e donne capi-fa-
						miglia con più di una
						persona a carico. =
	114	242,80	9,90	2,95	227,80	
	114	238,80	9,70	2,80	227,30	
	114	212,40	8,60	2,20	198,50	
	114	254,40	10,30	6,20	237,80	
	114	254,40	10,30	6,20	237,80	
	114	248,40	10,10	6,10	232,20	
	114	243,60	9,80	2,90	227,80	
	114	218	8,90	2,30	203,70	
	114	248,40	10,10	6,10	232,20	
	114	243,60	9,80	2,90	227,80	
	114	218	8,90	2,30	203,70	
	114	230	9,40	2,60	214,90	
	114	242	9,80	2,90	226,20	
	114	238	9,70	2,80	222,40	
	114	210,40	8,60	2,10	196,50	
	114	242	9,80	2,90	226,20	

Operai comuni	95,40	114	210,40	8,60	2,15
Rigatori e lineatori	128	114	242	9,85	2,90
<u>Rotocalcografi-Fototipisti</u>					
(preparatori-fotografi-ri-					
toccatori-macchinisti)					
<u>Stereogalyvanotipisti</u>					
Operai specializzati	130,60	114	244,80	10	6
Operai qualificati	129,60	114	239,60	9,75	2,65
Operai comuni	98,40	114n	212,40	8,65	2,30
<u>Silografari-Incisor di musi-</u>					
<u>ca-Fonditori di caratteri</u>					
<u>Mettifoglio</u>					
Silografari ed incisor di					
musica	139,60	114	253,60	10,35	6,20
Fonditori di caratteri di					
stampa	124,80	114	238,80	9,75	2,65
Mettifoglio	102,40	114	218,40	8,80	5,30
<u>D O N N E</u>					
<u>Legatrici e librai</u>					
Operai specializzate	68,40	104	172,40	7,05	4,20
Operai qualificate	61,60	104	162,60	6,75	4,05
Operai comuni	53,60	104	157,60	6,45	3,85
<u>Lavorazioni varie</u>					
Mettifoglio	63,60	104	167,60	6,85	4
Spolveratrici ecc.	61,20	104	162,20	6,75	4,05
Levalfoglio	58,40	104	162,40	6,60	3,95
<u>Apprendistato uomini</u>					
Tra i 16 ed i 18 anni età	49,20	46,80	123,20	6,25	3,75
Sotto i 16 anni di età	40,80	46,80	144,60	2,90	3,25
<u>Apprendistato donne</u>					
Tra i 16 ed i 18 anni età	48,20	46,80	147,20	6	3,20
Sotto i 16 anni di età	38,40	46,80	142,40	2,60	3,48

40	114	210,40	8,60	5,15	196,65
	114	242	9,80	5,90	226,25
80	114	244,80	10	6	228,80
60	114	239,60	9,75	5,80	224
40	114n	212,40	8,60	5,30	228,40
60	114	253,60	10,35	6,20	237,05
80	114	238,80	9,75	5,80	223,30
40	114	216,40	8,80	5,30	202,30
40	104	172,40	7,05	4,20	161,15
60	104	165,60	6,75	4,05	154,80
60	104	157,60	6,45	3,85	147,30
60	104	167,60	6,85	4	156,75
20	104	165,20	6,75	4,05	154,40
40	104	162,40	6,60	3,95	151,75
20	46,60	123,20	6,25	3,75	143,25
80	46,80	144,80	5,90	3,55	135,35
20	46,80	147,20	6	3,50	137,70
40	46,80	142,40	5,80	3,48	133,10

23

[illegible]

5683

SPECCHIO RETRIBUZIONI GIORNALIERE CONTRATTUALI
E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI
LAVORO

C A T E G O R I A	Salario control- lato.	Salar- di fatto	Indennità			Totale Lordo	R. M.
			Guerra	Mensa	Conti- genza.		
<u>UOMINI -</u>							
<u>Tipografi</u>							
(Compositori a mano ed impressori)							
Operai specializzati	76,--				114,--	190,--	7,
Operai qualificati	73,60				114	187,60	7,
Operai comuni	61,60				114	175,60	7,
(Compositori a macchina e fondato- ri alla monotype).	82,80				114	196,80	8,
<u>Litografi</u>							
Incisori litografi	82,80				114	196,80	8,
Trasportatori e stampatori:							
Operai specializzati	79,20				114	193,20	7,
Operai qualificati	76,40				114	190,40	7,
Operai comuni	65,20				114	179,20	7,
<u>Fotoincisor</u>							
Operai specializzati	82,80				114	196,80	8,
Operai qualificati	76,40				114	190,40	7,
Operai comuni	65,20				114	179,20	7,
Montatori e presatori	68,40				114	182,40	7,
<u>Legatori e librai</u>							
Operai specializzati	75,60				114	189,60	7,
Operai qualificati	73,20				114	187,20	7,
Operai comuni	60,40				114	174,40	7,
Rigatori e lineatori	75,60				114	189,60	7,
<u>Retocalcografi-Fototipisti</u>							
(Preparatori, fotografi, ritocicatori, macchinisti).							
<u>Stereogalva notipisti</u>							
Operai specializzati	77,20				114	191,20	7,
Operai qualificati	74,--				114	188,--	7,
Operai comuni	61,60				114	175,60	7,

TO RETRIBUZIONI GIORNALIERE CONTRATTUALI
 ATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI
 LAVORO

Lario ntrol ato.	Salar. di fatto	Indennità			Totale Lorde	Ritenute		Totale Netto	OSSERVAZIONI
		Guerra	Mensa	Contingenza.		R.M.	Compl.		
6,--				114,--	190,--	7,75	4,65	177,60	Per l'indenn.) di contingenza è stato conside- rate il caso: Uomini e donne capi-famiglia con più di 1 per- sona e caricol
8,60				114	187,60	7,65	4,60	175,35	
1,60				114	175,60	7,16	4,30	164,05	
2,80				114	196,80	8,02	4,90	183,90	
2,80				114	196,80	8,02	4,90	183,90	
9,20				114	193,20	7,88	4,73	180,60	
6,40				114	190,40	7,76	4,66	178,--	
5,20				114	179,20	7,31	4,39	167,50	
2,80				114	196,80	8,02	4,90	183,90	
6,40				114	190,40	7,76	4,66	178,--	
5,20				114	179,20	7,31	4,39	167,50	
8,40				114	182,40	7,44	4,46	170,50	
5,60				114	189,60	7,73	4,64	177,25	
3,20				114	187,20	7,63	4,58	175,--	
0,40				114	174,40	7,11	4,27	163,--	
3,60				114	189,60	7,73	4,64	177,25	
7,20				114	191,20	7,80	4,77	178,65	
4,--				114	188,--	7,67	4,60	175,75	
1,60				114	175,60	7,16	4,30	164,15	

<u>macchinisti/.</u>					
<u>Stereogalva notipisti</u>					
Operai specializzati	77,20		114	191,20	7,80
Operai qualificati	74,--		114	188,--	7,67
Operai comuni	61,60		114	175,50	7,16
<u>Silografi-Inciseri di musica-</u>					
<u>Fondatori di caratteri-Mettifoglio-</u>					
Silografi e inciseri di musica	82,40		114	196,40	8,01
Bandatori di caratteri da stampa	73,60		114	187,60	7,66
Mettifoglio	60,40		114	174,--	7,08
<u>DONNE -</u>					
<u>Legatrici e libraie</u>					
Operaie specializzate	39,20		104	143,20	5,84
Operaie qualificate	36,40		104	140,40	5,72
Operaie comuni	33,60		104	137,60	5,62
<u>Lavorazioni varie</u>					
Mettifoglio	37,60		104	141,60	5,76
Spolveratrici ecc .	36,--		104	140,--	5,71
Levafoglio	33,20		104	137,20	5,61
<u>Apprendistato uomini</u>					
Tra i 16 e i 18 anni di età	32,80		46,80	79,60	3,24
Sotto i 16 anni di età	27,20		46,80	74,--	3,01
<u>Apprendistato donne</u>					
Tra i 16 e i 18 anni di età	28,80		46,80	75,60	3,10
Sotto i 16 anni di età	25,60		46,80	68,40	2,75

,20	114	191,20	7,80	4,77	178,65
--	114	188,--	7,67	4,50	175,75
,60	114	175,60	7,16	4,30	164,15
,40	114	196,40	8,01	4,88	183,50
,60	114	187,60	7,66	4,55	175,40
,40	114	174,--	7,08	4,25	162,65
,20	104	143,20	5,84	3,50	133,85
,40	104	140,40	5,72	3,43	131,25
,60	104	137,60	5,62	3,37	128,60
,60	104	141,60	5,76	3,46	132,40
--	104	140,--	5,71	3,41	130,90
,20	104	137,20	5,61	3,35	128,25
,80	46,80	79,60	3,24	1,95	74,40
,20	46,80	74,--	3,01	1,81	69,20
,80	46,80	75,60	3,18	1,84	70,65
,60	46,80	66,40	2,79	1,65	63,95

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS AND ARTISANS IN THE
PRINTING TRADES OF GUYANA PROVINCE (N° 140)

1. This agreement concedes approximately an increase of 7 lire per hour thus bringing the highest paid workers to a take home packet of 237.80 lire daily (Head of family with two children), inclusive of all indemnities.
2. The wage scale set by this agreement is slightly lower than that of the Agreements for the same industry in Aosta and in Ver-celli Provinces - both approved by A.M.G.
3. B.I.I.A.G. is in favour of approval.

E. Solimena
E. SOLIMENA, Major
Regional Labour Officer

20/10/1943

APPROVED.

4080

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIREMONTE

Celli Province - both approved by A.M.C.

3. E.I.S.A.O. is in favour of approval.

20/10/1945

APPROVED.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - FLEWEL

Declaration
R. BOICOLINA, Major
Regional Labour Officer

2080

Eugene R. Mo Phee
Colonel Crd.
Regional Commissioner

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER LAVORATORI
DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE GRAFICHE
NELLA PROVINCIA DI CUNEO.

DECORRENZA : 10.9.1945

Le precedenti tariffe salariali subiscono un
aumento di circa £.7 orarie.

In percentuale si hanno variazioni da un mini-
mo del 15,25% ad un massimo del 107% cosicchè la paga
massima è di £. 237,80 giornaliera per monotypisti con
due persone a carico e minima di £. 133,10 per donne
apprendiste sotto i 16 anni contro rispettivamente a
£. 183,90 e £. 63,95 precedenti.

I salari fissati nell'accordo in esame sono
più bassi di quelli stipulati per altre provincie e
già approvate dall'A.M.G. (vedi gli accordi delle
provincie di Asta e Vercelli).

Le paghe fissate nell'accordo valgono per i
comuni di Cuneo, Alba, Fossano, Bra, Davigliano, Mon-
dovì, Baccanigi e Saluzzo, mentre per gli altri co-
muni vi è una riduzione del 5%.

La differenza salariale tra i minimi preceden-
ti e le paghe di fatto dovrà essere mantenuta anche
sulle nuove.

5679

1486

Le precedenti tariffe salariali subiscono un aumento di circa L. 7 orarie.

In percentuale si hanno variazioni da un minimo del 15,25% ad un massimo del 107% cosicchè la paga massima è di L. 237,80 giornaliera per monotipisti con due persone a carico e minima di L. 133,10 per donne apprendiste sotto i 16 anni contro rispettivamente a L. 183,90 e L. 63,95 precedenti.

I salari fissati nell'accordo in esame sono più bassi di quelli stipulati per altre provincie e già approvate dall'A.M.G. (vedi gli accordi delle provincie di Asta e Vercelli).

Le paghe fissate nell'accordo valgono per i comuni di Cuneo, Alba, Fossano, Bra, Savigliano, Mondovì, Racconigi e Saluzzo, mentre per gli altri comuni vi è una riduzione del 5%.

La differenza salariale tra i minimi precedenti e le paghe di fatto dovrà essere mantenuta anche sulle nuove.

5079

CONTRACTING UNIT, 7770 DI LAMAR, UNIT 138, BAYVIEW, MICHIGAN 48104
FRIENDS AND FAMILY OF GUYAN VILLA PROJECT, 130020

Il giorno del sabato 1945 1.000
1/2 2.000

~~Have work - photodup~~

L'associazione autonoma Artigiani della provincia di Milano rappresenta dal 1910, l'unico organismo di tutela e promozione dell'artigianato e i suoi soci sono: Adelfo e Lorenzo Bonolo,

In Comune del Lavoro nella Provincia di Cuneo rappresenta i redditi auto impiegati.
rio alonzo Garavito Giuseppe.

si è stipulato il presente accordo salariale da valere per le prestazioni dovute ai dipendenti da aziende attivate dopo l'8 settembre 1943, in base alla provvidenza del Conco.

La politica non perseguita nel 1980, ad avviso dell'Università di Bologna, è, tale che l'importo globale della pubblica economia perseguita non risulta inferiore ai 14 miliardi sotto l'anno 1981;

1. The following information is being furnished to you for your information only. It is not intended to be used for any other purpose.

1.	16.30
2.	15.85
3.	14.30
4.	14.60
5.	13.70
6.	13.10

8264

advertisements and have a lot of fun!

[illegible]

Admittal of travel commencing at all stations for regular
the carriage company.

" 14.30
" 13.70

Figure 2. *Effect of the concentration of the initiator on the polymerization of 1,4-bis(4-vinylphenyl)benzene in the presence of 10% of the monomer.*

Donne addette esclusivamente ai lavori di coltivazione e annaffiatura, lavaggio, asciugamento, smistatura e

addetti a lavori di fotoregistrazione e proiezione

- preparatori di macchine tavolo per macchine fotografiche	1.	10.30
- operatori di 1 ^a categoria	"	15.85
- operatori di 2 ^a categoria	"	14.30
- sviluppatori e sviluppatori di 1 ^a categoria	"	14.60
- " " " 2 ^a "	"	13.70
- operai di magazzino	"	13.10

5678

addetti a lavori di studio :

- operatori e ritoccatori di 1 ^a categoria	"	14.85
- operatori e ritoccatori di 2 ^a categoria	"	13.85

addetti ai lavori commerciali e alle aziende fotografiche
e carattere comune :

- operatori	"	14.30
- sviluppatori e sviluppatori	"	13.70

In tutte le lavorazioni suddette :

Donne addette esclusivamente ai lavori di pulizia
e assistenza, lavaggio, alloggiamento, spuntatura e
cure della pelle ecc.

sopra i 18 anni	"	7.50
dal 16 al 18 anni	"	6.70
sotto i 16 anni	"	5.60

Donne addette esclusivamente alla pulizia dei locali :

sopra i 18 anni	"	7.20
dal 16 al 18 anni	"	6.15
sotto i 16 anni	"	5.50

apprendistato
1^o anno di apprendistato
2^a " " " " " " " " " " " "

"	4.70
"	5.75

3° anno di apprendistato

7.65

Nel caso in cui l'apprendistato abbia inizio dopo il 18° anno di età resta convenuto che la paga oraria da corrispondere sarà la seguente:

a) iniziando il periodo di apprendistato nel 19° anno di età e per i primi due anni

5.75

b) iniziando il periodo di apprendistato nel 20° anno di età e per tutta la durata dello stesso

7.65

8.3.- Qualora l'apprendista dimostri di aver trascorso tre anni di apprendistato e dopo di essersi sottoposto alla prova, semprechè abbia compiuto i 18 anni di età, sarà passato alla categoria superiore di sua pertinenza.

Detti minimi di paga sono comprensivi dell'indennità di presenza che cessa quindi di essere corrisposta separatamente.

Il presente contratto entrerà in vigore dal 17 settembre 1949.

per la C.A.M. DEL LAVORO DI CUNEO
e PROVINCIA

PER L'ASSOCIAZIONE AUTOMOBILI
ARZIZIANI

2193

[illegible]

CATEGORIA	Salario netto prec.	Salario netto att.	differenza percentuale	
UOMINI				
addetti alla foto-ediz. in genere e lavori commerciali in genere				
addetti alla foto-attualità e giornalistica				
-operatori di tavole per macchine	109.75	241.55	131.80	129.00
-operatori di 1ª categoria	98.75	222.55	124.20	125.50
- " " 2ª " "	91.45	211.15	119.70	130.80
-stampatori e sviluppatori di 1ª categ.	31.05	215.35	127.20	131.50
- " " " " 2ª " "	30.30	205.05	117.75	131.20
-operatori di borsezzino	41.67	194.45	112.80	128.10
addetti a lavori di studio				
-operatori e ritoccatore di 1ª categoria	94.57	213.35	120.78	127.70
- " " " " 2ª " "	89.55	207.55	118.00	131.00
addetti a lavori comuni e alle aziende fotografiche a carattere comune				
operatori	91.45	211.05	119.60	130.70
stampatori e sviluppatori	38.30	197.50	109.20	123.70
DONNE				
addette a lavori di ripulitura -scaltatura lavaggio -asciugamento, ecc....				
- sopra i 18 anni	52.70	121.55	58.85	93.80
- dai 16 ai 18 anni	58.50	109.75	50.90	86.50
- sotto i 16 anni	53.70	104.55	50.95	86.50
addette alla pulizia dei locali sopra i 18 anni	61.15	119.25	58.10	94.50

14391

785021

RENDICONTI ANNUALI DELLE RAGIONI ARTISTICHE FOTOGRAFICHE

Salario netto pro.	Salario netto att.	Differenza	Importo in	
				Non sono stati inclusi nel presente apporto gli apprendisti in quanto nel precedente conto l'apprendistato veniva regolato in diversa maniera
109.75	241.55	131.80	120.00	
98.75	222.55	124.80	120.50	
91.45	211.15	119.70	110.80	
93.55	215.35	121.80	111.50	
98.30	205.05	116.75	112.30	
81.87	154.45	112.80	116.10	
94.57	215.35	120.78	127.70	
89.55	207.65	118.10	131.40	
91.45	211.05	119.60	130.70	
88.30	197.50	109.20	133.70	
62.70	121.55	58.85	93.80	Le somme addette alle precedenti ragioni di bilancio della cassa degli apprendisti sono ridotti del 10%
58.30	109.75	50.95	86.50	
53.70	104.65	50.95	86.57	
61.15	119.25	58.10	94.90	

MINISTERO DEL TRAVAGNO - SALUTE E BENESSERE DEL LAVORATORE
 PENSIONI IN BASE AL LIVELLO ECONOMICO

CATEGORIA	Ore	Paga Orearia	Inden. senza	Inden. specim.	Paga lorda giornaliera ZL.	Rendite R.N.	Rendite R.N.
Primo							
Addebi alla fotodisegno in genere e lavori come assistente addebi alla foto-attualità giornalistica.							
Preparatori di tavole per mac- china	8	18,15	8	100,--	254,40	11,37	---
Operatori di I° categoria	8	15,85	8	100,--	234,80	9,87	---
" " " " " "	8	14,10	8	100,--	222,40	8,71	---
Stampatori e sviluppi di I° cat.	8	14,60	8	100,--	230,80	9,49	---
" " " " " "	8	13,70	8	100,--	217,--	8,71	---
Operai di magazzino	8	12,10	8	100,--	204,80	8,28	---
Secondo							
Addebi a lavori di studio- Operatori e ritoccatori I° cat.	8	14,80	8	100,--	256,80	11,53	---
" " " " " "	8	13,80	8	100,--	243,80	10,78	---
Terzo							
Addebi a lavori con. e assistente fotografiche a carattere comune.							
Operatori	8	14,10	8	100,--	222,40	8,71	---
Stampatori e sviluppatori	8	13,70	8	100,--	217,--	8,49	---
Quarto							
Addebi a lavori di rivoltare, qualitatura, lavaggio, assognan- te ecc.							
Sopra i 18 anni	8	7,50	8	80,--	118,--	5,14	---
Dai 16 ai 18 anni	8	6,70	8	54,--	113,80	4,74	---
Sotto i 16 anni	8	5,80	8	54,--	108,80	---	3,12
Quinto							
Addebi alla pulizia locali-							
Sopra i 18 anni	8	7,20	8	80,--	120,80	5,18	---
Dai 16 ai 18 anni	8	6,10	8	54,--	111,80	4,54	---
Sotto i 16 anni	8	5,20	8	54,--	106,80	---	3,10
Sixto							
Apprendistato-							
1° anno	8	4,30	8	64,80	108,80	---	2,12
2° " "	8	5,70	8	64,80	118,80	---	2,78
3° " "	8	7,00	8	64,80	124,80	---	---
dal 18° anno per i primi 3 anni	8	8,70	8	64,80	138,80	---	---
10° " e per tutta la durata dello stesso.	8	7,80	8	80,--	151,40	---	I.

[illegible]

CONTRATTO COLLETTIVO PER LE MANIFESTAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI
ANTIFASCISTE FOTOGRAFICHE-CONSERVATO PARADIGMA -

CATEGORIA	Gr	Paga Oraria	Indenn. guerra	15 ann. norma	Paga lorda giornaliera	Ritenute S.N. Cont. Comp.
UOMINI						
Preparatori di tavole per macchine fotografiche.	8	10,55	10	8	113,50	4,71
Operatori di 1° categoria	8	9,50	20	8	104,—	4,24
Operatori di 2° categoria	8	8,55	20	8	95,40	3,91
Stampatori e sviluppatori di 1° categoria	8	8,75	20	8	93,—	3,83
2° categoria	8	8,28	20	8	91,—	3,73
Operai di magazzino	8	7,25	20	8	85,—	3,50
Operatori e ritoccatori di 1° categoria	8	8,55	20	8	93,60	4,06
2° categoria	8	8,30	20	8	94,40	3,85
Operatori	8	8,55	20	8	95,40	3,91
Stampatori e sviluppatori	8	8,28	20	8	91,—	3,73
DONNE						
Addette a lavori di ripulitura, pulizia, lavaggio, asciugamento ecc.-	8	4,50	20	8	64,—	—
Sopra i 18 anni	8	4,—	20	8	60,—	—
Dai 15 ai 18 anni	8	3,55	20	8	54,80	—
Sette i 15 anni	8	3,30	20	8	54,40	—
Addette alla pulizia dei locali:	8	4,50	20	8	64,—	—
Sopra i 18 anni	8	4,—	20	8	60,—	—
Dai 15 ai 18 anni	8	3,75	20	8	57,60	—
Sette i 15 anni	8	3,30	20	8	54,40	—

PER LE NASSTRAGE DELLE ARMI
PUNTI-CONTRATTO PRECEDENTE -

n. ann. mensa	Pag. lorda giornale- ra.	Ritenute			Pag. netta giornale- ra.	Osservazioni
		H.	Conti.	Compl. Totale		
8	115,50	4,71	---	1,13	5,84	109,75
8	104,---	4,24	---	1,01	5,25	98,75
8	15,40	3,53	---	0,94	4,47	91,45
8	98,---	3,59	---	0,95	4,54	93,05
8	93,---	3,79	---	0,50	4,65	88,30
8	66,---	3,50	---	0,64	4,14	81,56
8	99,50	4,06	---	0,97	5,03	94,37
8	94,40	3,64	---	0,92	4,77	89,55
8	95,20	3,93	---	0,94	4,87	91,45
8	93,---	3,75	---	0,90	4,65	88,30
8	64,---	---	---	1,26	---	62,70
8	60,---	---	---	1,20	---	58,80
8	94,80	---	---	1,05	---	93,70
8	62,40	---	---	1,24	---	61,15
8	67,60	---	---	1,15	---	66,45
8	94,40	---	---	1,08	---	93,30

Per le donne
addette alle la-
vorazioni nelle
quali, nel presen-
te epoca, sono
stati esclusi ed
inoltre gli us-
tini, finiscono
di un salario ri-
spetto del 10%.

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE PHOTOGRAPHIC TRADE OF
CHIED PROVINCE (N° 150)

1. This agreement, which is effective from 17th Sept. 45, concedes increases bringing the daily "take home wages" up to 103.90 lire for unskilled females and to 241.55 lire for skilled male workers.

2. The minimum pay rates conceded by this agreement are, on the average, within the "ceiling" fixed for the mechanical industry in Torino. Reasonably higher rates have been conceded to "cliché makers" in view of the highly specialized work, as has been already done and approved by A.M.G. in respect of other provinces.

3. No age limits for apprentices are fixed by the new agreement and therefore this category has been given a treatment which is different from that previously in force.

4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

28 Nov. 1945

Scicluna Maj; 5673
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

Eugene R. Mc Phee
Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE NAZIONALE DIPENDENTI
DA AZIENDE ARTIGIANE FOTOGRAFICHE DALLA PROVINCIA DI CUNEO.

inviato 28 set. 45

DECORRENZA : 17 SETTEMBRE 1945

L'apprendistato è regolato diversamente dal precedente contratto non essendo, nel presente, stabiliti i minimi di età.

Rimangono in vigore tutte le clausole della precedente convenzione, mentre le paghe, comprensive di tutte le indennità hanno subito un aumento variabile per la categoria degli uomini dal 120% al 138,10% e per quella delle donne dal 186,55% al 26,80%.

Per gli uomini si va da un minimo giornaliero di lire 197,50 per gli stampatori ad un massimo di L. 241,55 per i preparatori di tavole per macchine e per le donne da un minimo giornaliero di L. 103,90 per le addette alla pulizia dei locali ad un massimo di L. 121,55 per le addette a lavori di ripulitura, smaltatura e lavaggi.

I minimi di paga, per tutte le categorie escluse quelle dei preparatori, sono in media uguali a quelli fissati per l'industria metalmeccanica di Torino.

Torino, 22 ottobre 1945

-1-

VERBALE PER LA PEREQUAZIONE SALARIALE DELLE STRANZE ADDETTE ALLA

INDUSTRIA DEI TAPPETI DI COCCO

Il giorno 12 Ottobre 1945 in Cuneo

tra

l'Unione Industriale della Provincia di Cuneo rappresentata dal Dott. Lino Quattrocchi, Direttore dell'Unione stessa, assistito dal Sig. Chiaradi Giuseppe.

e

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata dai suoi Segretari: SIG. Cirauda Giorgi, Giuseppe Garavagno, Barberis Leopoldo, assistiti dal Sig. Bruna Giacomo;

si è convenuto il presente accordo salariale da valere per le maestranze dipendenti dalle industrie dei tappeti di cocco.

art. 1 - MINIMI DI PAGA ORARI:

uomini:

operai specializzati
operai qualificati 1^a categoria
operai qualificati 2^a categoria
operai comuni sopra i 18 anni
operai comuni dai 16 ai 18 anni
operai comuni sotto i 16 anni
manovali comuni sopra i 18 anni

donne:

operaie specializzate
operaie qualificate 1^a categoria
operaie qualificate 2^a categoria
operaie comuni sopra i 18 anni
operaie comuni dai 16 ai 18 anni
operaie comuni sotto i 16 anni
manovali comuni sopra i 18 anni
" dai 16 ai 18 anni
" sotto i 16 anni

L. 13.50
" 12.75
" 10.75
" 9.00
" 7.00
" 5.00
" 9.00
" 9.45
" 9.00
" 7.30
" 6.00
" 5.00
" 4.00
" 5.00
" 5.00
" 4.00

5671

art. 2 - Con l'applicazione dei nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, assorbiti ed annullati per il futuro tutte le eventuali elargizioni, acconti e perequazioni e adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte, ad eccezione della indennità di contingenza che continua ad essere corrisposta a parte.

art. 3 - Il presente contratto entra in vigore a partire dal 1° Set-

Uomini:

operai specializzati	L.	13.50
operai qualificati 1 ^a categoria	"	12.75
operai qualificati 2 ^a categoria	"	10.75
operai comuni sopra i 18 anni	"	9.00
operai comuni dai 16 ai 18 anni	"	7.00
operai comuni sotto i 16 anni	"	5.00
manovali comuni sopra i 18 anni	"	9.00

donne:

operaie specializzate	"	9.45
operaie qualificate 1 ^a categoria	"	9.00
operaie qualificate 2 ^a categoria	"	7.30
operaie comuni sopra i 18 anni	"	6.00
operaie comuni dai 16 ai 18 anni	"	5.00
operaie comuni sotto i 16 anni	"	4.00
manovali comuni sopra i 18 anni	"	6.00
" " dal 16 ai 18 anni	"	5.00
" " sotto i 16 anni	"	4.00

art. 2 - Con l'applicazione dei nuovi minimi salariali ~~restano~~, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, assorbiti ed annullati per il futuro tutte le eventuali elargizioni, acconti e perequazioni e adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Rittè, ad eccezione della indennità di contingenza che continua ad essere corrisposta a parte.

art. 3 - Il presente contratto entra in vigore a partire dal 1^o settembre 1945.

L'UNIONE INDUSTRIALE
della Provincia di Cuneo

LA CAMERA DEL LAVORO
della Provincia di Cuneo

p.c.c.

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE COCO-NUT MATTING INDUSTRIES OF CUNEO PROVINCE. (No. 192).

1. The agreement, which is effective from 1st September 1945, concedes hourly basic pay rates varying from a minimum of 5 lire for male juveniles under 16 years of age (4. for females) to a maximum of 13,50 lire for skilled male workers (9,45 lire for females).-
2. The minimum pay rates are considerably lower than those in force in the mechanical industries of Torino.-
3. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I recommend agreement be approved.-

R. Scott.

R. SCOTT

Regional Labour Officer

22.11.1945

5670

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phae
Eugene R. Mc. Phae

Colonel, Ord.

Regional Commissioner - Piemonte

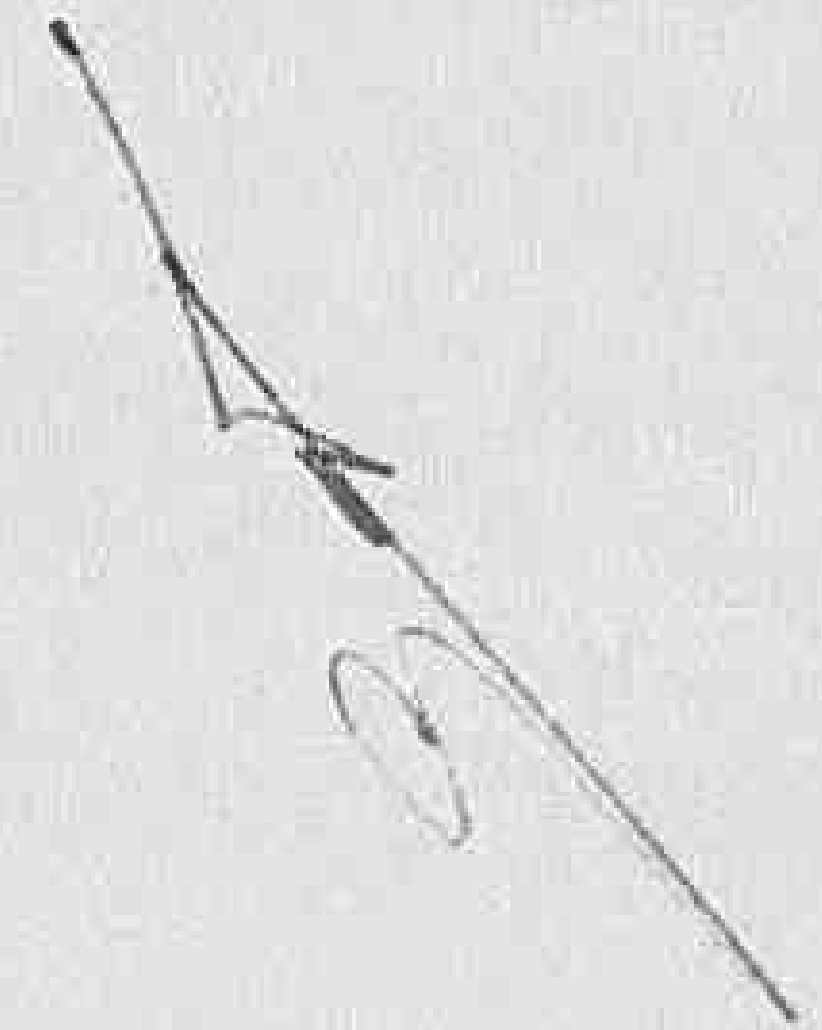
ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DEISAPORI DI COCCO

Hevalute 12 ottobre 1945
Decreto, 10 Settembre 1945

Le paghe orarie per gli uomini vanno da un minimo di L. 5.- per gli operai comuni sotto i 15 anni ad un massimo di L. 13.50 per gli specializzati, mentre i medesimi salari per le donne sono ⁵⁶⁶⁹ fissati in L. 4. e L. 9.45.

I minimi sono sensibilmente inferiori a quelli per i metalmeccanici di Torino.

Torino 31/10/1945



COMITATO COLLETTIVO DI LAVORO

MANIFATTURA ARTIGIANE EDILI ED AFFINI

PROVINCIA DI CUNEO

Cuneo
Home-work
(Building)

Il giorno ventinove settembre millesettecentoquarantacinque in Cuneo,

t r a

l'Associazione Autonoma Artigiani della Provincia di Cuneo rappresentata dal Sig. Antonio Lombardo, Segretario dell'Associazione stessa, del Sig. Beccaria Giuseppe, Fossato Domenico e Chiaromello Bartolomeo (Tossano).

la Camera del Lavoro di Cuneo e Provincia rappresentata dai suoi segretari Sigg. Garavagno Giuseppe e Girardo Giorgio

si è stipulato il presente accordo salariale da valere per le maestranze dipendenti della aziende artigiane edili ed affini della Provincia di Cuneo.

2' istituita una perequazione salariale, esclusa l'indennità di esattitudine tale che l'importo globale della paga ed economia percepita non risulti inferiore ai minimi orari sotto indicati:

Operai specializzati	L. 13,40	5663
Operai qualificati	" 12,50	
Operai comuni	" 11,50	
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 10,00	
Manovali "dal 16 ai 18 anni	" 8,45	
Manovali comuni sotto i 16 anni	" 7,40	
Apprendisti:		
1° anno di apprendistato	" 4,20	
2° " " "	" 6,10	
3° " " "	" 7,15	
4° " " "	" 9,85	
Nel caso in cui l'apprendistato abbia inizio dopo il 1° anno di età resta convenuto che la paga oraria da corrispondere sarà la seguente:		
a)-Iniziando il periodo di apprendistato nel 1° anno di età e per i tre primi anni	L. 7,15	
Per il 4° anno	" 9,85	
b)-Iniziando il periodo di apprendistato nel 2° anno di età e per tutta la durata dello stesso	" 9,85	

E' istituita una perequazione salariale, esclusa l'indennità di contingenza tale che l'importo globale della paga ed economia percepita non risulti inferiore ai minimi orari sotto indicati:

Operai specializzati	L. 13,40
Operai qualificati	" 12,50
Operai comuni	" 11,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 10,70
Manovali dal 16 ai 18 anni	" 8,45
Manovali comuni sotto i 16 anni	" 7,40
Apprendisti:	
1° anno di apprendistato	" 4,70
2° " " "	" 5,10
3° " " "	" 5,15
4° " " "	" 5,85

Ne caso in cui l'apprendistato abbia inizio dopo il 1° anno di età resta convenuto che la paga oraria da corrispondere sarà la seguente:

a)-Iniziando il periodo di apprendistato nel 1° anno di età e per i tre primi anni	L. 7,15
Per il 4° anno	" 5,85
b)-Iniziando il periodo di apprendistato nel 2° anno di età e per tutta la durata dello stesso	" 5,85

Detti minimi di paga sono comprensivi dell'indennità di presenza che oessa quindi di essere corrisposta separatamente.

Il presente accordo entrerà in vigore a partire dal 1° corrente 1945.

2. LA CAMERA DEL LAVORO
DI CUNEO E PROVINCIA



P. L'ASSOCIAZIONE AUTONOMA
ARTIGIANI

5668

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE RESISTENZE DELLE INDUSTRIE EDILI-EDILFINI

(Decreto pubblicato negli Atti Ufficiali n. 2 del Comitatato Nazionale del Lavoro del
ottobre 1944)

IL COMMISSARIO NAZIONALE DEL LAVORO

Visto il Decreto 7 dicembre 1943 - n. 943;

Visto il Decreto 7 gennaio 1944 - n. 3;

Visto il Decreto 8 ottobre 1943 - n. 247;

Visto la proposta della competenti Associazioni Sindacali di categoria;

Ritenuto la necessità e l'urgenza di provvedere, dato le attuali contingenza, alla disciplina del trattamento salariale delle resistenze delle aziende industriali, artigiane o cooperative esercenti le industrie edili ed affini;

D e c r e t o :
a r t. 1°

Tutti gli operai delle aziende esercenti le industrie edili ed affini sono suddivisi nelle categorie sottelencate ad essi stessi dovranno essere corrisposto paghe non inferiori a quello indicato nelle seguenti tabelle.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza di cui al contratto interconfederale 31 luglio 1944, che, pertanto, cessa d'essere corrisposta separatamente, anche per gli orari di cui alla tabella 1°, la maggiorazione del 10% per lo ore di lavoro compreso tra le 40 e 48 ore settimanali non eccedenti le 8 ore giornaliere; che è stato conteggiata nella misura del 2%.

Analogamente l'indennità di presenza dovrà essere conteggiata nelle paghe di fatto dei singoli. Nello paghe di fatto degli operai ai quali si applica la tabella 1° dovrà, pure, essere aggiunta la detta maggiorazione del 2%.

Le conseguenze di tali provvedimenti dovranno, pure, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe
di cottimo.

I fini dell'applicazione delle tabelle paga la provincia sono suddivisi nei seguenti due gruppi:

- 1° GRUPPO: Alessandria - Asti - Biella - Cuneo - Genova - Imperia - La Spezia - Milano - Novara - Pavia - Savona - Torino - Trieste - Varese - Venezia - Verucelli.
- 2° GRUPPO: Aosta - Aversa - Belluno - Bolzano - Brindisi - Cosenza - Ferrara - Firenze - Forlì - Genova - Mantova - Modena - Padova - Parma - Piacenza - Pisa - Ravenna - Reggio Emilia - Reggio - Sondrio - Trento - Treviso - Udine - Verona - Vicenza - Zara.

TABELLA 1°

Tabella delle categorie e della paga base oraria

Categorie	Paga base oraria	1° gruppo di Prov.	2° gruppo di Prov.
Operai specializzati	6,20	8,75	4,50
Operai qualificati	6,50	8,10	3,50
Operai di 1° assunzione:			
a) - dai 15 ai 18 anni	4,70		7,25
b) - sotto i 15 anni	3,65		
Operai comuni	3,50		
Operai comuni sotto i 15 anni	2,70		

Analizzando l'importanza di presenza delle diverse categorie, si è deciso di attribuire la detta maggiorazione del 2%.

In conseguenza di tali considerazioni, pure, essere proporzionalmente maggiorate le tariffe di cottimo.

Le fini dell'applicazione delle tabelle per le provincie sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1° GRUPPO: Alessandria - Asti - Cuneo - Genova - Imperia - La Spezia - Milano - Novara - Pavia - Savona - Torino - Trieste - Varese - Venezia - Vercelli.

2° GRUPPO: Arezzo - Belluno - Bolzano - Brescia - Como - Ferrara - Firenze - Forlì - Genova - Lodi - Mantova - Padova - Parma - Piacenza - Pisa - Ravenna - Reggio Emilia - Rimini - Sondrio - Trento - Treviso - Udine - Verona - Vicenza - Zara.

TABELLA 1

Tabelle delle categorie e delle paghe base

Categorie	paghe base	
	1° gruppo di Prov.	2° gruppo di Prov.
operai specializzati	L. 8,20	L. 8,75
operai qualificati	" 6,50	" 8,10
apprendisti al 1° anno		
a) - dai 16 ai 18 anni	" 4,70	" 4,50
b) - sotto i 16 anni	" 3,65	" 3,50
operai comuni	" 7,50	" 7,25
manovali comuni sopra i 18 anni	" 7,20	" 5,90
" " dai 16 ai 18 anni	" 4,70	" 4,50
" " sotto i 16 anni	" 3,65	" 3,50

Trattamento del personale avente mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1912 che regola il trattamento del personale delle industrie meccaniche ed affini.

La tabella delle paghe contenuta in detto contratto viene sostituita dalla seguente:

I A D E L L A 2

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

Categorie	paghe giornaliere	
	1° gruppo di provincia -	2° gruppo di provincia -
Uomini		
Raggruppamento A)	operaio giornaliero normale di servizio per 10 ore per 9 ore	per 8 ore
Artisti per servizi fuori stabilimento, motoristi, infermieri patentati	£. 70,65	£. 73,35 £. 60,-
Raggruppamento B)		
Uomini avanti altre mansioni:		
- di età superiore ai 16 anni	£. 70,30	£. 65,55 £. 60,00
- di età dai 16 ai 18 anni	£. 49,05	£. 45,75 £. 42,10
- di età inferiore ai 16 anni	£. 35,65	£. 33,20 £. 30,80

Donne		
Raggruppamento C)		
Infermieri patentati	£. 50,90	£. 47,45 £. 44,-
Raggruppamento D)		
Donne avanti altre mansioni	£. 46,25	£. 43,15 £. 40,-

Categorie:	2° gruppo di provincia	
	1° gruppo di provincia	2° gruppo di provincia
Uomini		
Raggruppamento A)		
Artisti per servizi fuori stabilimento, motoristi, infermieri patentati	£. 74,95	£. 69,90 £. 64,80
Raggruppamento B)		
Uomini avanti altre mansioni:		
- di età superiore ai 16 anni	£. 67,20	£. 62,55 £. 58,-
- di età dai 16 ai 18 anni	£. 46,75	£. 43,55 £. 40,40
- di età inferiore ai 16 anni	£. 34,25	£. 31,95 £. 29,60

Donne		
Raggruppamento C)		
Infermieri patentati	£. 47,80	£. 45,30 £. 42,-
Raggruppamento D)		
Donne avanti altre mansioni	£. 43,95	£. 41,- £. 38,-

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori assetti della tabella 1, quando, nella particolarità del caso, la loro

Raggruppamento D)		2° gruppo di provincia	
Donne aventi altre mansioni		£. 46,25	£. 40,-
Categoria:			
UOMINI			
Raggruppamento A)			
Artisti per servizi fuori stabilimento, motoristi, inferieri patentati		£. 74,95	£. 64,80
Raggruppamento B)			
Uomini aventi altre mansioni:			
- di età superiore ai 16 anni	£. 67,20	£. 62,55	£. 58,-
- di età dai 16 ai 18 anni	£. 46,75	£. 43,55	£. 40,40
- di età inferiore ai 16 anni	£. 34,25	£. 31,95	£. 29,60
DONNE			
Raggruppamento C)			
Inferieri patentati		£. 67,80	£. 45,30
Raggruppamento D)			
Donne aventi altre mansioni		£. 43,95	£. 41,-
			£. 38,-

Gli operai ai quali si applica la presente tabella avranno diritto, a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1°, quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assuma carattere di continuità.

Art. 2

Per l'assegnazione degli operai alle categorie considerato nel precedente art. 1° si seguiranno le seguenti norme:

Operai specializzati: si intendono gli operai qualificati che sono adibiti a lavori od esplicano mansioni particolari richiedenti una speciale competenza pratica conseguente a tirocinio od a preparazione tecnica pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:
 armatori carpentieri che eseguono montare ordito di tetto o qualsiasi armatura in base ai disegni con struttivi - muratori che eseguono lavori edili di muratura o di rifinitura, sia interni che esterni, o per ciaseanto e traccellamenti, sottomurazioni, costruzione di pilastri, colonne o lesene, archi in rottura, arcoato in qualunque stile e costo, tetti, solai, soffitti, cimiteri industriali, rivestimenti in plattabando in

./.

- 3 -

costruzione di cornici sia in mattone che in pietra, costruzione di volte di ogni tipo, pavimento in mattoni e cemento liscio, rigato o boccardato, costruzione di pozzi o esterne - pontatori che ordiscono tutti i tipi di ponteggio, impalcate, castelli di servizio, occorrenti normalamento nelle fabbriche - ferraioli che eseguono e mettono in opera armature meccaniche per cementi armati secondo le prescrizioni ed i disegni - scavatori - gruisti addetti alla conduzione e manutenzione ordinaria delle gru serventi ad uso di cantiere - macchinisti di locomotive a vapore - capisquadra per i lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie dello Stato, che guidano l'attività esecutiva di un gruppo di operai partecipando essi stessi in modo continuativo al lavoro - votrocentristi - applicatori di asfalto colato o asfaltisti - masticisti che eseguono qualsiasi lavoro a mosaico per pavimenti e rivestimenti anche con elementi decorativi, esclusa però l'arte musiva - posatori di linoleum - posatori di pavimenti in legno o palchettisti - posatori di pavimenti o rivestimenti che eseguono qualsiasi lavoro di pavimentazione e di rivestimento piastrello di ogni tipo, in marmo, in grés, in vetro, in cotto, in klinker - doratori in pittura, a tempera e ad olio, in stucco e rilievo o liscio o lucido - scrittori - macchinisti - doratori in foglia - verniciatori a mano che eseguono vernature - ffilettature ed altri sfalci lavori - stuccatori - ornatisti - modellisti - tappezzeri che mettono in opera qualunque tipo di carta da parati fini, tekko, malubra, luorusta, lincrosa o simili - fuochini alinatori e, cioè, gli operai che hanno cognizione degli esplosivi o che provvedono a stabilire la posizione dei fori da mina, alla carica ed al suo brillamento e che predispongono e sorvegliano l'armamento - meccanici in genere provetti elettricisti provetti - fabbri provetti - saldatori a gas ed elettricisti provetti - ecc.

Operai qualificati: Si intendono coloro che sono adibiti a lavori richiedenti una specifica, ma con una capacità pratica di mestiere.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai: muratori che eseguono lavori comuni non indicati per i muratori specializzati, nonché operai addetti a lavori di manutenzione ordinaria - armatori di seconda o aiuto armatore - carpentieri di seconda o aiuti carpentieri - falegnami - martellisti per lavori di armamento delle linee ferroviarie e, cioè, gli operai che vengono adibiti alle manovre dei motori meccanici per la rinalzata della travessa e del legname del binario - addetti a lavori di armamento o di vigilanza delle linee ferroviarie, e cioè, gli operai che, oltre a fissare gli elementi metallici e regolare la posa del binario, sostituiscono i materiali metallici e regolare la posa del binario; sostituire i materiali metallici o di legno inservibili o deteriorati, scoprire ed inghiaciare e formare la massicciata, vengono prescelti per il disimpegno dei servizi di vigilanza delle linee, dei passaggi a livello, dei segnali e per la posa dei petardi - lastricatori - acciottolai - selciatori - squadronieri di tuffi - pietre e sfalci - posatori stradali - scalpellini stradali - aiutanti votrocentristi - asfaltisti stradali - aiutanti applicatori di asfalto colato - sabbiatori per asfalto - caldaie addetti alle caldaie portatili (impianti portatili) o che sono addetti agli impianti fissi per la cottura dell'asfalto colato - posatori di copertura impermeabili - mosaicisti di seconda, e cioè, gli operai che eseguono soltanto la parte più semplice del lavoro del mosaicista specializzato - posatori di pavimenti o rivestimenti comuni, e, cioè, gli operai che sanno porre in opera un solo tipo di pavimento o di rivestimento - aiutanti posatori di linoleum, e, cioè, gli operai che collaborano alla posatura del linoleum e che non hanno la capacità di eseguire l'installazione su tutto il piano.

566

veggiano l'armamento - meccanici in genere provetti elettricisti provetti - fabbri provetti - saldatori a gas ed elettricisti provetti - ecc.

Operai qualificati: Si intendono coloro che sono adibiti a lavori richiedenti una specifica, da cui si deduce la loro capacità pratica di mestiere.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:
 muratori che eseguono lavori comuni non indicati per i muratori specializzati, nonché quelli addetti a lavori di manutenzione ordinaria - armatori di seconda o aiuto armatore - carpentieri di seconda o aiuti carpentieri - falegnami - martellisti per lavori di armamento dello stesso ferroviario o, cioè, gli operai che vengono adibiti alla manovra dei materiali necessari per la realizzazione delle traversine o dei legnami del binario - addetti a lavori di armamento o di vigilanza dello stesso ferroviario, o cioè, gli operai che, oltre a fissare gli elementi metallici e regolare la posa del binario, sostituiscono i materiali metallici e regolare la posa del binario, sostituiscono i materiali metallici o di legno inservibili o deteriorati, scoprono ed inghiottano e formano la massicciata, vengono prelevati per il disinquinamento dei servizi di vigilanza delle linee, dei passaggi a livello, dei segnali e per la posa dei ponti; lustrificatori - acciottolati - solcatori - squadrieri di tuffi - pietre e simili - posatori stradali - scalpellini stradali - aiutanti viroccementisti - asfaltisti stradali - aiutanti applicatori di asfalto colato - subbistratori per asfalto - calderai addetti alle caldaie portatili (impianti portatili) o che sono addetti agli impianti fissi per la cottura dell'asfalto colato - posatori di copertura in permeabili - massicisti di seconda, o cioè, gli operai che eseguono soltanto la parte più semplice del lavoro del massicista specializzato - posatori di pavimento o di rivestimento - aiutanti posatori di linoleum, o, cioè, gli operai che collaborano alla posatura del linoleum e che non hanno la capacità di eseguire direttamente qualunque lavoro di posa - aiutanti posatori di pavimenti in legno, o cioè gli operai che collaborano alla posatura dei parquet e che non hanno la capacità di eseguire direttamente qualunque lavoro di posa - draghisti - verniciatori - imbiancatori o coloristi - stuccatori comuni di soffitti e pareti - stuccatori da banco comune - cementisti per getti di cemento armato - cementisti per pietre artificiali - scalpellini o martellinisti per pietre artificiali - buoiatori di pietre artificiali - tappezzeri che provvedono a mettere in opera carte da parati di tipo comune - armatori di fognature o imboscatore - meccanici ed elettricisti comuni - lattenatori o tubisti - fuochisti conduttori di generatori di vapore, per i quali è richiesta la patente di 3° grado generale o particolare - conduttori di locomobili a vapore, per i quali è richiesta la patente di 4° grado - ecc.

Operai comuni: Si intendono coloro che eseguono lavori semplici per i quali non sono richieste particolari cognizioni specifiche, ma solo qualche generica conoscenza pratica o qualche generica capacità. Sono, altresì, considerati appartenenti a questa categoria gli addetti a lavori di manovalanza comune disgiunti e fatticose.

- 4 -

A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

sterzatori - badilanti o torrazzieri -(terraloli) - o cavatori - plogaforro - addetti al funzionamento di macchinario semplice per il quale non è richiesta alcuna patente né particolare esperienza - calciatori o calciatori o bagnacalcina o calciatori - massicciatori stradali - addetti a lavori di armamento delle linee ferroviarie o, cioè, gli operai che provvedono a fissare gli elementi metallici a regolare la posa del binario, a sostituire i materiali metallici o di legno inservibili o deteriorati, a scopriro ed inghiassare o formare la massicciata - bitumatori o catramisti stradali - battitori o aiutanti posatori stradali - aiutanti posatori di coperture impermeabili - molatori o arrotatori e levigatori o lucidatori di pavimenti - aiutanti posatori di pavimenti o rivestimenti - aiutanti fuochisti - frenatori addetti alle cave di sabbia od a cantieri, con movimento di terra, adibiti esclusivamente alla frenatura - verniciatori di secondo o, cioè, gli operai che eseguono lavori di lavatura, di verniciatura comune ad olio di: griglia, antini a vetri, ferriate, tralicci, pontilino, caloriferi ed opere in ferro in genere - gottatori o idristi in cemento - aiutanti minatori - canneggiatori - spazzatori o spaccapietra o pietriscenti - ecc.

Manovali comuni: Si intendono gli operai ai quali sono affidati i lavori di fatica in genere, che non richiedono né particolare conoscenza, né pratica.

A titolo di esempio, sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai:

spalatori di neve - stradini - badilanti - manovali addetti alle cave di sabbia, fabbini - ecc.

LE AZIENDE DOVRANNO COMUNICARE PER SCRITTO AI SINGOLI OPERAI LA CATEGORIA ALLA QUALE ESSI VENGONO ASSEGNATI.

Art. 3°

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dello stesso percepita per il lavoro ad economia maggiorato del 15%.

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione dello nuovo pagho base, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema di lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risultati tecnici sono possibili.

Art. 4°

I premi ed i compensi speciali extra - contrattuali attualmente corrisposti con carattere di cottimo oltre la paga base - come: premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento o di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni od aspetti particolari - non potranno, per effetto dell'applicazione dello nuovo pagho base stabilito nel presente decreto essere variati nel loro attuale valore in cifra. Quando tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al

di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente articolo 3°.

Art. 5°

Le aziende dovranno effettuare l'applicazione dello nuovo pagho base, si determini un ammontamento

Art. 3º

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per il lavoro ad economia; maggiorato del 15%.

Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda - per ogni singola tariffa - al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

Il sistema di lavoro a cottimo dovrà essere applicato in tutti i lavori nei quali risultati tecnici - monto possibile.

Art. 4º

I premi ed i compensi speciali extra - contrattuali attualmente corrisposti con carattere di contingenza oltre la paga base - come: premi di mancato cottimo, di produzione, di rendimento o di qualità, o corrisposti per lavori, funzioni ed aspetti particolari - non potranno, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base stabilite nel presente decreto essere variati nel loro attuale valore in cifra. Quando tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.

In ogni caso, i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente articolo 3º.

Art. 5º

Nel caso in cui per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, si determini un ammassamento degli utili di cottimo o dei premi di produzione o di rendimento sul minimo indicato nell'art. 3º, così pure nell'art. 1º, il pagamento del nuovo misura stabilito nell'art. 1º, si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispetto al livello del tariffo, dei premi o delle paghe base dei singoli in modo da evitare il livellamento, in relazione alla capacità dei lavoratori ed alla natura delle prestazioni.

Art. 6º

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi per gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo, sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in corso:

a) - lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25%;

b) - lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati

al riposo compensativo:

maggiorazione del 50%;

./.

- 5 -

- c) - lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del . . . 15%;
 d) - lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: . . . 25%;

La percentuale di maggiorazione sopraindicata non tiene conto delle contabilità, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e cioè sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa custodia, ai quali si applica la tabella 2^a contenuta nel procedimento art. 1^o la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per la parte di lavoro esecuito, quanto per le 10 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

Art. 7^o

Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'articolo 1^o - specificato nei singoli elementi ed aggiornato in base al presente decreto - verranno conservate ed accertate, attraverso il libro paga ed altri documenti aziendali da una commissione composta: da un Delegato del Comitato Nazionale del Lavoro, da un rappresentante dell'azienda o da un rappresentante del Sindacato dei Lavoratori, allo scopo di rilevare la situazione salariale esistente.

Art. 8^o

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a L. 80 giornaliere.

La trasferta intera spetta quando si determini la necessità del pernottamento o della consumazione di due pasti, serali e serali. Nella ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Art. 9^o

Le paghe di cui all'art. 1^o sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se la ora di lavoro effettivamente effettuato sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattia, ed infortunio, nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 2^a dell'art. 1^o, la garanzia settimanale è pari a sei volte la paga giornaliera in tale pagella indicata per 8 ore.

Art. 10^o

Rimane in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente decreto o non in contrasto col medesimo, anche le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Art. 11^o

La misura sull'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a f. 80 giornaliere.

La trasferta interna spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione di due pasti, serali e serale. Nella ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto l'indennità viene ridotta ad un terzo.

Art. 50

Le paghe di cui all'art. 19 sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettivamente effettuato sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, per assenti, malattie, ed infortunio, nei quali casi dall'importo della paga, come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di sporadico atteso o custodia, ai quali si applica la tabella 2^a, dell'art. 19, la giornata settimanale è pari a sei volte la paga giornaliera in tale tabella indicata per 8 ore.

Art. 51

Rimangono in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente decreto o non in contrasto col medesimo, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

Art. 52

Il presente decreto è emanato dal Presidente dell'Ufficio del Commissariato Nazionale del Lavoro ed entrerà in vigore col giorno 14 novembre 1944.

Sede, 28 settembre 1944.

Il Commissario: MARCONI

1492

785021

Boonville -
code -
Oasis -
Oasis -
with the
scallops.

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO PER LE MAESTRANZE ARTIGIANE
EDILI ED AFFINI- IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO

C A T E G O R I A	Ore	Pag. oraria	Indennità guerra	Indennità mensa	Pagaloria giornaliera	Ritenuta		
						I.M.	Contr.	Compil.
Operai specializzati	8	8,75	20	8	98,--	3,35	--	0,35
Operai qualificati	8	8,10	20	8	92,80	3,26	--	0,36
Operai comuni	8	7,35	20	8	86,--	3,40	--	0,54
Manovali sopra i 18 anni	8	6,90	20	8	83,20	3,38	--	0,38
Manovali dai 16 ai 18 an	8	4,50	20	8	64,--	--	1,28	--
Manovali sotto i 16 anni	8	3,50	20	8	56,--	--	1,12	--
Apprendisti:								
1° anno di apprendistato	8	3,50	20	8	56,--	--	1,12	--
2° " " "	8	3,50	20	8	56,--	--	1,12	--
3° " " "	8	4,50	20	8	64,--	--	1,28	--
4° " " "	8	4,50	20	8	64,--	--	1,28	--

COLLETTIVO DI LAVORO PER LE MAESTRANZE ARTIGIANE
E AFFINI- IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO

Indennità guerra	Indennità mensa	Pagalorda giornalie- ra.	Ritenute				Pagà netta giornalie- ra.	N O T E
			A.M.	Contr	Compl	Totale		
20	8	98,--	3,99	--	0,95	4,95	83,05	
20	8	92,80	3,78	--	0,93	4,70	88,10	
20	8	86,--	3,40	--	0,84	4,25	81,75	
20	8	83,20	3,39	--	0,80	4,20	79,--	
20	8	64,--	--	1,28	--	1,28	62,70	
20	8	56,--	--	1,12	--	1,12	54,90	
20	8	56,--	--	1,12	--	1,12	54,90	sotto i 16
20	8	56,--	--	1,12	--	1,12	54,90	anni.
20	8	64,--	--	1,28	--	1,28	62,70	" " "
20	8	64,--	--	1,28	--	1,28	62,70	dai 16 ai 18
20	8	64,--	--	1,28	--	1,28	62,70	anni
20	8	64,--	--	1,28	--	1,28	62,70	" " "



5664

SPACCHIO COMPARATIVO DELLE PAGHE PERCEPITE DALLE MAESTRANZE
ARTIGIANE EDILI ED AFFINI

C A T E G O R I A	Salario netto preced. (specchio N°1)	Salario netto in base al nuovo accordo	Differenza
Operai specializzati	93,05	204,10	110,95
Operai qualificati	88,10	197,50	109,40
Operai comuni	81,75	189,90	108,15
Manovali sopra i 18 anni	79,—	174,35	95,35
Manovali dai 16 ai 18 anni	62,70	138,30	75,60
Manovali sotto i 16 anni	54,90	126,35	70,45
<u>Apprendisti:</u>			
1° anno di apprendistato	54,90	106,25	51,35
2° " " "	54,90	115,45	60,55
3° " " "	62,70	124,35	61,65
4° " " "	62,70	143,95	81,25

ATIVO DELLE PAGHE PERCEPITE DALLE MAESTRAZZE
ARTIGIANE EDILI ED AFFINI

preced. no 1)	Salario netto in base al nuovo accordo	Differenza	Percentuale	Osservazioni
	204,10 197,50 189,90	110,95 109,40 108,15	119,10 124,40 131,89	Non essendo sta- ti presi in con- siderazione nel precedente accor- do i casi de- gli apprendisti dai 19 a 20 an- ni e quelli ol- tre gli anni venti, sono sta- ti omessi nel presente spec- chio.
	174,35 133,30 125,35	95,55 76,60 70,45	120,60 121,50 128,--	
	106,25 115,45 124,35 143,95	51,35 60,55 61,65 81,25	93,36 110,09 97,80 129,50	

6993

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO PER LE MESTERANZE ARTIGIANE
EDILI ----- NUOVO ~~CONTRA~~ ACCORDO -----

C A T E G O R I A	Ore	Paga oraria	Indenn. mensa	Indenn. contin.	Paga lorda giornalie- ra.	Ritenute			
						R.M.	Contr.	Compl.	To
Operai specializzati	8	13,40	8	100	215,--	8,77	--	2,15	10
Operai qualificati	8	12,50	8	100	208,--	8,48	--	2,03	10
Operai comuni	8	11,50	8	100	200,--	8,16	--	1,95	10
Manovali sopra i 18 an.	8	10,70	8	82	183,80	7,49	--	1,76	9
Manovali dai 16 a 18 "	8	8,45	8	64,80	140,40	5,72	--	1,36	7
Manovali sotto i 16 an.	8	7,40	8	64,80	132,--	5,38	--	1,28	6
<u>APPRENDISTI:</u>									
1° anno di apprendistato	8	4,70	8	64,80	108,40	--	2,16	--	2
2° " " "	8	6,10	8	64,80	121,80	4,96	--	1,19	6
3° " " "	8	7,15	8	64,80	131,--	5,34	--	1,29	6
4° " " "	8	9,85	8	64,80	151,60	6,18	--	1,48	7
Apprendista dai 19 a 20 anni e per i primi 3 ann	8	7,15	8	64,80	131,--	5,34	--	1,29	6
4° anno di apprendistato	8	9,85	8	64,80	151,60	6,18	--	1,48	7
Apprendista oltre i 20 anni	8	9,85	8	82,--	168,80	6,38	--	1,65	8

ATTIVO DI LAVORO PER LE MAESTRANZE ARTIGIANE
 -----NUOVO ~~CONVEN~~ ACCORDO-----

Indenn. mensa	Indenn. contin.	Paga lorda giornaliera	Ritenute				Paga netta Giornaliera	NOTE
			R.M.	Contr.	Compl.	Totale		
8	100	215,--	8,77	--	2,15	10,92	204,10	Capi-famiglia
8	100	208,--	8,48	--	2,08	10,56	197,50	con 1 persona
8	100	200,--	8,16	--	1,95	10,11	189,90	a carico.
8	82	183,60	7,49	--	1,76	9,25	174,35	" " " "
8	64,80	140,40	5,72	--	1,36	7,08	133,30	Non capi-fam.
8	64,80	132,--	5,38	--	1,28	6,66	125,35	
8	64,80	108,40	--	2,16	--	2,16	106,25	sotto i 16 an.
8	64,80	121,60	4,96	--	1,19	6,15	115,45	" " " "
8	64,80	131,--	5,34	--	1,29	6,63	124,35	da 16 a 18 an.
8	64,80	151,60	6,18	--	1,48	7,66	143,95	" " " "
8	64,80	131,--	5,34	--	1,29	6,63	124,31	
8	64,80	151,60	6,18	--	1,48	7,66	143,95	
8	82,--	168,80	6,88	--	1,65	8,53	160,25	



5662

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE BUILDING TRADE OF
CUNEO PROVINCE (N° 149)

1. This agreement, which is effective from 1st Sept. 45, concedes increases bringing the "take home packets" up to 204.10 lire for skilled workers and to 106.25 lire for apprentices with less than 1 year of employment.
2. Two new categories of apprentices at slightly higher pay rates, those between 19 and 20 years of age and those over 20, have been introduced in the new agreement.
3. The new rates are less than those fixed for industrial workers in Cuneo Province.
4. R.I.C.A.C. is in favour of acceptance and I recommend approval.

28 Nov. 1945

Scicluna
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

- 2 5661

Approved .

Eugene R. Mc Phee
Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

ACCORDO SALARIALE MAESTRANZE ARTIGIANE EDILI PROVINCIA CUNEO

DECORRENZA : 1° SETTEMBRE 1945

E' istituita nel nuovo accordo la categoria degli apprendisti dai 19 ai 20 anni e quella oltre i 20 anni non compresa nel contratto precedente.

Mentre restano in vigore tutte le clausole del vecchio patto, col nuovo, le paghe risultano attualmente aumentate da un minimo del 93,36% ad un massimo del 131,89 cosicché la paga massima è di L. 204,10 giornaliera per gli operai specializzati e minima di L. 106,25 per gli apprendisti 1° anno contro rispettivamente a L.93,05 e L.54,90 precedente.

Nel confronto con il nuovo accordo stipulato recentemente per l'analoga categoria del settore industriale per la provincia di Cuneo, si rileva che i minimi dell'accordo in esame sono lievemente inferiori.

IN 15 5660

Torino, 22 ottobre 1945



A C C C H R D O

S A L A R I A L E

Oggi, 11 16 agosto 1945, nella locale sede della Camera del Lavoro, Via Desandri 21 - fra la Commissione per trattative Beeri a dar fatto della Federazione della Zona di Saluzzo, nelle persone di BIGO Geom. Demetrio - GILBERTO Giovanni - GULLINO Dott. Luigi - DEMARCHI Agostino - LUNGO Enrico - BISSI Pietro - ROATTA Andrea - ANTONIO Sebastiano assistiti dal Segretario di Zona della Federazione, e la Camera del Lavoro Zona di Saluzzo rappresentata dalla Segretaria nelle persone di GILIO Chialfrendo MARCONI Dott. Carlo - GRIETTI Giovanni assistiti dalla Commissione dei Beeri a dar fatto; sentite le richieste e le offerte delle parti interessate, dopo ampia discussione si è addivenuti al seguente accordo saluziale per l'anno 1945.

1°) - Compense per i prati nella misura di Lire 2000 per giornata piemontesi
2°) - (Airira) grana 0.14 I. 50 per giornata Piemontese, riferendosi ad una produzione media di 0.14 5 per giornata piemontese (I)

Le parti interessate si impegnano di attenersi al presente accordo facendole rispettare in ogni sua parte.

Saluzzo, 15 Agosto 1945.

LA COMMISSIONE

per trattative Beeri a dar fatto:

P.te Geom. Demetrio Bigo
" Gullino Dott. Luigi
" Demarchi Andrea
" Minasso

LA ARONCHIARIA 1859

della Camera del Lavoro:

P.te Dottor Maraschini
" Gille Chialfrendo
" Grietti Giovanni

(1) Ivi compreso ogni eventuale spettanza di premio e di amilficio del Governo.

1°)-Compense per i prati nella misura di Lire 2500 per giornata piemontese
 2°)-((Airura)grano Q.li I,50 per giornata piemontese, riferendosi ad una
 produzione media di Q.li 5 per giornata piemontese (I)

Le parti interessate si impegnano di attenersi al presente accordo facendole rispettare in ogni sua parte.-

Saluzzo. 18 Agosto 1945.-

LA COMMISSIONE

per irraggiungibili bonari a dar fatte:

F.to Geom.Domenico Bige
 " Gullino Best.Luigi
 " Demarchi Andrea
 " Mingone

LA SEGRETERIA 639

della Camera del Lavoro:

F.to Detter Maracchino
 " Gilio Chiaffredo
 " Grietti Giovanni

(I) Ivi comprese ogni eventuale spettanza di premio e di gratifica del Governo.-



MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF SEASONAL AGRICULTURE WORKERS PARTIALLY
PAID IN KIND (BOARIA A DAR FATTO) IN THE SALUZZO AREA OF CUNEO PROVINCE

(No. 91)

- 1.- The agreement concedes a higher scale of wages and a higher payment in kind. In wages the increase is from 1200 to 5200 lire per annum and the higher payment in kind allows for approximately 30% increase.-
- 2.- The advantages accruing to the agricultural worker are only substantial in view of the high prices now being fetched for agricultural produce.-
- 3.- R.I.J.A.C. is in favour of approval and I am in agreement with this recommendation.-

28.9.1945

E. Scicluna
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.*

28.9.1945

Floyd E. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner Piemonte

5658

NOTE DESUNTE DAL CONTRATTO SALARIALE DI "BOARIA A DAR FATTO"
PER LAVORATORI AGRICOLI DELLA PROVINCIA DI CUNEO - ZONA SALUZZO

Si tratta di un rapporto di lavoro tutto particolare della provincia di Cuneo, per cui una famiglia di lavoratori agricoli garantisce al proprietario del fondo l'esecuzione di tutti i lavori agricoli necessari all'azienda (esclusa la stalla) senza intervenire sull'apporto di capitali, di sconti e di attrezzi.

La mercede nel passato era rappresentata da una quota parte dei prodotti ($1/6 - 1/5 - 1/4$ a seconda della produttività dell'azienda) per quanto si riferisce ai cereali in genere; per i prati invece da un "quid" in denaro per giornata piemontese di prato che oscillava dalle lire 300 alle 600 per giornata, a seconda della produttività, nel decorso anno.

Poichè, a causa delle avverse condizioni climatiche le produzioni furono molto basse mentre per contro i prezzi furono molto alti, incrementando così molto i redditi padronali, si addiuvò col l'accordo in parola, di aumentare il minimo garantito, raffrontandolo ad una produzione media di Q.li 9 per giornata piemontese e di maggiorare i compensi di L. 2.000 circa per ogni giornata piemontese.

Ogni giornata piemontese corrisponde a mq. 3810.

L'accordo ha valore esclusivamente per l'anno 1945.

Torino, 24 Settembre 1945.

5657

COPIAOGGETTO: TRASMISSIONE CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO DI

T O R I N OVIA GIUBERTI 5 5656

OTTEMPERANDO A QUANTO PRESCRITTO DALLA CIRG. N. 1 DI CODICE UFFICIO REGIONALE E TRASMETTIAMO NO' COPIE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO, STIPULATO IN SALUTTO TRA LA LOCALE ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI E LA CAMERA DEL LAVORO, CHE DISCIPLINA LA LIQUIDAZIONE 1945 DEI RAPPORTI DI "BOARIA A DAR FATTO".

PER NORMA DI CODESTO UFFICIO REGIONALE, PRECISIAMO QUANTO SEGUE:

- NESSUN CONTRATTO COLLETTIVO BASE, REGOLA TUTTORA, IL RAPPORTO "BOARIA A DAR FATTO" IL CONTRATTO ALLEGATO SANA ESCLUSIVAMENTE GLI INTERESSI ECONOMICI DI CATEGORIA, RISULTANTI SFASATI SIA PER L'INTERVENTO DI CIRCOSTANZE CLIMATICHE PARTICOLARMENTE AVVERSE CHE HANNO DETERMINATO UNA SCARSISSIMA PRODUZIONE, SIA PER IL CONTINUO AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA. PER UNA ESATTA INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO E CONSEGUENZE GIUSTA VALUTAZIONE DELLE SUE CONSEGUENZE, RITENIAMO OPPORTUNO, IL- LUSTRARE IL RAPPORTO DI LAVORO IN ESAME, SOFFERMANDOCI SUI CAPITALI ESSENZIALI.

CON IL CONTRATTO DI "BOARIA A DAR FATTO" UNA FAMIGLIA DI LAVORATORI AGRICOLI GARANTISCE AL PROPRIETARIO DEL FONDO, L'ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI AGRICOLI NECESSARI ALL'AZIENDA (ESCLUSA LA STALLA) SENZA INTERVENIRE NELL'APPORTO DI CAPITALI, DI SCORTE, DI ATTREZZI COMPLESI DI LAVORO. - LA MERCEDE E RAPPRESENTATA DA UNA PARTE DI PRODOTTI (1/5 - 1/5 - 1/4 A SECONDA DELLA PRODUTTIVITÀ DELL'AZIENDA) PER QUANTO SI RIFERISCE AI "CEREALINI" IN GENERE; PER I PRATI INVECE, DA UN "QUID" IN DENARO PER GIBERNATA PIEMONTESE DI PRATO. QUESTO QUID, NEI CONTRATTI STIPULATI NELLE SOGGESSE AUTUNNO, OSCILLAVA A SECONDA DELLA PRODUTTIVITÀ DELLE SUPERFICI FORAGGERE, DA UN MINIMO DI L. 300 AD UN MASSIMO DI L. 600 PER GIBERNATA PIEMONTESE. PER EFFETTO DELLE SOGGESSE

PER NORMA DI CODESTO UFFICIO REGIONALE, PRECISIAMO QUANTO

SEGUE:

- NESSUN CONTRATTO COLLETTIVO BASE, REGOLA TUTTORA, IL RAPPORTO "BOARI A DAR FATTO" IL CONTRATTO ALLEGATO SANA ESCLUSIVAMENTE GLI INTERESSI ECONOMICI DI CATEGORIA, RISULTANTI SFASATI SIA PER L'INTERVENTO DI CIRCOSTANZE CLIMATICHE PARTICOLARMENTE AVVERSE CHE HANNO DETERMINATO UNA SCARSISSIMA PRODUZIONE, SIA PER IL CONTINUO AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA, PER UNA ESATTA INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO E CONSEGUENTE GIUSTA VALUTAZIONE DELLE SUE CONSEGUENZE, RITENIAMO OPPORTUNO, ILLUSTRARE IL RAPPORTO DI LAVORO IN ESAME, SOFFERMANDOCI SUI CAPITALI ESSENZIALI.

CON IL CONTRATTO DI "BOARIA A DAR FATTO" UNA FAMIGLIA DI LAVORATORI AGRICOLI GARANTISCE AL PROPRIETARIO DEL FONDO, L'ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI AGRICOLI NECESSARI ALL'AZIENDA (ESCLUSA LA STALLA) SENZA INTERVENIRE NELL'APPORTO DI CAPITALI, DI SCORTE, DI ATTREZZI COMPLESSIVI DI LAVORO. LA MERCEDE È RAPPRESENTATA DA UNA PARTE DI PRODOTTI (1/6 - 1/5 - 1/4 A SECONDA DELLA PRODUTTIVITÀ DELL'AZIENDA) PER QUANTO SI RIFERISCE AI "CEREALI" IN GENERE; PER I PRATI INVECE, DA UN "QUID" IN DENARO PER GIORNATA PIEMONTESE DI PRATO. QUESTO QUID, NEI CONTRATTI STIPULATI NELLE SCORSE AUTUNNO, OSCILLAVA A SECONDA DELLA PRODUTTIVITÀ DELLE SUPERFICI FORAGGERE, DA UN MINIMO DI L. 500 AD UN MASSIMO DI L. 600 PER GIORNATA PIEMONTESE. PER EFFETTO DELLE CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE, LE AZIENDE DELLA PIANURA CUNEESE (ZONA AGROLOGICA DOVE SI APPLICA LA "BOARIA A DAR FATTO", EUDERO BELLA TESTÈ DECORSA ESTATE PRODUZIONI MOLTO BASSE, (2-3 Q.LI PER GIORNATA PIEMONTESE) PER CUI LA COSIDETTA "AITURA" (QUOTA PARTE DEL BOARRO) SAREBBE RISULTATA INSIGNIFICANTE E NEPPUR SUFFICIENTE PER LE ESIGENZE DI ALIMENTAZIONE FAMILIARE. PER CONTRO I PREZZI DEL FIENO FURONO MOLTO ALTI, COSÌ QUELLI DEL LATTE; TALI PREZZI INCREMENTARONO PERCIÒ I REDDITI PADRONALI, MENTRE I COMPENSI PER I PRATI (STABILITI IN DENARO) FURONO EVIDENTEMENTE TROPPO BASSI.

QUESTE LE RAGIONI DELL'ACCORDO CHE SANCISCE:

A) UN MINIMO GARANTITO DI "AITURA" (QUOTA PARTE GRANO) RAFFRONTANDO AD UNA PRODUZIONE MEDIA NORMALE (Q.LI 9 PER GIORNATA PIEMONTESE).

- 2 -

B) UNA MAGGIORAZIONE SUI COMPENSI DI CIRCA L.2000 PER GIORNATA PIEMONTESE.--

DATA LA SINGOLARITÀ DEL RAPPORTO CHE IL PRESENTE ACCORDO REGOLA, CI TROVIAMO NELL'IMPOSSIBILITÀ DI COMPILARE, COME PRESORITTO GLI SPECCHI 1-2-3-~~4~~. NELLA EVENTUALITÀ CHE IL RAPPORTO DN ESAME NON RIBBOTESSE DEL TUTTO CHIARO A CODESTO UFFICIO REG. RIMANIAMO SENPRE A DISPOSIZIONE PER TUTTE LE DELUCIDAZIONI CHE L'UFFICIO VORRÀ SOTTOPORCI.--

SI ATTENDE L'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO, COME È PREVISTO DALLE LEGGE VIGENTI NORME, AFFINCHÈ LO STESSO POSSA ENTRARE IN VIGORE.--

IL REGGENTE

F.TO D.RE OPPIO ANDREA

5655

COPIA

ta/

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - CUNEO -

31

Cuneo

OGGETTO : Accordo

Howe - workmen

L'anno 1945 addì 13 agosto nella sede dell'ufficio Provinciale del Lavoro di Cuneo - Corso IV Novembre 8 - fra l'associazione Autonoma degli Artigiani della Provincia di Cuneo rappresentata dai Sigg. Felici Arturo - Giordana Stefano - Roscio Domenico - Piovano Michele - e la Camera del Lavoro Provinciale - rappresentata dai Segretari CIRAUO Giorgio e Garavagno Giuseppe con l'assistenza dell'Ufficio Provinciale del Lavoro nelle persone del facente funzione di direttore Dott. RAIMONDI - dal Rag. PIANETTA e dal

Sig. OLIVERO si è stipulato quanto segue:

5634

- 1°) L'indennità di carovita da corrispondere al personale dipendente dalle aziende artigiane della Provincia viene concordata nella stessa misura ed eguali modalità dell'accordo stipulato il 14 luglio 1945 con l'Unione Provinciale Industriali della Provincia di Cuneo, ed avrà la decorrenza dal 1° Luglio 1945
- 2°) L'indennità di carovita è comprensivo dell'indennità di guerra e dell'indennità sostitutiva di mense.
- 3°) Fatta speciale menzione per l'apprendistato, si conviene che l'indennità di carovita sarà corrisposta nella seguente misura:

Per il 1° anno di apprendistato	L. 20 giornaliero
Per il 2° anno di apprendistato	" 30 "
Per il 3° anno di apprendistato	" 40 "

Nel caso che il periodo di apprendistato iniziasse nel 18°

anno di età resta convenuto che l'indennità di carovita giornaliera sarà corrisposta pari a quella del secondo anno di apprendistato, e che se tale apprendistato iniziasse nel 19° anno di età od oltre tale

assistenza dell'Ufficio Provinciale del Lavoro nelle persone dei rasse-

te funzione di direttore Dott. RAIMONDI - dal Rag. PIANETTA e dal

5654

10) L'indennità di carovita da corrispondere al personale dipenden-
te delle aziende artigiane della Provincia viene concordata nel-
la stessa misura ed eguali modalità dell'accordo stipulato il
14 luglio 1945 con l'Unione Provinciale Industriali della Pro-
vincia di Cuneo, ed avrà la decorrenza dal 1° Luglio 1945

20) L'indennità di carovita è comprensivo dell'indennità di guerra
e dell'indennità sostitutiva di mensa.

30) Fatta speciale menzione per l'apprendistato, si conviene che
l'indennità di carovita sarà corrisposta nella seguente misura:

Per il 1° anno di apprendistato	L. 20 giornaliero
Per il 2° anno di apprendistato	" 30 "
Per il 3° anno di apprendistato	" 40 "

Nel caso che il periodo di apprendistato iniziasse nel 18°
anno di età resta convenuto che l'indennità di carovita giornaliera
sarà corrisposta pari a quella del secondo anno di apprendistato, e
che se tale apprendistato iniziasse nel 19° anno di età od oltre ta-
le limite (per particolari casi) l'indennità di carovita sarà cor-
risposta pari al terzo anno per tutto il periodo di apprendistato
regolato come da disposizione vigenti:

I RAPPRESENTANTI DELLA
ASSOCIAZIONE AUTONOMA ARTIGIANI

F. Arturo Felici - Stefano Giordana
Roscio Domenico - Piovano Michele

LA CAMERA DEL LAVORO
DI CUNEO E PROVINCIA

Giraud Giorgio
Garsvagno Giuseppe

P. c. c.

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
P.ti Dott. Raimondi - Rag. Pianetta - Sig. Olivero

ASSOCIAZIONE AUTONOMA ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI
CUNEO - Via XX Settembre, 8 - CUNEO - Telef. 173 - 664 - 712

TESTO DELL'ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI
CONTINGENZA AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE
ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI CUNEO.

L'annl 1945 addi 13 agosto nella sede dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Cuneo - Corso IV Novembre, 8 - fra l'Associazione Autonoma Artigiani della Provincia di Cuneo rappresentata dai sigg. FELICI Arturo - ROSCIO Domenico - PROVANO Michele - GIORDANA Stefano - e la Camera del Lavoro rappresentata dai Sottosegretari GIORDANO Giorgio e GARAVANO Giuseppe con l'assistenza dell'Ufficio Provinciale del Lavoro nella persona del facente funzione da Direttore Dr. RAIMONDI, dal Rag. PIANETTA e dal Sig. OLIVERO si è stipulato quanto segue:

1°) - A partire dal 1° luglio 1945 si è istituita una indennità di contingenza giornaliera o mensile, da raggugliarsi ad ora, e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità è stabilita nella seguente misura per le località di Cuneo - Alba - Bra - Fossano - Mondovì - Racconigi - Saluzzo - e Savigliano.

	Operai		Impiegati	
	giorn.	oraria	mensile	oraria
a) Uomini capo famiglia con una persona a carico	100	12,50	2.500	12,50
b) Donne capo famiglia con 1 persona a carico	50	11,25	2.250	11,25
(agli uomini e alle donne ebraiche 2 o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14 giornaliero per gli operai, raggugliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima)				
c) Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	14	1,75	350	1,75
				5653
				10,25
				2.050
				10,25

la persona del facente funzione da Direttore Dr. PATMONDI, dal Reg. FIASSETTA e dal Sig. OLIVERO si è stipulato quanto segue:

1°) - A partire dal 1° luglio 1945 si è istituita una indennità di contingenza giornaliera o mensile, da ragguagliarsi ad ora, e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità è stabilita nella seguente misura per le località di Cuneo - Alba - Bra - Fossano - Mondovì - Racconigi - Saluzzo - e Savigliano.

	Operai		Impiegati	
	giorn.	oraria	mensile	oraria
a) Uomini capo famiglia con una persona a carico	100	12,50	2.500	12,50
b) Donna capo famiglia con 1 persona a carico	90	11,25	2.250	11,25
(agli uomini e alle donne con 2 o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14 giornaliere per gli operai, ragguagliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle tre prime persone a carico oltre la prima)				
c) Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	82	10,25	2.050	10,25
d) Uomini non capi famiglia di età tra i 15 e i 20 anni compiuti	64,80	8,10	1.620	8,10
e) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	60,-	7,50	1.500	7,50
f) Donne non capi famiglia di età compresa fra i 15 e i 20 anni	54,-	6,75	1.350	6,75
g) Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 15 anni	46,80	5,85	12170	5,85
h) Patta speciale mensile per l'eprendistato, si conviene che la				

5653

./.

	Operai		Impiegati	
	Giorn.	Oraria	Donnale	oraria
a) Uomini capi famiglia con 1 persona a carico. . . .	94	11,75	2.350	11,75
b) Donne capi famiglia con 1 persona a carico . . .	84,80	10,60	2.120	10,60
c) (agli uomini ed alle donne con 2 o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14 giorn. per gli operai e L. 350 mensili per gli impiegati raggiungibili ad ore, per ogni persona a carico oltre la prima, e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima 14	1,75		350	1,75
d) Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	78	9,75	1.950	9,75
e) Uomini non capi famiglia di età tra i 18 e 20 anni compiuti	61,20	7,65	1.530	7,65
f) Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti	56,-	7,-	1.400	7,-
g) Donne non capi famiglia di età tra i 18 e 20 anni compiuti	50,00	6,35	1.270	6,35
h) Uomini e donne non capi famiglia di età infer. ai 18 anni	44,-	5,50	1.100	5,50

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio od im-
piegato che fruisce di assegni familiari. - Le ore di assenza ver-
ranno dedotte in ragione delle quote orarie stabilite.

/.

8652

- 2°) A far tempo dal 1° luglio 945 l'indennità di guerra e quella sostitutiva di mensa sono abolite in quanto, i relativi importi vengono assorbiti dalla nuova indennità di contingenza.
- 3°) L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali sociali ed assicurativi.
- 4°) Sono assorbite nella nuova indennità di contingenza quelle erogazioni percentuali ed aumenti già accordati ed oggetto di contratti in corso di stipulazione, dal 1° giugno in poi, escluso però quanto si riferisce alla liquidazione di differenze arretrate ed alla sistemazione di paghe minuziosamente esistenti a titolo di perequazione salariale, stipulate e ratificate in sede sindacale.
- 5°) Il recupero di quanto da assorbire ai sensi del precedente articolo, nonché delle somme di L. 1200 - 1000 - 800 eventualmente erogate ai dipendenti avverrà realmente in modo da esaurirsi entro il 30 settembre c.a. - Eventuali situazioni particolari connesse a trattative di natura contrattuale o di fatto praticanti dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente prese in considerazione dalle Organizzazioni stipulanti e fatte oggetto di speciali decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.
- 6°) Alla fine di facilitare la ripresa dell'attività produttiva tutte le nuove assunzioni di personale, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, non sono soggette a nessun blocco di licenziamento. Sono autorizzati tutti i licenziamenti di tutti gli epurati.

OGGI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE AUTONOMA
ARTIGIANI DELLA PROV. DI CUNEO

LA CAMERA DEL LAVORO
DI CUNEO PROVINCIA

P. e. c.

5051

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERAGREEMENT FOR HIGH COST OF LIVING INDEMNITY IN RESPECT OF ARTISANS IN THE PROVINCE OF CUNEO, (No. 81).

1. This agreement extends the enforcement of an approved agreement concluded in respect of industrial workers in the same Province with slight modifications which do not fall outside the ceiling of the Milan Agreement.
2. R.I.J.A.C. recommends approval: I am in agreement with this recommendation.

18.9.1945

E. Scicluna Major
E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

5650

19.9.1945

Floyd M. Thomas
Colonel - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

NOTE SULL'ACCORDO DI CONTINGENZA
PER I DIPENDENTI DA ARTIGIANI DEL=
LA PROVINCIA DI CUNEO.

Decorrenza: 1º Luglio 1945

[illegible]

Col nuovo accordo viene applicato anche ai dipendenti da ditte artigiane l'indennità di contingenza stipulata per i dipendenti dell'industria della provincia di Cuneo : anzi in più vengono estese tutte le modalità e disposizioni dell'accordo stesso stipulato il 14 luglio u. s. ed approvato dal Commissario Regionale dell'A. M. G. in data 6 corr.-

Unica eccezione è l'assorbimento da parte dell'indennità di contingenza, oltrechè dell'indennità di guerra, anche della indennità sostitutiva di mensa. —

Inoltre, nell'accordo viene fatta speciale menzione per l'apprendistato per cui viene fissato che, l'indennità di contingenza venga corrisposta nelle seguenti misure :

per il 1° anno di apprendistato.....L.	20	giornaliere
II°	30	"
III°	40	"

L'accordo pertanto salvo queste lievi particolarità, applica integralmente l'accordo di indennità di contingenza per i dipendenti dell'industria già approvato come detto sopra. -

222

Torino, 13 Settembre '45

cc/ COPIA

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI CUNEO E PROVINCIA

TESTO DELL'ACCORDO PER IL CAROVITA
AI LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

5648

Il giorno 14 luglio 1945 fra l'Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dai suoi Commissari nelle persone dei Sigg. Rag. Giovanni Bartori - Rag. Domenico Favole - e Carlo Rigat e la Camera del Lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata dai suoi Commissari Sigg. Barberis Leopoldo - Garavagno Giuseppe e Giraudo Giorgio - si è stipulato il seguente accordo per la concessione di una indennità di contingenza al personale occupato negli stabilimenti industriali della provincia di Cuneo.

- 1°) - A partire dal 21 giugno 1945 è istituita un'indennità di contingenza giornaliera o mensile, da raggugliarsi ad ora, e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa. Detta Indennità è stabilita nella seguente misura per le località di:
- CUNEO - ALBA - BRA - FOSSANO - MONDOVI' - RACCONIGI - SALIGLIANO E SALUZZO;

	Operai		Impiegati	
	giorn.	oraia mensile	giorn.	oraia mensile
a) - Uomini capi famiglia con una persona a carico.....	100	12,50	2,500	12,50
b) - Donne capi famiglia con una persona a carico.....	90	11,25	2,250	11,25

(Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14 giorn. per gli operai e L. 2 350 mensili per gli impiegati raggugliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle 3 prime persone a

- 10) - A partire dal 21 giugno 1945 è istituita un'indennità di contingenza giornaliera o mensile, da raggugliarsi ad ora, e da corrispondersi per le sole ore di effettive prestazione lavorativa. Dette Indennità è stabilita nella seguente misura per le località di:
CUNEO - AIBA - BRA - FOSCANO - MONDOVI' - RACCONIGI - SAVIGLIANO E SALUZZO:

	è Operai		Impiegati	
	giorn.	oraria	mensile	oraria
a) - Uomini capi famiglia con una persona a carico.....	100	12,50	2,500	12,50
b) - Donne capi famiglia con una persona a carico.....	90	11,25	2,250	11,25
(Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14 giorn. per gli operai e L. 3 350 mensili per gli impiegati raggugliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle 3 prime persone a carico oltre la prima.....)				
c) - Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti...	82	10,25	2,050	10,25
d) - Uomini non capi famiglia di età fra i 18 ed i 20 anni.....	64,8	8,10	1,620	8,10
e) - Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni.....	60.-	7,50	1,500	7,50
f) - Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni..	54.-	6,75	1,350	6,75
g) - Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni.....	46,8	5,85	1,170	5,85

./.

E nelle seguenti misure per tutte le altre località della provincia:

	Operai		Impiegati	
	giorn.	oraria mensile	oraria	
a) - Uomini capifamiglia con una persona a carico.....	94,--	11,75 2.350	11,75	
b) - Donne capi famiglia con una persona a carico.....	84,80	10,60 2.120	10,60	
c) - Agli uomini ed alle donne con 2 o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14 giorn. per gli operai e di L. 350 mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle 3 prime persone a carico oltre la prima.....	14,--	1,75 350	1,75	5647
d) - Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni.....	78,--	9,75 1.950	9,75	
e) - Uomini non capi famiglia di età fra i 18 ed i 20 anni.....	61,20	7,65 1.530	7,65	
f) - Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni.....	56,--	7,-- 1.400	7,--	
g) - Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni.....	20,50,80	6,35 1.270	6,35	
h) - Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni.....	44,--	5,50 1.100	5,50	

Per capo famiglia si intende il lavoratore operaio od impiegato, che fruisce degli assegni familiari. Le ore di assenza verranno dedotte in ragione delle quote orarie stabilite.

2°) - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrale della retribuzione ad alcun effetto. - Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociali ed assicurativi.

3°) - A far tempo del 21 giugno 1945, l'indennità di guerra è abolita essendo i relativi importi assorbiti dalla indennità di contingenza.

4°) - Sono assorbite nella nuova indennità di contingenza quelle ero-

d) - Uomini non capi famiglia di età fra i 18 ed i 20 anni....	61,20	7,65	1.530	7,65
e) - Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni.....	56,--	7,--	1.400	7,--
f) - Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20,50,80		6,35	1.270	6,35
g) - Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni.....	44,--	5,50	1.100	5,50

Per capo famiglia si intende il lavoratore operaio od impiegato, che fruisce degli assegni familiari. Le ore di assenza verranno dedotte in ragione delle quote orarie stabilite.

2°) - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrale della retribuzione ad alcun effetto. - Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociali ed assicurativi.

3°) - A far tempo dal 21 giugno 1945, l'indennità di guerra è abolita essendo i relativi importi assorbiti dalla indennità di contingenza.

4°) - Sono assorbite nella nuova indennità di contingenza quelle erogazioni percentuali od aumenti già accordati od oggetto di contratti in corso di stipulazione dal 1° giugno in poi, escluso però quanto si riferisce alla liquidazione di differenze arretrate ed alla sistemazione di paghe esistenti a titolo di perequazione, salariale stipulata e ratificata in sede sindacale.

5°) - Il recupero di quanto da assorbire ai sensi del precedente articolo, nonché della somma di L. 1.200 - 1.000 - 800 - di cui all'accordo tra l'Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro in data 28 giugno 1945 avverrà integralmente in modo da esaurirsi entro il 31 luglio del o.s.

./.

Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura contrattuale o di fatto praticati dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente prese in considerazione dalle Organizzazioni stipulanti e fatte oggetto di speciali decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.

6a) - Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti dalle aziende esercenti l'industria degli autotrasporti di merci e persone, dei trasporti in concessione, delle tranvie urbane e filovie l'industria delle ferrovie per uomo e donna su misura dei lavoratori a domicilio e dell'industria dello spettacolo. Si riservano pure di esaminare a parte la situazione particolare boschi-va. Per le categorie suddette e per tutto l'artigianato in genere verrà trattato a parte.

7a) - Col 21 giugno 1945 agli operai totalmente esposti dal lavoro o lavoranti a orario ridotto al di sotto di 48 ore settimanali, il cui orario venisse ridotto al di sotto di tale limite, successivamente, verrà riservato il seguente trattamento economico:

a) - per la loro effettiva prestazione lavorativa:

corresponsione del normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro e dei decreti disciplinari il trattamento salariale delle maestranze a suo tempo emanato dal Commissariato Nazionale del Lavoro o dal Ministero del Lavoro della così detta repubblica sociale italiana e della totale indennità di contingenza.

5646

b) - per la loro comparsa fra le 0 e le 48 settimanali non lavorate a causa di riduzione dell'orario di lavoro:

corresponsione del 50% della retribuzione globale e 50% della indennità di contingenza raggiunta ad ora a carico della Cassa di interpretazione salariale degli operai dell'industria, gestita dall'Istituto Naz. della previdenza sociale;

corresponsione del 25% dell'anzianità retribuzione globale e 25% della indennità di contingenza, raggiunta ad ora, a carico dell'azienda.

Le presenti disposizioni modificano le norme contrattuali regolanti le integrazioni dei salari agli operai ad orario ridotto, ed abrogano e si sostituiscono a quelle contenute nei vari decreti disciplinari il trattamento salariale delle maestranze alpine, enti, ed aziende industriali relativamente alla garanzia del minimo settimanale di retribuzione, ferma restando, come già stabilito nei decreti sopra citati, che nei casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore (permesso, malattia, infortunio) non si farà luogo ad alcuna integrazione salariale, né o-

però naturalmente la presente garanzia del minimo, differenziazione dei lavoratori, approvato che al-

della medesima Repubblica sociale italiana e della totale indennità di contingenza.

- b) - per le ore comprese fra le 0 e le 16,48 settimanali non lavorate a causa di riduzione dell'orario di lavoro;
- corrispondenza del 50% della retribuzione globale e 50% della indennità di contingenza raggugliata ad ora a carico della Cassa integrazione salari degli operai dell'industria, gestita dall'Istituto Naz. della Previdenza Sociale;
- corrispondenza del 25% dell'anzidetta retribuzione globale e 25% della indennità di contingenza, raggugliata ad ora, a carico dell'azienda.

Le presenti disposizioni modificano le norme contrattuali regolanti le integrazioni dei salari agli operai ad orario ridotto, ed abrogano e si sostituiscono a quelle contenute nei vari decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze dipendenti, da estendere industriali relativamente alla garanzia del minimo settimanale di retribuzione, ferma restando, come già stabilito nei decreti sopra citati, che nei casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore (permesso, malattia, infortunio) non si farà luogo ad alcuna integrazione salariale, nè o peraltro naturalmente la predetta garanzia del minimo.

L'organizzazione degli industriali, considerato che si tratta di persone che, pur avendo inderogabili esigenze di vita e le quali debbono essere soddisfatte, si trova tuttavia nella condizione di non poter dare la propria produzione ed è quindi improduttivo, sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sull'azienda e deve invece gravare sull'orario. Essa svolgerà quindi azione presso le autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato si assuma tutti i distinzionalmente gli oneri per erogazioni corrisposte ai lavoratori a fronte di ore non effettivamente lavorate.

L'Organizzazione dei lavoratori nell'interesse dell'economia

- 4 -

produttiva nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industria in condizioni di superare le difficoltà contingenti.

8°) - Al fine di facilitare la ripresa dell'attività produttiva, tutte le nuove assunzioni di personale, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, non sono soggette a nessun blocco di licenziamento. Sono autorizzati i licenziamenti a tutti gli es-
purati.

9°) - L'Unione Industriale e la Camera del Lavoro si impegnano di stipulare entro il 30 settembre p.v. i nuovi contratti di lavoro per gli operai ed impiegati.

I COMMISSARI DELL'UNIONE INDUSTRIALE

F.to Giovanni Sartori - F.to Mario Rigos e F.to Domenico Favole

I COMMISSARI DELLA CAMERA DEL LAVORO

F.to Barberis Leopoldo - Garavagno Giuseppe
F.to Girardo Giorgio

5645

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE
IN BASE AL
IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

PRECEDENTE

CATEGORIA	Salario contrat- tuale	I N D E N N I T A'		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
		guerra	mensa		R.M.		
UOMINI							
Operai spec. CF	134,90	20	8	162,90	6,65	1,65	154,60
" " non CF	134,90	5	8	147,90	6,05	1,50	140,35
" qualif. CF	127,30	20	8	155,30	6,35	1,60	147,35
" " non CF	127,30	5	8	140,30	5,70	1,45	133,15
Manovali oltre 18 anni CF	99,60	20	8	127,60	5,20	1,30	121,10
Manovali sotto i 18 anni non CF	99,60	5	8	112,60	4,60	1,15	106,85
Manovali sotto i 18 anni	45,30	5	8	58,30	2,55	0,65	55,10
DONNE							
Operai non CF	69,20	20	8	97,20	3,95	1,00	92,25
Donne non CF	69,20	5	8	82,20	3,35	0,85	78,00
Donne sotto 18	45,30	5	8	58,30	2,55	0,65	55,10

1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE
IN BASE AL IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

PRESIDENTE

CATEGORIA		Salario contrat- tuale	I N D E N N I T A' (1)		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO
			guerra	menza		R. M.		
UOMINI								
Operai spec.	CF	134,90	20	8	162,90	6,65	1,65	154,60
" " non	CF	134,90	5	8	147,90	6,05	1,50	140,35
" qualif.	CF	127,30	20	8	155,30	6,35	1,60	147,35
" " non	CF	127,30	5	8	140,30	5,70	1,45	133,15
Manovali oltre 18 anni	CF	99,60	20	8	127,60	5,20	1,30	121,10
Manovali sotto i 18 anni non	CF	99,60	5	8	112,60	4,60	1,15	106,85
Manovali sotto i 18 anni		45,30	5	8	58,30	2,55	0,65	55,10
DONNE								
Operate non	CF	69,20	20	8	97,20	3,95	1,00	92,25
Donne sotto 18		45,30	5	8	58,30	2,55	0,65	55,10

1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

1328

785021

IO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

PRECEDENTE

DENNITA' (1)	TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
		R.M.	---		
messa					
8	162,90	6,65	1,65	154,60	
8	147,90	6,05	1,50	140,35	
8	155,30	6,35	1,60	147,35	
8	140,30	5,70	1,45	133,15	
8	127,60	5,20	1,30	121,10	
8	112,60	4,60	1,15	106,85	
8	58,30	2,55	0,65	55,10	
8	97,20	3,95	1,--	92,25	
8	82,20	3,35	0,85	78,--	
8	58,30	2,55	0,65	55,10	

onteggiati a parte

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRE
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrat- tuale	Salario di fatto	INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	Ritenu
						R.M.
capitale - 2000						
UOMINI						
Operai spec.	CF	134,90	100	8	242,90	9,90
" " non	CF	134,90	82	8	224,90	9,15
Operai qualif.	CF	127,30	100	8	235,30	9,50
" " non	CF	127,30	82	8	217,30	8,85
" " oltre i 18.20		127,30	64,80	8	200,10	8,15
Manovali con.oltre 18 anni	CF	99,60	100	8	207,60	8,45
Manv. con. non	CF	99,60	32	8	189,60	7,75
" " 15/20		99,60	64,80	8	172,40	7,05
" " sotto 18		45,30	46,80	8	90,10	3,65
DONNE						
Donne	CF	69,20	90	8	167,20	6,80
" non(oltre 20)	CF	69,20	60	8	137,20	5,60
" 15/20		69,20	34	8	131,20	5,30
" sotto i 18 anni		45,30	46,80	8	90,10	3,65

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

ALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

NUOVO

rio to	INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
				R.M.	eco.		
	100	8	242,90	9,90	2,45	230,55	
	32	8	226,90	9,15	2,30	213,45	
	100	8	235,30	9,50	2,40	223,30	
	32	8	217,30	8,85	2,20	206,25	
	64,80	8	200,10	8,15	2,05	189,90	
	100	8	207,60	8,45	2,10	197,05	
	32	8	189,60	7,75	1,95	179,90	
	64,80	8	172,40	7,05	1,75	163,60	
	46,80	8	90,10	3,65	0,95	85,50	
	90	8	167,20	6,80	1,75	158,65	
	60	8	137,20	5,60	1,45	130,15	
	54	8	131,20	5,30	1,35	124,55	
	46,80	8	90,10	3,65	0,95	85,50	

anno conteggiati a parte

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche	Salario netto
<u>UOMINI</u>						
Operai specializz. CF	154,60	230,55	83,95	54,2		
Oper. spec. non CF	140,35	211,45	73,10	52,2		
Oper. qualif. CF	147,35	223,30	75,95	51,6		
Oper. qualif. non CF	133,15	206,25	73,10	54,9		
" " 15/20	133,15	189,90	56,75	42,6		
Manovale Com. CF	121,10	197,05	75,95	62,7		
Manov. Com. non CF	106,85	179,90	73,05	68,2		
Manov. com. 15/20	106,85	163,60	56,75	52,9		
Manov. com. sotto i 15 anni	55,10	85,50	30,40	55,1		
<u>DONNE</u>						
Donne CF	92,25	158,65	66,40	71,8		
" non CF	78,00	130,15	52,15	66,8		
" 15/20	78,00	124,35	46,35	59,3		
" sotto i 15	55,10	85,50	30,40	55,1		

CONTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3°)

Salario netto nuovo contratto (spec. lion. 2)	Differenza paga	Percent.	Categorie simili industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
210,35	83,95	34,2			
211,45	73,10	32,2			
223,30	75,95	31,6			
206,25	73,10	34,9			
189,50	56,75	42,6			
157,05	75,95	62,7			
173,90	73,05	65,2			
163,60	56,75	52,9			
85,50	30,40	55,1			
155,55	65,40	71,4			
130,15	52,15	66,8			
124,55	46,55	50,9			
65,50	30,40	55,1			

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

AGREEMENT FOR CONTINGENCY INDEMNITY TO WORKERS AND EMPLOYEES
IN INDUSTRY OF GUERO PROVINCE (N° 76)

1. The agreement follows the lines of the Milan pattern and remains within the "ceiling" of the latter without giving women an equal treatment.
2. The indemnity is paid according to two different scales, in accordance with a well defined subdivision of the Province.
3. RIIAO is in favour of approval and I am in accord with this recommendation.

5611

E. Scioluca
E. SCIOLOCA, Major
Regional Labour Officer

6/9/1945

DECLARATION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIMENTA

Approved.

/s/ Floyd E. Thomas
Colonel Inf.

Regional Commissioner - Pimenta

7/9/45

3. HJAG is in favour of approval and I am in accord with this recommendation.

5611

E. S. S. S. S.
E. S. S. S. S., Major
Regional Labour Officer

6/9/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIERRE

Approved,

/s/ Floyd S. Thomas
Colonel Inf.

Regional Commissioner - PIERRE

7/6/45

C O P I A

TESTO ACCORDO PER IL CAROVITA AI LAVORATORI COMMERCIO

14
L'anno 1945 addì 14 luglio fra l'Unione Provinciale dei Commercialisti in persona del Commissario Iscaldi Luigi e Bruno Giovanni con l'assistenza del Segretario Anselmi Massimo e la Camera del Lavoro di Cuneo e Provincia in persona del Segretario Caravagno Giuseppe -Giraudò Giorgio e Barberis Leopoldo è stato stipulato quanto segue:

1° - L'indennità di carovita al personale dipendente dalle aziende commerciali decorrerà dal 1° luglio 1945 e viene concordata nella stessa misura ed uguali modalità dell'accordo stipulato con l'Unione Industria- li della Provincia di Cuneo il 14 luglio 1945.-

2° - Rimane però inteso che l'indennità di cui all'artico. precedente è comprensiva anche dell'indennità sostitutiva di mensa di lire 8- per ogni ⁵⁶⁴⁰ giornata di presenza.

3° - Resta inteso che la qualifica di capo famiglia sarà accordata soltanto a coloro che hanno realmente persone bisognose a loro carico e che siano loro parenti diretti.-

4° - Il presente accordo non viene applicato nei confronti delle categorie Alberghi -Caffè -Bar - Ristoranti -Locande -Panificatori e Macellerie per le quali si procederà ad un'accordo separato.-

P. LA UNIONE PROV. COMMERCIALISTI
f.to Luigi Iscaldi
f.to Giovanni Bruno
f.to Massimo Anselmi

P. LA CAMERA DEL LAVORO
f.to Caravagno Giuseppe
f.to Giraudò Giorgio
f.to Barberis Leopoldo

merciali decorrerà dal 1° luglio 1945 e viene concordata nella stessa misura ed uguali modalità dell'accordo stipulato con l'Unione Industriali della Provincia di Cuneo il 14 luglio 1945.-

2° - Rimane però inteso che l'indennità di cui all'art. 1, precedente è comprensiva anche dell'indennità sostitutiva di mensa di lire 8- per ogni assenza di presenza.

5648

3° - Resta inteso che la qualifica di capo famiglia sarà accordata soltanto a coloro che hanno realmente persone bisognose a loro carico e che siano loro parenti diretti.-

4° - Il presente accordo non viene applicato nei confronti delle categorie Alberghi - Caffè - Bar - Ristoranti - Locande - Panificatori e Macellerie per le quali si procederà ad un'accordo separato.-

P. LA UNIONE PROV. COMMERCIALI

f.to Luigi Isoradi
f.to Giovanni Bruno
f.to Massimo Ansaldo

P. LA CAMERA DEL LAVORO

f.to Garavano Giuseppe
f.to Hiraudo Giorgio
f.to Barberis Leopoldo

COPIA

CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI CUNEO E PROVINCIA

TESTO DELL'ACCORDO PER IL CAROVITA AI
LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI CUNEO -

Il giorno 14 luglio 1945 fra l'Unione Industriale della Provincia di Cuneo, rappresentata dai suoi Commissari nelle persone dei Sigg. Reg. Giovanni Bartori - Reg. Domenico Favole - e Carlo Rigot e la Camera del Lavoro della Provincia di Cuneo, rappresentata dai suoi Commissari Sigg. Barbara Leopoldo - Gerardo Giuseppe e Cirardo Giorgio - si è stipulato il seguente accordo per la concessione di una indennità di contingenza al personale occupato negli stabilimenti industriali della provincia di Cuneo.

5639

1°) - A partire dal 21 giugno 1945 è istituita un'indennità di contingenza giornaliera o mensile, da raggiungere ad ora, e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione, lavorativa. Detta indennità è stabilita nella seguente misura per le località di:

CUNEO - AIBA - NIA - FOSCANO - MONDOVI - RACCONIGI -
SAVIGLIANO e SALIZADA

	Operai	Impiegati	
		giorn. oraria - mensile	oraria
a) - Uomini capi famiglia con una persona a carico.....	100	12,50	2,500
b) - Donne capi famiglia con una persona a carico.....	90	11,25	2,250
			11,25

(Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di 2.14 giorn. per gli operai e di 2.15 giorn. per gli impiegati)

1°) - A partire dal 21 giugno 1945 è istituita un'indennità di contingenza giornaliera o mensile, da raggiungere ad ora, e da corrispondersi per le sole ore di effettiva presenza, lavorativa. Detta indennità è stabilita nella seguente misura per le località di:

CUNEO - ALBA - BRA - FROSSANO - MONDOVI - RACCONIGI - SAVIGLIANO e SALUZZO:

	Operai	Impiegati	
		giorn. operaia - mensile	oraria
a) - Uomini capi famiglia con una persona a carico.....	100	12,50	2,500 12,50
b) - Donne capi famiglia con una persona a carico.....	90	11,25	2,250 11,25
(Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 14 giorn. per gli operai e L. 350 mensili per gli impiegati retribuiti ed ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle 3 prime persone a carico oltre la prima..... 14			
c) - Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni compiuti....	22	10,25	2,050 10,25
d) - Uomini non capi famiglia di età fra i 18 ed i 20 anni.....	64,8	8,10	1,620 8,10
e) - Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni.....	60	7,50	1,500 7,50
f) - Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 ed i 20 anni	54	6,75	1,350 6,75

2)

g) - Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni..... 46,8 5,85 1,170 5,85

E nelle seguenti misure per tutte le altre località della provincia:

	Operai		Impiegati	
	giorn. oraria	mensile oraria	giorn. oraria	mensile oraria
a) - Uomini capi famiglia con una persona a carico.....	94	11,75	2,350	11,75
b) - Donne capi famiglia con una persona a carico.....	84,80	10,60	2,120	10,60
c) - Agli uomini ed alle donne con 2 o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L.14 giorn. per gli operai e di L.350 mensili per gli impiegati, ragguagliabili ad ora per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle 3 prime persone a carico oltre la prima.....	14,=	1,75	350	1,75
e) - Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni....	78,=	9,75	1,950	9,75
d) - Uomini non capi famiglia di età fra i 18 ed i 20 anni....	61,20	7,65	12330	7,65
e) - Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni.....	56	7,=	1,400	7,=
f) - Donne non capi famiglia di età compresa fra i 18 e i 20....	50,80	6,35	1,270	6,35
g) - Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni.....	44,=	5,50	1,100	5,50

Per capo famiglia si intende il lavoratore operato ed impiegato, che fruisce degli assegni familiari. Le ore di assenza verranno dedotte in ragione delle quote orarie stabilite.

2°) - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrale della retribuzione ad alcun effetto. - Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociali, ed assicurativi.

La presente legge è abrogata.

c) - Uomini non capi famiglia di età superiore ai 20 anni....	14,=	1,75	350	1,75
d) - Uomini non capi famiglia di età fra i 18 ed i 20 anni....	70,=	2,75	1.950	9,75
e) - Donne non capi famiglia di età superiore ai 20 anni....	51,20	7,65	12930	7,65
f) - Donne non capi famiglia di età compresa fra 18 e 20 anni....	56	7,=	1.400	7,=
g) - Uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni.....	50;80	6,35	1.270	6,35
	44,=	5,50	1.100	5;50

Per capo famiglia si intende il lavoratore operante od impiegato, che fruisce degli assegni familiari. In ore di assenza verranno dedotte in ragione delle quote orarie stabilite.

2°) - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrale della retribuzione ed alcun effetto. - Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociali, ed assicurativi.

3°) - A far tempo del 21 giugno 1945, l'indennità di guerra è abolita essendo i relativi importi assorbiti dalle indennità di contingenza.

4°) - Sono assorbita nella nuova indennità di contingenza quelle erogazioni percentuali ed aumenti già accordati od oggetto di contratti in corso di stipulazione dal 1° giugno in poi, escluso però quanto si riferisce alla liquidazione di differenze aranzate ed alla sistemazione di paghe esistenti a titolo di perequazione, salariole stipulato e ratificate in sede sindacale.

3)

- 5°) - Il ricupero di quanto da assorbire ai sensi del precedente articolo, nonché della somma di L. 1.200 - 1.000 - 800 - di cui all'accordo tra l'Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro in data 28 giugno 1945 avverrà ratealmente in modo da esaurirsi entro il 31 luglio del c.s.
- Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in materia contrattuale o di fatto praticati dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno singolarmente prese in considerazione dalle Organizzazioni stipulanti e fatte oggetto di speciali decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.
- 6°) - Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende esercenti l'industria degli autotrasporti di merci a persona, dei trasporti in concessione, delle tranvie urbane e filovie l'industria delle sartorie per uomo e donna su misura dei lavoratori a domicilio e dell'industria dello spettacolo, si riservano pure di esaminare a parte la situazione particolare boschiava. Per la categoria suddetta e per tutto l'artigianato in genere verrà trattato a parte.
- 7°) - Col 21 giugno 1945 agli operai totalmente sospesi dal lavoro e lavoratori a orario ridotto al di sotto di 48 ore settimanali, il cui orario venisse ridotto al di sotto di tale limite, successivamente, verrà riservato il seguente trattamento economico:
- a) - per le ore di effettiva prestazione lavorativa:
corrispondenza del normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro o dai decreti disciplinari il trattamento salariale delle maestranze a suo tempo emanato dal Commissariato Nazionale del Lavoro o dal Ministro del Lavoro della così detta Repubblica sociale italiana e della totale indennità di contingenza.
- b) - per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavorate a causa di riduzione dell'orario di lavoro:
corrispondenza del 50% della retribuzione globale e 50% della indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico della Cassa Integrazione salari degli operai dell'industria, gestita dall'Istituto Naz. della Previdenza Sociale:
- corrispondenza del 25% dell'anzidetta retribuzione globale e 25% della indennità di contingenza, ragguagliata ad ora, a carico dell'azienda.

3)

- 5°) - Il ricupero di quanto da assorbire ai mesi del precedente articolo, nonché della somma di L. 1.200 - 1.000 - 800 - di cui all'accordo tra l'Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro in data 28 giugno 1945 avverrà ratealmente in modo da esaurirsi entro il 31 luglio del c.a.
- Eventuali situazioni particolari connesse a trattamenti in natura contrattuale o di fatto praticati dalle aziende nei confronti dei lavoratori, saranno adeguatamente prese in considerazione dalle Organizzazioni stipulanti e fatte oggetto di speciali decisioni agli effetti dell'applicazione del presente accordo.
- 6°) - Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende esercenti l'industria degli autotrasporti di merci e persone, dei trasporti in concazione, delle tranvie urbane e filovie l'industria delle sartorie per uomo e donna su misura dei lavoratori a domicilio e dell'industria dello spettacolo, si riservano pure di esaminare a parte la situazione particolare boschiava. Per le categorie suddette e per tutto l'artigianato in genere verrà trattato a parte.
- 7°) - Col 21 giugno 1945 agli operai totalmente sospesi dal lavoro o lavoratori a orario ridotto al di sotto di 40 ore settimanali, il cui orario venisse ridotto al di sotto di tale limite, successivamente, verrà riservato il seguente trattamento economico:
- c) - Per le ore di effettiva prestazione lavorativa:
corrispondenza del normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro o dai decreti disolplinari il trattamento salariale delle anzianità a suo tempo emanato dal Commissariato Nazionale del Lavoro o dal Ministero del Lavoro della c.d. detta Repubblica sociale italiana e della totale indennità di contingenza.
- b) - per le ore comprese fra le 6 e le 48 settimanali non lavorate a causa di riduzione dell'orario di lavoro:
corrispondenza del 50% della retribuzione globale e 50% della indennità di contingenza raggiunta ad ora a carico della Cassa Integrazione salari degli operai dell'industria, gestita dall'Istituto Naz. della Previdenza Sociale;
- corrispondenza del 25% dell'anzianità retribuzione globale e 25% della indennità di contingenza, raggiunta ad ora, a carico dell'azienda.

categoria suddette e per tutto l'artigianato in genere verrà trattato a parte.

7°) - Col 21 giugno 1945 agli operai totalmente soggetti del gruppo o lavoratori a orario ridotto al di sotto di 48 ore settimanali, il cui orario venisse ridotto al di sotto di tale limite, successivamente, verrà riservato il seguente trattamento economico:

a) - per le ore di effettiva prestazione lavorativa: corrispondenza del normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro o dai decreti disciplinari il trattamento salariale delle maestranze a suo tempo emanato dal Commissariato Nazionale del Lavoro o dal Ministro del Lavoro della così detta Repubblica sociale italiana e della totale indennità di contingenza.

b) - per le ore comprese fra le 6 e le 48 settimanali non lavorate a causa di riduzione dell'orario di lavoro: corrispondenza del 50% delle retribuzione globale e 50% della indennità di contingenza ragguagliate ad ora a carica della Cassa Integrazione salari degli operai dell'industria, gestita dall'Istituto Naz. della Previdenza Sociale;

corrispondenza del 25% dell'anzidetta retribuzione globale e 25% della indennità di contingenza, ragguagliata ad ore, a carico dell'azienda.

Le presenti disposizioni modificano le norme contrattuali regolanti le integrazioni dei salari agli operai ad orario ridotto, ed abrogano e si sostituiscono a quelle contenute nei vari decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze dipendenti, da alcune industriali relativamente alla garanzia del minimo settimanale di retribuzione, ferma restando, come già stabilito nei decreti sopra citati, che nel caso di assenza dovuta a fatto del lavoratore (percorso, malattia, infortunio,) non si farà luogo ad alcuna integrazione salariale, né opererà naturalmente la predetta garanzia del minimo.

L'Organizzazione degli Industriali, considerato che si tratta di persone che, pur avendo inderogabili esigenze di vita

4)

le quali debbono essere soddisfatte, si tre. - tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria produzione si è quindi improduttivo, sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sull'azienda e deve invece gravare sull'orario. Essa svolgerà quindi azione presso le autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato si assuma tutti i dispendi e gli oneri per erogazioni corrisposte ai lavoratori e fronte di cui non effettivamente lavorate. L'organizzazione dei lavoratori nell'interesse dell'economia produttiva nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industria in condizioni di superare le difficoltà contingenti.

MAC 13229

8°) - al fine di facilitare la ripresa dell'attività produttiva, tutte le nuove immissioni di personale, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, non sono soggette a nessun blocco di licenziamenti, bensì autorizzati i licenziamenti a tutti gli effetti.

9°) - L'Unione Industriale e la Camera del Lavoro si impegnano di stipulare entro il 30 settembre p.v. i nuovi contratti di lavoro per gli operai ed impiegati.

I COMITANTI DELL'UNIONE INDUSTRIALE

P/so Giovanni Bertoni - P/so Mario Ragni e P/so Domenico Pavola

I COMITANTI DELLA CAMERA DEL LAVORO 5636

P/so Barbara Leopoldo - Gerardo Giuseppe -
P/so Ciriano Ciarlo

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERAGREEMENT FOR HIGH COST OF LIVING IN RESPECT OF WORKERS AND EMPLOYEES DEPENDENT ON COMMERCIAL FIRMS IN CUNEO PROVINCE.

(No 87)

1. The indemnity conceded by this agreement is within the ceiling of the Milan agreement and is a replica of the agreement for industrial workers in the same Province.
2. R.I.J.L.C. is in favour of approval and I am in agreement with this recommendation.

18.9.1945



E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

19/9/45

5633

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO DI CONTINGENZA PER I DIPENDENTI
DA AZIENDE COMMERCIALI DI GINEVO.

DECORRENZA: 1° LUGLIO 1945.

L'accordo in esame applica ai dipendenti da Aziende Commerciali l'accordo di contingenza per i lavoratori dell'Industria di Ginevo, già approvato dall'A.M.G. in data 7.9.1945.

Col presente accordo, viene assorbita, oltre l'indennità di guerra, anche l'indennità sostitutiva di mensa di L. 8 per ogni giornata presenza.

Dall'accordo rimangono esclusi le categorie:
alberghi - caffè - bar - ristoranti - locande - penzionatori -
e macellerie, per i quali verrà stipulato un accordo separato.

5634

de Commerciali l'accordo di contingenza per i lavoratori dell'industria di Cuneo, già approvato dall'A.M.G. in data 7.9.1945.

Col presente accordo, viene asserbita, oltre l'indennità di guerra, anche l'indennità sostitutiva di mensa di L. 8 per ogni giornata presenza.

Dall'accordo rimangono esclusi le categorie:
alberghi - caffè - bar - ristoranti - locande - panificatori -
e macellerie, per i quali verrà stipulato un accordo separato.

563A

Torino, 17 settembre 1945

Cuneo minor groups off work hours
not included in 1945 accord
ACCORDO DI AGGIORNAMENTO SALARIALE

L'anno millenovecentoquarantacinque, addì 9 del mese di giugno, in Cuneo, nei locali dell'Unione Industriale, sono intervenuti:

- l'Unione Industriale della Provincia di Cuneo - rappresentata per delega dei Commissari - dal suo Direttore f.f. G. Armando, assistito dal Signor Carlo Tescari, Capo Servizio del Lavoro dell'Unione stessa;

e la Camera Provinciale del Lavoro della Confederazione Generale Italiana Lavoratori, rappresentata dai suoi Commissari Sigg. G. Garavagno, A. Barberis, G. Giraud;

I suddetti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali della Provincia di Cuneo sono addivenuti al presente accordo, da valere per i lavoratori dipendenti dalle Aziende Industriali della Provincia di Cuneo, per i quali - alla data di cui sopra - non sia stata emanata la nuova disciplina del trattamento salariale.

a r t . 1°

Considerato lo stato di sperequazione venutosi a creare nella Provincia di Cuneo in seguito all'emanazione da parte del Ministero del Lavoro delle nuove discipline salariali, limitate ad alcune categorie industriali, e viste la necessità di adeguare alle esigenze contingenti il sistema di retribuzione dei lavoratori dipendenti da industrie per le quali non sia stata a tutt'oggi emanata la nuova disciplina salariale, ferme restando le norme contrattuali per le singole categorie:

si determina che le paghe basi orarie per dette categorie di lavoratori, comprensive dell'indennità giornaliera di presenza, escluse le indennità di guerra, di mensa e le altre eventuali forme accessorie di retribuzione non devono risultare inferiori ai seguenti importi:

u o m i n i :

operaio specializzato	£. 9,50 orarie
operaio qualificato	" 8,25 "
operaio comune	" 7,30 "
manovale comune sopra i 16 anni	" 6,90 "
manovale comune dai 16 ai 18 anni	" 4,50 "
manovale comune inferiore ai 16 anni	" 3,50 "

d o n n e :

operai di 1ª categoria	" 5,25 "
operai di 2ª categoria sopra i 16 anni	" 4,75 "
operai di 2ª categoria sotto i 16 anni	" 3,60 "
operai di 3ª categoria sopra i 16 anni	" 4,30 "
operai di 3ª categoria sotto i 16 anni	" 3,30 "

Personale aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia.

c a t e g o r i e :

uomini;

raggruppamento A)

Artisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti, infermieri

patentati

Paghe giornaliere
 Orario giornaliero normale di servizio
 Per 10 ore per 9 ore per 8 ore

£. 74,95

£. 69,90

£. 64,80

5633

O=2 =

Raggruppamento B)

uomini aventi altre mansioni :

- di età superiore ai 18 anni	£. 67,20	£. 52,55	£. 58,=
- di età dai 16 ai 18 anni	" 46,75	" 43,55	" 40,40
- di età inferiore ai 16 anni	" 34,25	" 31,95	" 29,60

d o n n e :

Raggruppamento C)

infermiere patentate	" 48,60	" 45,30	" 42,=
--------------------------------	---------	---------	--------

Raggruppamento D)

donne aventi altre mansioni	" 43,95	" 41,=	" 38,=
---------------------------------------	---------	--------	--------

E' consentita la libera contrattazione per gli apprendisti.

a r t . 2°

Per l'applicazione delle tariffe di cui all'art. I restano in vigore le qualifiche attualmente previste dai singoli contratti di lavoro di categorie.

a r t . 3°

Nel caso in cui intervenga la Cassa Integrazione per riduzione di lavoro, corrispondendo il 75% della retribuzione, l'Azienda sarà tenuta egualmente all'osservanza dei minimi di cui all'art. II, versando al lavoratore la relativa differenza.

a r t . 4°

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente accordo e non in contrasto col medesimo, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente o di fatto applicate.

a r t . 5°

Il presente accordo è suscettibile di revisione ogni tre mesi previa intesa fra le parti stipulanti; si intenderà viceversa decaduto automaticamente per quelle categorie per le quali verranno emesse nuove discipline salariali, anche nel caso che il presente accordo rappresenti nei confronti delle discipline stesse una condizione di miglior favore.

a r t . 6°

Resta chiarito che il presente accordo, il quale entra in vigore col giorno 1° giugno 1945 non pregiudicherà assolutamente l'applicazione delle eventuali ordinanze salariali da emanarsi con valore retroattivo lasciando facoltà alle aziende di recuperare sugli arretrati che derivassero dall'applicazione delle ordinanze stesse la somma corrisposta in più per gli effetti del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto con l'autorizzazione dell'A.M.C.

p. 14 UNIONE INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI CUNEO

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI
CUNEO E PROVINCIA

.....
.....

.....
.....

Visto : p. IL GOVERNO MILITARE ALLEATO

.....

SPEDIZIONE RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN
BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrat- tuale	I n d e n n i t à (1)			Totale lordo	Ritenute		
		Guerra	mensa	ecc.		R.M.	2%	impo- comp.
Operaio specializzato	76,=	20,=	8,=	=	104,=	3,91	=	0,97
" qualificato	66,=	20,=	8,=	=	94,=	3,50	=	0,87
" comune	58,40	20,=	8,=	=	86,40	3,19	=	0,79
manovale comune	55,20	20,=	8,=	=	83,20	3,06	=	0,76
" dai 16 ai 18 anni	36,=	20,=	8,=	=	64,=	=	1,12	=
" sotto i 16 an.	28,=	20,=	8,=	=	56,=	=	0,96	=
<u>d o n n e</u>								
1^ categoria	42,=	20,=	8,=	=	70,=	=	1,24	=
2^ categoria sopra i 16 anni	38,=	20,=	8,=	=	66,=	=	1,16	=
2^ categoria sotto i 16 anni	28,80	20,=	8,=	=	56,80	=	0,97	=
3^ categoria sopra i 16 anni	34,40	20,=	8,=	=	62,40	=	1,08	=
3^ categoria sotto i 16 anni	26,40	20,=	8,=	=	54,40	=	0,92	=

TRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN
AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Indennità (1)			Totale lordo	Ritenute			Totale netto	osservaz.
terra	mensa	ecc.		R.M.	2%	impos. comp.		
8,=	8,=	=	104,=	3,91	=	0,97	100,09	
0,=	8,=	=	94,=	3,50	=	0,87	89,63	
0,=	8,=	=	86,40	3,19	=	0,79	82,42	
0,=	8,=	=	83,20	3,06	=	0,76	79,38	
0,=	8,=	=	64,=	=	1,12	=	62,88	
0,=	8,=	=	56,=	=	0,96	=	55,04	
,=	8,=	=	70,=	=	1,24	=	68,76	
,=	8,=	=	66,=	=	1,16	=	64,84	
,=	8,=	=	56,80	=	0,97	=	55,83	
,=	8,=	=	62,40	=	1,08	=	61,32	
,=	8,=	=	54,40	=	0,92	=	53,48	

STATION	WINDS		WINDS	(1) WINDS		WINDS		WINDS
	WINDS	WINDS		WINDS	WINDS	WINDS	WINDS	
20,001	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
20,00	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
20,00	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
20,00	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
20,00	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0	61,0
20,00	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0
20,00	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
20,00	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
20,00	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
20,00	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
20,00	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
20,00	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
20,00	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
20,00	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
20,00	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
20,00	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0
20,00	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
20,00	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
20,00	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
20,00	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
20,00	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
20,00	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
20,00	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
20,00	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
20,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
20,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5631

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -

AGREEMENT FOR AN INCREASE IN WAGES IN CUNEO PROVINCE, IN RESPECT OF
22 MINOR GROUPS OF WORKERS NOT COVERED BY THE AGREEMENTS CONCLUDED
BY THE MORE IMPORTANT INDUSTRIES. (No. 8)

1. The minor groups of workers in Cuneo Province have stipulated a common agreement whereby basic wages are brought into alignment with the minimum wages in Torino Province.
2. R.I.J.A.C. recommends approval as in no instance is the present wage "ceiling" exceeded. The retroactivity is from 1 June 45.
3. I am in favour of approval.

1.8.1945

5630
Elviana Major
E. SCIALOJA, Major
Regional Labour Officer

C O P YDECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved. -

2 Aug. 45

/s/ Robert P. Marshall
Colonel - M.A.
Regional Commissioner - Piemonte

1 5 5 4

Declassified E.O. 12065 Section 1-402/NNDC NO. 795021

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER DIPENDENTI
IMPRESSE INDUSTRIALI NON COMPRESSE NELLE REGOLAMENTAZIONE SA-
LARIALE PER LA PROVINCIA DI CUNEO - Decorrenza 1 Giugno 1945

Trattasi di accordi salariali per 22 categorie che non erano state comprese nelle regolamentazioni salariali dall'accordo Spinelli.

Le tariffe in base ai vecchi contratti erano molto basse e perciò sono state ritoccate portandole al livello del minimo contrattuale della industria metalmeccanica per la provincia di Torino.

In tal modo, preso a base il contratto dell'industria boschiva e forestale, che aveva il salario minore di tutti i contratti esaminati, si ha un aumento variabile dal 69,50% come massimo al 38,2% come minimo, cosicchè la paga è di L. 100,09 giornaliera per l'operaio specializzato e di L. 82,42 per l'operaio comune contro L. 58,96 per entrambi in precedenza.

Preso invece a base il contratto delle industrie esercanti la lavorazione del vetro specchi e cristalli, che avevano il salario più elevato, si ha un aumento variabile dal 34,8% come massimo al 18,7% come minimo cosicchè le paghe oscillano da L. 100,09 per l'operaio specializzato a L. 79,33 per il manovale sopra i 18 anni contro rispettivamente a L. 83,82 e 58,96 precedente.

Nel nuovo accordo non è considerato alcuna indennità di contingenza. L'accordo stipulato è suscettibile di revisione trimestrale mentre sarà considerato decaduto nel caso venisse stipulato un nuovo accordo generale o per quella categoria per la quale venissero emesse nuove discipline salariali.

5629

ACCORDI DI CATEGORIE NON COMPRESI NELLA REGOLAMENTAZIONE SALARIALI
STIPULATE IL 9 GIUGNO 1945

- 1) - industria boschiva e forestale
2) - " dolciaria
3) - " carta e cartone
4) - " pompe funebri
5) - " terme
6) - " calcefici
7) - " birra, ghiaccio, acque gasate
8) - " distillerie II^a categoria
9) - " cave marmo, pietre e pietraie
10) - " del quarzo
11) - " cinema - varietà
12) - " lavorazione marmo e pietre
13) - " ceramiche
14) - " vetri, specchi e cristalli
15) - " trasporto merci con autocarro
16) - " spedizionieri - corrieri
17) - " nettezza urbana
18) - " autorimesse, noleggio e posteggio
19) - " pietre sintetiche e pietre da orologio
20) - " delle miniere
21) - " del legno
22) - " lavorazione osso

5628

MINIERA DELLA PROVINCIA DI CUNEO

A 25 febbraio 1942-XIX in Cuneo,

t r a

Federazione Nazionale Fascista degli Esportatori Industrie Estrattive
 rappresentata per delega del suo Presidente dal Dott. Confucio Mattiuzzi
 direttore dell'Unione Provinciale Fascista degli Industriali, assistito
 dal Rag. Piero Guglielmo, dell'Unione stessa, dal Gen. Piovanella della
 SIGEM e dal Sig. Borgea Vito della S.A. Mercuriale Milanese

e

La Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Estrattive
 rappresentata per delega del suo Commissario Ministeriale Sig. Luciano
 Ottaviani dal Cav. Adolfo Carmine, Segretario dell'Unione Provinciale
 Fascista Lavoratori dell'Industria, assistito dal Sig. D'Onza
 Giuseppe, Vice Segretario dell'Unione stessa;

emette la Federazione Nazionale Fascista delle cooperative di produzione
 e lavoro;

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo al
 contratto nazionale 9 maggio 1937 XV per l'industria mineraria, pubblicato
 sul B.U.M.C. del 31/10/1937 XVI, fase. 164, allegato nr. 1247, da valere
 per gli addetti all'industria mineraria della Provincia di Cuneo.

ART. 1° - CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

Cape Contiere o capi sciolta	L. 4,- orario
armatore	L. 3,30 "
disarmatore	L. 3,30 "
stradino	L. 3,20 "
minatore	L. 3,30 "
Aiuto minatore	L. 3,- "
sondatore	L. 3,50 "
aiuto sondatore	L. 3,- "
conduttore macchine di estrazione	L. 3,- "
conduttore piccoli locomotori o cavallanti	L. 2,85 "
organista o varricellista	L. 2,55 "
vagonista	L. 2,65 "
tubiista	L. 3,- "
impiantista	L. 2,50 "
operatore, seggioiniere, guardiano al giorno	L. 2,71 "

5627

sentita la Federazione Nazionale Fascista delle cooperative di produzione e lavoro;

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo al contratto nazionale 9 maggio 1937 XV per l'industria mineraria, pubblicata sul B.U.M.C. del 31/10/1937 XVI, fasc. 164, allegato nr. 1247, da valere per gli addetti all'industria mineraria della provincia di Cuneo.

ART. 1° - CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

5627

Cape Cantiere o capi sciolta	L. 4, = orarie
armatore	L. 3,30 "
disarmatore	L. 3,30 "
stradino	L. 3,20 "
minatore	L. 3,30 "
Aiuto minatore	L. 3, = "
conduttore	L. 3,50 "
aiuto conduttore	L. 3, = "
conduttore macchine di estrazione	L. 3, = "
conduttore piccoli locomotori o cavallanti	L. 2,83 "
arganista o varricellista	L. 2,55 "
vagonista	L. 2,65 "
tubista	L. 3, = "
pompista	L. 2,50 "
pesatore, sezziere, guardiano al giorno	L. 27, = "
coltivatore	L. 2,80 "
muratore	L. 3,20 "
falegname	L. 3,40 "
eccezionatore, montatore meccanico	L. 3,80 "
fabbro	L. 3,50 "
eletttricista	L. 3,50 "
AUTISTA al giorno	L. 35, = "
carrettiere - al giorno (per giornata di 10 ore)	L. 28, = "

/.

manovali:
 sopra i 18 anni (interno) L. 2,65 orarie
 sopra i 18 anni (esterno) " 2,40 "
 sotto i 18 anni (esterno) " 2, "
 manovali addetti alla scoda " 2,30 "
 donne cernitrici " 1,60 "

Tutti i minimi di paga si intendono al netto delle eventuali tratte tenute per carburante, capsule, miccie ed esplosivo, salvo il disposto dell'art. 23 del contratto nazionale. Le parti hanno inteso di fissare dei minimi di paga e non età di stabilire delle diminuzioni delle paghe attualmente corrisposte agli operai in servizio.

DECLARATORIE - QUALIFICHE

CAPO CANTIERE O CAPO SCIOLTA - E' colui che è capo di una squadra di operai cura e controlla l'espletamento degli ordini ricevuti partecipando, nel tempo libero, anche nell'esecuzione del lavoro.

MINATORE - E' colui al quale è affidato normalmente, come lavoro d'ordinario, quell'insieme di operazioni nel suo posto di lavoro che sono la preparazione dei fori da mina a mano e con martelli meccanici il carico e il brillamento delle mine, il dissaggio. E' assegnato a questa categoria anche colui che normalmente è addetto alla sola perforazione a mazette.

AUTO MINATORE - E' colui che condiziona il minatore nel suo lavoro, senza avere la responsabilità della preparazione del foro da mina del caricamento e del brillamento.

ARMATORE O IMBOSCATORE - E' colui che è addetto all'armamento di gallesie di cantiere o posti di coltivazione, di costruzioni botole o tremagli, di preparazione lavini piazzamento motori, tavole oscillanti, organetti ad aria, tubazioni.

STRADINO - E' colui che ha l'incarico di mettere in opera binari e gli accessori, e ne cura la manutenzione.

MINATORE - FABBRICO - FALCENARE - AGGIUSTATORE MONTATORE MECCANICO - ELETTRICISTA - E' colui che eseguisce rispettivamente lavori da muratore fabbro - falegname - aggiustatore - montatore meccanico - da elettricista in genere.

MAGAZZINIERE - E' colui che ha la responsabilità di un magazzino senza esplicare mansioni impiegate.

VAGONISTA - E' colui che normalmente è addetto al carico, scarico,

26

ALTO MINATON

APMATTORI O INNESCCATORI

STRADING - E' colui che ha cura la manutenzione.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

MAGAZINE - 3
 magazine mansion1
 implementation1

AGONISTA -
del vago.

STREET ADDRESS

ATTO CONDOTTI

—

TUBISTA - E' colui che è addetto alla messa in opera ed alla manutenzione delle tubazioni dell'acqua, aria compressa, ecc.

ARGANISTA O VERRICELLISTA - E' colui che è addetto alla manovra degli argani o verricelli.

MANOVALE ALLA SONDA - E' colui che è addetto alla sonda a disposizione del sondatore per le manovre di fatiche.

MANOVALE - E' colui al quale sono affidati lavori di ripiena, di trasporto del materiale scavato, del legname e dei materiali veri, ed altri lavori che non richiedono particolari capacità.

COLTIVATORE E' colui che estrae il materiale dopo l'avanzamento fatto dei minatori.

POMPA CERNITRICE - E' colui che seleziona le varie qualità di combustibili fissili.

5623

ART. 2° - LAVORO A COTTIMO

Per quanto concerne la disciplina del lavoro a cottimo valgono le norme del contratto interconfederale 20-12-1937 XVI che si intendono integralmente riportate. La percentuale di maggioranza per il lavoro a cottimo è del 15%.

ART. 3° - LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Con riferimento all'art. 20 del contratto nazionale di lavoro le percentuali di maggioranza per il lavoro straordinario, festivo, notturno sono le seguenti:

- | | |
|--|-----|
| a) - per le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle ordinarie non portano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le 8 giornaliere o le 48 settimanali | 10% |
| b) - lavoro straordinario oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali | 25% |
| c) - lavoro festivo | 50% |
| d) - lavoro notturno | 60% |

Con particolare riguardo all'ultimo comma del predetto art. 20, si conviene che le 4 festività infrasettimanali siano le seguenti:

- 1° - S. Barbara (4 dicembre)
- 2° - Lunedì di Pasqua
- 3° - Fondazione dell'Impero (23 marzo)
- 4° - 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)

Per quanto concerne la disciplina del lavoro, si intendono inte-
me del contratto interconfederale 20-12-1937 XVI che si intendono inte-
gralmente riportate. La percentuale di miglioramento per il lavoro a cot-
tino è del 15%.

ART. 3° - LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO

Con riferimento all'art. 20 del contratto nazionale di lavoro le per-
centuali di miglioramento per il lavoro straordinario, festivo, notturno
sono le seguenti:

- a) - per le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle
ordinarie non portano la durata complessiva del lavoro ad
eccedere le 6 giornate o le 48 settimanali 10%
- b) - lavoro straordinario oltre le 8 ore giornaliere o le
48 settimanali 25%
- c) - lavoro festivo 50%
- d) - lavoro notturno 60%

Con particolare riguardo all'ultimo comma del predetto art. 20, si
conviene che le 4 festività infrasettimanali siano le seguenti:

- 1° - S. Barbara (4 dicembre)
- 2° - Lunedì di Pasqua
- 3° - Fondazione dell'Impero (23 marzo)
- 4° - 29 giugno (S. Pietro e Paolo)

Ai lavoratori in turni nei giorni di "Lunedì di Pasqua, S. Barbara,
Fondazione del Pasol, e S. Pietro e Paolo, sarà corrisposta la mag-
razione del 50%

Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940-XVIII nr. 1109
./.

valgono le disposizioni contenute nella legge stessa.

Restano ferme le disposizioni di cui all'accordo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII, limitatamente al periodo della loro applicabilità.

ART. 4° - LAVORI SPECIALI

Nei casi di lavoro all'interno eseguiti in condizioni di particolare disagio le percentuali di aumento sulle paghe ed economia e sulle tariffe di cottimo saranno le seguenti:

in presenza di temperatura elevata:

da 29° a 32°	3%
da 32,1 " 35°	8%
da 35,1 " 40°	25%
da 40,1 " più	50%

5624

In caso di soggiorne d'acqua, (stallaggio continuo, acqua al piede, ecc. ove l'azienda non provveda ad adeguata protezione) dovrà essere corrisposta una maggiorazione sui salari non inferiori al 7%.

Qualora l'operaio all'interno debba lavorare in gallerie di altezza inferiore a metri 1,30 l'operaio percepirà una maggiorazione del 10%.

ART. 5° - GIORNI FESTIVI

Con riferimento al 1° comma dell'art. 11 del contratto nazionale, e precisamente per quanto riguarda le due festività da fissarsi localmente, si conviene che queste siano:

- a) - Lunedì di Pasqua
- b) - S. Barbara (4 dicembre)
- c) - Per le festività del 4 novembre, 21 aprile, 9 maggio, 28 ottobre, valgono le disposizioni vigenti in materia.

ART. 6° - TRASFERIMENTI

Con riferimento all'art. 26 del contratto nazionale si conviene che - oltre al trattamento già fissato dal predetto articolo 26 - al lavoratore inviato in trasferta la Ditta dovrà corrispondere:

- a) - per un pasto giornaliero consumato fuori residenza £. 9,-
- b) - per due pasti giornalieri " £. 17,-
- c) - per il pernottamento fuori residenza £. 10,-

ART. 7° - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dalla data del 21 marzo 1942-XX° ed avrà

risposta una maggiorazione sui salari non inferiori al 7%.

Qualora l'operaio all'interno dovrà lavorare in 2^a serie di altezza inferiore a metri 1,30 l'operaio percepirà una maggiorazione del 10%.

ART. 5° - GIORNI FESTIVI

Con riferimento al 1° comma dell'art. 11 del contratto nazionale, e precisamente per quanto riguarda le due festività da fissarsi localmente, si conviene che queste siano:

- a) - Lunedì di Pasqua
- b) - S. Barbara (4 dicembre)
- c) - Per la festività del 4 novembre, 21 aprile, 9 maggio, 28 ottobre, valgono le disposizioni vigenti in materia.

ART. 6° - TRASFERITE

Con riferimento all'art. 26 del contratto nazionale si conviene che - oltre al trattamento già fissato dal predetto articolo 26 - al lavoratore inviato in trasferta la ditta dovrà corrispondere:

- a) - per un pasto giornaliero consumato fuori residenza £. 9,-
- b) - per due pasti giornalieri " £. 17,-
- c) - per il pernottamento fuori residenza £. 10,-

ART. 7° - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dalla data del 23 marzo 1942-XX° ed avrà la durata di un anno, si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se non verrà data disdetta da una delle parti stipulanti nei modi e nei termini di legge, almeno tre mesi prima della sua scadenza.

P. LA FEDERAZIONE NAZ. FASO.

ESERCENTI INDUSTRIA ESTRATTIVE

P.to Dr. C. Battouszi

Rag. G. Iero

P. LA FEDERAZIONE NAZ. FASO.

LAV. IND. ESTRATTIVE

P.to Cav. A. Carmine

Sig. D'Onna Giuseppe

SPEDIZIONE IN CONTRIBUZIONE SINDACALISTICA CONTRATTUALE E DI PATTO IN BASE AL
CONTRATTO DI LAVORO

miniere

C A T E G O R I A	Salario contrat- tuale	Salario di fatto	Indennità (1)			TOTALE LORPO	Ritenute		
			Guerra	Sanità	ecc.		R.S.	R.F.	U.S.
operaio specializzato	41,60	41,60	20,=	8,=	=	69,60	=	I,23	=
operaio qualificato	31,20	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	=
operaio comune	26,48	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	=
manovale comune oltre 18 anni	23,92	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	=

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

1

MASSIMA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PROGRESSO
TRATTO DI LAVORO

Indennità (1)			TOTALE LORDO	Ritenute			TOTALE NETTO	Osservazioni
Guerra Remun. ecc.				R.N.	25	Espli.		
20,=	8,=	=	69,60	=	1,23	=	68,37	
20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	

aggiunti a parte.

**SPACCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI**

miniere

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n. 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n. 2)	differenza paga	Categorie simi- lari industrie metallurgiche
operaio specializzato	68,37	100,09	31,72	-
operaio qualificato	58,96	89,63	30,67	-
operaio comune	58,96	82,42	23,46	-
manovale oltre 18 anni	58,96	79,38	20,42	-

COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3

522

Salario netto in base nuovo contratto n. 1) (specchio n. 2)	Salario netto	Salario netto	Categorie simi lari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
netto	netto	differenza paga			
100,09	31,72	-	100,09		
89,63	30,67	-	89,63		
82,42	23,46	-	82,42		
79,38	30,29	-	79,38		

CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO SALARIALE PER GLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLE
PIETRINE DA OROLOGIO E PIETRE SINTETICHE.

Addì 28 novembre 1940 a. XVIII in Cuneo

t r a

Il Sindacato Provinciale di Cuneo della Federazione Nazionale fascista degli Esercenti Industrie Varie rappresentata dal dott. Francesco Marini Direttore dell'Unione Provinciale di Cuneo della Confederazione fascista degli Industriali, all'uopo debitamente autorizzato dal Presidente della predetta Federazione, ed assistito dal Rag. Renato Picotto Vice Direttore dell'Unione stessa,

Il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale fascista dei Lavoratori del Legno e delle Industrie Artistiche rappresentata dal Cav. Amilcare Carmine Segretario dell'Unione Provinciale dei Lavoratori dell'Industria, per delega del Segretario della Federazione predetta assistito dal sig. Lino Arreghini, Capo Gruppo della Unione stessa, sentita la Federazione delle Cooperative di Produzione e lavoro

si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione dell'articolo 1 del contratto interfederale 19 marzo 1940 XVIII, pubblicato sul B.U.M.C. Fasc. n° 230 bis allegato n° 1988 all'aggiornamento degli elementi costitutivi della retribuzione contrattuale del contratto per gli addetti alla lavorazione delle pietrine da orologio e pietre sintetiche della provincia di Cuneo (pubblicato sul F.A.L. n° 24 del 7 novembre 1939 XVIII - nonchè per dare atto della misura dell'aumento da applicarsi sulle retribuzioni di fatto dei lavoratori cui si applica il detto contratto provinciale.

ART. 1° - Premesso che ai sensi del richiamato contratto interfederale sugli elementi costitutivi della retribuzione contrattuale va applicato l'aumento del 10% per gli apprendisti fino ai 18 anni, del 12% per tutte le categorie di operai

la tabella salariale risulta la seguente:

Paghe e categorie

U O M I N I

operai qualificati.....	L.	2,52	orarie
operai comuni.....	L.	2,30	orarie
manovali.....	L.	2,02	orarie
apprendisti			
a) fino ai 18 anni			
1° semestre.....	L.	0,88	orarie
2° semestre.....	L.	1,10	orarie
3° semestre.....	L.	1,34	orarie
4° semestre.....	L.	1,76	orarie
b) oltre i 18 anni			
1° semestre.....	L.	0,90	orarie
2° semestre.....	L.	1,12	orarie
3° semestre.....	L.	1,57	orarie
4° semestre.....	L.	1,80	orarie
Ragazzi dai 15 ai 16 anni.....	L.	0,34	orarie
Ragazzi dai 14 ai 15 anni.....	L.	0,73	orarie

- 2 -

D O N N E

Tagliatrici, cementatrici e pulitrici..... L. 1,40 orarie
Apprendiste:

a) fino a 18 anni

1° anno..... L. 0,83 orarie

3° semestre..... L. 1,05 orarie

4° semestre..... L. 1,16 orarie

b) oltre i 18 anni

1° anno..... L. 0,84 orarie

3° semestre..... L. 1,07 orarie

4° semestre..... L. 1,18 orarie

ragazze dai 15 ai 16 anni..... L. 0,63 orarie

ragazze dai 14 ai 15 anni..... L. 0,56 orarie

M.B. Il periodo utile per iniziare l'apprendistato va dai 16 ai 18 anni. Apprendisti e apprendiste si considerano (apprendisti) coloro che compiono lavori diretti ad acquistare la conoscenza del mestiere e sono di età superiore fra i 16 e i 18 anni.

Resta inteso che per i "nuovi assunti" d'età superiore ai 18 anni, il periodo di apprendistato viene ridotto alla metà.

Per gli apprendisti "nuovi assunti" d'età superiore ai 18 anni, si applicano i salari previsti per i corrispondenti periodi 1° semestre e 2° semestre se uomini e 1° anno, se donne, delle tabelle b) degli apprendisti.

Per gli apprendisti assunti tra i 16 ed i 18 anni, qualora il compimento del 18° anno non l'abbiano ancora ultimato, completeranno il periodo di apprendistato con il salario previsto per il corrispondente periodo delle tabelle b) degli apprendisti.

ART. 2° - Si dà atto che, a mente del sopra citato contratto interfederale di lavoro l'aumento da applicarsi sui vari elementi costitutivi delle retribuzioni di fatto dei lavoratori è del 10% per gli apprendisti e del 12% per le altre categorie.

ART. 3° - Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 25/3/1940 e forma parte integrante del contratto stipulato il 2 giugno 1938 XVI - al quale si riferisce e del quale segue le sorti e tutti gli effetti di legge.

Il presente contratto sarà depositato nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni statutarie e di legge entro il termine di 60 giorni dalla sua stipulazione.

p. IL SINDACATO PROV. DELLA FEDERAZIONE
NAZ. FASC. DEGLI ESERCENTI IND. VARIE

p. IL SINDACATO PROV. DELLA FEDERAZ.
NAZ. FASC. DEI LAVORATORI ARREDAMENTO

Pto: Dr. Fr. Marini
Pto: Rag. R. Picotto

Pto Cav. A. Carnini
Pto L. Arreghini

pietre sintetiche

CATEGORIA	Salario contratto tutte	Salario di tutte	Indennità (1)			Totale	Totale		
			Quinta	Settima	800.				
operaio qualificato	26,16	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	=
" comune	23,92	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	=
() manovali oltre 18 anni	20,96	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	=

6193

(1) - gli oneri familiari verranno conteggiati a parte.

1

013

Date	Indemnity (1)			TOTAL	Rate			TOTAL	Observations
	Summa	Summa	Summa		Rate	Rate	Rate		
2, =	20, =	8, =	=	60, =	=	1, 04	=	58, 96	
2, =	20, =	8, =	=	60, =	=	1, 04	=	58, 96	
2, =	20, =	8, =	=	60, =	=	1, 04	=	58, 96	

CONFRONTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIE ITALIANE
PER LE CATEGORIE SIMILI

pietre sintetiche

CATEGORIA	Salario Netto precedente (specchio n. 1)	Salario Netto attuale (specchio n. 2)	Differenza paga	Industria di riferimento tallurgiche	Salario Netto
operaio qualificato	58,96	89,63	30,67	=	89,63
" - comune	58,96	82,42	23,46	=	82,42
manovale oltre 18 anni	58,96	79,38	20,42	=	79,38

INDUSTRIE METALLURGICHE
INDUSTRIE SIDERURGICHE

8193

3

Salario netto industrial (collo n.2)	Differenza posto	Differenza esatta di industria di siderurgiche	Salario netto	Osservazioni
89,63	30,67	=	89,63	
82,42	23,46	=	82,42	
79,38	20,42	=	79,38	

VERBALE DI ACCORDO PER L'AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO PROVINCIALE SALARIALE
E INTEGRATIVO PER IL PERSONALE OPERAIO DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO DA RINESSA E POSTEGGIO

Addi, 21 novembre 1941 XX in Cuneo

t r a

la Federazione Nazionale degli Esponenti Imprese di Trasporti Automobilisti
ci rappresentata per delega dal suo Presidente dal Dr. Fr. Marini, Diret-
tore dell'Unione degli Industriali di Cuneo, assistito dal rag. Piero G.,
dell'Unione stessa,

la Federazione Nazionale degli Ausiliari del Traffico e dei Trasporti Com-
plementari, rappresentata per delega dal suo Presidente dal Dr. Fr. Mari-
ni, Direttore dell'Unione degli Industriali di Cuneo, assistito dal rag.
G. Piero dell'Unione stessa, di una parte,

e la

Federazione Nazionale degli Autisti rappresentata per delega dal Gen suo
Commissario dal Cav. Amilcare Carmine, Segretario dell'Unione Provinciale
dei Lavoratori dell'Industria di Cuneo, assistito dal camerata d'Onza Gio-
seppe, Vice Segretario dell'Unione stessa, dall'altra,

si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione dei
contratti interfederali del 21 marzo 1940 (pubblicato sul BTUMSC. n° 230
bis allegati 2020 e 2021), all'aggiornamento del contratto per gli addetti
alle imprese esercenti il servizio di noleggio, auto da rimessa e il po-
steggio della provincia di Cuneo (pubblicato sul F.A.L. n. 63 del 3 giugno
1940 XVIII).

Art. 1 - Premesso che ai sensi dei richiamati contratti interfederali su-
gli elementi costitutivi delle retribuzioni contrattuali vanno applicati
i seguenti aumenti:

- a) il 13% sulle tariffe di cottimo, le retribuzioni contrattuali
e di fatto per il personale delle imprese esercenti l'autone-
leggio da rimessa e posteggio delle autovetture;
- b) 10% sulle tariffe di cottimo, le retribuzioni contrattuali
e di fatto per il personale delle imprese esercenti il solo
posteggio di autovetture;
- c) 11% sulle tariffe e sui rimborsi spese per le categorie di
cui al presente contratto;

Si elencano i minimi salariali aggiornati con le maggiorazio-
ni sopra indicate:

Tabella A

Per il personale delle imprese esercenti l'autoneleggio da

- 2 -

rimessa e posteggio delle vetture
Personale di guida

Autisti	L.	28,03
Autisti assunti per il periodo stagionale 1-7 30-9	"	30,85

Personale ausiliario

1° Gruppo - personale di officina

Capi Operai	"	4,19
Operai meccanici specializzati	"	3,90
Operai qualificati	"	3,11
Aiuto meccanici e aiuto operai qualificati	"	2,77
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	"	1,47

2° gruppo: personale di qualifica e custodia

lavoratori, pulitori e manovali	"	2,72
Custodi e guardiani con alloggio per famiglia	"	21,02
Custodi e guardiani senza alloggio	"	22,15

TABELLA B

Per il personale delle Imprese esercenti il
solo posteggio di autovetture
Personale ausiliario

1° gruppo: personale de officina

Capi operai	"	4,02
Operai meccanici specializzati	"	3,74
Operai qualificati	"	2,97
Aiuto meccanici e aiuto operai qualificati	"	2,64
Apprendisti dai 16 ai 18 anni	"	1,43

2° e 3° gruppo: personale di fatica custodi:

Lavoratori, pulitori e manovali	"	2,59
Custodi e guardiani con alloggio per famiglia	"	20,13
Custodi e guardiani senza alloggio	"	21,18

Art. 2 - Per il personale di guida le paghe di cui sopra si intendono riferite all'orario di lavoro fissato dal contratto nazionale all'atto della sua stipulazione.

Art. 3 - Le indennità fissate all'art. 30 (trasferte e rimborsi spese) del contratto interprovinciale 19.5.1933-IMI; risultano aggiornate come segue:

Se il servizio comporta soltanto il consumo di un pasto fuori residenza, verrà corrisposta una indennità di	L.	10,94
Se il servizio comporta il consumo di due pasti fuori residenza verrà corrisposta una indennità in ragione di	L.	27,40
Se il servizio comporta la sola pernottazione l'indennità sarà di	L.	12,33

- 3 -

Se il servizio comporta il consumo di un solo pasto e pernottamento l'indennità sarà di L. 28,70
comprensiva del lavoro straordinario.

Per i viaggi effettuati invece fuori provincia ma sempre nell'interno del Regno, l'indennità di trasferta di L. 51,95
stabilita dall'art. 7 del contratto nazionale sarà corrisposta
in modo che per un pasto verranno corrisposte " 16,43
per due pasti " 32,70
per una sola pernottazione " 19,15
Tale indennità sono comprensive del lavoro straordinario.

Art. 4 - Si dà atto che, a mente dei sopra citati contratti interfederali gli aumenti da applicarsi su tutti gli elementi costitutivi delle retribuzioni di fatto dei lavoratori sono i seguenti:

13% sulle tariffe di cottimo, le retribuzioni contrattuali e di fatto per il personale delle imprese esercenti l'autoneleggio da rimessa e posteggio delle autovetture.

10% sulle tariffe di cottimo, le retribuzioni contrattuali e di fatto per il personale delle imprese esercenti il solo posteggio di autovetture.

11% sulle trasferte e sui rimborsi spese per le categorie di cui sopra.

Art. 5 - Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 23 marzo 1940-XVIII e forma parte integrante e modificativa del contratto 19.5.1933 al quale si riferisce e del quale segue le sorti a tutti gli effetti.
Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione ai sensi di legge.

P. LA FEDERAZIONE NAZ. DEGLI
ESERCENTI IMPRESE DI TRASPORTO
AUTOMOBILISTICI

F.to : dr. Fr. Marini
" rag. G. Pere

P. LA FEDERAZIONE NAZ. DEGLI
AUSILIARI DEL TRAFFICO E DEI
TRASPORTI COMPLEMENTARI

F.to: dr. Fr. Marini
" rag. G. Pere

P. LA FEDERAZIONE NAZ. DEGLI ARTISTI

F.to: Cav. A. Carmine
G. D'Onza

5613

autorimessa

PROVVISORIE RETRIBUZIONI E INDENNITÀ CONTRATTUALI E DI FATTO IN BASE AL
PRESENTANTE CONTRATTO DI LAVORO

C A T E G O R I A	Salario contrat- tuale	Salario di fatto	Indennità (1)			TOTALE LORDO	Ritenute		
			Guerra	Requisi. soc.	Altre		R. 1925	R. 1925	R. 1925
operaio specializzato	43,50	43,60	20,=	8,=	=	71,60	=	1,27	=
" qualificato	41,76	41,76	20,=	8,=	=	69,76	=	1,23	=
max. vale comune	26,88	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=

(1) -gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

REGIONALISMO CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL
 CONTRATTO DI LAVORO

Mio	Indennità (1)			TOTALI LORDO	Ritenute			TOTALI NETTO	Osservazioni
	Guerra	Mensa	acc.		R. 1935	R. 1935	R. 1935		
,60	20,=	8,=	=	71,60	=	1,27	=	70,33	
,76	20,=	8,=	=	69,76	=	1,23	=	68,53	
,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	

conteggiati a parte.

CONTRATTO COLLETTIVO LAVORO 1950-1951
 METALLURGICI DEL LA LOMBARDA
 1950-1951

autorimesse

8795

CATEGORIA	Salario netto precedente (spese n.1)	Salario netto in base al contratto (spese n.2)	Differenza paga	Categorie simi- lari industrie metallurgiche	Indice
operaio specializzato	70,33	100,09	29,76	=	100
" qualificato	68,53	89,63	21,10	=	89
manovale comune sopra 18 an.	58,96	79,38	20,42	=	79

3

8199

ESSENTIALS OF THE NEW INDUSTRIAL
 REVOLUTION
 PART 1

Salario netto in base al contratto di lavoro n. 1	Differenza paga	Categoria cimi- lari industria metalmeccanica	Salario netto	decurtazione
100,09	29,76	=	100,09	
89,63	21,10	=	89,63	
79,38	20,42	=	79,38	

ATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L'AGGIORNAMENTO SALARIALE DELLE MASTRANZE
STESSE AD IMPRESE ESERCENTI I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA
E VUOTATURA POZZI NERI -

Addì 27 settembre 1940-XVIII - in Cuneo
t r a

La Federazione nazionale fascista degli Ausiliari del Traffico e dei Trasporti
Vari rappresentata per delega del suo Presidente gr. uff. Prof. Renato Tre-
visano dal dr. Francesco Marini Direttore dell'Unione Provinciale fascista
degli Industriali di Cuneo, assistito dal Rag. Renato Picotto, Vice Direttore
dell'Unione stessa

La Federazione nazionale fascista degli addetti ai Servizi Ausiliari del Traf-
fico e dei Trasporti vari, rappresentata per delega del suo Segretario Cons.
Naz. Dott. Ennio Cavina, dal Cav. Amleto Carbone, Segretario dell'Unione
Provinciale fascista dei Lavoratori dell'Industria di Cuneo, assistito dal
camerata Giovanni Giacomino Vice Segretario dell'Unione stessa
sentite le Federazioni nazionali fasciste delle Cooperative di Produzione e
Lavoro,

si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione del con-
tratto interfederale del 19/3/1940-XVIII (pubblicato sul B.U.M.C. n. 230 bis
allegato n° 2028) all'aggiornamento del contratto per gli addetti alle imprese
esercenti i Servizi di nettezza urbana e vuotatura pozzi neri della provincia
di Cuneo stipulato il 20/10/1939 (pubblicato sul F.A.L. n° 44 del 24/2/1940 -
XVIII°).

ART. 1° - Premesso che, ai sensi del richiamato contratto interfederale sugli
elementi costituiti delle retribuzioni contrattuali va applicato l'aumento del:
15% al personale con paghe giornaliere, contrattuali o di fatto, fino a L. 17
12% al personale con paghe giornaliere, contrattuali o di fatto, superiori a
L. 17 - e inferiori a L. 19.

10% al personale con paghe giornaliere, contrattuali o di fatto, superiori a
L. 19.

si elencano i medesimi aggiornati con tale maggiorazione:

	Per il Capoluogo di Provincia -	per gli altri Comuni
1° - operai addetti alla spazzatura in genere, inaffiatura e pulizia delle strade, raccol- ta delle immondizie e sui stradali che a domi- cilio, con trasporto effettuato con autome- si oppure a trazione animale - paga giornaliera	L. 17,83	L. 17,83
2° - con trasporto effettuato a mano - paga giornal.	L. 18,35	L. 18,00
3° - operai addetti alla vuotatura dei pozzi neri od al trasporto dei materiali di rifiuto, con mezzi a trazione meccanica od animale - paga giornal.	L. 18,35	L. 18,00
4° - con trasporto effettuato a mano - paga giornal.	L. 19,21	L. 18,86
5° - capi squadra - paga giornaliera	L. 22,22	L. 22,22

Personale ausiliario

6° - autisti - paga giornaliera	L. 21,28	L. 21,28
7° - conducenti a trazione animale - paga giornaliera	L. 19,21	L. 18,86
8° - stallieri - paga giornaliera	L. 15,99	L. 15,99
9° - custodi, guardiani e fattorini - paga giornaliera	L. 17,83	L. 17,83

- 2° -

Personele di officina

10° - operai specializzati - paga operaia oraria	L. 3,58	L. 3,5
11° - operai qualificati - paga oraria	L. 2,52	L. 2,5
12° - apprendisti dai 15 ai 17 anni - paga oraria	L. 1,38	L. 1,3

ART. 2° - Si dà atto che, a mente del sopra citato contratto interfederale l'aumento da applicarsi su tutti gli elementi costitutivi delle retribuzioni di fatto dei lavoratori è della:

15% al personale con paghe giornaliere, contrattuali o di fatto, fino a L. 17

12% al personale con paghe giornaliere, contrattuali o di fatto superiori a

L. 17 e fino a L. 19.

10% al personale con paghe giornaliere contrattuali o di fatto superiori a L. 19.

ART. 3° - Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 25 marzo 1940-XVIII - e forma parte integrante e modificativa del contratto 23/12/1936 al quale si riferisce e del quale segue le sorti a tutti gli effetti.

Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione ai sensi di legge.

p. LA FEDERAZIONE NAZIONALE FASC. AUSILIARI
DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

p. LA FEDERAZIONE NAZIONALE FASC.
ADDETTI AI SERVIZI AUSILIARI DEL
TRAFFICO E TRASPORTI VARI

Fto: dr. Francesco Marini
" rag. Renato Picotto

Fto: Cav. A. Carmine
" Sig. G. Giacomino

2611

nettezza urbana

SPERCHIO RIBUZIONE GIORNALE CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE
AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

C A T E G O R I A	Salario contrat- tuale	Salario di fatto	Indennità (1)			Totale lordo R.M.	Ritenute		Impos. compi.
			Guerra	Senza	ecc.		2%	3%	
<u>u o m i n i</u>									
officiale specializzato	37,20	37,20	20,=	8,=	=	65,20	=	1,14	=
" qualificato	26,24	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
" comune	23,12	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
manovali sotto 18 anni	14,32	14,32	20,=	8,=	=	60,=	=	0,68	=

gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

LIBERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE
CONTRATTO DI LAVORO

0193

1

Indennità (1)			Totale lordo R.N.	Ritenute R.N.	Impos. eccep.	Totale netto	osservazioni
Guerra	Senza	ecc.					
20,=	8,=	=	65,20	=	1,14	64,06	
20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	58,96	
20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	58,96	
20,=	8,=	=	60,=	=	0,68	41,64	

anteggiati a parte.

STABILIMENTO COMPARATIVO CON PAESE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

NETTEZZA URBANA

6093

CATEGORIA	Salario netto precedente (apposito n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (apposito n.2)	Differenza paga	Categorie simila- ri industrie metallurgiche
operaio specializzato	64,06	100,09	36,03	"
" qualificato	58,96	89,63	30,67	"
" comune	58,96	82,42	23,46	"
manovale sotto 18 anni	41,64	62,88	21,24	"

VO ONI PAPER INDUSTRIA METALLURGICA
CATEGORIE SIMILARI

6093

3

Salario netto base nuovo contratto (eccezione n.2)	Differenza pagata	Categorie simili di industrie metallurgiche	Salario netto	Decorrenza
100,09	36,03	=	100,09	
89,63	30,67	=	89,63	
82,42	23,46	=	82,42	
62,88	21,24	=	62,88	

Cuneo - Forwarding 83

CONTRATTO COLLETTIVO PER L'AGGIORNAMENTO SALARIALE DEL PERSONALE
DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONI E CORRIERI ESCLUSE LE
IMPRESE CAMIONISTICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Add 27 settembre 1940 in Cuneo,

t r a

la Federazione Nazionale e Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari rappresentata per delega dal suo Presidente Gr. Uff. Renato Trevisani dal Dr. Francesco Marini Direttore dell'Unione Provinciale degli Industriali di Cuneo, assistito dal Rag. Renato Picotto Vice Direttore dell'Unione stessa

e

la Federazione Nazionale degli addetti ai Servizi Ausiliari del Traffico e Trasporti Vari rappresentata per delega dal suo Commissario Cons. Naz. Dott. Ennio Cavina dal Cav. Amilcare Carmine Segretario dell'Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori dell'Industria di Cuneo, assistito dal Camerata Giovanni Giacomino, Vice Segretario dell'Unione stessa;

sentite le Federazioni Nazionali Delle Cooperative di Produzione e Lavoro,

si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione del contratto interfederale del 19-3-1940 (pubblicato sul B.U.M.C. nr. 230 bis allegato nr. 2028) all'aggiornamento del contratto per i dipendenti da imprese di trasporti, spedizioni e corrieri con esclusione dei dipendenti dalle imprese camionistiche e da quelle che svolgono esclusivamente servizi appaltati per conto delle pubbliche amministrazioni, mediante retribuzione fissa (per esempio trasporti affettivi postali, nettezza urbana, trasporti carcerari, ecc.) dalla Provincia di Cuneo (stipulato il 14-6-1939 e pubblicato sul P.A.L. nr. 16 del 15-9-1939).

art. 1° - Premesso che, ai sensi del richiamato contratto interfederale sugli elementi costitutivi della retribuzioni contrattuali va applicato l'importo del:

15% per il personale con paghe giornaliere contrattuali e di fatto superiori a L. 17,=

12% per il personale con paghe giornaliere contrattuali e di fatto superiori a L. 19,=

10% per il personale con paghe giornaliere contrattuali e di fatto superiori a L. 19,=

si elencano i medesimi aggiornati con tale maggiorazione:

Personale di cui alla categoria a)

Capo squadra	L. 27,83	giornaliere
stivatori	" 27,83	"

Personale di cui alla categoria b)

conduttori di veicoli a motori con o senza rimorchio	" 27,83	"
conduttori a cavallo	" 24,70	"

Pag. 2

Personale di cui alla categoria c)

fattorini e facchini	L. 23,60	giornaliere
stallieri	" 22,94	"

Minimi di paga per il personale dipendente da imprese di semplice trasporto con veicoli a trazione animale (esclusa l'attività di spedizioniere) personale di cui alla categoria a)

Capi squadra	L. 27,45	giornaliere
stallieri	" 27,45	"

Personale di cui alla categoria b)

conduttori di cavalli	" 24,37	"
---------------------------------	---------	---

Personale di cui alla categoria c)

stallieri	" 22,61	"
fattorini e facchini	" 23,32	"

T r a s f e r t e

Per tutti i viaggi effettuati nell'interno del Regno saranno corrisposti al dipendente le seguenti indennità:

a) - se il viaggio importa il consumo di due pasti fuori residenza, verrà corrisposta una indennità di L. 21,70 giornaliere che si intende comprensiva dell'eventuale lavoro straordinario;

b) - se il viaggio importa il consumo di un solo pasto fuori residenza verranno corrisposte lire 10,87 e per il solo pernottamento L. 12,21. I dati per il computo delle trasferite saranno rilevati dai viaggi effettuati dalle giornate impiegate e dai pernottamenti e dei pasti consumati.

Art. 2° - Si dà atto che, a mente del sopra citato contratto interfederale e l'importo da applicarsi su tutti gli elementi costitutivi delle retribuzioni di fatto dei lavoratori è:

del 15% per il personale con paghe giornaliere contrattuali o di fatto superiori a L. 17,=

del 12% per il personale con paghe giornaliere contrattuali o di fatto superiori a L. 17,= e fino a L. 19,=

del 10% per il personale con paghe giornaliere contrattuali o di fatto superiori a L. 19,=

Art. 3° - Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 25 marzo 1940 e forma parte integrante e modificativa del contratto 10-5-1933 al quale si riferisce e del quale segue lo schema a tutti gli effetti.

Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione ai sensi di legge.

p.lla Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Vari

5607

fattorini e facchini " 23,32 "

T r a s f e r t e

Per tutti i viaggi effettuati nell'interno del Regno saranno corrisposti al dipendente le seguenti indennità:

- a) - se il viaggio importa il consumo di due pasti fuori residenza, verrà corrisposta una indennità di L. 21,70 giornaliera che si intende comprensiva dell'eventuale lavoro straordinario;
- b) - se il viaggio importa il consumo di un solo pasto fuori residenza verranno corrisposte lire 10,87 e per il solo pernottamento L. 12,21.
- I dati per il computo delle trasferte saranno rilevati dai viaggi effettuati dalle giornate impiegate e dai pernottamenti e dei pasti consumati.

Art. 2° - Si dà atto che, a mente di sopra citato contratto interfederale l'aumento da applicarsi su tutti gli elementi costitutivi delle retribuzioni di fatto dei lavoratori è:

- del 15% per il personale con paghe giornaliera contrattuali o di fatto sino a L. 17,=
- del 12% per il personale con paghe giornaliera contrattuali o di fatto superiori a L. 17,= e fino a L. 19,=
- del 10% per il personale con paghe giornaliera contrattuali o di fatto superiori a L. 19,=

Art. 3° - Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 25 marzo 1940 e forma parte integrante e modificativa del contratto 10-5-1933 al quale si riferisce e del quale segue le sorti a tutti gli effetti.

Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione ai sensi di legge.

P. La Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Vari:

P. La Federazione Nazionale degli Addetti ai Servizi Ausiliari del Traffico e Trasporti Vari.

redizionieri e corrieri

CATEGORIA	Salario contrattuale	Salario di fatto	Indennità (1)			Totale	Ritenute		Totale
			Assenza	Malattia	Vec.		R.a.	Altre	
operaio specializzato	36,18	36,18	20,=	8,=	=	64,18	=	I,12	= 63,06
" qualificato	36,18	36,18	20,=	8,=	=	64,18	=	I,12	= 63,06
" comune	30,68	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	= 58,96
manovali comuni oltre	29,82	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	= 58,96

(1) - gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

1

REDAZIONE DELLA CONTABILITÀ E DEL PATTO IN BASE AL
CONTO CONTABILE DI LAVORO

Salario di fatto	Indennità (1)			Totale Lavoro	Ritenute		Totale Netto	Osservazioni
	Base	Indennità	Altre		E. N.	Altre		
36,18	20,=	8,=	=	64,18	=	I,12	=	63,06
36,18	20,=	8,=	=	64,18	=	I,12	=	63,06
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	=	58,96
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	=	58,96

6063

primo conteggiati e parte.

SPECCHINATO COMPARATIVO CON PAGHE INDU-STRIA
METALLURGICA PER LE CATEGORIE
SIMILARI

spedizionieri e corrieri

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in caso nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie simi- lari industrie metallurgiche	Salario netto
8 operaio specializzato	63,06	100,09	37,03	=	100
" qualificato	63,06	89,63	26,57	=	89
" comune	58,96	82,42	23,46	=	82
manovali oltre 18 anni	58,96	79,38	20,42	=	79

COMPARATIVO CON PAGHE INDU-STRIA
AGICA PER LE CATEGORIE
SIMILARI

3

12065

Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.1)	Differenza paga	Categorie simi- lari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
100,09	37,03	=	100,09	
89,63	26,57	=	89,63	
82,42	23,46	=	82,42	
79,38	20,42	=	79,38	

CONTRATTO PROVINCIALE DI AUMENTO SALARIALE PER IL PERSONALE
OPERAIO DIPENDENTE DA IMPRESE COMMERCIALI DI TRASPORTO
MERCI CON AUTOCARRO

Addi 26 settembre 1940 in Cuneo

t r a

La Federazione Nazionale degli Autisti Esponenti Imprese di Trasporti Automobilistici rappresentata per delega del suo Commissario Ministeriale Cons. Naz. dr. Guido De Cupis, del dr. Francesco Marini, Direttore dell'Unione Provinciale degli Industriali di Cuneo, assistito dal rag. Picotto, Vice Direttore dell'Unione stessa.

e

La Federazione Nazionale degli Autisti rappresentata per delega del suo Commissario Ministeriale Cons. Naz. Andrea Cilento del Sav. Amilcare Carrino, Segretario dell'Unione Provinciale dei Lavoratori dell'Industria di Cuneo, assistito dal camerata Giovanni Giacomino, Vice Segretario dell'Unione stessa.

sentite le Federazioni delle Cooperative di Trasporto.

Si è convenuto il contratto per provvedere in applicazione del contratto interfederale del 21.3.1940-n.XVIII (pubblicato sul B.U.E.C. n. 230 bis allegato n. 2020) all'aggiornamento del contratto per gli addetti all'industria dei Trasporti merci con autocarri della provincia di Cuneo stipulato il 22.11.1939 e pubblicato sul P.A.L. numero 45 del 29.8.1940-XVIII.

Art. 1. - Premesso che ai sensi del richiamato contratto interfederale sugli elementi costitutivi delle retribuzioni contrattuali va applicato l'aumento della

560A

La Federazione Nazionale degli Autisti rappresentata per delega dal suo
Comissario Ministeriale Comm. Naz. Andrea Cilente dal Cav. Amilcare Car-
mine, Segretario dell'Unione Provinciale dei Lavoratori dell'Industria
di Cuneo, assistito dal camerata Giovanni Giacomino, Vice Segretario del-
l'Unione stessa.

certite le Fedorazioni delle Cooperative di Trasporto.

560A

Si è convenuto il contratto per provvedere in applicazione del contratto
interfederale del 24.3.1940-n.XVIII (pubblicato sul B.U.M.C. n. 230 bis
allegato n. 2020) all'aggiornamento del contratto per gli addetti all'in-
dustria dei trasporti merci con autocarri della provincia di Cuneo stipu-
lato il 22.11.1939 e pubblicato sul P.A.L. numero 45 del 29.2.1940-XVIII.

Art. 1 - Promesso che ai sensi del richiamato contratto interfederale su-
gli elementi costitutivi delle retribuzioni contrattuali va applicato
l'elemento della

13% sulle tariffe di cottimo sulle retribuzioni contrattuali e di fatto;
11% sulle trasferite e sui rimborsi spese
si elenzano i medesimi aggiornati con tale maggioranza;

./.

" 2 "

Categoria a) -

Personale di guide, autisti di autocarri di qualsiasi categoria

L. 28,31 al giorno

Personale ausiliario 1° gruppo-personale da officine

Capi operai

L. 34,84 al giorno

Operai specializzati

L. 31,87

Operai qualificati

L. 24,41

Aiuto operai

L. 22,32

Apprendisti dai 16 ai 18 anni

L. 11,93

2° e 3° gruppo-personale di custodia e fatica:

custodi e guardiani

L. 21,98

custodi e guardiani con alloggio per famiglia

L. 20,74

personale di fatica

L. 23,11

a) - indennità di trasferta giornaliera, comprensiva dell'eventuale lavoro straordinario, per i viaggi che obbligano al consumo dei pasti ed alla permanenza fuori sede, in effettuati nell'interno del Regno

L. 44,65

b) - indennità di trasferta, comprensiva dell'eventuale lavoro straordinario, per i viaggi che obbligano al consumo di due pasti fuori sede

L. 30,00

c) - indennità di trasferta comprensiva dell'eventuale lavoro straordinario, per i viaggi che obbligano al consumo di un pasto ed alla permanenza fuori sede

L. 32,26

d) - rimborso spese per un pasto consumato fuori sede

L. 9,99

3603

personale di fatica

- a) - indennità di trasferta giornaliera, comprensiva dell'eventuale lavoro straordinario, per i viaggi che obbligano al consumo dei pasti ed alla pernottazione fuori sede, ma effettuati nell'interno del Regno " 46,65
- b) - indennità di trasferta, comprensiva dell'eventuale lavoro straordinario, per i viaggi che obbligano al consumo di due pasti fuori sede " 30,00
- c) - indennità di trasferta comprensiva dell'eventuale lavoro straordinario, per i viaggi che obbligano al consumo di un pasto ed alla pernottazione fuori sede " 32,20
- d) - rimborso spese per un pasto consumato fuori sede " 9,99
- e) - rimborso spese per una pernottazione effettuata fuori sede " 13,12

3603

./.

Art. 2 - Si dà atto che, a mente del sopra citato contratto interfederale l'aumento da applicarsi su tutti gli elementi costitutivi delle retribuzioni di fatto dei lavoratori è delle
 13% sulle tariffe di cottimo, sulle retribuzioni contrattuali e di fatto
 11% sulle trasferte e sui rimborsi spese.

Art. 3 - Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 29 marzo 1940 e forma parte integrante e modificativa del contratto 22.11.1939 al quale si riferisce e del quale segue la sorti a tutti gli effetti.
 Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione ai sensi di legge.

P. LA FEDERAZIONE NAZIONALE ESERCENTI
 IMPRESE DI TRASPORTI AUTOSOBILISTICI

P.te dr. Pr. Marini
 Seg. R. Picotto

P. LA FEDERAZIONE NAZIONALE
 DEGLI AUTISTI

P.te A. Carmine
 G. Biscomino

5602

SPEDIZIONE CONTRATTI DI LAVORO
AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

trasporto merci con autocarro

CATEGORIA	Salario contrat- tuale	Salario di fatto	Indennità (1)			Totale lordo	Ritenute		
			guerra	bona	soc.		I.R.	I.R.P.	Imp.
Operaio specializzato	45,03	45,03	20,=	8,=	=	73,03	=	1,13	=
" qualificato	41,45	41,45	20,=	8,=	=	69,45	=	1,22	=
" comune	31,73	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
manovale sopra 18 anni	30,04	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

STIPULI DI CONTRATTI DI LAVORO E DI TUTTO IL BANDO
 PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

5601

L

Salario di fatto	Indennità (1)			Totale lordo	Ritenute			Totale netto	osservazioni
	Guerra	Penale	ecc.		R. M. 2%	Imp. 2%	Imp. 4%		
45,03	20,=	8,=	=	73,03	=	1,13	=	71,90	
41,45	20,=	8,=	=	69,45	=	1,22	=	68,23	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
22,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	

hanno contrattati a parte.

CONFRONTO COMPARATIVO DEI SALARI INDUSTRIALI
PER LE CATEGORIE SIMILI

trasporto merci con autocarro

5600

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza per	Categoria simile di industrie metal- lurgiche	Indice
Operai specializzati	71,90	100,09	28,19	=	100
" qualificato	68,23	89,63	21,40	=	86
" comune	58,96	82,42	23,46	=	88
manovale oltre 18 anni	58,96	79,38	20,42	=	77

CONFRONTO DEI PAGHI INDUSTRIALI.
 PER LE CATEGORIE INFERIORI

0093

3

Salario netto in base nuovo contratto n.1) (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari di industrie metal- lurgiche	Salario netto	Osservazioni
100,09	28,19	=	100,09	
89,63	21,40	=	89,63	
82,42	23,46	=	82,42	
79,38	20,42	=	79,38	

CONTRATTO COLLETTIVO PER L'AGGIORNAMENTO SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI
DA AZIENDE INDUSTRIALI ARTIGIANE E COOPERATIVE ESERCENTI LAVORAZIO-
NI DEI VETRI, SPECCHI, CRISTALLI NELLA PROVINCIA DI CUNEO

Addì 26 settembre 1940 in Cuneo

t r a

la Federazione Nazionale degli Industriali del Vetro e della Ceramica rappre-
sentata per delega del suo Commissario Ministeriale Cons. Naz. Ing. Luciano
Scotti dal Dr. Francesco Marini Direttore dell'Unione Provinciale degli In-
dustriali di Cuneo, assistito dal Rag. Renato Picotto Vice Direttore dell'U-
nione stessa

dalla Federazione Nazionale degli Artigiani, rappresentata per delega del suo
Presidente Piero Gazzotti dal Dr. Francesco Marini, Segretario della Segre-
teria Provinciale di Cuneo

e

la Federazione Nazionale dei Lavoratori del Vetro e della Ceramica rappresen-
tata per delega del suo Commissario Cons. Naz. Augusto Venturi, dal Cav. Amil-
care Carmine dell'Unione Provinciale dei Lavoratori dell'Industria di Cuneo,
assistito dal camerata Giovanni Giacomino, Vice Segretario dell'Unione stessa
sentite le Federazioni Nazionali delle Cooperative di Produzione e Lavoro

si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione del con-
tratto interfederale del 19-3-1940 (pubblicato sul B.U.M.O. nr. 230 bis, al-
legato nr. 2004) all'aggiornamento del contratto per gli addetti alle aziende
industriali, artigiane e cooperative esercenti l'industria dei vetri, specchi
e cristalli della Provincia di Cuneo, stipulato il 15-3-1940 e pubblicato
sul F.A.L. nr. 59 del 15-5-1940

art. 1

Premesso che, ai sensi del richiamato contratto interfederale sugli elementi
costitutivi delle retribuzioni contrattuali va applicato l'aumento del 15%
si elencano i medesimi aggiornati con tale maggiorazione:

Molatori di 1 ^a categoria	£. 5,52	orarie
" " 2 ^a "	" 4,49	"
" " 3 ^a "	" 3,53	"
" " 4 ^a "	" 2,65	"
Argentatori	" 3,80	"
Versatori di liquido	" 2,76	"
Pulitori a macchina	" 2,76	"
Pulitori a mano	" 2,48	"
Legatori a piombi e ad ottone	" 3,11	"
Tagliacristalli o applicatori di cristalli	" 3,91	"
Applicatori di vetri	" 2,76	"
Smerigliatori	" 2,76	"
Manovali dai 18 ai 20 anni	" 2,07	"
manovali oltre i 20 anni	" 2,42	"
Garconi e ragazzi dai 14 ai 16 anni	" 0,87	"
" " 16 ai 18 anni	" 1,61	"

Pag. 2^a

Specificazione delle qualifiche:

- a) - per molatori di 1^a categoria si intendono quegli operai che eseguono qualsiasi lavoro di molatura loro affidato.
- b) - per molatori di 2^a categoria si intendono quegli operai che eseguono lavori di formato quadrato o rettangolare di dimensioni superiori al 51 x 72 compreso e che terminano il lavoro di prima categoria.
- c) - per molatori di 3^a categoria si intendono quegli operai che molano lastre e specchi da m. 1,80 a 2,49 di perimetro e che terminano il lavoro di 2^a categoria.
- d) - per molatori di 4^a categoria si intendono quegli operai che molano i pezzami e le striscie.
- e) - versatori di liquidi (intendendosi per tali coloro che preparano materialmente o versano la composizione necessaria all'argentatura in base alla formula loro fornita).

art. 2

Si dà atto che, a mente del sopra citato contratto interfederale e l'aumento da applicarsi su tutti gli elementi costitutivi delle retribuzioni di fatto dei lavoratori è del 15% dal 25-3-1940.

art. 3

Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 1940 (17 aprile) e forma parte integrante e modificativa del contratto 15-3-1940 al quale si riferisce e del quale segue le sorti a tutti gli effetti.

Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione ai sensi di legge.

p. LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VETRO E CERAMICA

p. LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI DEL VETRO E DELLA CERAMICA

p. LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ARTIGIANI

5598

vetri-specchi-cristalli

CATEGORIA	salario contratti- trale	salario di fatto	Indennità (*)			Totale L. 1000	Riparto	
			Univ.	Spec.	Ind.		Stato	Ch.
operaio specializzato	57,36	57,36	20,=	8,=	=	85,36	=	I,5
" qualificato	46,64	46,64	20,=	8,=	=	76,84	=	I,
" comune	37,68	37,58	20,=	8,=	=	65,68	=	I,
manovale oltre 18 anni	27,52	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,

(*) - Gli oneri sociali vengono conteggiati a parte.

785021

1

CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL DE PERSONAL
CONTRATO DE TRABAJO

Salario di parte	Intervalo (h)			TOTAL LÍNEA	Ratónes			TOTAL LÍNEA	Observaciones
	Quinta	Segunda	Tercera		2.ª	3.ª	4.ª		
57,36	20,=	8,=	=	85,36	=	1,54	=	83,82	
46,64	20,=	8,=	=	76,64	=	1,37	=	75,27	
37,58	20,=	8,=	=	65,58	=	1,15	=	64,43	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	

contingente a parte.

APPENDICE COMPARATIVA CON PIONE INDUSTRIALE ITALIANA
PER LE CATEGORIE SIMILIARI

vetri-specchi-cristalli

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n. 1)	Salario netto in base nuova contratto (specchio n. 2)	Differenza per page	Salario minimo per indus- triali metalmecc.
operaio specializzato	83,82	100,09	16,27	-
" qualificato	75,47	89,63	14,16	-
" comune	64,53	82,42	17,42	-
manovale sopra 18 anni	58,96	79,38	20,42	-

3

TITO CON PAGHE INVENTRIA CONSERVATORIA
CATER-SIN SIMILANI

Salario netto precedente (da n. 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n. 2)	Differenza paghe	Indicatore mini- mo per indus- trie metallurg.	Salario netto	Osservazioni
100,09		16,27	-	100,09	19,3%
89,63		14,16	-	89,63	18,2%
82,42		17,42	-	82,42	27,2%
79,38		20,42	-	79,38	34,8%

Cuneo - Pottery industry

CON RATIO COLLETTIVO PER L'AGGIORNAMENTO SALARIALE PER DIPENDENTI
DELLA CERAMICA PIEMONTESE DI CHIUSA PESIO

Addì 26 settembre 1940 in Cuneo,

t r a

la Federazione Nazionale degli Industriali del Vetro e della Ceramica rappresentata per delega del suo Commissario Ministeriale Cons. Naz. Ing. Luciano Scotti dal Dr. Francesco Marini, Direttore dell'Unione Provinciale degli Industriali di Cuneo assistito dal Sig. Renato Visotto, Vice Direttore dell'Unione stessa

la Federazione Nazionale dei Lavoratori del Vetro e della Ceramica rappresentata per delega del suo Segretario Cons. Naz. Augusto Venturi dal Cav. Amilcare Ceramini, Segretario dell'Unione Provinciale dei Lavoratori dell'Industria di Cuneo, assistito dal camerata Giovanni Giacomino, Vice Segretario dell'Unione stessa,

sentite le Federazioni Nazionali delle Cooperative di Produzione e di Lavoro, di trasformazione dei prodotti agricoli e di trasporto

si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione del contratto interfederale del 19-3-1940 (pubblicato sul B.U.L.C. nr. 230 bis allegato nr. 2004) all'aggiornamento del contratto per i dipendenti della Ceramica Piemontese di Chiusa Pesio (pubblicato sul P.A.L. nr. 14 del 15-9-1939).

Art. 1° - Premesso che ai sensi del richiamato contratto interfederale agli elementi costitutivi delle retribuzioni contrattuali va applicato l'aumento del 15% si elencano i medesimi aggiornati con tale maggiorazione:

Tabella delle nuove basi salariali

Sezione 1° - Foggisti propriamente detti, modellatori propriamente detti, passatori di pi. strolle, pittori d'arte, incisiatori, litografi, meccanici, elettricisti, muratori di prima, conduttori di caldaie, a vapore, patentati lattonieri, sellai, foggisti di cassette a mano;

	operai	
	uomini	donne
operai di 1° categoria	L. 2,99	L. 1,73
operai di 2° categoria	" 2,63	" 1,38
apprendisti 3°	" 1,96	" 1,21
apprendisti 4°	" 1,61	" 1,04
garzoni 5°	" 1,15	" 0,81
garzoni 6°	" 0,64	" 0,64

Sezione 2° - Pacchisti, verniciatori, incassellatori, decoratori e decoratrici comuni, stampatori, maffolletti, addetti agli aerografi, ai timbri sopra e sotto smalto, applicatrici di stampe e crome, magazzinoieri, bisecolo (sealta e spolveratura) sceltisti, imballatori, colatori di forme di gesso addetti ai molini ed alla preparazione di paste e vernici, falegnami;

0 = 2 =

	uomini	donne
operai 1°	L. 2,76	L. 1,61
operai 2°	" 2,53	" 1,33
apprendisti 3°	" 1,96	" 1,10
apprendisti 4°	" 1,38	" 0,81
garzoni 5°	" 1,10	" 0,75
garzoni 6°	" 0,64	" 0,64

Sezione 3° - tutti gli altri operai non specificatamente indicati nelle precedenti sezioni:

	uomini	donne
operai 1°	L. 2,42	L. 1,33
operai 2°	" 2,13	" 1,21

Art. 2° - Si dà atto che, a mente del sopra citato contratto interfederale l'aumento da applicarsi su tutti gli elementi costitutivi delle retribuzioni di fatto dei lavoratori è del 15%.

Art. 3° - Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 25 marzo 1940 e forma parte integrante e modificativa del contratto 20-1-1934 al quale si riferisce e del quale segue le sorti e tutti gli effetti.

Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione ai sensi di legge.

p. La Federazione Nazionale degli Industriali del Vetro e della Ceramica
p. La Federazione Nazionale dei Lavoratori del Vetro e della Ceramica

5594

CONFRONTO COMPARATIVO CON PROFESSIONI INDUSTRIALI METALLURGICHE
PER LE CATEGORIE SIMILARI

ceramica

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in paga nuova (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie simili industriali e metallurgiche	
<u>uomini</u>					
operaio specializzato	58,96	100,09	41,13	=	10
" qualificato	58,96	89,63	30,67	=	8
" comune	58,96	82,42	23,46	=	8
manovali oltre 18 anni	58,96	79,38	20,42	=	7
apprendisti	39,29	55,04	15,75	=	5
<u>donne</u>					
1^ categoria sopra 16 a.	45,24	68,76	23,52	=	6
2^ " " "	45,24	64,84	19,60	=	4
3^ " " "	45,24	61,32	16,08	=	4

CONFRONTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3

3333

Salario netto precedente specchio n. 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n. 2)	Differenza paga	Categorie simi- lari industria metallurgica	Salario netto	Osservazioni
58,96	100,09	41,13	=	100,09	
58,96	89,63	30,67	=	89,63	
58,96	82,42	23,46	=	82,42	
58,96	79,38	20,42	=	79,38	
39,29	55,04	15,75	=	55,04	
45,24	68,76	23,52	=	68,76	
45,24	64,84	19,60	=	64,84	
45,24	61,32	16,08	=	61,32	

1613

ACC

10000/146/153

L.S.C. / 423(E)

COLLECTIVE AGREEMENT - CUNED

(3 of 3 folders)

June - Dec. 1945

AGREEMENT - CUNED

3/3

Dec. 1945

BEST COPY POSSIBLE

SPEDICIONE IN ABBONDO PER CONTRATTI DI LAVORO
CONTRATTO DI LAVORO

ceramica

CATEGORIA	Salario contratt. inquin.	Salario di fatto	Indennità (1)			Totale L. 1030	Riduzione		L. 1030
			Quarto	Quinto	Sei.		a. a.	a. a.	
<u>uomini</u>									
operaio specializzato	31,04	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	=
" qualificato	27,52	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	=
" comune	20,32	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	=
manovale oltre 18 anni	16,72	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	=
apprendisti	11,92	32,=	20,=	8,=	=	39,92	=	0,63	=
<u>donne</u>									
1^ categoria	18,=	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=
2^ categoria sopra 16 a.	14,32	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=
3^ " " "	12,56	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=

(1) - gli assegni verranno consegnati a parte.

1

2652

Cuneo - Marble Works **19**

ACCORDO COLLETTIVO PER L'AGGIORNAMENTO SALARIALE DEGLI ADDETTI ALLE
AZIENDE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE PER LA LAVORAZIONE DEL MARMO E
DELLA PIETRA DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Addì 26 settembre 1940 in Cuneo

t r a

la Federazione nazionale degli Esponenti le Industrie Retroattive rappre-
sentata per delega del suo Presidente dal Dr. Fr. Marini, Direttore della
l'Unione Provinciale degli Industriali di Cuneo assistito dal Rag. Renato
Picotto Vice Direttore dell'Unione stessa
con l'intervento della Federazione Nazionale degli Artigiani, rappresentata
per delega del suo Presidente Piero Gazzotti dal Dr. Francesco Marini,
Segretario della Segreteria Provinciale di Cuneo

e
la Federazione Nazionale dei Lavoratori delle Industrie Retroattive rappre-
sentata per delega del suo Segretario Camillo Noddy Perrier dal Cav. Amil-
care Carmine, Segretario dell'Unione Provinciale dei Lavoratori dell'Indu-
stria di Cuneo, assistito dal Camerata Giovanni Giacomino, Vice Segreta-
rio dell'Unione stessa;

sentite le Federazioni Nazionali delle Cooperative di produzione e lavoro,
di trasformazione dei prodotti agricoli e trasporto
si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione del
contratto interfederale del 22 marzo 1940 (pubblicato sul B.U.M.C. nr.
230 bis allegato nr. 1962) all'aggiornamento del contratto per gli addet-
ti alle aziende industriali ed artigiane per le lavorazioni del marmo e
della pietra della Provincia di Cuneo (pubblicato sul F.A.L. nr. 8 del
16 agosto 1939)

art. 1

Premesso che, ai sensi del richiamato contratto interfederale sugli elementi
costitutivi delle rettribuzioni contrattuali va applicato l'aumento del 11%
si elencano i medesimi aggiuntati con tale miglioramento:

Capo operaio	1° categoria	2. 4,44	ora
maestri e scalpellini di 1° categoria	2° categoria	" 3,50	"
maestri e scalpellini di 2° categoria	3° categoria	" 3,22	"
maestri e scalpellini di 3° categoria	4° categoria	" 2,84	"
lucidatori di 1° categoria	5° categoria	" 3,06	"
lucidatori di 2° categoria	6° categoria	" 2,84	"
manovali dai 18 ai 21 anni	7° categoria	" 2,06	"
manovali oltre i 21 anni	8° categoria	" 2,50	"

art. 2

Si è stabilito che a mente del presente contratto interfederale e l'aumento

la Federazione Nazionale dei Lavoratori delle Industrie Estrattive rappresentata per delega del suo Segretario Camillo Noddy Perrier dal Cav. Amilcare Carrara, Segretario dell'Unione Provinciale dei Lavoratori dell'Industria di Cuneo, assistito dal Camerato Giovanni Giacchino, Vice Segretario dell'Unione stessa;

sentite le Federazioni Nazionali delle Cooperative di produzione e lavoro, di trasformazione dei prodotti agricoli e trasporto
 si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione del contratto interfederale del 22 marzo 1940 (pubblicato sul B.U.M.O. nr. 230 bis allegato nr. 1962) all'aggiornamento del contratto per gli addetti alle aziende industriali ed artigiane per le lavorazioni del marmo e della pietra della Provincia di Cuneo (pubblicato sul P.A.L. nr. 8 del 16 agosto 1939)

art. 1

Premesso che, ai sensi del richiamo contratto interfederale sugli elementi costitutivi delle retribuzioni contrattuali va applicato l'aumento del 11% si elencano i medesimi aggiornati con tale maggioranza:

Capo operaio	2. 4,44 orario
marinisti e scalpellini di 1 ^a categoria	" 3,50 "
marinisti e scalpellini di 2 ^a categoria	" 3,22 "
marinisti e scalpellini di 3 ^a categoria	" 2,84 "
lucidatori di 1 ^a categoria	" 3,06 "
lucidatori di 2 ^a categoria	" 2,84 "
manovali dai 18 ai 21 anni	" 2,06 "
manovali oltre i 21 anni	" 2,50 "

art. 2

Si dà atto che a mente del sopra citato contratto interfederale l'aumento da applicarsi su tutti gli elementi costitutivi delle retribuzioni di fatto dei lavoratori è dell'11%.

art. 3

Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 25 marzo 1940 e forma parte integrante e modificativa del contratto 2-3-1948 al quale si riferisce e del quale segue la sorta a tutti gli effetti.

Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione ai sensi di legge

P.LA FEDERAZIONE NAZIONALE ESERCENTI IN USTRIE ESTRATTIVE

P.LA FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

GRUPPO IMPRESA 1985 SIOGALISA COSTITUITA E DI FATTO IN BASE AL FENOMEN
CONTRATTO DI LAVORO

lavorazione marmo e pietre

CATEGORIA	Salario contrat- tuale	Salario di fatto	Rendimenti (1985)			Totale Lavoro	Ritenute		
			fuori	entro	per.		I.R.P.	I.R.	I.R.
operaio specializzato	46,16	46,16	20,=	8,=	=	74,26	=	I,32	
operaio qualificato	36,40	36,40	20,=	8,=	=	64,40	=	I,12	
operaio comune	33,44	33,44	20,=	8,=	=	61,44	=	I,06	
manovale oltre 18 anni	24,88	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

ALTRA CONTRATTUALE E DI FIDUCIA IN BASE AL PERCENTUALE
DEI LAVORI

1

Stipendio Mese	Indennità (50%)			Totale Lavori	Ritenute			Totale Netto	Osservazioni
	Stipendio	Indennità	Indennità		R.T.	R.T.	R.T.		
46,16	20,=	8,=	=	74,26	=	1,32	=	72,94	
36,40	20,=	8,=	=	64,40	=	1,12	=	63,28	
33,44	20,=	8,=	=	61,44	=	1,06	=	60,38	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	

non conteggiati a parte.

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

lavorazione marmo e pietre

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paghe	Categorie simili industrie me- tallurgiche	Salario nuovo
operaio specializzato	72,95	100,09	27,15	=	100,09
operaio qualificato	63,28	89,63	26,35	=	89,63
operaio comune	60,38	82,42	22,04	=	82,42
manovale oltre 18 anni	58,96	79,38	20,42	=	79,38

PARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3

no	Salario netto	Differenza pagata	Categorie simili di industrie me- tallurgiche	Salario netto	osservazioni
	in base nuovo contratto (specchie n.2)				
	100,09	27,15	=	100,09	
	89,63	26,35	=	89,63	
	82,42	22,04	=	82,42	
	79,38	20,42	=	79,38	

TRATTO COLLETTIVO PER L'AGGIORNAMENTO SALARIALE PER IL PERSONALE ADDETTO
AL CINEMA E CINEMA-VARIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Addi 25 settembre 1940 XVIII in Cuneo

t r a

la Federazione Nazionale fascista degli Industriali dello Spettacolo rappresentata per delega del suo Presidente Cons. Naz. F.A. Liverani dal dott. Francesco Marini Direttore dell'Unione Provinciale fascista degli Industriali di Cuneo, assistito dal rag. R. Picotto Vice Direttore dell'Unione stessa

la Federazione Nazionale fascista dei Lavoratori dello Spettacolo rappresentata per delega del suo Segretario Cons. Naz. Rodolfo Vacchini dal cav. Amilcare Carmine, Segretario dell'Unione Provinciale fascista dei Lavoratori dell'Industria di Cuneo, assistito dal camerata Giovanni Giacomine Vice Segretario dell'Unione stessa.

Sentite le Federazioni Nazionali fasciste delle Cooperative di produzione e lavoro; di trasformazione dei prodotti agricoli e di Trasporto, si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione del contratto interfederale del 18 marzo 1940 XVIII (pubblicato sul B.U.M.C. n° 230 bis allegato al 2° 2042) all'aggiornamento del contratto per gli addetti ai Cinema e Cinema-Varietà della Provincia di Cuneo stipulato il 14/10/1939 pubblicato sul P.A.L. n. 45 del 29/2/1940-XVIII;

ART. 1° - Premesso che ai sensi del richiamato contratto interfederale sugli elementi costitutivi delle retribuzioni contrattuali va applicato l'aumento del 15 per cento, si elencano i medesimi aggiornati con tale maggiorazione:

TABELLA PAGHE

	Cat. A	Cat. B	Cat. C
	Cinema Nazionale	Cinema Italia	Cinema Lanter.
1° Operatore, al giorno.....	L. 28,75	L. 25,30	L. 21,85
2° Operatore, al giorno.....	L. 24,15	L. 20,70	L. 18,40
Aiuto Cabina, al giorno.....	L. 18,40	L. 16,10	L. 13,80
Uomini orarie.....	L. 1,61	L. 1,38	L. 1,15
Maschere			
Donne.....	L. 1,04	L. 0,92	L. 0,69
Personale di fatica e addetti alla pulizia			
Uomini.....	L. 2,30	L. 2,30	L. 1,84
Donne.....	L. 1,10	L. 0,92	L. 0,61

ART. 2° -

no 2042) all'aggiornamento del contratto per gli addetti al cinema e cinema Varietà della Provincia di Cuneo stipulato il 14/10/1939 pubblicato sul P.A.L. n. 45 del 29/2/1940-XVIII;

Art. 1° - Premesso che ai sensi del richiamato contratto interfederale sugli elementi costitutivi delle retribuzioni contrattuali va applicato l'aumento del 15 per cento, si elencano i medesimi aggiornati con tale maggiorazione:

TABELLA PAGHE

3588

	Gat. A	Gat. B	Gat. C
	Cinema Nazionale - Cinema Italia	Cinema Italia	Cinema Lanter
1° Operatore, al giorno.....	L. 28,75	L. 25,30	L. 21,85
2° Operatore, al giorno.....	L. 24,15	L. 20,70	L. 18,40
Aiuto Cabina, al giorno.....	L. 18,40	L. 16,10	L. 13,80
Uomini orarie.....	L. 1,61	L. 1,38	L. 1,15
Maschere			
Donne.....	L. 1,04	L. 0,92	L. 0,69
Personale di fatica e addetti alla pulizia			
Uomini.....	L. 2,30	L. 2,30	L. 1,84
Donne.....	L. 1,10	L. 0,92	L. 0,61

Art. 2° -

Si dà atto che, a mente del sopracitato contratto interconfederale l'aumento da applicarsi su tutti gli elementi costitutivi delle retribuzioni di fatto dei lavoratori è del 15%.

Art. 3° -

Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 25 marzo 1940 XVIII e forma parte integrante e modificativa del contratto 14/10/1939 XVII al quale si riferisce e del quale segue la sorta a tutti gli effetti.

./.

Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione ai sensi di legge.

P. La Federazione Nazionale fascista
Industriali dello Spettacolo

P. La Federazione Nazionale fascista
Lavoratori dello Spettacolo

Atto: Dr. Fr. Marini
Mag. R. Picotto

Atto: Cav. A. Garmino
Sig. G. Giacomino

SP-BOOMIE RETRIBUZIONE SIGNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN
BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

cinema-varietà

C A T E G O R I A	Salario contrat- tuale	Salario di fatto	Indennità (1)			Totale lordo	Ritenute		
			Guerra	ind.	sec.		I.R.P.	INPS	Imp.
<u>u o m i n i</u>									
operaio specializzato	37,37	37,37	20,=	8,=	=	65,37	=	1,14	=
" qualificato	31,39	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
" comune	23,92	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
manovale sopra i 18 an.	16,72	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
<u>d o n n e</u>									
2^ categoria sopra i 16 anni	10,80	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

UNIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN
AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

1

Salario di fatto	Indennità (1)			Totale lordo	Ritenuta		Totale netto	Riduzione
	Guerra	no	ecc.		R.N.	Impos. comp.		
		55,88						
37,37	20,=	8,=	=	65,37	=	1,14	=	64,23
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96
18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=	45,24

si verranno conteggiati a parte.

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

cinema - varietà

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paghe	Categorie simi- lari industria metallurgiche
operaio specializzato	64,23	100,09	35,80	=
" qualificato	58,96	89,63	30,67	=
" comune	48,96	72,42	23,46	=
manovale sopra 18 anni	58,96	79,39	20,42	=
<u>d o n n e</u>				
2a categoria sopra i 16 anni	45,24	64,84	19,60	=

3

ATTIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
CATEGORIE SIMILARI

Salario netto in base nuovo contratto (vecchio n. 2)	Differenza paghe	Categorie simi- lari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
100,09	35,80	=	100,09	
89,63	30,67	=	89,63	
82,42	23,46	=	82,42	
79,38	20,42	=	79,38	
64,84	19,60	=	64,84	

CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO CALABRILE PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA QUARZITE NELLA PROVINCIA DI CUNEO - 107

Adm, 25 settembre 1940 - XVI II - in Cuneo

1942

La Federazione Nazionale Fascista degli Esponenti 70 Industriali Estrattive rappresentata per delega del suo Presidente dal Dr. En. Marini, Direttore dell'Unione Provinciale Fascista degli Industriali di Cuneo assistito dal Rag. R. Picotto, Vice Direttore dell'Unione stessa

2

La Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'Industria Estrattiva rappresentata per delega del suo Segretario Camillo Medoy Perrier dal Cav. Amilcare Carmine, Segretario dell'Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori dell'Industria di Cuneo, assistito dal Camerata Giovanni Giucchino, Vice Segretario dell'Unione stessa

sentito lo Federazione Nazionale Fascista della Cooperazione di Produzione e Lavoro, di trasformazione dei prodotti agricoli e di, trasporto

si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione del contratto interfederale del 22/3/1940-XVIII (pubblicato sul B.U.M.C. n. 230 bis allegato n° 1982) all'aggiornamento del contratto per gli addetti all'industria della Quarzite della provincia di Cuneo (pubblicato sul F.A.L. n. 6 del 4/8/1939-XVII)

Art. 10 - Promesso che, ai sensi del richiamato contratto interfederale sugli elementi costitutivi delle retribuzioni contrattuali va applicato l'elemento dell'17% ai elencano i nodosini aggiornati con tale maggiorazione:

TABELLA SALARIALE PER LA LITTA 10500K - trasformazione del Quarzo -

Mecanico	£. 2,89	oraria
manovale di frantoio	£. 2,22	"
manovale all'incassatura in cave ed in genere	£. 2,06	"
caravazione e lavorazione delle quarzite per le altre aziende		

Stabilimento

donne apprendiste fino a sei mesi	£. 1,08	"
donne finite	£. 1,23	"
donne specializzate	£. 1,34	"
esecutori	£. 2,22	"
refinitori	£. 2,28	"
malatori	£. 2,33	"
refinitori	£. 2,78	"
Auxiliari, meccanici, falegnami, muratori, fabbri ecc.	£. 2,78	"
garzoni fino a 16 anni	£. 1,11	"
garzoni dai 16 ai 18 anni	£. 1,34	"

Cava

cavatori	£. 2,78	"
manovali (addetti al trasporto del materiale scavo, al carico dei materiali scavati, alla pulizia)	£. 2,28	"

ART. 10 - Promesso che ai sensi del richiamato contratto interfederale sugli elementi costitutivi delle retribuzioni contrattuali va applicato l'aumento dell'11% si elencano i medesimi aggiornati con tale maggiorazione:

TABELLA SALARIALE PER LA DITTA ROSOK - Estrazione del Quozzo -

Mecanico		
manovale al frantoio	£. 2,89	oraria
manovali all'incassatura in cava ed in galleria	£. 2,22	"
escavazione e lavorazione della quarzite per le altre aziende	£. 2,06	"

Stabilimento

donne apprendiste fino a sei mesi	£. 1,06	"
donne finite	£. 1,23	"
donne specializzate	£. 1,34	"
canovall.	£. 2,22	"
rifinitori	£. 2,28	"
moletofi	£. 2,33	"
rifinitori	£. 2,78	"
Auxiliari, meccanici, falegnami, muratori, fabbri ecc.	£. 2,78	"
garzoni fino ai 16 anni	£. 1,11	"
garzoni dai 16 ai 18 anni	£. 1,34	"

Cava

cavatori	£. 2,78	"
manovali (addetti al trasporto del materiale scavo, al carico dei materiali scavo, alla pulizia)	£. 2,28	"

agrosature, spaccatori, segatori	£. 2,39	"
auxiliari: meccanici, fabbri, falegnami, muratori ecc.	£. 2,78	"

ART. 20 - Si dà atto che, a mente del sopra citato contratto interfederale l'aumento da applicarsi su tutti gli elementi costitutivi delle retribuzioni di fatto dei lavoratori è dell'11%.

ART. 30 - Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 25 marzo 1940-XVIII - e forma parte integrante e modificativa del contratto 1/1/1937 al quale si riferisce e del quale segue lo sorti e tutti gli effetti.

Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione ai sensi di legge.

P. LA FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ESERCENTI
L'INDUSTRIA ESTRATTIVA

fto. Dr. Fr. Marini
" Rag. R. Picotto

P. LA FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA LAVORATORI
INDUSTRIE ESTRATTIVE

fto. Cav. A. Carmino
" Sig. G. Giacomino

5584

SCHEMA DI RIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTI IN
BASE AL PRESENTI CONTRATTO DI LAVORO

g u a r z o

C A T E G O R I A	Salario contrat- tuale	Salario di fatto	Indennità (1)			Totale LORDO	Ritenute		
			Guerra	San- c.	Quot.		A.N.	R	In- co
u o m i n i									
operaio specializzato	30,=	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
" qualificato	28,88	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
() comune	23,68	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
manovale dai 16 ai 18 anni	13,92	13,92	20,=	8,=		41,92	=	0,67	=
" inferiore 16 anni	11,52	11,52	20,=	8,=		39,52	=	0,63	=
d o n n e									
operaie specializzate	13,92	18,=	20,=	8,=	=	42,=	=	0,76	=

(1) - gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

ELICITA CRONOLIGICA CONTRATTUALI E DI PAGO IN
PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

L

Salario di fatto	Indennità (1)			TOTALE LONDO	Ritenute			TOTALE NETTO	Osservazioni
	Guerra	Non	50%		R.N.	IRPE	Impos. comp.		
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
13,92	20,=	8,=	=	41,92	=	0,67	=	41,25	
11,52	20,=	8,=	=	39,52	=	0,63	=	38,89	
18,=	20,=	8,=	=	42,=	=	0,76	=	41,24	

verranno conteggiati a parte.

SPACCHIETTO COMPARATIVO CON TAVOLA INDUSTRIALE ITALIANA
PER LE CATEGORIE SIMILI

quarzo

5582

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n. 2)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n. 3)	differenza paga	Categorie simili di industrie metal- lurgiche
<u>uomini</u>				
operaio specializzato	58,96	100,09	41,13	=
" qualificato	58,96	89,63	30,67	=
" comune	58,96	82,42	23,46	=
manovale dai 16 ai 18 anni	41,25	62,88	21,63	=
" inferiore 16 anni	38,89	55,04	16,15	=
<u>donne</u>				
operaie specializzate	45,24	68,76	23,52	=

ATIVO COM PAGHE IN MONETA ANTICHIORICA
CATEGORIA SIMILI

5582

3

Salario Netto in Contratto n. 1 (specie n. 1)	Differenza Paga	Categoria Simile di Industrie e Metallurgiche	Salario Netto	Correzioni
100,09	41,13	=	100,09	
89,63	30,67	=	89,63	
82,42	23,46	=	82,42	
62,88	21,63	=	62,88	
55,04	16,15	=	55,04	
68,76	23,52	=	68,76	

Cuneo - Marble industry

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L'AGGIORNAMENTO SALARIALE DEGLI
ADDETTI ALLE CAVE DI MARMO, PIETRA, PIETRISCO LA PROVINCIA DI CUNEO

Adi 23 settembre 1940 in Cuneo,

t r a

la Federazione Nazionale degli Esistenti le Industrie Estrattive rappre-
sentata per legge del suo Presidente del Dr. Fr. Marini Direttore della
l'Unione Provinciale degli Industriali di Cuneo, assistito dal Rag. Ros-
sato Picotto, Vice Direttore dell'Unione stessa,

la Federazione Nazionale dei Lavoratori delle Industrie Estrattive per
legge rappresentata dal suo Commissario Camillo Medey Perrier dal Cav.
Amleone Giamine, Segretario dell'Unione Provinciale dei Lavoratori della
l'Industria di Cuneo, assistito dal Comarca Giovanni Giacomino, Vice
Segretario dell'Unione stessa,

senza le Federazioni Nazionali delle Cooperative di produzione e la-
voro, di trasformazione dei Prodotti Agricoli e di Trasporto
si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione del
contratto interfederale del 20-3-1940 (pubblicato sul R.U.M.C. nr. 210
bis allegato nr. 7982) all'aggiornamento del contratto per gli addetti
alle cave di marmo, pietra e pietrisco della Provincia di Cuneo (pub-
blicato sul R.A.L. nr. 7 del 12-8-1939)

Art. 1° - Premesso che, ai sensi del richiamo contratto interfederale
sugli elementi costitutivi delle retribuzioni contrattuali ve applica-
to l'aumento dell'11% ed elencano i medesimi aggiornati con tale maggio-
razione:

Addetti cave marmo e pietra da taglioi

Capo cave	3581	3,78	orario
Scalpellini, scalpellini abbozzatori, levatori di pozzi, rigandatori, misatori		3,00	"
Apprendisti di cave (che apprendo l'uso delle scalpelle)		1,73	"
Filiati		2,34	"
Manovali		2,17	"
Garzoni dai 16 ai 18 anni		1,56	"

Addetti alle cave di pietrisco

Capo operai		3,56	"
Motoristi, meccanici, elettricisti		2,78	"
Auto motoristi		2,39	"
Febbre		2,45	"
Manovali		2,06	"
Lavoratori		2,95	"
Garzoni dai 16 ai 18 anni		1,45	"

Art. 2° - Si dà atto che a esito del sopra citato contratto interfederale

Art. 1. - I costi tutti della pietra da taglio con tale maggior
sugli elementi costitutivi dell'11% ed elencano i medesimi aggiornati con tale maggior
to l'aumento dell'11% ed elencano i medesimi aggiornati con tale maggior

rezione:

Addebi cave marmo e pietre da tagliol
Copo cave 3,78 orarie
Scalpellini, scalpellini abbozzatori, cavatori
di pozzi, rigatori, minatori 3,00
Apprendisti di cave (che apprendono l'uso dello
scalpello) : 1,73
Filisti 2,34
Manovali 2,17
Gerzoni dei 16 ed 18 anni 1,56

Addebi alle cave di pietrisco:

Capi operai 3,56
Motoristi, meccanici, elettricisti 2,78
Autisti motoristi 2,39
Pebro 2,45
Manovali 2,06
Minatori 2,95
Gerzoni dei 16 ed 18 anni 1,45

Art. 2. - Si dà atto che a mente del sopra citato contratto interfe-
rale l'aumento da applicarsi su tutti gli elementi costitutivi delle
retribuzioni di fatto dei lavoratori dell'11%.

Art. 3. - Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 25 marzo
1940 e forma parte integrante e modificativa del contratto 20-2-1932
al quale si riferisce e del quale segue la serie di tutti gli effetti.

p. La Federazione Nazionale degli esercenti industrie estrattive.

p. La Federazione Nazionale dei lavoratori delle industrie estrattive.

GRUPPO CONTRIBUTIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI VA TPO IN BASE AL PRIMO
CONTRATTO DI LAVORO

cave marmo pietre e petrisco

C A T E G O R I A	Salario contrat- tuale	Salario di fatto	Indennità (1)			Totale MENSILE	Ritenute		
			Guerra	Malattia	ecc.		I.R.	I.R.	Imposta
operaio specializzato	39,28	39,28	20,=	8,=	=	67,28	=	1,13	=
operaio qualificato	31,29	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
operaio comune	24,32	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
manovale oltre 18 anni	22,56	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
apprendisti dai 16 ai 18 anni	16,16	16,16	20,=	8,=	=	44,16	=	0,72	=

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

RA CONTRATTUALE E DI PA TPO IN BASE AL PRECEDENTE
TO DI LAVORO

Cric	Indennità (1)			TOTALE LORDO	Ritenute			TOTALE NETTO	osservazioni
	Guerra	Senza	ecc.		R.M.	2%	Impos. -compl.		
28	20,=	8,=	=	67,28	=	1,18	=	66,10	
=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
16	20,=	8,=	=	44,16	=	0,72	=	43,44	

Conteggiati a parte.

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

Cave marmo pietre e pietrisco

C A T E G O R I A	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie simili di industrie me- tallurgiche	Salario netto
operaio specializzato	66,10	100,09	33,99	-	10
operaio qualificato	58,96	89,63	30,67	-	8
operaio comune	58,96	82,42	23,46	-	8
manovale oltre 18 anni	58,96	79,38	20,42	-	7
apprendisti dai 16 ai 18 anni	43,44	55,04	11,60	-	5

PARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3

Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari di industrie me- tallurgiche	Salario netto	Osservazioni
100,09	33,99	-	100,09	
89,63	30,67	-	89,63	
82,42	23,46	-	82,42	
79,38	20,42	-	79,38	
55,04	11,60	-	55,04	

Cuneo - ALCOL
CONTRATTO COLLETTIVO PER L'AGGIORNAMENTO SALARIALE ADDETTI DISTILLERIE
II^a categoria

Addi; 21 settembre 1940 in Cuneo

t r a

la Federazione Nazionale degli Industriali del Vini, Liquori ed affini rappresentata per delega del suo Presidente Cons. Naz. Vittorio Gervaso dal Dr. Francesco Marini Direttore dell'Unione Provinciale degli Industriali di Cuneo, assistito dal Rag. Renato Picotto - Vice Direttore dell'Unione stessa

sentite le Federazioni Nazionali delle Cooperative di produzione e lavoro, di trasformazione dei prodotti agricoli e di trasporto

e

la Federazione Nazionale dei Lavoratori dell'alimentazione rappresentata per delega del suo Segretario Cons. Naz. Pietro Cataldo dal Cav. Amilcare Carmine, Segretario dell'Unione Provinciale dei Lavoratori dell'Industria di Cuneo, assistito dal Camerata Giovanni Giacomino Vice Segretario dell'Unione stessa

si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione del contratto interfederale del 21-3-1940 (pubblicato sul B.U.M.C. n° 230 bis) all. 1996) all'aggiornamento del contratto per gli addetti all'industria delle distillerie di 2^a categoria della Provincia di Cuneo (pubblicato sul F.A.L. n° 44 del 24 febbraio 1940).

Art. 1° - Premesso che ai sensi del richiamato contratto interfederale sugli elementi costitutivi delle retribuzioni contrattuali va applicato l'aumento del 15% si elencano i medesimi aggiornati con tale maggiorazione:

TABELLA SALARIALE

conduttori caldaie	£. 3,05 orarie
aiuto conduttori caldaie	" 2,25 "
distillatori	" 2,36 "
manovali in genere	" 2,07 "
donne superiori ai 18 anni	" 1,38 "
donne sotto i 18 anni	" 1,04 "

Art. 2° - Si dà atto che, a mente del sopracitato contratto interfederale l'aumento da applicarsi su tutti gli elementi costitutivi delle retribuzioni di fatto dei lavoratori è del 15%.

Art. 3° - Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 25 marzo 1940 e forma parte integrante e modificativa del contratto 1° novembre 1939 al quale si riferisce e del quale segue le sorti a tutti gli effetti. Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione ai sensi di legge.

p. LA FEDERAZIONE NAZ. DEGLI INDUSTRIALI
VINI LIQUORI ED AFFINI PROV. DI CUNEO

p. LA FEDERAZIONE NAZ. LAVORATORI
dell'ALIMENTAZIONE DELLA PROV.
DI CUNEO

* * * * *

SPEDIZIONE CONTRIBUZIONE SINDACALE CONTRATTUALE
E DI FATTO IN BASE AL PRECORRENTE CONTRATTO
DI LAVORO

distillerie II^a cat.

Categoria	salario contrattuale	salario di fatto	Indennità (1)			totale lordo	ritenute		
			ESISTE	ESISTE	ESISTE		I.R.P.	I.R.P.	I.R.P.
operaio specializzato	31,68	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
" qualificato	24,48	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
" comune	23,36	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
manovali oltre 18 anni	21,52	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
<u>d o n n e</u>									
2 ^a categoria sopra i 16 anni	14,32	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=
2 ^a categoria sotto i 16 anni	10,80	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=

(1) - gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

1 3 4 6

1

RETRIBUZIONE DI MINISTRI CONTRATTUALI
FATTA IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO
DI LAVORO

salario di base	Indennità (1)			totale lordo	ritenute			Total netto	osservazioni
	quinta	sesta	setta.		R.N.	di	spese.		
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=	45,24	
18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=	45,24	

si verranno conteggiati a parte.

CONFRONTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIE METALLURGICHE
PER LE CATEGORIE SIMILARI

distillerie II^a categoria.

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuova contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari di industrie metallurgiche
operaio specializzato	58,96	100,09	41,13	=
" qualificato	58,96	89,63	30,67	=
" comune	58,96	82,42	23,46	=
manovale oltre i 18 anni	58,96	79,38	20,42	=
<u>d o n n e</u>				
2 ^a categoria sopra i 16 anni	45,24	64,84	19,60	=
2 ^a categoria sotto i 16 anni	45,24	55,83	9,59	=

3

CONPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIE METALLURGICHE
PER LE CATEGORIE SIMILI

Salario netto cedente in base nuova alla n.1) (specchio n.2)	Salario netto in base nuova cedente in base nuova alla n.1) (specchio n.2)	Differenza paghi	Categoria simile di industrie metallurgiche	Salario netto	Considerazioni
8,96	100,09	41,13	=	100,09	
8,96	89,63	30,67	=	89,63	
8,96	82,42	23,46	=	82,42	
8,96	79,38	20,42	=	79,38	
5,24	64,84	19,60	=	64,84	
5,24	55,83	9,59	=	55,83	

Cuneo - Beer

VERBALE DI AGGIORNAMENTO SALARIALE PERGLI ADDETTI ALLA LAVORAZIONE DELLA BIRRA, GHIACCIO E DELLE ACQUE GASSATE NELLA PROVINCIA DI CUNEO

Add 21 settembre 1940 in Cuneo,

t r a

La Federazione Nazionale degli Industriali delle Acque Gassate, birra, fredda e munita, rappresentata per delega del suo Presidente dal Dr. Fr. Marini, Direttore dell'Unione Provinciale degli Industriali di Cuneo, - sentito dal Mag. Renato Pizzotto Vice Direttore dell'Unione stessa, sentite le Federazioni Nazionali delle Cooperative di Produzione Lavoro, di Trasformazione dei Prodotti Agricoli e di Trasporto

la Federazione Nazionale dei Lavoratori dell'Alimentazione rappresentata per delega del suo Segretario Cons. Naz. Piero Cataldo del Cav. Applicare Carmine, segretario dell'Unione stessa - si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione del contratto interfederale del 21 marzo 1940 (pubblicato sul B.U.M.O. n° 230 bis all. nr. 1964 all'aggiornamento del contratto per gli addetti all'industria della birra, ghiaccio, acque gassate della provincia di Cuneo (pubblicato sul B.U.L. n° 10 del 1° settembre 1939).

Art. 12 - Premesso che, ai sensi del 21 chiesto contratto interfederale sugli el. mutui costitutivi delle retribuzioni contrattuali ve applicato l'aumento del 12,50% si elencano i medesimi aggiustati con tale maggiorazione:

meccanico addetto ai compressori superiori ai 100 mila frigorie	£. 3,60 orario
meccanico addetto ai compressori inferiori ai 100 mila frigorie	" 3,44 "
servegliante	" 22,73 giornaliero
imbotteglia tore 1° categoria (*)	" 3,04 orario
imbotteglia tore 2° categoria	" 2,93 "
di stribuitori e cavallanti	" 20,99 giornaliero
operatori addetti alla caldaie 1° categoria	" 3,53 orario
operatori addetti alla caldaie 2° categoria	" 3,40 "
operatori addetti alle continue di deposito e fermentazione	" 3,32 "
manovali	" 3,54 "
manovali avvenuti (8)	" 2,09 "
operatori	" 1,24 "
(*) - imbotteglia tore di 1° categoria è solai che è anche produttore della macchina.	

(8) - Per manovali avvenuti intendesi quello assunto per la stagione lavoro viva.

Per l'irriducibilità di trasferita valgono le norme consuetudinali ad addetti. Per l'irriducibilità di addetti che a parte del sopra citato contratto interfederale

Carrine, Secretary of the United States

- si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione del contratto interfederale del 21 marzo 1940 (pubblicato sul D.U.M.C. n.º 230 bis all. nr. 1964 all'aggiornamento del contratto per gli addetti all'industria della birra, ghiaccio, acque ~~sanate~~ della provincia di Cuneo (pubblicato sul P.A.L. n.º 10 del 1.º settembre 1939).

Art. 12 - premesso che, ai sensi del richiamato contratto interfederale sugli elmenti costitutivi delle retribuzioni contrattuali va applicato l'aumento del 10,50% si elencano i medesimi aggiornati con tale maggioranza:

un tecnico addetto al compressore? superiori al

100 miles from home £. 3.60 or more

received advice of competent authority of

	"	3,44	"
100 miles from Rome	.	.	.
seaward 14 days	.	.	.
to Fiumicino	.	.	.
to Anagnino	.	.	.
to Formello	.	.	.
to Bracciano	.	.	.
to Tivoli	.	.	.
to Subura	.	.	.
to Ostia	.	.	.
to Lido di Ostia	.	.	.
to Fregene	.	.	.
to Nettuno	.	.	.
to Santa Marinella	.	.	.
to Ladispoli	.	.	.
to Portoferraio	.	.	.
to Livorno	.	.	.
to Pisa	.	.	.
to Florence	.	.	.
to Rome	.	.	.
to Naples	.	.	.
to Capri	.	.	.
to Positano	.	.	.
to Amalfi	.	.	.
to Sorrento	.	.	.
to Salerno	.	.	.
to Reggio Calabria	.	.	.
to Catanzaro	.	.	.
to Crotone	.	.	.
to Gerace	.	.	.
to Bova Marina	.	.	.
to Bova	.	.	.
to Oppidum	.	.	.
to Soverato	.	.	.
to Tropea	.	.	.
to Scyllacium	.	.	.
to Stipione	.	.	.
to Hipponion	.	.	.
to Sybaris	.	.	.
to Croton	.	.	.
to Locri	.	.	.
to Reggio Calabria	.	.	.
to Catanzaro	.	.	.
to Crotone	.	.	.
to Gerace	.	.	.
to Bova Marina	.	.	.
to Bova	.	.	.
to Oppidum	.	.	.
to Soverato	.	.	.
to Tropea	.	.	.
to Scyllacium	.	.	.
to Stipione	.	.	.
to Hipponion	.	.	.
to Sybaris	.	.	.
to Croton	.	.	.
to Locri	.	.	.
to Reggio Calabria	.	.	.
to Catanzaro	.	.	.
to Crotone	.	.	.
to Gerace	.	.	.
to Bova Marina	.	.	.
to Bova	.	.	.
to Oppidum	.	.	.
to Soverato	.	.	.
to Tropea	.	.	.
to Scyllacium	.	.	.
to Stipione	.	.	.
to Hipponion	.	.	.
to Sybaris	.	.	.
to Croton	.	.	.
to Locri	.	.	.
to Reggio Calabria	.	.	.
to Catanzaro	.	.	.
to Crotone	.	.	.
to Gerace	.	.	.
to Bova Marina	.	.	.
to Bova	.	.	.
to Oppidum	.	.	.
to Soverato	.	.	.
to Tropea	.	.	.
to Scyllacium	.	.	.
to Stipione	.	.	.
to Hipponion	.	.	.
to Sybaris	.	.	.
to Croton	.	.	.
to Locri	.	.	.
to Reggio Calabria	.	.	.
to Catanzaro	.	.	.
to Crotone	.	.	.
to Gerace	.	.	.
to Bova Marina	.	.	.
to Bova	.	.	.
to Oppidum	.	.	.
to Soverato	.	.	.
to Tropea	.	.	.
to Scyllacium	.	.	.
to Stipione	.	.	.
to Hipponion	.	.	.
to Sybaris	.	.	.
to Croton	.	.	.
to Locri	.	.	.
to Reggio Calabria	.	.	.
to Catanzaro	.	.	.
to Crotone	.	.	.
to Gerace	.	.	.
to Bova Marina	.	.	.
to Bova	.	.	.
to Oppidum	.	.	.
to Soverato	.	.	.
to Tropea	.	.	.
to Scyllacium	.	.	.
to Stipione	.	.	.
to Hipponion	.	.	.
to Sybaris	.	.	.
to Croton	.	.	.
to Locri	.	.	.
to Reggio Calabria	.	.	.
to Catanzaro	.	.	.
to Crotone	.	.	.
to Gerace	.	.	.
to Bova Marina	.	.	.
to Bova	.	.	.
to Oppidum	.	.	.
to Soverato	.	.	.
to Tropea	.	.	.
to Scyllacium	.	.	.
to Stipione	.	.	.
to Hipponion	.	.	.
to Sybaris	.	.	.
to Croton	.	.	.
to Locri	.	.	.
to Reggio Calabria	.	.	.
to Catanzaro	.	.	.
to Crotone	.	.	.
to Gerace	.	.	.
to Bova Marina	.	.	.
to Bova	.	.	.
to Oppidum	.	.	.
to Soverato	.	.	.
to Tropea	.	.	.
to Scyllacium	.	.	.
to Stipione	.	.	.
to Hipponion	.	.	.
to Sybaris	.	.	.
to Croton	.	.	.
to Locri	.	.	.
to Reggio Calabria	.	.	.
to Catanzaro	.	.	.
to Crotone	.	.	.
to Gerace	.	.	.
to Bova Marina	.	.	.
to Bova	.	.	.
to Oppidum			

[illegible]

Imbottigliato al 100% in vetro
Cuvaggio (%)
H 203

imbecillia co ro 2" categoria 2,93

65.02 m

WILLIARD & HODIN, 1998 p

nessun soggetto alla categoria " 3,83 ordine

• • • • •

operating with a view to the formation of a

[illegible][illegible]

normalle svvettig (8), 2,09

Donne 1,24

$$(\theta) = \text{mod}(\theta + 2\pi)$$
[illegible]

161

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

04 VB.

04 VB.

per l'indebiti di trasferita val 40.20 le norme consuetudinali ad essi.

Art. 20 - 34 dà atto che a mente del

liamento da consolidarsi ad tutta gli elementi costitutivi della rettribuzione

[illegible][illegible]

Art. 36 - Il presente contratto di agenzia ha valore unitario e non è soggetto a registrazione.

e forze parte integrato e modificava del contratto 15-12-1932 al quale

zifferaria è del quale segue la sorta a tutti gli effetti.

Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione al sindacato di lavoro.

В. И. ПЕРВРАЗОВЕ НАЗ. ТУРНИРЪТ
В. А. ПЕРВРАЗОВЕ НАЗ. ТА

STABILIMENTO SIDERURGICO SIDERURGIA CONTRATTUALE 1 DE. 1955 IN
 BASE AL PREZZARIO DETERMINATO DI LAVORO
birra, ghiaccio, acque gasate

C A T E G O R I A	Salario contratto Fondo	Salario di Fondo	Indennità (1)			Totale lordo	Riduzione		
			Quarta parte	Quinta parte	Sesta parte		S. P.	di	Legge
operaio specializzato	38,88	38,88	20,=	8,=	=	66,88	=	1,17	=
" qualificato	35,76	35,76	20,=	8,=	=	63,76	=	1,11	=
" comune	31,60	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
mai, vale oltre 18 anni	26,40	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
<u>d o n n e</u>									
2^ categoria sopra i 16 anni	12,88	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=

(1) - alla famiglia vengono conteggiati a parte.

ALCUNE SINGOLARE CONTRATTUALI E DI FATTO IN
LA PRESSIONE CONTRATTO DI LAVORO

1

Salario di fatto	Indennità (1)			Totale loria		Totale ingr. netto	Cassa di sicurezza
	Guerra	nono	2030	R.F.	S.	comp.	
38,88	20,=	8,=	=	66,88	=	1,17 =	65,71
35,76	20,=	8,=	=	63,76	=	1,11 =	62,65
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04 =	58,96
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04 =	58,96
18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76 =	45,24

verranno conteggiati a parte.

8239

birra, ghiaccio acque gassate.

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuove contratto (specchio n.1)	Differenza paghe	Categorie simi- lari industrie metallurgiche
<u>uomini</u>				
operaio specializzato	65,71	100,09	34,38	=
" qualificato	62,65	89,63	26,98	=
" comune	58,96	82,42	23,46	=
manovale sopra 18 anni	58,96	79,38	20,42	=
<u>donne</u>				
2 ^a categoria sopra i 16 anni	45,24	64,84	19,60	=

AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL LAVORO INDUSTRIALE
PER LE CATEGORIE DI LAVORI

8233

birra, ghiaccio acque gassate.

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n. 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n. 2)	Differenza pagi	Categoria analoga lavori industriali metallurgici
<u>uomini</u>				
operaio specializzato	65,71	100,09	34,38	=
" qualificato	62,65	89,63	26,98	=
" comune	58,96	82,42	23,46	=
manovale sopra 18 anni	58,96	79,38	20,42	=
<u>donne</u>				
2 ^a categoria sopra i 16 anni	45,24	64,84	19,60	=

3

5579
8133

No.	Salario netto in base nuova contratto (spese in D. 1)	Differenza pagata	Categorie simi- le di industrie metalmeccaniche	Salario netto	Contribuzioni
	100,09	34,38	=	100,09	
	89,63	26,98	=	89,63	
	82,42	23,46	=	82,42	
	79,38	20,42	=	79,38	
	64,84	19,60	=	64,84	

Cuneo - Stockings

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L'AGGIORNAMENTO SALARIALE DEGLI ADDETTI AI CALZIFICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Adn. 20 settembre 1940-XVIII - in Cuneo

tra

la Federazione Nazionale Fascista degli Esportanti Industria Tessili Vario e del cappello rappresentata per delega del suo Commissario Ministeriale alla Presidenza dell'Avv. Paolo Collo, dal Dott. Francesco Marini, Direttore dell'Unione Fascista degli Industriali di Cuneo, sostituito dal Rag. Renato Picotto, Vice Direttore dell'Unione stessa

contro la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro, di Trasformazione dei Prodotti Agricoli e di Trasporto

e

la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell'abbigliamento rappresentata per delega del suo Segretario Nazionale, Ladislao Rosca, dal Cav. Amilcare Carmine, Segretario dell'Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori dell'Industria di Cuneo, sostituito dal canonico Giovanni, Giacomo Vice Segretario dell'Unione stessa.

Si è convenuto il presente contratto per provvedere in applicazione del contratto interfederale del 21 marzo 1940-XVIII (pubblicato sul G.U.M.C. n° 230 bis allegato n° 1992) all'aggiornamento del contratto per gli addetti all'industria dei calzifici della provincia di Cuneo (pubblicato sul F.A.G. n. 44 del 24/2/1940-XVIII)

Art. 1 - Premesso che, ai sensi del richiamato contratto interfederale sugli elementi costitutivi delle retribuzioni contrattuali va applicato l'aumento del 15% ed elencano i modelli aggiornati con tale maggiorazione:

1° DONNE

	al giorno
a) addetto alla macchina	L. 11,39
b) rimagliatrici, rinasatrici, stitrici	" 10,24
c) incannatrici, oriatrici	" 9,09
d) appretto	" 10,01
e) lavori comuni (magazzino, confezione, scatology, fasciatura o simili)	" 8,80

2° APPRENDISTE

	orario
a) di età superiore ai 18 anni	L. 0,87
b) di età tra i 16 ed i 18 anni	" 0,81
c) di età inferiore ai 16 anni	" 0,75

3° UOMINI

	al giorno
a) addetti alla macchina	L. 22,83
b) aiutanti oltre i 20 anni	" 19,38
c) manovali	" 18,17

4° APPRENDISTI

orario

ART. 11 - Premesso che, ai sensi del richiamato contratto interfederale sugli elementi costitutivi delle retribuzioni contrattuali va applicato l'aumento del 15% ed elencano i medesimi aggiornati con tale maggiorazione:

1° DONNE

	al giorno
a) addetto alla macchina.....	£. 11,39
b) rimangiatrici, rimpastatrici, stiratrici.....	" 10,24
c) incannatrici, oriatrici.....	" 9,09
d) apretio.....	" 10,01
e) lavori comuni (magazzino, confezione, scatolegg, fasciatura o simili).....	" 8,80

2° APPRENDISTE

	orario
a) di età superiore ai 18 anni.....	£. 0,87
b) di età tra i 16 ed i 18 anni.....	" 0,81
c) di età inferiore ai 16 anni.....	" 0,75

3° UOMINI

	al giorno
a) addetti alla macchina.....	£. 22,83
b) aiutanti oltre i 20 anni.....	" 19,38
c) manovali.....	" 18,17

4° APPRENDISTI

	orario
a) fino ai 16 anni.....	£. 1,15
b) fino ai 18 anni.....	" 1,44
c) sopra i 18 anni e per il 1° anno.....	" 1,73

ART. 20 - Si dichiara che, a mente del sopra citato contratto interfederale l'elemento da applicarsi su tutti gli elementi costitutivi delle retribuzioni contrattuali è del 15%.

ART. 30 - Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 25 marzo 1940-XVIII - o forme parte integrante e modificativa del contratto 30 luglio 1934 al quale si riferisce e del quale segue lo sorte e tutti gli effetti.

Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione ai sensi di legge.

P. LA FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA ESERCENTI INDUSTRIE
TESSILI VARIE E DEL CAPELLO

P. LA FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA LAVORATORI
DELL'ABBIGLIAMENTO

fto: Dr. Fr. Marini
Mag. R. Picotto

fto: Cav. A. Carmino
" Sig. G. Giacomino

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRIMO CONTRATTO DI LAVORO

edilifici

C A T E G O R I A	Salario contrat- tuale	Salario di fatto	Indennità (1)			TOTALE LORDO	Ritenute		
			Guerra	Mensa	sec.		R.M.	24	Imp com
u o m i n i									
operaio specializzato	29,60	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	
" ualificato	25,12	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	
" comune	23,60	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	
manovale sopra 18 anni	17,92	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	
" fino ad 18 an.	14,96	14,96	20,=	8,=	=	43,06	=	0,70	
d o n n e									
1^ categoria	14,80	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	
2^ categoria sopra 16 an.	13,28	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	
3^ categoria sotto 16 an.	8,40	8,40	20,=	8,=	=	36,40	=	0,56	

(1) - gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

ERRA CONTRATTUALE E DI PATTO IN BASE AL PROCEDIMENTO
DI LAVORO

Dario di atto	Indennità (1)			TOTALI LORDO	Ritenute			TOTALI NETTO	Osservazioni
	Guerra	Senza	ecc.		N.M.	25	Impos. compl.		
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
14,96	20,=	8,=	=	43,06	=	0,70	=	42,36	
18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=	45,24	
18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=	45,24	
8,40	20,=	8,=	=	36,40	=	0,56	=	35,84	

sonteggiati a parte.

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

calzifici

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie simili lari industria metallurgica	Salario netto
<u>uomini</u>					
perito specializzato	58,96	100,09	41,13	"	100
" qualificato	58,96	89,68	30,67	-	89
" comune	58,96	82,42	23,46	-	82
manovale sopra 18 anni	58,96	79,38	20,42	-	79
" fino 18 anni	42,36	55,04	12,68	-	55
<u>donne</u>					
1^ categoria	45,24	68,76	23,52	-	68
2^ categoria sopra 16 an.	45,24	64,84	19,60	-	64
3^ categoria sotto 16 an.	35,94	53,48	17,54	-	53

PARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3

netto n.1)	Salario netto in caso nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie simi- lari industria metallurgica	Salario netto	Osservazioni
	100,09	41,13	=	100,09	
	89,68	30,67	-	89,63	
	82,42	23,46	-	82,42	
	79,38	20,42	-	79,38	
	55,04	12,68	-	55,04	
	68,76	23,52	-	68,76	
	64,84	19,60	-	64,84	
	53,48	17,54	-	53,45	

Cuneo - Balthus
STATUTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO PER GLI ADATTATI ALLE TERME DELLA
PROVINCIA DI CUNEO

Adde 3 luglio 1940 a. XVIII in Cuneo

Il Sindacato Provinciale di Cuneo della Federazione Nazionale fascista degli
esercenti l'industria Idrotermale rappresentata all'uopo debitamente autorizza-
ta dal Presidente della predetta Federazione, dal dr. Francesco Mainini, Diret-
tore dell'Unione fascista degli Industriali di Cuneo, assistite dal Rag. Renas-
to Picotto, Vice-Direttore dell'Unione stessa

Il Sindacato Provinciale di Cuneo della Federazione nazionale fascista del La-
voratori dell'Alimentazione, rappresentata all'uopo debitamente autorizzata
dal Segretario della predetta Federazione dal Cav. Amilcare Garmino, Segretario
dell'Unione Provinciale fascista dei lavoratori dell'Industria di Cuneo
visto l'art. 46 del contratto nazionale del 12/6/1939 - XVII pubblicato sul
B.U.M.C. del 30 novembre 1939-XVIII - fasc. 215 allegato 1745, si è provviso-
riamente stipulato il presente contratto integrativo salariale da valere per
gli addetti alle terme della provincia di Cuneo.

ART. 1° - QUALIFICHE E MINIMI DI PAGA -

Con riferimento all'art. 46 del contratto nazionale le qualifiche ed i minimi
di paga rimangono fissate come segue:

MAGNINI: Uomini L. 20,00 al giorno
donne L. 9,20 al giorno
FAOCHINI: sopra i 21 anni compiuti L. 18,00 al giorno
sotto i 21 anni L. 14,00 al giorno
MANOVALI

DONNE ADDETTE AI PTANI/COMPITI sopra i 20 anni L. 8,60 al giorno
sotto i 20 anni L. 7,00 al giorno
Oltre alle mansie AUTISTI L. 25,00 al giorno
OPERAI AUSILIARI (meccanici, muratori,
fucchinisti, falegnami,
elettricisti) L. 3,10 al giorno

ART. 2° -

Il tempo entro il quale dovranno effettuarsi i lavori preparatori e complemen-
tari di cui all'art. 6 del C.N. non potrà comunque superare il limite di 30
minuti oltre le durata normale.

Decreto 12/6/1939 del Contratto Nazionale del 12/6/1939 - XVII pubblicato sul B.U.M.C. del 30 novembre 1939-XVIII - fasc. 215 allegato 1745, si è provveduto riamante stipulato il presente contratto integrativo salariale da valere per gli addetti alle terme della provincia di Cuneo.

ART. 1° - QUALIFICHE E MINIMI DI PAGA -

Con riferimento all'art. 46 del contratto nazionale le qualifiche ed i minimi di paga rimangono fissate come segue:

BAGNINI: Uomini..... L. 20,00 al giorno
donne L. 9,20 al giorno
PACCHINI: sopra i 21 anni compiuti..... L. 18,00 al giorno
sotto i 21 anni..... L. 14,00 al giorno

MANOVALI

DONNE ADIETTE AI PIANI/compiti sopra i 20 anni..... L. 8,60 al giorno
sotto i 20 anni..... L. 7,00 al giorno

Oltre alle manovre AUTISTI..... L. 25,00 al giorno
OPERAI AUSILIARI (meccanici, muratori,
fucchiisti, falegnami,
elettricisti)..... L. 3,10 al giorno

ART. 2° -

Il tempo entro il quale dovranno effettuarsi i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del C.N. non potrà comunque superare il limite di 30 minuti oltre la durata normale giornaliera di lavoro di cui al su detto articolo.

ART. 3° -

LAVORI DISCONTINUI -

Con riferimento al punto 6) dell'art. 46 del C.N. di lavoro si conviene che compiono lavori discontinui i seguenti operai:

- a) autisti
- b) addetti alle terme

./.

Per tali categorie di lavoratori l'orario di lavoro sarà contenuto nelle 10 ore giornaliere o 60 settimanali, oltre le quali dovranno essere corrisposte le percentuali di maggiorazioni di cui al successivo art. 7.

ART. 4° -

LAVORO A COTTIMO -

Con riferimento al 1° comma dell'art. 26 del contratto nazionale si stabilisce che ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga ad economia maggiorata del 15%.

ART. 5° -

INDENNITA' DI TRASFERITA -

Con riferimento all'art. 26 del contratto nazionale, si conviene che, oltre al trattamento già previsto dal predetto art. 26 l'azienda corrisponderà le seguenti indennità al lavoratore inviato per servizio fuori del Comune ove disimpegna abitualmente l'opera sua:

- L. 8 quando deve consumare un solo pasto fuori residenza.
- L. 16 quando deve consumare due pasti fuori residenza.
- L. 8 per il pernottamento fuori residenza.

ART. 6° -

TRASFERIMENTO - (trasferimento)

Oltre al rimborso delle spese di trasporto previste dall'art. 29 del C.N. sarà corrisposta all'operaio trasferito l'indennità di trasferta di cui all'articolo precedente per giorni 5 e 2 giorni per coniuge con esclusione degli altri componenti la famiglia.

ART. 7° -

LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO E NOTTURNO -

Con riferimento all'art. 7 del contratto nazionale si conviene che il lavoro straordinario, festivo e notturno sarà così maggiorato:

- a) lavoro straordinario..... 20 %
- b) lavoro festivo..... 40 %
- c) lavoro notturno..... 40 %

Restano ferme le disposizioni di cui all'accordo interconfederale dell'8/11/39 XVII, limitatamente al periodo della loro applicabilità. La maggiorazione per il lavoro festivo non va retribuita per le ore compiute a norma delle vigenti deroghe.

ti indennità al lavoratore inviato per servizio fuori del Comune ove disimpegna abitualmente l'opera sua:

- L. 8 quando deve consumare un solo pasto fuori residenza.
- L. 16 quando deve consumare due pasti fuori residenza.
- L. 8 per il pernottamento fuori residenza.

ART. 6° -

TRASFERIMENTO - (trasferimento)

Oltre al rimborso delle spese di trasporto previste dall'art. 29 del C.N. sarà corrisposta all'operaio trasferito l'indennità di trasferta di cui all'articolo precedente per giorni 5 e 2 giorni per coniuge con esclusione degli altri componenti la famiglia.

ART. 7° -

LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO E NOTTURNO -

Con riferimento all'art. 7 del contratto nazionale si conviene che il lavoro straordinario, festivo e notturno sarà così maggiorato:

- a) lavoro straordinario..... 20 %
- b) lavoro festivo..... 40 %
- c) lavoro notturno..... 40 %

Restano ferme le disposizioni di cui all'accordo interconfederale dell'8/11/39 XVII, limitatamente al periodo della loro applicabilità. La maggiorazione per il lavoro festivo non va retribuita per le ore compiute a norma delle vigenti deroghe.

ART. 8° -

VALIDITA' -

La stipulazione definitiva del presente contratto è subordinata all'approvazione delle superiori Federazioni Nazionali, ai sensi dell'art. 35 degli Statuti delle Federazioni stesse.

Il deposito avverrà entro 60 giorni dalla data della stipulazione definitiva.

ART. 9° -

VALIDITA' E DURATA -

Il presente contratto entrerà in vigore dalla data della sua stipulazione defi-

- civa e formerà parte in, grante del contratto collettivo provinciale stipulato al 9/9/39-XVII e pubblicato sul F.A.L. n° 24 del 7/11/1939-XVIII al quale si intende riferito e del quale ne seguirà la sorti.

P. IL SINDACATO PROV. DI CUNEO DELLA
FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA
DEGLI ESERCENTI L'IND. IDROTERMALI

Pto: dr. Fr. Marini
" pag. R. Picotto

P. IL SINDACATO PROV. DI CUNEO DELLA
FEDERAZIONE NAZ. FASC. DEI LAVORATORI
DELL'ALIMENTAZIONE

Pto: Cav. A. Garmino

N.B. - L'entrata in vigore del presente contratto è fissata al 4 novembre 1940
a. XIX - data della stipula definitiva.

terme

BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

C A T E G O R I A	Salario contrat- tuale	Salario di fatto	Indennità (1)			Totale LORDO	Ritenute		
			Guerra	Mensa	ecc.		R.M.	2%	Impo- comp
<u>u o m i n i</u>									
operaio specializzato	32,50	32,50	20,=	8,=	=	60,50	=	1,05	=
" qualificato	24,80	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
" comune	20,=	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
manovali sopra 18 anni	18,20	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
<u>d o n n e</u>									
2^ categoria sopra i 16 anni	11,18	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=

- Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

PRESENTE CONTRATTO DI LAVORO

2

Mese	Indennità (1)			TOTALE LORDO	Ritenute			TOTALE NETTO	Osservazioni
	Guerra	Mensa	ecc.		S.N.	2%	Impos. compl.		
50	20,=	8,=	=	60,50	=	1,03	=	59,47	
=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=	45,24	

conteggiati a parte.

SPACCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

terme

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	15 95 differenza paga	categorie simila ri industrie me- tallurgiche	salario netto
<u>uomini</u>					
operaio specializzato	59,45	100,09	40,64	=	100
" qualificato	58,96	89,63	30,67	=	89
" comune	58,96	82,42	23,46	=	82
manovale oltre 16 anni	58,96	79,38	20,42	=	79
<u>donne</u>					
2 ^a categoria sopra 16 anni	45,24	64,84	19,60	=	64

3

netto dente o n.1)	salario netto in caso nuovo contratto (spacchio n.2)	35 differenza paga	categoria simila ri industria me- tallurgiche	salario netto	osservazioni
	100,09	40,64	=	100,09	
	89,63	30,67	=	89,63	
	82,42	23,46	=	82,42	
	79,38	20,42	=	79,38	
	64,84	19,60	=	64,84	

Cuneo Trasporti
**CONTRATTO INTEGRATIVO DI LAVORO PER GLI ADDETTI AL TRASPORTO POMPE FUNEBRI
 DELLA PROVINCIA DI CUNEO**

Addì 22 giugno 1940 - in Cuneo,

t r a

il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale degli Ausiliari del Traffico e dei Trasporti Complementari rappresentato per delega del suo Presidente, dal dr. Francesco Marini, Direttore dell'Unione degli Industriali della Provincia di Cuneo, assistito dal Rag. Renato Picotto, Vice Direttore dell'Unione stessa;

e

il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale degli Addetti ai Servizi Ausiliari del Traffico e Trasporti Vari, rappresentata per delega del suo Segretario dal Cav. Amilcare Carmine, Segretario dell'Unione Provinciale dei Lavoratori dell'Industria della Provincia di Cuneo.

sentita la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e lavoro;

si è stipulato provvisoriamente il seguente contratto salariale integrativo del contratto nazionale di lavoro del 5-12-1939 pubblicato sul B.U.M.C. del Ministero delle Corporazioni - fasc. 221 del 29-4-1940 allegato nr. 1819, da valere per gli addetti ai trasporti di pompe funebri nella Provincia di Cuneo.

Art. 1° - Qualifiche e minimi di paga

In relazione all'art. 22 del contratto nazionale, le qualifiche ed i minimi di paga restano fissati come segue:

autisti	L.	25 al giorno
cocchieri	"	19,50 "
manovali	"	2,= orarie

Le paghe giornaliere contemplate nel presente contratto si riferiscono per le lavorazioni a carattere continuo a otto ore giornaliere, per le lavorazioni a carattere discontinuo a 10 ore giornaliere.

Art. 2° - Validità e durata

Il presente contratto avrà la durata di un anno con decorrenza dalla data della sua stipulazione definitiva e si intenderà poi tacitamente rinnovato di anno in anno se non sarà disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della sua scadenza.

p. IL SINDACATO PROV. DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

p. IL SINDACATO PROV. DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ADDETTI AI SERVIZI AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI VARI

N.B. - il presente c.c. è entrato in vigore dal 19-8-1940.

MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE - CONTRATTI DI LAVORO
CONTRATTO DI LAVORO

unebri

CATEGORIA	Salario contratto stabile	Salario fatto	Indennità (1)				Totale	Ritirate		
			Quarta	Quinta	Sesta	Settima		Stato	Al	Importo annuo
operaio qualificato	32,50	32,50	20,=	8,=	=	=	60,50	=	I,05	=
operaio comune	25,35	32,=	20,=	8,=	=	=	60,=	=	I,04	=
manovale coltre 18 anni	20,80	32,=	20,=	8,=	=	=	60,=	=	In 04	=

(1) - Gli assegni familiari versano conteggiati a parte.

PER CONTRATTI DI LAVORO IN BASE AL PRECORSO
DEI LAVORI

1

3563

Indennità (1)				Stipendio		Tasse		Contribuzioni	
Quota	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
4,50	20,=	8,=	=	60,50	=	1,05	=	59,45	
8,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
12,=	20,=	8,=	=	60,=	=	In04	=	58,96	

contingenti a parte.

SPACCHIETTO COMPARATIVO CON PACHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

donne funebri

C A T E G O R I A	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario Netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie simili di industrie me- tallurgiche	Salario netto
operaio qualificato	59,45	89,63	30,18	-	89,63
operaio comune	58,96	82,42	23,46	-	82,42
manovale oltre 18 anni	58,96	79,38	20,42	-	79,38

ATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
E CATEGORIE SIMILARI

3

Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie simili ri industrie me- tallurgiche	Salario netto	Osservazioni
89,63	30,18	-	89,63	
82,42	23,46	-	82,42	
79,38	20,42	-	79,38	

Cinco - Paper
ATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI
OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA CELLULOSA, DELLA PASTA DI LEGNO, DELLA
CARTA E DEL CARTONE.

L'anno 1940, il giorno 5 giugno in Roma
t r a

La Federazione Nazionale fascista degli Industriali della Carta, rappresentata
per delega del suo Presidente Cons. Naz. Com.te Neri Farina Cini dal Direttore
Avv. Orario Ammassari, assistito dal dr. Francesco Ginino della Federazione
stessa

La Federazione Nazionale fascista dei Lavoratori della Carta e della Stampa
rappresentata dal suo Segretario Cons. Naz. Edoardo Manisardi assistito dai
sigg. Arturo Cagnielutti e Giuseppe Micheli, della Federazione stessa

sentita la Federazione Nazionale fascista delle Cooperative di Produzione e
lavoro nella persona del suo Commissario Comm. Rolando Bonvicini;

in applicazione di quanto disposto dall'art. 3 del contratto stipulato in Roma
tra le due Federazioni il 25 marzo 1940 per la concessione del 14% di aumento
sulle retribuzioni degli operai addetti in tutto il territorio del Regno all'
industria della cellulosa, pasta di legno, della carta e del cartone;

hanno provveduto all'aggiornamento delle tabelle paghe previste per gli operai
di cui sopra dal contratto collettivo stipulato il 31 agosto 1939 pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1940 n° 111 parte II° - e
per esteso nel Bollettino Ufficiale del ministero delle Corporazioni del 15
maggio 1940 - fasc. 226 - allegato n° 1912, modificativo del contratto collet-
tivo 20 dicembre 1938, pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale del Mi-
nistero delle Corporazioni del 15 maggio 1940 - fasc. 226 - allegato n° 1910
e stipulato a suo tempo dell'integrazione del contratto collettivo nazionale
9 maggio 1937 per le maestranze addette all'industria cellulosa, della pasta di
legno e della carta, pubblicato, a sua volta, per estratto nella Gazzetta Uf-
ficiale dell'11 gennaio 1938 n° 7 parte II° e per esteso sul Bollettino Uffice-
ale del ministero delle Corporazioni del 15 gennaio 1938 - fasc. 169 - alle-
gato n° 1293.

A tale riguardo le due Federazioni si danno reciprocamente atto che:

- 1° - le tabelle salariali previste dal citato contratto 31 agosto 1939 per gli
operai addetti all'industria della cellulosa, della pasta di legno e della
carta in tutto il Territorio del Regno restano modificate, a decorrere dal
25 marzo 1940 secondo quanto risulta dalle tabelle allegate al presente
contratto di cui formano parte integrante.
- 2° - Il presente contratto ha la stessa durata del sopra richiamato contratto
nazionale 20 dicembre 1938 al quale si riferisce e del quale segue le
sorti a tutti gli effetti.
- 3° - Al deposito del presente contratto sarà provveduto entro il termine di 60
giorni dalla data della sua stipulazione.

- 2 -

TABELLE DEI MINIMI SALARIALI PER LA PROVINCIA DI CUNEOCARTIERE BURGO S.A. = VERZUOLO

Uomini	1 ^a categoria	L.	27,08
	2 ^a categoria	"	25,31
	3 ^a categoria	"	22,92
	4 ^a categoria	"	21,27
Donne	1 ^a categoria	"	15,28
	2 ^a categoria	"	13,86
	3 ^a categoria	"	12,49

CARTIERA DI ORMEA S.A. = ORMEA

Uomini	1 ^a categoria	L.	27,02
	2 ^a categoria	"	25,65
	3 ^a categoria	"	23,83
	4 ^a categoria	"	21,95
Donne	1 ^a categoria	"	15,45
	2 ^a categoria	"	14,03
	3 ^a categoria	"	12,77

CARTIERA DI FOSSANO = ING. P. SOUCHON = FOSSANO

Uomini	1 ^a categoria	L.	24,57
	2 ^a categoria	"	22,69
	3 ^a categoria	"	21,32
	4 ^a categoria	"	19,61
Donne	1 ^a categoria	"	14,48
	2 ^a categoria	"	13,17
	3 ^a categoria	"	11,80

CARTIERE BOSSO S.A. = TORRE MONDOVI

Uomini	1 ^a categoria	"	23,55
	2 ^a categoria	"	22,01
	3 ^a categoria	"	20,47
	4 ^a categoria	"	18,99
Donne	1 ^a categoria	"	14,03
	2 ^a categoria	"	12,89
	3 ^a categoria	"	11,46

CARTIERA FRANZI ING. CARLO = BEINETTE

Uomini	1 ^a categoria	L.	23,55
	2 ^a categoria	"	21,78
	3 ^a categoria	"	20,47
	4 ^a categoria	"	18,70
Donne	1 ^a categoria	"	13,68
	2 ^a categoria	"	12,37
	3 ^a categoria	"	11,40

CARTIERA TOSCANI = MARGARITA

5560

./.

- 3 -

CARTIERA DI PRANO - PABIANACARTIERA GIA' FIGLI DI LUIGI BRINOLI - ROCCAVIONE

Uomini	1^ categoria	L.	23,03
	2^ categoria	"	21,49
	3^ categoria	"	20,01
	4^ categoria	"	18,70
Donne	1^ categoria	"	13,68
	2^ categoria	"	12,37
	3^ categoria	"	11,18

3559

carta e cartoneSPECHIO ATTRIBUZIONI GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECORSO
CONTRATTO DI LAVORO

C A T E G O R I A	Salario postret- tuale	Salario di Fatto	Indennità (1)			Totale	Ritirate		
			Esatta	Indenn. Fam. ecc.	Indenn. Fam. ecc.		Indenn. Fam. ecc.	Indenn. Fam. ecc.	Indenn. Fam. ecc.
<u>u o m i n i</u>									
operaio specializzato	35,20	35,20	20,=	8,=	=	63,20	=	1,10	=
operaio qualificato	32,90	32,90	20,=	8,=	=	60,90	=	1,05	=
operaio comune	29,90	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
manovale oltre 18 anni	27,65	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
<u>d o n n e</u>									
1^ categoria	19,86	19,86	20,=	8,=	=	47,86	=	0,79	=
2^ categoria sopra 16 an.	18,01	18,01	20,=	8,=	=	46,01	=	0,76	=
2^ " sotto "	16,23	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=

(1) - gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

PIRE CONTRATTUALI E DI PATTO IN BASE AL PRECEDENTE
PACCO DI LAVORO

Mese	Indennità (1)			Totale	Ritorno			Totale	Contribuzioni
	Guerra	Indennità	Indennità		Indennità	Indennità	Indennità		
35,20	20,=	8,=	=	63,20	=	1,10	=	62,10	
32,90	20,=	8,=	=	60,90	=	1,05	=	59,85	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
19,86	20,=	8,=	=	47,86	=	0,79	=	47,05	
18,01	20,=	8,=	=	46,01	=	0,76	=	45,25	
18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=	45,24	

sono conteggiati a parte.

SPEDIMENTO COMP. 2. SITO CON LAVORI INQUANTO METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

carta e cartone

C A T E G O R I A	Salario netto precedente (spese nr. 1)	Salario netto in base nuovo contratto (spese nr. 2)	Differenza per	Categoria simile di industrie di fabbricazione
<u>u o m i n i</u>				
operaio specializzato	62,10	100,09	37,99	100,09
operaio qualificato	59,85	89,63	29,78	=
operaio comune	58,96	82,42	23,46	=
manovale oltre 18 anni	53,96	79,38	25,42	=
<u>d o n n e</u>				
1 ^a categoria	47,05	68,76	21,71	=
2 ^a categoria sopra 16 anni	43,25	64,84	21,59	=
2 ^a " sotto "	43,24	55,83	12,59	=

3

NETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIE METALLURGICHE
PER LE CATEGORIE SIMILARI

Indice	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n. 2)	Differenza paghe	Categorie simili: di industrie metallurgiche	Salario netto	conservazioni
10	100,09	37,99	100,09	100,09	
85	89,63	29,78	=	89,63	
96	82,42	23,46	=	82,42	
96	79,38	20,42	=	79,38	
05	68,76	21,71	=	68,76	
25	64,84	18,83	=	64,84	
24	55,83	10,59	=	55,83	

Cuneo Sugar Refinery

SALARIALE INTEGRATIVO DA VALERE PER LE AZIENDE INDUSTRIALI E
DERIVATIVE DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA DELLA PROVINCIA DI CUNEO -

L'anno 1940 XVIII il giorno 15 del mese di maggio in Cuneo

t r a

Il Sindacato Provinciale della Federazione Nazionale fascista degli Industriali dello zucchero, dolci, affini e derivati, rappresentato dal dr. Francesco Marini, Direttore dell'Unione Provinciale di Cuneo assistito dal Rag. Renato Picotto Vice Direttore dell'Unione stessa

Il Sindacato Provinciale Operai Dolciari della Federazione Nazionale fascista dei Lavoratori dell'Alimentazione di Cuneo, rappresentato dal Cav. Amilcare Carmine, Segretario dell'Unione Provinciale di Cuneo, assistito dal sig. Lino Arreghini, Capo Gruppo della Unione stessa

sentita la Segreteria Provinciale dell'Ente Nazionale fascista della Cooperazione

è stato stipulato provvisoriamente il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato il 26 novembre 1938 XVII da valere per gli addetti alle aziende industriali e cooperative esercenti l'industria dolciaria.

ART. 1
TABELLA SALARIALE
UOMINI

OPERAI QUALIFICATI - (sono coloro che iniziano e portano a buon fine la lavorazione)

- a) lavorazione cioccolato e caramelle -
(temperatori - modellatori - torrefattori -
raffinatori - decoratori - caramellisti -
confettieri - bassinatori - torronisti -
credenzieri - stampatori - pasticciieri) L. 3,00 orarie
- b) lavorazione biscotti - biscottieri -
impastatori cilindriati - stampatori -
siringatori - panettonieri - pasticciieri L. 2,85 orarie

Aiutanti alle lavorazioni (si intendono tutti gli operai addetti alle lavorazioni più sopra elencate per i qualificati i quali lavorano sotto il controllo e la direzione dell'operaio qualificato)

- a) lavorazione cioccolato e caramelle L. 2,20 orarie
b) lavorazione biscotti L. 2,10 orarie
- Auxiliari - fuochisti patentati - meccanici L. 2,70 orarie
Manovali L. 2,00 orarie

Apprendisti

- 1° semestre L. 1,00 orarie
2° semestre L. 1,20 orarie
3° semestre L. 1,40 orarie
4° semestre L. 1,60 orarie
Ragazzi al di sotto dei 15 anni L. 0,60 orarie ./.

- 2 -

DONNE

Modellatrici - smodellatrici - glassatrici -
addette alle macchine dei biscotti Waffer ed
affini - decoratrici - farcitrici L. 1,50 orarie

Confezionatrici di lusso: s'intendono le operaie
addette alla confezione di scatole artistiche L. 1,70 orarie

Confezionatrici comuni: incartatrici - scatolatrici L. 1,15 orarie
Addette ai servizi o lavori diversi L. 1,05 orarie

APPRENDISTE -

1° quadrimestre L. 0,60 orarie
2° quadrimestre L. 0,70 orarie
3° quadrimestre L. 0,90 orarie
Ragazze al di sotto dei 16 anni L. 0,55 orarie

ART. 2LAVORI PREPARATORI E COMPLEMENTARI

Il tempo entro il quale dovranno effettuarsi i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del citato contratto nazionale di lavoro, non potrà comunque superare il limite di 30 minuti oltre la durata normale giornaliera di lavoro di cui al suddetto articolo.

ART. 3DETERMINAZIONE E DURATA DEI LAVORI DISCONTINUI

Per gli addetti ai lavori discontinui, di semplice attesa o di custodia si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.

ART. 4APPRENDISTATO

Fermi restando i minimi di paga di cui all'art. 1 del presente contratto ed in ottemperanza alle disposizioni concernenti la disciplina dell'apprendistato di cui all'art. 23 del Contratto Nazionale l'età massima di assunzione degli apprendisti resta fissata in anni 19 e delle apprendiste in anni 18. La durata massima dell'apprendistato maschile non potrà superare i due anni e quello femminile un anno.

ART. 5INDENNITA' DI TRASFERITA

A mente dell'art. 28 del contratto nazionale di lavoro, l'operaio comandato in trasferta ha diritto alle seguenti indennità:

L. 9,00 per un pasto
L. 20,00 per due pasti
L. 10,00 per il pernottamento

ART. 6LAVORO STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO, LAVORO FESTIVO

Ai sensi dell'art. 7 del C.N. si stabiliscono le seguenti maggiorazioni sulla paga normale:

per il lavoro straordinario feriale 20%
per il lavoro notturno 40%
per il lavoro festivo 40%

Le su dette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

./.

- 3 -

Restano ferme le disposizioni di cui all'accordo interconfederale dell'8/11/1939 - XVIII, limitatamente al periodo della loro applicabilità.

ART. 7

DECORRENZA - DURATA - DEPOSITO

Il presente contratto collettivo si intenderà definitivamente stipulato ai sensi dell'art. 60 delle norme di attuazione della legge sindacale non appena saranno intervenute le autorizzazioni alla stipula definitiva da parte delle rispettive Federazioni nazionali, ai sensi dell'art. 35 degli statuti delle Federazioni stesse ed avrà la durata di anni uno a decorrere dalla sua stipula definitiva.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo di tempo qualora non intervenga disdetta nei modi e nei termini stabiliti dalla legge da parte di una delle due organizzazioni.

p. IL SINDACATO PROV. FASC. DELLA
FEDERAZIONE NAZ. FASC. INDUSTRIALI
DELLO ZUCCHERO, DOLCI, AFFINI E DE-
RIVATI

p. IL SINDACATO PROVINCIALE FASC.
OPERAI DOLCIERI DELLA FEDERAZIONE
NAZ. FASC. DEI LAVORATORI DELL'A-
LIMENTAZIONE

Pto: dr. Fr. Marini
" rag. R. Picotto

Pto: Cav. A. Carmine
" Lino Arreghini

N.B. - Detto contratto entra in vigore dal 27 maggio 1940 -

5534

SPEDIZIONE CONTRATTUALE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRINCIPALE
CONTRATTO DI LAVORO

d o l c i a r i a

C A T E G O R I A	Salario contrat- tuale	Salario di fatto	Indennità (2)			TOTALI LORDO	Ritenute		
			Guerra	Senza Guerra	Aut.		R.I.	R.S.	Im- p.
<u>u o m i n i</u>									
operaio qualificato	31,20	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	=
" comune	22,88	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	I,04	=
apprendisti	10,40	10,40	20,=	8,=	=	38,40	=	0,60	=
<u>d o n n e</u>									
1^ categoria	17,68	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=
2^ categoria sopra 16 an.	15,60	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=
3^ categoria sopra 16 an.	11,92	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=
3^ " sotto "	6,24	6,24	20,=	8,=	=	34,24	=	0,12	=

(1) - gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

ALISMA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL IMPEGNATO
 ETO DI LAVORO

Salario di fatto	Indennità			TOTALE LORDO	Ritenute			TOTALE NETTO	Osservazioni
	Guerra	Donna	Impo.		R. E.	Impo.	Impo.		
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
10,40	20,=	8,=	=	38,40	=	0,60	=	37,80	
18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=	45,24	
18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=	45,24	
18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=	45,25	
6,24	20,=	8,=	=	34,24	=	0,12	=	34,12	

anno conteggiati a parte.

SPACCHIAMENTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

d o l c i a r i a

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza Paga	Categorie simili ri industrie na tallurgiche
<u>u o m i n i</u>				
operaio qualificato	58,96	89,63	30,67	=
" comune	58,96	82,42	23,46	=
apprendisti	37,80	62,88	25,08	=
<u>d o n n e</u>				
1^ categoria	45,24	68,76	23,52	=
2^ categoria sopra 16 an.	45,24	64,84	19,60	=
3^ categoria sopra 16 an.	45,24	61,32	16,08	=
3^ " sotto " "	34,12	53,48	19,36	=

COMPARATIVO CON DATI INDUSTRIA ESTALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3

Salario netto in base nuova Contratto n. 1) (specchio n. 2)	Differenza per paga	Categorie simili ri industrie metal- tallurgiche	Salario netto	Osservazioni
89,63	30,67	=	89,63	
82,42	23,46	=	82,42	
62,88	25,08	=	62,88	
68,76	23,52	=	68,76	
64,84	19,60	=	64,84	
61,32	16,08	=	61,32	
53,48	19,36	=	53,48	

INDUSTRIE BOSCHIVE E FORESTALE

Cuneo - Wadd

Nuova tabella dei minimi di paga in vigore
dal 29-3-1940

LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO NOTTURNO - LAVORO INATTIVO - Ad integrazione dell'art. 10 del contratto nazionale che stabilisce per il lavoro eseguito oltre l'orario normale sono fissate le seguenti percentuali di maggiorazione salariale: lavoro straordinario festivo 20%; lavoro festivo 25%; lavoro notturno dalle ore 22 alle 5 35%. Per il lavoro eseguito nel periodo e dove vi sia la neve la tariffa veranno aumentate di L. 0,10 orarie.

Tabella paga - cottimo: di stabiliscono le seguenti retribuzioni:
a) - tariffa di cottimo per traversari:

per traversa normale di quercia-rovere cerro e simili . . . L. 3,70
per traversa normale di faggio, pino e simili . . . " 3,27
Le dimensioni delle traversa normali saranno quelle stabilite nei capitoli vigenti della R. 88. e le consegne delle medesime verranno sul luogo di lavorazione.

Nelle suddette tariffe va compreso anche il lavoro preparativo di abbattimento, smantellamento e stroncatura.

b) - carboni:

per quintali di carbone prodotto a regola d'arte di bisco ceduo L. 18,42
La quantità di carbone prodotta sarà accertata mediante pesatura sull'ata della carbonaia dopo insacco.

TARIFFA ORARIA

5551

Arbustori (coloro i quali hanno il compito di salite sulla pianta di alto fusto, tagliarne i rami prima di essere abbattute al piede) . . . L. 2,96
Abbattitori, stroncatori, segatori, operai addetti alle fidi, telefoniche . . . " 2,22
Operai diversi (ausiliari) . . . " 1,98
A tutti i lavoratori sarà inoltre concesso di prelevare della legna secca di bosco dei residui di lavorazioni di legna necessaria ai bisogni delle rispettive famiglie.

Le parti sono d'accordo nel stabilire che con le tariffe succoposte hanno inteso di fissare dei minimi di paga.

DELLI DI VIAGGIO: Le spese di viaggio dal luogo di partenza degli operai regolamentati inaspriti ed immitati anche da al Pre Provinciale al posto di lavoro, sono a carico del datore di lavoro, sempre quando sia questi a richiederli ed a provvedere il loro spostamento. Le spese per il viaggio di ritorno sono a carico del lavoratore, qualora non vi siano consuetudini più favorevoli.

mento, stronatura e stronatura.

b) - carboni:

per quintali di carbone prodotto a regola d'arte di bisco ceduo L.18,42

Le quantità di carbone prodotte sarà accertata mediante pesatura sull'ala della carbonaia dopo insacco.

5551

T A R I F F A O R A R I A

Arsenatori (coloro i quali hanno il compito di salire sulla pianta di alto fusto, tagliarne i rami prima di essere abbattute al piede) L. 2,96

Abbattitori, stronatori, segatori, operai addetti alle fucine, telefoniche " 2,22

Operai diversi (ausiliari) " 1,98

A tutti i lavoratori sarà inoltre concesso di prelevare della legna secca di bosco dei residui di lavorazioni di legna necessaria ai bisogni delle rispettive famiglie.

Le parti sono d'accordo nel dichiarare che con le tariffe sussepite hanno inteso di fissare dei minimi di paga.

SPESA DI VIAGGIO: Le spese di viaggio del luogo di partenza degli operai regola mente ingaggiati ed immigrati anche da altre Provincie al posto di lavoro, sono a carico del datore di lavoro, sempre quando sia questi a richiederli ed a provocare il loro spostamento. Le spese per il viaggio di ritorno sono a carico del lavoratore, qualora non vigano consuetudini più favorevoli.

UTENSILI DI LAVORO: Escluso il materiale delle telefoniche, gli utensili debbono essere forniti dai lavoratori, in conformità alle consuetudini locali.

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI PA-ETC IN BASE AL PR
abbattimento piante CONTRATTO DI LAVORO

C A T E G O R I A	Salario contratt- tuale	Salario di fatto	Indennità (1)			TOTALE LORDO	Ritenute		
			Guerra	Mensa	ecc.		R.M.	2%	Imp. COME
operaio specializzato	30,72	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
operaio qualificato	23,04	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
operaio comune	20,56	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI PA-TTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

1 1)

Salario di fatto	Indennità (1)			TOTALE LORDO	Ritenute			TOTALE NETTO	Osservazioni
	Guerra	Mensa	ecc.		R.M.	2%	Imp. com. 1.		
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	

conteggiati a parte.

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON FATTI INDUSTRIA ME-TALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARIabbattimento piante

C A T E G O R I A	Salario netto precedente (specchio nr. 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	differenza paga	categorie simi- lari industrie metallurgiche
		55,49		
operaio specializzato	58,96	100,09	41,13	*
operaio qualificato	58,96	89,63	30,67	-
operaio comune	58,96	82,42	23,46	-

CON PAGHE INDUSTRIA ME-TALLURGICA
CATEGORIE SIMILARI

3

Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	differenza paga	categorie simi- lari industrie metallurgiche	salario netto	osservazioni
100,09	41,13	•	100,09	69.5%
89,63	30,67	-	89,63	52.4%
82,42	23,46	-	82,42	39.2%

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE
AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVOROlegno

CATEGORIA	Salario contrat- tuale	Salario di fatto	Indennità (1)			Totale lordo	Ritenute			Totale
			Guerra	lensa	ecc.		R.A.	2%	Impos. coopl.	
<u>u o m i n i</u>										
operaio specializzato	48,88	48,88	20,=	8,=	=	76,88	=	1,37	=	7
" qualificato	40,56	40,56	20,=	8,=	=	68,56	=	1,21	=	6
" comune	39,52	39,52	20,=	8,=	=	67,52	=	1,19	=	6
manovale oltre i 18 anni	21,64	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	5
<u>d o n n e</u>										
2^ categoria sopra i 16 anni	16,64	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=	4
2^ categoria sotto i 16 anni	10,40	10,40	20,=	8,=	=	38,40	=	0,60	=	3

(1) - gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE
ENTE CONTRATTO DI LAVORO

Carlo	Indennità (1)			Totale lordo	Ritenute			Totale netto	osservazioni
	Guerra	Penza	eco.		R.M.	2%	Impos. compl.		
5548									
8	20,=	8,=	=	76,83	=	1,37	=	75,51	
6	20,=	8,=	=	63,56	=	1,21	=	67,35	
2	20,=	8,=	=	67,52	=	1,19	=	66,33	
	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=	45,24	
0	20,=	8,=	=	38,40	=	0,60	=	37,80	

conteggiati a parte.

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

legno

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie similari industrie metallurgiche	Salario netto
<u>uomini</u>					
operaio specializzato	75,51	100,09	24,58	100,09	100,09
" qualificato	67,35	89,63	22,28	=	89,63
" comune	66,33	82,42	16,09	=	82,42
manovale oltre i 18 anni	58,96	79,38	20,42	=	79,38
<u>donne</u>					
2^ categoria sopra i 16 anni	45,24	64,84	19,60	=	64,84
2^ " sotto 16 anni	37,80	55,83	18,03	=	55,83

COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3

245

Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie simila- ri industrie me- tallurgiche	Salario netto	Osservazioni
100,09	24,58	100,09	100,09	
89,63	22,28	=	89,63	
82,42	16,09	=	82,42	
79,38	20,42	=	79,38	
64,84	19,60	=	64,84	
55,83	18,03	=	55,83	

Cuneo - Carpi 6

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L'AGGIORNAMENTO SALARIALE DEGLI
ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DEI TAPPETI DI COCCO DELLA
PROVINCIA DI CUNEO

Addì 15 ottobre 1943, in Cuneo,

t r a

la Federazione Nazionale degli Industriali della Canapa del lino e fibre affini rappresentata per delega del suo Commissario Ministeriale dal Dr. Confucio Matteuzzi, Direttore dell'Unione degli Industriali di Cuneo, assistito dal Rag. Renato Picotto, Vice Direttore dell'Unione stessa,

la Federazione Nazionale dei Lavoratori dell'Industria Tessile, rappresentata per delega del suo Commissario dal Cav. Franco Nardeschi, Segretario dell'Unione Provinciale Lavoratori dell'Industria di Cuneo, e dal sig. Guido Brachet Contol, funzionario dell'Unione stessa,

sentite le Federazioni Nazionali delle Cooperazioni di Produzione e Lavoro

si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per l'aggiornamento salariale e del contratto collettivo Provinciale stipulato il 26-9-1940 e pubblicato sul F.A.L. n. 55 del 13 maggio 1941 in applicazione dell'accordo interfederale 29 gennaio 1942.

Art. 1° - Premesso che, ai sensi del richiamato contratto interfederale sui minimi di paga va applicato l'aumento del 15% si elencano i minimi aggiornati con tale maggiorazione:

TABELLA DEI MINIMI DI PAGA

Uomini

Garsoni (non addetti alla produzione dei telai).....	L. 0,50	orarie
Apprendisti (che non hanno raggiunto la capacità).....	"	"
produttiva per telaio.....	" 1,30	"
Tessitori di I° categoria (addetti alla produzione a spazzola su telai a mano e dei tappeti a corsa a macchina	3,75	"
Tessitori di II° categoria (addetti ai telai meccanici per tappeti a spazzola).....	L. 2,05	"
Tessitori di III° categoria (operai fino ai 18 anni addetti ai tappeti Marzucco).....	" 1,70	"
Auxiliari specializzati.....	" 4,15	"
Auxiliari qualificati.....	" 2,45	"

- 2 -

Donne

Orditrici.....	L. 1,80	orarie
Tessitrici.....	" 1,70	"
Intestatrici (fiscoli e parabordi).....	" 1,10	"
Bobinatrici.....	" 1,20	"
Apprendiste.....	" 0,80	"

Il periodo di apprendistato per le incannatrici, spolatrici, orditrici avrà la durata di mesi 6, e quello per i tessitori di un anno.

All'apprendista tessitore con telaio a mano od a macchina; dopo 6 mesi, verrà corrisposta la paga diL. 1,70

Qualora gli operai addetti alle mansioni suddette siano retribuiti a cottimo, le tariffe debbono essere determinate in modo da garantire all'operaio lavorioso e di normale capacità un guadagno che superi di almeno il 10% la paga oraria.

Eccezione fatta per le tessitrici ai tappeti tipo "Orian" le quali saranno retribuite, qualora lavorino a cottimo senza riferimento alla paga oraria delle tessitrici e con le seguenti tariffe di cottimo pieno:

Tappeti "Orian" fino a 90 cm. di altezza al metro quadrato L.	7,40
Tappeti "Orian" oltre i 90 cm. " " " " "	6,35

Art. 2° - Si dà atto che, a mente del sopracitato contratto interfederale l'aumento da applicarsi sui salari di fatto e sulle tariffe di cottimo dei lavoratori è del 15%.

Art. 3° - Il presente contratto di aggiornamento ha vigore dal 29 gennaio 1942 e forma parte integrante e modificativa del contratto 10 marzo 1934 al quale si riferisce e del quale segue le sorti a tutti gli effetti.

Il presente contratto sarà depositato per la pubblicazione ai sensi di legge.

p. LA FEDERAZIONE NAZ. ESERCENTI
INDUSTRIE TESSILI E VARIE E DEL
CAFFELLO

p. LA FEDERAZIONE NAZ. LAVORATORI
INDUSTRIA TESSILE

(dr. C. Matteucci)
(rag. Renato Picotti)

(cav. Franco Nardeschi)
(sig. Brachet Contol
Guido)

5545

STIPENDIO ANTIVISORE NE TIRERANIERE CONVENZIONALE E DI PUNTO IN BASE AL PERIODO
CONTRATTO DI LAVORO

lavorazione oooo

C A T E G O R I A	Salario contrat- tuale	Salario di fatto	Indennità (1)			TUTALE LAVORO	Ritenuto		
			Costo	Costo eff.	Costo eff.		R.M.	di	Costo eff.
<u>u o m i n i :</u>									
operaio specializzato	43,04	43,04	20,=	8,=	=	71,12	=	1,26	=
" qualificato	25,44	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
" comune	20,80	32,=	20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=
<u>d e n n e</u>									
1^ categoria	18,82	18,72	20,=	8,=	=	46,72	=	0,77	=
2^ categoria sopra 16 anni	17,68	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=
3^ categoria sopra 15 anni	11,44	18,=	20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=

(1) - gli assegni familiari vengono conteggiati a parte.

785021

CONTINUED FROM PAGE 10

Indemnity (4)			TOTALS LORDS	Risks			TOTALS NETTO	Description
Source	Amount	Rate		R.R.	AS	Expos. exempl.		
20,=	8,=	=	71,12	=	1,26	=	69,86	
20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
20,=	8,=	=	60,=	=	1,04	=	58,96	
20,=	8,=	=	46,72	=	0,77	=	45,95	
20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=	45,24	
20,=	8,=	=	46,=	=	0,76	=	45,24	

Continued on page 11

CONFRONTO COMPARATIVO CON TABELLE INDELLI METALLURGICHE
PER LE CATEGORIE CIVILI

lavorazione cocco

CATEGORIA	Salario netto precedente (spese n.1)	Salario netto in base alla nuova (spese n.2)	Differenza paga	Categorie similari industria metallurgica	Salario netto
<u>uomini</u>					
operaio specializzato	69,86	100,09	30,23	=	100,
" qualificato	58,96	89,63	30,67	=	89,
" comune	58,96	82,42	23,46	=	82,
<u>donne</u>					
1^ categoria	46,35	68,76	22,41	=	68,
2^ categoria sopra 16 an.	45,24	64,84	19,60	=	64,
3^ categoria " "	45,24	61,32	16,08	=	61,

3

ATTIVO DEI PAGHI INDUSTRIE IN TRANSIZIONE
E IN CATEGORIA SIMILARE

Salario netto in base nuovo Contratto (specchio n.2)	Differenza paghe	Categoria sin- daci industria metallurgica	Salario netto	Osservazioni
100,09	30,23	=	100,09	
89,63	30,67	=	89,63	
82,42	23,46	=	82,42	
68,76	22,41	=	68,76	
64,84	19,60	=	64,84	
61,32	16,08	=	61,32	

Cuneo Metal-Mechanica

VERBALE DI AGGIORNAMENTO SALARIALE
PER
I DIPENDENTI DA INDUSTRIA MECCANICHE E METAL-
LURGICHE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

-0-0-0-0-0-

L'anno millenovecentoquarantacinque, addì 16 del mese di giugno, in Cuneo nei locali dell'Unione Provinciale degli Industriali sono convenuti:

l'Unione Industriale, rappresentata da una Commissione di industriali me-
tallurgici e metalmeccanici della Provincia, assistita dal Dr. Armando Giove-
male, Direttore f.f. delle predette Unione, e dal Sig. Carlo Toscani, Capo
Servizio del Lavoro dell'Unione stessa;

la Camera Provinciale del Lavoro, rappresentata da uno dei suoi Commissari
- Sig. G. Garavagno -, assistito da una rappresentanza di operai dipendenti da
industrie metallurgiche e metalmeccaniche della Provincia di Cuneo.

I predetti rappresentanti delle industrie Meccaniche e Metallurgiche della
provincia hanno raggiunto il seguente accordo da valere per le industrie stesse
che abbiano i propri stabilimenti in Provincia di Cuneo.

art. 1° - Le industrie metallurgiche e metalmeccaniche della Provincia di
Cuneo prendono atto delle richieste avanzate dai lavoratori dipendenti, e basate
sulla assoluta necessità di rivedere le norme contrattuali che regolano i rap-
porti di lavoro delle maestranze, essendo tali norme inadeguate al costo at-
tuale della vita, in quanto stipulate nel novembre scorso anno: da tale perie-
do infatti i generi di prima necessità sono notoriamente aumentati in una pro-
porzione che va dal 40 al 60%.

In considerazione di quanto sopra, in attesa che per le industrie metallurgi-
che e metalmeccaniche venga stipulato un nuovo contratto adeguato alle esigen-
ze attuali, le industrie di cui sopra accordano alle proprie maestranze una mag-
giorazione salariale fissata nelle seguenti misure:

Operai specializzato e qualificato	L. 1500,-	meno.
Manovale specializzato e comune	" 1000,-	"
Donne	" 750,-	"
Apprendisti ed operai inferiori ai 18 anni	" 300,-	"

art. 2° - La maggiorazione salariale di cui all'Art. 1° deve intendersi ac-
cordata alle maestranze che effettuano un orario settimanale di 48 ore: detta
maggiorazione sarà ridotta proporzionalmente nei confronti dei lavoratori che
effettuino un orario di lavoro ridotto.

art. 3° - All'atto della emanazione delle nuove regolamentazioni salariali
per i dipendenti da industrie metallurgiche e metalmeccaniche, le retribuzioni
effettuate dall'Unione del presente accordo saranno aggiornate ai sensi

provincia hanno raggiunto il seguente accordo da valere per le industrie stesse che abbiano i propri stabilimenti in Provincia di Cuneo.

art. 1° - Le industrie metallurgiche e metalmeccaniche della provincia di Cuneo prendono atto delle richieste avanzate dai lavoratori dipendenti, e basate sulla assoluta necessità di rivedere le norme contrattuali che regolano i rapporti di lavoro delle maestranze, essendo tali norme inadeguate al costo attuale della vita, in quanto stipulate nel novembre scorso anno: da tale periodo infatti i generi di prima necessità sono notoriamente aumentati in una proporzione che va dal 40 al 60%.

In considerazione di quanto sopra, in attesa che per le industrie metallurgiche e metalmeccaniche venga stipulato un nuovo contratto adeguato alle esigenze attuali, le industrie di cui sopra accordano alle proprie maestranze una maggiorazione salariale fissata nelle seguenti misure:

Operai specializzato e qualificato	£. 1500,- mens.
Manovale specializzato e comune	" 1000,- "
Donne	" 750,- "
Apprendisti ed operai inferiori ai 18 anni	" 300,- "

art. 2° - La maggiorazione salariale di cui all'Art. 1° deve intendersi accordata alle maestranze che effettuano un orario settimanale di 48 ore: detta maggiorazione sarà ridotta proporzionalmente nei confronti dei lavoratori che effettuino un orario di lavoro ridotto.

art. 3° - All'atto della emanazione delle nuove regolamentazioni salariali per i dipendenti da industrie metallurgiche e metalmeccaniche, le retribuzioni derivanti dall'applicazione del presente accordo saranno aggiornate ai sensi delle regolamentazioni stesse.

art. 4° - Nell'eventualità che le nuove regolamentazioni venissero emanate con valore retroattivo, le somme elargite in forza del presente accordo, saranno computate nei conteggi che ne deriveranno.

art. 5° - Il presente accordo entra in vigore col giorno 1° giugno 1945, con una revisionabilità per ogni due mesi. Nel caso che nessuna delle due parti contraenti denunci il presente accordo prima dello scadere del periodo di mesi due, lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato per altri due mesi.

./.

part. 2

art. 7° - Il presente accordo non è estensibile alla categoria artigiana, se non previa intesa fra la Segreteria dell'Artigianato e la Camera del Lavoro.

art. 8° - Le parti contraenti si dichiarano pronte ad accettare ed applicare le eventuali modifiche, divieti od ~~osservazioni~~ osservazioni relative al presente accordo, che potranno pervenire da parte dell'A.M.G. e - per esso - dall'Ufficio Regionale del Lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto alla data di cui sopra.

P. L'UNIONE INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI CUNEO

4000.

**D. LA CAMERA DEL LAVORO DELLA
PROVINCIA DI CUNEO**

monogamy

5511

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PREC.
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrat- tuale	salario di fatto	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	Ritenute	
			guerra	Mensa	acc		R.M.	ecc
UOMINI								
<u>OPERAI SPECIALIZZATI</u>	72.40		20	8	-	100.40	3.91	0.95
<u>OPERAI QUALIFICATI</u>	64.80		20	8	-	92.80	3.99	0.90
<u>MANOVALI SOPRA I 18 ANNI</u>	58.00		20	8	-	86.00	3.30	0.85
<u>DONNE</u>	38.00		20	8	-	66.00	1.20	
<u>APPRENDISTI</u>	32.80		-	8	-	40.80	0.80	

(1) Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte

GIOGNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

Salario di fatto	INDENNITA' (1)			TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	Osservazio ni
	guerra	Mensa	acc		R.M.	esc.		
20	8	-	-	100.40	3.91	0.90	95.51	
20	8	-	-	92.80	3.99	0.90	88.31	
20	8	-	-	86.00	3.30	0.81	81.89	
20	8	-	-	66.00		1.20	64.80	
"	8	-	-	40.80		0.80	40.00	

anno conteggiati a parte

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL
NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrat- tuale	I N D E N N I T A' (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta	
		Guerra	Mensa	ecc.		R.M.	ecc.:
<u>OPERAI SPECIALIZZATI</u>	134.80	20	8		162.80	6.64	1.66
<u>OPERAI QUALIFICATI</u>	127.20	20	8		155.20	6.33	1.58
<u>MANOVALI SOPRA I 15 ANNI</u>	99.60	20	8		127.60	3.20	1.30
<u>DONNE</u>	69.20	20	8		97.20	3.96	0.99
<u>APPRENDISTI</u>	45.20		8		53.20	1.06	

(1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL
 NUOVO ACCORDO SALARIALE

I N D E N N I T A'			TOTALE LORDO	Ritenuta		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
(1)							
rra	Mensa	ecc.		R.M.	ecc.:		
	8		162.80	6.64	1.56	154.58	
	8		155.28	6.35	1.58	148.37	
	8		127.60	3.20	1.30	121.10	
	8		97.20	3.96	0.99	92.25	
	8		53.28	1.06		52.22	

conteggiati a parte.

SPECCHIEPPO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie s milari inde strie metal giche
<u>OPERAIO SPECIALIZZATO</u>	95.51	154.58	59.07	62.2	
<u>OPERAIO QUALIFICATO</u>	88.31	147.37	59.06	66.7	
<u>MANOVALI SOPRA 18 ANNI</u>	81.89	121.20	39.31	48.2	
<u>DONNE</u>	64.80	92.25	27.45	42.60	
<u>APPRENDISTI</u>	40.00	52.22	12.22	30.5	

CONCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza paga	Percent	Categorie si- milari indu- strie metallur- giche	salario netto	Osservazioni
	154.58	59.07	62.2			
	147.37	59.06	66.7			
	121.20	59.21	48.2			
	92.25	27.45	42.60			
	52.22	12.22	30.5			

6280

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -AGREEMENT CONCLUDED FOR WAGE ADJUSTMENT IN RESPECT OF METAL WORKERS
IN CUNEO PROVINCE - (No. 44)

1. The agreement increases basic wages, bringing them into alignment with those prevailing in Torino Province.
2. R.I.J.A.C. is in favour of approval in view of the impending agreement in Torino Province to increase basic wages. The existing differential between Torino and Cuneo will be re-introduced as soon as the latter agreement is concluded.
3. I am in favour of approval.

1.8.1945

C O P Y

E. Scicluna Major
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5597

Approved.

2 Aug. 45

/s/ Robert P. Marshall
Colonel - V.A.
Regional Commissioner - Piemonte

DATI E NOTE DESUNTI DAL CONTRATTO PER I DIPENDENTI
DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA DELLA PROVINCIA DI
CUNEO - Decorrenza 1/6/1945

Il salario fissato dal vecchio contratto dei metalmeccanici viene elevato in rapporto all'aumentato costo della vita. - E le nuove paghe raggiungono il livello di quelle praticate attualmente in provincia di Torino.

Gli aumenti effettuati variano da un massimo del 66,7% ad un minimo del 30,5% cosicchè le paghe oscillano da L. 154,58 giornaliero per gli operai specializzati a L. 52,22 per gli apprendisti contro L. 95,51 e L. 40.== precedenti.

L'accordo in esame avrà vigore sino a che non uscirà una nuova regolamentazione salariale, che se avrà valore retroattivo assorbirà quanto è stato corrisposto in virtù del presente contratto.

L'accordo stesso potrà essere rinnovabile ogni due mesi.

5536

Carlo e Ben King

Il giorno 18 giugno 1945 in Milano fra le Banche di interesse Natio-
le rappresentate

Banca Commerciale Italiana dal Sig. EUGENIO DA ROVER,

Credito Italiano dal Sig. ANTONIO TAMBURLINI,

Banco di Roma dal Sig. AGOSTINO ZANNINI,

e

la Camera del lavoro di Milano e provincia rappresentata dal suo
Segretario sig. LUIGI MORILLI assistito dal Sigg. PILLADE SEGRETO,
CESARE FRIGERIO, PASQUALE ROLLO, UGO SACCA I, CARLO SANGONE del
Comitato Sindacale dei Bancari, si è convenuto quanto segue:

al personale delle Banche di interesse nazionale verrà corrisposta
una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

Piazze con popolazione superiore ai 200.000 abitanti

1°) L. 3.000.- a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al
personale maschile e femminile che abbia compiuto il
30° anno di età;

2°) L. 2.000.- al personale maschile celibe di età compresa fra il
21° ed il 30° anno;

3°) L. 1.500.- al personale di età compresa fra il 17° ed il 21° anno

4°) L. 1.000.- al personale inferiore ai 17 anni

5°) a) L. 300.- di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3
b) " 150.- per ogni persona a carico in più dello 3.

Piazze con popolazione da 200.000 a 50.000 abitanti

1°) L. 2.700.- come sopra
2°) " 1.800.- " "
3°) " 1.300.- " "
4°) " 850.- " "
5°) a) L. 300.- " "

Comitato Sindacale dei Bancari, si è convenuto quanto segue:

al personale delle Banche di interesse nazionale verrà corrisposta una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

Piazze con popolazione superiore ai 200.000 abitanti

1°) L. 3.000.- a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età;

2°) L. 2.000.- al personale maschile celibe di età compresa fra il 21° ed il 30° anno;

3°) L. 1.500.- al personale di età compresa fra il 17° ed il 21° anno

4°) L. 1.000.- al personale inferiore ai 17 anni

5°) a) L. 300.- di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3
b) " 150.- per ogni persona a carico in più delle 3.

Piazze con popolazione da 200.000 a 50.000 abitanti

1°) L. 2.700.- come sopra
2°) " 1.800.- " "
3°) " 1.300.- " "
4°) " 850.- " "
5°) a) L. 300.- " "
b) " 150.- " "

Piazze con popolazione al di sotto dei 50.000 abitanti

1°) L. 2.400.- come sopra
2°) " 1.600.- " "
3°) " 1.200.- " "
4°) " 750.- " "
5°) a) L. 300.- " "
b) " 150.- " "

./.

Si intendono per personale a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari. Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Ai fini della classificazione delle filiali farà testo l'ultimo censimento ufficiale.

Gli importi previsti ai punti 1), 2), 3), e 4), vorranno conteggiati anche sulle mensilità di ratificazione contrattuale.

La suddetta indennità, dato il suo carattere ^{di}transitorietà, non va considerata a nessun effetto come fonte parte della retribuzione e non è soggetta quindi a contributi.

Essa sarà applicata con decorrenza 1 Gennaio 1945, con facoltà alle aziende di assorbire tutto quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di anticipi sui futuri aumenti economici.

L'attuazione del presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a concretare la stipulazione di un nuovo generale contratto di lavoro.

Acc

MISURE DELL'ANTICIPO

LEGATO B

A tutto il personale maschile coniu-
gato o vedovo e al
personale maschile
e femminile che abbia il 21° ed il
compiuto il 30° an-
no di età.

Al personale
maschile ce-
libe di età
compresa tra
il 21° ed il
30° anno e al
personale fem-
minile di età
compresa tra
il 21° e il
30° anno

Al person-
nale di
età infe-
riore al
17° anno

Piassa con oltre 200/m

abitanti

Filiali di Bologna, Genova
Milano, Torino, Trieste
Venezia

Lit. 16.000

Lit. 10.800

Lit. 8.000

L. 5.400

Piassa con popolazione
compresa fra 1 200/m e

50/m abitanti

Filiali di Alessandria,
Bergamo, Bolzano, Brescia,
Como, Ferrara, Fiume, La
Spezia, Modena, Monza,
Novara, Padova, Parma,
Pavia, Piacenza, Reggio
Emilia, Ravenna, Trento,
Treviso, Udine, Verona
Vicenza

" 14.500

" 9.700

" 7.000

" 4.500

Piassa con popolazione al
di sotto dei 50/m abitanti

" 13.000

" 8.500

" 6.500

" 4.000

Allegato CMISURA DELL' ANTICIPO

In caso di autorizzazione da parte delle Autorità competenti potrete corrispondere al Vostro personale ~ a titolo di acconto gli importi indicati nell'allegato B dai quali però devono essere dedotte:

- le somme erogate a sensi della nostra lettera circolare 17/4/1945;
- le somme eventualmente erogate a singoli dipendenti a titolo di anticipo sulle competenze future posteriormente al 1° Gennaio 1945;
- le indennità speciali continuative o periodiche eventualmente erogate posteriormente al 1° Gennaio 1945 (non si intendono tali le indennità di guerra, di presenza e di mensa).

Non dovranno invece essere dedotte le mensilità erogate a valore sull'accantonamento di cui alla nostra lettera circolare 996 del 9 Ottobre 1943 ed alle successive lettere circolari sull'argomento.

Per i dipendenti assunti nel corso dell'anno o che, posteriormente al 1° Gennaio 1945, hanno fruito di periodi di licenza straordinaria senza assegni o sono stati assenti per motivi militari, l'erogazione dovrà essere ridotta di tanti sensi quanti sono i mesi in cui la retribuzione civile non è stata corrisposta.

Per gli elementi di cat. e bis i suddetti anticipi dovranno essere proporzionalmente ridotti, e precisamente commisurati al numero delle ore di lavoro compiute.

AVVERTI DIRITTO

Hanno diritto all'anticipo tutti i funzionari (compresi i Direttori di Sede) gli impiegati, le impiegate, i commessi, gli aiuto commessi e gli elementi di cat. 2 per i quali sia in corso il rapporto di lavoro alla data di stipulazione dell'accordo cui l'anticipo si riferisce.

TRATTENUTE

Trattenendosi di anticipo regolare a suo tempo nessuna trattenuta dovrà essere applicata.

CONTABILIZZAZIONE

L'ammontare complessivo dell'anticipo dovrà essere prelevato a debito del sottoconto dei "Debitori Creditori Interni" denominato "Anticipo al personale sui prossimi miglioramenti economici".

1723
1943 ed alle successive lettere circolari sull'argomento.

Per i dipendenti assunti nel corso dell'anno o che, posteriormente al 1° Gennaio 1945, hanno fruito di periodi di licenza straordinaria senza assegni e sono stati assenti per motivi militari, l'erogazione dovrà essere ridotta di tanti mesi quanti sono i mesi in cui la retribuzione civile non è stata corrisposta.

Per gli elementi di cui, e bis i suddetti anticipi dovranno essere proporzionalmente ridotti, e precisamente commisurati al numero delle ore di lavoro compiute.

AVANTI DIRITTO

532
Hanno diritto all'anticipo tutti i funzionari (compresi i Direttori di Sede) gli impiegati, le impiegate, i commessi, gli aiuto commessi e gli elementi di cat. 2 per i quali sia in corso il rapporto di lavoro alla data di stipulazione dell'accordo cui l'anticipo si riferisce.

TRATTENUTE

Trattenendosi di anticipo regolare a suo tempo nessuna trattenua dovrà essere applicata.

CONVALIDAZIONE

L'ammontare complessivo dell'anticipo dovrà essere prelevato a debito del sottosegno dei "Debitori Creditori Interni" denominato "Anticipo al personale sui prossimi miglioramenti economici".

PAGAMENTO DELL'ANTICIPO

Per il pagamento dell'anticipo si dovrà:

- utilizzare interamente le somme che risultano tuttora accantonate e sendi della nostra lettera circolare 9 Febbraio 1945, abolendo in tal modo l'accantonamento che per quanto riguarda i pensionati ed annullando conseguentemente il sottosegno dei "Debitori Creditori Interni" denominato "Fondo pagamento emolumenti al personale".
- prelevare dalla cassa la sola differenza mancante.

RICEVUTE

La somma spettante a ciascuno degli interessati dovrà essere versata dietro rilascio di ricevuta regolarmente bollata così motivata:

" Ricevo dalla Banca Commerciale Italiana Filiale di
la somma di Lit. (lire) quale ulteriore
anticipo da trattenersi sui primi miglioramenti che verranno deliberati
nel trattamento economico del personale compresi eventuali arretrati".

ELEMENTI IN MISSIONE O A CARICO DELLA P.C.

Per gli elementi in missione ed a carico di questa Direzione Centrale so do
vrà provvedere al pagamento addebitando questa Direzione Centrale ovvero la
Filiale cui detti elementi appartengono ed allegando alla lettera contabile
il relativo dettaglio.

Se farete luogo al pagamento dovrete comunicarcene la data e l'importo
complessivo.

5531

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
A.P.O. 394 U.S. ARMY

REF. : PR/LA/47/192

SUBJECT: Wage Agreements.

TO : H.Q. Allied Commission
(att'n Director Labour Sub-Commission)

18 July 1945

1. Reference is made to your memos. no. LSC/116 dated 4 May 1945 and no. LSC/413 dated 18 June 1945.

2. Herewith please find copies of (8) eight additional wage agreements *approved by R.C., Piemonte.*

They are as follows :

- (a) Agreement in respect of "Caro-vita" indemnity for employees in Banks of National Standing throughout Piemonte.
- (b) Agreement in respect of "Caro-vita" indemnity for Bank employees in Vercelli Province.
- (c) Agreement in respect of "Caro-vita" indemnity of Banca Commerciale Italiana, Cuneo.
- (d) Agreement revising the base ^{wages} differentials for employees and workers in the firm "Soc. An. Schiapparelli" of Torino.
- (e) Agreement for "Caro-vita" indemnity in respect of industrial employees and workers in Asti Province.
- (f) Agreement in respect of workers and employees in the printing and paper trade at Biella.
- (g) Agreement concluded between employers and employees in the firm "Scardassi" of Biella in respect of base wages.

They are as follows :

- (a) Agreement in respect of "Caro-vita" indemnity for employees in Banks of National Standing throughout Piemonte.
- (b) Agreement in respect of "Caro-vita" indemnity for Bank employees in Vercelli Province.
- (c) Agreement in respect of "Caro-vita" indemnity ^{of} Banca Commerciale Italiana, Cuneo.
- (d) Agreement revising the base ^{wage} differentials for employees and workers in the firm "Soc. An. Schiapparelli" of Torino.
- (e) Agreement for "Caro-vita" indemnity in respect of industrial employees and workers in Asti Province.
- (f) Agreement in respect of workers and employees in the printing and paper trade at Biella.
- (g) Agreement concluded between employers and employees in the firm "Sgarbassi" of Biella in respect of base wages.

Esclusa Major
E. SCIOLUNA, Major
Regional Labour Officer

Enclo : 8.

Copy to: R. C.
Dott. Gatti for information.
File
Reading File.

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -AGREEMENT IN RESPECT OF "CARO VITA" INDEMNITY FOR EMPLOYEES OF BANCA COMMERCIALE ITALIANA, CUNEO.

1. This agreement is identical to the Milan agreement.
2. If approval is given to the agreement for Banks of National standing in Piemonte (Agreement No. 33) - No further action is required on this agreement.

16.7.1945

Ediluna Maj
E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE.

5529

O. E. 11/16

1 7 2 7

785021

5529

Robert P. Marshall
for *Robert P. Marshall*

Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

PROVINCIAL HEADQUARTERS ALLIED MILITARY GOVERNMENT

C U N E O

Subject: Wage Increase

Ref: PR/GU/WH/101

TO: Regional Labor Officer Hq. Piemonte Region

Date: 4 July 1945

1. Attached are letters given to me regarding increases of salaries authorized for employees of Banca Commerciale Italiana in Turin and Milano.
2. May I have authorization to grant above-mentioned increases for the Banca Commerciale Italiana, Cuneo.
3. Please return attached papers.

W.H. GARDNER

Capt. C.M.P.

Provincial Finance Officer

F.to Gerdona

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
DIREZIONE GENERALE

Ufficio Centrale del Personale

Milano 23 Giugno 1945

ALLA DIREZIONE DELLA FILIALE DI

C U N E O

Trattamento economico di contingenza

Il 18 corrente è stato stipulato l'accordo di cui accludiamo il testo (allegato A) che è applicabile alla Provincia di Milano e provvede la corresponsione al personale delle Banche di interesse nazionale di una indennità temporanea mensile di contingenza con decorrenza dal 1° Gennaio 1945.

In attesa della ratifica del suddetto accordo, a ciascuna appartenente al personale delle Filiali situate nella Provincia di Milano sono stati corrisposti - a titolo di acconto sulla indennità sopra citata - gli importi indicati nell'unito prospetto (allegato B).

Poichè per evidenti ragioni, vorremmo mantenere quanto più possibile intatta la uniformità di trattamento per tutte le nostre filiali, Vi autorizziamo ad estendere l'accordo stesso al Vostro personale a condizione che otteniate l'indispensabile approvazione delle competenti autorità Italiane ed Alleate . Ottenutala potrete - in attesa di effettuare l'esatta liquidazione dell'indennità prevista dall'accordo in parola - corrispondere senz'altro al vostro personale un acconto nella misura di cui all'allegato B e secondo le modalità indicate nell'allegato C.

Nei giorni prossimi Vi trasmetteremo le istruzioni da seguire in caso di applicazione dell'accordo di cui trattasi, per il conteggio degli arretrati dal 1° Gennaio 1945 e per la successiva liquidazione mensile dell'indennità prevista dall'accordo stesso.

Trattamento economico di contingenza

Il 13 corrente è stato stipulato l'accordo di cui accludiamo il testo (allegato A) che è applicabile alla Provincia di Milano e prevede la corresponsione al personale delle Banche di interesse nazionale di una indennità temporanea mensile di contingenza con decorrenza dal 1° Gennaio 1945.

In attesa della ratifica del suddetto accordo, a ciascuna appartenente al personale delle Filiali situate nella Provincia di Milano sono stati corrisposti - a titolo di acconto sulla indennità sopra citata - gli importi indicati nell'unito prospetto (allegato B).

Poichè per evidenti ragioni, vorremmo mantenere quanto più possibile intatta la uniformità di trattamento per tutte le nostre filiali, Vi autorizziamo ad estendere l'accordo stesso al Vostro personale a condizione che otteniate l'indispensabile approvazione delle competenti autorità Italiane ed Alleate. Ottenutala potrete - in attesa di effettuare l'esatta liquidazione dell'indennità prevista dall'accordo in parola - corrispondere senz'altro al vostro personale un acconto nella misura di cui all'allegato B e secondo le modalità indicate nell'allegato C.

Nei giorni prossimi Vi trasmetteremo le istruzioni da seguire in caso di applicazione dell'accordo di cui trattasi, per il conteggio degli arretrati dal 1° Gennaio 1945 e per la successiva liquidazione mensile dell'indennità prevista dall'accordo stesso.

Attendiamo Vostre comunicazioni in materia.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Direzione Centrale
f.to Rossi - Da Dove.

66583401

ALLEGATI

P.C.B.

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Società per Azioni - Sede in

M I L A N O

Segreteria di Direzione

- Personale -

Ma.

Torino 27 Giugno 1945

ALLA DIREZIONE DELLA NOSTRA

AGENZIA DI

C U H E O

Trattamento economico di contingenza

92526
Abbuiamo alla presente lettera (ed i relativi allegati)
direttavi in data 23 corrente dalla nostra Direzione Generale in
ordine all'argomento a margine.

Riteniamo opportuno richiamare la Vostra attenzione su
quanto segue:

" prima di dar corso alla corrispondenza è indispensabile che ot-
teniate l'autorizzazione delle competenti Autorità Italiane ed
allente. Vogliate pertanto iniziare la pratica relativa, previa
intesa con i rappresentanti delle Commissioni interne di categoria
presso codesta Camera del lavoro notificando che il nostro lattu-
to, disposto a concedere i temporanei miglioramenti in oggetto, ha
già provveduto in tal senso per la provincia di Milano, Torino ecc.

" dall'importo da erogare dovrà essere dedotta la somma già corri-
sposta al personale a titolo di anticipo. In base alla lettera
circolare U.C.P. 17/4/1943

" sopprimere per ora dal versare ai dipendenti colpiti da prov-
vedimenti di epurazione gli importi fissati nella citata lettera
23 corrente in attesa di chiarimenti richiesti alla Superiore Di-

ALLA DIREZIONE DELLA NOSTRA

AGENZIA DI

QUERINO

Trattamento economico di contingenza

Accusiamo alla presente lettera (ed i relativi allegati) direttavi in data 23 corrente dalla nostra Direzione Generale in ordine all'argomento a margine.

Riteniamo opportuno richiamare la Vostra attenzione su quanto segue:

Prima di dar corso alla corrispondenza è indispensabile che ot-
teniate l'autorizzazione delle competenti Autorità Italiane ed
Allenate. Vogliate pertanto iniziare la pratica relativa, previa
intesa con i rappresentanti delle Commissioni interne di categoria
presso codesta Camera del Lavoro notificando che il nostro istitu-
to, disposto a concedere i temporanei miglioramenti in oggetto, ha
già provveduto in tal senso per la provincia di Milano, Torino ecc.

dall'importo da erogare dovrà essere dedotta la somma già corri-
sponte al personale a titolo di anticipo, in base alla lettera
circolare U.C.P. 17/4/1945;

soppressare per ora dal versare ai dipendenti colpiti da prov-
vedimenti di epurazione gli importi fissati nella citata lettera
23 corrente in attesa di chiarimenti richiesti alla Superiore Di-
rezione.

se possibile, vi preghiamo di cercar di recuperare in questa co-
missione anche la quota di indennità di presenza che - a differenza
di tutte le altre filiali non del Piemonte - è stata calcolata sul-
le tre mensilità corrisposte a suo tempo al Vostro personale a
titolo di anticipo nel Dicembre scorso.

Restiamo in attesa di Vostra comunicazione al riguardo.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA
- Sede di Torino -

17321

785021

ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE SULLE PAGHE GIORNALIERE ED ORARIE.
PER I LAVORATORI AGRICOLI AVVENTIZI ALLETTI AI LAVORI DI MISTITURA E TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI CUNEO.

Il giorno 7 giugno 1949, in Cuneo, tra
la FEDERAZIONE PROVINCIALE FRA GLI AGRICOLTORI di Cuneo, rappresentata dal suo Commissario Presidente, Avv. Ferraris di Celle Enrico e la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata nelle persone dei suoi Commissari Garavagno Giuseppe, Girardo Giorgio e Barberis Leopoldo,

SI E' STIPULATO

il seguente accordo collettivo relativo alle paghe giornaliere ed orarie da corrispondersi ai lavoratori agricoli avventizi addetti ai lavori di mistitura e trebbiatura in Provincia di Cuneo. -

ART. 1° - Le tariffe attualmente in vigore in Provincia e di cui al c.c. 30 novembre 1943, sono sostituite dalle seguenti:

mistitura
giornaliere L.

trebbiatura
orarie L.

UOMINI dai 18 ai 65 anni
250
UOMINI dai 16 ai 18 anni
200
RAGAZZI dai 14 ai 16 anni
150
DONNE dai 17 ai 50 anni
120
RAGAZZE dai 14 ai 16 anni

12
10
8
6

ART. 2° - Le paghe giornaliere relative alla mistitura sono comprese di ogni e qualsiasi indennità. Oltre alla corrispondenza della suddetta tariffa in denaro, il datore di lavoro è tenuto a somministrare, secondo la consuetudine, vitto e vino. Per giornata s'intende il lavoro prestato dall'alba al tramonto.

ART. 3° - Le tabelle orarie per la trebbiatura sono da applicarsi per lavoro svolto dopo le ore 7 del mattino ed entro le ore 19 della sera.

Il lavoro espletato prima delle ore 7 del mattino e dopo le ore 19 della sera, dovrà essere remunerato con una maggiorazione del 20% sulla tariffa normale.

ART. 4° - Il presente accordo entrerà in vigore appena ottenute l'approvazione da parte del competente Comando Alleanza.

P. LA CAMERA DEL LAVORO

(Garavagno Giuseppe)

P. LA FEDERAZIONE PROVINCIALE FRA GLI

(Avv. Ferraris di Celle Enrico)

Cuneo
Il dopo cultura

ACCORDO COLLETTIVO PROVINCIALE SULLE PAGHE GIORNALIERE ED ORARIE.

PER LAICRATORI AGRICOLI AVVENTIZI ADDETTI AI LAVORI DI MIETITURA E TREBBIATURA DELLA PROVINCIA DI CUNEO.

Il lavoro
Il lavoro

Il giorno 7 giugno 1945, in Cuneo, tra le FEDERAZIONE PROVINCIALE FRA GLI AGRICOLTORI di Cuneo, rappresentata dal suo Commissario Presidente, Avv. Ferraris di Celle Enrico e la CAMERA DEL LAVORO, rappresentata nelle persone dei suoi Commissari Garavagno Giuseppe, Girardo Giorgio e Barberis Leopoldo,

SI E' STIPULATO

il seguente accordo collettivo relativo alle paghe giornaliere ed orarie da corrispondersi ai lavoratori agricoli avventizi addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura in Provincia di Cuneo. -

ART. 1° - Le tariffe attualmente in vigore in Provincia e di cui al c.c. 30 novembre 1943, sono sostituite dalle seguenti:

	mietitura giornaliere L.	trebbiatura orarie L.
--	-----------------------------	--------------------------

UOMINI dai 18 ai 65 anni	250	12
UOMINI dai 16 ai 18 anni	200	10
RAGAZZI dai 14 ai 16 anni	150	8
E DONNE dai 17 ai 50 anni	120	6
RAGAZZE dai 14 ai 16 anni		

ART. 2° - Le paghe giornaliere relative alla mietitura sono comprese di ogni e qualsiasi indennità. Oltre alla corresponsione della suddetta tariffa in denaro, il datore di lavoro è tenuto a somministrare, secondo la consuetudine, vitto e vino. Per giornata s'intende il lavoro prestato dall'alba al tramonto.

ART. 3° - Le tabelle orarie per la trebbiatura sono da applicarsi per lavoro svolto dopo le ore 7 del mattino ed entro le ore 19 della sera.

Il lavoro espletato prima delle ore 7 del mattino e dopo le ore 19 della sera, dovrà essere remunerato con una maggiorazione del 20% sulla tariffa normale.

ART. 4° - Il presente accordo entrerà in vigore appena ottenuta l'approvazione da parte del competente Comando Allentato.

P. LA CAMERA DEL LAVORO

(Garavagno Giuseppe)

P. LA FEDERAZIONE PROVINCIALE FRA GLI

(Avv. Ferraris di Celle Enrico)

il seguente accordo collettivo relativo alle paghe giornaliera ed orarie da corrispondersi ai lavoratori agricoli avventizi addetti ai lavori di mietitura e trebbiatura in Provincia di Cuneo. -

ART. 1° - Le tariffe attualmente in vigore in Provincia e di cui al c.c. 30 novembre 1943, sono sostituite dalle seguenti:

	mietitura giornaliera L.	trebbiatura orarie L.
--	-----------------------------	--------------------------

UOMINI dai 18 ai 65 anni	250	12
UOMINI dai 16 ai 18 anni	200	10
RAGAZZI dai 14 ai 16 anni	150	8
E DONNE dai 17 ai 50 anni	120	6
RAGAZZE dai 14 ai 16 anni		

ART. 2° - Le paghe giornaliera relative alla mietitura sono comprese di ogni e qualsiasi indennità. Oltre alla corresponsione della suddetta tariffa in denaro, il datore di lavoro è tenuto a somministrare, secondo la consuetudine, vitto e vino. Per giornate s'intende il lavoro prestato dall'alba al tramonto. -

ART. 3° - Le tabelle orarie per la trebbiatura sono da applicarsi per lavoro svolto dopo le ore 7 del mattino ed entro le ore 19 della sera. -

Il lavoro espletato prima delle ore 7 del mattino e dopo le ore 19 della sera, dovrà essere remunerato con una maggiorazione del 20% sulla tariffa normale. -

ART. 4° - Il presente accordo entrerà in vigore appena ottenuta l'approvazione da parte del competente Comando Alleato. -

P. LA CAMERA DEL LAVORO
(Gerardo Giuseppe)

(Gerardo Giordano)

(Berberis Leopoldo)

P. LA FEDERAZIONE PROVINCIALE FRA GLI
AGRICOLTORI
(AVV. Ferraris di Cella Enrico)

FEDERAZIONE PROVINCIALE FRA GLI AGRICOLTORI
della Provincia di CUNEO

Corso IV novembre n. 8 - Telef. I-43 e 2-40

n. 81 di prot. Sigla.....

risposta a

OGGETTO:

Cuneo, 14 giugno 1945 =

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto dichiara - per informazioni assunte
che nell'anno 1944 - furono corrisposte le seguenti mercedi di
fatto ai lavoratori agricoli avventizi addetti alla mietitura,
ed aratura in Provincia di Cuneo:

MIETITURA	Uomini	da L. 120 a L. 170	a giornata lavorativa
	Donne e ragazzi	" " 80 " " 120	a giornata lavorativa
TREBBIATURA	Uomini	da L. 80 a L. 120	a giornata lavorativa
	Ausiliari: Donne e ragazzi	" " 50 " " 90	a giornata lavorativa

Tali mercedi al netto da qualsiasi trattenuta.

In fede.

IL COMMISSARIO PRESIDENTE
(Avv. Ferraris di Celle Enrico)

Enrico Ferraris di Celle



COPIACONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE PER LA MODIFICAZIONE DELLE MERCEDI VIGENTI PER I LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI C U N E O.

Il giorno 30 novembre 1943, in Cuneo;

t r a la Confederazione Fascista degli Agricoltori, rappresentata per delega del suo Commissario dr. Antonio Zappi Recordati, dal dr. Pietro Rasplendino, Presidente dell'Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori di Cuneo;

l a Federazione Nazionale Fascista dei Proprietari ed Affittuari Conduttori rappresentata per delega del suo Commissario;..... dall'Ing. Emanuele Gullino, Presidente del sindacato Provinciale;

l a Federazione Nazionale Fascista Proprietari ed affittuari coltivatori diretti, rappresentata per delega del suo Commissario dal Cav. Pietro Arena, Presidente del Sindacato Provinciale;

e l a Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, rappresentata per delega del suo Commissario Prof. Aldo Buffa, dal dr. Dino Ronze Segretario Generale dell'Unione Prov.le Fascista Lavoratori dell'Agricoltura di Cuneo;

l a Federazione Nazionale Fascista Salaristi e Braccianti, rappresentata per delega del suo Commissario dal Cav. Uff. Giuseppe Piacentini, commissario del Sindacato Provinciale;

l a Federazione Nazionale Fascista Maestranze Specializzate Agricole, Zootecniche e Forestali, rappresentata per delega del suo Commissario dal Cav. Uff. Castello Fiorentino, Segretario del Sindacato Provinciale;

vista la dichiarazione del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 1943 sull'adeguamento delle mercedi alle attuali esigenze; esaminata la situazione economica salariale dei lavoratori agricoli della Provincia in rapporto alle aumentate necessità di vita; considerata l'attuale situazione di carattere eccezionale; e nell'intento di adeguare le condizioni salariali dell'Agricoltura a quelle dell'eccezionale momento nel quale si svolge attualmente la vita della Nazione in rapporto soprattutto all'aumentato costo della vita;

s i ó s t i p u l a t o

il seguente contratto collettivo Provinciale ha valore per i lavoratori agricoli della Provincia di Cuneo e relativo alle modificazioni;

- a) dei salari vigenti per i salaristi agricoli fissi (margari, boari, salaristi in casa, ecc.);
- b) delle tariffe orarie per i braccianti avventizi;
- c) delle tariffe orarie per le maestranze specializzate dipendenti da aziende produttrici di fiori, piante ornamentali, e da frutta, (vivai)

ART. 1°) i salari e le tariffe orarie contemplate dai vigenti contratti collettivi di lavoro sono aumentati del 30% e vengono pertanto stabiliti nella misura di cui agli articoli seguenti:

ART. 2°) salaristi fissi:

Margari salario annuo in denaro L. 5087.=

Bosari a paga salario annuo in danaro	L.	4836.=
Garzoni di campagna dai 19 ai 65 anni	"	5821.=
Giovani di campagna (suriman) dai 16 ai 18 anni	"	4238.=
Vaccari dai 14 ai 16 anni	"	3045.=

ART. 3°) BRACCIANTI AVVENTIZI.

	lav. ord.	lav. spec.	mietit.	Trebb.
Uomini dai 18 ai 65 anni	4.40	4.85	7.15	5.85
Uomini dai 16 ai 18 anni	3.50	3.90	5.70	4.65
ragazzi dai 14 ai 16 anni	2.85	3.20	4.60	3.80
donne dai 17 ai 50 anni	2.65	2.90	4.30	3.50
ragazze dai 14 ai 16 anni	2.=	2.20	3.25	2.60

ART. 4°) MAESTRANZE SPECIALIZZATE DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI FIORI, PIANTE ORNAMENTALI, E DA FRUTTO (VIVAI)

Giardinieri e vivaisti	L.	6.95
aiuto giardiniere	"	5.20
apprendisti	"	2.85
ausiliari avventizi e lavoratori comuni dai 18 ai 65 anni	"	4.40

ART. 5°) Gli aumenti stabiliti riguardano esclusivamente la parte in danaro con esclusione, pertanto, delle quote di generi stabilite dai contratti collettivi di lavoro, vigenti che restano confermate nelle quantità precedentemente convenute.

ART. 6°) Le retribuzioni suddette entrano in vigore dal 1° dicembre 1943 e sono comprensive di ogni altra indennità o compenso previsti dai precedenti contratti collettivi;

ART. 7°) Il presente contratto sarà depositato per la sua pubblicazione sul P.A.L. della Provincia e cura delle Organizzazioni Provinciali contraenti entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. CONFEDERAZIONE F. AGRICOLTORI
IL PRESIDENTE
dell' U.P.F.A. DI CUNEO
P/to Dr. Pietro Resplendino

p. CONFEDERAZIONE F. LAVORATORI
AGRICOLTURA
IL SEGRETARIO GEN. U.P.F.A.
P/to Dr. Dino Rensa

p. FEDERAZIONE NAZ. F. PROPRIETARI ED
AFFITTUARI CONDUTTORI
P/to il Presidente
del Sindacato Prov.le di Cuneo

p. FEDERAZIONE NAZ. FASC. SALARIATI
E BRACCIANTI
P/to il Commissario
del Sindacato Prov. di Cuneo

td/

TABELLA COMPARATIVA SALARIALE LAVORATORI
AVVENTIZI ADDETTI ALLA MIETITURA E TREBBIATURA.

Categoria	Paga mini- ma giornal. fatto 1944	Paga mini- ma giornal. fatto 1945	DIFFERENZA IN PIU'	NOTE
<u>MIETITORI</u>				
Uomini da 18/65 anni	85,80	250,--	80,--	
" " 16/18 "	58,40	200,--	50,--	
Ragazzi " 14/16 "	55,20	150,--	50,--	
Donne " 17/50 "	51,60	150,--	40,--	
Ragazze " 14/16 "	39,--	120,--	40,--	
<u>TREBBIATORI</u>				
Uomini da 18/65 anni	70,20	144,--	24,--	
" " 16/18 "	55,80	120,--	20,--	
Ragazzi " 14/16 "	45,60	96,--	16,--	
Donne " 17/50 "	42,--	96,--	15,--	
Ragazze " 14/16 "	31,20	72,--	12,--	

td/

TABELLA SALARIALE MINIMA GIORNALIERA PER LAVORATORI

AVVENTIZI ADDETTI AI LAVORI DI MIESTITURA E TREBBIATURA - CAMPAGNA 945

CATEGORIA	PAGA giornalie ra.	I n d e n n i t à					TOTALE Rite- nute	PAGA netta giornalie ra.	NOTE
<u>MISTITORI</u>									
Uomini da 18/65 anni	250,-	+	--	--	--	--	250,-	250,-	
" " 16/18	200,-	--	--	--	--	--	200,-	200,-	
" " 14/16	150,-	--	--	--	--	--	150,-	150,-	
Donne " 17/50	150,-	--	--	--	--	--	150,-	150,-	
Ragazze " 14/16	120,-	--	--	--	--	--	120,-	120,-	
=====									
<u>TREBBIATORI</u>									
Uomini da 18/65 anni	144,-	--	--	--	--	--	144,-	144,-	
" " 16/18	120,-	--	--	--	--	--	120,-	120,-	
" " 14/16	96,-	--	--	--	--	--	96,-	96,-	
Donne " 17/50	96,-	--	--	--	--	--	96,-	96,-	
Ragazze " 14/16	72,-	--	--	--	--	--	72,-	72,-	

TABELLA SALARIALE DI FATTO PER LAVORATORI AVVENTIZI

ADDETTI ALLA MISTITURA E TREBBIATURA NELLA CAMPAGNA ANNO 1944.-

CATEGORIA	PAGA	Indennità		TOTALE Riten.	PAGA netta giornal.	NOTE
	giornal.					
<u>MIEGITORI</u>						
Uomini da 12/65 anni	170,--	--	--	170,--	170,--	
" " 16/18	150,--	--	--	150,--	150,--	
Ragazzi " 14/16	100,--	--	--	100,--	100,--	
Donne " 17/50	110,--	--	--	110,--	110,--	
Ragazze " 14/16	80,--	--	--	80,--	80,--	
<u>TREBBIA TORI</u>						
Uomini da 18/65 anni	120,--	++	--	120,--	120,--	
" " 16/18	100,--	--	--	100,--	100,--	
Ragazzi " 14/16	80,--	--	--	80,--	80,--	
Donne " 17/50	80,--	--	--	80,--	80,--	
Ragazze " 14/16	60,--	--	--	60,--	60,--	

td/

TABELLA MINIMI SALARIALI PER BRACCIANTI
AVVENTIZI PER LA CAMPAGNA 1944 (Mietitori-Trebbiatori)

CATEGORIA	Paga giornal.	Indennità	TOTALE	Ritenuto 1,16 - 0,853	PAGA NETTA.	NOTE
<u>MIEGITORI</u>						
Uomini 18/55 anni	85,80	---	85,80	1,16	84,64	
Uomini 16/18 "	68,40	---	68,40	1,16	67,24	
Ragazzi 14/16 "	55,20	---	55,20	0,85	54,35	
Donne 17/50 "	51,60	---	51,60	0,85	50,75	
Ragazze 14/16 "	39,---	---	39,---	0,85	38,15	
<u>TREBBIAIORI</u>						
Uomini 18/55 anni	70,20	---	70,20	1,16	69,04	
Uomini 16/18 "	55,80	---	55,80	1,16	54,64	
Ragazzi 14/16 "	45,50	---	45,60	0,85	44,75	
Donne 17/50 "	42,7-	---	42,7-	0,85	41,15	
Ragazze 14/16 "	31,20	---	31,20	0,85	30,35	

MEMO TO: REGIONAL COMMISSIONER

ACCORDI SALARIATI - OPERAIATORI E MINISTRI AVVENTIZI CUNEO -

1. This agreement seasonal agriculture, labor and the new daily wage have been brought up to equal those in other provinces.
2. The Committee expresses favorable decision.

30 June 1945

/s/ E. SCIGLIA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER PIERMONTI

Approved /s/ ROBERT B. MARSHALL
Col. F.A.

7155

TABELLA SALARIALE A APPLICARSI PER LA CAMPAGNA GRANARIA 1945
AI LAVORATORI ADDETTI AI GRUPPI TREBBIANTI DELLA
PROVINCIA DI CUNEO

L'anno 1945 addì 9 del mese di giugno, presso la sede dell'Unione Industriale della Provincia di Cuneo sono convenuti:

- l'Unione Industriale, rappresentata - per delega dei Commissari - dal suo Direttore f.f. dr. G. Armando, assistito dal Sig. Carlo Poccani Capo Servizio del Lavoro dell'Unione stessa;

e la Camera Provinciale del Lavoro della Confederazione Generale Italiana Lavoratori, rappresentata dai suoi Commissari, Sigg. G. Garavagno, A. Barberis, e G. Girardo.

I suddetti rappresentanti sindacali della Provincia di Cuneo hanno determinato di comune accordo la seguente tabella salariale da applicarsi per la campagna granaria 1945 ai lavoratori addetti ai gruppi trebbianti della Provincia di Cuneo:

Art. 1° -

meccanico conduttore stradale e patinato	L. 130,= giornaliero	-
macchinista meccanico non conduttore	" 122,50	"
macchinista motorista	" 115,=	"
fuochista	" 105,=	"
imboccatore	" 112,50	"
donne imboccatrici	" 100,=	"

I minimi suddetti devono intendersi comprensivi di tutte le indennità accessorie alla retribuzione.

Art. 2° -

I minimi di paga giornaliera di cui al precedente art. 1° devono intendersi rapportati ad un orario di 10 ore giornaliere. Le ore di lavoro eseguite oltre le 10 giornaliere saranno compensate con una retribuzione di L. 16,= orarie.

Art. 3° -

Oltre le retribuzioni di cui al precedente art. 1° sarà rispettato, in base alle consuetudini vigenti localmente la somministrazione in natura relativa alla corresponsione del vitto, vino ed alloggio.

Art. 4° -

Il rispetto delle vigenti consuetudini locali di cui al precedente articolo potrà essere sostituito, previo accordo diretto tra le parti interessate, col pagamento di una speciale indennità sostitutiva di L. 130 giornaliere.

Letto, approvato e sottoscritto con il visto dell'A.M.O. alla data di cui sopra.

p. L'UNIONE INDUSTRIALE DELLA
PROVINCIA DI CUNEO

p. LA CAMERA DEL LAVORO DI
CUNEO E PROVINCIA

Medi. Curi

Garavagno

Visto: p. IL GOVERNO MILITARE ALBAIO

**TABELLA SALARIALE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MACCHINE TRAMVIARIE II
PER LA QUOTA IVA 1944**

PERSONALE TECNICO ADDETTO ALLE MACCHINE TRAMVIARIE II

<u>meccanico conduttore stradale patente</u>	paga giornaliera	L. 42,80
	indennità straordinario di campagna (*)	" 13,00
	indennità di presenza	" 10,00
	Totale	L. 65,80
<u>macchinista meccanico non conduttore di pedale</u>	paga giornaliera	L. 41,65
	indennità straordinario di campagna (*)	" 13,00
	indennità di presenza	" 10,00
	Totale	L. 64,65
<u>macchinista motorista</u>	paga giornaliera	L. 38,00
	indennità straordinario di campagna (*)	" 13,00
	indennità di presenza	" 10,00
	Totale	L. 61,00
<u>Pochista</u>	paga giornaliera	L. 31,15
	indennità straordinario di campagna (*)	" 13,00
	indennità di presenza	" 10,00
	Totale	L. 54,15

(*) - Per le donne e uomini minori di 18 anni, l'indennità di campagna è di L. 9,10 al giorno.

PERSONALE AUSILIARIO

<u>fabbricatori</u>	paga giornaliera	L. 24,95
	indennità straordinario di campagna (*)	" 3,85
	indennità di presenza	" 12,00
	premio straordinario di operosità	" 15,30
	Totale	L. 56,10

Per le donne e uomini minori di 18 anni, l'indennità di presenza è di L. 6 giornaliero.

N O T A Tutte le paghe di cui sopra si intendono per 10 ore di effettivo lavoro.

RAFFRONTO PAGHE ANNI 1944 - 1945

CATEGORIA	Paga giornaliera netta di fatto Anno 1944	Paga giornaliera netta di fatto Anno 1945	DIFFERENZA PA
Meccanico conduttore.... stradale patentato.....	89,44 —	130,—	40,56
Macchinista meccanico... non conducente stradale.	84,04	122,50	38,46 —
Macchinista motorista...	79,30	115,—	35,70
Fuochista.....	70,39	105,—	34,61 —
Imboccatori.....	78,39	112,50	34,11
Imboccatrici.....	—	100,—	—

RAFFRONTO PAGHE ANNI 1944 - 1945

Paga giornaliera netta di fatto Anno 1944	Paga giornaliera netta di fatto Anno 1945	DIFFERENZA PAGA
89,44 --	130,--	40,56
84,04	122,50	38,46 --
79,30	115,--	35,70
70,39	105,--	34,61 --
78,39	112,50	34,11
-----	100,--	-----

TABELLA SALARIALE PERSONALE ADDETTO TREBBIATRICI
PER LA CAMPAGNA 1944 (Paga di fatto).

CATEGORIA	R e t r i b u z i o n e				TOTALE LORDO	RITENUTE 2%
	Paga gior- naliera di fatto	Indennità compagna	Indennità presenza	Premio operosità		
Meccanico conduttore stradale potentato	66,44	13	10	--	89,44	(1) --
Macchinista meccanico non conducente stradale	61,04	13	10	--	84,04	--
Macchinista motorista	56,30	13	10	--	79,30	--
Fuochista	47,39	13	10	--	70,39	--
Imboccatori	43,04	3,85	12	19,50	78,39	--
(1) Questa ritenuta praticamente non viene fatta all'operaio, provvedendo la Ditta.						

51
1943

RELAZIONE SALARIALE PERSONALE ADDETTO TREBBIA TRICCI
PER LA CAMPAGNA 1944 (Paga di fatto).

tribuzione				TOTALE LONDO	RITENUTA 2%	TOTALE NETTO
giorn- era di otto	Indennità campagna	Indennità presenza	Premio operosità			
66,44	13	10	--	89,44	(1) --	89,44
81,04	13	10	--	84,04	--	84,04
66,30	13	10	--	79,30	--	79,30
77,39	13	10	--	70,39	--	70,39
83,04	3,85	12	19,50	78,39	--	78,39
te non viene fatta all'operaio, provvedendo la Ditta.						

5
1
1
3

TABELLA SALARIALE PERSONALE ADDETTO TRABBIATRICI
PER LA CAMPAGNA 1945.

td/

CATEGORIE	R e t r i b u z i o n e				TOTALE LORDO	RIT
	Paga giorna- liera contr tuale.	Indennità campagna	Indennità presenza	Premio operosità		
Meccanico conduttore stra- dale patentato	130,-	--	--	--	130	(
Macchinista meccanico non conducente stradale...	122,50	--	--	--	122,50	
Macchinista motorista.....	115,-	--	--	--	115,-	
Fuochista	105,-	--	--	--	105,-	
Imbocicatori	112,50	--	--	--	112,50	
Imboccestrici	100,--	--	--	--	100	

(1) Questa ritenuta praticamente non viene fatta all'operaio, provvedendo la

5512

TABELLA SALARIALE PERSONALE ADDETTO TRAEBIATRICI
PER LA CAMPAGNA 1945.

R e t r i b u z i o n e				TOTALE	RETENUTA	TOTALE
ga giorno- era contral ale.	Indennità campagna	Indennità presenza	Premio operosità	LORDO	2%	NETTO
					(1)	
130,-	--	--	--	130	--	130,-
122,50	--	--	--	122,50	--	122,50
115,-	--	--	--	115,-	--	115,-
105,-	--	--	--	105,-	--	105,-
112,50	--	--	--	112,50	--	112,50
100,--	--	--	--	100	--	100,--

icamento non viene fatta all'operaio, provvedendo la Ditta.

TABELLA SALARIALE PERSONALE ADDETTO TREMBIATRICE
PER LA CAMPAGNA 1944 (Paga contrattuale)

CATEGORIA	R e t r i b u z i o n e				TOTALE LORDO	RITENUTA 2%	TOTAL NETTO
	Paga giornal.	Indennità campagna	Indennità presenza.	Premio operosità			
						(1)	
Meccanico conduttore stradale patentato	45,80	13	10	--	68,80	--	68,8
Macchinista meccanico non conduc. stradale	41,65	13	10	--	64,65	--	64,6
Macchinista motorista	38,—	13	10	--	61,—	--	61,—
Fuochista	31,15	13	10	--	54,15	--	54,1
Imboccatori	24,95	3,85	12	19,50	60,30	--	60,3

(1) Questa ritenuta praticamente non viene fatta all'operaio, provvedendo la s

RELAZIONE SALARIALE PERSONALE ADDETTO TREBBIATICA
PER LA CAMPAGNA 1944 (Paga contrattuale)

tribuzione			TOTALE	RITENUTA	TOTALE	OSSERVAZIONI
Indennità campagna	Indennità presenza.	Premio operosità	LORDO	2%	NETTO.	
				(1)		
13	10	--	58,80	--	58,80	
13	10	--	54,65	--	54,65	
13	10	--	51,--	--	51,--	
13	10	--	54,15	--	54,15	
3,85	12	19,50	60,30	--	60,30	
aticamente non viene fatta all'operaio, provvedendo la stessa ditta.						

11511

TREBBIATORI - CUNEO

APPELLO "C"

Agriculture

Daily Pay

=====

(strawbing only)

Date submitted	Category	Net (Old) take home	Increase Approved	Resultant Wage increase
18 June 45	A Max.	89.44	40.56	130
	Min.	70.39	34.61	105
	B Max.	66.44	23.00	89.44
	Min.	43.04	35.35	78.39
	C Max.	45.80	23.00	68.80
	Min.	24.95	35.35	60.30

5510

APPENDIX "B"

MEMO TO : Regional Commissioner
WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF TREEBIAPORI (CUNEO)

1. Urgent approval of attached is recommended in view of impending work.

2. Please see reasons advocating approval.

3. R.I.J.A.C. recommends unanimously with exception of Rovada (Labour) who approved for practical reasons but disapproves of the provisions of Art. 2 which fixes 10 hrs. as working day for per diem wage. He wants 8 plus 2 overtime.

19/6/1945

E. SCI CRUNA, Major
Regional Labour Officer

X
DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved :

/s/ ROBERT P. MARSHALL
COL.I.A.
20 June 1945

5509

RELAZIONEAccordo salariale per personale addetto alle macchine
trebbiatrici per la Provincia di CUNEO.

Dall'esame delle paghe di fatto praticate per la campagna granaria 1944 e le paghe fissate per la campagna granaria del corrente anno, si rileva che la differenza non è eccessiva e si può ritenere equa, tanto più se si considera che la giornata lavorativa è di 10 ore anziché di 8.

Le ore lavorative oltre le 10, vengono pagate con L. 16,- per ora, mentre nello scorso anno erano compensate con il 10% della paga di fatto.

Anche questa paga è equa e non può incidere minimamente sul costo della vita.

Non si possono fare raffronti con le categorie analoghe della industria metallurgica perché trattasi di lavorazione tutta speciale, ma volendo anche lontanamente paragonarli a quelle, si può rilevare l'equità e la fondatezza delle richieste: i minimi infatti sono molto al di sotto di quelli dell'industria metallurgica.

Inoltre bisogna tenere presente che si tratta di lavorazione stagionale.

Torino, 16 giugno '45

8033

Raccomandata - espressa

22/ 0027

12 giugno 1945.

Accordi salariali
lavoratori addetti ai
gruppi trebbianti.

la UNIONE INDUSTRIALE della Pro-

-vincia di

CUNEO

e per conoscenza

ALLA CAMERA DEL LAVORO di

CUNEO

1307

Per disposizioni emesse dal Governo Militare Alleato si comunica che per l'approvazione dell'accordo collettivo per lavoratori agricoli avventizi addetti ai gruppi trebbianti, stipulato in data 9 corr., occorre sia presentata la seguente documentazione:

- 1°) - retribuzione contrattuale praticata lo scorso anno con specifici. ca di tutte le indennità e ritenute, in modo che ne risulti la paga netta;
- 2°) - retribuzione di fatto praticata lo scorso anno con le stesse indicazioni di cui sopra;
- 3°) - retribuzioni contrattuali in base al nuovo accordo stipulato, pure con le stesse indicazioni di cui sopra;
- 4°) - Copia dell'accordo stipulato.

Tutta questa documentazione dovrà essere presentata in 8 copie. Si raccomanda la massima urgenza nel fornire i predetti documenti.

e per conoscenza

ALLA CAMERA DEL LAVORO di

CUNEO

5507

Per disposizioni avute dal Governo Militare Alleato si comunica che per l'approvazione dell'accordo collettivo per lavoratori agricoli avventizi sottomessi ai gruppi trebbianti, stipulato in data 9 corr., occorre sia presentata la seguente documentazione:

- 1°) - retribuzione contrattuale praticata lo scorso anno con specifici dati di tutte le indennità e ritenute, in modo che ne risulti la paga netta;
- 2°) - retribuzioni di fatto praticata lo scorso anno con le stesse indicazioni di cui sopra;
- 3°) - retribuzioni contrattuali in base al nuovo accordo stipulato, pure con le stesse indicazioni di cui sopra;
- 4°) - Copia dell'accordo stipulato.

Tutta questa documentazione dovrà essere presentata in 3 copie.

Si raccomanda la massima urgenza nel fornire i predetti documenti perchè, ad avviso anche dello stesso Governo Militare Alleato, l'accordo deve avere l'approvazione al più presto e prima dell'inizio dei lavori di mietitura e trebbiatura ormai imminenti.

p. IL DIRETTORE

f.m. DeH Anfosso

Cuneo
501

ACCORDO DI AGGIORNAMENTO SALARIALE

Il giorno 18 Giugno 1945 in S. Vittoria D'Alba (Prov. Cuneo) tra la Soc. An. F. sco CINZANO & C. e la Commissione Interna delle maestranze (della Società stessa) sono intervenuti i seguenti accordi salariali per gli operai e operaie addetti allo Stabilimento CINZANO di S. Vittoria D'Alba:

CATEGORIE - Rimangono invariate le diverse categorie stabilite a suo tempo dalla Ditta stessa in favore della maestranza, ad eccezione delle categorie uomini, manovalanza comune, 1a - 2a - 3a - che vengono raggruppate in una sola categoria.-

P A G H E - Le paghe basi orarie per tali categorie, comprensive dell'indennità giornaliera di presenza, escluse le indennità di guerra e delle altre forme accessorie di retribuzione sono, con decorrenza 1° Luglio 1945, le seguenti:

<u>U O M I N I</u>				<u>D O N N E</u>			
Categoria 1a)				Categoria 1a -	£. 10.--	all'ora	lorde
" " 2a)	£. 15.--	all'ora	lorde	" " 2a	" 10.62	" "	" "
" " 3a)				" " 3a	" 11.25	" "	" "
" " 4a	" 15.62	" "	" "	" " 4a	" 11.87	" "	" "
" " 5a	" 16.25	" "	" "				
" " 6a	" 16.87	" "	" "				
" " 7a	" 17.50	" "	" "				
" " 8a	" 18.12	" "	" "				
" " 9a	" 18.75	" "	" "				

Le suddette paghe orarie saranno corrisposte per le sole ore di effettivo lavoro senza raggiungimento obbligatorio del minimo settimanale di lavoro.-

DURATA - Tale accordo ha la durata di mesi 6 - S'intenderà rinnovato di volta in volta salvo disdetta di una delle parti contraenti data almeno un mese prima della sua scadenza.-

L'applicazione del presente accordo è subordinata all'approvazione da parte degli uffici competenti.- L'accordo s'intenderà annullato e sostituito da eventuali disposizioni salariali che prima della sua scadenza si dovessero applicare obbligatoriamente.-

Letto, approvato e sottoscritto alla data di cui sopra -

Firmato:

La Commissione Interna di Fabbrica

Firmato:

S. A. Francesco Cinzano & Cia.
L'Amministratore Delegato

Soc. An. F.^{SCO} CUNZANO & C.^{IA}

18 Giugno 1945

Spett. Ufficio Regionale del Lavoro
Via Gioberti 5
TORINO

OGGETTO: ADEGUAMENTI SALARIALI

Con riferimento ai colloqui avuti con il Col. W. Turner Colea, Commissario Militare Alleato per la Provincia di Cuneo, e con il Dott. Gatti di detto Ufficio, ci preghiamo esporvi quanto segue:

Si rende necessario per la nostra Società di adeguare i salari per le maestranze del suo Stabilimento (fabbricazione Vermouth e Vini Spumanti) in Santa Vittoria d'Alba, Prov. di Cuneo, per portarli ad un livello che diminuisca la sproporzione con il costo attuale della vita.

Alleghiamo alla presente la seguente documentazione in 8 esemplari:

- 1° Specchio retribuzioni contrattuali in base al precedente contratto di lavoro per uomini e donne;
- 2° Specchio retribuzioni contrattuali in base al nuovo accordo salariale per uomini;
- 3° id. id. per donne
- 4° Copia del Decreto in data 15 Marzo 1945 del Ministro del Lavoro riflettente il trattamento salariale delle maestranze addette alle Industrie Vini e Liquori.

Facciamo presente che il livello relativamente bas

- 2 -

so delle retribuzioni di cui allo specchio N° 1 era dovuto al fatto che dall'inizio del 1944 sino al maggio del corrente anno il nostro Stabilimento è stato quasi completamente inattivo, pur mantenendo in servizio le sue maestranze di circa 400 lavoratori.

Il nostro Stabilimento sta ora riprendendo la sua attività industriale, per cui si rende necessario avvicinare maggiormente il livello dei salari a quello che è stato adottato da altri Stabilimenti Vinicoli, specialmente a Cunelli, che, non avendo dovuto sospendere la loro attività, hanno portato gradatamente i salari delle loro maestranze al livello medio attuale di circa 20 L. all'ora per uomini e L. 13 circa all'ora per le donne.

Le paghe giornaliere di cui agli uniti specchi sono calcolate in base alla giornata lavorativa di 8 ore.

Facciamo inoltre rilevare che la volontà riflettente la "mensa" non è stata da noi completata, dato che viene da noi somministrato alle maestranze un pasto giornaliero dietro tenue corrispettivo, per cui non è praticamente possibile calcolarne il costo ed il relativo nostro contributo.

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, merito a quanto precede e con preghiera di voler tenere in considerazione la particolare urgenza della nostra istanza, porgiamo distinti saluti.

S. A. FRANCESCO CIRIACO & C.^{SA}

L. Amministratore Delegato

Maup

LSC/806

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
APO 394-U.S. ARMY

REF : FR/LA/47/108

2 July 1945

SUBJECT : Wage Agreements Approval

TO : Headquarters Allied Commission
(Att'n. Director, Labour Sub-Commission)

1. Reference is made to your memos No LSC/116 dated 4 May 1945W
and No LSC/413 dated 18 June 1945.

2. Herewith please find copies of five additional wage agreements
approved by the Regional Commissioner for your information and guidance.

For the Regional Commissioner,

COPY TO : DRC/RC
UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO

E. Scioluna Maj
E. SCIOLUNA, Major
Regional Labour Officer

ENCL. : COPIES OF WAGE AGREEMENTS FOR :

1. SOC. AN. CINZANO - TORINO -
2. DITTA SAUSTO CARLINO - TORINO -
3. DITTA AURNIO STELLA - TORINO -
4. SOCIETA' TALCO E GRAPITE VAL PRISONA - PINEROLO -
5. TREBBIATORI E MISTITORI AVVENTIZI - CUNEO -

5503

MEMO TO : REGIONAL COMMISSIONER

AGOSPIO SALAMIAIR - SOC. A.M. CINELANO TORINO

1. The on wage increases presented in this accord are considerable. This is due to the fact that this factory has been inactive for quite a while and therefore did not apply a great number of wage increases adopted by other companies in this branch of industry.

2. The Committee expressed a favorable decision.

30, June 1945

/s/ E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIERMONTI

Approved

/s/ ROBERT H. MARSHALL
Col. P.A.

3502

SPECCHIO RIBUZIONE CIGUALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

CATEGORIA	Salario contrat- tuale.	Salario di fatto	Indennità (1)			TOTALE LORDO	Ritenute	
			Guerra	Mensa	ecc.		R.M.	ecc.
<u>UOMINI</u>	Paga giornaliera.							
Operai specializzati	76,00	76,00	20,00	=	=	96,00	4.07	1.01
Operai qualificati	67,00	67,20	20,00	=	=	87,20	3.50	0.92
<u>DONNE</u>	45,00	45,00	5,00	=	=	50,00	1.95	0.49
Nelle paghe suddette non sono compresi gli assegni fami-								

1) = Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

10)

VALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE
CONTRATTO DI LAVORO

Salario di fatto	Indennità (1)			TOTALE LORDO	Ritenute		TOTALE NETTO	Osservazio ni.
	Guerra	Mensa	ecc.		R.M.	Imp. I.		
76,00	20,00	"	"	96,00	4.07%	1,01	90,98	
67,20	20,00	"	"	87,20	3.86%	0,92	82,99	
49,60	5,00	"	"	54,60	1.95	0,49	48,16	
Le paghe suddette non sono compresi gli assegni familiari								
hanno conteggiati a parte.								

5501

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL
NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrat- tuale.	I n d e n n i t à (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta	
		Guerra	Mensa	ecc.		R.M.	ecc.
U N I T A R I	Paga gior.						
1 ^a Categoria	170.00	20.00	00	00	170.00	7.24	1.81
2 ^a Categoria	165.00	20.00	00	00	165.00	7.08	1.75
3 ^a Categoria	160.00	20.00	00	00	160.00	6.93	1.70
4 ^a Categoria	155.00	20.00	00	00	155.00	6.79	1.64
5 ^a Categoria	150.00	20.00	00	00	150.00	6.65	1.59
6 ^a Categoria	145.00	20.00	00	00	145.00	6.51	1.54
7 ^a Categoria	140.00	20.00	00	00	140.00	6.37	1.48
8 ^a Categoria	135.00	20.00	00	00	135.00	6.23	1.43
9 ^a Categoria	130.00	20.00	00	00	130.00	6.09	1.38
P A R Z I A L I							
1 ^a Categoria	97.00	5.00	00	00	100.00	4.27	1.06
2 ^a Categoria	90.00	5.00	00	00	95.00	4.08	0.96
3 ^a Categoria	87.00	5.00	00	00	90.00	3.84	0.91
4 ^a Categoria	80.00	5.00	00	00	85.00	3.59	0.86
Nelle paghe suddette non sono compresi gli assegni fami-							

1) = Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

2°)

ONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL
OVO ACCORDO SALARIALE

Indennità (1)			TOTALE LORDO	Ritenuta		TOTALE NETTO	Osservazioni
Querra	Mensa	ecc.		R.M.	ecc.		
0.000	000	000	170.000	7.24	1.81	160.99	
0.000	000	000	169.000	7.02	1.79	155.83	
0.000	000	000	160.000	6.81	1.70	151.49	
0.000	000	000	155.000	6.59	1.64	146.77	
0.000	000	000	150.000	6.38	1.59	143.01	
0.000	000	000	145.000	6.17	1.54	137.29	
0.000	000	000	140.000	5.95	1.48	132.97	
0.000	000	000	140.000	5.95	1.48	132.97	
0.000	000	000	140.000	5.95	1.48	132.97	
0.000	000	000	109.000	4.27	1.00	94.67	
0.000	000	000	99.000	4.00	0.96	89.96	
0.000	000	000	90.000	3.54	0.92	85.25	
0.000	000	000	85.000	3.39	0.88	80.95	

Le addizionali non sono compresi gli assegni familiari

hanno conteggiati a parte. =

5900

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchie n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie simi- lari industrie metallurgiche.
<u>U O M I N I</u>				
1° Categoria	90,92	160,95	70,03	Op. Specializz.
2° Categoria	90,92	136,28	65,31	" "
3° Categoria	90,92	151,49	60,57	" "
4° Categoria	82,59	148,77	64,18	Op. Qualificato
5° Categoria	82,59	142,63	59,44	" "
6° Categoria	82,59	137,29	54,70	" "
7° Categoria	82,59	132,57	50,02	Manov. Special.
8° Categoria	82,59	132,57	50,02	" "
9° Categoria	82,59	132,57	50,02	" "
<u>D O N N E</u>				
1° Categoria	48,16	94,67	46,51	Donne 1° Categ.
2° Categoria	48,16	89,96	41,80	" 2° "
3° Categoria	48,16	85,25	37,09	" 3° "
4° Categoria	48,16	80,51	31,39	" 4° "

COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3°)

o netto edente n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Categorie simi- lari industrie metallurgiche.	Salario netto	Osservazioni
	150,95	70,03	Op. Specializz.	98,95	
	156,28	65,31	" "	98,95	
	151,49	60,57	" "	98,95	
	148,77	64,18	Op. Qualificato	91,35	
	142,03	59,44	" "	91,35	
	137,29	54,70	" "	91,35	
	132,57	50,02	Manov. Special.	84,55	
	132,57	50,02	" "	84,55	
	132,57	50,02	" "	84,55	
	94,67	46,51	Donne 1° Categ.	70,65	
	89,96	41,80	" 2° "	66,75	
	85,25	37,09	" 3° "	62,85	
	80,51	31,39	" 4° "	62,85	

5499

1770